DISCORSI PARLAMENTARI

DI

GIACOMO MATTEOTTI

PUBBLICATI PER DELIBERAZIONE

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI

VOLUME TERZO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
ROMA MCMLXX

BIBLIOTECA COMUNALE
G. M[illegible]
FRATTA P[illegible]

38

DISCORSI PARLAMENTARI

DI

GIACOMO MATTEOTTI

PUBBLICATI PER DELIBERAZIONE

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI

VOLUME TERZO

BIBLIOTECA COMUNALE
G. M. BONARDO
FRATTA POLESINE

PROPRIETÀ
COMUNALE BIBLIOTECA
di FRATTA POL. (RO)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
ROMA MCMLXX

PROPRIETÀ
COMUNALE BIBLIOTECA
di FRATTA POL. (RO)

Biblioteca Comunale
"G.M. Bonardo"
di Fratta Polesine

INV. N°797

INDICE

VOLUME TERZO

PARTE PRIMA

DOCUMENTI PARLAMENTARI E ATTIVITÀ ISPETTIVA

I. - Disegni e proposte di legge

XXV LEGISLATURA

(1° dicembre 1919 - 7 aprile 1921)

1920

a) PROBLEMI DELLA SCUOLA

Per le maestre degli asili infantili (proposta di legge n. 431) *Pag.* 947

Relazione della Commissione sulla proposta di legge n. 431 (doc. n. 431-*A*) . . . . . » 957

b) PROBLEMI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI

Modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative (proposta di legge n. 469) . . . . . » 969

Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, circa la proroga delle elezioni amministrative (disegno di legge n. 410) . . . . . » 985

Relazione di maggioranza (relatore Casertano) sul disegno di legge n. 410 (doc. n. 410-*A*) . . . . . » 991

Relazione di minoranza (relatore Tovini) sui disegni di legge nn. 410 e 292 e sulla proposta di legge n. 469 (doc. n. 410-*A-bis*) *Pag.* 999

Relazione della Commissione (relatore Casertano) sul disegno di legge n. 292 e sulla proposta di legge n. 469 (doc. nn. 292-*A* e 469-*A*) . . . . . » 1009

Testo presentato dalla Commissione sulla proposta di legge n. 469 e sul disegno di legge n. 292 (doc. nn. 469-*A-bis* e 292-*A-bis*) . . . . . » 1021

Testo approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 1° dicembre 1920: « Modificazioni alle norme concernenti le elezioni amministrative » (doc. n. 255) . . . . . » 1033

Per l'elettorato amministrativo (proposta di legge n. 517) . » 1049

Relazione della Commissione (relatore Satta-Branca) sulle proposte di legge nn. 516 e 517 (doc. n. 516-*A* e 517-*A*) . . . » 1055

Per l'indennità ai pubblici amministratori (proposta di legge n. 596) . . . . . » 1063

Relazione della Commissione (relatore Donati) sulla proposta di legge n. 596 (doc. n. 596-*A*) . . . . . » 1069

Sulle ineleggibilità e incompatibilità amministrative (proposta di legge n. 597) . . . . . » 1075

XXVI LEGISLATURA

(11 giugno 1921 - 25 gennaio 1924)

1921

Sulle ineleggibilità e incompatibilità amministrative (proposta di legge n. 1114) . . . . . » 1079

Ordinamento delle imposte comunali (proposta di legge n. 1310) » 1085

1922

c) SUI DANNI DI GUERRA

Per l'estensione del risarcimento dei danni di guerra ai danni analoghi causati da disordini sociali dopo la conclusione della pace (proposta di legge, letta in aula il 21 giugno 1922) . . » 1111

II. - Relazioni

a) SULLA FINANZA LOCALE

Relazione della Commissione finanze e tesoro (relatore Matteotti) sulla conversione in legge dei regi decreti concernenti provvedimenti transitori a favore della finanza locale (doc. nn. 1172-*A* e 1540-*A*) . . . . . *Pag.* 1120

b) SUL BILANCIO DELLO STATO

Relazione della Commissione finanze e tesoro (relatore Matteotti) sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (doc. nn. 1013-*A* e 1013-*bis*-*A*) . . . . . » 1137

c) SUL DISEGNO DI LEGGE DEI PIENI POTERI

Relazione della Commissione speciale (relatori: Salandra, per la maggioranza; Matteotti, di minoranza) sul disegno di legge: « Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione » (doc. n. 1810-*A*) . . . . . » 1285

III. - Interrogazioni, interpellanze, mozioni

a) PROBLEMI DELLA SCUOLA (LEGISLATURA XXV)

Anno 1920 . . . . . » 1309

Anno 1921 . . . . . » 1314

b) PROBLEMI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI (LEGISLATURE XXV E XXVI)

Anni 1919 - 1922 . . . . . » 1320

c) CONTRO LE VIOLENZE FASCISTE (LEGISLATURE XXV E XXVI)

Anni 1920 - 1921 . . . . . *Pag.* 1337

Anno 1922 . . . . . » 1350

Anno 1923 . . . . . » 1376

d) PROBLEMI VARI (1920 - 1922) . . . . . » 1385

PARTE SECONDA

MATTEOTTI CONSIGLIERE PROVINCIALE DI ROVIGO

I. — INTRODUZIONE . . . . . *Pag.* 1401

II. — NOTA STORICO-GIURIDICA SUI CONSIGLI PROVINCIALI . » 1413

III. — CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO - DISCUSSIONI DAL-L'8 AGOSTO 1910 AL 5 GIUGNO 1914

Il Consiglio respinge le dimissioni di Matteotti (tornata dell'8 agosto 1910) . . . . . » 1421

Impianto di una stazione sperimentale di bieticoltura — Bilancio preventivo per l'esercizio 1911 (adunanza del 28 ottobre 1910) » 1426

Esercizio della caccia — Dichiarazione di voto sul bilancio preventivo per l'esercizio 1911 — Variazione di circoscrizione territoriale deliberata dai comuni di Fratta Polesine e di Lendinara (adunanza del 10 marzo 1911) . . . . . » 1430

Stazione di pollicoltura — Cura termale per malati poveri — Bilancio preventivo per il 1912 (tornata del 16 ottobre 1911) » 1432

Rete di tramvie a vapore (seduta dell'11 dicembre 1911) . . » 1435

Sussidio a favore dei soldati feriti e delle famiglie dei malati e dei morti nella guerra italo-turca — Concorso nella spesa per un monumento a Tommaso Campanella (adunanza del 23 febbraio 1912) . . . . . » 1436

Borse di studio a favore di alunne povere — Costruzione del manicomio provinciale — Costruzione di un ponte di ferro sul Po — Abolizione della tassa di pedaggio sui ponti (adunanza del 24 maggio 1912) . . . . . » 1439

Sul diritto di libertà di riunione — Sul diritto di sciopero (tornata del 28 ottobre 1912) . . . . . *Pag.* 1442

Protesta per violenze verso proletari (adunanza del 10 febbraio 1913) . . . . . » 1446

Interrogazione sui progetti tramviari nel Polesine — Contrattazione di un mutuo per la costruzione delle tramvie nel Polesine — Ratifica di delibere d'urgenza (adunanza del 20 giugno 1913) » 1448

Ancora una precisazione sulle comunicazioni tramviarie — Nuova clausola compromissoria nel capitolato per l'esecuzione dei lavori per il manicomio provinciale — Istituzione della stazione sperimentale di pollicoltura — Linee tramviarie Badia-S. Maria Maddalena e Sariano-Ostiglia (tornata del 6 ottobre 1913) . . . . . » 1454

Aumento di assegno ad un applicato straordinario — Vendita di caldaie a vapore installate nell'abbandonato manicomio provinciale — Interrogazione sullo sgombero delle nevi dalle strade provinciali — Costruzione ed esercizio delle tramvie nel Polesine (tornata del 6 febbraio 1914) . . . . . » 1459

Capitolato per la costruzione e l'esercizio delle tramvie nel Polesine (tornata del 20 febbraio 1914) . . . . . » 1465

Contributo nella spesa per la costruzione di un ponte sull'Adige tra Rosolina e Cavanella d'Adige — Modificazione della rampa destra di accesso al nuovo ponte di ferro sull'Adige tra Badia e Masi — Sussidio a favore del patronato scolastico di Rovigo — Approvazione del conto consuntivo 1912 della Provincia — Rinvio della ratifica di una deliberazione d'urgenza (tornata del 17 aprile 1914) . . . . . » 1467

Ancora sulla rampa destra di accesso al nuovo ponte di ferro sull'Adige tra Badia e Masi — Ferrovia Conselve-Rovigo — Contributo nella spesa di costruzione di barche di cemento armato pel transito del Po a Papozze — Istituzione di un tubercolosario e di un sanatorio (adunanza del 5 giugno 1914) » 1480

IV. — Le elezioni amministrative del 1914 e il Consiglio provinciale di Rovigo . . . . . » 1485

V. — Consiglio provinciale di Rovigo — Discussioni dal 2 ottobre 1914 al 7 luglio 1916

Ordine del giorno sulla neutralità dell'Italia — Matteotti è eletto presidente della deputazione (tornata del 2 ottobre 1914) . . *Pag.* 1495

Elezioni del febbraio 1915 e ricostituzione del Consiglio provinciale — Ordine del giorno sulla pace e sulle libertà di riunione e di stampa (tornata del 19 marzo 1915) . . . . » 1503

Ratifica di deliberazioni d'urgenza della deputazione provinciale — Ricorsi contro la proclamazione di consiglieri provinciali (tornata del 7 maggio 1915) . . . . . » 1512

Decadenza di Matteotti da consigliere provinciale (tornata del 9 agosto 1915) . . . . . » 1520

Completamento della giunta provinciale amministrativa — Sussidio a favore della scuola di disegno applicato alle arti in Occhiobello — Contributo della Provincia per il funzionamento del ponte di chiatte fra Ro e Polesella — Proposta di aumento del contributo a favore della cattedra ambulante di agricoltura — Proposta di soppressione dei pedaggi sui ponti di ferro sul Po — Ratifica della deliberazione d'urgenza per l'investimento provvisorio di parte del fondo di cassa (seduta del 10 dicembre 1915) » 1526

Provvedimenti intesi a migliorare la viabilità provinciale — Elezione di nove membri per la nomina dell'ispettorato amministrativo per le strade — Discussione del bilancio preventivo per l'esercizio 1916 (seduta del 23 dicembre 1915) . . . . » 1533

Bilancio preventivo per il 1916 — Borse di studio — Per l'istituzione di un ufficio del lavoro (tornata del 30 dicembre 1915) » 1545

Interrogazioni sui rapporti tra il presidente della deputazione e la Società molini veneto-emiliani — Su un esproprio di terreni — Contro l'abuso delle deliberazioni d'urgenza — Sul tramutamento di titoli di Stato — Sui problemi dell'assistenza pubblica e civile — Sussidio alla biblioteca popolare di Fratta — Autonomia dei comuni — Abolizione della tassa di pedaggio — Sussidio a favore della scuola tecnica di Massa Superiore — Interrogazione relativa alle tramvie (seduta del 17 marzo 1916) » 1551

Dimissioni del consigliere Casalicchio da presidente della deputazione provinciale — Dimissioni di Ugo Casalicchio da membro del consorzio granario provinciale — Dimissioni di Ugo Casalicchio da una commissione di studio — Ricorso per la decadenza da consigliere di Callegari Alfonso — Discorso di Matteotti contro la guerra — Ratifica di deliberazioni d'urgenza — Sulla questione tramviaria — Alienazione d'un relitto stradale — Sussidio mensile al personale dipendente dalla Provincia (tornata del 5 giugno 1916) . . . . . *Pag.* 1566

Interpellanza sul fondo per l'assistenza civile — Ricorsi elettorali e forme di notificazione (tornata del 7 luglio 1916) . » 1592

VI. — MATTEOTTI SOTTO LE ARMI: 1916-1919 (DALLE LETTERE ALLA MOGLIE) . . . . . » 1599

VII. — CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO — DISCUSSIONI DAL 6 GIUGNO AL 28 DICEMBRE 1920 — SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Scioglimento del Consiglio provinciale e nomina di una commissione per l'amministrazione straordinaria (6 giugno 1920) » 1625

Sulle deliberazioni adottate dalla commissione per la straordinaria amministrazione — Ricorso contro le operazioni elettorali compiute nel comune di Lendinara (tornata del 28 dicembre 1920) . . . . . » 1626

VIII. — LE ORIGINI DEL FASCISMO NEL POLESINE (1920-1921) » 1631

VOLUME TERZO

PARTE PRIMA

DOCUMENTI PARLAMENTARI E ATTIVITÀ ISPETTIVA

I. — Disegni e proposte di legge

a) problemi della scuola

b) problemi riguardanti gli enti locali

c) sui danni di guerra

II. — Relazioni

a) sulla finanza locale

b) sul bilancio dello Stato

c) sul disegno di legge dei pieni poteri

III. — Interrogazioni, interpellanze, mozioni

a) problemi della scuola

b) problemi riguardanti gli enti locali

c) contro le violenze fasciste

d) problemi vari

I.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE

a) PROBLEMI DELLA SCUOLA

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati: Casalini, Lazzari, Zanzi, Matteotti, Bianchi, Lollini, Pagella, Cazzamalli, Chiesa, Cancellieri, Mancini, Berardelli, Arnoni e Caso
svolta e presa in considerazione il 29 marzo 1920

Per le maestre degli asili infantili
(n. 431)

Onorevoli colleghi ! — Il problema degli asili infantili in Italia merita tutta la nostra attenzione, specialmente in un'ora in cui, per la grave crisi che attraversa il paese, le nostre speranze debbono necessariamente essere riposte sovrattutto sulle nuove generazioni.

La guerra ha sciupato tesori umani, ha distrutto ricchezze, ha posto l'irrequietudine ed il malcontento in tutti gli spiriti. Il domani sarà buio, se le generazioni nuove non saranno aiutate, sorrette, se non potranno — migliorate nel corpo e nello spirito — prendere nelle loro mani valide i rinnovati destini della vita.

Ma il problema che si deve affrontare e risolvere è singolarmente vasto. Pur dimenticando l'infelice condizione di molti istituti, la povertà delle loro dotazioni, pur trascurando quel che esiste per preoccuparci solo di quel che si dovrebbe creare *ex novo* noi non possiamo che rimanere pensosi.

Non si riconoscono dati più recenti di quelli dell'ante-guerra. Da essi rileviamo che gli asili infantili italiani, che erano stati denunciati nel 1907-908 nel numero di 4967, erano saliti alla fine del 1914 a 5455, con un incremento complessivo del 10 per cento, pari a meno del due per cento per anno. Degli asili esistenti 2031 erano stati eretti in enti morali, 1542 non erano eretti in enti morali, ma erano alla dipendenza di altri enti, per la loro natura, enti morali. Invece 1822 (due quinti circa) dipendevano da privati o da istituzioni private, senza veste né garanzia giuridica.

La popolazione scolastica ammontava a 355.594 bambini venti anni fa. Nel 1907-908 era di poco superiore, ma nel 1915 era censita nella cifra già più rilevante di 500.705, in cui è compreso un piccolo nucleo di 3912 bambini in età superiore al sesto anno di età.

Il personale risultava composto di 3.549 direttrici, 8.771 maestre 5.860 inservienti. Non conosciamo un dato prezioso, a determinati effetti, circa il rapporto tra il personale religioso e quello laico, il personale diplomato e quello non diplomato.

Esposte le nude cifre, occorre compiere una analisi degli elementi più importanti di esse:

a) *Rapporto tra asili e comuni.*

A fine 1914 i comuni italiani erano 8.341; gli asili erano 5.455, distribuiti in 3.706 comuni. Si aveva quindi, in media, più di un asilo per un numero ragguardevole di centri; erano tuttora senza queste preziose istituzioni ben 4.635 comuni.

È interessante tener presente la distribuzione regionale. Crediamo opportuno costruire una tabella riassuntiva:

REGIONI	Comuni	Asili	Per cento	Comuni con asili	Per cento
ITALIA SETTENTRIONALE					
Piemonte	1.489	1.106	74	858	57
Liguria	305	222	72	141	46
Lombardia	1.907	1.832	96	1.216	63
Veneto	798	474	59	290	36
	4.499	3.634	80	2.505	51
ITALIA CENTRALE					
Emilia	358	367	111	160	49
Toscana	287	243	84	148	51
Marche	254	132	51	122	48
Umbria	152	74	45	59	38
Lazio	228	266	116	118	51
	1.249	1.078	86	607	48
ITALIA MERIDIONALE					
Abruzzi e Molise	463	118	25	107	23
Campania	632	268	43	174	27
Puglie	241	118	48	94	39
Basilicata	126	36	28	33	28
Calabria	415	50	12	67	16
Sicilia	362	111	30	84	23
Sardegna	363	42	11	35	9
	2.593	743	28	594	22

Un raffronto coi periodi precedenti, di cui si aveva esatta notizia, apporterà un nuovo dato alle nostre informazioni.

SVILUPPO DEGLI ASILI NEL PERIODO 1900-14.

	Periodo 1901-902	Periodo 1907-908	Periodo 1914-15	Per cento
Nord	2.400	3.124	3.634	50
Centro	520	774	1.078	100
Sud	394	1.066	743	80
	3.314	4.967	5.455	77

Nell'ultimo quindicennio il maggiore incremento fu dato dall'Italia centrale, segue l'Italia meridionale, per virtù della legislazione speciale che fu, nel frattempo, emanata. L'Italia nordica rimane in coda, anche perché aveva raggiunto più presto un grado notevole di sviluppo. Nonostante ciò un comune restava senza asilo su due comuni esistenti al nord ed al centro, quattro comuni sovra cinque restavano senza asilo nell'Italia meridionale. Il risultato risulterà più impressionante quando si ricordi che l'addensamento della popolazione è (almeno per alcune regioni) più grande al sud che al nord, nei singoli centri abitati e che, se manca nell'Italia meridionale o vi è scarso lo sviluppo industriale, è invece molto grande il bisogno dell'assistenza all'infanzia e di una sua più forte ed intensa preparazione alla vita scolastica ed alla vita associata.

b) *Rapporto tra asili e popolazione.*

Sovra un altro punto ci occorre far luce, il rapporto tra il numero degli asili e la popolazione infantile che vi accorre, tra il numero degli asili e la popolazione che avrebbe puntualmente bisogno di accorrervi.

Notiamo, per prima cosa, che non si avverte — nel riguardo degli asili — quel fenomeno che già fu avvertito nell'applicazione della leva scolastica, per cui si ha minor frequenza delle bambine, che non dei maschietti, per una più precoce loro utilizzazione nei lavori domestici. Le bambine che, nella popolazione in genere, sono di poco inferiori ai

maschi sono negli asili, presso a poco quanti i maschi. La differenza di 4.000 unità su 250.000 persone non ha un significato notevole. Il che ci avverte che la assistenza dell'asilo corrisponde ad un particolare bisogno delle famiglie, qualunque sia la sua composizione.

Non daremo più cifre molto analitiche. Ci serviremo solo delle tre grandi suddivisioni etniche nazionali.

Al nord gli asili sono frequentati da 22.419 piccini, al centro da 90.720, al sud da 31.136. La media per asilo (circa novanta) è presso a poco eguale per il nord e per il centro. Per l'Italia meridionale il numero degli iscritti è di qualche poco superiore (circa 120) forse in rapporto col superiore addensamento della popolazione e alla scarsezza degli istituti prescolastici. In quanto alla popolazione infantile, i dati più recenti sono quelli dell'ultimo censimento ma essi sono abbastanza prossimi a noi. D'altra parte la guerra non li ha certo cambiati in più, a causa della forte, nota diminuzione della natalità:

dai 3 ai 4 anni	824.539	bambini
dai 4 ai 5 anni	793.834	»
dai 5 ai 6 anni	779.328	»
	2.397.701	»

Gli asili fin qui creati raccolgono ed assistono quindi un quinto dei bambini che hanno età idonea per esservi educati.

Qual'è dunque il fabbisogno di asili in Italia ?

È difficile dirlo con esattezza, poiché non è possibile, tra due milioni e mezzo di delicate e tenere creature che provengono dalle feconde nozze di tutte le regioni, di tutte le nostre terre, distinguere quelle che trovano sotto il tetto paterno quel complesso di sufficienti beni igienici, economici e morali che valgano a rafforzare le native qualità propizie od a modificare, migliorandole, quelle tendenze o anormali o pericolose, sorte dal mistero della generazione o dall'ambiente sociale.

Un'affermazione, invece, possiamo fare con certezza ed è questa: il problema degli asili è tuttora così vasto in Italia che la stessa creazione di un solo asilo per ogni comune in media — e che pare soluzione massima — non risponde che ad una parte del nostro fabbisogno. Ma

poiché è vano aggirarsi nel regno dell'utopia ci si potrebbe proporre questo programma: richiedere che un giardino di infanzia sorga nei 4.635 comuni che ne sono privi.

Però, non sarebbe sufficiente dare uno sviluppo numerico alle istituzioni pre-scolastiche. Occorrerebbe trasformare profondamente la struttura.

I concetti direttivi che debbono essere posti a base dell'invocato rinnovamento, crediamo possano essere essenzialmente questi:

1° gli asili infantili debbono essere ritenuti istituti che interessano l'intera società al fluttuare delle predilezioni filantropiche ed alle cure della privata beneficenza, che non ha forze sufficienti, anche quando sia animata dal disinteresse più puro;

2° gli asili infantili debbono essere considerati come istituzioni pre-scolastiche, nelle quali il lato educativo-didattico debba prevalere sopra il lato burocratico-amministrativo e quindi debbono essere sottoposti all'azione ed alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione;

3° gli asili infantili debbono essere strettamente collegati colle sorti della istruzione elementare e popolare, far parte integrante della relativa legislazione e quindi partecipare a tutte le cure, le dotazioni, i favori, gli ordinamenti che lo Stato ha adottato e va gradualmente predisponendo per lo sviluppo, l'espansione, il miglioramento della scuola del popolo, e la tutela economica e giuridica del personale che vi è addetto.

Con questa concezione organica potrebbero venir risolti molti quesiti pratici che, altrimenti, sarebbero esposti a soluzioni incerte ed ibride.

* * *

Ma noi non ci facciamo illusioni. Una riforma così ampia non può essere improvvisata.

Rimane, coi suoi spasimi, coi suoi dolori, la vita di quelle umili donne che, guidate dall'amore per la missione redentrice, hanno dedicato tutto il loro fervore ai figliuoli del popolo.

Biblioteca Comunale
"G.M. Bonardo"
di Fratta Polesine

Trascegliamo tra i molti che abbiano raccolto, alcuni dati significativi.

Le educatrici dell'infanzia di Faenza hanno questo trattamento:

lire 468 annue le supplenti, dopo 5 anni di servizio;

lire 936 annue le maestre, dopo 10 anni;

lire 1.404 annue le direttrici, dopo 34 anni. Si è aggiunto negli ultimi tempi, il caro-viveri, nella cifra di lire 300 annue.

Le educatrici di Firenze ebbero migliorate le loro condizioni economiche, di recente, cioè solo dal 1° ottobre 1919. Con tutto ciò i loro assegni sono i seguenti:

lire 936 annue per le maestre;

lire 1.560 annue per le direttrici.

Allo stipendio è aggiunta l'indennità di caro-viveri nella cifra di lire 780.

Gli asili di Como corrispondono questi stipendi:

lire 995 alle supplenti;

lire 1.300 alle maestre;

lire 1.480 alle direttrici.

Il caro-viveri è fissato nella cifra di lire 780. Il contributo al montepensioni e l'imposta di ricchezza mobile sono a carico del personale.

A Fano vi è un asilo di carità ed un asilo comunale. Nel primo le maestre diplomate hanno lire 1.500, le non diplomate lire 432; nel secondo, le diplomate hanno lire 1.736, le non diplomate lire 415. Le direttrici hanno rispettivamente lire 2.417,50 e lire 2.210. Il caro-viveri varia pure. Nell'asilo di carità è di lire 660 (maestre diplomate), lire 360 (maestre non diplomate), lire 900 (direttrici). Nell'asilo comunale è di lire 1.200 pel personale diplomato, di lire 325 per quello non diplomato.

In altre città, quali Brescia, Parma e, in parte — per gli asili comunali — Bologna, Milano, gli stipendi del personale di asilo furono pareggiati a quelli delle maestre elementari, almeno per quanto riguarda gli asili di fondazione municipale.

Dalle rapide e parziali notizie riassunte si deduce che tuttora sussiste, in gran parte, una situazione ingiusta e caotica. In pochi luoghi

è attuato il pareggiamento. In molti comuni il pareggiamento non vi è, ma si sono verificati discreti aumenti di stipendi o assegni di caro-viveri, in altri finalmente sussistono le più pietose condizioni economiche del personale di asilo. Si deve anche rilevare che, nello stesso comune, lo stesso lavoro coi medesimi titoli, è retribuito diversamente solo per la diversa appartenenza a istituti giuridici dissimili.

Dobbiamo quindi richiedere provvedimenti immediati.

Quali debbono essere ?

La conclusione non ci par dubbia.

Le maestre degli asili hanno titoli non inferiori, alle volte superiori, a quelli delle maestre elementari e quando hanno titoli inferiori, hanno decenni di esercizio in una missione, che ebbe per ricompensa la più nera miseria.

Le maestre degli asili hanno orario superiore a quello delle maestre elementari e compiono lavoro non meno faticoso.

Il pareggiamento degli stipendi s'impone per giustizia e per logica.

Ma poiché molte delle maestre giardiniere furono assunte o da comuni o da enti morali, in qual modo giungere al pareggiamento, quando questi enti pubblici non hanno mezzi propri adatti allo scopo ?

A questa domanda noi rispondiamo con un sistema che ci pare semplice e chiaro.

Una volta stabilita non la facoltà ma l'obbligo del pareggiamento, noi proponiamo che il nuovo carico sia sopportato dai comuni e dagli enti, se hanno fondi propri e, se non ne hanno, facoltizzando i comuni a continuare la percezione della tassa dell'assistenza civile e destinandone il provento in tutto o in parte agli asili, ed obbligandoli, in ogni modo, ad estendere anche agli asili quel trattamento che è già imposto ad essi nei riguardi delle opere pie.

Pel decreto luogotenenziale 14 gennaio 1918, n. 277, i comuni debbono coprire il *deficit* che, per effetto della guerra, si è prodotto nei bilanci delle opere pie. Questo medesimo provvedimento si vuole esteso agli asili infantili, che compiono opera di non minore importanza sociale.

Onorevoli colleghi ! Noi ci sentiamo alle volte quasi offesi pel modo col quale i dipendenti dei pubblici uffici ci vengono innanzi reclamando i loro miglioramenti, per la forma aggressiva che talora adoperano. Ma conviene ricordare che si ha ragione di lamentarsi, solo quando si è rispettosi della giustizia.

Le povere donne di cui abbiamo assunto il patrocinio, non hanno fatto nulla per richiamare in modo clamoroso l'attenzione nostra. Ci ven-

gono innanzi silenziose, col loro muto dolore, colla loro illimitata devozione.

Ascoltiamole, non per una forza politica che non hanno, ma per la intrinseca e luminosa giustizia della loro causa.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

Alle educatrici della infanzia degli asili infantili competono i medesimi assegni delle maestre elementari dei comuni in cui gli asili funzionano.

Articolo 2.

Il pagamento verrà fatto sui bilanci dei comuni, degli enti morali, e delle opere pie da cui detti asili dipendono.

Articolo 3.

Nel caso che detti bilanci non si trovino nelle condizioni finanziarie volute per far fronte all'aumento di spesa in tal modo derivato, l'eventuale *deficit* sarà colmato, se si tratta di comuni, con tutto o parte dei fondi provenienti dalla tassa per l'assistenza civile, se si tratta di enti morali e di opere pie, secondo le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277.

Articolo 4.

Le presenti disposizioni avranno vigore fino a quando non sarà provvisto per legge ad un nuovo ordinamento degli asili infantili.

Relazione della Commissione

composta dei deputati: Nava presidente, Donati Pio segretario, Berardelli, Bonocore, Calò, Mancini, Piccoli, Negretti e Casalini relatore sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Casalini, Lazzari, Zanzi, Albertelli, Matteotti, Bianchi, Lollini, Pagella, Cazzamalli, Chiesa, Cancellieri, Mancini, Berardelli, Arnoni e Caso svolta e presa in considerazione il 29 marzo 1920

Per le maestre degli asili infantili
(n. 431-A)

Seduta del 9 agosto 1920

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 29 marzo 1920 veniva svolta nella Camera dei deputati e presa in considerazione una proposta di legge, di iniziativa dei deputati Casalini, Lazzari, Zanzi ed altri « Per le maestre degli asili infantili ».

Nella relazione che la precedeva, si avvertivano l'importanza e la gravità del problema dell'assistenza prescolastica in Italia, finora interamente, o quasi, abbandonata alla iniziativa privata e si affermava la necessità e l'urgenza di una riforma che, finalmente, fosse capace di offrire ai bimbi delle classi lavoratrici quei mezzi completi e perfetti di assistenza educativa, che essi non possono trovare nell'ambiente domestico a causa del carattere della vita economica contemporanea. Ma, nello stesso tempo, si indicava il dovere di stralciare dalla complessa riforma, un particolare urgente e non dilazionabile, quello di fornire un pane meno amaro alle donne, che, con devozione impareggiabile, avevano donato e continuano a donare tutte se stesse ad un'opera altissima di educazione e di assistenza, a cui la società aveva risposto e risponde con tanto abbandono.

Successivamente i deputati Negretti, Anile, Piva ed altri presentavano alla Camera una proposta di legge contenente: « Disposizioni per gli Istituti di educazione per l'infanzia », che veniva svolta e presa in considerazione il 6 luglio 1920.

La seconda proposta di legge si proponeva due fini: quello di rimediare al profondo disagio del personale degli asili infantili, togliendolo dallo stato di miseria in cui visse fin qui, e quello di avviare a risoluzione alcuni aspetti del problema dell'assistenza educativa in Italia.

La Commissione, nominata dagli Uffici della Camera sul primo progetto si mise subito al lavoro, discusse il progetto presentato, lo emendò,

pur mantenendone intatta la finalità, ma si urtò contro la difficoltà di finanziare i comuni e gli enti, che debbono provvedere al pagamento delle maestre di asilo.

Considerate le condizioni stremate degli enti locali si pensò al finanziamento diretto dello Stato, avviando in tal senso trattative col ministro del tesoro, il quale, pure non negando il suo benevolo concorso, si trovò dinanzi alla difficoltà di determinare con qualche esattezza il fabbisogno, a causa della mancanza di dati precisi circa gli stipendi attuali, che si dovrebbero integrare dallo Stato.

Mentre duravano queste trattative, venne nominata la Commissione parlamentare sul secondo progetto e furono, dagli Uffici, scelti a commissari alcuni deputati, che facevano parte già della precedente Commissione.

Nella prima riunione che essa tenne si avvertì che il primo progetto trovavasi già quasi pronto al porto; che, per una parte, i due progetti contenevano aspirazioni comuni, nella parte cioè che intende provvedere alla situazione economica del personale degli asili e che, se nel progetto Negretti, Anile, Piva ed altri fosse stata abbandonata la parte riguardante, sia pure solo in parte, la riforma degli asili, sulla quale profondi erano e sono i dissensi politici e tecnici, si sarebbero potuti formulare articoli di legge comuni, allo scopo di evitare dissensi di dettaglio e di secondaria importanza, che avrebbero potuto ritardare la rapida approvazione della legge.

I proponenti della proposta Negretti, nell'interesse del personale interessato, ed avuta presente la necessità di eliminare ogni ostacolo, acconsentirono a stralciare quella parte del primitivo progetto, che aveva o poteva avere sapore politico e coinvolgere questioni appassionanti di indirizzo.

Limitata così la portata del progetto alla sola parte che riguarda il trattamento economico del personale degli asili, vennero formulate le nuove proposte, di cui si dà succinta ragione.

L'onorevole Negretti, che era stato nominato relatore per la proposta di sua iniziativa, si è associato alle considerazioni svolte nella presente relazione, che riassumono i punti sui quali l'accordo è risultato completo.

Coll'articolo primo della proposta di iniziativa parlamentare si stabiliva questo principio: che debbano spettare alle educatrici dell'infanzia, che hanno sovente titoli superiori a quelli delle insegnanti elementari, che hanno orario più lungo e, alle volte, servizio più gravoso di esse,

gli stessi assegni che la legge ha garantito alle insegnanti elementari. Il principio è integralmente mantenuto, solo, per meglio precisare lo intendimento del legislatore, si è fatto esplicito richiamo a quel decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, che ha determinato i nuovi stipendi e le nuove indennità dei maestri elementari.

Nel primitivo disegno di legge si parlava, in genere, delle educatrici di infanzia, senza scendere a specificazioni di gruppi o di categorie. Ora è noto che, negli asili di infanzia, si trova la più grande varietà di personale: vi sono le diplomate e le non diplomate, vi è il personale assunto per concorso e quello raccolto per chiamata, vi sono giovanette di recente nomina e vi sono donne anziane che, pur non essendo munite di speciali diplomi, hanno dedicato tutte se stesse, certo non per il modesto compenso che ricevevano, ma per una profonda simpatia verso la infanzia, ai bimbi ed alle istituzioni che li raccolgono. Quasi tutti i commissari ritennero che questo personale, così diversamente raccolto, non dovesse essere trattato in unico modo.

Vi fu chi sostenne che vi fosse un trattamento risolutamente diverso tra personale diplomato e personale non diplomato, ma altri osservò che sarebbe apparso ingiusto fare un trattamento più favorevole, ad esempio, ad una giovanetta, sia pure diplomata, appena assunta o da poco assunta in servizio e fare un trattamento inferiore alla maestra anziana, che si era dedicata con fervida passione e con intelligente cura all'infanzia per dieci, per venti, per trent'anni in una condizione economica umiliante e, sovente, in una situazione morale avvilente. Si concluse perciò collo stabilire che gli stipendi e le indennità siano eguali, per le diplomate e le non diplomate, dopo cinque anni di servizio, che invece siano alquanto inferiori per le più giovani di servizio e di età.

Tenendo presente queste modalità si avranno i seguenti gruppi di insegnanti:

1° insegnanti diplomate, con meno di tre anni di servizio: queste percepiranno gli stipendi e le indennità che percepiscono gli insegnanti elementari, che sono in servizio da meno di tre anni;

2° insegnanti diplomate, con più di tre anni di servizio: esse fruiranno del trattamento determinato a favore delle insegnanti elementari ordinarie;

3° insegnanti non diplomate, con cinque e più anni di servizio: spetterà loro lo stesso trattamento delle diplomate, con più di tre anni di servizio;

4° insegnanti non diplomate con più di tre e meno di cinque anni di servizio: avranno i due terzi dello stipendio e delle indennità del personale ordinario;

5° insegnanti non diplomate con meno di tre anni di servizio: avranno i due terzi dello stipendio e delle indennità del personale straordinario.

Con queste disposizioni verrà migliorata, in alcuni casi in modo notevolissimo, in altri in modo sensibile, la situazione economica delle educatrici dell'infanzia. Ma il nostro provvedimento potrebbe nuocere a qualche gruppo particolare che — in assenza di una legislazione generale sugli asili d'infanzia — ha già ottenuto un organico, ispirato a larghi sentimenti, da parte di alcune amministrazioni locali. Si è creduto, per ciò, coll'articolo 4, stabilire che, ove siano stati adottati provvedimenti più favorevoli, questi debbano conservare tutto il loro valore, almeno nel riguardo del personale già assunto.

La Commissione parlamentare, come aveva già ricevuto numerosissime sollecitazioni da parte del personale interessato, così ricevette anche l'invito del personale inserviente degli asili per la sua sistemazione ed il suo miglioramento economico. La richiesta parve a tutti equa e si ritenne che, nel provvedere alle insegnanti non si dovessero dimenticare i collaboratori più umili. Per essi si adottò (articolo 5) lo stesso principio già adottato per le maestre, il principio cioè che al personale inserviente debba spettare quel trattamento economico che fu ritenuto giusto per il personale inserviente delle scuole elementari. Riferendosi alle modalità adottate nelle singole località, il trattamento varierà da luogo a luogo, secondo le consuetudini in vigore.

Il secondo grosso problema esaminato fu quello del finanziamento. La proposta di legge Casalini ed altri tendeva a finanziare gli asili, a mezzo dei comuni ed a finanziare i comuni a mezzo della tassa di assistenza civile, conservandola e volgendola, almeno in parte, allo scopo di rafforzare l'assistenza prescolastica. La proposta di legge Negretti ed altri dava invece, in massima, la preferenza ad un sistema di diretto finanziamento da parte dello Stato.

Si preferì battere quest'ultima via perché, addossando nuovi oneri ai comuni e, sovrattutto, affidandosi alle iniziative locali si sarebbe suscitata quella resistenza passiva, difficile a superarsi, di cui si sono avute e si hanno continue prove e di cui si ha un documento quotidiano nelle difficoltà che hanno gli ospedali e le opere pie di ricovero a farsi reintegrare i *deficit* dei bilanci, benché la legge ve li costringa.

Per queste considerazioni si è esteso (articolo 3) ai comuni, agli enti morali, alle opere pie, che hanno asili, l'articolo 3 del già citato decreto 6 luglio 1919, n. 1239. In altre parole verrà consolidata la spesa fatta fin qui per i giardini d'infanzia. Alla maggiore spesa provvederà il bilancio dello Stato. Gli enti locali non avranno in più che l'onere portato dai miglioramenti al personale inserviente. Si ritiene che il maggior carico sia modesto.

Quale potrà essere il nuovo onere per lo Stato ? Per potere addivenire ad un computo esatto si sarebbe dovuto conoscere il numero del personale interessato, suddiviso secondo gli aggruppamenti da noi fatti, avere i dati precisi sugli ultimi stipendi, tenendo conto dei miglioramenti ad essi apportati dagli enti locali. Ma, disgraziatamente, non esiste che una statistica non recente del personale in genere degli asili.

Dovendo procedere per induzioni si può concludere che, dato un personale di circa diecimila maestre, diplomate o no, tenendo presente che le città dove il maggior numero di asili si raccoglie (Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Alessandria, ecc.) già hanno migliorato notevolmente, sotto la pressione delle interessate, la loro situazione economica, e valutando il miglioramento medio in cento lire mensili, la spesa totale potrà aggirarsi attorno ai dodici milioni annui. Gli accertamenti più precisi in corso diranno se la cifra sia prossima al vero.

I miglioramenti decorreranno (articolo 4) dal principio dell'attuale esercizio finanziario, cioè dal 1° luglio 1920.

La Commissione ha esaminato molti altri problemi, connessi col problema degli asili infantili, ma ha ritenuto — per non accrescere la mole e la gravezza del presente disegno di legge e quindi per facilitargli una rapida approvazione — di escludere ogni questione, che possa dividere gli animi. Non poté tuttavia tralasciare tre punti importanti per sé o per la loro urgenza.

Le maestre degli asili non hanno avuto fin qui un proprio organico. Come sono state assunte, sovente, alla buona, così sono state, alle volte, licenziate, dopo anni di diligente servizio, per futili contrasti con qualche amministratore. Si raccontano, al riguardo, episodi deplorevoli, di cui si sono dovute interessare amministrazioni comunali importantissime, le quali furono costrette a intimare provvedimenti di pura giustizia, colla minaccia di sospendere i sussidi integratori già concessi.

Sarebbe necessario che lo stato giuridico degli insegnanti elementari fosse esteso alle maestre di asilo, sia pure con diverse opportune modalità. Nell'attesa, si è ritenuto giusto offrire a questo benemerito personale almeno questa garanzia (articolo 6): che, in caso di licenziamento, si

debbano seguire le stesse modalità e la stessa procedura che la legge prescrive pei maestri elementari.

Un altro grave problema è quello del trattamento di pensione. È noto come, in molti asili, vecchie insegnanti siano costrette a trascinarsi in servizio, per quanto vecchie e malandate in salute, perché avrebbero un trattamento di pensione irrisorio, veramente insufficiente ad assicurare il semplice pane quotidiano. Questa pietosa situazione dovrà essere esaminata a fondo ma oggi, approfittando dei miglioramenti economici consentiti, si è creduto opportuno offrire (articolo 8) alle interessate almeno la possibilità del riscatto delle quote degli anni passati negli asili, nel tempo in cui non si effettuavano ancora gli annui versamenti. Per tal via potrà crearsi una situazione migliore.

Da ultimo si è voluto assicurare (articolo 7) a favore degli asili quel trattamento di favore che ai bimbi poveri soggetti ad obbligo scolastico già concede l'articolo 314 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Si tratta cioè di dare ai comuni la facoltà di iscrivere fondi a favore degli asili, quando non provvedano a sufficenza gli enti di beneficenza. La facoltà sussisterà intatta anche se i comuni eccedessero il limite legale della sovrimposta. Tali stanziamenti avranno la precedenza sovra ogni altra spesa facoltativa, escluse quelle che riguardano la sanità e l'incolumità pubblica.

Onorevoli colleghi ! Noi non siamo usciti dal programma che ci eravamo prefissi. Noi abbiamo voluto preoccuparci di togliere da uno stato di immeritata miseria un personale, che, con alta coscienza, ha provvisto e provvede a quella infanzia che ci è cara sovra ogni altra cosa. Ma, mentre ci auguriamo che le nostre proposte vengano accolte, formuliamo il voto che il Governo non tardi a presentare alla Camera proposte le quali, tenendo conto della necessità di risolvere organicamente il problema dell'assistenza educativa della prima infanzia, affrontino il problema con chiara ed organica visione dei nuovi problemi sociali e con mezzi adeguati.

GIULIO CASALINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Sono estese alle maestre degli asili infantili dipendenti da comuni, opere pie, enti rurali le tabelle *A* e *B* di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, con le modalità di cui all'articolo 2.

Nell'applicazione della tabella si terrà conto degli eventuali assegni in natura.

ARTICOLO 2.

Avranno lo stipendio dell'insegnante straordinario le maestre, munite di legale abilitazione, che siano in servizio da meno di tre anni.

Avranno lo stipendio dell'insegnante ordinario le maestre munite di legale abilitazione, che siano in servizio da più di tre anni. Al personale non munito di legale abilitazione, in servizio da almeno 5 anni, competono il medesimo stipendio e le medesime indennità di residenza che competono al personale munito di legale abilitazione, in carica da più di tre anni.

Al personale non munito di legale abilitazione, in servizio da meno di cinque anni, competono i due terzi dello stipendio e delle indennità di cui all'articolo 1. Per quello in carica da meno di tre anni si applica per base lo stipendio dell'insegnante straordinario, per quello in carica da più di tre anni si applica per base lo stipendio dell'insegnante ordinario.

ARTICOLO 3.

La disposizione dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1239, è estesa ai comuni, agli enti morali, alle opere pie, che mantengono asili infantili.

ARTICOLO 4.

I miglioramenti di cui alla presente legge verranno corrisposti con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Le maestre degli asili infantili conserveranno gli stipendi e le indennità, che abitualmente percepiscono, ove fossero maggiori di quelli determinati dalla presente legge.

ARTICOLO 5.

Al personale inserviente degli asili infantili compete lo stesso trattamento del personale inserviente delle scuole elementari del luogo. Al pagamento provvedono i comuni, le opere pie, gli enti morali da cui gli asili dipendono.

Vale anche per essi il disposto del secondo comma dell'articolo 4.

ARTICOLO 6.

Le garanzie stabilite pei licenziamenti dei maestri elementari sono estese alle direttrici, maestre ed assistenti degli asili infantili attualmente in carica.

ARTICOLO 7.

Sono estese a favore degli istituti di educazione infantile le disposizioni dell'articolo 314 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

ARTICOLO 8.

Il personale di cui agli articoli 1 e 2 ha diritto altresì al ricupero degli anni trascorsi negli istituti di educazione infantile, versando le quote dovute.

ARTICOLO 9.

Con decreto del ministro del tesoro sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione la somma necessaria per l'esecuzione della presente legge.

b) PROBLEMI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI

PROPRIETÀ
COMUNALE BIBLIOTECA
di FRATTA POL. (RO)

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati: Matteotti, Turati, Bacci, Santini, Grossi e Casalini
svolta e presa in considerazione il 6 maggio 1920

Modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative

(n. 469)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo l'ultimo esperimento della rappresentanza proporzionale nelle elezioni politiche, e dopo il duplice esperimento della nuova scheda per le elezioni politiche, è evidente la necessità di modificare anche l'ordinamento elettorale amministrativo. Anche le elezioni locali devono essere portate ormai fuori dalla ristretta cerchia delle gare personali o di gruppi, per essere fondate sul civile contrasto dei programmi obbiettivi di amministrazione.

* * *

I due punti fondamentali del nostro progetto sono:

A) La maggioranza (cioè i due terzi dei seggi del Consiglio) è assegnata alla lista che ottiene un maggior numero di voti in confronto di ciascun'altra, anche se non superi la somma dei voti riportati da tutte le altre liste messe insieme.

B) La minoranza (cioè il rimanente terzo dei seggi consigliari) è assegnata e distribuita fra le altre liste, rimaste in minoranza, in proporzione dei voti riportati da ciascuna.

Accogliamo cioè il criterio della proporzionale per la minoranza, affinché tutti i partiti o gruppi possano avere la loro rappresentanza, e quindi vi sia in Consiglio un effettivo controllo di tutte le parti della cittadinanza — a differenza del sistema vigente, che ammette in Consiglio solo i rappresentanti di due liste, dando alla prima quattro quinti dei posti, alla seconda un quinto, e alle altre nessuno.

Manteniamo invece il criterio maggioritario per la maggioranza limitata ai due terzi, perché condizione minima indispensabile per la stabilità e il funzionamento di qualsiasi amministrazione locale.

* * *

I motivi per i quali non è conveniente né utile arrivare alla applicazione integrale della proporzionale a tutto il Consiglio, sono infatti evidenti.

I Consigli degli enti locali sono chiamati non a legiferare genericamente o in astratto, ma ad un'opera concreta di amministrazione e di azione, che richiede la massima omogeneità e stabilità sia nella Giunta che esegue, sia nella maggioranza del Consiglio che la nomina e delibera intorno a bilanci, progetti, mutui, nomine, ecc.

Ora o tra i partiti o coalizioni o gruppi concorrenti, ve n'è uno così forte da superare tutti gli altri messi insieme, e allora esso prevale ugualmente con qualsiasi sistema, maggioritario o proporzionale che sia. O non vi è, e allora proprio in questo caso in cui i sistemi si differenziano nei loro pratici risultati, la proporzionale, per il rispetto di un principio astratto, renderebbe automaticamente e praticamente impossibile la costituzione di una amministrazione stabile e omogenea.

Se, per esempio, con la proporzionale integrale, di quattro liste concorrenti, una conquistasse 15 seggi, la seconda 12, la terza 8, la quarta 5, nessun gruppo sarebbe capace da solo di costituire una Giunta vitale, e neppure una unione di gruppi sarebbe sufficiente, se non tra i primi due... che saranno più spesso quelli con programma più avverso e inconciliabile. Nell'esempio pratico addotto dal Governo, nella relazione al suo progetto, sarebbe anzi addirittura impossibile stabilire una amministrazione, se non con la successiva coalizione di almeno tre partiti o gruppi che nel tempo delle elezioni si erano dichiarati avversari !

La proporzionale integrale esporrebbe quindi le amministrazioni locali a una crisi continua, a rinnovi di elezioni che nulla risolverebbero, e alla impossibilità di attuazioni concrete di qualsiasi specie, tanto più oggi se è vero che due dei partiti italiani più organizzati hanno proclamata la intransigenza assoluta. Anche se si pensasse che, dopo le elezioni, la forza delle cose costringerebbe i gruppi avversari ad allearsi, per evitare la crisi e costituire Giunte di coalizione, non sarebbe assai più onesto e civile ed educativo che codeste coalizioni si presentassero chiaramente prima, come tali, agli elettori, e come tali fossero accolte o respinte ?

Tanto più, si noti, che, mentre la proporzionale ha certamente contribuito alla formazione dei grandi partiti politici, nelle elezioni ammi-

nistrative potrà invece contribuire alla moltiplicazione, alla frammentazione dei partiti. In una elezione di 40 o 60 consiglieri, qual'è infatti il gruppetto più o meno personalista, che non possa sperare di raccogliere intorno sé qualche quarantesimo o sessantesimo dei votanti, e quindi di conquistarsi qualche seggio in Consiglio ? C'è il caso di vedersi con la proporzionale, apparire una lista per ogni quartiere di una città o intorno ad ogni ambizioso secessionista.

E allora potrebbe assai facilmente verificarsi questo: che un gruppetto qualsiasi, di una lista che abbia raccolti pochi suffragi e conquistati pochi seggi, possa diventare indispensabile all'uno o all'altro dei più grandi partiti in contrasto, per la formazione della maggioranza numerica; e codesto gruppetto, il meno accetto alla cittadinanza, diventerebbe così l'arbitro della situazione amministrativa, e potrebbe imporre la sua volontà sopra gli altri, mediante un ricatto politico più o meno manifesto.

Peggio ancora: la proporzionale integrale potrebbe dar vita e forza anche ad infimi gruppetti affaristici della specie più equivoca, i quali poi venderebbero caro il loro appoggio al partito più impaziente di arrivare, ai danni di tutta la cittadinanza.

* * *

Il nostro sistema toglie invece di mezzo tutti codesti pericoli.

A differenza del sistema maggioritario vigente che il Governo vorrebbe conservato per i minori comuni, riconosce a ogni partito o gruppo, anche l'ultimo, il diritto di partecipare alla minoranza, con grande vantaggio del pubblico controllo. Ma, a differenza del nuovo sistema proporzionale integrale, contribuisce anche alla formazione di grandi partiti o di coalizioni apertamente stabilite per la conquista del comune, dando a loro, quando siano vittoriosi, una solida maggioranza, capace di formare una amministrazione omogenea e di attuare un programma positivo.

* * *

Non basta; a questi due primi vantaggi, altri minori il nostro progetto ne associa:

A) Mentre anche col sistema maggioritario vigente, può ugualmente avvenire che nessuna lista conquisti la piena maggioranza, quando alcuni dei suoi candidati ottengano molti voti e altri meno, alternandosi così gli eletti di due o tre liste avverse, col nostro sistema la lista

che raggiunge la maggioranza, la ottiene sempre completa, cioè di due terzi dei seggi, in modo da poter sempre funzionare ed eleggere una Giunta omogenea. Così come, d'altra parte, per quanto preponderante sia un partito, esso non potrà mai abusare, perché è sempre garantita la presenza utile di una larga minoranza di controllo.

B) Mentre col sistema maggioritario vigente, e anche con la proporzionale integrale proposta dal Governo, una maggioranza audace e poco scrupolosa può eludere di fatto il controllo della minoranza, facendo in questa riuscire, con abile spostamento di pochi voti, quelli dei candidati avversari che le sono meno incomodi, col nostro sistema è garantita ad ogni lista la indicazione dei suoi candidati preferiti per la minoranza.

Né con ciò si diminuisce la libertà di scelta dell'elettore; poiché questi potrà sempre, tra i cinque, dieci o venti candidati indicati per la minoranza, far valere le sue preferenze, cancellando i meno graditi.

C) Mentre col sistema maggioritario vigente e con la proporzionale proposta dal Governo, il voto è riconoscibile e soggetto a corruzione o violenza, perché le schede sono dei formati più diversi e possono contenere i più svariati pasticci di cancellature, sostituzioni, modificazioni, combinazioni di diverse liste, ecc., col nostro sistema di schede uniformi, alle quali l'elettore non può apportare che semplici cancellature, è reso impossibile ogni riconoscimento e ogni coartazione della volontà individuale.

D) E anche le operazioni di scrutinio, le nullità delle schede, il computo dei voti, ecc., sono regolati nel modo più semplice, rapido e preciso, in confronto degli altri sistemi.

* * *

Qual'è ora, in riassunto, il meccanismo elettorale mediante il quale crediamo di avere raggiunto questi vantaggi ? Ecco:

1^0 Le liste dei candidati devono essere presentate ufficialmente cinque giorni prima della elezione, insieme con le schede-tipo.

2^0 Ciascuna lista deve indicare i candidati per la minoranza, in un numero uguale o inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune. Se intende concorrere anche alla conquista della maggioranza, indicherà i rimanenti candidati fino a coprire i due terzi dei seggi consigliari.

3° Le schede sono tutte del formato 17×25, e ciascuna contiene stampati in nero il contrassegno e i nomi indicati dalla propria lista per la minoranza.

4° L'elettore può cancellare i nomi meno preferiti; piega la scheda in quattro e la consegna, senza bisogno di busta.

5° Il contrassegno che raccoglie un maggior numero di suffragi, fa eletta per la maggioranza tutta la sua lista, indistintamente.

6° I posti della minoranza sono distribuiti fra le altre liste col sistema del quoziente razionale. E di ciascuna lista riescono primi eletti quelli fra i candidati indicati che riportano meno cancellature.

Altre minori disposizioni del progetto provvedono: alla soppressione delle suddivisioni dei comuni in frazioni; alla semplificazione razionale dell'ordinamento per la presentazione delle liste e schede e la indicazione dei rappresentanti di lista; alla più rigorosa determinazione dei criteri per la nullità delle schede; alla eliminazione di alcune disposizioni della legge comunale e provinciale, richiedenti voti a maggioranza pletorica, ecc.

* * *

Per le elezioni provinciali si segue lo stesso identico metodo delle elezioni comunali.

La divisione per mandamenti è soppressa; proponiamo una lista unica provinciale, anche perché se vi fossero degli interessi locali preminenti, essi potrebbero ugualmente farsi luce col nostro sistema, mediante presentazione di liste di minoranza, che conquisterebbero una rappresentanza proporzionale, senza impedire con ciò la formazione di una maggioranza omogenea. Ma non escluderemmo neppure in via assoluta una divisione per circondari, specialmente dell'attuale ordinamento provinciale in consorzi circondariali dei comuni, e in enti regionali per altre funzioni ora esercitate anche dallo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

L'articolo 57 della legge comunale e provinciale è così modificato:

Art. 57. — Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazioni è abolita.

ARTICOLO 2.

Dopo l'articolo 65 sono inseriti i nuovi articoli seguenti:

Art. 65-*bis*. — La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 150 elettori nei comuni con più di 100 mila abitanti (residenti al 31 dicembre dell'anno precedente la elezione); da 75 nei comuni con più di 10 mila; da 20 nei comuni con più di 2 mila; da 5 nei minori.

I presentatori devono essere elettori inscritti nelle liste amministrative del comune: e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, in vece della firma basta una dichiarazione nella forma dell'articolo 53, cap. 4, legge elettorale politica.

Art. 65-*ter*. — Ogni lista può comprendere un numero di candidati uguale a quello dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, se intende concorrere alla conquista della maggioranza: oppure un numero uguale o inferiore al terzo dei medesimi, se intende partecipare solo alla minoranza. Però anche i presentatori delle liste concorrenti per la maggioranza devono indicare quali dei candidati si vorrebbero far partecipare alla minoranza, nel caso che la lista non raccogliesse il maggior numero di voti conforme l'articolo 85.

Se il numero dei consiglieri assegnati al comune non è multiplo esatto di tre, alla maggioranza sarà attribuito il numero di consiglieri immediatamente superiore ai due terzi, alla minoranza il numero intero immediatamente inferiore al terzo.

Di tutti i candidati deve essere indicato nome, cognome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune.

Con la lista devesi anche presentare:

1° la corrispondente scheda-tipo del formato regolamentare, autenticata da notaio o dal segretario comunale, e contenente stampati in nero, un contrassegno e la serie dei nomi di canditati indicati per partecipare alla minoranza. La scheda deve essere presentata in un numero di copie doppio di quello dei seggi, più due;

2° la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3° la indicazione di due delegati i quali hanno le facoltà indicate nell'articolo 65-*sexies*, oltre quella di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

Art. 65-*quater*. — Le liste e gli annessi indicati negli articoli precedenti, devono essere presentati alla segreteria del comune, da qualsiasi elettore, entro le ore 12 del giovedì precedente la elezione.

Il segretario comunale, o chi ne fa le veci, rilascia immediatamente ricevuta dettagliata degli atti ricevuti, indicando l'ora e il giorno della presentazione.

Art. 65-*quinquies*. — La Commissione elettorale comunale si raduna alle ore 16 del giovedì precedente la elezione, e, ricevuti dal segretario gli atti indicati negli articoli precedenti:

1° verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati dei quali manchi l'accettazione;

3° ricusa i contrassegni identici o confondibili con altri prima presentati;

4° cancella i candidati già compresi in altra lista prima presentata;

5° cancella dalla indicazione di minoranza i candidati che fossero estranei alla lista corrispondente eventualmente presentata per la maggioranza;

6° cancella i candidati presentati in eccedenza ai due terzi dei consiglieri assegnati al comune; o quelli indicati per la minoranza che eccedano il terzo riservato alla minoranza;

7° assegna un numero d'ordine a ciascun candidato conforme l'ordine di presentazione, sia nelle liste per la maggioranza, sia nella indicazione per la minoranza;

8° comunica entro la sera stessa del giovedì le sue contestazioni ai due delegati di ciascuna lista comunque contestata o modificata.

Art. 65-*sexies*. — La Commissione elettorale comunale si torna a radunare il venerdì precedente la elezione a ore 16, ammettendo i due delegati delle liste contestate o modificate a presentare eventualmente le schede-tipo modificate nel contrassegno, oppure una modifica alla serie dei consiglieri indicati per la minoranza, se siano state rilevate e contestate le irregolarità di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dell'articolo precedente.

ARTICOLO 3.

All'articolo 66 sono aggiunti i due numeri seguenti:

5° due delle schede-tipo accettate per ogni lista, una delle quali resterà a disposizione dell'ufficio, e l'altra andrà affissa nella sala della votazione.

6° il nome dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso il seggio. Le designazioni, nelle forme dell'articolo 65-*ter* 3°, possono essere presentate entro le ore 16 del sabato al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti dei seggi indicati, oppure direttamente ai singoli presidenti la mattina della domenica.

ARTICOLO 4.

L'articolo 76 è modificato così:

Art. 76. — Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca nella cabina per piegare la scheda ed eventualmente apportare cancellature ai nomi indicati per la minoranza.

La scheda piegata in quattro va consegnata al presidente, il quale la depone nell'urna.

Gli scrutatori annotano successivamente ciascun votante, apponendo la loro firma di fronte al nome del votante nella lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

La scheda deve essere di carta bianca, comune, non trasparente, del formato 17×25 cm. e conforme a una delle schede-tipo presentate, senza nessun segno che possa servire a farla riconoscere. L'elettore ha la sola facoltà di cancellare con una semplice linea in lapis o in inchiostro neri, i diversi nomi stampati sulla scheda.

ARTICOLO 5.

I numeri 3° e 4° dell'articolo 78 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 78. — 3° provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposte le carte relative alle operazioni già compiute e a quelle da compiersi nel giorno successivo;

4° dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo del seggio e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonché le firme del presidente o di almeno due scrutatori;

5° rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrare.

Di tutte queste operazioni, dei reclami, proteste o decisioni, delle firme, sigilli, ecc., è fatta menzione a verbale redatto in doppio esemplare e firmato in ciascun foglio seduta stante da tutti i membri presenti, dopo di che l'adunanza è sciolta immediatamente.

ARTICOLO 6.

L'articolo 79 è così modificato:

Art. 79. — Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori estrae successivamente ogni scheda, la spiega, e la passa al presidente che proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato tra gli indicati per la minoranza, e passa infine la scheda all'altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario annotano ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista e il numero delle cancellature subite da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazione intorno a una scheda questa deve essere subito vidimata a termini dell'articolo 81.

Di ogni operazione si fa menzione a verbale.

ARTICOLO 7.

L'articolo 80 è così modificato:

Art. 80. — Sono nulli i voti di lista:

1° quando la scheda sia di formato, colore o consistenza diversi da quelli prescritti;

2° quando presenti, comunque tracciati, nomi o segni o altro che sia, diversi da ciò che è stampato sulla scheda-tipo, eccezione fatta unicamente per le cancellazioni ammesse conforme l'articolo 76;

3° quando la scheda non sia conforme ad alcuna di quelle presentate e accettate come tipo nei modi di cui all'articolo 65-*ter*.

ARTICOLO 8.

L'articolo 84 è modificato così:

Art. 84. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nello stesso giorni di lunedì a ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, i presidenti delle altre sezioni o vicepresidenti o scrutatori incaricati, e riassume i voti di ciascuna sezione, senza poterne modificare il risultato.

Il segretario della prima sezione è anche segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

ARTICOLO 9.

Gli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 85. — Il risultato delle elezioni si ottiene determinando:

a) la somma dei voti di lista validi;

b) la somma delle cancellazioni di ogni nome indicato per la minoranza in ogni scheda valida.

Art. 86. — La lista che ha raggiunto, in confronto di ciascun'altra, il maggior numero di voti validi, avrà assegnati tutti i posti della maggioranza ai suoi candidati.

Agli effetti di questo articolo non sono considerate le liste che si sono limitate a presentare candidati esclusivamente per la minoranza.

Art. 87. — I posti della minoranza saranno assegnati all'altra o alle altre liste, in proporzione dei voti di lista riportati.

A questo scopo, si sommano i voti delle liste rimaste in minoranza, si dividono per i posti riservati alla minoranza (cioè per il terzo dei consiglieri assegnati al comune): e stabilito così il quoziente, si determina quante volte questo sia contenuto nella somma dei voti riportati da ciascuna lista rimasta in minoranza, attribuendole un corrispondente numero di posti.

Se vi saranno dei resti, il posto o i posti rimanenti saranno assegnati alla lista o alle liste che hanno successivamente il resto più alto. Se i resti siano per caso identici, il posto sarà attribuito alla lista cui sia toccato il minor numero di rappresentanti.

Art. 88. — I posti ottenuti da ciascuna lista per la minoranza, sono attribuiti a quelli dei candidati, indicati per la minoranza, i quali abbiano subìto il minor numero di cancellazioni. A parità di cancellazioni sarà eletto il candidato indicato prima, nella serie presentata.

Se qualche lista indicò per la minoranza un numero di candidati inferiore a quelli che proporzionalmente le toccano, i posti vacanti saranno attribuiti ad altri candidati che la lista medesima abbia indicati per la maggioranza, nell'ordine di presentazione; e se la lista non concorse neppure per la maggioranza, saranno attribuiti alle altre liste in minoranza, sempre in proporzione del rispettivo numero di voti.

Art. 89. — Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato ai consiglieri eletti.

Di tutte le operazioni di proclamazione deve redigersi verbale con le solite formalità, dandone immediata comunicazione alla segreteria comunale, per l'annunzio con pubblico manifesto.

ARTICOLO 10.

L'ultimo periodo della prima parte dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

Nel caso di ineleggibilità di uno degli eletti per la minoranza, esso sarà sostituito da quello seguente tra gli indicati nella lista medesima, che abbia avuto il minor numero di cancellazioni. Se non fossero stati indicati altri, si applicherà l'ultimo capoverso dell'articolo 88.

ARTICOLO 11.

L'articolo 92 è modificato così:

Art. 92. — I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori della provincia, e rappresentano l'intera provincia.

L'esercizio del diritto elettorale provinciale compete ad ogni elettore amministrativo in un solo comune, anche se inscritto a più comuni.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno nello stesso giorno per tutti i comuni della provincia.

ARTICOLO 12.

Gli articoli 93 e 94 sono abrogati.

ARTICOLO 13.

L'articolo 95 è sostituito dal seguente:

Art. 95. — La presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale, il numero dei candidati, le indicazioni per la maggioranza e la minoranza, la presentazione e forma delle schede, le operazioni della Commissione elettorale, la votazione e le successive operazioni elettorali fino alla proclamazione degli eletti, sono regolate dalle stesse norme che per i consiglieri comunali, salvo le seguenti differenze:

1° il numero dei presentatori della lista è di 200 per le province con più di 200 mila abitanti, di 100 per le altre;

2° i presentatori devono essere elettori amministrativi in un comune della provincia; e se questo non è il capoluogo, devono aggiungere il certificato elettorale;

3° la presentazione è fatta al segretario capo dell'amministrazione provinciale;

4° i termini per la presentazione delle liste e le date per le operazioni della Commissione elettorale provinciale, conforme gli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 66 sono tutti anticipati di 24 ore;

5° le designazioni dei rappresentanti di liste presso i seggi, possono essere presentate dai delegati, in analogia all'articolo 66, 5°, alla segreteria della provincia entro le ore 16 del giovedì per qualsiasi seggio, oppure alle segreterie comunali entro le ore 16 del sabato per i seggi di singoli comuni, oppure direttamente ai presidenti dei singoli seggi la mattina stessa della domenica;

6° i risultati parziali delle singole sezioni sono portati possibilmente entro la giornata di lunedì, o al più tardi entro il martedì, alla provincia. Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della corte d'appello funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e provvede, appena arrivati i risultati di tutti i seggi, e previo avviso ai rappresentanti designati per assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, alle stesse operazioni riassuntive e di proclamazione che sono affidate al seggio della sezione per le elezioni comunali;

7° se a singole sezioni non fossero per caso pervenute le schede-tipo di qualche lista che pur le aveva depositate regolarmente, e le schede votate corrispondenti vi fossero state dichiarate nulle per il n. 3° dell'articolo 80, l'ufficio centrale le riprenderà in considerazione, rettificando in conformità i risultati sezionale e regionale.

ARTICOLO 14.

L'articolo 96 è così modificato:

Art. 96. — Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più province; e in caso dovrà optare entro otto giorni dalla proclamazione, altrimenti si intende eletto nella provincia dove ha la residenza o il domicilio politico.

ARTICOLO 15.

Dell'articolo 97 sono abrogati la prima parte e i tre capoversi seguenti.

ARTICOLO 16.

Dell'articolo 130 sono soppresse le parole: « ma devono ritirarsi al tempo della votazione ».

ARTICOLO 17.

Dell'articolo 147 sono soppressi i capoversi 2, 3, 4 e 5.

ARTICOLO 18.

Dell'articolo 149 sono soppressi i capoversi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 19.

Dell'articolo 165 alle parole: « con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri » si sostituiscono: « con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ».

Disegno di legge

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Nitti

approvato dal Senato del Regno il 26 marzo 1920

Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, circa la proroga delle elezioni amministrative (n. 410)

Seduta del 28 marzo 1920

Onorevoli colleghi ! — La legge 10 maggio 1918, n. 634, che prorogò per la XXIV legislatura il termine stabilito dall'articolo 42 dello statuto, rese necessario di sospendere anche le rinnovazioni integrali dei Consigli comunali e provinciali, che avrebbero dovuto effettuarsi nei mesi di giugno e luglio 1918.

A ciò si provvide col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, col quale le rinnovazioni anzidette furono sospese fino al 31 dicembre 1919, e venne altresì sospesa fino a quel termine, la scadenza delle rispettive cariche dei sindaci, delle Giunte municipali, dei presidenti e dei membri delle deputazioni provinciali, dei membri delle Giunte provinciali amministrative, dei componenti le commissioni e i consigli di amministrazione, la cui nomina spetta ai Consigli comunali e provinciali.

Col disegno di legge, n. 1243, approvato dalla Camera nella seduta del 6 settembre 1919, le rinnovazioni di cui trattasi erano prorogate fino al 31 luglio 1920, per dare modo di parteciparvi a nuova e numerosa categoria di elettori da includere nelle liste; ma essendo quel progetto decaduto in conseguenza dello scioglimento della Camera, le elezioni dei Consigli avrebbero dovuto effettuarsi entro il 31 dicembre 1919, a norma del citato decreto luogotenenziale.

Senonché, essendo state indette pel 16 novembre ultimo scorso le elezioni politiche, e non essendo possibile far seguire a così breve intervallo di tempo ed in termini così ristretti anche quelle amministrative, con regio decreto-legge del 16 ottobre 1919 le rinnovazioni integrali dei Consigli provinciali e comunali, nonché le scadenze previste nel secondo comma del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, dovettero essere prorogate al 31 maggio 1920.

In considerazione poi dei numerosi scioglimenti dei Consigli comunali e della difficoltà di trovare persone adatte all'ufficio di regio commissario, col decreto stesso fu data facoltà al Governo di affidare ad un solo commissario straordinario l'amministrazione di più comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano. Tale disposizione trovasi anche nel menzionato disegno di legge ed era stata approvata dalla Camera.

Il termine del 31 maggio 1920 fissato dal decreto reale 16 ottobre 1919, n. 1959, non sarebbe sufficiente per tutte le operazioni preparatorie che occorrerebbero per l'attuazione del sistema di rappresentanza proporzionale, qualora fosse approvato il disegno di legge, n. 292, relativo alle « modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative », presentato per il vostro suffragio nella seduta del 22 marzo 1920. Perciò il Senato, nella tornata del 25 corrente, ha ritenuto opportuno modificare il decreto-legge nel senso che le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli comunali e provinciali debbano aver luogo non oltre il mese di agosto 1920. E il Governo non ha avuto difficoltà ad aderire a tale modificazione, tenuto conto che già con l'articolo 10 del disegno testè indicato aveva proposto di prorogare le elezioni fino al 31 luglio 1920.

Ho l'onore, pertanto, di sottoporre al vostro esame, nella forma adottata dal Senato, il disegno per la conversione in legge del citato decreto reale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

Le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli comunali e provinciali avranno luogo non oltre il mese di agosto del corrente anno.

Sono altresì prorogate sino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757.

È data facoltà al Governo del Re di affidare ad un solo regio commissario l'amministrazione di più comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano.

N. 1959 della Raccolta Ufficiale.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

Le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 maggio 1920.

Sono altresì prorogate fino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757.

È data facoltà al Governo del Re di affidare ad un solo regio commissario l'amministrazione di più comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il Guardisigilli:* MORTARA. NITTI.

Relazione della Commissione

(*Relatore per la maggioranza:* CASERTANO)

composta dei deputati: Cocco-Ortu presidente, Casertano segretario e relatore, De Nava, Facta, Falcioni, Matteotti, Tovini, Camera Giovanni e Brezzi sul disegno di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 26 marzo 1920

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Nitti nella seduta del 28 marzo 1920

Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, circa la proroga delle elezioni amministrative (n. 410-A)

Seduta del 7 luglio 1920

ONOREVOLI COLLEGHI ! — All'esame della Commissione furono deferiti tre progetti di legge:

1° progetto ministeriale n. 292, sotto il titolo: Modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative;

2° progetto ministeriale n. 410, sotto il titolo: Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, circa la proroga delle elezioni amministrative;

3° progetto n. 469, degli onorevoli Matteotti ed altri deputati sotto il titolo: Modificazione alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative.

Il progetto n. 292, sostanzialmente, si riduce all'applicazione del sistema proporzionale nei comuni capoluoghi di provincia, ed in quelli, la cui popolazione legale, accertata con l'ultimo censimento, sia superiore a trentamila anime (articolo 8). Applica altresì la proporzionale alla elezione provinciale, ripartendo le province in circoscrizioni elettorali formate ciascuna da un circondario, autorizzando il prefetto a determinare con aggruppamenti o scissioni la formazione di circoscrizioni, quando il circondario comprenda meno di dieci consiglieri o più di trenta (articolo 1). Al sistema del comun divisore, applicato dalla legge elettorale politica, è preferito l'altro più semplice del quoziente (articolo 6). In alcuni Uffici (I, IV, VII, VIII), esaminandosi questo progetto, venne fatta raccomandazione di estendere la proporzionale a tutti i comuni.

Col secondo progetto ministeriale n. 410, è proposta la conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, già emendato dal Senato, col quale sono prorogate le rinnovazioni integrali dei Consigli comunali

e provinciali non oltre il mese di agosto del corrente anno, ed è fatta facoltà al Governo di affidare le funzioni di più comuni allo stesso commissario straordinario.

Più larga portata ha il progetto n. 469, presentato dagli onorevoli Matteotti, Turati, Bacci, Santini, Grossi e Casalini, come quello che modifica la procedura elettorale amministrativa per tutti i comuni del Regno con metodo più complesso.

I due punti fondamentali del disegno di legge sono:

a) la maggioranza è assegnata alla lista che ottiene un maggior numero di voti, in confronto di ciascun'altra, anche se non superi la somma dei voti riportata da tutte le altre liste messe insieme;

b) la minoranza è assegnata e distribuita fra le altre liste rimaste in minoranza in proporzione dei voti riportati da ciascuna.

Complemento di questi principî basilari sono alcune modificazioni dell'attuale procedimento, secondo le quali:

1° Le liste devono essere presentate ufficialmente cinque giorni prima della elezione insieme alla scheda tipo.

2° Ciascuna lista deve indicare i candidati per le minoranze in numero eguale o inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune: e se intende concorrere anche alla conquista della maggioranza, dovrà indicare i rimanenti candidati fino a coprire i due terzi dei seggi consiliari.

3° Le schede sono tutte del formato 17 per 25, e ciascuna contiene stampati in nero il contrassegno ed i nomi indicati della propria lista per la minoranza.

4° L'elettore può cancellare i nomi meno preferiti della lista di minoranza: piega la scheda in quattro e la consegna senza bisogno di busta.

5° Il contrassegno che raccoglie un maggior numero di suffragi fa eletta per la maggioranza tutta la lista indistintamente.

6° I posti della minoranza sono distribuiti fra tutte le altre liste col sistema del quoziente, e di ciascuna lista riescono eletti quella fra i candidati indicati, che riportano minor numero di cancellature.

In sostanza il progetto Matteotti, nell'intento di permettere un più regolare e tranquillo funzionamento delle amministrazioni, applica il prin-

cipio maggioritario anche se non siasi conseguita la metà più uno dei suffragi, e riduce l'applicazione della proporzionale alle sole minoranze.

La Commissione, fin dall'inizio dei suoi lavori, non poté dissimularsi le gravi difficoltà, d'ordine parlamentare soprattutto, per menare in porto, sì da tradursi in legge dello Stato, i due progetti principali, nei quali riscontrò notevoli pregi, ma anche necessità di emendamenti. Un più maturo esame non ha fatto che confermare questa prima convinzione.

Il cozzo dei due partiti più numerosi della Camera, i quali dimostrano una concezione così antitetica nell'applicazione del sistema proporzionale alle elezioni amministrative, mentre una terza corrente in molti Uffici, con la quasi unanimità dei presenti, ha mostrato di preferire il vigente sistema elettorale: le condizioni del Parlamento, messo già in possesso di progetti politici ed economici, il cui esame non è prorogabile: le inevitabili non brevi discussioni e la possibilità di emendamenti del Senato, sono tutte circostanze che tolgono l'illusione di veder tradotti in legge, in tempo breve, i disegni presentati. Aggiungasi che altri progetti, concernenti l'elettorato amministrativo, sono all'esame della Camera. Una Commissione già si occupa dei progetti nn. 321 e 322, d'iniziativa dei deputati Gasparotto, Micheli e Modigliani circa l'elettorato femminile, su cui la Camera già nell'estate scorsa ebbe a pronunziarsi col suo voto. Un altro progetto hanno presentato gli onorevoli Matteotti, Santini e Pilati nella seduta 11 maggio per abolire alcune categorie di elettori, in massima per censo, contemplati negli articoli 14 e seguenti della legge comunale e provinciale, per unificare le liste politiche-amministrative e semplificare altri congegni elettorali. Né è da trascurare, per quanto non possa spiegare efficacia decisiva sull'andamento dei lavori parlamentari, che la pubblica opinione giudica variamente i progetti in esame, come è provato dalla proposta dell'Unione toscana di studî municipali, che suggerisce un terzo metodo di applicazione della proporzionale, secondo il quale alla lista, che avesse conseguita la cifra più alta, sarebbe attribuita la metà dei consiglieri, mentre la stessa cifra di maggioranza, ridotta a metà, concorrerebbe ai posti di minoranza col sistema proporzionale. L'ingegnoso progetto è corredato di tavole dimostrative su cui non è il caso di indugiarsi.

Ma l'argomento decisivo per la Commissione è stato fornito dalla condizione, può dirsi disastrosa, in cui versano quasi tutte le amministrazioni comunali e provinciali. Secondo una comunicazione ministeriale, nel primo giugno i comuni amministrati da regi commissari erano 802, quelli amministrati da commissari prefettizi 524, le opere pie sciolte o sospese 125. Senonché la lettera del Presidente del Consiglio concludeva con que-

ste parole significative: « Si aggiunge che il numero dei comuni e delle opere pie, amministrate da commissari prefettizi, dev'essere superiore a quello indicato, giacché non sempre i prefetti danno comunicazione al Ministero delle rispettive nomine ».

Si può esser sicuri che una buona metà dei comuni del Regno si trovi sotto tutela, anche per l'abuso invalso del commissario prefettizio, cui si attribuisce l'amministrazione di più comuni con evidente danno delle rispettive aziende: mentre l'altra metà è in uno stato di catalessia funzionale per dimissioni, morti, accidia degli amministratori, stanchi od esautorati dopo un periodo settennale di Governo. Consegue da ciò che tutti i servizi pubblici veggonsi abbandonati o negletti, che i debiti non sono pagati, mentre gli aumenti sistematici delle tabelle del personale assorbono in più comuni la totalità dell'entrata, che la riscossione delle tasse è rallentata, che si va innanzi a furia di rinvii di spese e con operazioni di mutuo concesse per sistemazione di bilancio. Lo Stato, che malamente riesce a provvedere alle più gravi esigenze del proprio bilancio, lascia ogni tanto cadere una goccia d'acqua nel vaso vuoto, sotto forma di sussidî, prestiti, anticipazioni !

Devesi continuare a mantenere comuni e province, e conseguentemente opere pie, che dalle rappresentanze comunali hanno nominati i proprii amministratori, in questo stato preagonico, nell'attesa che il Parlamento riformi la procedura elettorale ? O non è saggezza invitare il Governo a ricostituire subito le amministrazioni comunali col sistema oggi in vigore, mentre intanto il Parlamento potrà esaminare ponderatamente, senza fretta, i disegni presentati, come il grave argomento e la serietà delle proposte richiedono ?

La Commissione non dubitò di adottare in buona coscienza quest'ultimo provvedimento, con l'esplicita dichiarazione di non voler pregiudicare il merito delle proposte, e di assumere impegno di presentare il risultato dei suoi studî alla ripresa dei lavori parlamentari.

Giudicò anzi necessario di riconvocarsi in questi giorni per avviare immediatamente l'esame della grave questione.

Dissentì da questo unanime consentimento il commissario onorevole Tovini per considerazioni, che si è riservato di esporre in relazione a parte, ritenendo, che, pur essendo urgente, la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali non sarebbe stata pregiudicata dall'applicazione del sistema proporzionale, che la Camera potrebbe in tempo utile deliberare. A sua volta l'onorevole Matteotti fece le più ampie riserve per proprio conto, nella convinzione che una rapida riforma non dovrebbe ritardare la convocazione dei comizi, e nel dubbio che si arrivi per contro a ritardi eccessivi anche senza ottenersi la riforma.

Pertanto dei tre progetti in esame le proposte della Commissione sono limitate a quello n. 410, concernente il regio decreto 16 ottobre 1919 circa la proroga delle elezioni amministrative.

Con decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, le rinnovazioni dei Consigli comunali e provinciali furono sospese sino al 31 dicembre 1919, rinviandosi altresì allo stesso termine la scadenza delle rispettive cariche dei sindaci, delle Giunte municipali, dei presidenti e dei membri delle deputazioni provinciali, dei membri delle Giunte provinciali amministrative, dei componenti le commissioni e consigli di amministrazione, la cui nomina spetta ai Consigli comunali e provinciali.

Il Parlamento nella seduta del 6 settembre 1919 approvò un disegno di legge per cui le dette rinnovazioni avrebbero dovuto seguire non oltre il 31 luglio 1920: ma, essendo decaduto tale disegno in conseguenza dello scioglimento della Camera, con decreto luogotenenziale 16 ottobre 1919, n. 757, che è quello ora in discussione, provvide a rinviare la rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali e le altre scadenze previste nel decreto luogotenenziale 23 maggio 1918 non più al 31 luglio 1920, come la Camera aveva deliberato, ma al 31 maggio 1920. Il predetto decreto luogotenenziale aggiungeva la disposizione che potevasi affidare ad un solo commissario regio l'amministrazione di più comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consigliassero.

Mentre pendeva la conversione in legge di questo decreto luogotenenziale, col disegno di legge n. 292, che applica la proporzionale ai comuni maggiori, il Governo ritornava alla data del 31 luglio 1920 come ultimo termine di ricostituzione delle amministrazioni locali, sospendendo frattanto le elezioni già indette in molti comuni pel 6 giugno. Senonché il Senato, chiamato all'esame del decreto luogotenenziale 16 ottobre 1919, nella tornata 25 marzo 1920 prorogava il termine massimo di riconvocazione di comizi al 31 agosto 1920.

È parso alla Commissione che, trattandosi di deroga alla norma ordinaria di legge, ed esistendo già una formale deliberazione del Senato, non convenisse andare oltre il termine del 30 settembre, e soltanto in talune province, ove condizioni eccezionali lo richiedessero, si potesse arrivare sino al 31 ottobre.

Resta inteso peraltro che, siano le elezioni prorogate al 30 settembre ovvero al 31 ottobre, debbono per questa sola volta spostarsi anche i termini di apertura delle sessioni ordinarie dei Consigli provinciali, fissate pel secondo lunedì di agosto dall'articolo 235 della legge comunale e

provinciale, prorogandosi rispettivamente questa data al secondo lunedì di settembre e secondo lunedì di ottobre.

La Commissione infine non ha consentito nell'ultimo comma del decreto luogotenenziale 16 ottobre 1919, accettato dal Senato, secondo cui il Governo ha facoltà di affidare le funzioni di regio commissario in più comuni a una sola persona.

I Consigli comunali debbono rientrare nello stato normale, e la facoltà di nominare amministratori straordinarii, che si rivela ogni giorno di più dispendiosa ed inutile, dev'essere usata con parsimonia. La deroga della norma ordinaria si capiva nelle eccezionali condizioni create dalla guerra per la scarsezza del personale: non si comprende nelle condizioni ordinarie. E però la Commissione ritiene che tale facoltà del potere esecutivo vada eliminata, sopprimendosi l'inciso relativo.

Con questi emendamenti la Commissione si onora di presentare il seguente schema di disegno di legge.

CASERTANO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Il regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Le rinnovazioni integrali dei Consigli comunali e provinciali avranno luogo di regola nei mesi di agosto e settembre del corrente anno. Il Governo del Re potrà tuttavia prorogare la data di convocazione dei Consigli sino al 31 ottobre in quelle province, in cui circostanze eccezionali lo richiedano.

Sono altresì prorogate sino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757.

La sessione ordinaria dei Consigli provinciali avrà luogo nel secondo lunedì del mese successivo a quello in cui furono compiute le elezioni provinciali.

Relazione della Commissione

(*Relatore di minoranza:* TOVINI)

composta dei deputati: Cocco-Ortu presidente, Casertano segretario e relatore della maggioranza, De Nava, Facta, Falcioni, Matteotti, Camera Giovanni, Brezzi e Tovini relatore della minoranza sui disegni di legge presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Nitti nelle sedute del 22 e 28 marzo 1920

Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, circa la proroga delle elezioni amministrative

(n. 410-A-bis)

Modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative

(n. 292)

e sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Matteotti, Turati, Bacci, Santini, Grossi e Casalini svolta e presa in considerazione nella tornata del 6 maggio 1920

Modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative

(n. 469)

Seduta del 7 luglio 1920

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sciogliendo la promessa fatta in seno alla Commissione, ho l'onore di presentare una relazione a parte sui disegni di legge affidati al suo esame.

La Commissione, invitando il Governo a ricostituire subito tutte le amministrazioni comunali e provinciali col sistema elettorale vigente, non ci sembra siasi resa totalmente conto delle gravi condizioni in cui trovansi gli enti autarchici.

L'idea di ridare ai comuni ed alle province la loro attuale rappresentanza nel più breve tempo, può trovare legittimo fondamento in considerazioni di natura amministrativa. Ma ove si consideri che le gravezze degli enti locali non sono determinate dal regime eccezionale sotto cui essi stanno, apparirà evidente la necessità di ricostituire gli enti autarchici senza trascurare quelle provvidenze organiche che sono loro necessarie e che maggiormente corrispondono agli immediati bisogni delle popolazioni.

La questione della eccezionalità amministrativa, di cui al decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, e nelle successive disposizioni, e i rilievi fatti intorno alle amministrazioni straordinarie tenute da 802 commissari regi e da 524 commissari prefettizi sono, secondo il nostro pensiero, conseguenza del periodo bellico che si è attraversato e dell'ordinamento tributario con il quale si sono rette fino ad ora le amministrazioni locali.

Per quanto riguarda il periodo della guerra ricordiamo che molte amministrazioni non poterono funzionare e furono disciolte, per richiamo alle armi di amministratori; né si può dire che col cessare delle ostilità la vita abbia ripreso il suo natural ritmo. Essa risente tuttora delle conseguenze della guerra e le sue ripercussioni incidono vivamente sugli organi locali.

Cessate le ostilità belliche apparve necessario dare al paese un nuovo riordinamento politico, amministrativo e finanziario.

E innanzi tutto s'intese il bisogno di convocare i comizi politici perché il popolo italiano, attraverso la nuova rappresentanza nazionale manifestasse il proprio pensiero.

In considerazione di questo riassetto della vita pubblica, la precedente legislatura aveva intanto dato al paese un sistema elettorale più consono alle mutate condizioni politiche, determinatesi fra una più omogenea costituzione di partiti e meglio rispondenti allo sviluppo psicologico e sociale delle masse. Onde è che la rappresentanza nazionale precedente decretando la riforma elettorale, volle iniziare quel moto di ricostruzione manifestatosi nella funzionalità dei partiti politici organizzati programmaticamente.

Quello che si riconobbe necessario per tutto l'organismo nazionale, si dimostra indispensabile per gli organi locali e riteniamo che nelle provvidenze che si intendono adottare sia ottima cosa procedere con metodo e con misure omogenee.

La nuova rappresentanza nazionale, costituitasi col nuovo sistema elettorale, deve ora compiere il suo dovere verso gli organi autarchici locali deliberando innanzi tutto la riforma elettorale e, immediatamente dopo, la riforma tributaria locale.

* * *

L'onorevole Casertano, dopo avere nella relazione rilevato le condizioni disastrose in cui versano quasi tutte le amministrazioni comunali e provinciali, fonda su queste ragioni il titolo maggiore per opporsi oggi alla riforma elettorale.

La Commissione, egli dice, non ha dubitato di adottare in buona coscienza l'invito al Governo di ricostituire subito le amministrazioni comunali col sistema vigente.

Ma la relazione dell'onorevole Casertano non ci fa sapere se vi sono o no amministrazioni provinciali disciolte; il che, ad ogni modo, non sarebbe un fatto troppo rilevante se si trattasse di qualche amministrazione provinciale. Rilevante è invece la gestione eccezionale di quei comuni privati da tempo della loro ordinaria amministrazione. Tuttavia siffatta gravità non deve comprendere i 524 comuni retti da commissari prefettizi ai quali, senza che l'amministrazione locale venga sciolta, spetta compiere soltanto certe determinate attribuzioni amministrative e finanziarie ed entro un breve termine.

Non di meno anche per i commissari prefettizi sono invalsi abusi deplorevoli imputabili al prepotere dei prefetti.

Epperò tali inconvenienti, rimediabili dalla autorità stessa dei rappresentanti del potere esecutivo, non sono tali da vietare la ricostruzione amministrativa con un sistema più consono alle esigenze civiche.

L'obbietto cui tende il sistema proporzionalistico da noi invocato, è la funzionabilità amministrativa attraverso i partiti organizzati.

Ricostituita la rappresentanza nazionale con lo scrutinio di lista e il sistema proporzionalistico, sarebbe cosa irrazionale che tutte le nuove amministrazioni locali fossero ricostituite col sistema maggioritario, che non darebbe del paese una integrale comprensione. Una diversità di metodo nel sistema elettorale amministrativo porterebbe nell'ordinamento pubblico interno una notevole difformità nei suoi aspetti esteriori e una ripercussione non meno grave nei suoi organamenti.

All'esame della Commissione furono deferiti, oltre il decreto-legge sul termine di convocazione dei comizi amministrativi, due progetti di riforma elettorale amministrativa: quello dell'onorevole Nitti e l'altro dell'onorevole Matteotti.

Il progetto dell'onorevole Nitti, come ha rilevato la Commissione, sostanzialmente si riduce all'applicazione del sistema proporzionale nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli la cui popolazione legale, accertata con l'ultimo censimento, sia superiore a 30.000 anime. La proporzionale verrebbe applicata alle elezioni provinciali ripartendo le province in circoscrizioni elettorali, formate ciascuna da un circondario. Inoltre al sistema del comune divisore applicato dalla legge elettorale politica, il progetto preferisce quello del quoziente. Circa le elezioni dei consigli provinciali l'onorevole Nitti propone che le elezioni dei consiglieri provinciali siano fatte a scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale; e ripartisce le province in circoscrizioni elettorali formate ciascuna da un circondario.

Per quanto riguarda le elezioni comunali il progetto Nitti si avvicina sensibilmente al più integrale criterio proporzionalistico e parte dal concetto che la possibilità di precostituire il governo degli enti autarchici non debba deformare il principio proporzionale, e presuppone che dopo le elezioni i partiti amministrativi che hanno lottato per la conquista degli enti locali, si raggruppino in programma di maggioranza. E a tale intervento (vedi articolo 46) si ammette il più largo *panachage*. Però il progetto dell'onorevole Nitti limita l'applicazione della riforma ai comuni superiori a 30.000 anime; sulla quale limitazione facciamo le più ampie riserve; poiché a parte le considerazioni che si potrebbero fare sulla correlazione dei diritti patrimoniali e pubblici e l'adempimento di determinate funzioni, è neces-

sario avvertire che una disparità nel sistema elettorale fra i comuni del Regno contrasterebbe con quel principio di uniformità sul quale è basato il nostro ordinamento amministrativo; e ad ogni modo non si comprende perché solo con quaranta consiglieri (30.000 anime) e non, per esempio, con trenta consiglieri (10.000 anime) possa applicarsi la proporzionale.

Secondo una ripartizione demografica, abbiamo che su 8.345 comuni del Regno, vi sono:

al di sotto di	5.000	abitanti,	n.	6.713	comuni
da 5.000 a	6.000	»	»	399	»
da 6.000 a	7.000	»	»	255	»
da 7.000 a	8.000	»	»	179	»
da 8.000 a	9.000	»	»	132	»
da 9.000 a	10.000	»	»	95	»
				7.773	comuni

A questa cifra devonsi aggiungere 572 comuni da 10.000 abitanti in su. Dall'esame statistico si rileva che i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ai quali secondo il progetto di legge dovrebbe applicarsi la proporzionale, sono 93.

Devonsi aggiungere, secondo il progetto Nitti, altri 10 comuni capoluoghi di provincia inferiori a 30.000 abitanti.

Ora dopoché negli Uffici 1°, 4°, 7°, 8°, si richiese l'estensione della proporzionale a tutti i comuni, e considerato che il progetto Nitti si applicherebbe soltanto a 103 comuni, è ammissibile la limitazione proposta pei comuni inferiori ai 30.000 abitanti?

Il progetto degli onorevoli Matteotti-Turati assegna la maggioranza non di quattro quinti ma di due terzi alla lista che abbia il maggior numero di voti in confronto di ciascun'altra, anche se non superi la somma dei voti riportati da tutte le altre liste messe insieme; inoltre la minoranza è assegnata e distribuita tra le altre liste rimaste in minoranza in proporzione dei voti riportati da ciascuna. I presentatori delle liste dichiarano se intendono concorrere alla maggioranza o alla minoranza; l'elettore vota con la scheda tipo; non sono ammesse le cancellature se non per i nomi indicati nelle minoranze.

Quanto ai Consigli provinciali l'onorevole Matteotti propone (articolo 11) che « i consiglieri provinciali siano eletti da tutti gli elettori della provincia e rappresentino l'intera provincia ». Il sistema elettorale da appli-

carsi alle elezioni provinciali sarebbe, salvo alcune differenze, eguale a quello proposto per le elezioni comunali.

Il relatore, onorevole Casertano, ha notato che — in sostanza — il progetto Matteotti applica il principio maggioritario anche se non siasi conseguita la metà più uno dei suffragi e riduce l'applicazione della proporzionale alla sola minoranza.

L'onorevole Matteotti evidentemente pur non ignorando che il sistema da lui proposto infirma il principio proporzionale, lo ha egualmente adottato, preoccupato di non poter in altra guisa assicurare la funzionabilità degli enti amministrativi.

Rileviamo che né nel progetto Nitti né in quello Matteotti-Turati si fa cenno dell'estensione del voto amministrativo alle donne.

Per ciò che concerne le elezioni provinciali i due sistemi Nitti-Matteotti, differiscono nell'ampiezza della circoscrizione elettorale e differiscono nel sistema di assegnazione dei seggi applicando al riguardo ciascuno dei progetti, il sistema stesso che è indicato rispettivamente per le elezioni comunali.

* * *

Riassunte così brevemente le linee fondamentali dei due progetti, noi riteniamo che il Parlamento possa affrontare la soluzione della questione.

Infatti, come abbiamo rilevato, la sostanza della questione è già nota, sia per quanto riguarda il funzionamento del sistema elettorale proporzionale, sia per quanto riguarda la concessione del voto alle donne, e sia per le provvidenze relative al sistema tributario locale. Le obiezioni che possono nascere investono non tanto il merito quanto il termine dell'applicabilità delle riforme proposte, termini di applicabilità varianti a seconda che si tratti della riforma del voto amministrativo alle donne o dell'applicazione del sistema elettorale proporzionale, o della riforma tributaria.

Esponiamo i nostri punti di vista.

Per quanto riguarda l'elettorato femminile ci sembra che non debba più ritornarsi su di una questione intorno alla quale la Camera ebbe ad esprimere il suo pensiero. Il diritto della donna ad intervenire attraverso gli organi della vita pubblica in difesa dei propri interessi coincide con quei diritti che sono stati già riconosciuti alla sua condizione giuridica. Trattasi ora di trovare la via nell'applicazione del diritto all'elettorato femminile; e secondo noi la linea è tracciata da tutto quel complesso di riordinamenti amministrativi che intendiamo che siano dati agli enti locali.

Se non che i riordinamenti invocati richieggono tale tempo per la loro applicazione per cui noi dubitiamo che al diritto all'elettorato alla donna possa arrivarsi almeno nel venturo anno, atteso il lungo termine necessario per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Tuttavia siffatta preoccupazione non ci vieta d'invocare l'adempimento della promessa solennemente fatta dalla passata legislatura. E tale promessa noi intendiamo che si traduca presto nella realtà.

Per quanto riguarda il sistema elettorale amministrativo, il collegio unico per le elezioni provinciali sarebbe preferibile alla circoscrizione circondariale ? È vero che aumentando il numero dei candidati il principio proporzionalistico avrebbe maggior campo di esatta e organica applicazione; ed è pur vero che l'allargamento delle circoscrizioni elettorali favorirebbe l'assunzione al seggio dei consiglieri provinciali di persone che non limitano la loro conoscenza a qualche zona della provincia, ma posseggono la visione organica e completa degli interessi provinciali presi nel loro insieme; ma il collegio unico provinciale escluderebbe persone competenti in materia amministrativa e la rappresentanza di tutte le zone della provincia per dar luogo a rappresentanze generali di carattere prevalentemente politico.

Nella scelta dei due sistemi Nitti e Matteotti per l'elettorato comunale concorrono due coefficienti di valutazione, come si è poc'anzi rilevato; uno relativo al concetto integrale della proporzionale e l'altro relativo alla costituzione dei governi locali. Ora per le ragioni già indicate riferendo sui due progetti, e cioè per una ragione di adesione al sistema proporzionale e per una ragione di uniformità nei sistemi rappresentativi — riguardino essi la rappresentanza politica o la rappresentanza amministrativa — noi, fatte salve le riserve già dette circa le restrizioni a troppo esiguo numero di comuni, dovremmo accordare la preferenza a quello dei due sistemi che più si avvicina al principio proporzionalistico. Poiché noi siamo convinti che mediante la proporzionale vengono eliminate quelle coalizioni di interessi, di clientele, che tanto si sono sviluppate col sistema maggioritario e tanto nocumento hanno arrecato alla funzione amministrativa degli enti locali.

La bontà del principio proporzionalistico, che costringe gli elettori a costituirsi in gruppi omogenei, dai quali traggono la forza della loro funzionalità programmatica, è ormai da tutti riconosciuta.

Le passate elezioni politiche, fatte col sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, hanno dimostrato che il metodo scelto dal legislatore italiano, è soddisfacente.

Le critiche che si sono fatte sulle difficili condizioni di funzionalità della Camera attuale non hanno neppure esse un serio fondamento, poiché basterebbe porre in correlazione il regolamento interno della Camera col

concetto proporzionalistico da cui è uscita l'attuale rappresentanza nazionale per dirimere ogni difficoltà.

Circa il proposito di modificare la portata del progetto Nitti estendendolo ad altri comuni fino a 10.000 abitanti e ai comuni capoluoghi di mandamento di qualunque popolazione, ci sembra che ciò non contrasti con quanto abbiamo esposto intorno al concetto della uniformità amministrativa. Trattasi di un provvedimento transitorio al quale dovrà seguire l'applicazione integrale e definitiva del sistema proporzionalistico a tutti i comuni del Regno.

Per quanto riguarda la riforma tributaria rileviamo le osservazioni che recentemente sono state fatte.

Già l'Associazione dei comuni italiani affermò essere necessario provvedere al problema delle finanze locali intimamente connesso con la funzionalità dei comuni.

Il Presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, nelle recenti comunicazioni assicurava il Parlamento italiano essere proposito del Governo provvedere alle province ed ai comuni con una più larga economia sostituendo alla tutela governativa una estesa applicazione del *referendum* e dell'azione popolare.

Le assicurazioni del Presidente del Consiglio sono tali da imporci in questo campo la migliore attesa confidando che i provvedimenti enunciati siano presto tradotti in disegni di legge e discussi dal Parlamento. E non dobbiamo dimenticare che anche per le province redente sono necessarie provvidenze di carattere amministrativo perché la loro legale annessione al Regno d'Italia si compia con quella uniformità che è propria del nostro diritto pubblico interno.

Inoltre il ministro del tesoro onorevole Meda rispondendo giorni or sono all'interpellanza presentata al Senato, sulle presenti condizioni delle finanze locali, fu ancora più preciso.

Accennando ai provvedimenti già presi ed in progetto a beneficio dei bilanci degli enti locali, l'onorevole Meda assicurò che è pronto uno schema di legge che sarà presentato al Parlamento per la riforma dei tributi locali. Le quali dichiarazioni del ministro del tesoro assicurano che la questione delle finanze locali non tarderà ad essere discussa.

Comunque il problema è tale che esso deve essere risolto unitamente alla questione del riordinamento del governo locale.

La questione della riforma dei tributi locali venne invocata fino dal 1902 nel congresso dei comuni italiani a Messina.

Prima della guerra quasi tutti i comuni avevano i bilanci in grave disavanzo di amministrazione. Durante la guerra l'alto costo della vita portò

gli aumenti degli stipendi e dell'indennità caro viveri per gli impiegati triplicandone l'onere bilanciato. Crebbero i prezzi dei generi necessari per i lavori pubblici, per la manutenzione delle strade, dei fabbricati.

Si ebbero nuove spese per i servizi annonari sorti per la guerra; per i tesseramenti, per i sussidi e contributi agli enti di consumo ed alle cooperative. Aumentarono le spese per la leva; si ebbero nuove spese per le requisizioni, per combattere la disoccupazione, per provvedere ai bisogni delle famiglie e dei figli dei richiamati per le refezioni scolastiche, per i doposcuola, ecc.

Infine è stato imposto ai comuni l'obbligo di coprire i *deficit* delle opere pie ospedaliere e di ricovero ed a questi nuovi gravosi oneri i comuni hanno potuto far fronte con i dazi addizionali sulle bevande alcooliche, loro ceduti.

Di fronte a siffatte situazioni è possibile ricostruire la vita locale ? Possiamo pensare che gli amministratori ordinari, costretti spesso a personali sacrifici per provvedere all'urgenza dei bisogni civici, siano disposti a riprendere ancora la direzione amministrativa ? Possiamo opinare che al di fuori dei partiti organizzati i quali hanno una disciplina ed una responsabilità programmatica vi siano ancora delle persone desiderose di governare gli enti locali in condizioni gravemente disastrose ?

Ne dubitiamo e fortemente ne dubitiamo rammentando che fra 1326 amministrazioni a regime eccezionale gran parte della funzione straordinaria è dovuta alle innumeri dimissioni di sindaci e di assessori posti nell'impossibilità di corrispondere ai bisogni della popolazione, di compilare i bilanci, e di provvedere altrimenti ai servizi per deficienza di mezzi finanziari. Sarebbe quindi grave errore ed opera vana ridare agli enti locali le loro amministrazioni senza ridar loro insieme il necessario riassettamento finanziario.

Per questi motivi invochiamo una riforma elettorale e amministrativa che meglio risponda alle esigenze nuove dei tempi e delle popolazioni le quali nel riordinamento dei sistemi rappresentativi e tributario riceveranno benessere e miglioramenti.

Onorevoli colleghi ! Scopo della presente relazione è di presentare alla Camera i diversi aspetti della questione, relativamente alla riforma elettorale amministrativa.

Non spettava al relatore di minoranza di far proprio uno dei due disegni di legge Nitti o Matteotti e presentare su di esso una relazione particolare; ma soltanto di illustrare le ragioni per le quali egli dissente dalla pregiudiziale adottata dalla maggioranza della Commissione.

TOVINI, *relatore per la minoranza.*

Relazione della Commissione

(*Relatore per la maggioranza:* CASERTANO)

composta dei deputati: Cocco-Ortu presidente, Casertano segretario e relatore della maggioranza, De Nava, Facta, Falcioni, Matteotti, Camera Giovanni, Brezzi e Tovini relatore della minoranza sul disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Nitti nella seduta del 22 marzo 1920

Modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative

(n. 292-A)

e sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Matteotti, Turati, Bacci, Santini, Grossi e Casalini svolta e presa in considerazione il 6 maggio 1920

Modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative

(n. 469-A)

Seduta del 31 luglio 1920

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Camera con deliberazione 27 corrente prefisse alla Commissione il termine di tre giorni per presentare la relazione sui progetti nn. 292 e 469. A tal deliberato, che non ha precedenti, si rende omaggio con questa relazione.

Ma sia consentito alla Commissione, pel rispetto che deve a se stessa, di dimostrare pregiudizialmente che il richiamo implicito, contenuto nella deliberazione della Camera, non è giustificato né da ragioni morali, né da ragioni legali.

La Commissione fu eletta nell'8 maggio, e tenne la prima seduta nell'11 maggio, procedendo alla sua costituzione. Tenne poscia sedute nel 13 maggio e nell'8 giugno, interrompendole soltanto per la sopravvenuta crisi ministeriale e la conseguente proroga della Camera. Ripreso il lavoro parlamentare, la Commissione tenne sedute quasi ininterrottamente, nel 5 luglio, nel 6 luglio, nel 7 luglio, nel 12 luglio, nel 14 luglio, nel 15 luglio, nel 21 luglio, nel 22 luglio: chiese chiarimenti due volte al ministro dell'interno, udì nella seduta 22 luglio il Presidente del Consiglio. Lavorò insomma scrupolosamente all'adempimento del suo dovere, nella fiducia non di meritare premio che non chiede, ma nemmeno accusa di negligenza da chicchessia.

Che se la Commissione non ebbe a convincersi di poter dare giudizi definitivi su problemi gravissimi della vita nazionale, quali sono i problemi elettorali, e richiese un maggior tempo per l'esaurimento del suo lavoro, non è possibile ammettere che ciò possa essere argomento di biasimo, e debba autorizzare chiunque, sia anche la Camera, ad obbligare la Commissione ad una conclusione di merito, contrariamente al suo convincimento.

Le ragioni del giudizio, in cui venne la Commissione, furono ampiamente esposte nella relazione presentata il 7 luglio, e saranno più innanzi riprodotte. Non potevasi quindi affermare che mancassero materialmente i motivi della proposta sospensiva fatta dalla Commissione.

È vero che l'intestazione della relazione 7 luglio porta in epigrafe l'indicazione del numero 410-*A*, e non l'indicazione pur'anche dei numeri 292 e 469, riguardanti gli altri progetti. È vero che conclusioni specifiche su questi due progetti non sono contenute nella relazione, che conclude con proposte riflettenti la sola legge n. 410. Ma è la forma forse che nei dibattiti parlamentari deve tenere il luogo della sostanza ? Dev'essere l'intestazione epigrafica, che dà la segreteria alla relazione, il fondamento del giudizio, o non piuttosto il contenuto della relazione ? Dovevasi ritenere mancante una proposta di sospensione, se tutta la relazione dava le ragioni della necessità di sospendere ?

L'applicazione poi dell'articolo 67 del regolamento era ancor più fuori posto: il che val la pena di rilevare, per la tutela del diritto di tutti, maggioranza e minoranza, non potendo esser lecito neanche alla Assemblea legislativa di dare interpretazioni abusive ed estensive alle norme regolatrici della propria funzione.

L'articolo 66 del regolamento dispone: « dopo che la relazione della Commissione sarà stata stampata e distribuita, la Camera procede in seduta pubblica prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli ».

Segue poi l'invocato articolo 67 in questi termini: « Il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine alla Commissione per presentare la relazione ».

Come è evidente dalla dizione dei due articoli connessi e completativi l'uno dell'altro, il regolamento prevede l'ipotesi della mancanza di qualsiasi relazione, e quindi dell'impossibilità per la Camera di deliberare sull'argomento. Ma il regolamento non si riferisce punto al caso attuale, cioè di una relazione presentata su tre argomenti connessi e devoluti al giudizio della stessa Commissione, in cui per uno sieno presentate risoluzioni di merito e per gli altri due risoluzioni sospensive. La Camera quindi per effetto della relazione 7 luglio era già messa in possesso degli elementi per poter deliberare, né perciò poteva ricorrere l'ipotesi di prefiggere un termine di decadenza alla Commissione, che riteneva di aver espletato il suo compito, così vero che in omaggio alla deliberazione dell'Assemblea 27 corrente trovasi ora costretta a ripetere le stesse ragioni sospensive, invano prospettate nella relazione 7 luglio.

Queste cose premesse, la relazione si occuperà brevemente di tre punti: contenuto della proposta di legge n. 292, contenuto della proposta di legge n. 469, ragioni della proposta sospensiva che su ambo i disegni formula la Commissione. Darà più ampi chiarimenti sulla portata dei due progetti, senza entrare nel merito, perché la Camera possa meglio valutare l'opportunità della proposta sospensiva della Commissione.

Progetto Nitti n. 292.

Il progetto presentato dal Ministero Nitti, nella seduta 22 marzo 1920, è un tentativo di proporzionale autentica per le elezioni provinciali e per i comuni capoluoghi di provincia o di popolazione superiore a 30.000 abitanti, con la sostanziale differenza, rispetto al metodo applicato nelle elezioni politiche, della libertà di scheda, giusta il sistema svizzero.

Per le elezioni provinciali sono formate circoscrizioni elettorali a base del circondario. Però non essendo tutti i circondari della stessa estensione e popolazione, essendovi anche province non divise in circondari, il criterio di massima è temperato da opportune limitazioni, nel senso che ciascuna circoscrizione, abbia ad eleggere non meno di 10 e non più di 30 consiglieri, lasciando alla competenza del prefetto di determinare la costituzione delle varie circoscrizioni in armonia del criterio indicato per le rappresentanze ed in rapporto alle attuali circoscrizioni amministrative circondariali. Per i comuni, nei quali è applicata la proporzionale, è mantenuta la circoscrizione unica com'è attualmente, abolendosi ogni reparto per frazioni là dove si trovi stabilito ai sensi dell'articolo 57 della legge comunale e provinciale.

Fissato il metodo della concorrenza delle liste, l'articolo 2 stabilisce un complesso di norme per le elezioni provinciali (applicabili anche alle comunali, tranne per il numero dei presentatori di lista e per la composizione diversa dell'ufficio centrale) che trovano la ragione d'essere nel sistema adottato: presentazione delle liste da parte dei gruppi di elettori iscritti nelle liste amministrative della provincia (non meno di 200 né più di 400); obbligo di accettazione della candidatura con dichiarazione firmata ed autenticata da notaio; divieto di comprendere in una lista un numero di candidati, maggiore di quello dei consiglieri assegnati alla circoscrizione; divieto ai candidati di essere iscritti in più d'una lista nella provincia e conseguente nullità di accettazione di candidature posteriori a quella che fu prima presentata; ed infine applicabilità alle elezioni am-

ministrative delle disposizioni degli articoli 53, 54, 55, della legge elettorale politica 2 settembre 1919 n. 423, concernenti le modalità della presentazione delle liste dei candidati da parte dei gruppi di elettori, e le operazioni da compiersi, in ordine a tale presentazione, dalla prefettura e dalla commissione elettorale provinciale.

È fatta eccezione per l'obbligo di presentazione del contrassegno della lista, che vien meno per l'adozione del metodo del quoziente invece di quello del comune divisore, e per la libertà di scheda che viene preferita alla scheda rigida. L'elettore, avendo libertà di formare la lista, nei limiti dei posti designati, con iscrizioni e cancellazioni, viene in definitiva a formare una lista propria, che mal risponderebbe ad uno dei simboli indicati.

È notevole nel progetto una serie di disposizioni, che modificano la composizione dell'ufficio centrale per le elezioni comunale e provinciale, che sostituiscono alla indicazione dei delegati quella di uno scrutatore effettivo e di un supplente, che allargano le categorie per la scelta dei presidenti e vice presidenti, che provvedono alla sostituzione automatica dei candidati morti, ineleggibili, decaduti, ecc.

Come conseguenza inevitabile dell'applicazione della proporzionale, che prevedibilmente renderebbe meno agevole la funzione delle maggioranze nei consessi amministrativi, il disegno di legge è costretto a proporre la modifica di alcune norme legislative ora in vigore, ossia degli articoli 147 e 149 che riflettono la nomina e la revoca del sindaco, e dell'articolo 190 che prevede una speciale maggioranza per talune deliberazioni.

Progetto Matteotti n. 469.

Più larga portata ha il progetto n. 469, presentato dagli onorevoli Matteotti, Turati, Bacci, Santini, Grossi e Casalini, come quello che modifica la procedura elettorale amministrativa per tutti i comuni del Regno con metodo più complesso.

I due punti fondamentali del disegno di legge sono:

a) la maggioranza è assegnata alla lista che ottiene un maggior numero di voti, in confronto di ciascun'altra, anche se non superi la somma dei voti riportata da tutte le altre liste messe insieme;

b) la minoranza è assegnata e distribuita fra le altre liste rimaste in minoranza in proporzione dei voti riportati da ciascuna.

Complemento di questi principii basilari sono alcune modificazioni dell'attuale procedimento, secondo le quali:

1° Le liste devono essere presentate ufficialmente cinque giorni prima della elezione insieme alla scheda tipo.

2° Ciascuna lista deve indicare i candidati per le minoranze in numero eguale o inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune: e se intende concorrere anche alla conquista della maggioranza, dovrà indicare i rimanenti candidati fino a coprire i due terzi dei seggi consiliari.

3° Le schede sono tutte del formato 17 per 25, e ciascuna contiene stampati in nero il contrassegno ed i nomi indicati della propria lista per la minoranza.

4° L'elettore può cancellare i nomi meno preferiti della lista di minoranza; piega la scheda in quattro e la consegna senza bisogno di busta.

5° Il contrassegno che raccoglie un maggior numero di suffragi fa eletta per la maggioranza tutta la lista indistintamente.

6° I posti della minoranza sono distribuiti fra tutte le altre liste col sistema del quoziente, e di ciascuna lista riescono eletti quelli fra i candidati indicati, che riportano minor numero di cancellature.

Come conseguenza della proposta di riforma il disegno di legge contiene anche l'abolizione o parziale modificazione degli articoli 93, 94, 96, 97, 130, 147, 149, 165 dell'attuale legge comunale e provinciale.

Non devesi trascurare che, durante lo studio fatto dalla Commissione, il proponente della legge onorevole Matteotti presentò al relatore alcune modifiche di non lieve importanza, che mette conto in parte di rilevare.

Il progetto originario nell'articolo 9 modificava l'articolo 86 nel modo seguente:

« La lista che ha raggiunto, in confronto di ciascun'altra, il maggior numero di voti validi, avrà assegnati tutti i posti della maggioranza ai suoi candidati ».

Erasi osservato che la lista con la cifra più alta, cui sarebbe spettata la maggioranza di due terzi dei posti, avrebbe potuto raccogliere, se il concorso delle altre liste fosse stato numeroso, il quarto, il quinto, forse anche il sesto dei votanti. D'onde la conseguenza eventuale che una sensibile minoranza di votanti avrebbe potuto raccogliere il frutto d'una sensibile maggioranza. Il che non si verifica nel sistema belga,

dove la proporzionale viene applicata dopo che furono proclamati eletti i candidati che conseguirono più della metà dei voti (articolo 46 della legge 12 settembre 1895).

Movendo da questo rilievo, l'onorevole Matteotti ha presentato la seguente modifica dell'articolo 86:

« Se nessuna lista contiene un numero di candidati uguale ai due terzi dei consiglieri assegnati al comune, o se di quelle che ne contengono tanti, nessuna ha raccolto un numero di voti validi superiore a ciascuna altra lista e superiore al terzo della somma di voti validi di tutte le liste, tutte le liste concorrono, in proporzione dei voti raccolti da ciascuna, alla distribuzione di tutti i consiglieri ».

Da ciò nasce la conseguenza che non basterebbe ad una lista avere la cifra più alta per conseguire la maggioranza dei due terzi dei posti, dovendo concorrere invece anche l'altra condizione che abbia raggiunto almeno il terzo della massa dei votanti.

Su questo punto fondamentale della riforma occorre subito rilevare che anche un altro schema di rilievi e proposte sul progetto Matteotti fu fatto tenere al relatore dal componente della Commissione onorevole Tovini.

Sull'articolo 86 l'onorevole Tovini propone questa modifica:

« La lista che ha raggiunto la metà più uno dei votanti, avrà assegnati i due terzi dei posti dei consiglieri.

« Se il numero dei consiglieri assegnati al comune non è multiplo esatto di tre sarà attribuito il numero di consiglieri immediatamente superiore a quello corrispondente ai due terzi ».

Questa proposta, che riproduce il sistema belga, si differenzia sostanzialmente dal progetto Nitti, e dal progetto Matteotti, che fissa il *quorum* non alla metà più uno, ma al terzo.

Vediamo ora il trattamento fatto alle minoranze. Secondo il progetto Matteotti riveduto, l'articolo 88 sarebbe così formulato: « Se una delle liste contenenti un numero di candidati eguale ai due terzi dei consiglieri assegnati al comune, raccoglie un numero di voti superiore al terzo della somma di tutti i voti validi e superiore al numero dei voti di ciascuna altra lista, avrà assegnati senz'altro i due terzi dei seggi consigliari, rimanendo eletti tutti i suoi candidati, indipendentemente dal numero delle cancellature subite dai singoli nomi.

« In questo caso il rimanente terzo dei seggi va distribuito fra le altre liste rimaste in minoranza in proporzione dei voti raccolti da ciascuna. A questo scopo si eseguono operazioni analoghe a quelle indi-

cate nel precedente articolo, avvertendo che il quoziente in questo caso risulta dalla somma dei voti validi di tutte le liste rimaste in minoranza diviso per il numero dei seggi, riservati alle minoranze, cioè per il terzo dei consiglieri assegnati al comune ».

Secondo il progetto Tovini invece l'articolo 88 andrebbe formulato così:

« I posti dell'altro terzo saranno assegnati all'altra o alle altre liste in proporzione dei voti di lista riportati. La lista di maggioranza concorre agli ulteriori posti in proporzione dei voti ottenuti, detratta la metà più uno dei votanti. A questo scopo si sommano i voti delle liste suddette, si dividono per il terzo dei consiglieri assegnati al comune ecc. ».

La differenza fra le due proposte anche questa volta è sostanziale.

Il relatore si ferma a questi due rilievi, per non addentrarsi nella disamina dei 19 articoli del disegno di legge, ognuno dei quali contiene una innovazione, sostanziale e procedurale, della legge vigente, mentre quasi per tutti veggonsi presentate proposte di modifiche *hinc et inde*.

Motivi della proposta sospensiva.

Di fronte alla gravità del suo compito, ed alla necessità di presentare proposte meditate, la Commissione deliberò di continuare i suoi studi anche nel periodo d'interruzione dei lavori parlamentari, rinviando ogni risoluzione di merito.

Perciò nella relazione 7 luglio 1920 fu detto:

« La Commissione, fin dall'inizio dei suoi lavori, non poté dissimularsi le gravi difficoltà, d'ordine parlamentare soprattutto, per menare in porto, sì da tradursi in legge dello Stato, i due progetti principali, nei quali riscontrò notevoli pregi, ma anche necessità di emendamenti. Un più maturo esame non ha fatto che confermare questa prima convinzione.

« Il cozzo dei due partiti più numerosi della Camera, i quali dimostrano una concezione così antitetica nell'applicazione del sistema proporzionale alle elezioni amministrative, mentre una terza corrente in molti Uffici, con la quasi unanimità dei presenti, ha mostrato di preferire il vigente sistema elettorale: le condizioni del Parlamento, messo già in possesso di progetti politici ed economici, il cui esame non è

prorogabile: le inevitabili non brevi discussioni e la possibilità di emendamenti del Senato, sono tutte circostanze che tolgono l'illusione di veder tradotti in legge, in tempo breve, i disegni presentati. Aggiungasi che altri progetti, concernenti l'elettorato amministrativo, sono all'esame della Camera. Una Commissione già si occupa dei progetti nn. 321 e 322, d'iniziativa dei deputati Gasparotto, Micheli e Modigliani circa l'elettorato femminile, su cui la Camera già nell'estate scorsa ebbe a pronunziarsi col suo voto. Un altro progetto hanno presentato gli onorevoli Matteotti, Santini e Pilati nella seduta 11 maggio per abolire alcune categorie di elettori, in massima per censo, contemplati negli articoli 14 e seguenti della legge comunale e provinciale, per unificare le liste politiche-amministrative e semplificare altri congegni elettorali. Altri progetti, d'iniziativa parlamentare, pendono presso gli Uffici per la riduzione dell'elettorato per censo, per l'eleggibilità dei maestri elementari, per l'abolizione del reparto per frazioni ed interruzione tra un ufficio e l'altro.

« Né è da trascurare, per quanto non possa spiegare efficacia decisiva sull'andamento dei lavori parlamentari, che la pubblica opinione giudica variamente i progetti in esame, come è provato dalla proposta dell'Unione toscana di studi municipali, che suggerisce un terzo metodo di applicazione della proporzionale, secondo il quale alla lista, che avesse conseguita la cifra più alta, sarebbe attribuita la metà dei consiglieri, mentre la stessa cifra di maggioranza, ridotta a metà, concorrerebbe ai posti di minoranza col sistema proporzionale. L'ingegnoso progetto è corredato di tavole dimostrative su cui non è il caso di indugiarsi.

« Ma l'argomento decisivo per la Commissione è stato fornito dalla condizione, può dirsi disastrosa, in cui versano quasi tutte le amministrazioni comunali e provinciali. Secondo una comunicazione ministeriale, nel primo giugno i comuni amministrati da regi commissari erano 802, quelli amministrati da commissari prefettizi 504, le opere pie sciolte o sospese 125. Senonché la lettera del Presidente del Consiglio concludeva con queste parole significative: "Si aggiunge che il numero dei comuni e delle opere pie, amministrate da commissari prefettizi, deve essere superiore a quello indicato, giacché non sempre i prefetti danno comunicazione al Ministero delle rispettive nomine".

« Si può esser sicuri che una buona metà dei comuni del Regno si trovi sotto tutela, anche per l'abuso invalso del commissario prefettizio, cui si attribuisce l'amministrazione di più comuni con evidente danno delle rispettive aziende: mentre l'altra metà è in uno stato di catalessia funzionale per dimissioni, morti, accidia degli amministratori, stanchi od

esautorati dopo un periodo sessennale di Governo. Consegue da ciò che tutti i servizi pubblici veggonsi abbandonati o negletti, che i debiti non sono pagati, mentre gli aumenti sistematici delle tabelle del personale assorbono in più comuni la totalità dell'entrata, che la riscossione delle tasse è rallentata, che si va innanzi a furia di rinvii di spese e con operazioni di mutuo concesse per sistemazione di bilancio. Lo Stato, che malamente riesce a provvedere alle più gravi esigenze del proprio bilancio, lascia ogni tanto cadere una goccia d'acqua nel vaso vuoto, sotto forma di sussidi, prestiti, anticipazioni !

« Devesi continuare a mantenere comuni e province, e conseguentemente opere pie, che dalle rappresentanze comunali hanno nominati i proprii amministratori, in questo stato preagonico, nell'attesa che il Parlamento riformi la procedura elettorale ? O non è saggezza invitare il Governo a ricostituire subito le amministrazioni comunali col sistema oggi in vigore, mentre intanto il Parlamento potrà esaminare ponderatamente, senza fretta, i disegni presentati, come il grave argomento e la serietà delle proposte richiedono ?

« La Commissione non dubitò di adottare in buona coscienza quest'ultimo provvedimento, con l'esplicita dichiarazione di non voler pregiudicare il merito delle proposte, e di assumere impegno di presentare il risultato dei suoi studi alla ripresa dei lavori parlamentari ».

A queste ragioni giova ora aggiungere le seguenti altre.

Nella seduta tenuta dalla Commissione nel 22 luglio, l'onorevole Presidente del Consiglio fu espressamente richiesto del suo parere in merito alla possibilità di tradurre in legge, in termini brevi, l'uno o l'altro dei due progetti presentati. E l'onorevole Giolitti esplicitamente dichiarò che il Senato, per affermazione del suo Presidente, non avrebbe discusso la legge votata dal Parlamento prima di novembre; che eventualmente la legge avrebbe potuto ritornare alla Camera per possibili modifiche; che infine prima del marzo od aprile 1921 non era possibile che la legge fosse stata definitivamente approvata. Or se il progetto, approvato (suppongasi per ipotesi) in tutta fretta dalla Camera, deve dormire due mesi negli scaffali del Senato, sarebbe ingiusto costringere la Commissione ad un lavoro frettoloso, e non ponderato, come la gravità della riforma richiede, togliendole anche la possibilità di avere i necessari chiarimenti, chiesti, a mezzo della presidenza del Consiglio, sui risultati della proporzionale politica ed amministrativa presso altri paesi, essendo utile, come notava Descartes, *de savoir quelque chose des moeurs des divers peuples, afin de juger plus sainement des nôtres.*

La Commissione infatti ha chiesto di conoscere, a mezzo dei nostri rappresentanti diplomatici, pregi e difetti della proporzionale applicata in:

1° Belgio (legge 12 settembre 1895);

2° Cantoni svizzeri di Canton Ticino (legge 22 maggio 1891); di Ginevra (legge del 1912), di Friburgo (legge 19 maggio 1894), di Soleure (legge 30 novembre 1894), di Berna (legge 10 dicembre 1894), di Schyjz (legge 1898);

3° Repubblica Argentina (legge 29 ottobre 1895);

4° Norvegia (legge 27 giugno 1896);

5° Città di Trento (legge 7 febbraio 1814);

6° Germania (regolamento ed ordinanza 30 novembre 1918);

7° Repubblica Austriaca (legge 18 dicembre 1917);

8° Francia (legge luglio 1919).

Pertanto la Commissione è ferma nel proposito di domandare alla Camera di deliberare la sospensiva della discussione sui progetti Nitti, n. 292, e Matteotti, n. 469, ben convinta di compiere un preciso dovere, eccitando l'Assemblea legislativa ad un esame ponderato, e non affrettato, del grave problema.

CASERTANO, *relatore*.

Testo presentato dalla Commissione

sulla proposta di legge

Modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative (n. 469-A-bis)

e sul disegno di legge

Modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative (n. 292-A-bis)

Seduta dell'11 novembre 1920

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Articolo 1.

La elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è abolita.

Articolo 2.

Per l'applicazione della disposizione precedente è disposto:

a) La lista dei candidati per ogni comune dev'essere presentata da almeno 300 elettori nei comuni con più di 100 mila abitanti, e da 100 elettori nei comuni con più di 10 mila abitanti, da 50 nei comuni con più di cinquemila abitanti, da 20 nei comuni con più di due mila abitanti, da cinque nei minori.

Per determinare la popolazione del comune si terrà conto dell'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori devono essere elettori inscritti nelle liste amministrative del comune: e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, invece della firma, basta una dichiarazione nella forma dell'articolo 53, capo 4, legge elettorale politica.

b) Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore ai quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Di tutti i candidati dev'essere indicato nome, cognome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso.

Con la lista devesi anche presentare:

1° la corrispondente scheda-tipo del formato regolamentare, autenticata da notaio o dal segretario comunale, e contenente stampati in nero un contrassegno ed i nomi e cognomi dei candidati su due colonne enumerate secondo l'ordine di presentazione. La scheda-tipo dev'essere consegnata in numero di copie doppio di quello dei seggi più due;

2° la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3° la indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

c) Le liste ed annessi devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del giovedì precedente la elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisca legalmente deve immediatamente rilasciare ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione.

d) La Commissione elettorale comunale si raduna alle ore 16 del giovedì precedente le elezioni, e, ricevuti dal segretario gli atti di cui agli articoli precedenti:

1° verifica che le liste sieno sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelli che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati pei quali manca la prescritta accettazione;

3° ricusa i contrassegni che fossero identici, o che si potessero facilmente confondere con contrassegni di altre liste prima presentate;

4° cancella i candidati già compresi in altra lista prima presentata;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello prescritto, cancellando gli ultimi nomi;

6° comunica entro la sera stessa del giovedì le sue contestazioni al delegato di ciascuna lista comunque contestata o modificata.

e) La Commissione elettorale comunale si torna a radunare il venerdì precedente la elezione alle ore nove per udire il delegato delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modifiche eseguite.

La decisione della Commissione, che deve essere emessa non oltre le ore dodici, è impugnabile, avanti il pretore del mandamento, che provvede nella giornata. Nei comuni composti di più mandamenti al pretore è sostituito il presidente del tribunale.

ARTICOLO 3.

La Commissione elettorale comunale nei termini indicati dall'articolo 66 provvederà a trasmettere al presidente di ogni sezione elettorale:

1° due schede-tipo per ogni lista, una delle quali resterà a disposizione dell'ufficio, e l'altra andrà affissa nella sala della votazione;

2° il nome del delegato autorizzato a designare i due rappresentanti di lista presso il seggio.

Tale designazione potrà essere presentata entro le ore sedici del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti di seggio, ovvero direttamente ai singoli presidenti la mattina di domenica purché prima dell'inizio della votazione.

ARTICOLO 4.

Le operazioni sono iniziate alle ore sette, e l'appello deve essere terminato non più tardi delle ore undici.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca nella cabina per piegare la scheda, ed eventualmente apportarvi modificazioni.

La scheda piegata in quattro è consegnata al presidente, il quale la depone nell'urna.

Gli scrutatori annotano successivamente ciascun votante, apponendo la loro firma di fronte al nome del votante nella lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

La scheda dev'essere di carta bianca, comune, non trasparente, del formato 17 per 25 centimetri e conforme ad una delle schede tipo presentate, senza nessun segno che possa servire a farla riconoscere.

ARTICOLO 5.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dev'essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, dovendosi indicare in verbale l'ora di consegna e la persona cui fu consegnato il documento.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3° provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposte le carte relative alle operazioni già compiute e a quelle da compiersi nel giorno successivo;

4° dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo del seggio e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonché le firme del presidente o di almeno due scrutatori;

5° rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrare.

Di tutte queste operazioni, dei reclami, proposte o decisioni, delle firme, sigilli, ecc., è fatta menzione a verbale redatto in doppio esemplare e firmato in ciascun foglio seduta stante da tutti i membri presenti, dopo di che l'udienza è sciolta immediatamente.

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna, e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori estrae successivamente ogni scheda, la spiega e la passa al presidente che proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato od aggiunto e passa infine la scheda all'altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate, di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario annotano ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista e da ciascun candidato e il numero delle cancellature ed aggiunzioni subite da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazione intorno a una scheda questa deve essere subito vidimata a termini dell'articolo 81.

Tutte le operazioni indicate nell'articolo precedente, debbono compiersi nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale. La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del presidente sulla busta che chiude l'urna producono la nullità delle operazioni elettorali.

ARTICOLO 6.

Sono nulle le schede:

1° quando siano di formato, di colore o consistenza diversi da quelli prescritti;

2° quando presentino, comunque tracciati, nomi o segni o altro che sia, diversi da ciò che è stampato sulla scheda-tipo, eccezione fatta unicamente per le cancellazioni ed aggiunzioni;

3° quando non siano conformi ad alcuna di quelle presentate e accettate come tipo.

ARTICOLO 7.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nello stesso giorno di lunedì a ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì i presidenti delle altre sezioni o vice-presidenti o scrutatori incaricati e riassume i voti di ciascuna sezione, senza poterne modificare i risultati.

Il segretario della prima sezione è anche segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

ARTICOLO 8.

La lista, che avrà raggiunto il maggior numero di voti validi in confronto di ciascun'altra, avrà assegnati tre quinti dei seggi, purché il numero dei voti raccolti sia superiore a due quinti e non superiore ai tre quinti della somma dei voti validi di tutte le liste. In tale caso gli altri due quinti dei seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste rimaste in minoranza secondo le indicazioni dell'articolo seguente.

Se invece una lista avrà raggiunto un numero di voti superiore ai tre quinti dei voti validi, avrà diritto all'assegnazione di un maggior numero

di posti in proporzione, non superiore però mai ai quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune. In tale caso alla lista od alle liste rimaste in minoranza saranno assegnati i rimanenti seggi in proporzione dei voti raccolti.

Se infine nessuna lista avrà raggiunto i due quinti di voti validi, si procederà alla distribuzione proporzionale di tutti i seggi assegnati al comune conforme alle indicazioni dell'articolo seguente.

ARTICOLO 9.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti riportati da tutti i candidati di lista, divisa per il numero dei candidati stessi.

Il quoziente si determina dividendo la somma di tutte le cifre elettorali per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando le frazioni.

Stabilito il quoziente, si determina quante volte questo sia contenuto nella cifra riportata da ciascuna lista, attribuendole un corrispondente numero di seggi.

Se vi siano dei resti, il seggio od i seggi rimanenti saranno assegnati alla lista od alle liste che hanno dato successivamente il resto più alto. In caso di resti identici, il seggio sarà attribuito alla lista cui sia toccato il minor numero di rappresentanti.

I seggi conquistati da ciascuna lista sono attribuiti a quelli dei candidati della lista medesima che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato che viene prima nell'ordine d'inscrizione della propria lista.

Se qualcuna lista ha presentato un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che proporzionalmente le toccherebbero, per i seggi che rimangono scoperti si fa luogo ad una nuova distribuzione proporzionale tra le liste mediante un nuovo quoziente risultante dalla divisione dei voti validi delle liste rimaste in concorrenza per il numero dei seggi rimasti scoperti.

ARTICOLO 10.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato ai consiglieri eletti.

Di tutte le operazioni di proclamazione deve redigersi verbale con le solite formalità, dandone immediata comunicazione alla segreteria comunale, per l'annunzio con pubblico manifesto.

ARTICOLO 11.

Nel caso di ineleggibilità di uno degli eletti esso sarà sostituito da quello seguente tra i candidati nella lista medesima, che abbia avuto il maggior numero di voti e sia eleggibile.

ARTICOLO 12.

I consiglieri provinciali sono eletti per circondario, e rappresentano l'intera provincia.

L'esercizio del diritto elettorale provinciale compete ad ogni elettore amministrativo, in un solo comune anche se inscritto in più comuni.

ARTICOLO 13.

Gli articoli 93 e 94 sono abrogati.

ARTICOLO 14.

La presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale, il numero dei candidati, la presentazione e forma delle schede, le operazioni della Commissione elettorale, la votazione e le successive operazioni elettorali, sono regolate dalle stesse norme che per i consiglieri comunali, salvo le seguenti differenze:

1° il numero dei presentatori della lista è di 200 per i circondari con più di 200 mila abitanti, di 100 per gli altri;

2° i presentatori devono essere elettori amministrativi in un comune del circondario: e se questo non è il capoluogo, devono aggiungere il certificato elettorale;

3° la presentazione è fatta al segretario capo della amministrazione provinciale;

4° i termini per la presentazione delle liste e le date per le operazioni della Commissione elettorale provinciale, sono tutti anticipati di quarant'otto ore;

5° le designazioni dei rappresentanti di liste presso i seggi, possono essere presentate dal delegato, in analogia dell'articolo 66-5°, alla segreteria della provincia entro le ore 16 del mercoledì per qualsiasi seggio, oppure alle segreterie comunali entro le ore 16 del sabato per i seggi di

singoli comuni, oppure direttamente ai presidenti dei singoli seggi la mattina stessa della domenica, purché prima dell'inizio della votazione;

6° i risultati parziali delle singole sezioni sono portati possibilmente entro la giornata di lunedì, o al più tardi entro il martedì, alla cancelleria del tribunale nel capoluogo di provincia. Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della corte d'appello funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale, e provvede, appena arrivati i risultati di tutti i seggi, e previo avviso ai rappresentanti designati per assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, alle stesse operazioni riassuntive e di proclamazione che sono affidate al seggio della sezione per le elezioni comunali;

7° se a singole sezioni non fossero per caso pervenute le schede-tipo di qualche lista che pur le aveva depositate regolarmente, e le schede votate corrispondenti vi fossero state dichiarate nulle per il n. 3° dell'articolo 80, l'ufficio centrale le riprenderà in considerazione restituendo in conformità i risultati sezionali generali.

ARTICOLO 15.

All'articolo 62 della legge comunale e provinciale, fermo restando il 4° comma è sostituito l'articolo 84 del testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, intendendosi che la designazione dei seggi per le elezioni amministrative debba essere fatta dal primo presidente della corte di appello nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo della provincia, di accordo, ove occorra, col primo presidente della corte di appello nella cui giurisdizione si trovino uno o più comuni della provincia medesima, e che le persone designate debbano avere la residenza nel distretto della corte stessa o anche nella provincia, se questa comprenda comuni appartenenti a distretti diversi.

Alle categorie indicate nel 2° comma del citato articolo 48 del testo unico della legge elettorale politica sono aggiunte, a tutti gli effetti, le seguenti altre:

i professori di università e di scuole ed istituti di istruzione superiore e media, gli avvocati e procuratori erariali e gli avvocati degli uffici legali delle strade ferrate dello Stato, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gl'ingegneri, ragionieri e sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato in attività di servizio aventi grado non inferiore a quello di segretario, ragioniere ad archivista o gradi equiparati, esclusi quelli addetti alle amministrazioni centrali e quelli dipen-

denti dai Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, delle poste e telegrafi e dei trasporti.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente con le norme da stabilirsi di accordo col ministro della giustizia e per gli affari del culto e dal ministro dell'interno, un elenco delle persone eleggibili agli uffici di presidenti di seggi elettorali.

ARTICOLO 16.

Ai commi 4 e 5 dell'articolo 147 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 448, testo unico, è sostituito il seguente:

« Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti ».

Al comma 4° dell'articolo 149, è sostituito il seguente:

« Quando non siasi raggiunta tale maggioranza e in una seconda adunanza, da tenersi con l'intervallo di otto giorni dalla prima, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale ».

Ai nn. 1° e 2° dell'articolo 190 è sostituito il seguente:

« Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni ».

In tutti gli altri casi nei quali dalla legge comunale e provinciale o da leggi speciali sia richiesta per la validità della deliberazione una determinata maggioranza e questa non venga raggiunta, è fissato un giorno per la deliberazione definitiva nelle forme ordinarie, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta.

ARTICOLO 17.

Per quant'altro non è previsto dalla presente legge, e non sia ad essa contrario, sono applicabili le disposizioni della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

ARTICOLO 18.

È soppresso il 1° comma dell'articolo 28.

ARTICOLO 19.

La prima parte dell'articolo 235 è così modificata:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il primo lunedì di ottobre in sessione ordinaria ».

ARTICOLO 20.

Nessuno può esser contemporaneamente consigliere provinciale in più province e in caso dovrà optare entro otto giorni dalla proclamazione, altrimenti s'intende eletto nella provincia dove è inscritto come elettore amministrativo.

ARTICOLO 21.

Il Governo del Re è autorizzato ad armonizzare le presenti disposizioni con quelle in vigore della legge comunale e provinciale.

Disegno di legge

d'iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato nella tornata del 1° dicembre 1920 (Vedi stampati nn. 292 e 469) presentato alla Presidenza il giorno 5 dello stesso mese

Modificazioni alle norme concernenti le elezioni amministrative

(n. 255)

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1.

La elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è abolita.

Sono eccettuati dalla disposizione sospensiva del voto amministrativo di cui alla prima parte dell'articolo 23 della legge 4 febbraio 1915 i sottufficiali di carriera e cioè sergenti maggiori e marescialli per l'esercito, sottocapi anziani, capi di prima e di seconda classe per la marina.

Articolo 2.

È riconosciuto il diritto elettorale alle donne nelle stesse condizioni stabilite per gli uomini.

Tutte le disposizioni della presente legge e le rimanenti della legge comunale e provinciale sono ad esse applicabili.

Articolo 3.

Per l'applicazione delle disposizioni precedenti è disposto:

a) La lista dei candidati per ogni comune dev'essere presentata da almeno 300 elettori nei comuni con più di 100 mila abitanti, da 100 elettori nei comuni con più di 10 mila abitanti, da 50 nei comuni con più di 5 mila abitanti, da 20 nei comuni con più di 2 mila abitanti, da 5 nei minori.

Per determinare la popolazione del comune si terrà conto dell'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori devono essere elettori inscritti nelle liste amministrative del comune: e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, invece della firma, basta una dichiarazione nella forma dell'articolo 53, capo 4, legge elettorale politica.

b) Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore ai quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Di tutti i candidati dev'essere indicato nome, cognome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato di più di una lista dello stesso comune.

Con la lista devesi anche presentare:

1° la corrispondente scheda-tipo del formato regolamentare, autenticata da notaio o dal segretario comunale, e contenente stampati in nero un contrassegno ed i nomi e cognomi dei candidati numerati su due colonne secondo l'ordine di presentazione. La scheda-tipo deve essere consegnata in numero di copie doppio di quello dei seggi più due;

2° la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3° la indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

c) Le liste ed annessi devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del giovedì precedente la elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisca legalmente deve immediatamente rilasciare ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione.

d) La Commissione elettorale comunale si raduna alle ore 16 del giovedì precedente le elezioni, e, ricevuti dal segretario gli atti indicati negli articoli precedenti:

1° verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelli che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

3° ricusa i contrassegni che fossero identici, o che si potessero facilmente confondere con contrassegni di altre liste prima presentate;

4° cancella i candidati già compresi in altra lista prima presentata;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello prescritto, cancellando gli ultimi nomi;

6° comunica entro la sera stessa del giovedì le sue contestazioni al delegato di ciascuna lista comunque contestata o modificata.

e) La Commissione elettorale comunale si torna a radunare il venerdì precedente la elezione alle ore nove per udire i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modifiche eseguite.

La decisione della Commissione, che deve essere emessa non oltre le ore dodici, è impugnabile avanti il pretore del mandamento, che provvede nella giornata. Nei comuni composti di più mandamenti al pretore è sostituito il presidente del tribunale.

ARTICOLO 4.

La Commissione elettorale comunale, nei termini indicati dall'art. 66 della legge comunale e provinciale, provvederà a trasmettere al presidente di ogni sezione elettorale:

1° due schede-tipo per ogni lista, una delle quali resterà a disposizione dell'ufficio, e l'altra andrà affissa nella sala della votazione;

2° il nome dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso il seggio.

Tale designazione potrà essere presentata entro le ore sedici del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti di seggio, ovvero direttamente ai singoli presidenti la mattina di domenica purché prima dell'inizio della votazione.

ARTICOLO 5.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con due aperture ai lati per il passaggio degli elettori, uno per la entrata e l'altro per la uscita.

ARTICOLO 6.

I quattro scrutatori saranno scelti dalla Commissione elettorale comunale fra i nomi proposti dai vari comitati in numero sufficiente — per ciascuno di essi — a coprire tutti i posti degli scrutatori occorrenti, seguendo nella scelta un criterio proporzionale fra i vari elenchi proposti, con la maggiore approssimazione possibile.

ARTICOLO 7.

Le operazioni sono iniziate alle ore sette.

È abolito l'appello di cui all'articolo 73, capitolo 2 della legge testo unico 4 febbraio 1915, n. 148: gli elettori votano secondo l'ordine in cui si presentano.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente gli consegna una busta, timbrata, autenticata e munita di talloncino numerato. L'elettore si reca nella cabina, introduce la scheda nella busta, e riconsegna la busta, debitamente chiusa, al presidente, il quale, staccato il talloncino, la depone nell'urna.

L'elettore ha diritto di apportare nella scheda aggiunte o cancellazioni. Non è ammesso a votare l'elettore che si rifiuti di andare nella cabina per le operazioni di cui al precedente comma.

Gli scrutatori annotano successivamente ciascun votante, apponendo la loro firma di fronte al nome del votante nella lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

La scheda dev'essere di carta bianca comune, non trasparente, uguale per tutte le liste, del formato 17 per 25 centimetri e conforme ad una delle schede tipo presentate, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere.

ARTICOLO 8.

La busta, di formato tale da poter contenere la scheda piegata in quattro, è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, con le caratteristiche essenziali del modello allegato.

Le buste, in numero corrispondente a quello degli elettori di ciascuna sezione, sono trasmesse dalla Commissione elettorale comunale, nel sabato precedente le elezioni, al presidente di ogni sezione elettorale.

La spesa per la confezione delle buste è sostenuta dal comune.

Il timbro, che deve essere apposto sulle buste, è quello della sezione elettorale.

ARTICOLO 9.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dev'essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, dovendosi indicare in verbale l'ora di consegna e la persona cui fu consegnato il documento.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da almeno tre membri dell'ufficio;

3° provvede alla chiusura dell'urna contenente le buste e alla formazione di un piego nel quale vanno riposte le carte relative alle operazioni già compiute e a quelle da compiersi nel giorno successivo;

4° dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo del seggio e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonché le firme del presidente o di almeno due scrutatori;

5° rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrare.

Di tutte queste operazioni, dei reclami, proposte o decisioni, delle firme, sigilli, ecc., è fatta menzione a verbale redatto in doppio esemplare e firmato in ciascun foglio seduta stante da tutti i membri presenti, dopo di che l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna, e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente ogni busta, e la consegna al presidente. Questi, nel modo indicato dall'allegato stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, estrae e spiega la scheda, proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato od aggiunto, e passa infine la scheda ad altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario annotano ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista e da ciascun candidato e il numero delle cancellature ed aggiunzioni subite da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno a una scheda questa deve essere subito vidimata a termini dell'articolo 81.

Tutte le operazioni indicate nell'articolo precedente debbono compiersi nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale. La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del presidente sulla busta che chiude l'urna producono la nullità delle operazioni elettorali.

ARTICOLO 10.

Sono nulle le schede:

a) quando la busta non sia conforme alle prescrizioni degli articoli 7 e 8 intatta e senza segno alcuno che possa comunque farla riconoscere o quando contenga altro che non sia la sola scheda valida di ciascun elettore per ciascuna elezione;

b) quando le schede siano di formato o colore o consistenza diversi da quelli prescritti, o quando non siano conformi ad alcuna di quelle presentate o accettate come tipo;

c) quando presentino comunque tracciati i nomi, segni o altro che sia, diversi da ciò che è stampato nella scheda tipo. Fanno eccezione unicamente le cancellazioni eseguite con una semplice linea in inchiostro nero, sui singoli nomi, e le aggiunte scritte pure a mano in inchiostro nero, a pie' della scheda, e riproducenti esclusivamente indicazioni di candidati identiche a quelle contenute in altre schede-tipo legalmente presentate.

ARTICOLO 11.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni riunisce nello stesso giorno di lunedì alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, i presidenti delle altre sezioni o vicepresidenti o scrutatori incaricati, e riassume i voti di ciascuna sezione, senza poterne modificare i risultati.

Il segretario della prima sezione è anche segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

ARTICOLO 12.

La lista, che avrà raggiunti i due quinti dei voti validi ed il maggior numero dei voti nei confronti di ciascuna altra lista avrà assegnati tre quinti dei posti, ed ove abbia raggiunto oltre tre quinti dei voti validi avrà diritto all'assegnazione di un maggior numero di posti in proporzione, in maniera però da non superare i quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Tanto nel primo quanto nel secondo caso i due quinti o i residui dei due quinti saranno divisi proporzionalmente tra le altre liste.

Ove nessuna lista raggiunga i due quinti dei voti validi, si procederà tra tutte le liste alla ripartizione dei seggi secondo il metodo proporzionale.

ARTICOLO 13.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti riportati da tutti i candidati di lista, divisa per il numero dei candidati stessi.

Il quoziente si determina dividendo la somma di tutte le cifre elettorali per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando le frazioni.

Stabilito il quoziente, si determina quante volte questo sia contenuto nella somma riportata da ciascuna lista, attribuendole un corrispondente numero di seggi.

Se vi siano dei resti, il seggio od i seggi rimanenti saranno assegnati alla lista od alle liste che hanno dato successivamente il resto più alto. In caso di resti identici, il seggio sarà attribuito alla lista cui sia toccato il minor numero di rappresentanti.

I seggi conquistati da ciascuna lista sono attribuiti a quelli dei candidati della lista medesima che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato che viene prima nell'ordine d'iscrizione della propria lista.

Se qualche lista ha presentato un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che proporzionalmente le toccherebbero, per i seggi che rimangono scoperti si fa luogo ad una nuova distribuzione proporzionale

tra le liste mediante un nuovo quoziente risultante dalla divisione dei voti validi delle liste rimaste in concorrenza per il numero dei seggi rimasti scoperti.

ARTICOLO 14.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato ai consiglieri eletti.

Di tutte le operazioni di proclamazione deve redigersi verbale con le solite formalità, dandone immediata comunicazione alla segreteria comunale, per l'annunzio con pubblico manifesto.

ARTICOLO 15.

Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere abbia conseguito la cifra più alta.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta fino a un anno dopo la elezione.

ARTICOLO 16.

I consiglieri provinciali sono eletti per circondario, a scrutinio di lista, col metodo della rappresentanza proporzionale.

Quando un circondario o distretto debba eleggere meno di 10 consiglieri provinciali, sarà determinata, con decreto del prefetto, udito il Consiglio provinciale, una speciale circoscrizione elettorale aggregando due o più circondari limitrofi.

L'esercizio del diritto elettorale provinciale compete ad ogni elettore amministrativo, in un solo comune della provincia anche se inscritto in più comuni.

ARTICOLO 17.

Gli articoli 93 e 94 della legge comunale e provinciale sono abrogati.

ARTICOLO 18.

La presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale, il numero dei candidati, la presentazione e forma delle schede, l'uso delle buste, le operazioni della Commissione elettorale, la votazione e le successive operazioni elettorali fino alla proclamazione degli eletti, sono rego-

late dalle stesse norme che per i consiglieri comunali, salvo le seguenti differenze:

1° il numero dei presentatori della lista è di 200 per i circondari con più di 200 mila abitanti, di 100 per gli altri;

2° i presentatori devono essere elettori amministrativi in un comune del circondario: e, se questo non è il capoluogo, devono aggiungere il certificato elettorale;

3° la presentazione è fatta al segretario capo dell'amministrazione provinciale;

4° i termini per la presentazione delle liste e le date per le operazioni della Commissione elettorale provinciale, sono tutti anticipati di quarant'otto ore;

5° le designazioni dei rappresentanti di liste presso i seggi possono essere presentate dai delegati, in analogia dell'articolo 66-5°, alla segreteria della provincia entro le ore 16 del mercoledì per qualsiasi seggio, oppure alle segreterie comunali entro le ore 16 del sabato per i seggi di singoli comuni, oppure direttamente ai presidenti dei singoli seggi la mattina stessa della domenica, purché prima dell'inizio della votazione;

6° i risultati parziali delle singole sezioni sono portati possibilmente entro la giornata di lunedì, o al più tardi entro il martedì, alla cancelleria del tribunale nel capoluogo di provincia. Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della corte di appello funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e provvede, appena arrivati i risultati di tutti i seggi, e previo avviso ai rappresentanti designati per assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, alle stesse operazioni riassuntive e di proclamazione che sono affidate al seggio della sezione per le elezioni comunali;

7° se a singole sezioni non fossero pervenute le schede-tipo di qualche lista che pur le aveva depositate regolarmente, e le schede votate corrispondenti fossero state dichiarate nulle per il n. 3° dell'articolo 80, l'ufficio centrale le riprenderà in considerazione restituendo in conformità i risultati sezionali e generali;

8° le buste sono trasmesse dalla Commissione elettorale provinciale;

9° le spese per la confezione delle buste sono sostenute dalla provincia.

ARTICOLO 19.

All'articolo 62 della legge comunale e provinciale, fermo restando il 4 comma, è sostituito l'articolo 84 del testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, intendendosi che la designazione dei seggi per le elezioni amministrative debba essere fatta dal primo presidente della corte di appello nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo della provincia, di accordo, ove occorra, col primo presidente della corte di appello nella cui giurisdizione si trovino uno o più comuni della provincia medesima, e che le persone designate debbano avere la residenza nel distretto della corte stessa o anche nella provincia, se questa comprenda comuni appartenenti a distretti diversi.

Alle categorie indicate nel 2° comma del citato articolo 48 del testo unico della legge elettorale politica sono aggiunte, a tutti gli effetti, le seguenti altre:

i professori di università e di scuole ed istituti di istruzione superiore e media, gli avvocati e procuratori erariali e gli avvocati degli uffici legali delle strade ferrate dello Stato, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gl'ingegneri, ragionieri e sanitari regolarmente inscritti nei relativi albi, gl'impiegati civili dello Stato in attività di servizio aventi grado non inferiore a quello di segretario, ragioniere od archivista o gradi equiparati, esclusi quelli addetti alle amministrazioni centrali e quelli dipendenti dai Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, delle poste e telegrafi e dei trasporti.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente con le norme da stabilirsi di accordo dal ministro della giustizia e per gli affari del culto e dal ministro dell'interno, un elenco delle persone eleggibili agli uffici di presidenti di seggi elettorali.

Ogni qualvolta occorre provvedere alla designazione dei seggi vi procederà il presidente della corte d'appello in pubblica udienza estraendo a sorte il nome od i nomi delle persone, nell'elenco, di cui è cenno di sopra.

ARTICOLO 20.

Dall'articolo 130 della legge comunale e provinciale sono soppresse le parole: « ma devono ritirarsi al tempo della votazione ».

Ai commi 4 e 5 dell'articolo 147 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 448, testo unico, è sostituito il seguente:

« Quando nessuno candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro

il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti ».

Al comma quarto dell'articolo 149 è sostituito il seguente:

« Quando non siasi raggiunta tale maggioranza e in una seconda adunanza, da tenersi con l'intervallo di otto giorni dalla prima, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale ».

Ai nn. 1 e 2 dell'articolo 190 è sostituito il seguente:

« Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni ».

In tutti gli altri casi nei quali dalla legge comunale e provinciale o da leggi speciali sia richiesta per la validità della deliberazione una determinata maggioranza e questa non venga raggiunta, è fissato un giorno per la deliberazione definitiva nelle forme ordinarie, facendone menzione nell'ordine del giorno della seduta.

ARTICOLO 21.

Quando nello stesso giorno hanno luogo le elezioni comunali e provinciali, in ogni sezione devono essere:

a) due urne, di tipo unico, conforme alle indicazioni dell'articolo 46 della legge elettorale politica, per contenere rispettivamente le schede per le elezioni comunali e provinciali, estratte dalle rispettive buste;

b) una cassetta, con doppio compartimento, per contenere le buste provinciali e comunali, con tutte le garanzie di controllo dall'esterno, e che sarà fornita ai comuni dal Ministero dell'interno, dietro rimborso del prezzo.

La busta per le elezioni provinciali deve avere le caratteristiche essenziali della busta per le elezioni comunali; ma deve essere di formato più piccolo, tale da poter contenere la scheda per le elezioni provinciali, la quale deve essere di formato 17 per 12 centimetri.

L'estrazione delle buste avrà luogo prima dall'urna che contiene le buste per le elezioni provinciali. E così pure lo spoglio dei voti avrà luogo prima dall'urna che contiene le schede per le elezioni provinciali.

ARTICOLO 22.

La prima parte dell'articolo 235 è così modificata:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il primo lunedì di ottobre in sessione ordinaria ».

ARTICOLO 23.

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più province e in caso dovrà optare entro otto giorni dalla proclamazione, altrimenti s'intende eletto nella provincia dove ha domicilio politico.

Chi è eletto in più di un circondario della stessa provincia, può optare per uno di essi entro otto giorni dalla proclamazione, in difetto di opzione la deputazione provinciale procede alla estrazione a sorte.

Il posto, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del consigliere provinciale eletto abbia riportato maggior numero di voti.

ARTICOLO 24.

Al 2° comma dell'articolo 56 della legge comunale e provinciale è sostituita la presente disposizione:

Tuttavia nei circondari ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, può la Giunta provinciale amministrativa entro il mese di aprile sull'istanza di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale circondariale, concedere che nella stessa la convocazione dei comizi sia ritardata al mese di dicembre. La Giunta provinciale amministrativa però disporrà senz'altro perché la convocazione dei comizi sia rinviata al mese di dicembre, se esista almeno una delle seguenti circostanze:

1° deliberazioni favorevoli al rinvio, di almeno i due terzi dei Consigli comunali del circondario;

2° richiesta di rinvio firmata dalla maggioranza degli elettori di almeno metà dei comuni del circondario.

ARTICOLO 25.

Il certificato elettorale di cui all'articolo 61 della legge comunale e provinciale sarà permanente, nella forma di tessera di riconoscimento, con

le modalità da stabilirsi nel regolamento, e sarà consegnato entro trenta giorni dal termine in cui le liste sono rese definitive.

ARTICOLO 26.

Per quant'altro non è previsto dalla presente legge, e non sia ad essa contrario, sono applicabili le disposizioni della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

ARTICOLO 27.

Il Governo del Re è autorizzato ad armonizzare le presenti disposizioni con quelle in vigore della legge comunale e provinciale.

Disposizione transitoria.

La presente legge andrà in esecuzione alla scadenza ordinaria degli attuali Consigli comunali e provinciali.

Occorrendo procedere a rinnovazioni parziali si applicheranno le disposizioni della legge 4 febbraio 1915, n. 148.

Il Presidente della Camera dei deputati

DE NICOLA

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati: Matteotti, Santini e Pilati svolta e presa in considerazione l'11 maggio 1920

Per l'elettorato amministrativo

(n. 517)

Onorevoli colleghi ! — In un tempo nel quale il suffragio politico e amministrativo era ristretto a poche categorie di cittadini aventi una determinata istruzione o capacità, si poteva forse comprendere che altre norme cercassero di allargare il numero degli elettori, attribuendone il diritto anche ai cittadini paganti una determinata pigione di casa, mezzadri, fittavoli, proprietari, ecc., conforme gli articoli 14 e 22 della nostra legge comunale e provinciale.

Ma dopo che è stato accolto in Italia il suffragio universale, per il quale ogni cittadino diviene elettore politico e amministrativo per il solo fatto di avere compiuto 21 anni di età e di non essere altrimenti indegno, quelle norme hanno ormai perduto ogni valore, ogni funzione integratrice del diritto elettorale. E, rimanendo ancora in vigore, non avrebbero altro significato che un privilegio ingiustificabile, attribuendo a una ristretta categoria di persone, non più un solo voto amministrativo nel proprio comune, ma uno, due, dieci, venti in diversi comuni.

Così vi hanno molti comuni in Italia, dove la maggioranza elettorale, o per lo meno la maggioranza consigliare, non esprime la volontà dei cittadini del luogo, ma di estranei al comune, i quali, per il solo fatto di possedervi alcunché, intervengono e influiscono nel senso meno propizio allo sviluppo civile; poiché, preoccupati principalmente di non aumentare i pesi pubblici gravanti sui loro beni, tendono inevitabilmente a negare ogni spesa che, per quanto utile all'istruzione, all'educazione, all'igiene, all'assistenza, al benessere degli abitanti del luogo, costi alcun sacrificio alle loro proprietà materiali.

E tutto questo, settant'anni dopo che lo statuto albertino ha proclamata la eguaglianza politica di tutti i cittadini; e in un tempo nel quale, in altri paesi, si attribuisce il diritto elettorale esclusivamente al cittadino che lavora, che produce, che si rende cioè personalmente utile alla collettività.

Si obietta in contrario senso, che appunto il fatto di possedere costituisce un interesse legittimo a partecipare alla determinazione dei tributi imponibili. Ma è un interesse troppo unilaterale e privato opposto anzi a quelli che sono i fini complessi pubblici e civili di una amministrazione la quale si fonda sul bilancio dei sacrifici imposti a privati e dei beni dati alla collettività che ne abbisogna. E se si volesse veramente sostenere quell'interesse, si dovrebbe logicamente arrivare, come arrivavano le vecchie e ripudiate legislazioni, alla conseguenza di commisurare il peso di ogni voto alla quantità delle ricchezze possedute, così che chi possedesse un capo di bestiame avesse un voto, e chi ne possedesse mille, o mille ettari di terreno, avesse anche mille voti !

Ma nessuno osa più sostenere simili assurdi. In tempi di proclamato suffragio universale, il cittadino stesso che, alla morte dell'asino posseduto si vede togliere il diritto elettorale, dovrebbe chiedersi meravigliato se egli o l'asino godeva il diritto di voto ! Ed è per sola forza d'inerzia che ne resta nella legge comunale e provinciale l'ultimo residuo, con una capricciosa determinazione di certi minimi di proprietà e di possesso, e una incoerente sproporzionata attribuzione di un voto ai titoli più diversi per qualità e quantità.

Dalla illogica situazione di legge attuale consegue anzi una frode abbastanza diffusa, per la quale decine e centinaia di individui sono fatti inscrivere nelle liste elettorali di un altro comune, con il fittizio acquisto di titoli di comproprietà e di possesso, provocando il disgusto dei cittadini cui non è concesso alcun mezzo legale per rilevare o far cessare la scandalosa intromissione. Mentre è curioso osservare d'altro canto, come la legale contemporanea convocazione dei comizi in diversi comuni, viene già talvolta nel fatto a rendere impossibile l'esplicazione dello stesso voto plurimo ancora consentito dalla legge.

* * *

Chiediamo quindi che sia abolito ogni diritto elettorale per titolo di proprietà o di possesso. Chiediamo che, come nella legge elettorale politica, così anche nella comunale e provinciale, ogni cittadino abbia diritto a un voto, e uno solo.

* * *

L'approvazione degli articoli 1 e 2 del nostro progetto di legge non soddisfa però soltanto alle ragioni di principio sopra enunciate, ma porta con sé una serie di altri vantaggi economici e amministrativi.

A) Eliminato ormai con l'abolizione del collegio uninominale l'interesse individuale all'inscrizione nelle liste elettorali politiche di un determinato comune, così che può divenir effettiva la prescrizione della legge elettorale politica, la quale attribuisce il voto a « coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza » (legge elettorale politica, 2 agosto 1919, n. 1495, articolo 7) ed eliminato oggi che fosse il voto plurimo amministrativo, lasciando sussistere il diritto degli elettori « solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile » (legge comunale e provinciale 4 febbraio 1415, n. 148, articolo 13) vi è una perfetta coincidenza di criterio per la iscrizione nelle liste per le une e per le altre elezioni, secondo cioè il criterio unico della residenza. Per lo che è immediatamente possibile e facile l'unificazione delle liste elettorali politica e amministrativa in una sola lista.

B) La unificazione delle liste elettorali si traduce immediatamente in un risparmio annuo valutabile in milioni di lire per le nostre amministrazioni comunali. I comuni minori spendono poche centinaia di lire per la revisione annuale delle liste elettorali, ma i comuni maggiori ne spendono migliaia e centinaia di migliaia. Con la lista unica e con la eliminazione di tutti gli ingombri derivanti dalla inclusione degli elettori per censo, la spesa sarà ridotta alla metà, o a meno della metà, e saranno ridotte al minimo molte delle attuali contestazioni e conseguente lavorìo di commissioni e di tribunali — tutto lavoro straordinario che distoglie dall'ordinario lavoro più produttivo ed è causa di dannosi spostamenti o aumenti disordinati di amanuensi, impiegati, commissari, giudici, ecc.

C) Poiché appunto l'unificazione delle liste e la unicità del criterio di iscrizione per tutti i cittadini residenti e maggiorenni, toglierà di mezzo finalmente tutte le incertezze e quindi gli errori e gli abusi delle doppie inscrizioni e delle mancate inscrizioni, generati dal concorso e dalle incongruenze della nuova legge elettorale politica e della vecchia legge comunale e provinciale. Con alcune modificazioni d'indole puramente tecnica, da affidarsi al potere esecutivo, l'una e l'altra legge potranno essere unificate in materia di requisiti e inscrizioni elettorali, formazioni di liste, controlli e giudizi, così che, applicando i princìpi fondamentali, qui affermati, il lavoro di compilazione e revisione delle liste sia semplificato e ricondotto alla più esatta corrispondenza con la popolazione residente, e sia facilitato il controllo popolare su di esse.

D) Di seguito alla unificazione e semplificazione delle liste, e alla conseguente generalizzazione di schedari, libretti di famiglia, ecc., sarà

anche più facile richiamarsi ad esse anche per la regolarità di molti altri servizi (stato civile, leva, censimento che dovrebbe essere imminente, ruoli per le imposte personali e famigliari, statistiche, ecc.) i quali procedono oggi ciascuno per conto proprio, triplicando il lavoro e confondendone gli utili risultati. Uno dei minori abbiamo voluto qui subito richiamare, per la immediata applicabilità, eliminando brighe e litigi infiniti alle amministrazioni locali; si tratta del tanto contestato e contestabile domicilio di soccorso, del quale ci par giusto affermare che sia strettamente legato a quel domicilio dove i membri della stessa famiglia esercitano anche il diritto elettorale, lasciando che valgano gli altri criteri più incerti della legge sulla beneficienza solo quando il primo manca del tutto. E i comuni avranno anche in questo uno stimolo per la più rigorosa revisione delle liste.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge comunale e provinciale, sono abrogati.

Articolo 2.

Gli inscritti nelle liste elettorali amministrative per titoli dipendenti dagli articoli indicati nel precedente articolo, saranno cancellati d'ufficio dalle Commissioni elettorali.

Articolo 3.

Il Governo è autorizzato a coordinare le disposizioni per l'elettorato politico e amministrativo in modo che, con una applicazione più rigida del criterio della residenza, semplificando i metodi di preparazione delle liste e assicurando il voto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 21 anni, le liste elettorali siano uniche, tanto per le elezioni politiche quanto per le amministrative.

Articolo 4.

Ai criteri stabiliti dall'articolo 72 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficienza, per il domicilio di soccorso, è fatto precedere il seguente: « 1° che sia inscritto nelle liste elettorali del comune ».

Relazione della Commissione

composta dei deputati: Satta-Branca presidente e relatore, Galla segretario, Cutrufelli, Pistoja, Storchi, Donati Guido, Momigliano, Casertano e Belloni sulle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fulci, Matteotti, Santini e Pilati svolte e prese in considerazione l'11 maggio 1920

Modificazioni alla legge comunale e provinciale per l'elettorato amministrativo (n. 516-A e 517-A)

Seduta del 24 novembre 1920

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'identità della materia ha consigliato di affidare ad un'unica Commissione, e consiglia ora di esaminare in una unica relazione, le due proposte di legge svolte dagli onorevoli Matteotti, Santini e Pilati (n. 517) e dall'onorevole Fulci (n. 516) nella seduta dell'11 maggio 1920 concernenti modificazioni alla legge comunale e provinciale, e precisamente alle norme sull'elettorato amministrativo.

Le due proposte riguardano una ben ristretta categoria di elettori, quelli per censo, i quali dopo l'attuazione del suffragio universale con la legge 19 giugno 1913, numero 640, sono ridotti in ogni comune ad un numero esiguo, e sono soltanto quelli che domiciliati in un comune, hanno diritto all'elettorato in altri comuni dove possiedono beni, o pagano tasse comunali, o sono mezzadri o fittavoli.

La proposta dell'onorevole Matteotti vorrebbe sopprimere totalmente questa categoria, riconoscendo il diritto al suffragio amministrativo soltanto nel comune di residenza, come per quello politico.

La questione fu già risolta negativamente dalla Camera, allorché nella seduta del 16 novembre 1920 respinse con voti 135 di fronte a 69 un emendamento proposto dagli onorevoli Malatesta e Beltrami all'articolo 1 della legge in discussione (Modificazioni alle norme concernenti le elezioni amministrative) secondo il quale nessuno avrebbe potuto essere elettore amministrativo fuori del comune di propria residenza. Gli elettori non residenti sono precisamente quelli contemplati nelle proposte in esame.

La vostra Commissione non accoglie la proposta. Questa parte dalla premessa che le norme contenute negli articoli 14 e 23 della legge comunale e provinciale tendessero unicamente, od almeno in modo precipuo, ad allargare il numero degli elettori nel tempo in cui il suffragio era ristretto a poche categorie di cittadini, e ad integrare il diritto elettorale. In realtà però devesi riconoscere che il fondamento dell'elettorato per censo

conservato nell'attuale legge è un altro, e per dirlo con le parole dell'onorevole Fulci nel motivare la sua proposta, risiede nel diritto di concorrere ai poteri pubblici dal momento che si contribuisce alle spese, e di tutelare i propri interessi economici.

Lo stesso proponente deve implicitamente riconoscerlo, là dove attribuisce agli elettori per censo fuori del comune di propria residenza la colpa di negare ogni spesa per quanto utile agli abitanti del luogo, per esimersi da sagrifizi nelle loro proprietà materiali. Ma il malo uso del diritto, quando avvenga, non ne giustifica la soppressione; gli interessi contrastanti devono tutti aver modo di farsi valere, e sicuramente finiranno per prevalere quelli più largamente sentiti dalla collettività.

Né può riconoscersi esatto che in tal modo si conferisca un voto plurimo a taluni cittadini. Il diritto al suffragio nei diversi comuni dove si hanno interessi, nascenti o dalla residenza, o dalla esplicazione di una attività economica, o dal possesso patrimoniale, non altera l'equivalenza del suffragio in ciascun comune: ogni elettore ha un voto solo ed è eguale agli altri. Non può quindi parlarsi di voto plurimo, perché l'elettore concorre a formare amministrazioni che hanno una sfera d'azione interamente diversa.

Tanto meno poi può impressionare l'argomento *per absurdum,* che ammettendo l'interesse come fondamento giuridico del diritto si dovrebbe logicamente commisurare il peso di ogni voto alla quantità delle ricchezze possedute. Nessuno vuol sostenere simile enormezza, perché l'interesse del contribuente minuscolo non è soggettivamente meno sensibile e meno rispettabile di quello del ricco proprietario, e quest'ultimo, pur avendo un voto eguale, avrà sempre il compenso di una più vasta ed estesa influenza sociale e politica.

La minoranza della Commissione, favorevole alla proposta dell'onorevole Matteotti, dopo che questa fu respinta ne affacciò un'altra di carattere subordinato: ossia che il suffragio amministrativo sia concesso, oltre che nel comune di residenza, soltanto in un altro comune, e precisamente in quello del maggiore interesse. Ma nemmeno questa proposta parve accettabile alla maggioranza, non sembrando logico che chi abbia beni in un solo comune, oltre quello di residenza, possa concorrere alla formazione di tutte le amministrazioni che lo interessano, e chi invece abbia beni in più comuni possa concorrervi solamente in uno di essi.

Le sostanziali ragioni che si oppongono alla proposta dell'onorevole Matteotti non possono essere vinte dalle ragioni di pratica utilità con le quali si è voluto pure giustificarla, alle quali se ne può contrapporre un'altra di maggior peso: che l'esclusione degli elettori in parola eliminerebbe

dal novero degli eleggibili, nei piccoli comuni, non pochi cittadini che vi portano un utile ed apprezzato concorso benché non vi risiedano.

L'unificazione della lista politica ed amministrativa è già autorizzata dall'articolo 51 alinea 5 e 6 della legge comunale e provinciale, e tutti i comuni che hanno voluto ridurre il dispendio della compilazione delle liste la praticano da molti anni.

Né la proposta soppressione di qualche categoria di elettori non residenti, necessariamente in iscarso numero, può eliminare le incertezze, gli errori e gli abusi delle doppie iscrizioni e delle mancate inscrizioni di tutti i cittadini residenti e maggiorenni, le quali sono altrimenti controllabili ed evitabili.

Infine non sembra consigliabile che alla compilazione delle liste elettorali debbano in qualche modo collegarsi i servizi dello stato civile, della leva, del censimento, delle tasse comunali, che hanno finalità, forme e garanzie assolutamente diverse.

Per quest'ultima considerazione la vostra Commissione non crede di accogliere neppure l'articolo 4 della proposta Matteotti. A parte che non sembra opportuno di modificare in sede di riforma dell'elettorato la legge sulle istituzioni di beneficenza, si osserva in contrario che l'onere dell'assistenza pubblica, e particolarmente delle spese di spedalità, si farebbe dipendere da un periodo di residenza molto minore di quello di cinque anni stabilito nell'articolo 72 della legge sulle istituzioni di beneficenza; ciò che non sembra consigliabile nell'interesse delle finanze dei comuni dove si verifica una notevole immigrazione per ragioni di lavoro o per altri motivi.

* * *

La proposta dell'onorevole Fulci, pur ammettendo gli elettori non residenti, verrebbe però a limitarne il numero. Essa considera che l'interesse economico per essere tutelato e divenire fonte di diritto deve essere di una certa importanza, e perciò vorrebbe stabilire in lire cinquanta la misura, oggi indeterminata, della contribuzione diretta erariale costituente titolo per l'elettorato, ed elevare da lire cinque a lire cento quello delle tasse comunali, e da lire quindici a lire cento il tributo dei beni tenuti a mezzadria od in affitto.

Non sembra però alla Commissione che la determinazione di siffatti limiti possa andare immune dalla censura, che così si finirebbe per sanzionare un privilegio dei maggiori censiti escludendo i piccoli contribuenti, mezzadri ed affittuari dei quali l'interesse è pure apprezzabile, e che come

si è notato risentirebbero non meno degli altri, nelle loro modeste fortune, gli effetti della buona o cattiva amministrazione.

La Commissione è però convinta della opportunità, richiamata dal proponente, di eliminare per quanto è possibile le frodi delle inscrizioni per censo fittizio, aggiungendo nuove cautele a quelle derivanti dalle impugnazioni già consentite dalla legge. Perciò, mantenendo invariato il diritto derivante da contribuzione diretta erariale di qualunque cifra quando derivi da successione o anticipazione d'eredità o divisione ereditaria, titoli che escludono ogni sospetto di frode, aderisce al concetto di stabilire un limite, che sembra equo e prudente nella cifra di lire dieci, quando la contribuzione dipenda da trasferimento per atto fra vivi. E per le tasse comunali crede giusto aumentare alquanto, ma non nella misura indicata dal proponente, l'attuale limite di lire 5, stabilendo però che debba constare l'inscrizione nei ruoli ed il pagamento della tassa per due anni anteriori a quello cui si riferisce la revisione, anziché al solo anno precedente come è stabilito nel penultimo capoverso dello stesso articolo 14. Infine per i beni stabili tenuti a mezzadria od in affitto crede equa la cifra di lire venti di imposta diretta, facendo però risalire ad un periodo più remoto la data dei relativi contratti. In conseguenza propone la modificazione degli ultimi due commi dell'articolo 14 della legge comunale.

La Commissione confida che, così modificata, vorrete approvare la proposta.

SATTA-BRANCA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, è modificato nella prima parte come segue:

Art. 14. — Sono elettori, quando abbiano compiuto il 21° anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale proveniente da successione o anticipazione d'eredità o divisione ereditaria, una contribuzione della stessa natura non minore di lire dieci quando sia proveniente da altro titolo; ovvero una somma non inferiore a lire quindici per tasse comunali di fami-

glia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

Sono parimenti elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire venti.

Inoltre sono modificati come segue i due ultimi commi dello stesso articolo 14:

« La contribuzione proveniente da tasse comunali deve essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per i due anni precedenti.

« I contratti di cui ai numeri 1 e 2 debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di un anno almeno alla data stabilita dall'articolo 37 per la revisione delle liste elettorali ».

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati: Donati Pio, Matteotti e Casalini svolta e presa in considerazione l'8 luglio 1920

Per l'indennità ai pubblici amministratori (n. 596)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, per l'indennità ai pubblici amministratori, risponde ad una necessità d'ordine morale e giuridico, nella quale trovansi ormai concordi uomini appartenenti ai più diversi partiti.

In passato viveva sovrano il principio della assoluta gratuità di tutte le cariche pubbliche che hanno fondamento nell'elettorato.

L'articolo 50 dello statuto affermava questo principio riguardo ai deputati e senatori, e quando fu posta sul tappeto la questione della indennità ai deputati parve allora a molti che ad essa fosse ostacolo insormontabile il dover ferire quel principio.

Ma sebbene si avesse cura di parlare di indennità, non di retribuzione ai deputati, si dovette finire col fare eccezione al principio generale di diritto pubblico che le leggi nostre parevano aver voluto affermare, e così fu concessa ai deputati l'indennità; che di recente è stata da questo Parlamento estesa anche ai senatori.

Ma, anche prima che questa eccezione fosse fatta, già la stessa legge comunale e provinciale, colla disposizione che oggi è l'articolo 285, aveva ammesso eccezioni importantissime, per le quali si concedevano non già onorari o stipendi, ma il diritto a rimborso di spese e indennità ad amministratori dei comuni e delle province in tre casi, ad uno dei quali, quello delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi, la legge dava il carattere di spesa obbligatoria.

Ognuno conosce i contrasti cui ha dato luogo l'applicazione pratica dell'articolo 285 della legge comunale e provinciale. Più e più volte le pubbliche amministrazioni comunali e provinciali hanno tentato di allargarne il concetto. E là dove le autorità tutorie si sono ispirate al criterio largo e moderno della difesa dell'amministrazione e si sono dimostrate capaci di intendere le necessità nuove dei tempi, si è riuscito ad introdurre,

sotto veste di spese forzose, la vera e propria indennità ai pubblici amministratori. Laddove invece la tutela amministrativa si è chiusa in una interpretazione restrittiva della legge, dove si è lasciata sedurre anche da eccessivo spirito di parte, l'indennità ai pubblici amministratori non è corrisposta, le stesse spese forzose sono ridotte ad una misura irrisoria.

Orbene, oggi non è chi non veda come si debba uscire da uno stato così caotico di cose, soprattutto per ragioni di sincerità e per il dovere di ossequio alle necessità della vita nuova amministrativa che si è andata trasformando sensibilmente, tanto più negli ultimi anni.

Ormai le pubbliche amministrazioni, comunali e provinciali, non hanno più la funzione ristretta del tempo in cui si redigeva l'articolo 238 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1889, oggi divenuto articolo 285 dell'ultimo testo unico.

Di gran lunga più larga è oggi quella funzione in tutti i campi, in correlazione anche alla estensione del concetto di pubblico potere, di pubblica funzione, alla considerazione che sono ritenute pubbliche molte funzioni che automaticamente si ritenevano di stretta pertinenza del privato diritto individuale.

Ne deriva che l'opera oggi richiesta ai pubblici amministratori è molto più complessa, più importante, esige una somma di attività e di energie molto maggiore che nel passato, esige anche e soprattutto una somma maggiore di responsabilità in chi la compie. Ciò rende palese che alle antiche ragioni contro la gratuità delle funzioni effettive, se ne aggiungono altre di nuove.

Nel passato, era soltanto ad un principio ideale di democrazia che si ricorreva per sostenere che la gratuità infeudava le pubbliche amministrazioni a coloro che appartenevano alle classi ricche. Principio vero, assoluto, ispirato anche dalla pratica della vita amministrativa, nella quale vedevansi — come vedonsi tuttora — esclusi dalle pubbliche funzioni tutti coloro cui ragioni economiche impediscono di abbandonare il proprio lavoro o i propri affari per dare il tempo ad uffici non retribuiti. Il veto, che il sistema della gratuità impone all'ingresso nelle pubbliche amministrazioni delle forze vive del lavoro, era l'unica ragione sulla quale in passato si fondava la critica dell'ordinamento vigente.

A questo proposito l'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, in un suo discorso nel 1911, così si esprimeva: « Chi esamini a fondo le condizioni attuali dell'Italia nostra, riconosce subito lo stato di inferiorità di molta parte delle classi popolari ... Eppure chi sa quale forza d'intelligenza, di volontà, di operosità si trovi là dentro, nelle masse popolari delle città e delle campagne: chi sa quale contributo al progresso

del paese esse potrebbero dare se fossero in tali condizioni che ognuno potesse prendere nella società un posto corrispondente alle sue naturali attitudini, alla sua intelligenza, alla sua morale ».

Questi princìpi, che erano così altamente affermati da Giovanni Giolitti poco meno di dieci anni fa, dovrebbero essere ancora più sentiti da noi tutti oggi, e perciò riteniamo che il Governo non li vorrà in questa occasione abbandonare per far naufragare una riforma invocata ormai da tutto il Paese.

Tanto più quando si pensi che, dopo avere di recente aumentato l'indennità a noi stessi ed averla anche attribuita ai senatori, sarebbe una vera ingiustizia — e più ancora una immoralità — negare l'indennità a coloro i quali nelle amministrazioni locali compiono funzioni meno onorifiche, ma non meno onerose e però forse più meritevoli di compenso. Abbandonato il principio statutario della gratuità del mandato politico pei senatori e deputati, non si può ormai mantenerlo più nel mandato amministrativo.

Ma altri nuovi motivi, lo accennavo or ora, si aggiungono a sostegno della riforma proposta.

Tutta l'attività umana ormai rientra nell'orbita dell'ingerenza dei pubblici uffici. Amministrazione oggi vuol dire dedicare tutto il proprio tempo alla cosa pubblica. La funzione pubblica, il concorrere al governo del paese, non è più soltanto un diritto, diventa un dovere. La retribuzione all'opera prestata dal pubblico amministratore è salutare incentivo ad accettare l'incarico alla persona cui la pubblica fiducia ha imposto l'onere.

Questa necessità che il pubblico amministratore debba adempiere le funzioni cui è stato eletto, era stata sentita anche dalla legge attuale, che col sistema delle decadenze aveva cercato di porre una sanzione contro coloro i quali non esercitavano il mandato del quale erano investiti. Tipico il caso della decadenza del consigliere comunale che non intervenga a un certo numero di sedute. Ma il sistema si ravvisa di assai scarsa applicazione, e di ancor minore efficacia.

Invece l'indennità potrà rafforzare il senso del dovere nel pubblico amministratore, e nello stesso tempo affinarne la responsabilità.

Da ultimo, è bene ricordare come noi in questa materia possiamo trarre esempio da altre nazioni le quali ammettono la retribuzione delle cariche municipali, ad esempio l'America, la Svizzera, l'Inghilterra, l'Ungheria, la Germania. Non veniamo dunque primi ad innovare.

E se si consideri la portata del nostro disegno di legge, dovrà riconoscersi che esso non è davvero eccessivo, perché dà facoltà ai Consigli

di assegnare medaglie di presenza a favore dei consiglieri che intervengono alle sedute, e di stabilire indennità vere e proprie, mensili, a favore di coloro che hanno una funzione continuativa di maggiore responsabilità, per la quale debbono spendere molto tempo e cioè ai presidenti di deputazione, deputati provinciali, sindaci ed assessori comunali in proporzione dell'opera prestata alla pubblica amministrazione e tenuto conto anche dell'entità di questa.

Il secondo articolo che riguarda l'estensione dell'indennità anche agli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza, potrà anzi dare luogo a porre un problema; se cioè, l'indennità debba applicarsi — come pare giusto — anche a tutte le altre pubbliche amministrazioni, e a questo proposito la Commissione a eleggersi deciderà a suo tempo.

Confidiamo pertanto che questo progetto sarà benevolmente accolto da tutti, e che potrà presto diventare legge; rispondendo così ad una necessità soprattutto sentita dal proletariato nostro.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

L'articolo 285 della legge comunale e provinciale è modificato così: « Articolo 285. — È data facoltà ai Consigli di assegnare medaglie di presenza a favore dei consiglieri che intervengono alle sedute; e di stabilire un'indennità mensile a favore dei presidenti di deputazione, deputati provinciali, sindaci e assessori comunali, in proporzione dell'opera prestata alla pubblica amministrazione, e tenuto conto dell'entità di questa ».

Articolo 2.

Anche agli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza potranno essere assegnate medaglie di presenza e indennità, nelle corrispondenti proporzioni.

Relazione della Commissione

composta dei deputati: Abisso presidente, De Michelis segretario, Pistoja, Guarienti, Matteotti, De Michele, Rocco, Brezzi e Donati Pio relatore sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Donati Pio, Matteotti e Casalini svolta e presa in considerazione l'8 luglio 1920

Per l'indennità ai pubblici amministratori (n. 596-A)

Seduta del 5 agosto 1920

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione esaminatrice della proposta di legge per l'indennità ai pubblici amministratori, ha approvato i concetti ai quali si ispirano i proponenti nella relazione, che perciò richiamiamo qui integralmente (n. 596).

Essa ha anche accolto la proposta accennata sulla fine di quella relazione, di estendere cioè l'indennità ai membri di tutte le pubbliche amministrazioni, ed alle commissioni, giunte ed enti pubblici in genere, riconoscendo l'opportunità di considerare alla medesima stregua tutti coloro che nei diversi campi sono chiamati a dare la loro opera nell'interesse della collettività socialmente organizzata.

A questo principio si ispira la modificazione apportata all'articolo 2 del primo testo. Ma si è ritenuto che una eccezione dovesse farsi per gli amministratori o membri non elettivi, come ad esempio per coloro che nell'ufficio pubblico sono rappresentanti di diritto di una amministrazione statale, e la cui opera non è se non uno dei modi di esplicazione del proprio dovere d'ufficio tenuto nell'amministrazione mandante. Perciò all'articolo 2 si è introdotta la dizione di « membri elettivi ».

Un'altra limitazione si è introdotta, per le altre istituzioni pubbliche che abbiano una entrata effettiva ordinaria, di bilancio non eccedente le ventimila lire. In questo caso, si è considerato che l'esigua importanza dell'ente mal sopporterebbe aggravi economici, che si risolverebbero in una vera sottrazione di rendita alle finalità sue, mentre per esso non si richiede certamente un'opera soverchiamente gravosa agli amministratori.

Le altre modificazioni apportate al primitivo testo sono state dettate dalla preoccupazione di impedire abusi. Così, pei comuni minori (aventi meno di trenta consiglieri) anche agli assessori non si potranno attribuire che medaglie di presenza, giacché si considera che queste piccole gestioni sono rette quasi totalmente dal sindaco o da chi ne fa le

veci. Così, ancora, nei comuni aventi meno di trenta consiglieri si è limitato il massimo complessivo della spesa consentita a questo titolo, al 5 per cento delle entrate ordinarie di bilancio.

Queste brevi illustrazioni bastano a dare ragione delle modifiche apportate al primo progetto, che così emendato ha riscosso l'approvazione dei colleghi di ogni parte.

PIO DONATI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

L'articolo 285 della legge comunale e provinciale è così modificato: « Articolo 285. — È data facoltà ai Consigli di assegnare medaglie di presenza a favore dei consiglieri che intervengono alle sedute, ed agli assessori nei comuni ai quali spettano meno di trenta consiglieri; e di stabilire un'indennità mensile a favore dei presidenti di deputazione, deputati provinciali e sindaci, e degli assessori comunali nei comuni ai quali spettano trenta o più consiglieri, in proporzione dell'opera prestata alla pubblica amministrazione e tenuto conto dell'entità di questa.

« Dovranno sempre rimborsarsi le spese incontrate per l'esercizio del mandato, comprese le spese di viaggio nell'ambito territoriale della provincia.

« La somma complessiva stanziata allo scopo, nei comuni ai quali spettano meno di trenta consiglieri, non potrà eccedere il 5 per cento dalle entrate effettive ordinarie del bilancio ».

ARTICOLO 2.

Anche ai membri elettivi di tutte le altre amministrazioni pubbliche che hanno una entrata effettiva ordinaria superiore a ventimila lire, e delle commissioni, giunte ed enti pubblici in genere nominati dai comuni, dalle province e dalle altre istituzioni pubbliche, potranno essere asse-

gnate medaglie di presenza e indennità, in analoghe proporzioni, e dovranno rimborsarsi le spese.

La spesa per gli enti che non abbiano bilancio proprio farà carico ai bilanci delle amministrazioni cui spetta la nomina.

ARTICOLO 3.

Le disposizioni della presente legge avranno applicazione dal 1° gennaio 1921.

ARTICOLO 4.

È abrogata ogni diversa disposizione in materia, contenuta nelle vigenti leggi o regolamenti.

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati: Matteotti, Merloni, Bosi, Gay e Pistoja svolta e presa in considerazione l'8 luglio 1920

Sulle ineleggibilità e incompatibilità amministrative

(n. 597)

ARTICOLO 1.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 26 della legge comunale e provinciale, che limitano la eleggibilità a consigliere comunale:

a) degli ecclesiastici, ministri di culto, membri dei capitoli e delle collegiate;

b) degli impiegati o salariati degli istituti locali di beneficenza o di altre istituzioni sussidiate dal comune;

c) dei maestri non dipendenti dal comune medesimo che abbia conservata la amministrazione della scuola;

d) dei soci di società cooperative che hanno rapporti economici col comune.

ARTICOLO 2.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 28 della legge comunale e provinciale che limitano la eleggibilità a consigliere provinciale:

a) degli ecclesiastici e ministri di culto;

b) degli impiegati o salariati dipendenti da corpi morali sussidiati dalla provincia, degli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza;

c) dei maestri;

d) dei soci di società cooperative che hanno rapporti economici con la provincia;

e) dei magistrati.

ARTICOLO 3.

Le funzioni di deputato provinciale e sindaco sono incompatibili.

ARTICOLO 4.

Le commissioni delle aziende municipalizzate possono, a parziale modifica dell'articolo 5 della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, essere composte in parte anche di consiglieri comunali.

ARTICOLO 5.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 11 e 288 della legge comunale e provinciale, le quali limitano la compatibilità delle funzioni di membri della Giunta provinciale amministrativa e di:

a) impiegati civili dello Stato;

b) deputati provinciali e assessori comunali;

c) stipendiati, salariati e contabili delle province e dei comuni, valendo per essi soltanto l'obbligo di astensione di cui all'articolo 290 della legge comunale e provinciale.

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati: Matteotti, Merloni, Bosi, Pistoja, Cazzamalli svolta e presa in considerazione il 7 dicembre 1921

Sulle ineleggibilità e incompatibilità amministrative

(n. 1114)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge era stata già presentata e discussa dalla competente Commissione nella passata legislatura; e decaduta poi per la chiusura.

Essa non pretende risolvere tutte le questioni della materia nella quale ognuno potrebbe partire da premesse teoriche diverse e contrastanti; ma si limita a una serie di casi praticamente più rilevanti, per i quali un concorde mutamento della opinione pubblica, oppure una specifica mutazione della posizione giuridica in seguito a nuove leggi, inducono a modificare anche, di conseguenza, le norme sulla eleggibilità.

Così oggi non esiste più ragione alcuna per escludere *a priori,* dai Consigli comunali e provinciali, gli ecclesiastici.

La giurisprudenza ha già riconosciuto in gran parte che i soci delle società cooperative possono essere consiglieri dell'ente pubblico locale, col quale quelle cooperative hanno rapporti economici; e la nostra proposta non fa che sanzionare più precisamente questo stato di fatto, salvo l'obbligo dell'astensione conforme l'articolo 290 della legge comunale e provinciale.

La stessa giurisprudenza ha tentato anche in molti casi di togliere il vincolo della ineleggibilità per i dipendenti di istituzioni sussidiate (non « amministrate ») dal comune, data la evidente tenuità e occasionalità, per la quale pure basta l'eventuale obbligo dell'astensione. Ma i giudici hanno cozzato contro la lettera degli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, che oramai conviene di modificare, anche per non togliere al comune o agli istituti l'opera di medici, di ingegneri, di ragionieri, che sono i tecnici più utili al buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Non è nemmeno da dire che la funzione di consigliere comunale o provinciale li distolga dal compimento dei proprî doveri d'ufficio presso l'amministrazione sussidiata, poiché le sedute del Consiglio o si

tengono di sera o sono così poche in un anno, da non sottrarre in realtà nulla della loro attività.

Quanto ai maestri, la ineleggibilità o incompatibilità poteva sostenersi quando il maestro dipendeva direttamente dal comune. Ma oggi, quando il maestro dipende dal consiglio scolastico provinciale, non vi è più nessuna ragione di escludere la sua cooperazione al comune o alla provincia, che non hanno più alcuna ingerenza né disciplinare né direttiva sopra di lui. Lasciamo pure che il maestro rimanga ineleggibile nei comuni che conservano la autonoma amministrazione delle loro scuole, appunto per non toccare quelle questioni di principio, che sono le più controverse; ma negli altri casi la modificazione della sua posizione giuridica, dopo la legge del 1911, rende evidente la sua eleggibilità a consigliere comunale, e in ogni caso a consigliere provinciale.

L'articolo 3 provvede a eliminare due incompatibilità (tra sindaco e deputato provinciale; sindaco e ricevitore postale) che sono praticamente giuste nelle città dove la funzione di sindaco assorbe quasi tutta l'attività della persona, ma che non è serio mantenere per i comuni rurali, dove le due funzioni sono facilmente abbinabili. In codesti casi la incompatibilità avrebbe spesso una di queste due conseguenze: o togliere dal posto di sindaco la persona più adatta, o indurre a certe finzioni di assessore anziano facente funzioni di sindaco, che sono anche meno dignitose.

La legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi vuole (articolo 5) che la commissione dell'azienda sia eletta dal Consiglio comunale fuori del proprio seno. Potremmo discutere in linea teorica se anzi codesta commissione non sia una delegazione dello stesso Consiglio, così da poter essere anche composta tutta di consiglieri; ma, limitandoci agli scopi pratici della nostra proposta, e tenendo conto che tale incompatibilità può riuscire soltanto a escludere, specialmente nelle città minori, o dal Consiglio o dalla commissione i tecnici migliori, noi proponiamo che, almeno in parte, sia possibile riunire in una sola persona le due funzioni.

Più discutibili possono sembrare le ultime nostre proposte riguardanti la Giunta provinciale amministrativa. Ma per gli impiegati civili, il mutamento ormai divenuto evidente nei loro rapporti con lo Stato, ha eliminato quel sospetto di sudditanza, che non permetterebbe la libertà del loro giudizio; e per coloro che appartengono, o come amministratori o come dipendenti, alle amministrazioni comunali, può bene bastare l'obbligo dell'astensione conforme l'articolo 290 della legge comunale e provinciale. Una più rigorosa incompatibilità servirebbe soltanto in alcuni casi a rendere quasi impossibile l'ingresso nella Giunta provinciale am-

ministrativa alle persone più competenti e appassionate nelle questioni amministrative.

Concludendo, il progetto di legge non pretende di essere né perfetto né completo. Propone le questioni più urgenti, alcune delle quali aspettano la loro risoluzione fin dalle ultime elezioni amministrative del 1920; e sperano quindi i presentatori che esso sia preso in sollecita considerazione dalla Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 26 della legge comunale e provinciale, che limitano la eleggibilità a consigliere comunale:

a) degli ecclesiastici, ministri di culto, membri dei capitoli e delle collegiate;

b) degli impiegati o salariati degli istituti locali di beneficenza o di altre istituzioni sussidiate dal comune;

c) dei maestri non dipendenti dal comune medesimo che abbia conservata l'amministrazione della scuola;

d) dei soci di società cooperative che hanno rapporti economici col comune.

Articolo 2.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 28 della legge comunale e provinciale che limitano la eleggibilità a consigliere provinciale:

a) degli ecclesiastici e ministri di culto;

b) degli impiegati o salariati dipendenti da corpi morali sussidiati dalla provincia, degli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza;

c) dei maestri;

d) dei soci di società cooperative che hanno rapporti economici con la provincia.

ARTICOLO 3.

Nei comuni inferiori a 20 mila abitanti la funzione di sindaco non è incompatibile con quella di deputato provinciale né con quella di ricevitore postale.

ARTICOLO 4.

Le commissioni delle aziende municipalizzate possono, a parziale modifica dell'articolo 5 della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, essere composte anche di consiglieri fino a un terzo del loro numero complessivo.

ARTICOLO 5.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 11 e 288 della legge comunale e provinciale, le quali limitano la compatibilità delle funzioni di membri della Giunta provinciale amministrativa e di:

a) impiegati civili dello Stato;

b) deputati provinciali e assessori o consiglieri comunali;

c) stipendiati, salariati e contabili delle province e dei comuni.

Vale per le persone contemplate nelle lettere *b*) e *c*) soltanto l'obbligo di astensione di cui all'articolo 290 della legge comunale e provinciale.

Proposta di legge

d'iniziativa del deputato Matteotti svolta e presa in considerazione il 22 dicembre 1921

Ordinamento delle imposte comunali
(n. 1310)

Onorevoli colleghi ! — Questo progetto di legge si propone un riordinamento organico della materia tributaria comunale.

Sono due grandi gruppi di imposte.

Col primo si sottopone a tributo la ricchezza direttamente, in tutte le sue forme: cioè i beni mobili e immobili di ogni specie, secondo il loro valore; le aziende di ogni genere, nel loro movimento di merce o di denaro; e i redditi del lavoro, mestieri, impieghi e professioni.

Col secondo si colpiscono alcune specie di consumi più adatti a imposta, abolendo il dazio consumo.

I due gruppi maggiori sono integrati da un terzo e da qualche disposizione transitoria, che toccano alcune materie speciali con una particolare ragione di essere (l'imposta di soggiorno, sulle aree fabbricabili, sulle migliorie, sui fitti liberi e sui coltivatori diretti).

I princìpi ai quali l'ordinamento si inspira sono i seguenti.

Autonomia

Alcuni avversano l'autonomia tributaria dei comuni in quanto le attribuiscono il significato di « potestà del comune di legiferare in materia di imposte » e temono quindi che l'arbitrio di una maggioranza locale possa sconvolgere ogni giusto concetto di imposta, e creare le più strane sperequazioni e contraddizioni fra cittadini di uno stesso paese.

Ma il fatto che noi presentiamo un progetto generale per tutti i comuni d'Italia — il quale determina le materie imponibili, fissa le aliquote o almeno le pone tra un limite minimo e massimo, e stabilisce alcune delle norme fondamentali per l'accertamento — dimostra che non in quel senso più largo e pericoloso è qui applicata l'autonomia; bensì

nel senso che il sistema delle imposte comunali sia indipendente da quello dello Stato.

Già attualmente una buona parte delle imposte comunali è indipendente dalle erariali. Così la tassa di famiglia, la tassa esercizio, bestiame, valore locativo; il dazio stesso che in parte era addizionale, oggi è tutto comunale. Sovrimposte restano la fondiaria e i fabbricati.

Ora nessuno, amministratore o scrittore, ha chiesto di estendere il sistema delle sovrimposte. Se ultimamente fu chiesta e ottenuta la sovrimposta sulla ricchezza mobile, è stato soltanto per opportunità provvisoria di aumentare le entrate. Tutti, da Ivanoe Bonomi a Luigi Sturzo, hanno scritto e parlato chiedendo la maggiore autonomia, e ritenendo l'autonomia tributaria condizione pregiudiziale per la libertà del comune.

Il sistema delle sovrimposte, oltre offendere codesta tendenza quasi unanime, porta le aliquote complessive su una stessa materia ad altezze meno facilmente sopportabili, aggrava le eventuali sperequazioni ed evasioni delle imposte erariali, disconosce le diversità locali, oscura la sensazione di ciò che a ciascun ente è dato e quindi la correlazione fra l'entrata e la spesa.

Perciò il sistema di imposte da noi proposto è indipendente da quello erariale, e anche la base imponibile è quasi sempre diversa.

Tutte le forme di ricchezza

Qualcuno ha anzi spinto il criterio della autonomia e della diversa base imponibile, fino al punto di esigere che la materia tassabile sia distinta da quella dello Stato. Così lo stesso scrittore I. Bonomi e molti altri avrebbero voluto trasportare in Italia il concetto prussiano, affidando le imposte reali ai comuni senza limite di aliquote, e quelle personali allo Stato.

Ma non ci pare il caso di esagerare nelle estreme tesi teoriche. Praticamente, il criterio esclusivo delle imposte reali poteva prevalere in un tempo in cui gli immobili costituivano la parte massima della ricchezza privata di un paese; ma, quando poi si è costretti a comprendere tra le imposte reali quelle sulle industrie e sui commerci, e si ammette che i comuni possano chiamare a contributo anche i redditi personali del lavoro, è evidente che la pregiudiziale teorica non regge più.

Noi abbiamo preferito quindi l'altro criterio, che tutte cioè le forme di ricchezza obbiettivamente considerate debbano possibilmente contribuire al comune, in quanto tutti ormai in realtà, oggetti e persone, beneficiano a loro volta dell'azione del comune.

Per il reddito e per la produzione

Quasi tutte le imposte erariali dirette si fondano sul reddito. La tendenza moderna è quasi tutta in questo senso; e certo utilmente, in un periodo di sviluppo capitalistico, come il nostro.

Ma è anche pericolosa, nel senso che la imposta, specialmente quando diviene alta e quando quello sviluppo rallenta, può esercitare un influsso contrario sulla produzione e sul reddito, e diminuirli isterilendo la fonte delle imposte.

Perciò anche, invece di aggravare con sovrimposte le aliquote erariali che colpiscono il reddito, abbiamo preferito assidere le imposte dirette comunali su basi diverse.

Così per gli immobili e i mobili l'imponibile è dato dal valore venale. Se chi possiede un bene di un determinato valore, lo lascia inerte, è utile che egli paghi però tanto d'imposta quanto chi ne sa invece cavare un reddito alto, utilizzandolo o lavorandolo nel modo migliore.

Così per le aziende è la somma degli affari che si tassa, e non il reddito diverso che dalla medesima cifra una diversa capacità industriale o culturale saprà ritrarre. Così infine per la sovrimposta progressiva, la somma dei redditi imponibili non è quella effettiva, ma piuttosto la media normale su quelle basi obiettive di valori e di movimenti.

In tal modo l'imposta favorisce il reddito anziché ostacolarlo, e favorisce specialmente quelle aziende e quelle utilizzazioni della ricchezza, che sono economicamente meglio organizzate.

Accertamenti dell'imponibile

Per quanto la materia degli accertamenti sia da riservare in gran parte ai regolamenti (specialmente per quanto riguarda semplificazioni contabili e amministrative, schedari, marche, controlli, giudizi, pubblicità, termini, ecc.) la proposta di legge contiene una breve serie di norme dirette ad assicurare la maggiore semplicità, il minimo costo e il maggiore rigore negli accertamenti.

Così, abbandonato il catasto per i beni immobili, si sostituisce una più semplice stima del valore venale di ciascuna unità economica, e non parcellare, abitazione, o podere, o miniera, ecc. Il territorio del comune è diviso in 5 zone, e ogni anno si rivedono i valori dei beni compresi in una di esse.

Affinché la denuncia del valore da parte del contribuente sia già più prossima alla verità, e per facilitare l'accertamento, è stabilita la

clausola della espropriabilità al valore denunciato, aumentato di una frazione sufficiente a impedire la speculazione, l'emulazione o la disgregazione dei patrimoni bene utilizzati.

Dove l'espropriazione non è applicabile e l'accertamento è altrimenti difficile, si potrà applicare il sistema del contingente. Se per esempio gli avvocati o i fabbricanti di tessuti di una città si dimostrano renitenti a un accordo, potrà essere stabilita l'imposta complessiva dovuta, corrispondente alla somma degli affari compiuti in un anno da tutti gli appartenenti alla categoria; e questi poi se la distribuiranno fra di loro amichevolmente o per àrbitri.

Qualcuna di queste norme potrebbe sembrare eccessiva. In realtà il rigore degli accertamenti è proprio il miglior mezzo per ridurre le aliquote e alleviare le imposte, impedendo che i contribuenti onesti continuino a pagare anche per coloro che nascondono o frodano.

La progressività dell'imposta

Le imposte comunali sui beni immobili e mobili, sulle aziende e sulle professioni, servono così a un censimento, possibilmente completo, di tutte le forme di ricchezza e di reddito. Le aliquote sono semplici, uniche per ogni specie di ricchezza, e in proporzione diretta.

Si sarebbero potute stabilire invece delle aliquote progressive. Ma esse porterebbero due diversi inconvenienti: uno lieve, della complicazione nelle operazioni di rilievo e di tassazione; l'altro grave, per la sperequazione che ne verrebbe, per esempio, tra due contribuenti egualmente ricchi, l'uno dei quali possedendo solo un'azienda commerciale, dovrebbe pagare un'aliquota alta, mentre, l'altro possedendo un po' di terra, un po' di fabbriche, qualche titolo e una piccola azienda, pagherebbe tutte aliquote basse.

Abbiamo preferito invece tenere tutte le aliquote oggettive, basse e uniche, affidando il compito della progressività (oltre quello delle esenzioni, detrazioni, ecc.) a una imposta o sovrimposta che tutte le altre riassume presso la stessa famiglia. E a questa imposta, che rimane oggettiva nelle sue basi, e diviene personale solo per realizzare possibilmente la più giusta progressività, abbiamo conservato il nome tradizionale di imposta di famiglia.

D'altro canto, mentre il mantenimento di basse aliquote per le imposte oggettive e reali favorisce un accertamento più conforme a verità e attenua le renitenze e le tendenze evasive dei contribuenti, il riporto delle aliquote più alte alla sovrimposta personale progressiva (articolo 19,

capoverso 1°) mira anche ad ostacolare il fenomeno abituale della ripercussione dell'imposta, cioè il tentativo del proprietario o reddituario di scaricarla sul debitore o sul lavoratore.

Quanto alle difficoltà materiali di un accertamento comunale della sovrimposta personale, esse saranno superate con l'obbligo fatto al comune che accerta materie imponibili di contribuenti non residenti in luogo, di comunicare copia del cartellino al comune di residenza, e con la conseguente responsabilità.

Abolizione del dazio

Caposaldo fondamentale del proposto riordinamento dei tributi locali è anche l'abolizione del dazio consumo.

Pericoloso in genere in quanto grava anche su consumi di prima necessità, il dazio è singolarmente ingombrante e costoso nella forma più comune alle città, della cinta chiusa; fino al punto che la spesa assorbe talvolta la maggior parte della entrata.

Tutti ne convengono; ma poi non si arriva a proporre l'abolizione, per la difficoltà di sostituirvi un cespite equivalente.

Noi calcoliamo che l'ordinamento qui proposto, non solo valga a coprire il disavanzo cronico attuale dei comuni, ma anche quello che lascerà dietro di sé l'abolizione del dazio.

In un primo tempo, per non creare squilibri improvvisi o deficienze, sarà permesso di mantenere una parte del provento del dazio, con una imposta-abbonamento da applicarsi ai rivenditori dei consumi prima sottoposti a dazio. Ma, ristabilito l'equilibrio del bilancio e riconosciuti i proventi delle nuove imposte, vi sopperirà largamente da sola l'imposta sulla somma degli affari o l'imposta sul vino.

La somma degli affari

L'imposta di esercizi e rivendite, commisurata alla somma degli affari, non è da ritenersi per questo una imposta sui consumi. L'abbiamo anzi classificata fra le imposte dirette, in quanto essa serve come base imponibile per le aziende industriali, agricole e commerciali.

Se essa fosse unica per tutto lo Stato, come in Francia, e ad alte aliquote, certamente potrebbe ripercuotersi sul consumatore.

Ma le aliquote nostre (tranne che si tratti di consumi voluttuari) sono invece molto basse: su dieci lire di merce l'imposta varia per esempio da 1 a 10 centesimi; è quasi irrilevante. E in ogni caso, variando la

imposta da comune a comune, il comune con l'aliquota più bassa stabilisce il prezzo di concorrenza, e funziona da calmiere per tutti gli altri.

Ancora, la imposta sulla somma degli affari viene ad applicarsi ogni volta che una merce è venduta o rivenduta. In tal modo, quando la merce passa direttamente dal produttore al consumatore, l'imposta è unica e irrilevante sia per la produzione sia per il consumo; quando invece i passaggi sono molteplici e i rivenditori numerosi, l'imposta si ripete, e agisce così ottimamente contro la speculazione e il parassitismo degli intermediari.

L'imposta sul vino

Allo scopo di provvedere al *deficit* della temporanea gestione granaria lo Stato propose di elevare a 30 centesimi, e poi ridusse a 20, una sua imposta sul vino, che ancora non è riuscito ad organizzare su basi stabili, mentre rimane insieme il dazio comunale sul vino.

È ormai urgente un riordinamento razionale e definitivo della materia nel suo fondamento imponibile, anche senza voler risolvere con facili apriorismi la disputa teorica sulla spettanza dell'imposta allo Stato o ai comuni, e senza compromettere definitivamente la questione pratica del coordinamento dei tributi locali con gli statali, con la compartecipazione nell'imposta o la sovrimposta da parte dell'uno o dell'altro ente.

Anzitutto, se l'imposta sul vino è sul consumo e ha quindi un carattere generale, è però giusto e conveniente di non gravare ugualmente quella parte che è adibita a consumo delle famiglie, quasi parte della alimentazione comune.

In secondo luogo, invece di una imposta fissa che è variamente risentita nei diversi periodi e luoghi, e quindi causa di squilibri o di improvvise agitazioni, occorre proporzionarla al prezzo. In tal modo, anche rispetto al provento dell'imposta, gli anni di scarsa produzione sono compensati dagli alti prezzi, quelli di abbondante produzione sono ragguagliati con i bassi prezzi.

Infine l'accertamento e le aliquote devono essere semplici e coordinati agli scopi di una migliore utilizzazione nazionale del vino. Perciò è che, conforme anche il parere di illustri enologhi, e in coerenza coll'ultima legge approvata dalla Camera sui consorzi per la produzione dei vini tipici, noi proponiamo (oltre la esenzione per i vini da esportazione e per le uve da tavola o da conserva) una più lieve tassazione per i vini prodotti dai consorzi, e facilmente controllabili. Per coloro invece che non porteranno le loro uve ai consorzi, l'imposta sarà prima applicata all'uva (non alla quantità realmente prodotta, ma, con un facilissimo

catasto delle viti, alla quantità media localmente producibile, cosicché l'imposta risulti più lieve dove la produzione sia meglio curata); e successivamente, quella parte di vino prodotto che sarà messa in commercio per uso non familiare, pagherà una ulteriore aliquota almeno del 10 per cento, commutabile in *forfait*.

Altre imposte sui consumi

Alcune altre imposte sui consumi sono previste nella proposta, avendo sempre di mira che si tratti di consumi voluttuari, abbastanza diffusi e facilmente accertabili. Si potrebbe dire che le specie indicate da questa legge sono più esemplificative che tassative. Esse potranno applicarsi o estendersi secondo le opportunità locali.

Tra esse ricordiamo qui soltanto quella sul consumo di abitazione, che non deve applicarsi all'abitazione necessaria a un minimo di civile esistenza, o all'edificio economicamente dedicato a produzione di nuovi beni e di nuova ricchezza, ma ai locali eccedenti, superflui, non utilizzati del tutto, di lusso, ecc.

Le imposte speciali

Il gruppo delle imposte speciali previste in questo progetto, dipende da tre speciali criteri integrativi del sistema.

A) Tenendo conto che vi sono individui o famiglie, i quali, non per una ragione esclusiva di lavoro, ma per comodità o svago vivono più o meno a lungo in altri comuni nei quali non pagano imposte dirette, e in particolare non pagano la imposta di famiglia, mentre pure fruiscono di tutto l'insieme di opere e di utilità che il comune dà a chi vive sul suo territorio, è proposta per costoro una tassa di soggiorno, commisurata alla spesa, o quanto meno alla spesa di alloggio.

B) Affinché le aree fabbricabili servano non semplicemente alla speculazione, ma a sospingere la fabbricazione di case, esse dovranno essere tassate non in rapporto al prezzo dell'area, ma in rapporto al fabbricato che vi potrebbe sorgere. Chi fabbricherà, sarà liberato da un'imposta così grave. Chi non vorrà fabbricare e non sopporterà l'imposta, potrà abbandonare al comune l'area, a un prezzo doppio del valore agricolo. Il comune la userà per conto proprio o la rivenderà a chi è più volonteroso di costruire.

C) Le opere eseguite dagli enti pubblici, locali o Stato, avvantaggiano direttamente o indirettamente le proprietà private, siano esse terreni case o altro. In quanto tale vantaggio è conseguito non col lavoro proprio, ma a spese della collettività, a questa dovrà essere rimborsata almeno una parte del vantaggio conseguito, mediante un contributo di miglioria.

In considerazione delle gravi condizioni dei comuni e dei debiti fatti negli ultimi anni anche solo per pareggiare i bilanci ordinari, il contributo di miglioria, così come l'imposta di ricchezza mobile e i profitti straordinari che alcune categorie di contribuenti non hanno pagato allo Stato, e gli aumenti d'affitto di locali eccezionalmente realizzati, saranno eccezionalmente devoluti ai comuni anche per alcuni degli anni passati.

Norme minori e conclusione

Tra le norme minori vorremmo ricordare specialmente quelle dell'articolo 6 per sospingere a nuove costruzioni o miglioramenti; dell'articolo 9 e dell'articolo 12 che aggravano le aliquote per i beni mobili che non contribuiscono alla produzione o per le aziende dedicate a produzioni e commerci di oggetti non utili; degli articoli 8 e 11 che si estendono a beni e lucri fino ad oggi privilegiati nella esenzione; degli articoli 12 e 19 che distinguono i redditi dal lavoro proprio dall'altrui e dal capitale; dell'articolo 19 che rende elastica la sovrimposta progressiva e interessa all'accertamento tutti i contribuenti; dell'articolo 17 che computa anche gli aumenti di valore patrimoniale al momento della loro realizzazione; dell'articolo 18 per l'applicazione dell'imposta di famiglia come premio d'assicurazione; degli articoli 10, 13, 41 ecc., che tacitamente o espressamente lasciano ai comuni medesimi facoltà di migliori accertamenti, regolamenti, sviluppi, ecc.

Rinviando alla lettura dei singoli articoli, la conclusione vuole riconfermare il carattere del progetto il quale, per la organicità del sistema, per il rigore degli accertamenti e per la obiettività della base imponibile, si propone di raggiungere insieme i fini apparentemente più antitetici: tenuità di aliquote; favore del reddito del lavoro e della produzione; pareggio dei bilanci comunali.

È anzi nostra opinione, desunta da esperienze locali, che, a chiudere definitivamente l'era trista in cui i bilanci comunali si sono pareggiati con mutui, cioè distruggendo il patrimonio pubblico, saranno sufficenti le stesse aliquote minori segnate nel progetto; riserbando ai futuri sviluppi dell'azione comunale le aliquote maggiori subordinate all'auto-

rizzazione degli organi di tutela (articolo 40). E sole a dolersene potrebbero essere le categorie o gli individui abituati fino ad oggi al privilegio, a danno di tutti gli altri cittadini e contribuenti.

Nulla è proposto nel nostro disegno di legge per le province. Esso provvede soltanto per ora al nucleo più vivo e indiscutibile della vita locale italiana: il comune.

Per la provincia (o eventualmente per l'altro ente che molti auspicano: la regione) si dovrà provvedere con compartecipazioni o sovrimposizioni alle imposte di Stato o alle imposte comunali, secondo le funzioni che in definitiva saranno assegnate a quegli enti intermedi, e secondo i caratteri che assumeranno, o di consorzi dei comuni, o di organi per il decentramento di funzioni oggi compiute dallo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

Le imposte che i comuni possono applicare sono le seguenti:

A) Dirette

1° sui beni immobili;
2° sui beni mobili;
3° sugli esercizi rivendite e professioni (somma degli affari);
4° sovrimposta progressiva o di famiglia.

B) Sui consumi

1° abbonamento dazio;
2° sul vino e liquori;
3° sul valore locativo;
4° sui godimenti;
5° sui domestici.

C) Speciali

1° di soggiorno;
2° sulle aree fabbricabili;
3° contributo miglioria.

A) Imposte dirette

1. — *Sui beni immobili.*

Articolo 2.

La imposta sui beni immobili deve essere applicata su tutti i terreni e fabbricati, comprese le peschiere, torbiere, miniere, acque private e simili, nel territorio del comune.

Articolo 3.

L'imposta è applicata al valore dell'immobile, con un'aliquota che sarà determinata ogni anno col bilancio preventivo e che potrà variare tra un minimo di 3 e un massimo di 9 per mille.

Articolo 4.

In ogni comune sarà tenuto un elenco di tutti i fabbricati e terreni, secondo la loro unità di luogo e di appartenenza.

Di ogni unità sarà indicata rispettivamente la cubatura o superfice; l'uso o la coltura; il proprietario e il valore venale.

L'elenco sarà riveduto ogni 5 anni, suddividendo nei maggiori comuni il territorio in 5 zone, da rivedersi una per anno.

Articolo 5.

Ciascun proprietario di beni immobili dovrà, sei mesi prima della revisione, denunciare il valore di ciascuna unità immobiliare.

Gli enti pubblici, o aventi scopi di pubblica utilità, o cooperative aperte a tutti i lavoratori e inquilini del comune non aventi un reddito superiore alle necessità di una civile esistenza, potranno chiedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del valore denunciato, la vendita forzata dell'immobile, con l'aumento di un terzo sul valore denunciato.

I privati cittadini potranno fare la stessa richiesta, quando non si tratti di case o terreni appena sufficienti a dare lavoro o abitazione alla famiglia, quando non appaia evidente la emulazione e quando offrano un aumento di almeno due terzi.

ARTICOLO 6.

Al valore imponibile deve essere aggiunto il maggior valore che l'immobile potrebbe raggiungere, al netto dalla spesa, se il proprietario vi facesse eseguire le opere possibili e necessarie per la sua maggiore utilizzazione e il maggiore rendimento.

Saranno invece sottratti per un quinquennio gli aumenti di valore conseguenti a opere straordinarie e fatte eseguire dal proprietario. Se si tratti di nuovi fabbricati, o di opere tali che raddoppino il valore dell'immobile, l'esenzione del maggior valore sarà estesa a due quinquenni.

Saranno anche da sottrarsi i carichi ipotecari, enfiteutici, cambiari e simili che il proprietario sopporti, quando questi ne documenti l'esistenza e il creditore paghi la corrispondente imposta.

ARTICOLO 7.

La stima dei valori sarà fatta da una commissione nominata dal Consiglio comunale, ogni consigliere votando per un solo nome, e assistita da un ingegnere. Nei comuni minori potrà essere fatta dalla stessa Giunta comunale, ugualmente assistita.

Contro le decisioni della commissione è aperto il ricorso dell'interessato, o, per l'aumento dei valori, di ogni elettore, a una commissione mandamentale composta del pretore, di un ingegnere del genio civile e di un consigliere comunale eletto da tutti i consiglieri del mandamento.

Il ricorrente respinto sarà condannato a una multa variabile tra le 50 e le 5.000 lire, secondo la differenza di valore impugnata, la capacità contributiva, la minore buona fede, e le spese di giudizio.

Le decisioni delle commissioni mandamentali sono definitive agli effetti amministrativi e della iscrizione nei ruoli.

2. — *Sui beni mobili.*

ARTICOLO 8.

La imposta sui beni mobili si deve applicare ai possessori dei beni mobili più rilevanti e permanenti, che non sieno gli strumenti del lavoro o della coltura individuale e i mezzi necessari alla vita civile.

Sono quindi compresi macchinari, impianti, merci, scorte, ecc. dell'industria, dell'agricoltura, del commercio; bestiame e mezzi di trasporto marittimi terrestri o aerei; crediti cambiari e titoli di società o di enti pubblici, censi o rendite capitalizzati, ecc.

ARTICOLO 9.

L'aliquota applicabile è la stessa che per i beni immobili.

L'aliquota però può essere raddoppiata per i beni non facilmente accertabili; ed è aumentata dal triplo al quintuplo per gli oggetti non necessari e di lusso, quali animali e veicoli non usati a scopo economico, mobilia di lusso, biliardi, arazzi, tappeti di lusso, argenterie, gioielli e simili.

Le gallerie artistiche private aperte al pubblico sono esenti da questa imposta.

ARTICOLO 10.

Per l'applicazione valgono, dove è possibile, le stesse norme che per i beni immobili.

Però mentre l'accertamento del valore dei beni si rivede ogni quinquennio, le modifiche nella quantità e nella pertinenza dei beni devono seguire possibilmente ogni anno.

La descrizione dei beni può essere dettagliata solo per i beni mobili di valore singolare; per gli altri sarà complessiva per ciascun contribuente e specie di beni.

Per i beni non denunciati sarà stabilita una penalità del 20 per cento del valore posteriormente scoperto. La vendita forzata dei beni mobili applicati a industrie, commerci, aziende, ecc., non può avvenire se non aggiungendo al valore denunciato un prezzo d'avviamento corrispondente al reddito normale capitalizzato, aumentato come ai capoversi dell'articolo 5.

3. — *Su esercizi, rivendite e professioni*
(somma degli affari)

ARTICOLO 11.

L'imposta esercizi, rivendite e professioni, si estende all'esercizio abituale o accidentale di qualsiasi industria, commercio, coltura agraria, arte, professione ecc., e comprende anche i subaffitti di beni immobili, i pro-

venti anche di offerte spontanee o di professioni senza scopo principale di lucro, i proventi anche occasionali di intermediari, le aziende industriali, commerciali o agrarie anche del proprietario dello stesso immobile sul quale esse sono esercitate, ecc.

ARTICOLO 12.

Quando si tratta di produzione o vendita di beni, l'imposta si commisura alla somma degli affari, accertata direttamente o per induzione nell'anno precedente; e l'aliquota può essere fissata tra l'1 e il 10 per mille quando si tratti di beni necessari alla civile esistenza; tra il 5 e il 20 per mille quando si tratti di beni non necessari; tra il 10 e il 100 per mille quando si tratta di godimenti o di beni non utili o dannosi (spacci di liquori e di bevande per uso non familiare, fabbricazione o vendite oggetti di lusso, divertimenti non educativi, ecc.).

Quando si tratta di professioni o mestieri l'imposta si commisura ai salari o stipendi o compensi percepiti nell'anno e si applica un'aliquota tra l'1 e il 10 per mille per i redditi del proprio lavoro e non superiori a diecimila lire annue, e tra il 10 e il 30 per mille per le quote superiori, o quando il reddito dipende anche da lavoro altrui.

ARTICOLO 13.

Gli accertamenti sono fatti come per i beni immobili dalla Giunta o dalla commissione, la quale potrà stabilire qualche metodo di più facile indagine o concordare somme a *forfait*.

I contribuenti sono obbligati alla denuncia.

In caso di mancato accordo tra il contribuente e la commissione, questa potrà stabilire la imposta per contingente a determinate categorie di professionisti o di commercianti refrattari all'accordo o di difficile accertamento, accertando la somma comunale degli affari per ciascuna categoria di aziende.

In tal caso l'obbligo per l'imposta verso il comune è solidale, e le rispettive associazioni dovranno provvedere o direttamente o per mezzo di àrbitri alla distribuzione delle quote.

ARTICOLO 14.

La commissione mandamentale è composta del pretore, di un rappresentante l'associazione della categoria cui appartiene il contribuente

(commercianti, industriali, agrari, professionisti, impiegati, contadini, operai), e di un rappresentante il comune.

In caso che ricorra un elettore, sarà sostituito un rappresentante dell'elettore.

4. — *Sovrimposta progressiva o di famiglia.*

ARTICOLO 15.

Ogni comune che accerta imposte a carico di contribuenti che non sono soggetti a pagare nel comune l'imposta di famiglia, deve comunicarne il cartellino al comune di residenza abituale del contribuente.

La omissione della comunicazione darà diritto al comune danneggiato di chiedere direttamente al comune negligente il rimborso del contributo maggiore che avrebbe potuto incassare come imposta di famiglia. L'elenco che così viene a risultare in ogni comune, dei beni, proventi o redditi di ciascun contribuente residente nel comune, serve come fondamento per l'applicazione della sovrimposta progressiva sul reddito complessivo della famiglia.

ARTICOLO 16.

L'imposta di famiglia deve essere applicata a tutte le famiglie abitualmente residenti nel comune. In caso di dubbio, si applicherà ove il capo di famiglia ha l'elettorato politico.

L'imposta è dovuta dal capo di famiglia, ma tutti i componenti sono solidalmente responsabili.

ARTICOLO 17.

Il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi di tutti i familiari, calcolati in ragione del 5 per cento del valore dei beni mobili e immobili dovunque posseduti; in ragione di una quota fissa di guadagno presunta per ogni categoria di aziende in rapporto alla cifra degli affari; più i redditi del lavoro, nelle professioni, mestieri o impieghi.

Sono compresi altresì i lucri di qualsiasi specie anche occasionalmente realizzati nell'anno antecedente, i realizzi di annualità future di reddito, e gli aumenti di valore realizzati colla vendita o cessione di beni e aziende in confronto del prezzo originario e al netto dalle spese per conseguirli. In caso di successione o donazione l'aumento di valore dei beni è anche accertato e computato a carico della famiglia dell'erede, legatario o donatario.

Quale indice suppletivo del reddito deve ritenersi anche il consumo o la spesa annua della famiglia, presumendosi che il reddito imponibile non sia mai inferiore al consumo.

ARTICOLO 18.

I comuni potranno stabilire detrazioni dalla somma dei redditi, per i familiari inabili al lavoro.

Stabiliranno anche esenzioni per i redditi minori appena sufficienti alla vita, quando il comune non preferisca, o le associazioni di lavoratori non richiedano, che la imposta sia applicata anche a famiglie che hanno un minore reddito e di puro lavoro, considerandola come un premio di assicurazione per averne in cambio assistenza medica e igienica gratuita o semigratuita.

ARTICOLO 19.

Le aliquote devono essere progressive secondo la maggiore somma dei redditi.

L'imposta applicabile a somme di redditi inferiore a 15 mila lire deve essere sempre inferiore alla somma delle imposte sui beni, sugli esercizi e sulle professioni applicate ai componenti la stessa famiglia. L'imposta applicabile a redditi superiori a 100 mila lire deve invece superare il doppio ma non il triplo di codesta somma.

Potranno inoltre essere stabiliti aumenti speciali di aliquote quando i redditi provengono prevalentemente dal capitale, e diminuzioni quando provengono esclusivamente dal lavoro proprio.

Tutte le aliquote potranno essere suppletivamente aumentate in eguale proporzione, quando il provento totale dell'imposta non raggiunga la somma prevista e approvata nel bilancio.

ARTICOLO 20.

La commissione mandamentale di ricorso per l'imposta di famiglia, è quella stessa che serve per i beni o quella per gli esercizi e professioni, quando una delle due categorie di redditi, sia esclusiva o molto prevalente; è invece composta di cinque membri, cioè della somma delle due commissioni, negli altri casi.

B) IMPOSTE SUI CONSUMI.

1. — *Abbonamenti dazio.*

ARTICOLO 21.

Entro tre anni dalla presente legge il dazio consumo è soppresso in tutti i comuni.

ARTICOLO 22.

I comuni sono in facoltà di supplirvi temporaneamente, ma non oltre quattro anni dopo la presente legge, con una imposta abbonamento sui rivenditori di consumi meno necessari e fino allora sottoposti a dazio, consolidandola in rapporto alla quantità di merce introdotta nell'ultimo biennio.

Qualora la Commissione per gli accertamenti non raggiunga facilmente l'accordo, il comune potrà fissare un'imposta per contingente, proporzionata al consumo di tutto il comune e dedotte le quantità già concordate, con norme analoghe a quelle indicate per gli esercizi e professioni.

2. — *Sul vino.*

ARTICOLO 23.

L'imposta sul vino sarà attribuita, in seguito alla soppressione del dazio, ai comuni produttori e consumatori. All'accertamento saranno adibiti con preferenza assoluta gli agenti dimessi dall'attuale amministrazione del dazio.

ARTICOLO 24.

Dove funzionino consorzi per la vinificazione, sarà applicata una aliquota del 5 per cento sul prezzo di vendita del vino per uso familiare, e del 10 per cento per gli altri.

Sono esentati i vini destinati all'esportazione.

Per i viticultori che non portino la loro uva ai consorzi, o che non provino sufficientemente di destinarla all'esportazione o al consumo come frutta fresca o in conserva (producendo le ricevute dei rivenditori o fab-

bricatori che pagano le relative imposte comunali) l'imposta sarà applicata sull'uva, in ragione del 10 per cento del prezzo. A tale scopo sarà istituito un elenco delle unità di terreno coltivato a vigna, rivedibile ogni 5 anni insieme con la revisione dei beni immobili, col numero delle viti, la quantità media di produzione di ciascuna unità e la suddivisione in tre qualità: superiore, media, inferiore; alle quali ogni anno saranno attribuiti i prezzi medi correnti.

ARTICOLO 25.

Il vino prodotto fuori dei consorzi e non destinato al consumo nelle famiglie, sarà colpito da una ulteriore imposta dal 10 al 20 per cento del prezzo di vendita presso gli spacci sia pubblici sia di società, e le rivendite, con accertamenti analoghi a quelli oggi in uso presso i dazi aperti o con abbonamenti, salvo la facoltà di aumentare o conglobare questa imposta con la temporanea imposta abbonamento sostitutiva del dazio.

Sono esenti soltanto gli spacci che esclusivamente vendono vinelli o vino da pasto da consumarsi nelle famiglie.

Sul provento dell'imposta di cui all'articolo 24, un terzo sarà dato allo Stato, e un terzo al rispettivo raggruppamento interprovinciale (alta, media, bassa Italia, Sicilia, Sardegna), che lo distribuirà fra le varie province in ragione di popolazione.

ARTICOLO 26.

Sulla vendita dei liquori è imposta una tassa dal 20 al 100 per cento del prezzo anche se per uso familiare. È anche questa sostituibile con abbonamenti.

3. — *Sui locali.*

ARTICOLO 27.

La imposta sul valore locativo o consumo di abitazione, si applica ai possessori di locali tenuti vuoti o disabitati per un periodo eccedente i quattro mesi dell'anno; di abitazioni ritenute di lusso o di comodo per la ubicazione o per il piano o per gli accessori (scuderie, parchi, ecc.) o per comodità e ornamenti, o per la cubatura e l'eccedenza dei locali

in confronto del minimo necessario per la civile esistenza della famiglia; e di locali adibiti ad uso caffè, cinema, ristoranti, rivendite, banche, studi professionali, e simili.

Sono quindi esenti i locali adibiti a produzioni economiche d'ogni specie (agricole, industriali, artigiane), quando non eccedano il necessario e non siano di lusso o di reclame; i locali necessari a servizi pubblici o di pubblica utilità; i locali vuoti o eccedenti messi a disposizione di chi ne faccia ricerca.

ARTICOLO 28.

L'aliquota è fissabile fra il 5 e il 20 per cento del prezzo d'affitto che si potrebbe ritrarre sul libero mercato, ed è raddoppiabile per i locali adibiti a godimenti, vendite e consumi non utili o dannosi.

ARTICOLO 29.

Il possessore dei locali sarà obbligato alla denuncia di ogni variazione. La Giunta o commissione fa la revisione generale dei valori ogni quinquennio, insieme con quella dei beni immobili, ma tiene conto delle variazioni annuali, di quantità e di uso.

Il prezzo di affitto denunciato potrà servire per la eventuale occupazione dei locali vuoti o eccedenti, espropriazione per utilità pubblica e simili.

4. — *Sui godimenti.*

ARTICOLO 30.

Sui biglietti d'ingresso a teatri, cinema, casini di divertimento, balli, trattenimenti e simili, è imponibile una tassa comunale varabile dal 5 al 20 per cento secondo la qualità del trattenimento, l'ordine dei posti, ecc. L'imposta sarà percepita *à forfait*, quando si tratti di società di divertimento o quando sia facile l'accordo con l'impresa.

5. — *Sui domestici.*

ARTICOLO 31.

Le famiglie che tengono domestico, pagheranno lire 20 annue se si tratta di un'amica persona che renda per poche ore del giorno i servizi necessari di pulizia, lire 60 se è permanente, e 100 se rivesta alcuna livrea o distintivo.

L'imposta è raddoppiata per i domestici di sesso maschile; e per quelli che eccedano il numero di uno per famiglia.

Sono compresi nell'imposta i cuochi, bambinaie, balie, portinai, cocchieri e *chauffeurs* non adibiti a servizio economico, e infermieri non assunti occasionalmente per necessità grave di assistenza.

C) Imposte speciali.

1. — *Imposta di soggiorno.*

Articolo 32.

La imposta di soggiorno è applicabile a tutti gli stranieri o cittadini che vivono anche per pochi giorni in un comune dove non sono soggetti a pagare la imposta di famiglia.

Sono esenti gli operai e apprendisti, gli studenti regolarmente frequentanti le scuole locali e paganti le corrispondenti tasse erariali, i viaggiatori di commercio, le persone adibite a pubblici uffici nel luogo, e coloro che, per ragioni di cura, sono accolti in pubblici ospedali o sanatori, o sono sussidiati da enti di assistenza o beneficenza.

Articolo 33.

L'imposta è proporzionata alla spesa complessiva o consumo giornaliero, in ragione del 5 per cento.

In difetto di migliori accertamenti localmente più agevoli, i ristoranti, gli alberghi e le pensioni di lusso, di primo ordine o notoriamente frequentati da forestieri, dovranno riscuotere e rimborsare al comune una tassa del 10 per cento sul conto; e i casini di trattenimenti, stabilimenti balneari, capanne, ecc., una tassa dal 10 al 20 per cento sugli ingressi, abbonamenti, affitti, ecc. Sono sostituibili abbonamenti.

Anche coloro che detengono o affittano ville o appartamenti o singole stanze, sono responsabili per l'intera tassa in caso di mancata denunzia del soggiorno, in ragione del 10 per cento del presumibile prezzo di fitto.

Articolo 34.

L'imposta va per metà al comune, ma con destinazione esclusiva ad opere di risanamento e miglioramento, e l'altra metà a un gruppo

di comuni più poveri di altra regione da determinarsi, agli stessi scopi di risanamento e miglioramento (es.: Viareggio ai comuni delle Paludi Pontine).

2. — *Sulle aree fabbricabili.*

ARTICOLO 35.

In ogni aggruppamento abitato superiore a diecimila abitanti, potranno essere determinate, in occasione della revisione quinquennale dei beni immobili, le aree fabbricabili, conforme un piano regolatore e secondo lo sviluppo demografico ed economico della località.

Coloro che costruiscano nuovi fabbricati ritorneranno a pagare la sola imposta sul bene immobile terreno, fino a due quinquenni dopo la costruzione.

3. — *Contributo miglioria.*

ARTICOLO 38.

È stabilita un'imposta sui beni avvantaggiati dal compimento di opere del comune o di altri enti.

ARTICOLO 39.

L'aliquota sarà fissata tra il 20 e il 40 per cento dell'aumento del valore.

L'aumento del valore è accertato secondo i modi e sanzioni stabiliti per l'accertamento dei beni immobili; ma esso può essere preventivato insieme con la esecuzione dell'opera, dovendosi dedicare il provento a diminuzione del carico dell'opera medesima.

ARTICOLO 36.

Sulle aree fabbricabili sarà applicata una imposta equivalente a un terzo o a una metà dell'imposta media pagata sui fabbricati più contigui, in rapporto alla superficie occupata, e tenendo conto della diversa distanza dei quartieri più abitati e dei mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 37.

Il contribuente può liberarsi dalla imposta, abbandonando al comune il terreno al prezzo agricolo medio dei terreni del comune, aumentato di una metà.

Il contributo potrà essere pagato anche in più di una annualità, in rapporto inverso alla quantità di altri beni posseduti dal contribuente; o potrà essere compensato con i prezzi di espropriazione eventualmente dovuti allo stesso contribuente.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

ARTICOLO 40.

Quando le aliquote non sono fisse ma facoltative e variabili, l'autorizzazione a oltrepassare la media tra i limiti minimo e massimo indicati dalla legge, deve essere data dagli stessi organi che controllano e approvano il bilancio, tenendo conto del legame di correlazione e di perequazione tra i diversi tributi.

ARTICOLO 41.

I regolamenti per l'applicazione dei tributi locali saranno proponibili o dal ministero o da gruppi o associazioni di almeno cento comuni, e sottoposti al visto della Commissione parlamentare di finanza.

Gli stessi aggruppamenti o associazioni potranno proporre ulteriori sviluppi di imposte speciali e su consumi voluttuari, anche secondo particolari condizioni locali.

ARTICOLO 42.

Il contributo di miglioria potrà essere applicato retroattivamente in relazione alle opere compiute da enti pubblici nell'ultimo decennio. Anche gli aumenti di valore realizzati e computati per la imposta di famiglia conforme il 1° capoverso dell'articolo 17, dovranno essere rilevati fin dalla data dell'armistizio.

L'applicazione del contributo è fatta a coloro che hanno goduto il vantaggio; e il provento sarà dedicato a diminuzione di debiti, o a esecuzione di opere straordinarie del comune.

ARTICOLO 43.

I comuni applicheranno ai proprietari coltivatori dei propri terreni o di proprie torbiere, peschiere, miniere e simili, l'imposta straordinaria sugli ultra-profitti di guerra (1915-1920) conforme il testo unico 1918 e l'imposta aumenti di patrimonio, che non hanno dovuto pagare allo Stato. L'accertamento per i terreni è fatto in relazione alla media imponibilità dei terreni della stessa zona a conduzione non diretta, che hanno pagata l'imposta allo Stato.

I comuni potranno anche applicare alla stessa categoria di proprietari una imposta equivalente a quella erariale di ricchezza mobile che essi non hanno pagata e non pagassero allo Stato per gli anni 1921 e 1922, accertandola analogamente ai coltivatori o conduttori non proprietari della stessa zona.

I comuni applicheranno anche una imposta, con aliquota eguale a quella del contributo di miglioria, ai possessori di locali d'affittare non di nuova costruzione, i quali siano comunque rimasti liberi per un nuovo affitto in qualche tempo del periodo dal 1920 al 1923, e si sieno sottratti così alle limitazioni della legge sugli affitti realizzando un eccezionale maggiore profitto.

I proventi vanno dedicati a diminuzione di debiti o a esecuzione di opere straordinarie.

c) SUI DANNI DI GUERRA

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati: Matteotti, Treves, Baratono, Bisogni, Mazzoni, Dugoni, Zanardi, Baldini, Bosi, Baglioni, Ellero, Donati, Musatti, Baldesi, Sbaraglini, Filippini, Cosattini, Pistoja, Majolo e Canevari

Per l'estensione del risarcimento dei danni di guerra ai danni analoghi causati da disordini sociali dopo la conclusione della pace

Letta in aula il 21 giugno 1922

ARTICOLO 1.

Le disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra sono estese ai danni analoghi causati dai disordini sociali, dopo la conclusione della pace.

ARTICOLO 2.

Il risarcimento del danno è esteso anche alle persone costrette ad abbandonare l'abituale residenza in occasione dei fatti medesimi.

ARTICOLO 3.

Non sono ammesse al risarcimento da parte dello Stato le persone le quali, nonostante il danno patito, abbiano conservato un patrimonio assoggettabile all'imposta sul patrimonio, oppure una somma di redditi soggetta alla imposta complementare.

ARTICOLO 4.

Il Governo è autorizzato a emanare entro un mese, e sentita una Commissione parlamentare di 6 membri, il regolamento per l'applicazione della presente legge, specialmente per ciò che riguarda denuncia, accertamento dei danni, modi di pagamento e termini.

II.

RELAZIONI

a) SULLA FINANZA LOCALE

Relazione della Commissione Finanze e Tesoro

(*Relatore:* MATTEOTTI)

sui disegni di legge

presentati dai ministri delle finanze Soleri, Bertone di concerto coi Presidenti del Consiglio dei ministri, ministri dell'interno Bonomi, Facta e coi ministri del tesoro De Nava, Peano nelle sedute del 13 dicembre 1921 e 17 maggio 1922

Conversione in legge dei regi decreti-legge 7 aprile 1921, n. 374 e 10 giugno 1921, n. 741 per provvedimenti transitori a favore della finanza locale (n. 1172-A)

Conversione in legge del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, per provvedimenti transitori a favore della finanza locale (n. 1540-A)

Seduta del 30 giugno 1922

Onorevoli colleghi ! — La Corte dei conti con suo provvedimento 9 dicembre 1921 registrava con riserva il decreto 19 novembre 1921, n. 1724, che in parte prorogava in parte modificava il decreto 7 aprile 1921, n. 374, a sua volta pure registrato con riserva.

La Corte dei conti bene aveva rifiutata la semplice registrazione, in quanto tutti e due i decreti regolano materia riservata esclusivamente al potere legislativo, e modificano anzi leggi già emanate dal Parlamento. È vero che l'urgenza di sopperire alle deficienze dei bilanci degli enti locali era fortissima; ma ad essa meglio si sarebbe dovuto e potuto provvedere con proposte di legge tempestivamente presentate, e in ogni caso l'urgenza non poteva essere ravvisata in alcune norme le quali diminuivano, anziché accrescerle, alcune facoltà e risorse degli enti locali medesimi (esempio l'articolo 5 del decreto 7 giugno, riprodotto dall'articolo 1 del decreto 19 novembre 1921).

* * *

Passando al merito. I provvedimenti contenuti nei due decreti non avevano certo l'intenzione di risolvere la questione dei tributi locali. Rinviata questa al maggiore progetto che ora sta dinanzi alla Camera, il Governo non si è preoccupato che di dare qualche cosa, un acconto provvisorio ai comuni che, con spese salienti in corrispondenza della svalutata moneta, e con entrate fondate su imponibili e su aliquote prebelliche, vedevano i disavanzi elevarsi a cifre fantastiche, nonostante i maggiori sacrifici imposti a singole categorie di cittadini.

Certo lo scopo non è stato neppure provvisoriamente raggiunto nel 1921, né nel 1922.

Le imposte e sovrimposte locali di ogni specie avevano dato nel 1914, milioni 756 circa. Nel 1921, anche calcolando gli effetti del de-

creto 7 aprile, la somma dei proventi è salita, secondo i dati ministeriali che forse non sono troppo certi, a milioni 2.352. Cioè l'entrata è appena triplicata in un tempo in cui la lira italiana riduceva a un quinto il suo potere d'acquisto; in un periodo di anni in cui anche avanti guerra, senza che intervenisse la svalutazione, i bilanci locali erano duplicati per il naturale sviluppo dei servizi; e dopo una lunga guerra nella quale molti servizi erano stati trascurati e deperiti, e maggiori miserie e bisogni erano sorti.

Certo sotto la cifra complessiva, stanno i casi più opposti. Vi sono comuni che sono rimasti vicino alle condizioni prebelliche, in uno stato tremendo di abbandono; ve ne sono altri che si sono lusingati di vincere le conseguenze invincibili della distruzione di ricchezza portata dalla guerra e hanno sospinto le entrate al massimo possibile. Ma la somma rappresenta una verità media, che invalida le esagerazioni critiche e invita a provvedimenti.

Se le entrate sono appena triplicate, le spese sospinte da interessi di singoli e di collettività sono invece aumentate, come e più forse della corrispondente svalutazione della moneta. Purtroppo gli organi governativi di tutela sui comuni, non sanno neppure raccogliere questi facili dati e non abbiamo statistiche dei bilanci posteriori al 1912. Certi sono soltanto i numerosi debiti che con banche e con individui, con istituti pubblici e privati, i comuni e le province hanno contratto e chiedono di contrarre, per colmare i loro disavanzi, anche dell'anno 1921 per il quale pure era intervenuta qualcuna delle provvidenze del decreto 7 aprile.

La sola Cassa depositi e prestiti nel 1921, a solo scopo di pagamento di stipendi e pareggio di bilanci, cioè per consumare, per distruggere ricchezza, e non per trasformarla in nuove opere produttive, ha mutuato 365 milioni.

In particolare sono aumentate le spese dei comuni per i loro impiegati, per i loro salariati, per i maestri. Le stesse Giunte provinciali amministrative, gli stessi Governi in certi casi, favorirono il movimento ascendente di alcune categorie, senza dare nel contempo ai comuni i mezzi, i cespiti per pagare.

Con circolari 8 aprile e 5 maggio 1921, il Governo imponeva per esempio agli enti locali di concedere la seconda indennità caro-viveri; poi proponeva alla Camera una proposta di legge per pagarla più con debiti che con imposte; e infine il Senato respingeva la legge, per modo che l'85 per cento dei comuni i quali avevano, come fu dal Senato stesso riconosciuto, attuato il provvedimento, si trovarono con una grave spesa allo scoperto, e con debiti provvisori gravissimi.

Occorre quindi che il Parlamento esamini d'urgenza, se gli anteriori provvedimenti del Governo possono bastare o se invece non rimangano ormai così inferiori anche al minimo necessario, da aggravare la politica locale del disavanzo e dell'indebitamento. Le facoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, per pagare le indennità caro-viveri e saldare i pareggi di bilancio (articoli 12 e 13 del decreto 7 aprile); la stessa autorizzazione concessa dall'articolo 12 del decreto 24 novembre 1921 di aumentare la quota di mutui cambiari, indicano nel Governo la coscienza della insufficienza dei provvedimenti tributari e la volontà di colmarli con debiti.

La Commissione finanza e tesoro è invece oggi più che mai convinta che nulla è più dannoso e pericoloso di una politica di indebitamento per spese ordinarie, cioè di una distruzione di ricchezza, cui non corrispondano nuove opere produttive di nuova ricchezza. E se in particolare, nell'avvenire, la lira italiana dovesse rivalutarsi, i comuni e le province si troverebbero gravati di interessi e di ammortamenti gravissimi in lire rivalutate, per prestiti ottenuti in lire svalutate, e consumati in stipendi e in spese ordinarie.

Cosicché già per queste sole considerazioni, la Commissione si è posto, e ha risolto in senso affermativo il quesito, di dovere provvedere anche provvisoriamente, per l'anno 1923 e fino a che non si completa la grande riforma, a una integrazione dei cespiti tributari, tale che almeno i comuni possano ripristinare i servizi di anteguerra e i più indispensabili alla vita locale.

* * *

La Commissione si è poi posto un secondo criterio. La grande riforma dei tributi locali consta di tre parti. La prima parte è strettamente legata alla riforma delle imposte dirette erariali, e più particolarmente alla rivalutazione dei redditi dei beni immobili, terreni e fabbricati; e quindi verrà con questa, e in un tempo non abbastanza vicino. Se la si volesse attuare prima per i comuni e le province, queste ne avrebbero una grave perdita, piuttosto che un cespite maggiore.

La seconda parte sostituisce alcune imposte locali attuali con altre che hanno forse una portata minore; e quindi non vi è interesse a una sostituzione immediata; anzi prevale nella Commissione il pensiero che le imposte vecchie sono sempre preferibili alle nuove, quando queste non portino grandi vantaggi o non correggano gravi ingiustizie.

La terza è fatta di imposte speciali (rivendite alcoolici, contributo miglioria, ecc.), che potrebbero essere introdotte anche subito, senza turbare l'armonia del sistema tributario; come già uno dei decreti da convertire in legge ha fatto per la imposta di soggiorno.

Per tal modo si facilita la riforma e la si attua per gradi, senza pericolose sorprese; e con opportuni ritocchi a imposte già sperimentate, la Commissione è certa che si otterranno maggiori proventi, più equi e meno sgraditi al contribuente, che non con nuove imposte, di cui è ancora incerta la base e il provento.

Tenendo quindi presenti questi criteri di provvedere alle giuste necessità dei comuni e delle province, a una maggiore perequazione tra le diverse categorie di contribuenti, e alla graduale riforma del sistema tributario, la Commissione è passata all'esame dei singoli articoli e provvedimenti.

* * *

A) In materia di « Sovrimposte sui terreni e sui fabbricati », i decreti non innovano quasi nulla nella sostanza. L'articolo 3 del decreto 7 aprile riprodotto dall'articolo 3 del decreto 7 novembre 1921 modifica le aliquote della imposta erariale base; ma tale modificazione avrebbe una diretta influenza sulle sovrimposte solo se queste fossero realmente limitate ai 60 centesimi.

Salite come oggi sono quasi dappertutto a 100, 200, 500, 1.000 e fin 2.000 centesimi, la variazione dell'aliquota base non ha per gli enti locali che un mero valore formale.

Il relatore del bilancio entrata 1922-23 ha formulato proposte alla Commissione nel senso di: *a*) valutare in oro i redditi immobiliari, eliminando così quasi ogni contestazione intorno all'anno di riferimento, salvo poi applicare ogni anno un coefficiente medio del rapporto tra la carta e l'oro; *b*) valutarli indipendentemente dai vincoli legali degli affitti, facendo pagare la quota eccedente a chi fruisce del vincolo o del minore prezzo, e ristabilendo così un criterio di giustizia, senza che gli enti pubblici abbiano a soffrire nelle loro entrate; *c*) procedere praticamente e immediatamente alla rivalutazione delle maggiori quote che comprendono quasi i due terzi del reddito immobiliare, facendo poi seguire gradualmente le quote minime, colpite frattanto da coefficienti empirici provvisori.

Ma, come abbiamo detto, la Commissione si esime di proposito dal presentare in questa sede pareri o nuove proposte sulla materia, in quanto la ritiene indissolubilmente legata al grande progetto per lo Stato.

B) L'articolo 1 dei due decreti attribuiva ai comuni e alle province la facoltà di applicare una « Sovrimposta » di 10 centesimi « alla imposta erariale di ricchezza mobile ». Tale facoltà non aggiunge nulla a quella già concessa coi decreti 13 febbraio 1919, n. 156; 8 maggio 1919, n. 806; 12 giugno 1919, n. 1013; 4 maggio 1920, n. 588, per gli anni antecedenti.

Piuttosto la proposta governativa di legge sul 2° caro-viveri approvata dalla Camera conteneva l'autorizzazione ad elevare a 20 i centesimi di sovrimposta. Come abbiamo detto, il Senato non ha respinto la legge con l'intenzione di negare i mezzi ai comuni che avevano applicato il 2° caro-viveri, ma per negare il criterio della obbligatorietà. Quindi, anche per obbedire al voto unanime col quale il 30 marzo 1922 la Camera invitava il Governo e il Governo accettava di « disporre provvedimenti sufficienti per permettere ai comuni di pagare la 2ª indennità caro-viveri », si potrebbe stralciare dal progetto quell'aumento a 20 per cento.

Ma il doppio aumento, a province e a comuni, aggraverebbe eccessivamente le aliquote di ricchezza mobile; e d'altra parte l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile nelle città, toglierebbe ogni risorsa ai minori comuni anche nonostante le difficili disposizioni dell'articolo 2 del decreto 7 aprile.

La maggioranza della Commissione neppure ha accolto la proposta di dare alle sole province i 20 centesimi. Perciò si conviene che restino ancora 10 centesimi per le province e 10 per i comuni.

C) L'articolo 2 del decreto 19 novembre 1921 determinava le tariffe minime e massime della imposta « Esercizi e rivendite », ma nulla innovava in confronto di quelle già applicate nel 1921, tranne che per le città superiori a 80 mila abitanti.

Dalla legge del 1902 ad oggi i massimi sono quadruplicati.

La imposta esercizi e rivendite per quanto vecchia e difettosa, ha pregi di elasticità e autonomia per i quali, trascurata in molti comuni, ha dimostrato in altri invece di essere un più pregevole strumento che non le gravose sovrimposte di ricchezza mobile; anche per la oggettività della imposta stessa, che permette di colpire gli esercizi secondo la loro ubicazione e di qualunque importanza essi sieno.

Essa ha avuto quindi in molti comuni uno sviluppo notevolissimo, superando di gran lunga il numero degli accertamenti erariali per la ricchezza mobile, e passando da un provento di poco più di 14 milioni

nel 1912 a 99 milioni nel 1921, nonostante due gravi difetti che la minorano.

Uno, che la vecchia formula indicante gli enti imponibili (« chiunque eserciti una professione, un'arte, un commercio o un'industria, e chiunque rivenda merci di qualsiasi specie ») inesatta e incompleta, e la giurisprudenza che vi si è intorno formata talora in analogia talora in contrasto, più o meno giustificato, con l'imposta di ricchezza mobile, hanno creato privilegi e sperequazioni a danno o a vantaggio di singole categorie. Così, per esempio, si è dubitato se l'esercizio dell'agricoltura e la rivendita di prodotti della terra vi siano soggetti; e anche dove fu ritenuta l'affermativa, l'applicazione fu fatta ai conduttori non proprietari, esentando ingiustamente i proprietari conduttori. Privilegiatamente esenti rimasero anche i sub-locatori di immobili che pur nell'ultimo tempo realizzarono i lucri più notevoli; e in genere coloro che realizzarono lucri occasionali. Sarebbe a tale scopo sufficiente aggiungere un inciso: « all'imposta si intende soggetto anche chi subaffitta beni immobili, il proprietario che conduce direttamente o a mezzadria i propri terreni o miniere, o tonnare, o boschi e simili, e in genere chiunque esercita un'attività e lucra un provento, anche occasionalmente ».

Il nome dell'imposta può apparire non più sufficiente a comprendere anche queste aggiunte che l'allargano e la perequano; ma agli scopi pratici di questi emendamenti, l'antico nome si può mantenere, e sotto di esso fare opera di giustizia distributiva.

L'altro difetto dipende dal sistema della tariffa per classi, che porta a un limite massimo fisso, così che tutte le aziende che hanno importanza maggiore, pagano tutte una eguale tariffa, con una ingiusta proporzionale a rovescio. Ma il sistema della tariffa per classi ritoccato e adeguato ai nuovi valori è bene da conservare, appunto per mantenere il carattere oggettivo della tassa, differente dalla imposta di ricchezza mobile che si commisura esclusivamente al reddito. Per correggere l'inconveniente basterà invece stabilire la facoltà di applicare alle aziende che eccedono il massimo, una tariffa proporzionalmente maggiore, con l'intervento della Giunta provinciale amministrativa la quale provvede a che tali tariffe siano proporzionate per tutta la provincia.

D) Per la « Tassa di famiglia » l'articolo 5 del decreto 7 aprile, prorogato dall'articolo 1 del decreto 19 novembre 1921, stabilisce due norme:

a) aliquota massima del 7 per cento. Questa norma è restrittiva in confronto della legge 26 luglio 1868, n. 4513, poiché nessuna limi-

tazione vi era contenuta, e la materia era tutta abbandonata ai regolamenti provinciali, cosicché già molti comuni erano arrivati per i redditi più alti fino ad aliquote del 20 per cento. Ma fino a che almeno la complementare Meda non sarà applicata, e fino a che quindi ad essa non saranno altrimenti coordinate le imposte dirette locali, come abbiamo più sopra premesso, è sembrato conveniente alla maggioranza della Commissione di mantenere quello stesso limite del 7 per cento;

b) limitazione dei redditi massimi indicati nei regolamenti comunali vigenti nel 1920. Tale limitazione ha creato grandi sperequazioni, equivoci e controversie, e non ha che un valore empirico. S'intende che i comuni stabiliranno le diverse categorie, e le percentuali progressive; e le Giunte provinciali amministrative ne controlleranno la razionalità e proporzionalità; restando fisso soltanto il massimo del 7 per cento.

Infine il grande progetto di riordinamento delle finanze locali sostituisce alla imposta di famiglia una imposta sulla spesa. Molti comuni hanno già obbiettato che una tale imposta renderà molto meno; specialmente nei comuni rurali e nel meridione. Per non fare anche qui un salto nel buio della novità, sarà bene frattanto sperimentare, dicendo espressamente che i comuni possono fondare la tassa di famiglia anche sugli indici della spesa. L'esperimento dirà se la riforma maggiore è utile.

E) Per la « Tassa bestiame » il decreto 7 aprile si riferiva anche empiricamente ai regolamenti provinciali vigenti nel 1920, ammettendo aliquote raddoppiate. Ciò non tiene conto delle più opposte condizioni in cui si sono trovate le diverse province, rispetto alla rinnovazione di quei regolamenti; ve ne sono di quelle che hanno ancora regolamenti e tariffe del 1910-14; altre che li hanno appena modificati; e tutte dovrebbero ugualmente duplicare !

Sembra anche qui conveniente stabilire le tariffe secondo la percentuale sul valore medio di ciascuna specie animale nell'anno precedente, e in ogni caso lo Stato interviene per vietare tariffe che oltrepassino il massimo dell'1 per cento del valore stesso, riveduto ogni biennio dalle Giunte provinciali amministrative su parere del veterinario provinciale. Così si dirime ogni questione, si toglie ogni sproporzione, lasciando ai comuni di stabilire i modi di accertamento più adatti, ed eventualmente delle tassazioni *à forfait*, purché dentro il limite generale stabilito.

F) Per i « Dazi », il decreto del novembre per il 1922 non fa che confermare le precedenti disposizioni raccolte nel decreto 7 aprile

1921, quali si sono venute attuando durante la guerra, così che ormai tutti i dazi locali appartengono per intero ai comuni, tranne che per le quattro città di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, dove lo Stato impiega i suoi agenti e aggiunge un proprio contributo integratore.

La questione del dazio non potrebbe essere trattata se non anche in correlazione con l'imposta erariale sul vino che nel tempo stesso è uno dei principali cespiti daziari, e con una profondità assai maggiore di quella che è permessa in occasione di una piccola riforma, e di una conversione di decreti. Rimandando perciò ad altro momento la questione fondamentale, la Commissione lascia fermo quanto è prescritto dai decreti, e si limita esclusivamente a proporre di lasciare ai comuni alcune facoltà di diverso ordinamento, specialmente rispetto al momento in cui l'imposta sul consumo viene percepita, e al computo dell'imponibile, per semplificare il congegno oggi assai costoso della riscossione. L'esperimento di tali facoltà in un prossimo tempo e nelle diverse parti d'Italia, potrà servire come ottimo elemento di giudizio per una seguente e maggiore riforma del regime daziario.

Allo scopo di diminuire le spese di riscossione sarà anche opportuno di riunire in consorzio i comuni di ciascun mandamento là dove non vi siano già consorzi più larghi o una distribuzione del servizio economicamente più utile.

G) Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto 19 novembre hanno stralciata dal maggiore progetto di riforma, la « Imposta di soggiorno », la quale allarga a tutti i comuni la precedente minore imposta riservata ai soli luoghi di cura, stazioni climatiche e balneari.

È giusto che i comuni abbiano a beneficiare del movimento di forestieri che, nei diversi luoghi d'Italia, vanno non soltanto a godere dei benefici del clima o delle acque, ma anche delle bellezze naturali e artistiche del nostro paese. Vi è però il pericolo che la tassa nelle sue forme più semplici di applicazione all'alloggio, confonda con coloro anche le persone che temporaneamente mutano dimora a puro scopo di studio, di commercio, di professione, ecc.: così come d'altra parte lo stesso movimento dei forestieri, che ha una importante funzione nella nostra bilancia commerciale, potrebbe essere tormentato e ostacolato dal groviglio di tasse e marche da bollo che si trova sui conti d'albergo (tassa di lusso — addizionale mutilati — tassa turistica — tassa di soggiorno; oltre la percentuale di servizi e il riscaldamento).

Un correttivo ai danni e pericoli della tassa è il fatto che l'applicazione è facoltativa, così che ogni comune potrà vagliare l'opportunità,

di essa; potrà commisurare le aliquote; e potrà disporre esenzioni per operai, studenti, viaggiatori di professione e viaggiatori per ragioni di pubblico ufficio.

Ma soprattutto è necessaria l'unificazione dell'imposta con le imposte erariali; e a tale scopo basterebbe stabilire che, dove la tassa comunale di soggiorno è applicata in ragione percentuale alla spesa di alloggio, ivi lo Stato non dovrebbe avere diritto che a una quota sul provento, dove invece non è applicata, lo Stato applicherà per conto proprio la tassa unica di lusso limitata a un tanto per cento complessivo. In tale senso la Commissione non potendo in questa sede disporre di tutta la materia, propone alla Camera un ordine del giorno.

Ordine del giorno.

« La Commissione ritiene che la imposta di soggiorno deve essere coordinata con le imposte erariali che incidano sulla stessa materia (tassa di lusso, addizionale mutilati, tassa turistica) per modo che esista o una sola imposta comunale, fino al massimo del 15 per cento, con diritto di partecipazione dello Stato e con devoluzione a opere di miglioramento e opere di assistenza e beneficenza; o suppletivamente una sola imposta erariale fino a un massimo del 10 per cento del prezzo di alloggio ».

Quanto alla destinazione, essa dovrebbe mantenersi esclusiva per le due specie: opere di miglioramento, ampliamento, abbellimento e pubblica assistenza o beneficenza.

H) Delle imposte speciali contenute nel progetto governativo di maggiore riforma dei tributi locali, la prima e più utile da stralciarsi immediatamente è quella su gli spacci di « Bevande vinose e alcooliche ». A tale scopo si riassumono senz'altro in questa sede gli articoli 20, 21 e 22 del progetto di legge n. 967 presentato alla Camera dal Ministero Bonomi il 15 novembre 1921, semplificandoli.

I) Un'altra imposta che potrebbe essere utilmente e immediatamente stralciata dal progetto governativo di riforma dei tributi locali è il « Contributo di miglioria ».

Poiché però essa è una imposta che non ha applicazione generale, ma speciale e straordinaria in correlazione a certe opere, e con speciale destinazione del provento, non sembra opportuno di dare norme legislative di dettaglio; ma è più semplice e adattabile ai singoli casi e ai

diversi concorsi degli enti pubblici nella costruzione di opere pubbliche, delegare al Ministero delle finanze o al Governo la facoltà di concederla volta per volta e di rivederne le norme. Tale facoltà potrebbe essere allargata anche ad altri casi, quali i contributi per la manutenzione stradale, la tassazione delle aree fabbricabili o a casi analoghi alla imposta sui marmi a Carrara, sul pesce a Comacchio, sulla pietra pomice a Lipari, ecc., che fino ad oggi richiesero ciascuno una legge o un decreto-legge.

L) Le attuali dissestate condizioni delle finanze comunali e le impellenti necessità della cassa hanno, come sopra è detto, indotto il Governo a concedere per il 1920 l'autorizzazione ai disastrosi mutui per pareggio di bilanci (articolo 12 decreto 7 aprile 1921). Autorizzazione che è poi anche ironica quando si autorizza, e quando la Cassa depositi non può più far credito.

È appunto in vista di codesti mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere... sulla carta, che il Governo col decreto 19 novembre 1921 ha anche autorizzato i comuni ad allargare frattanto i debiti cambiari, provvisoriamente contratti con le banche private. Nulla è più pericoloso di codesto costume.

La Commissione ritiene che mutui in generale non si debbano fare se non per nuove opere, cioè quando vi corrisponda un aumento patrimoniale; e se ormai si è aperta la strada falsa, consumando pericolosamente il risparmio popolare affidato alla Cassa depositi e prestiti, ciò però non va ancora allargato per le illusioni che ciascun comune è ancora indotto a coltivare su un pozzo senza fondo. La Commissione che vuole autorizzare i comuni a nuove imposte, nega invece per l'avvenire l'autorizzazione a ulteriori debiti dilapidatori.

G. MATTEOTTI, *relatore*.

ALLEGATO

Ordine del giorno votato dal congresso dei comuni copoluoghi di provincia tenuto in Campidoglio il 12-13 febbraio 1922.

I rappresentanti dei comuni capoluoghi di provincia, riuniti a congresso:

osservando che con le provvidenze contenute nei decreti 7 aprile 1921, n. 374, e 19 novembre 1921, n. 1724, i comuni non riuscirebbero

ancora a pareggiare i loro bilanci neppure restringendo la spesa al minimo necessario e sarebbero quindi di nuovo costretti a chiedere mutui allo Stato per somme rilevanti;

fanno voti perché il Governo, a modifica del decreto 19 novembre 1921, n. 1724, o il Parlamento nel convertirlo in legge, vogliano:

a) mantenere la sovrimposta di ricchezza mobile e sovraprofitti nella misura del 20 per cento;

b) elevare il massimo limite consentito per l'imposta di famiglia al 10 per cento, almeno per i redditi superiori a 100 mila lire, e almeno fino a quando non sia introdotta la riforma delle imposte dirette erariali;

c) sopprimere i limiti fissi della tassa esercizio e rivendita per sostituirli con percentuale sul totale movimento economico, e permettere che con questa tassa si possano colpire tutte le specie di aziende industriali, commerciali, agricole da chiunque condotte, subaffitti di immobili, proventi anche occasionali, ecc. senza esenzioni di alcuna specie;

d) sostituire limiti empirici della tassa bestiame, commisurati a massimi antebellici, con limiti generali percentuali del nuovo valore assunto dagli animali;

e) stralciare dal progetto di riordinamento dei tributi locali, presentato alla Camera dei deputati il 24 novembre 1921, le norme riguardanti il contributo di miglioria retroattiva, senza però sopprimere per questo l'imposta sulle aree fabbricabili, che dovrebbe servire a promuovere la costruzione di case;

f) allargare la facoltà d'imporre la tassa di soggiorno anche agli abitanti in ville private e appartamenti, disponendo per contro alcune esenzioni generali di operai, studenti, viaggiatori di professione o funzionari addetti a pubblici uffici;

g) mantenere la compartecipazione dei comuni alla imposta sul vino e alle imposte sui velocipedi e autoveicoli nelle percentuali consentite avanti l'anno 1920-21;

h) concedere la facoltà di applicare magari anche per gli anni passati, una imposta equivalente a quella di ricchezza mobile, ad alcune categorie di contribuenti che la riforma delle imposte dirette riconosce ingiustamente esentate a tutt'oggi.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Sono convertiti in legge i regi decreti 7 aprile 1921, n. 374; 10 giugno 1921, n. 741; 19 novembre 1921, n. 1724, per provvedimenti transitori a favore della finanza locale.

Articolo 2.

Le disposizioni a favore della finanza locale contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto 19 novembre 1921, n. 1724, sono prorogate all'anno 1923 e seguenti fino a quando non sia riordinata in testo unico la materia riguardante la finanza locale, con le aggiunte e modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 3.

La tassa esercizio rivendite si applica a chiunque eserciti una attività a scopo principale o secondario di lucro, anche occasionalmente. Essa si applica quindi anche a chi subaffitti beni immobili, ai proprietari che conducono direttamente o a mezzadria i propri terreni, miniere, tonnare, boschi, ecc.

Articolo 4.

La tassa esercizio e rivendita è applicabile entro i limiti fissati dalla tabella seguente:

COMUNI DISTINTI PER CATEGORIA SECONDO LA POPOLAZIONE	Numero delle classi	Tariffa massima
Con più di 150.000 abitanti	da 25 a 50	15.000
da 80.001 a 150.000 abitanti	da 25 a 40	10.000
da 50.001 a 80.000 abitanti	da 15 a 30	5.000
da 20.001 a 50.000 abitanti	da 15 a 25	3.000
da 10.001 a 20.000 abitanti	da 10 a 20	2.000
Fino a 10.000 abitanti	da 8 a 20	1.000

I comuni capoluoghi di provincia sono parificati ai comuni con oltre 50.000 abitanti e quelli capoluoghi di circondario sono parificati ai comuni con oltre 2.000 abitanti anche se hanno una popolazione inferiore.

Quando si tratti di esercizi e rivendite la importanza dei quali superi quella massima stabilita per ciascuna categoria di comuni, può applicarsi una tariffa speciale più elevata, graduata in ragione proporzionale alla importanza degli esercizi stessi.

L'applicazione della tariffa speciale deve essere autorizzata dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale dovrà mantenere la proporzione per tutti gli esercizi di analoga importanza esistenti nella stessa provincia.

ARTICOLO 5.

I comuni possono stabilire tariffe per la tassa bestiame, che non eccedano l'1 per cento del valore medio di ciascuna specie animale. Il valore medio per ogni provincia sarà prefissato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del veterinario provinciale e della camera di commercio.

È data facoltà ai comuni di stabilire i metodi di accertamento e di tassazione anche per via presuntiva o *forfaiture,* purché la tassazione sia sempre mantenuta dentro i limiti segnati dal comma precedente.

ARTICOLO 6.

La tassa di famiglia è mantenuta nel limite massimo del 7 per cento, fino a quando non sia applicata e coordinata la imposta complementare di cui al decreto 24 novembre 1919, n. 2162.

Essa può applicarsi o al reddito familiare da determinarsi con norme analoghe a quelle fissate nel citato decreto, oppure per via indiziaria in rapporto alla spesa della famiglia.

ARTICOLO 7.

La tassa di licenza di cui agli articoli 1 e 3 della legge testo unico per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135, e ai numeri d'ordine 1 e 2 della tabella *C* annessa alla legge medesima, è trasformata in tassa annuale a favore dei comuni, commisurata all'ammontare dell'affitto effettivo o presunto dei locali di esercizio.

L'aliquota della tassa non può eccedere la misura del 50 per cento del valore locativo allorché trattasi di rivendita di bevande alcooliche, e del 20 per cento quando trattasi di bevande solamente vinose; e non può essere inferiore rispettivamente al 30 e al 12 per cento.

ARTICOLO 8.

La tassa di soggiorno si estende anche ai soggiornanti in ville o appartamenti privati, sia di proprietà sia in affitto, sempre quando il soggiornante non paghi la tassa di famiglia.

ARTICOLO 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 i dazi governativi di consumo sono definitivamente ceduti ai comuni, cessando di conseguenza i canoni di abbonamento ai dazi governativi, così come i concorsi e sussidi governativi.

Sono obbligatorie per i comuni le norme di legge concernenti le tariffe massime applicabili, e il numero e la qualità delle voci alle quali i dazi si possono applicare, essendo autorizzato il Governo del Re ad apportarvi modifiche ed estensioni.

Rimane invece in facoltà dei comuni di stabilire, salvo sempre l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, i momenti e modi localmente più opportuni e meno costosi per l'esazione della imposta, e di sostituirvi eventualmente abbonamenti per le famiglie o per gli esercenti; o imposizioni per contingente.

ARTICOLO 10.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere e a determinare mediante decreti generali o per singoli comuni o province richiedenti, tributi speciali non contemplati dalla legislazione vigente, giustificati da speciali usi, consumi, servizi, produzioni o opere locali, contributi di miglioria, concorsi degli utenti per la manutenzione stradale, tassa aree fabbricabili, contributi per attuazione di opere pubbliche e piani regolatori; fissando modalità, valutazioni, aliquote.

b) SUL BILANCIO DELLO STATO

Relazione della Commissione Finanze e Tesoro

(*Relatore:* MATTEOTTI)

sul disegno di legge

presentato del ministro del tesoro De Nava nella seduta del 26 novembre 1921

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (n. 1013-A e 1013-bis-A)

Seduta del 10 agosto 1922

L'ENTRATA IN RAPPORTO ALLE SPESE

Onorevoli colleghi ! — La Camera esamina il bilancio della entrata dopo tutti i bilanci della spesa; e al bilancio della entrata è fatto precedere il riassunto di tutte le spese dei diversi ministeri, con l'intenzione di adeguare alle loro necessità una entrata sufficiente.

In fatto però il bilancio 1922-23 porta una somma di entrate effettive	L.	15.763.610.692
spese effettive	»	18.525.306.211
donde una deficienza di	L.	— 2.761.695.519

alla quale provvede l'articolo 4, con la facoltà data al Tesoro di emettere buoni ordinari.

Eppure il Governo che presentava il bilancio nel novembre scorso, ne indicava come caratteristica principale l'essere « il primo bilancio normale, dal quale scompaiono le spese di guerra... permanendo soltanto gli oneri conseguenza della guerra ». Dovrebbe quindi essere un bilancio in pareggio, a meno che non si pensi possibile di vivere in un cronico disavanzo, e in un continuo indebitamento.

L'esempio degli altri Stati, vincitori o vinti, che pure presentano bilanci in grave deficienza (vedi tav. All. *A*) può dare fondamento a considerazioni generali sulle conseguenze delle guerre e sui turbamenti economici internazionali; ma non risolve il problema politico finanziario di ciascuno Stato.

Una giustificazione dello spareggio, e del conseguente indebitamento, potrebbe piuttosto essere data dal fatto che solo le spese straordinarie eccedessero sulle entrate straordinarie, così che il debito non avesse alcun

carattere cronico o fosse compensato da qualche aumento patrimoniale. A questo può tendere la distinzione che lo stesso bilancio reca:

	Entrate effettive	Spese effettive	Differenza
Ordinarie	12.780.049.380	11.292.505.751	+ 1.487.543.620
Straordinarie	2.083.561.312	7.232.800.460	— 4.249.239.148

dalla quale apparirebbe che il disavanzo è solo nelle straordinarie, per modo che o è destinato a sparire, o copre incrementi patrimoniali.

Ma la distinzione contabile tra spese ordinarie e straordinarie, non è presso di noi così precisa e importante. Sono qualificate straordinarie tutte le spese che non sono « originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento delle amministrazioni ». Ma ciò non implica evidentemente che esse siano bene da coprirsi con debiti.

Vi sono infatti spese (1) non permanenti ma che si sostituiranno quasi certamente negli anni seguenti con altre equivalenti, se non progressivamente maggiori (es.: i sussidi o concorsi dello Stato al pagamento di interessi di mutui di enti locali per opere diverse). Vi sono spese non

(1) Esaminando sotto tale aspetto i diversi bilanci della spesa, ci risultano approssimativamente i dati seguenti:

BILANCIO	Spese nominalmente straordinarie	Quota di esse equivalente in realtà a spese ordinarie	Quota di queste adibita a stipendi o compensi a impiegati
Tesoro	3.936.355.540	652.166.540	100.676.150
Finanze	89.505.415	89.505.415	76.453.400
Giustizia	33.200.432	33.200.432	32.500.000
Esteri	12.831.200	12.831.200	3.831.200
Colonie	72.553.450	72.553.450	50.000.000
Istruzione	241.343.489	241.343.488	228.719.800
Interno	179.632.958	153.932.958	105.822.550
Lavori pubblici	961.753.990	811.753.990	479.808.200
Poste	270.919.511	220.919.511	164.450.000
Guerra	450.173.947	376.173.946	372.182.200
Marina	110.189.000	110.189.000	99.189.000
Lavoro	42.167.400	42.167.400	2.167.400
Industria	5.775.293	5.775.400	4.478.750
Agricoltura	23.459.833	23.459.293	11.665.820
Marina mercantile	648.939.000	340.939.000	3.438.850
Terre liberate	154.000.000	—	—
	7.232.800.460	3,187milioni	1,735milioni

Alla spesa effettiva corrispondono aumenti patrimoniali in pochi casi; esempio: capitolo 159 interni; capitolo 67 guerra; capitolo 95 marina e in alcuni stanziamenti dei lavori pubblici e delle poste.

permanenti, ma che intanto si ripetono da qualche anno, si consumano nell'anno medesimo, e sono legate a una condizione monetaria e economica forse transitoria, ma che è altrettanto transitoria quanto l'aumento di molte entrate ordinarie (es. l'indennità caro-viveri agli impiegati). Pagare con debiti tali spese, importerebbe un continuo peggioramento della gestione patrimoniale, un cronico disavanzo.

In particolare le spese conseguenti al fatto straordinario guerra, non sono sempre e tutte straordinarie. Gli interessi per i debiti contratti per la guerra, costituiscono, anche agli effetti contabili, una spesa ordinaria, quasi perpetua. Le pensioni di guerra, inscritte nella parte straordinaria, andranno decrescendo dopo che saranno state tutte liquidate e abbastanza lentamente, per esaurirsi solo tra qualche decina di anni, cioè durante l'intervallo che la storia forse riserva ai fatti straordinari che ne sono la causa (1). I risarcimenti e le ricostruzioni nelle terre liberate importano spese di indole più propriamente patrimoniale e straordinaria; ma, anche coperte con mezzi eccezionali, importerebbero dei carichi permanenti; mentre pagate nell'anno stesso in cui avviene la spesa, sembra, dalle dichiarazioni fatte dal ministro in Commissione, che la somma del 1922-23 dovrebbe ripetersi ancora per quattro annualità (2).

Se noi dovessimo quindi dare in un quadro più semplice la sintesi delle spese del bilancio preventivo 1922-23, conforme la loro natura

---

(1) Andranno dunque lentamente diminuendo le spese dei seguenti bilanci:

Tesoro, cap. 187 - Pensioni guerra	L.	1.600.000.000
Tesoro, cap. 187 - Pensioni marina	»	42.309.000
Tesoro, cap. 190 - Sussidi famiglie	»	1.000.000
Tesoro, cap. - 191 - Militari ex austriaci	»	30.000.000
Interno, cap. 145-147 - Orfani di guerra	»	22.500.000
Guerra, cap. 63 - Feriti convalescenti	»	40.000.000
	L.	1.735.809.000

(2) Spese rapidamente diminuenti, o cessanti o continuabili ancora solo per due o tre anni, nei bilanci:

Tesoro, cap. 188 - Infermità di guerra	L.	10.850.000
Tesoro, cap. 189 - Viaggi orfani	»	30.000
Tesoro, cap. 192 - Risarcimento di danni	»	300.000.000
Tesoro, cap. 193 - Anticipazioni risarcimenti	»	800.000.000
Tesoro, cap. 233 - Spese di cambio	»	500.000.000
Tesse liberate, cap. 13-29 - Straordinarie	»	154.000.000
Guerra, cap. 66 - Trasporto salme	»	30.000.000
Marina mercantile, XVI	»	308.000.000
	L.	2.102.880.000

sostanziale e la loro ripetibilità nei bilanci futuri, noi potremmo riassumerle così, sempre conforme le cifre ufficialmente previste:

A) Spese ordinarie già qualificate tali . . .	L.	10.192.505.750
Spese straordinarie equivalenti a ordinarie .	»	3.179.096.456
B) Spese conseguenti alla guerra, decrescenti in un trentennio	»	1.735.809.000
C) Spese che cesseranno in pochi anni, o che aumentano il patrimonio, o vere e proprie straordinarie	»	2.317.895.005
D) Interessi per i debiti esteri nominali . . .	»	1.100.000.000

Cioè le spese cui dovrebbe far fronte l'entrata ordinaria, salgono oggi almeno a 15 miliardi, e solo nel futuro potranno decrescere lentamente, in ragione di qualche decina o centinaio di milioni all'anno.

Altri 2 miliardi sono di spese straordinarie, ma che si ripeteranno ancora per tre o quattro anni.

Infine si ha oltre un miliardo oro di interessi di debiti esteri, che però al prezzo dei cambi attuale dovrebbe essere aumentato a 4 miliardi lire carta. Il non pagamento di essi vuol dire finora aumento del capitale debito corrispondente, che ha già superato i 21 miliardi oro.

Tenendo quindi momentaneamente ferma la cifra ufficiale delle entrate previste in 12.780 milioni ordinarie e 2.984 milioni straordinarie, e avendo mutato nelle cifre ufficiali della spesa solo la qualifica, secondo la sostanza, lo squilibrio si addimostra in tutta la sua gravità, prodotto dalla somma delle spese ordinarie, che si consumano nell'anno o si ripetono, in confronto delle entrate ordinarie; e quindi permanente, non di un solo bilancio, ma di tutti i bilanci futuri, se non sarà altrimenti provveduto.

Economie e previsioni nella spesa.

Il provvedimento più semplice, perché più comodo e più generico, al quale molti si richiamano di fronte alla gravità e alla immanenza del disavanzo, è quello delle economie nelle spese. Per quanto la questione non tocchi direttamente il bilancio dell'entrata, è bene esaminarla rapidamente, affinché non se ne creino illusioni che lascino guardare con tranquillità e sufficienza alla somma delle entrate.

Chi parla di economie, dovrebbe indicarle specificatamente. Dove sono realizzabili le economie ?

Noi potremmo riassumere la spesa ufficialmente prevista per il 1922-1923 in poche grandi categorie (1), confrontando per ciascuna la spesa antebellica

	1922-23	1913-14
Interessi di debiti	5.260	613
Pensioni, sussidi e ricostruzioni di guerra . .	3.034	—
Nuove province	800 (?)	—
Guerra, marina e colonie	2.448	831
Carabinieri, Regia guardia, Guardia finanza .	960	139
Spese per riscossioni tributi	1.346	285
Comunicazioni postali e marittime . . .	1.600	183
Altri servizi civili	2.300	639

e domandiamo che si precisi dove si possano o dove si vogliano fare economie sufficienti a coprire il disavanzo, o almeno la più grossa parte di esso.

Più della metà del bilancio è occupata dalle conseguenze quasi permanenti della guerra; e vi hanno forse un posto inferiore a quello che avrebbero avuto, se con lo svilimento della lira, non si fosse prelevata una imposta invisibile sui detentori di titoli e di redditi fissi. L'altra metà, cioè la spesa per i servizi in atto, è aumentata, in confronto dell'anteguerra, meno di quello che importi il diminuito potere d'acquisto della lira.

Si parla molto in Italia del Comitato e del Rapporto di Geddes in Inghilterra; converrebbe però ricordare che il Governo inglese non attuò poi che una parte delle economie proposte, e che in ogni caso esse riguardavano:

per 26½ milioni sterline la flotta marinara e aerea
per 20 milioni sterline l'esercito
per 18 milioni sterline l'istruzione
per 6½ milioni sterline le pensioni
per 2½ milioni sterline le colonie

(1) Omettiamo 500 milioni spese di cambio, e i 278 sussidi di tranvie, partite di giro, o già aboliti.

e per cifre molto inferiori tutti gli altri servizi. Totale 87 milioni di sterline, su un bilancio che, sempre in valore oro, è oggi più che quadruplo dell'anteguerra. Anche in Francia, più dei due terzi delle economie proposte dalla Commissione finanza, riguardano la guerra e il tesoro.

Invece in Italia molti di coloro che parlano di economie, tacciono che le spese per guerra, marina, colonie e corpi armati, non che essere ridotte, supereranno forse di un miliardo le previsioni (*), e sembrano aspettare le economie solamente dagli impiegati o dai servizi civili. Ma nessuno ha proposto di togliere le 8 ore, che anzi nelle amministrazioni sono state sette; gli stipendi, proprio ultimamente, con la legge sulla burocrazia del 13 agosto 1921 e con le leggi sugli assegni speciali agli ufficiali, si sono dovuti aumentare e, quanto al numero degli impiegati, anche supponendo di arrivare a realizzare proposta analoga a quella francese, di diminuire circa venti mila (1), tutta la economia si ridurrebbe a 150 milioni, se non aumentano per converso il lavoro straordinario, le indennità di licenziamento, ecc.

(*) Nel 1921-22, per quanto risulta dal bilancio di previsione e da alcuni principali provvedimenti governativi, e senza comprendervi i 1.158 milioni di rimborsi al contabile di cui il progetto n. 1.338, le spese per guerra, marina militare e colonie, sono state:

Guerra		
Bilancio	2.256.763.979	
Legge n. 1080	55.450.000	
Disegno n. 1533	11.435.000	
Disegno n. 1647	144.695.000	
Disegno n. 1338	434.206.157	
Legge n. 418	33.659.500	
Totale		2.936.689.636
Marina		
Bilancio	844.807.100	
Legge n. 1080	24.870.000	
Disegno n. 1597	15.000.000	
Disegno n. 1338	234.000.000	
Legge n. 419	13.670.000	
Totale		1.132.347.100
Colonie		
Bilancio	147.326.855	
Decreto n. 111	115.549.000	
Disegno n. 1528	11.931.200	
Totale		274.807.050
Totale generale		4.343.843.786

Una parte di codeste spese furono dette « straordinarie, di guerra »; ma vi sarebbe molto da ridire.

(1) In fatto, con l'ultima legge sulla burocrazia, sono stati esonerati e collocati a riposo 3.215 impiegati; e in senso opposto molte amministrazioni chiedono di aprire concorsi per numerosi posti vacanti, nei quali il lavoro si accumula incompiuto.

Altri propone di passare certi servizi pubblici alla industria privata. Ma i servizi pubblici sono oggi passivi in tutto il mondo, anche per il diminuito traffico; e l'industria privata o prenderà il meglio, e lascerà ancora il peggio allo Stato; o pretenderà sussidi che equivarranno ai disavanzi attuali, e di cui la marina mercantile è esempio.

Il problema non è di forma ma di sostanza.

Gli uffici pubblici dànno scarso rendimento; la organizzazione è assai deficiente e burocraticamente complicata; gli uomini capaci pagati bene sono sempre pochi, molti gli inutili pagati mediocremente; lo spirito generale manca di educazione sociale e collettiva. Ma tutto ciò che di economie e miglioramenti si realizzasse in questi campi, sarebbe ancora necessario a dare servizi adeguati alle necessità del nostro paese.

Fuori dal campo delle intenzioni e dei propositi di riforma, la prima realtà dell'oggi è che la spesa qual'è sostanziata nel bilancio 1922-23, sarà di gran lunga superata; e non per quello che vi sarà aggiunto, ma per quello che già oggi, con le leggi, i decreti, gli ordinamenti attuali, vi si è potenzialmente aggiunto, e tende in gran parte a rimanere nei bilanci futuri.

Infatti:

1° Alla spesa preveduta nel bilancio 1921-22 sono state aggiunte per i diversi ministeri, e mediante decreti (1), tante maggiori assegnazioni che in massima parte si ripeteranno nel 1922-23 per L. 382.845.626.

---

(1)

Tesoro, 22 gennaio 1922, n. 44	L.	15.464.925
Tesoro, 2 febbraio 1922, n. 164	»	17.000.000
Finanze, 22 gennaio 1922, n. 108	»	94.063.760
Giustizia, 22 gennaio 1922 n. 60	»	5.017.100
Esteri, 22 gennaio 1922, n. 101	»	7.351.200
Colonie, 22 gennaio 1922, n. 111	»	115.549.000
Colonie, 22 gennaio 1922, n. 110	»	177.600
Istruzione, 22 gennaio 1922, n. 99	»	1.210.750
Istruzione, 22 gennaio 1922, n. 112	»	20.405.705
Interno, 22 gennaio 1922, n. 100	»	52.708.726
Lavori pubblici, 22 gennaio 1922, n. 98	»	37.205.950
Poste, 22 gennaio 1922, n. 104	»	13.096.480
Agricoltura, 22 gennaio 1922, n. 95	»	2.080.000
Lavoro, 22 gennaio 1922, n. 97	»	175.000
Industria, 22 gennaio 1922, n. 94	»	1.339.430
	L.	382.845.626

2° Alla spesa medesima, con note di variazione (1) presentate alle fine dell'esercizio sono state ancora aggiunte altre maggiori spese, pure in gran parte ripetibili nel 1922-23, per L. 683.223.126.

3° Dalle spese straordinarie per la guerra stanziate nel bilancio 1921-22, e nonostante che alle stesse il progetto di legge 1338 abbia dovuto poi aggiungere altri 1.896 milioni, sono state in corso di esercizio, con tre decreti (2) stornate, per mantenere in servizio la forza attuale, L. 226.597.000.

Dato che la maggior parte di codeste spese contemplate nei nn. 1, 2, e 3, rimanga nel 1922-23, e dato che solo una piccola parte di esse sia già stata compresa nelle previsioni 1922-23, si potrebbe calcolare che se ne ripeta con note di variazione in aumento alla spesa bilanciata, almeno una metà, cioè . . . . . L. 650.000.000

4° Una serie di leggi e decreti (3) emanati dopo la presentazione del bilancio 1922-23 im-

A riportare . . . L. 650.000.000

---

(1)

Tesoro (Disegno di legge n. 1523)	L.	43.976.050
Finanze (Disegno di legge n. 1594)	»	22.005.000
Giustizia (Disegno di legge n. 1524)	»	1.361.942
Esteri (Disegno di legge n. 1526)	»	9.207.500
Colonie (Disegno di legge n. 1528)	»	11.931.200
Istruzione (Disegno di legge n. 1529)	»	15.557.125
Interno (Disegno di legge n. 1530)	»	53.992.876
Lavori pubblici (Disegno di legge n. 1531)	»	8.511.433
Poste (Disegno di legge n. 1532)	»	128.208.000
Guerra (Disegno di legge n. 1533)	»	11.935.000
Guerra (Disegno di legge n. 1647)	»	144.695.000
Marina (Disegno di legge n. 1597)	»	30.000.000
Agricoltura (Disegno di legge n. 1534)	»	1.226.000
Industria (Disegno di legge n. 1535)	»	716.000
	L.	683.223.126

(2)

Decreto 28 maggio 1922, n. 726, a favore spese ordinarie esercito . .	L.	120.000.000
Decreto 29 dicembre 1921, n. 2056, a favore spese ordinarie marina .	»	56.690.000
Decreto 1° giugno 1922, n. 756, a favore spese ordinarie marina . .	»	49.907.000
	L.	226.597.000

(3)

20 agosto 1921, n. 1177, Bonifiche rurali, navigazione Parma-Colorno .	L.	11.500.000
21 agosto 1921, n. 1210, Dazio consumo Venezia (*deficit* previsto) .	»	3.450.668
A riportare . . .	L.	14.950.668

Riporto . . .	L.	650.000.000
portano precisi aumenti di spesa a carico dello stesso bilancio	»	346.593.248
5° Altre leggi e decreti, emanati sempre dopo il novembre 1921 fino ad oggi, importarono aumenti di spesa meno precisabili (1) ma che si ripercuoteranno anche sul 1922-23 per una somma forse non inferiore a	»	100.000.000
A riportare . . .	L.	1.096.593.248

Riporto . . .	L.	14.950.668
3 novembre 1921, n. 1667, case popolari	»	6.000.000
3 novembre 1921, n. 1616, istituto chimica Padova	»	50.000
8 novembre 1921, n. 1752, interessi prestito a Venezia	»	254.000
16 novembre 1921, n. 1834, porto di Livorno	»	350.000
6 novembre 1921, n. 1705, terremoto	»	2.100.000
19 novembre 1921, n. 1605, combustibili liquidi : : : : :	»	8.000.0000
23 novembre 1921, n. 1735, scuole nautiche	»	1.358.580
29 dicembre 1921, n. 2010, ricevitori postali e procaccia	»	12.300.000
29 dicembre 1921, n. 1963, pensioni Battisti, Chiesa Colaianni, ecc. .	»	30.000
29 dicembre 1921, n. 1964, pensionati	»	80.000.000
29 dicembre 1921, n. 2009, alluvionati e frane del 1921	»	20.500.000
5 gennaio 1922, n. 54, opere irrigazione	»	4.700.000
22 gennaio 1922, n. 25, San Fratello	»	2.000.000
1° febbraio 1922, n. 36 porto di Palermo	»	15.000.000
1° febbraio 1922, n. 106, spostamento linee telegrafoniche . . .	»	30.000.000
2 febbraio 1922, n. 159, comuni invasi	»	10.000.000
5 febbraio 1922, n. 209, estensione sussidi disoccupazione territori annessi	»	10.000.000
19 febbraio 1922, n. 249, carrozze postali ferroviarie	»	10.000.000
4 aprile 1922, n. 418, indennità speciale ufficiali	»	78.000.000
28 maggio 1922, n. 715, esposizione Rio Janeiro	»	4.000.000
27 giugno 1922, n. 889, Corato	»	6.000.000
27 giugno 1922, n. 925, università di Genova	»	2.000.000
18 giugno 1922, n. 798, fabbricati militari	»	15.000.000
26 luglio 1922, n. 199, tariffe periti, giurati, ufficiali giudiziari . . .	»	15.000.000
	L.	346.593.248

(1)

9 novembre 1921, n. 1871, surroga dello Stato alle Casse risparmio austriache (indeterminata).
15 dicembre 1921, n. 1886, lavori pubblici straordinari (17.000.000);
15 dicembre 1921, n. 2047, concessione terre e intensificazione culture (indeterminata);
5 gennaio 1922, n. 3 sussidî di disoccupazione (10 milioni);
19 gennaio 1922, n. 12 (128), lavori pubblici straordinari (5.000.000);
22 gennaio 1922, n. 103, sussidî al Fondo culto (1.040.000);

Riporto . . .	L.	1.096.593.248
6° Vi sono inoltre disegni di legge presentati dal Governo e già approvati dalla Camera (1) che importano nuova o maggiore spesa per il 1922-23	»	250.230.000
7° Un'ultima serie di disegni di legge governativi sono già stati approvati o sono in esame presso le Commissioni (2) e importano un aumento di	»	370.500.000
8° Il progetto 1603 per i cantieri navali importerebbe una spesa di	»	80.000.000
Sono in complesso . . .	L.	1.797.323.248

---

2 febbraio 1922, n. 116, anticipazioni agli ospedali (125.000.000);
2 aprile 1922, n. 513, personale Ministero lavori pubblici (300.000);
11 maggio 1922, n. 669, estensione assegno regia guardia (indeterminata);
14 maggio 1922, n. 743, estensione pensionati ex austriaci (indeterminata);
Eventuali stanziamenti per opere pubbliche (Relazione Ministero del tesoro), lire 100.000.000.

(1)

11 maggio, riformatorio Catanzaro (n. 1018)	L.	5.680.000
11 maggio, costruzione palazzo Ministero marina (n. 1187) e altri edifici	»	20.000.000
11 maggio, università di Roma (n. 1156)	»	4.000.000
11 maggio, università di Sassari (n. 1501)	»	2.000.000
10 giugno, porto di Napoli e altri (n. 1185)	»	35.000.000
24 giugno, monte pensioni insegnanti elementari (progetto n. 1041) .	»	58.000.0000
30 giugno, istituzione nuove scuole elementari (n. 339)	»	3.000.000
1° luglio, sussidî di disoccupazione (n. 1485)	»	5.00.000
1° luglio, nuove ferrovie (n. 1345)	»	40.000.0000
5 luglio, conservazione e restauro monumenti (n. 1663)	»	3.000.000
7 luglio, opere pubbliche (n. 1502)	»	33.150.000
7 luglio, pensioni sanitarî (n. 1335)		
14 luglio, alluvioni nel Nuorese (n. 1571)	»	1.700.000
14 luglio, istituti superiori commerciali (n. 1679)		
14 luglio, sostanze radioattive	»	200.000
15 luglio, opere stradali (n. 1669)	»	12.500.000
	L.	250.230.000

(2)

Latifondo (n. 742)	L.	40.000.000
Acquedotto Pugliese (n. 1505)	»	30.000.000
Ospedali Roma, Santo Spirito (n. 1638)	»	7.500.000
Aggiunta al decreto 2 febbraio 1922, n. 159, comuni invasi (n. 1644)	»	8.500.000
Opere idrauliche (n. 1570)	»	5.500.000
Proroga o consolidamento assegno legge burocrazia (n. 1604) . . .	»	246.000.000

che, in base a dati di Governo, potrebbero essere portate in aumento alla probabile spesa per il 1922-23; e di esse, almeno 1.300 milioni vanno considerati come ordinari o quasi permanenti, per modo che la spesa permanente alla quale i bilanci futuri (ferme restando le condizioni monetarie attuali) dovrebbero far fronte, salirebbe oltre i 16 miliardi. E al disavanzo ufficialmente previsto in . L. 2.761.695.519

andrebbe aggiunta la maggiore spesa di . . . » 1.797.323.248

Sono quindi ancora da ricordare:

un *deficit* ferroviario probabile di . . . » 935.000.000

deficienza e accensioni di debiti nella categoria movimento di capitali 1922-23 . . . » 785.156.099

carico polizze ai combattenti . . . . » ? ?

ultimi residui spese straordinarie di guerra (1) e gestione approvvigionamenti (2), almeno . . . . . » 200.000.000

spesa non bilanciata per traffico marittimo da rimborsarsi nel 1922-23 da altre amministrazioni al Tesoro che prevede un'entrata (?) di 400 milioni; poniamo . . . . . » 200.000.000

Indennizzi agli spacciatori ingrosso generi monopolio (n. 819) . . .	L.	2.000.000
Edifici manifatture tabacchi (n. 720)	»	3.000.000
Altre università (nn. 1706, 1770)	»	2.000.000
Foreste e pastorizia (n. 625)	»	1.500.000
Ufficiali esonerati (n. 206)	»	3.000.000
Selvaggina e caccia (n. 304 Senato)	»	1.000.000
Cambio valuta per i commercianti con Zara (n. 1694)	»	6.000.000
Mutui enti locali nuove province (n. 1718)	»	15.000.000
	L.	370.500.000

(1) Il progetto 1338, con un importo di 1896 milioni dovrebbe avere liquidato definitivamente gli impegni di guerra. Ma la stessa amministrazione, richiesta, ha dovuto rispondere che « date le difficoltà incontrate negli appuramenti eseguiti non può tuttavia escludersi in modo assoluto che qualche altra spesa da liquidare venga a risultare in seguito » né il ministro ha potuto dare maggiori garanzie alla Commissione. Male è stato di non avere accolta un anno fa, la nostra proposta di stabilire un termine preclusivo legale.

(2) La gestione approvvigionamenti doveva essere chiusa con la fine del prezzo politico del pane. Ma poi, a scopi di eventuale protezione agraria, per le ultime liquidazioni, e per la solita renitenza alla smobilitazione, si è *autoprorogata* con decreti, e con nuove perdite. Non prevista in bilancio, in fatto è però aperta nell'esercizio 1922-23 e non potremmo escludere nuove deficienze da saldare.

ENTRATE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Tali le spese e tali le necessità dell'oggi. Ora, anche se fossero possibili facili e prossime le grandi economie di cui tanto si parla fino a che esse non sono realizzate e fino a che non hanno dato i loro risultati tangibili con una effettiva diminuzione della spesa, è necessario intanto di provvedere a tante entrate quante sono le spese attualmente, e soprattutto a tante entrate ordinarie quanta è la spesa che si ripete ogni anno. Provvedervi con entrate o con imposte, è il solo mezzo per il quale il cittadino possa essere fatto cosciente della condizione delle cose e capace di economie; mentre gli scioperi fiscali in attesa delle economie, non fanno che aumentare la disorganizzazione, le illusioni, i debiti

In ogni caso il relatore del bilancio dell'entrata ha l'obbligo di partire dal dato di fatto della spesa attuale normale, per tentare di commisurare ad essa le entrate.

Tra il totale delle spese rettificate come sopra, e il totale delle entrate quali sono invece previste in bilancio, la differenza risulterebbe superiore a 6 miliardi.

Se però teniamo distinte le spese veramente ordinarie, o per meglio dire permanenti, e di fronte ad esse poniamo la distinzione ufficialmente prevista in bilancio di:

Entrate ordinarie	L.	12.780.049.380
Entrate straordinarie	»	2.983.561.312

la parte più pericolosa del disavanzo, cioè quello ordinario, permanente, cronico, che non dovrebbe mai coprirsi, si ridurrebbe a 3.600 milioni.

Anche però nella classificazione delle entrate, non possiamo attenerci senz'altro a quella adottata dalla nostra contabilità. Tenendo ferme le stesse cifre date dal bilancio, noi crediamo che delle entrate previste possano qualificarsi

ordinarie o equivalenti a ordinarie sole .	L.	11.829.090.692
straordinarie	»	3.934.520.000

per modo che la situazione risulterebbe alquanto più grave.

Infatti il bilancio presentatoci porta tra le entrate ordinarie, la imposta sui sopraprofitti di guerra, che è invece di natura eccezionale e che tra due anni sarà esaurita. Figurano anche nelle ordinarie certe entrate diverse ed eventuali e ricuperi di fondi dei diversi ministeri, che

nominalmente sono ordinari, ma che si sono ingrossati nelle somme solo transitoriamente perché si stanno smaltendo materie acquistate con i fondi straordinari di guerra, o contabilità arretrate o disordini eccezionali. Noi preferiamo piuttosto computare come ordinari certi rimborsi o concorsi e un'altra quota di entrate diverse, che non sono permanenti, ma che in realtà, pur variando nei loro componenti e sostituendosi uno ad altro, dànno ogni anno una somma quasi normale di proventi.

Rettificata così secondo la sostanza la qualifica delle entrate, possiamo presentarle, secondo le cifre previste nel bilancio 1922-23, in uno specchio analogo a quello descritto per la spesa:

A-B)	Proventi del patrimonio e dei servizi pubblici	L.	644.637.040
	Imposte ordinarie	»	10.699.930.000
	Rimborsi e concorsi, entrate diverse (1) ordinarie e quasi ordinarie	»	484.523.652
C)	Imposte straordinarie	»	925.000.000
	Rimborsi, concorsi e diverse straordinarie (1)	»	2.009.520.000
D)	Riparazioni di guerra	»	1.000.000.000

Solo le tre prime specie di proventi sono in sostanza quelle di un bilancio di pace e non di un bilancio straordinario di guerra, e corrispondono quindi alla totalità del bilancio di anteguerra che si era stabilizzato così:

Proventi patrimoniali e di servizi pubblici .	2.075 milioni
Imposte	255 milioni
Rimborsi, concorsi e entrate diverse . . .	190 milioni

(1) L'unica parte della nostra tabella sulla quale si potrebbe elevare dubbio è quella che riguarda le entrate diverse, rimborsi e concorsi, perché nei riassunti ufficiali è invece segnato:

Concorsi e rimborsi ordinari	228.780.355
Entrate diverse ordinarie	763.371.984
Concorsi e rimborsi straordinari	410.075.969
Entrate diverse straordinarie	1.363.485.342

Ma delle entrate diverse ordinarie, i 250 milioni del capitolo 155 sono invece in realtà imposte ordinarie (quote cambio dazi); e i 376 milioni dei capitoli 199, 200, 201, 211 sono solo temporaneamente tanti in seguito alle straordinarie spese di guerra. Consideriamo per contro come sostanzialmente ordinarie altre entrate e rimborsi contabilmente straordinari, ma per un importo complessivo che può rimanere normale di ogni anno; e il capitolo 280 e 269, proventi erariali dell'Egeo e della Venezia Giulia.

Se dunque le entrate di avverassero nel 1922-23 conforme le previsioni ufficiali, e le spese conforme le rettifiche accennate, noi avremmo un disavanzo nella parte ordinaria, e quindi di natura permanente, di quasi 4600 milioni:

e un disavanzo nella parte straordinaria propriamente detta, di quasi 1.100 milioni, più la differenza del cambio negli interessi del debito estero.

Ora il nostro compito è di controllare se le previsioni ufficiali dell'entrata sono esatte, o inferiori alla probabilità; e se comunque possano essere migliorate.

I. — Entrate straordinarie.

1. — *Riparazioni di guerra.* (Cap. 281).

Nei due specchi riassuntivi dell'entrata e della spesa, alla lettera *D*), noi abbiamo contrapposto da una parte le riparazioni di guerra (1.000 milioni) dall'altra gli interessi dei debiti esteri (1.100 milioni). La politica italiana dovrebbe trasformare questa equiparazione nella eliminazione dei due capitoli, anche in esecuzione di uno di quei punti di Wilson, che fu premessa per la conclusione dell'armistizio (non indennità) e che oggi è condizione per la ricostituzione economica europea.

In confronto delle altre nazioni che pretendono riparazioni, si sarebbe dovuto ricordare ciò che esse hanno già avuto sotto specie di territori con ricchezze naturali, colonie, navi, eliminazioni di concorrenze, ecc. L'Inghilterra non ha avuto nessun danno vero e proprio da risarcire secondo le prime condizioni della resa.

La eliminazione dei debiti e delle riparazioni è anche conveniente per l'Italia sotto il punto di vista finanziario. Il debito estero dell'Italia sorpassa ormai i 21 miliardi lire oro; le riparazioni riconosciuteci dalla Commissione e dai concordati interalleati superano di poco i 13 miliardi di marchi oro.

Ma se a ciò l'Italia deve tendere come necessità di giustizia e di economia, e come interesse finanziario, allora non è più comprensibile che si continui sulla via fino ad ora seguita dalla nostra contabilità: da

una parte non si pagano gli interessi di debiti esteri neppure nella quantità fittizia inscritta nel bilancio del Tesoro, e li si rimandano capitalizzati ad aumentare il cumulo del debito estero; dall'altra tutto ciò che entra dalla Germania è invece consumato nell'ordinario bilancio annuale, in luogo di trasformarlo in equivalenti miglioramenti della gestione patrimoniale. In tal modo si crea un'altra illusione: si nasconde un maggiore *deficit* di cassa di quasi un miliardo annuo con un peggioramento patrimoniale.

Se ci limitiamo a considerare l'entrata in se stessa, avvertiamo che nel 1922-23 si prevede 1.000.000.000, come nel 1921-22.

In realtà nel 1921-22 si è percepito assai meno. La ragioneria ci comunica la cifra approssimativa di lire 873.000.000, ciò che aumenterebbe forse di altri centoventisette milioni il disavanzo annunciato per l'anno decorso. Ma anche quella cifra crediamo formata in buona parte di aspettative, di crediti o presunti crediti, anziché di riscossioni.

Infatti dal 1919 fino a tre mesi fa, quello che la Germania ha effettivamente inviato, è riassunto nei seguenti prospetti; e non sembra si sia raggiunta neppure lontanamente la somma di un miliardo.

ENTRATE IN CONTO RIPARAZIONI.

A) *Carbone* ricevuto da Germania (a mezzo ferrovie Stato):

	Tonnellate	Somme accreditate al Tesoro
Da ottobre 1919 a giugno 1920	376.840	200.000.000
Da luglio 1920 a giugno 1921	2.093.067	352.226.000
Da giugno 1921 a marzo 1922	1.816.592	160.000.000
Altri versamenti	—	40.000.000
Totale . . .	—	752.226.000
(Dovrebbero essere 288 mila tonnellate al mese, di cui 200 per le ferrovie).		

B) *Bestiame:*

	In programma	Ricevuti	In corso	Attesi dall'Ungheria
Equini . . . . . cap. N.	9.362	6.245	3.117	6.500
Bovini . . . . . » »	26.000	—	26.000	—
Ovini . . . . . » »	24.145	7.145	17.000	—
Suini . . . . . » »	—	—	—	7.000
Totale . . . N.	59.507	13.390	46.117	13.500

(Dei ricevuti, n. 5.572 equini andarono all'esercito e il resto alle terre liberate).

C) *Materie coloranti* (a mezzo consorzio):

Ricevuti a tutto febbraio kg. 3.535.266
Valore circa marchi carta 150.000.000
Realizzate finora circa lire 35.000.000

D) *Prodotti chimici* (a mezzo farmacia militare, Torino):

Valore merci pervenute lire 20.000.000

E) *Altre forniture ultimate*:

Sementi frassino kg. 200	L.	589
Sementi pino kg. 1.300	»	50.834
Filettatrici, n. 15	»	158.036
Carbone catramato mq. 50.000	»	90.350
Creosoto, tonn. 5.276	»	2.217.931
Macchine da scrivere, n. 201	»	227.341
Tornio, n. 1	»	133.741
Vetri rossi, verdi, incolori	»	1.932.207
Alveari, n. 2	»	162
Zinco, tonn. 50	»	130.100
Ghisa, tonn. 500	»	85.200
Legname, mq. 36.843.426	»	10.698.053
Sedie, n. 4.300	»	?
Velluto, mq. 19.000	»	?
Totale . . .	L.	15.724.544

F) *Sono in corso forniture o richieste per:*

Cargoboats (n. 22).
Grue elettriche (n. 6).
Locomotive (n. 50).
Carrozze ferroviarie (n. 250).

Dissodatrici Fowler (coppie 10), ferro, piombo, legname, sedie, sonde petrolifere, macchine da scrivere, carta, lastre, cristalli, coltelli per tabacco, pece, velluto, stoffa per tendine, tela disegno, spago, timbri, argenterie da tavola, lampadine, zucchero, pubblicazioni scientifiche.

La previsione di 1 miliardo è stata segnata forse quando il carbone che è parte principale delle consegne, segnava prezzi più alti; ma ora non potrebbe essere mantenuta che a scopi di finzione contabile. Crediamo che nel 1922-23, per diverse ragioni, il provento sarà parecchio inferiore alla cifra prevista.

È comprensibile che la Commissione internazionale per le riparazioni prolunghi i suoi lavori in ragione diretta dell'aggio dell'oro. È comprensibile che la Germania non si presti volentieri a codesto dissanguamento delle sue facoltà economiche. Non sono comprensibili invece certi ostruzionismi interni all'arrivo e alla vendita delle materie in conto riparazioni.

Keynes, Caillaux, Nitti e molti altri hanno già dimostrato che le nazioni vincitrici o creditrici non potranno avvantaggiarsi dei pagamenti né in denaro né in natura. Ma se non si ha coraggio di risolvere la questione in via generale, non la si può lasciare risolvere solo caso per caso, a vantaggio o a discrezione di singoli interessi privati. Lo Stato può riconoscere doveroso di preferire il lavoro di determinati rami di produzione interna, alla gratuità delle consegne germaniche; ma non può abbandonare la cernita alla pressione di singoli gruppi affaristi. Specialmente quando si è arrivati fino al punto di impedire la richiesta di certi oggetti, solo perché qualche privato ne fa lucroso commercio di importazione.

Se si considera che l'Italia è nazione povera, bisognosa di enormi quantità di materiali industriali, agricoli, scientifici, da costruzione, soprattutto sotto forma di materie prime non lavorate, non è lecito a gruppi ristretti impedire alla collettività di profittarne; non è più tollerabile di lasciare ad essi la preminenza nel programma delle richieste.

Difettoso è anche il meccanismo della distribuzione e vendita all'interno. Sono noti alcuni degli errori, perdite, deperimenti, ecc.; le responsabilità non sono chiarite. La Commissione invita il Governo a provvedere.

2. — *Residui di guerra.*

(Cap. 273).

Sui proventi derivanti dall'alienazione di materiali di diversa natura residuati dalla guerra, si possono fare appunti analoghi a quelli delle riparazioni.

Quanto alla natura dell'entrata: poiché si tratta di materiali acquistati ad uso eccezionale di guerra, e quindi probabilmente mediante accensioni di debiti, non dovrebbero alienarsi se non con gli stessi risultati con cui si aliena una parte del patrimonio, cioè per trasformarli in altro aumento patrimoniale, come movimento di capitali. Essi sono stati e sono usati invece a nascondere una parte del disavanzo, fino a che la loro cessazione non toglierà le illusioni, lasciando aperta una falla di 300 milioni. La nostra critica coincide perfettamente con quella pronunciata dall'onorevole Asquith nello scorso maggio alla Camera dei Comuni.

Quanto alla somma realizzabile, abbiamo:

	Previsioni	Proventi
1919-20	—	920.594.568
1920-21	1.000.000.000	545.190.000
1921-22	500.000.000	270.000.000 (a tutto febbraio
1922-23	300.000.000	—

Il prossimo esercizio è considerato l'ultimo della gestione; se si realizzasse tutto il previsto, avremmo percepito in tutto poco più di 2 miliardi; detratte le spese di cosiddetta vigilanza e somministrazione, forse poco più di un miliardo !

Chiunque abbia una vaga idea della enorme quantità di materiale residuato alienabile dal momento dell'armistizio, farà le meraviglie. Coloro che hanno visto deperire disperdere, o vendere malamente i materiali, avranno dalle cifre la conferma delle facili induzioni.

L'amministrazione e utilizzazione del materiale residuato di guerra era certamente cosa difficile, ma nel fatto fu al disotto di ogni aspettativa e deplorevole.

Un inventario dei residui alienabili non fu neppure tentato. L'amministrazione attesta che il Comitato liquidatore chiese a tutti gli enti militari gli inventari; ma non ne ebbe che notizie vaghe e insufficenti. Si è addotta a scusa « la difficoltà di compilare inventari di taluni materiali (legnami, materiali siderurgici, oggetti usati, ecc.), senza un notevole contingente di personale » e « la incertezza sull'ordinamento che sarebbe stato dato all'esercito ». Ma i 20.000 militari che ancora ultimamente apparivano adibiti alla custodia del materiale, con notevole aggravio del bilancio guerra, sarebbero stati più che sufficienti: l'amministrazione ammette « le resistenze del personale stesso, cui un sollecito procedere di cose avrebbe nociuto ».

I residui rimasero un comodo pretesto per piccole guarnigioni indipendenti, per non smobilitare. La continuata apertura della partita « Residui alienabili », in corrispondenza con la continuata apertura della partita « Impegni straordinari di guerra da pagare » hanno lasciato molti margini a interessi privati che la cessazione della guerra avrebbe altrimenti esauriti.

L'assenza di inventari e di controlli ha fatto scambiare quantità e qualità di materie. L'Italia bisognosa di materie prime e di lavorare, ha lasciato esportare grandi quantità di rottami, per poi ricomprarli lavorati. Il tempo ha influito sul deperimento e le dispersioni. Se non erano attuabili le norme comuni della contabilità, gli inventari e i ricoveri, altri metodi eccezionali di liquidazione e di cessione avrebbero almeno permesso migliori utilizzazioni e minori spese di custodia.

È prevedibile che, come nell'esercizio decorso anche in questo, il provento rimarrà inferiore allo stanziamento, anche per i diminuiti acquisti e prezzi. La spesa per la pretesa custodia e amministrazione, continuerà ad assorbire parecchie decine di milioni (capitolo 62, bilancio guerra) e a sottrarre attività produttive.

3. — *Entrate diverse e recuperi.*

Consideriamo come straordinarie, e destinate a scomparire allontanandoci dalla guerra, non solo il capitolo 276 inscritto tra le straordinarie, ma anche la maggiore quota dei capitoli 199 « Entrate diverse dei ministeri », 200 « Entrate eventuali diverse », 201 « Vendita oggetti fuori uso », 211 « Eventuali per ricupero di fondi » inscritti per 376 milioni nella previsione delle entrate ordinarie.

I vari ministeri, e specialmente quelli militari, continuano a liberarsi in quantità eccezionali di materiali che, pur non essendo veri residui di guerra, li equivalgono; così come la complicazione eccezionale della contabilità ha aumentati recuperi, che non sono entrate effettive ma rettificazioni contabili o passaggi da una ad altra amministrazione. A meglio persuadersene basterà riportare quello che sui diversi capitoli si riscuoteva avanti guerra, le mutazioni avvenute successivamente, e il rapido declinare attuale, per ritornare all'antica normalità.

	1913-14	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22 otto mesi	1922-23 (previsione)
	(migliaia di lire)					
Cap. 199 - Entrate diverse dei ministeri	2.353	81.591	173.506	54.566	18.050	75.000
Cap. 200 - Entrate eventuali diverse dei ministeri . . .	1.106	141.030	262.292	108.722	30.738	100.000
Cap. 201 - Vendita oggetti fuori uso	570	33.664	46.336	8.506	3.092	21.000
Cap. 211 - Ricupero di fondi ordinari	23.052	265.369	272.756	219.049	106.176	180.000
Cap. 276 - Ricupero di fondi straordinari	1.827	1.065.992	882.041	194.570	33.509	280.000

4. — *Proventi e recuperi di portafoglio.*

(Cap. 268).

A questa entrata prevista per soli 20 milioni nelle ordinarie, e per 480 milioni nelle straordinarie, corrisponde una spesa prevista al capitolo 233 del bilancio del Tesoro, di 500 milioni (assegnazione straordinaria maggiori spese di commissione, di cambio, ecc., relative ai pagamenti all'estero). All'una e all'altra fanno capo le differenze tra il valore della nostra moneta alla pari e quello della giornata rispetto alle valute estere, in ogni movimento in cui si faccia luogo a tali cambi, oltre gli eventuali interessi attivi o passivi, spese, ecc.

L'una e l'altra sono oggi aumentate per le differenze dei cambi, e per i rapporti finanziari con l'estero in conseguenza della guerra (prestiti all'estero, forniture, approvvigionamenti, cereali) di cui continuano le contabilizzazioni arretrate.

I dati sono i seguenti:

	Entrata	Spesa
	(migliaia di lire)	
1913-14	6.184	1.000
1914-15	41.530	21.695
1915-16	492.639	22.500
1916-17	937.889	146.005
1917-18	1.327.159	180.000
1918-19	553.983	187.000
1919-20	3.558.759	1.000.450
1920-21	3.541.528 (?)	3.000.000 (?)
1921-22	1.800.000 (?)	1.200.000 (?)

Sono partite destinate in gran parte a scomparire; ma le previsioni sull'ultimo declinare non sono facili, poiché vi sono complicate dentro tutte le contabilità delle gestioni fuori bilancio, di cui si attendono sempre i risultati.

5. — *Rimborsi traffico marittimo* (Cap. 238).

Ultima tra le più importanti entrate straordinarie è questa, che il capitolo 238 prevede in 400 milioni; ma che ha importanza quasi esclusivamente contabile, in quanto è costituita in massima parte da rimborsi che altre amministrazioni fanno al Ministero dell'industria, di spese anticipate per traffico marittimo nel passato tempo di guerra o dopo guerra.

Entrata dunque puramente apparente, straordinaria e destinata a scomparire; ma più grave ancora è il dubbio che a questa entrata non corrisponda, nel bilancio della spesa lo stanziamento che la dovrebbe coprire, e che sia probabilmente rimessa a gestioni fuori bilancio — ciò che aumenterebbe il disavanzo come già abbiamo indicato nell'esame della spesa.

L'amministrazione interrogata tempo fa aveva risposto che « il computo di 400 milioni è cifra del tutto approssimativa »; « rappre-

senta il minimo che dovrà essere versato da altre amministrazioni per il rimborso spese noleggio piroscafi viaggianti per loro conto durante gli esercizi passati ». « Le due amministrazioni maggiormente debitrici sono l'ex commissariato approvvigionamenti e consumi, che per sole spese rimborsabili per gli esercizi passati doveva 626 milioni, e le ferrovie dello Stato per 724 milioni. Ambedue le amministrazioni non hanno specifici stanziamenti nei loro bilanci; però l'amministrazione delle ferrovie dello Stato si vale dei fondi assegnati per la voce acquisti in conto scorte ».

I nostri dubbî sono quindi tutt'altro che dissipati.

Anche l'andamento dei proventi, non so se per il ritardo nelle contabilizzazioni estere, è inferiore alle previsioni.

	Previsioni	Proventi
	(migliaia di lire)	
1920-21	1.000.000	571.377
1921-22	800.000	346.446 (1)
1922-23	400.000	—

(1) Otto mesi.

6. — *Altre entrate straordinarie.*

Il capitolo 247 dell'entrata che importava 278 milioni per il diritto supplementare dell'equo trattamento, è eliminato in seguito alla riforma di questo.

Degli altri capitoli è superfluo per ora intrattenerci.

Per quello che riguarda le principali entrate straordinarie, possiamo dunque concludere che sono destinate a scomparire dai futuri bilanci, e che anche nel prossimo esercizio daranno probabilmente proventi inferiori a quelli previsti.

II. — Entrate ordinarie.

Delle entrate ordinarie diamo un rapido sguardo a quelle provenienti da servizi pubblici, per riserbare il maggiore studio alle imposte.

1. — *Proventi patrimoniali e di servizi pubblici.*
(Cap. 1-19; 86-111).

Dei « proventi patrimoniali » si può dire che essi sono conservati nell'identica quantità del 1913-14; o sono diminuiti per la scomparsa dei 28 milioni che ancora avanti guerra restavano a rappresentare gli utili dell'esercizio ferroviario.

Redditi patrimoniali:

previsti 1922-23, lire 17.320.840;
accertati 1920-21, lire 16.839.019;
accertati 1919-20, lire 17.698.105;
accertati 1913-14, lire 44.775.743.

In parte essi sono di natura analoga ai proventi di servizi pubblici e non si può eccessivamente lamentarne la depressione; in parte concorrono anche le comuni limitazioni ai redditi patrimoniali. Ma non è da escludere la scarsa cura che si pone nello sfruttamento più economico e redditizio dei beni pubblici, anche per le facili collusioni di interessi privati, e per l'abitudine di considerare gratuito ciò che è dello Stato.

Anche ai « Proventi delle carceri » (Cap. 108; quasi 10 milioni e mezzo) potrebbe essere dato maggiore sviluppo, se il lavoro vi fosse meglio ordinato. Il lavoro è desiderato dagli stessi reclusi; molti sviluppi agricoli di bonifica e di colonizzazione potrebbero essere affidati ai carcerati; non bisogna cristallizzarsi nel già fatto, come è avvenuto nelle nostre colonie sarde, ma procedere arditamente di conquista in conquista di sempre nuove zone di terreno difficile o pericoloso; per lasciare poi subito posto alla mano d'opera e industria libera.

Ma di ciò meglio va trattato nei bilanci della spesa.

Anche le « Tasse di insegnamento », potrebbero avere uno sviluppo maggiore, specialmente nella istruzione superiore.

In parecchi Stati lo studio superiore è pagato quasi tutto dallo studente. Può sembrare più democratica la gratuità di tutte le istruzioni; ma in un paese come il nostro, dove la istruzione media inferiore non serve quasi affatto a preparare una massa di lavoratori qualificati e più capaci, ma quasi soltanto a preparare abbondanti squadre di candidati ai mestieri della penna non qualificati, cioè ai piccoli impieghi meno attivi e meno produttivi; e dove l'istruzione media superiore e la superiore servono in troppo forte proporzione a preparare spostati

che battono alle porte dei pubblici impieghi, culture generiche e formali inadatte all'esercizio sapiente delle professioni e delle amministrazioni, non sarebbe forse inopportuno aumentare certe categorie di tasse. Per coloro che addimostrano capacità e volontà, se non vengono da famiglie agiate, non basta invece la tassa tenue; ma dovrebbero più largamente soccorrere le esenzioni, gli aiuti, le borse di studio.

Un accenno più diffuso meritano i proventi dalle « Poste, telegrafi e telefoni », anche perché meno di essi si occupa la relazione al bilancio della spesa.

Proventi delle poste e delle scuole.

	Poste	Telegrafi	Telefoni	Totale	Insegnamento
Preventivo 1922-23 . . .	355.000.000	127.000.000	67.000.000	549.000.000	50.000.000
Preventivo 1921-22 . . .	390.000.000	142.000.000	67.000.000	599.000.000	34.000.000
Accertamenti:					
Luglio 1921	27.165.732	10.069.254	6.169.747	43.401.733	1.740.792
Agosto	29.928.507	11.123.181	6.209.007	47.260.695	440.142
Settembre	30.375.355	11.936.414	6.218.532	48.630.331	2.134.209
Ottobre	31.398.822	11.554.860	6.314.085	49.267.767	9.661.722
Novembre	31.537.654	11.517.164	6.623.301	49.678.119	4.233.223
Dicembre	36.966.205	12.760.713	6.853.210	56.580.128	3.474.663
Gennaio 1922	32.913.963	13.116.396	7.943.447	53.973.836	4.111.045
Febbraio	30.514.583	10.720.591	9.131.188	50.366.362	2.788.394
Marzo	32.791.839	11.319.836	9.207.106	53.318.781	4.527.458
Aprile	35.280.957	13.350.053	9.730.634	58.361.614	3.067.444
Maggio	31.865.445	13.102.257	10.289.123	55.265.825	6.761.659
Giugno	34.500.000	15.450.000	11.750.000	61.700.000	10.964.328
Totale . . .	385.238.612	146.020.749	96.539.380	627.808.221	54.205.125
Anno 1920-21	306.646.358	132.913.207	59.815.952	498.775.517	55.397.094
Anno 1919-20	214.956.928	90.262.736	39.018.717	344.238.381	29.916.197
Anno 1913-14	126.586.000	26.983.000	1.687.800	170.447.000	17.504.693

La previsione era stata ridotta a soli 550 milioni per il 1922-23; ma poi, per le modificazioni alle tariffe introdotte nel novembre scorso, pare che il ministero si aspettasse un maggiore introito di 220 milioni.

In fatto di provento mensile non è ancora arrivato ai 60 milioni, e non supera ancora il quadruplo dell'entrata antebellica.

Il movimento della corrispondenza è espresso dalla seguente tabella:

MILIONI DI	1913-14	1910-20	1920-21
Lettere per l'interno e l'estero	248	243,3	264
Lettere a tariffa ridotta	20,3	24	22
Lettere per il distretto postale	69,8	79,8	85
Corrispondenze non affrancate	10,1	25,9	16,4
Cartoline dell'industria privata	103,9	48,4	40
Cartoline dello Stato	64,4	216,3	102,3
Cartoline illustrate	170,7	197,1	220
Manoscritti	16,9	13,7	20
Biglietti visita	24,2	24,2	25
Campioni	12,5	14,7	15,5
Stampe (franc. 5 cents)	39,3	48,3	40
Stampe (franc. 2 cents.)	173,3	180,3	230
Stampe in conto corrente	448,2	833,4	552,4
Espressi	7,3	7,5	(*a*) 3,1
Raccomandate a pagamento	37	39,7	48,2
Raccomandate in esenzione	16,7	25	25,1
Assicurate a pagamento	3,8	4,4	4,6
Assicurate per un valore di milioni di lire	1.104,8	3.149,3	1.900,8
Assicurate in esenzione	1,8	3,6	3,7
Assicurate per un valore di milioni di lire	2.043,1	6.172,9	9.487,1
Pacchi	16,2	18,5	14,6
Telegrammi a pagamento	21	21,9	(*b*) 20,7
Telegrammi in franchigia	5,2	4,2	3,6
Telefono (*c*) abbonamenti (migliaia)	61	78	81
Telefono conversazioni interurbane (migliaia)	4.380	5.793	6.930
Vaglia interni	23,1	22,2	21,5
Vaglia per milioni di lire	964,9	1.776,8	2.291,9
Vaglia di servizio	3,7	7,1	5,9
Vaglia per milioni di lire	1.955,9	17.159,0	19.081,3
Vaglia internazionali	0,6	0,6	0,5
Vaglia per milioni di lire	152,3	23,9	17,1

(*a*) Esclusi gli espressi di Stato
(*b*) Oltre 500 mila telegrammi di Stato a pagamento.
(*c*) Dal 1914 al 1921 le linee telefoniche governative sono salite dal numero di 479 a 757, le fonotelegrafiche da 265 a 404; quindi la proporzione del movimento per ciascuna linea non pare aumentata.

Le tariffe principali sono state aumentate secondo il prospetto seguente:

	1913	1922	Indice della variazione (1913=100)
	(centesimi)		
Cartoline	10	25	250
Lettere	15	40	266
Espressi	25	60	240
Raccomandate	25	50	200
Assicurate	10	30	300
Pacchi kg. 1	60	250	410
Pacchi kg. 3	60	500	830
Pacchi kg. 5	100	800	800
Vaglia lire 10	10	20	200
Vaglia lire 50	40	80	200
Vaglia lire 200	120	200	166
Vaglia lire 1.000	200	600	300
Telegrammi (parola)	5	25	500
Telefoni (minimo)	20	80	400

Non si creda però che basti aumentare le tariffe per accrescere i proventi; vi sono anzi limiti al di là dei quali il consumo si contrae, tanto più se coincide con tempi di depressione economica. In molti casi invece una diminuzione di tariffe, anche se rende un servizio sotto costo, aumenta il traffico e diminuisce il gravame percentuale di certe spese generali o di mantenimento dell'apparato, che rimangono quasi immobili tanto nei tempi prosperi quanto nei depressi, e che sono così una causa principale degli attuali *deficit* dei servizi pubblici in tutti gli Stati.

Ormai certe tariffe sono tali, che il pubblico preferisce non servirsi delle regie poste. Per esempio per il servizio dei pacchi tra le grandi città, che è il più semplice e meno costoso, il pubblico preferisce già corrieri privati, e alle regie resta il carico oneroso dei pacchi diramati ai piccoli centri, proprio così come avverrebbe passando all'industria privata la polpa dei servizi pubblici. Per i vaglia si preferiscono quelli bancari che sono molto meno costosi; mentre la posta mantiene tutto un apparato molto complicato e non si decide a mettere i buoni fissi che libererebbero i suoi sportelli e la sua contabilità. La Commissione delle comunicazioni ha rilevato che il servizio dei *chèques* e conti correnti

importa una perdita del 56 per cento; ma bisogna aggiungere che l'amministrazione ha fatto tutto il possibile per nascondere questo servizio al pubblico, mentre sarebbe stato facilissimo lanciarlo almeno dopo il *crak* della Sconto, diminuendo allora soltanto le spese di esercizio, e mettendo a disposizione dell'amministrazione fondi rilevanti.

Quando si parla, come di un rimedio, di cedere telefoni all'industria privata, sarà bene dichiarare se si vuol cederli dopo che lo Stato ha speso per riordinare gli impianti, e se si finirà col cedere proprio le linee migliori più redditizie!

Quando si parla di affidare all'industria privata il recapito dei telegrammi, si dimentica di dire le ragioni e i modi con i quali certe ammissioni di personale furono fatte e ancora oggi si tentano e come non si è saputa mantenere la disciplina. Sarebbe in ogni caso deplorevole che la generica affermazione della incapacità dello Stato a gestire servizi, desunta da tempi eccezionali nei quali il disordine è la norma generale, servisse soltanto per portare nei casi specifici a svendere o cedere sotto prezzo il meglio agli speculatori privati.

Del resto anche le cifre che comunemente si dànno nei rapporti dell'entrata e della spesa delle poste e telegrafi, dimenticano due dati importanti:

a) i proventi dei cambi di moneta. Nel conto della spesa appaiono 51 milioni spesi a tale titolo nel 1919-20; 132 milioni nel 1920-21; e 96 più circa 35 nel 1921-22, che andranno riducendosi nel 1922-23 in seguito alle deliberazioni del Congresso di Madrid. Ma nessuno ricorda la contropartita dell'entrata, semplicemente perché il Tesoro l'assorbe per suo conto, nei già ricordati proventi di portafoglio (1);

b) tutti i servizi in franchigia o a tariffa ridotta, che le poste e i telegrafi rendono a tutte le altre amministrazioni, dalla Real Casa fino all'amministrazione dei sali, talora anche abusivamente. Lo schema di bilancio economico pubblicato dall'amministrazione delle poste, conta oggimai 200 milioni di corrispondenze spedite in esenzione o riduzione di tassa, per un importo di 80 milioni; telegrammi in franchigia, 15 milioni; altri servizi, risparmi, ecc., 30 milioni di lire che non appaiono nelle entrate effettive, e che diminuirebbero lo squilibrio tra l'entrata e la spesa.

---

(1) Né dall'amministrazione delle poste, né dal Tesoro abbiamo potuto avere i dati accertati di codesta entrata.

2. — *Le imposte.*

(Cap. 20-85).

Distinguiamo le imposte in due grandi specie: straordinarie e ordinarie, con i rispettivi proventi, in milioni di lire (1):

	1913-14	1920-21	1921-22	1922-23 (previsioni)
Straordinarie	—	2.156	2.071	925
Ordinarie	2.008	9.049	10.761	10.007

Le imposte che noi qualifichiamo come straordinarie, devono essere tenute a parte da ogni successiva considerazione di pressione tributaria, ripartizione, ecc., per una serie di ragioni.

È vero che esse sono ancora oggi pagate e da pagare; è vero che si sommano all'effettivo carico tributario; è vero che aziende e persone le pagano anche sui loro redditi normali attuali. Ma esse colpiscono e si riferisono essenzialmente a redditi realizzati nel passato; hanno aliquote e forme tutte speciali che non possono rientrare nella normale considerazione; esse sono destinate a cessare nell'immediato prossimo tempo, anzi sono già cessate virtualmente; colpiscono solo determinate e ristrette categorie di persone e di redditi, che non possono neppure per un momento fare media o somma con tutti gli altri; esse avevano o avrebbero dovuto avere scopi tutt'affatto speciali, in correlazione col fatto eccezionale guerra.

Quando si rileva che l'imposta sovraprofitti, applicata a una certa ditta, porta un accertamento di 500 mila lire per il periodo 1915-20, tale accertamento non ha alcun rapporto col reddito di quella ditta nel

---

(1) Come sarà poi rilevato in dettaglio, qui sono comprese anche le imposte sugli affari percepite dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero degli esteri, e il contributo di beneficenza sugli spettacoli; non sono compresi i dazi delle città di Roma, Napoli, Palermo, né il ricavo della vendita dello zucchero di Stato. I dati, per essere comparabili, dovrebbero rimanere tutti dentro i vecchi confini del Regno; ma vi è una parte delle entrate nelle nuove province, che non abbiamo potuto separare e distinguere, per esempio i monopoli. In compenso di tale maggiore apporto, non sono però invece comprese le quote di cambio per le dogane, che nel 1920-21 ammontarono a 368 milioni. Così i dati dei diversi anni sono abbastanza bene comparabili, dentro gli antichi confini del Regno.

Sono anche omesse altre piccole imposte o tasse sparse nel bilancio entrata o devolute a scopi speciali (cap. 166, 177, 185, 187, 191, 192, 193, 195) delle quali ormai tante volte si è chiesta la unificazione. Si tratta di qualche milione di lire.

1922, o puramente occasionale. Il reddito di quest'anno può essere assai minore della imposta; può anzi non esservi nel 1922, o aversi una perdita; ciò non pertanto l'imposta è da pagare, perché la sua ragione e il suo oggetto sono fuori del tempo e della considerazione attuale. Il pagamento nel 1922 è un puro caso; anzi è un ritardo dovuto a ragioni pratiche, una dilazione più o meno volontaria, se non anche onerosa per lo Stato.

A) Imposte straordinarie.

(Cap. 23, 25, 29, 31).

Quali sono le imposte da considerare di natura straodinaria e transeunte ? Ve ne potrebbero essere di tre specie.

A) Imposte più rigorosamente dette straordinarie, e collegate col fatto straordinario guerra.

Il testo del decreto 21 novembre 1915, n. 1643, che ne istituiva alcune, le qualificava « per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro ».

Di esse qualcuna è già esaurita o quasi. Esempio: il diritto di guerra sulle riscossioni degli affitti — l'imposta personale per i militari non combattenti — l'esenzione dal servizio militare.

Il « centesimo di guerra sui pagamenti » ha dato i seguenti introiti:

nel 1916-17	L.	148.631.192
nel 1917-18	»	164.112.082
nel 1918-19 (1° semestre)	»	54.000.000

Soppresso col decreto 6 febbraio 1919, si è continuato a percepirlo su tutte le somme pagate successivamente in dipendenza di forniture e somministrazioni assunte anteriormente al 1° marzo 1919. Avrà dato forse ancora 100 milioni; ma era, più che un'imposta, una partita di giro che lo Stato rimborsava col pagamento delle forniture medesime !

« Il contributo personale straordinario di guerra » continua fino al 1923; e ha dato:

nel 1918-19	L.	22.921.000
nel 1919-20	»	23343.537
nel 1920-21	»	23.768.429
nel 1921-22	»	26.542.581
nel 1922-23 (previsioni)	»	25.000.000

La più importante del gruppo è l'imposta « sui sopraprofitti di guerra », più l'imposta « sugli aumenti patrimoniali derivanti dai profitti di guerra » che poi si fusero nella « confisca dei sopraprofitti ».

I profitti imponibili sono limitati al 30 giugno 1920; ma gli accertamenti arretrati continuano ancora, e i pagamenti si prolungheranno ancora per qualche tempo.

Non tutto il suo provento dovrebbe, a stretto rigore, considerarsi come di una imposta straordinaria. Se l'imposta speciale non fosse stata introdotta, anche i profitti di guerra eccedenti l'8 per cento sarebbero stati considerati come redditi normali soggetti a imposta di ricchezza mobile, così come gli altri. Se si potesse calcolare quanto sarebbe stato il gettito normale da quei redditi (più largamente accertabili, perché meno fortemente tassati), e quanta imposta speciale fu fatta invece ripagare allo Stato nel prezzo medesimo delle forniture, crediamo che i risultati finanziari dell'imposta speciale apparirebbero non troppo confortanti.

Comunque, gli accertamenti dell'imposta, definiti o ancora in contestazione, rispetto a ciascuno degli anni colpiti dalla imposta, sono i seguenti:

ACCERTAMENTI (al 30 giugno 1922)				ISCRIZIONI A RUOLO	
Anno	Definitivi	Contestati	Somma	Sopra-profitti	Aumenti patrimoniali
	(migliaia di lire)			(migliaia di lire)	
1914-15	690.609	144.056	834.665	—	—
1916	1.111.125	455.769	1.566.894	9.090	—
1917	1.269.672	694.567	1.964.239	427.712	—
1918	868.709	692.170	1.560.879	777.877	—
1919	773.841	632.799	1.406.640	944.739	—
1920 (1° semestre) . .	324.564	230.084	563.647	1.413.419	545.162 (*a*)
	—	—	—	1.339.158	543.043 (*b*)
	5.038.510	2.858.445	7.896.964	4.911.495	1.088.205

(*a*) 1920.
(*b*) 1921.

La somma delle imposte messe a ruolo è superiore agli accertamenti definitivi, perché per regolamento anche gran parte delle partite contestate possono essere inscritte nei ruoli. Calcolando gli accertamenti ancora da compiere, specialmente per gli ultimi anni, l'amministrazione ritiene che l'ulteriore gettito dell'imposta non supererà i 2 miliardi ripartiti tra i due esercizi 1922-23 e 1923-24, dopo dei quali non resteranno che ultime poche contestazioni.

È anche da avvertire che non tutte le somme messe a ruolo sono riscosse. Le intendenze di finanza hanno facoltà di concedere dilazioni, di cui al centro non è neppure noto il complessivo ammontare. Sembra che si tratti di 250 milioni passati in residuo attivo nel 1920-21; e forse 700 milioni nel 1921-22. La discrezionalità nella concessione delle dilazioni (fino a un quinquennio !) è soprattutto strana in quanto non è associata ad alcun pagamento di interessi di mora, come si fa invece in Inghilterra. Era già abbastanza che certe ditte avessero avuto il privilegio, in confronto di molte altre, di ritardare i loro accertamenti di parecchi anni, fino a pagare in lire svalutate profitti percepiti in lire ancora sostenute, nella maggior parte dei casi; e in altri casi, fino a diventare insolvibili !

Il numero di coloro che ebbero accertata l'imposta, crebbe da 80 mila per l'esercizio 1915, a 96 mila per l'esercizio 1917 che rimane ancora l'anno cui si riferiscono i maggiori accertamenti. Si può quindi ritenere che in complesso il numero delle aziende che pagarono l'imposta, non supererà di molto le 100 o 120 mila, un quarto cioè degli inscritti nei ruoli di ricchezza mobile, categoria *B*).

L'amministrazione ha pubblicato una tabella con la distribuzione dei sopraprofitti definitivamente accertati a tutto il 31 dicembre 1921 per ogni provincia, col confronto (industrie e commercio) accertate nel 1921. Ne riproduciamo una parte:

PROVINCE	Imposta e sovrimposta sui profitti derivanti da guerra relative ad accertamenti già definiti al 31 dicembre 1921		Imposta su aumenti patrimonio derivanti da guerra	Totale imposte su profitti derivanti dalla guerra	Redditi di ricchezza mobile categoria *B* inscritti nei ruoli 1921	
	(numero)	(migliaia di lire)			(numero)	(migliaia di lire)
Milano	33.965	1.274.168	150.576	1.424.714	33.909	303.450
Torino	14.266	590.527	89.389	679.916	29.821	191.601
Genova	6.676	502.060	99.529	601.589	20.569	179.340
Roma	6.110	285.905	12.527	298.432	22.998	196.886
Napoli	5.115	192.657	13.266	205.923	15.777	40.402
Novara	9.976	139.300	32.085	171.385	14.889	38.310
Como	4.431	135.183	21.100	156.283	11.431	41.666
Bergamo	7.059	100.134	15.521	115.655	6.576	32.659
Firenze	6.810	97.557	15.198	112.755	19.197	53.653
Brescia	17.325	93.120	13.110	106.230	11.117	28.189
Bologna	10.602	70.470	9.901	80.372	10.820	32.027
Venezia	2.823	53.763	6.788	60.551	4.133	28.581
Pavia	11.280	47.954	4.852	52.805	10.123	27.247
Cremona	17.853	41.976	2.812	44.788	7.786	22.247
Padova	11.119	41.252	3.364	44.616	9.380	22.130
Alessandria	5.794	38.840	5.030	43.871	12.814	21.601
Ferrara	6.882	37.828	3.772	41.600	4.923	25.317
Vicenza	11.485	37.251	3.736	40.987	7.500	20.009
Mantova	18.759	39.601	697	40.298	9.911	27.216
Cuneo	12.200	39.336	919	40.255	14.713	25.015

Seguono poi:

PROVINCE	TOTALE imposte profitti di guerra	PROVINCE	TOTALE imposte profitti di guerra	PROVINCE	TOTALE imposte profitti di guerra
	(migliaia L.)		(migliaia L.)		(migliaia L.)
Parma	37.358	Cagliari	11.595	Pesaro	4.127
Catania	36.344	Salerno	11.444	Chieti	4.071
Verona	35.770	Siena	10.135	Caltanissetta	3.844
Reggio	34.630	Ravenna	9.990	Cosenza	3.753
Livorno	33.510	Messina	9.388	Treviso	3.499
Modena	33.179	Macerata	8.109	Potenza	3.465
Palermo	32.979	Girgenti	8.093	Sassari	3.322
Bari	27.778	Siracusa	7.309	Belluno	3.055
Rovigo	26.914	Arezzo	7.160	Reggio Calabria	3.052
Ancona	25.302	Trapani	6.745	Sondrio	2.818
Caserta	23.063	Udine	6.579	Massa	2.692
Piacenza	20.243	Forlì	6.311	Grosseto	1.765
Porto Maurizio	16.622	Benevento	6.073	Catanzaro	1.639
Lecce	15.008	Foggia	5.253	Teramo	1.498
Perugia	14.886	L'Aquila	4.908	Campobasso	1.370
Pisa	14.671	Avellino	4.864		
Lucca	11.632	Ascoli	4.144	Totale Regno . . L.	4.975.013.000

Non è possibile per ora conoscere invece quanto parte dei sopraprofitti sia di natura agricola, industriale e commerciale. Certo devono essere sfuggiti nella loro quasi totalità, mentre erano forse i più degni della confisca, i sopraprofitti degli « intermediari » di ogni specie, che fiorirono nel tempo di guerra e dilapidarono grande quantità di ricchezze.

Una manifesta e privilegiata esenzione è stata quella dei « proprietari conduttori di fondi, di boschi, di miniere, torbiere, tonnare e simili », fondata sullo strano motivo che essi già godevano l'esenzione dalla normale imposta di ricchezza mobile. Il Governo, in occasione della discussione sulla legge di confisca, diede formali assicurazioni (seduta Camera 31 luglio 1920) che avrebbe provveduto alla perequazione con un provvedimento a parte. Su analogo quesito, il ministero ha risposto che « l'amministrazione aveva anche predisposto un concreto progetto di legge »; ma poi ha ritenuto opportuno di soprassedere « vuoi in considerazione dell'attuale generale disagio causato dalla crisi economica che ha una profonda ripercussione su tutti i ceti sociali, vuoi perché sarebbe fuor di luogo ritornare oggi all'applicazione dell'imposta a carico di una determinata categoria di contribuenti, mentre sta ormai chiudendosi il ciclo di applicazione a carico di tutti gli altri ».

La risposta non sembra esauriente. In tempi di disavanzo e di grave pressione tributaria, la esenzione privilegiata di una categoria non salva da ripercussione gli altri ceti, ma fa ricadere anzi su di essi un maggior carico di imposte per compensare quel cespite escluso. Nulla duole di più al contribuente che la evidente iniquità della distribuzione. In particolare codesta esenzione è fatta a favore della categoria dei maggiori proprietari, che tutti senza dubbio hanno moltiplicate le loro ricchezze durante la guerra, senza sopportare alcun peso; e che oggi dalla crisi non hanno alcun danno, perché o mantengono l'industria agricola ancora redditizia, o hanno ceduto le loro aziende realizzando altissimi sopraprezzi. L'obiezione che essi abbiano pagato le imposte sui terreni, nulla vale perché le stesse imposte furono pagate anche dagli altri terreni non direttamente condotti, sui quali però ulteriormente gravarono e la ricchezza mobile e i sopraprofitti, per somme forse doppie o triple di imposte.

È quindi desiderabile un provvedimento di perequazione.

In particolare per le « miniere di zolfo » è stata adottata con decreti 26 maggio 1918, 2 settembre 1919 e 5 febbraio 1922, una impo-

sta sulla produzione, sostitutiva di ogni altra imposta erariale o locale; la quale è stata poi arbitrariamente ritenuta comprensiva anche della straordinaria confisca dei sopraprofitti. Peggio ancora poi avvenne che i 13 milioni accantonati per quel titolo dal consorzio, furono assorbiti dalle anticipazioni ai produttori, e non saranno ricostruiti che col provvedimento già approvato dalla Camera dei 120 milioni da avallarsi dallo Stato.

In conclusione, e come è stato da noi allora facilmente previsto, la legge di avocazione dei sopraprofitti allo Stato, non ha conseguito il fine cui essa si intitolava. Emanata, come riconosce la stessa amministrazione, « per una ragione politica », cioè « per potere affrontare l'aumento del prezzo politico del pane », gli uffici si trovarono poi « di fronte a resistenze e difficoltà insuperabili nell'attuazione ». L'inasprimento nominale delle aliquote, fu compensato ben presto da « temperamenti assai notevoli, detrazioni e abbuoni che la precedente legislazione non consentiva, fino al punto da offrire, come risultato, in molti casi, un gettito minore di quello che si sarebbe ottenuto se la legge di avocazione non fosse intervenuta ».

A tutto ciò naturalmente è concorsa tutta una campagna di stampa interessata, a svolgere lo strano concetto che i sopraprofitti realizzati nel tempo di guerra non possono essere pagati, perché i redditi di oggi non lasciano margine sufficiente al pagamento o perché i prezzi di oggi non sono più egualmente remunerativi ! E la campagna è valsa naturalmente, non per i minori contribuenti che pagarono, ma solo per quelle grosse aziende che, dopo avere ostacolato prima gli accertamenti, oggi possono apparire insolvibili, anche se i profittatori si sono personalmente arricchiti.

Del resto una confisca dei sopraprofitti con effetto retroattivo, non poteva avere che un valore di sanzione sociale da una parte, e di mezzo energico dall'altra per devolvere immediatamente una determinata quota di ricchezza o a diminuzione del debito che, per quella stessa congiuntura bellica creatrice di ricchezze private, la collettività si era addossato, o a rinascenza delle industrie, dei lavori di pace.

Ridotta ad apparenza la sanzione, e consumato il provento nel bilancio ordinario in facile sostituzione di altri provvedimenti non saputi adottare, l'imposta speciale sui sopraprofitti non è riuscita troppo utile né alla economia né alla finanza italiana.

Abbiamo scarsi dati di confronto con l'estero.

In Inghilterra, per sopraprofitti furono accertati:

nel 1916-17,	sterline	milioni	147
nel 1917-18,	»	»	220
nel 1918-19,	»	»	285
nel 1919-20,	»	»	290
nel 1920-21,	»	»	219
nel 1921-22,	»	»	30 (previsione)

e rimangono ancora da percepire 296 milioni arretrati o contestati, che si distribuiranno in pagamento sui prossimi anni, maturando l'interesse del 5 per cento.

In Francia sono stati accertati:

con i ruoli del 1921	Fr.	2.485.252.000
anteriormente	»	9.708.275.000
di cui riscossi	»	7.578.383.500

B) Le imposte o gli inasprimenti di imposte, che sono devoluti a un determinato scopo temporaneo, potrebbero anche qualificarsi rigorosamente tra le imposte straordinarie, anche se eventualmente prelevate da redditi normali o ordinari, quando fossero applicate solo per un certo tempo, per compiere determinate opere straordinarie, o per diminuzione di debiti.

Quando però invece si consumano nel bilancio dell'anno, senza apportare miglioramenti patrimoniali, e più ancora quando, iniziate come straordinarie, si stabilizzano successivamente e si perpetuano, sono in realtà entrate ordinarie.

Il « censimento di guerra sui redditi », così come dieci anni fa l'addizionale per il terremoto, e dopo la guerra « l'addizionale per i mutilati » prima del 5, ora del 15 per cento, sono solo apparentemente entrate straordinarie. Noi ne terremo conto per sommarle a suo luogo insieme alle imposte ordinarie cui si commisurano.

Per sopperire alle spese della « gestione pane » con la legge 27 febbraio 1921, n. 145, furono stabiliti inasprimenti di imposte da devol-

versi a un conto separato. L'amministrazione, richiesta, ci ha comunicato questi proventi:

	1920-21	1921-22 (dieci mesi)	1922-23
Raddoppio d'imposta sui dirigenti e procuratori di società (articolo 7)	—	5.400.000	3.000.000
Raddoppio sui proventi degli amministratori	—	4.700.000	3.000.000
Raddoppio della complementare (articolo 6)	—	176.602.000	—
Anticipo della patrimoniale (articolo 8) . .	77.269.000	219.430.000	—
Imposta sul vino (articolo 9)	—	158.000.000	280.000.000
Inasprimenti tabacchi (articolo 13) . . .	186.850.000	238.114.000	280.000.000
Totale . . .	264.119.000	800.246.000	566.000.000

Ma il prospetto non ha che un valore formale, in quanto in realtà le entrate afferiscono tutte alla cassa unica, senza speciale destinazione; in secondo luogo, anche codesta destinazione si è risolta in un consumo, cui non corrisponde alcun beneficio patrimoniale; terzo, la maggior parte degli inasprimenti è destinata o a rimanere (tabacchi, vino) o a convertirsi in altre maggiori imposte dello stesso titolo (complementare).

Il solo raddoppiamento della imposta patrimoniale, cessato con l'ultima rata di giugno 1922, può essere considerato come una imposta straordinaria, della quale va tenuto conto a parte.

Concludendo allora, le imposte straordinarie sono quelle sole che risultano anche dalla tavola (allegato *B*) e che nell'ultimo esercizio 1921-1922, diedero:

sopraprofitti	L.	1.778.075.349
contributo di guerra	»	26.542.581
rata pane della patrimoniale	»	266.456.629
Totale imposte straordinarie . . .	L.	2.071.074.559

superando così le previsioni di quasi un miliardo.

Nel 1922-23, di fronte a una previsione di 925 milioni, non è più lecito aspettarsi altrettanta esuberanza di entrata. L'ultimo bimestre, maggio-giugno 1922, ha dato meno di 218 milioni, con un decrescimento

notevole in confronto del precedente. È da ritenere che i prossimi bimestri discenderanno presto sotto i 200 milioni, e che la previsione del nuovo esercizio sarà di poco superata.

Il 1923-24 discenderà forse ancora sotto il mezzo miliardo; e gli ultimi residui si disperderanno negli anni seguenti; lasciando — come è appunto nella natura delle imposte straordinarie — aperto un vuoto nelle entrate, che è pericoloso quando l'entrata cessante non era bene devoluta a scopi altrettanto straordinari.

Dalla stessa tavola allegato *B*, risulta anche quanto apportarono allo Stato, dal principio della guerra fino al 30 giugno 1922, tutte le imposte straordinarie. Sono:

per sopraprofitti	L.	6.182.790.936
centesimo sui pagamenti	»	901.659.784 circa
rata pane della patrimoniale . . .	»	343.762.560
altre minori	»	198.710.054
In tutto . . .	L.	7.626.887.034

Se aggiungiamo ancora 2.000.000.000 prevedibili fino all'esaurimento delle imposte straordinarie di guerra, risulta un totale di 9 miliardi e mezzo, accertati nei nove anni che vanno dalla dichiarazione di guerra (1915) al 1924.

Ci mancano elementi sufficienti per considerare il rapporto tra le spese straordinarie di guerra fatte all'interno, i profitti sui consumatori, e i tributi straordinari. Per quanto è rapporto tra le spese straordinarie d'ogni genere, che la guerra ha portato con sé, le gravi permanenti conseguenze che essa ha lasciato dietro di sé, e codesti sacrifici straordinari che sono stati imposti sul contribuente, ne viene una impressione desolante di insufficienza.

Nel solo anno di pace 1922-23, lo Stato dovrebbe pagare di soli interessi per prestiti di guerra all'interno e all'estero, e di pensioni e risarcimenti di guerra, una somma maggiore che non tutta quella imposta ai contribuenti in via straordinaria nel novennio.

È da codesto confronto che balza evidente la gravità eccezionale della situazione in cui la guerra ha lasciato il nostro paese; e il dubbio profondo che la economia e la finanza nazionale non possano risorgere se non con provvedimenti o sacrifici eccezionali, che riescano a sgombrare il cammino da una grossa parte del peso morto che le opprime.

C) Ma, anche in relazione alle ultime conclusioni sulle imposte di guerra, la « imposta patrimoniale » non è forse tutta una imposta straordinaria, e concorrente a quegli scopi ?

Essa non è certo da confondere con la patrimoniale proposta dal ministro Meda il 6 marzo 1919, nella quale il patrimonio serviva solo come base imponibile a tenui aliquote integratrici delle imposte normali sui redditi.

Il decreto 24 novembre 1919, n. 2169, è preceduto da queste parole: « Ritenuta la necessità e l'urgenza di un provvedimento che abbia lo scopo di effettuare una prelevazione straordinaria sulla ricchezza nazionale ». La relazione ministeriale 20 dicembre 1921, n. 1243, che propone modifiche, continua ad affermare « che la falcidia alla ricchezza privata ha lo scopo di concorrere alla restaurazione dell'erario, che le spese per la eroica difesa del territorio nazionale hanno resa necessaria »; e aggiunge che solo « per facilitare il pagamento della imposta, liquidata sulla consistenza e sul valore dei patrimoni al 1° gennaio 1920, il versamento fu rateato in venti o dieci anni », mentre la Commissione consultiva per la riforma tributaria preferiva il limite unico del decennio. E le percentuali dell'imposta sul capitale salgono dal 4,50 fino al 50 per cento.

Origine, scopo, destinazione, imponibile, data dell'accertamento, aliquote, tutto sembra dunque di una imposta straordinaria.

In fatto però il tempo e il modo del pagamento, la destinazione effettiva del provento, e soprattutto forse il senso che se ne vanno formando e contribuenti e il pubblico, i quali già chiedono modifiche, rivalutazioni, ecc., l'hanno già deformata in una imposta di natura equivoca, o prevalentemente ordinaria.

Se sono stati devoluti alle necessità del bilancio ordinario corrente, i proventi eccezionali dei profitti di guerra, è meno da meravigliare che ne siano assorbiti anche i minori proventi annui della patrimoniale. Ma intanto il cittadino non può credere alla straordinaria falcidia della ricchezza per riparare al costo eccezionale della guerra; e la considera o vi resiste come a una comune imposta che andrà consumata insieme alle tante entrate e spese dello Stato. Lo stesso ministero ormai ritiene che l'imposta « è venuta ad assumere il carattere di una entrata di natura durevole se non permanente, giustificando la sua assegnazione tra le entrate ordinarie del bilancio »; e, richiesto intorno al modo con cui si supplirà alla sua prima mancanza tra un decennio « ritiene che possa farsi assegnamento nella stessa forza di espansione delle ordinarie imposte dirette e della ricchezza mobile in particolare ».

Le aliquote, abbiamo detto, vanno dal 4,50 al 50 per cento del capitale. Ma in effetto, chi pagasse tutta l'imposta immediatamente, avrebbe, per norma della stessa legge, ridotta l'aliquota quasi alla metà. Distribuita invece l'imposta in un decennio, e computando un reddito normale in ragione del 5 per cento, il decimo annuale dell'imposta assorbirebbe da un minimo del 9 a un massimo del 100 per cento del reddito medesimo, oltre le imposte normali sui redditi, che per loro conto prendono già in media dal 15 al 30 per cento. Per modo che, nei patrimoni inferiori al milione resterebbe libero appena qualche margine di reddito, e nei pochi patrimoni superiori si comincerebbe a dovere intaccare il capitale per pagare le imposte. Distribuita l'imposta in un ventennio, come è nella massima parte dei casi, l'imposta rientra forse tutta nei margini del reddito — ma li forza, crea l'equivoco, costituisce una continua minaccia per il capitale senza inciderlo direttamente, si paga sul reddito ma lo esaurisce e lo irrita.

Nessuno ammette ormai più che essa è un'imposta straordinaria sul capitale, e nessuno quindi è disposto a sacrificarne una parte agli indicati scopi di coprire le spese fatte per la guerra e la difesa della nazione. Ma tutti protestano che la patrimoniale, aggiunta alle altre imposte sui redditi, li assorbe tutti intollerabilmente, specie in un periodo di crisi economica, di discesa dei titoli, di leggi vincolative degli affitti; e quindi si agitano contro il pagamento dell'imposta, chiedono modificazioni nelle valutazioni, e ostruiranno prevedibilmente ogni opera delle agenzie, quando queste tenteranno di convertire le dichiarazioni in accertamenti dei reali valori patrimoniali. L'aliquota alta sul reddito ucciderà anche questa volta la verità dell'accertamento.

Allora non è l'imposta sul patrimonio che fallisce; è l'equivoco che riesce a minarla.

Bisogna uscire dall'equivoco. I piccoli ritocchi, i dubbi, le piccole ritirate di fronte alle proposte dei contribuenti, o i piccoli inasprimenti non fanno che aggravare il disagio.

O è una imposta ordinaria, che deve permanere, e allora deve esserne corretta la base, ridotta l'aliquota, ma abbandonati gli scopi cui doveva servire e lasciato un altro vuoto nelle risorse finanziarie. O è una imposta veramente straordinaria, un *Notopfer* come direbbero i tedeschi, e allora essa va corretta nelle aliquote, nelle annualità e negli accertamenti in senso opposto, in istretto collegamento con gli scopi straordinari, e quindi con quella spesa di parecchi miliardi annui, che la guerra, la quale ha difeso dagli eserciti opposti anche i patrimoni privati, ha lasciato sul bilancio dello Stato.

Il fatto importante è questo. La guerra non ha diminuito di molto la ricchezza privata: dove ha distrutto, ha lasciato spesso un diritto al risarcimento verso lo Stato; dove ha requisito o comprato, ha lasciato in carta titoli di credito verso lo Stato; la maggiore diminuzione dipende da deperimenti, o da impianti nuovi errati e inutilizzabili. La ricchezza privata calcolata in 112 miliardi oro alla vigilia della guerra, tocca oggi forse i 400 miliardi di lire carta.

Quello che dalla guerra esce diminuito nel patrimonio e indebitato, è lo Stato, la collettività nazionale.

La situazione patrimoniale dello Stato italiano secondo i rendiconti ufficiali è la seguente:

a 1° luglio 1914:		
attività	L.	13.313.567.644
passività	»	19.625.500.184
differenza passiva	L.	— 6.311.932.540
a 30 giugno 1921:		
attività	L.	57.896.346.813
passività	»	153.012.686.160
differenza passiva	L.	— 95.116.339.347

alla quale aggiungendo il maggiore indebitamento dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 e la differenza del cambio per il debito estero in 60 miliardi si arriva alla passività enorme di 160 miliardi. Se i cambi migliorassero avviandosi alla pari, la proporzione sarebbe ancora peggiore: la ricchezza nazionale privata ridiscenderebbe per esempio a 150 miliardi e le passività dello Stato a 100 miliardi: la massa dei cittadini dovrebbe lavorare quasi esclusivamente per pagare gli interessi ai portatori di titoli di debito pubblico.

Bisogna ristabilire l'equilibrio, rovesciare la situazione. L'interesse privato dovrebbe sacrificarsi a quello pubblico, così come i soldati hanno dato la vita fisica.

Ma, poiché non devono sacrificarsi e non possono rimanere oppressi gli interessi della produzione, del reddito, del lavoro, che sono insieme privati e pubblici e essenziali alla resurrezione economica — il maggiore sacrificio dovrebbe essere richiesto ai detentori dei debiti pubblici creati dalla guerra o ai detentori dei capitali difesi dalla guerra.

È da deplorarsi che una vera imposta sul capitale non sia stata applicata quando noi la proponemmo, cioè dopo la guerra, quando i

cittadini vi si sarebbero più facilmente adattati e sarebbe servita a sgonfiare immediatamente le illusioni della inflazione e della maggiore ricchezza.

B) Imposte ordinarie.

Sono quelle sulle quali si fonda il bilancio annuale e sulle quali si può fare affidamento anche nella lunga serie degli anni futuri, salvo le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni; e sono quelle che sole o meglio permettono i confronti tra anteguerra e dopo-guerra, tra esigenze dell'economia nazionale e necessità della finanza, i confronti della pressione tributaria, ecc.

Per il 1922-23 sono previsti circa 10 miliardi;
nel 1921-22 hanno dato quasi 11 miliardi;
nel 1920-21 hanno dato oltre 9 miliardi;
avanti la guerra davano oltre 2 miliardi.

La progressione delle imposte appare dunque formidabile; fenomeno comune a tutte le nazioni, vincitrici, vinte, neutrali (vedi tavola all. *A*) in dipendenza sia dell'aumento di spese in conseguenza della guerra, sia del minore rendimento e maggiore costo dei servizi.

Però, mentre nelle nazioni neutrali e nelle vincitrici che non hanno avuto la guerra nei propri territori, l'aumento è tutto effettivo, poiché la moneta corrente ha conservato quasi lo stesso valore rispetto all'oro, nelle nazioni a moneta deprezzata l'aumento effettivo si riduce a molto meno. Riducendo qualcuna delle cifre della tavola allegata, in dollari, e arrotondando, avremmo:

		Imposte anteguerra	Imposte ultimo bilancio
		—	—
Italia	milioni di dollari	400	500
Francia	milioni di dollari	1.000	1.500
Belgio	milioni di dollari	70	120
Inghilterra	milioni di dollari	800	3.800

In cifra assoluta e in oro l'Italia non ha quindi alterata di molto la sua posizione. Se poi si tiene conto della progressione delle imposte durante la guerra, si può osservare che essa fu per lungo tempo assai inferiore all'aumento della spesa e al mutato potere d'acquisto della lira (non ci riferiamo al cambio sulla sterlina o sul dollaro, che era allora quasi per convenzione regolato) come dimostra la tabella seguente.

ANNI	ITALIA					INGHILTERRA		
	Somma imposte erariali	Sviluppo delle imposte	Indice dei prezzi all'ingrosso	Sviluppo del debito pubblico	Sviluppo delle spese	Somma imposte	Sviluppo delle imposte	Indice dei prezzi all'ingrosso
		(1913-14 = 100)					(1913-14 = 100)	
1913-14	2.000	100	100	100	100	163	100	100
1914-15	1.900	95	130	110	202	189	116	120
1915-16	2.400	120	200	160	396	201	178	150
1916-17	3.100	155	290	230	649	516	316	190
1917-18	4.500	225	400	350	954	614	376	220
1918-19	4.400	220	370	490	1.224	785	482	230
1919-20	6.100	305	500	600	908	1.000	619	270
1920-21	9.000	450	600	690	1.086	1.031	638	220
1921-22	10.800	540	580	750	900	964	591	165

Lo scarso aumento delle imposte durante e subito dopo la guerra è stato non solo un danno per i maggiori debiti incontrati, e per la maggiore facilità con la quale i contribuenti lasciarono compiere le spese più inutili o dannose, ma rese poi meno sopportabile e più aspro l'aumento sopravvenuto più tardi, quando finalmente si è dovuto cominciare a pagare.

Ben diversa fu la politica finanziaria inglese che, avendo forzate immediatamente le sue imposte, moltiplicandole di anno in anno nonostante l'elevato potere d'acquisto conservato dalla sterlina, ora è potuta arrivare perfino ad attenuarle. Anche la Germania durante la guerra aumentò le sue imposte da 1,5 nel 1915 a oltre 7 nel 1917, a 13,5 nel 1919; mentre la Francia ha preferito una politica finanziaria simile all'italiana e oggi vi persiste assai peggio, costruendo tutto un bilancio fittizio sulle entrate delle riparazioni germaniche. Almeno l'Italia può addurre a proprio discarico che già avanti la guerra le sue imposte erano abbastanza gravose per la propria economia.

Per una più esatta valutazione del complessivo carico tributario, conviene sommare alle imposte dello Stato, quelle dei comuni e delle province. Esse diedero rispettivamente:

		Nel 1914	Nel 1921
Comuni	milioni	619	1.948
Province	milioni	137	402
Totale	milioni	756	2.350

Anche le imposte locali durante la guerra, per la stessa politica finanziaria dello struzzo, non aumentarono che di qualche decimo, continuando a coprire i disavanzi con debiti gravissimi. Solo nel 1920 e specialmente nel 1921, con le rinnovate amministrazioni, ebbero un notevole aumento, complessivamente però solo come da 100 (1914) a 311 (1921), cioè di gran lunga inferiore al mutato valore della lira (1). In tale condizione di cose è evidente che gli enti locali non possono saldare i loro bilanci neppure conservando immutati i servizi di anteguerra e irreparati i deperimenti del tempo di guerra; continua quindi gravissimo e inevitabile l'indebitamento che forse ormai sale a parecchi miliardi, se la sola Cassa

(1) In Francia, pur avendo il franco conservato un maggiore valore, le imposte locali sono anche più che triplicate, e superano ormai i 5 milioni di fr.

depositi e prestiti nel 1921 prestò 365 milioni per soli disavanzi di bilancio e stipendi agli impiegati.

Ora sommando le imposte erariali del 1913-14 e del 1921-22, con quelle locali del 1914 e del 1921 si hanno i seguenti risultati, in milioni di lire:

TOTALE IMPOSTE	Avanti la guerra	Nell'ultimo esercizio	Variazione percentuale tra 1914 e 1921
Comprese le straordinarie . . .	2.764	15.271	552
Non comprese le straordinarie .	2.764	13.200	478

L'aumento complessivo delle imposte va dunque da quasi 5 volte a 5 volte e mezzo, secondo che si comprendano o no anche le straordinarie di guerra; ed è quindi leggermente superiore alla mutazione del valore della lira rispetto al dollaro, e al mutato potere d'acquisto della lira.

Dividendo il carico tributario assoluto, su ciascun abitante, sempre dentro gli antichi confini, la media risulterebbe:

di 77 lire per abitante nel 1914;

di 410 lire per abitante nel 1921-22 (comprese le straordinarie);

di 354 lire per abitante nel 1921-22 (escluse le straordinarie).

Confrontando tale carico con quello di altre nazioni, e convertendo ciascuna moneta in dollari, il carico italiano appare inferiore al francese, all'inglese, all'americano e forse anche a quello belga. Ma se si tiene conto, come si deve, della ricchezza e del reddito di ciascuna nazione, allora certamente, tra tutte le nazioni vincitrici della guerra, l'Italia è quella che sopporta le maggiori gravezze; e ciò necessariamente per un paese più povero degli altri alleati e associati, che dovette reggere, per numero di soldati e per territori interessati, a uno sforzo economico quasi eguale a quello dei maggiori belligeranti.

Quando nel 1914 si calcolava il reddito nazionale in 18 miliardi annui, il prelevamento di 2,8 miliardi di tributi corrispondeva a una percentuale del 15 o 16 per cento; ma oggi che il reddito non pare superiore ai 60 miliardi — e che anzi una parte di esso è fittizia, in quanto è pagata dallo Stato o dagli enti locali con nuovi debiti pubblici — un prelevamento di 13 o 15 miliardi, innalza la percentuale al 22-25 per cento.

Concludendo: la somma delle imposte italiane è ancora inferiore alle necessità dello Stato e del paese, dopo la guerra e in conseguenza della guerra;

è uguale a quella di anteguerra, in relazione al mutato potere d'acquisto della lira;

è molto aggravata in confronto della produzione e del reddito minori.

È dunque monetariamente quasi equivalente;

finanziariamente insufficiente;

economicamente gravosa.

A) Imposte indirette.

Confronti con le dirette.

Se distinguiamo razionalmente le imposte erariali nelle loro maggiori specie, i proventi sono i seguenti, in milioni di lire:

	1913-14	1921-22	Indice di variazione (1914=100)	1922-23 (previsioni)
Dirette	608	3.059	503	2.427
Indirette sugli affari	261	1.612	618	1.646
Indirette sui consumi	1.139	6.180	543	5.933

Risulta dunque che in Italia le imposte sui consumi superano del doppio le imposte dirette (1); e la somma delle imposte indirette supera di oltre due volte e mezzo le indirette.

Risulta che mentre era già era forte lo squilibrio avanti la guerra, ora esso è aggravato, nonostante che il 1921-22 rappresenti già un notevole sforzo per lo sviluppo delle imposte dirette.

Se, su basi di computo leggermente diverse, quali ci sono concesse dai documenti a nostra disposizione, noi seguiamo lo sviluppo delle

(1) Alla nostra somma delle imposte dirette qualcuno vorrebbe aggiungere i proventi dei due miliardi dei sopraprofitti per attenuare il grave squilibrio; ma, oltre che questi stanno per cessare e quindi la questione si riprodurrebbe identica più innanzi, l'imponibile accertato cui essi si riferiscono, non ha nulla a che vedere col 1921-1922, poiché l'ultimo termine dei sopraprofitti da accertare era il 30 giugno 1920. Ne potremmo tenere conto nel periodo 1915-20, conforme le considerazioni accennate nel capitolo sulle imposte straordinarie; ma non oltre.

diverse imposte nel tempo di guerra e nell'immediato dopo-guerra, ponendo come 100 il provento dell'ultimo anno di pace (1913-14) abbiamo:

	Imposte sui consumi	Imposte sugli affari	Imposte dirette		Sovrimposte dirette comunali e provinciali	Prezzi all'ingrosso
			ordinarie	straordinarie		
1913-14	100	100	100	+ 4	100	100
1914-15	94	100	109	+ 0	106	130
1915-16	124	107	127	+ 6	114	200
1916-17	167	156	140	+ 51	124	290
1917-18	196	205	152	+ 120	133	400
1918-19	241	261	181	+ 197	144	370
1919-20	349	430	221	+ 198	210	500
1920-21	485	610	343	+ 393	288	600

dal quale prospetto risultano ancora più gravi le deficienze del periodo bellico e post-bellico.

Ben diversamente è proceduta l'Inghilterra che, mentre nel 1900 aveva raggiunto finalmente il pareggio tra imposte dirette e indirette (60 milioni di sterline per parte) alla vigilia della guerra aveva già oltrepassato il 57 per cento con le dirette, toccò l'80 per cento durante la guerra, e ultimamente si è arrestata intorno al 67 per cento d'imposte dirette e 33 di indirette (645 milioni sterline contro 318 nel 1921-22).

Stati Uniti e Stati scandinavi accentuano più che mai la prevalenza delle imposte dirette (vedi Tav. all. *A*); anche Germania, Austria e Olanda fanno notevoli tentativi su questa via. Seguono l'indirizzo opposto gli Stati latini e gli orientali; tra i quali è rilevante l'esempio della Francia che, dopo avere aspettato l'inizio della guerra per attuare meno bene l'imposta sul reddito, oggi ricorre alla imposta sulla cifra degli affari, piuttosto che gravare i detentori di ricchezza.

In Italia le imposte dirette costituiscono appena il 28 per cento delle complessive imposte erariali ordinarie. Sommando insieme le imposte locali, e rimanendo ancora incerto il maggior provento derivato ai comuni dagli ultimi inasprimenti daziari, la quota si arrotonda fino al 34 per cento, ma rimane sempre scarsa.

Facendo la media per abitante si avrebbe che ciascuno paga in un anno:

per imposte dirette, erariali lire 82, locali 40;

per imposte sui consumi, erariali lire 166, locali 27 (?).

La media per le imposte dirette non ha che un valore aritmetico che compone in sé lo zero e il milione. Ma le quasi duecento lire di imposte sui consumi possono considerarsi quasi un vero contributo medio individuale. La maggiore differenza è forse tra gli abitanti della campagna, che pagano il minimo di imposte sui consumi, e gli operai e impiegati delle città che, specialmente in regime di dazio chiuso, arrivano a medie individuali anche di oltre 300 lire annue (1), ciò che vuol dire a medie familiari di 1.000-1.500 lire.

Si può ricordare che nella quota dei consumi-monopolio non tutto è imposta; una parte è prezzo d'acquisto. Ma si deve in opposto senso aggiungere che alcune imposte sui consumi, specialmente dogane e dazi, importano con sé non solamente l'imposta visibile pagata all'ente pubblico, ma anche una equivalente e più larga imposta invisibile pagata alle categorie di privati protette dalle pubbliche imposte. Se per esempio lo zucchero paga alla dogana 120 lire, per 500.000 quintali che entrano dall'estero, sono 60 milioni di imposta sul consumo pagata allo Stato; ma sono nello stesso tempo altri 180 milioni di imposta invisibile, che il consumatore paga per gli altri 1.500.000 quintali prodotti all'interno a prezzo analogo, per la protezione così concessa a proprietari di fondi.

1. – *Monopoli.*

(Cap. 79-85).

Il bilancio 1922-23 prevede per i monopoli un'entrata di 3.393 milioni, e da una attenta considerazione degli andamenti mensili (vedi all. Tav. *I*) non sembra che si possano attendere notevoli eccedenze.

Senza il caffè e le lampadine elettriche che hanno fatta solo una breve apparizione tra i monopoli, le entrate di questa specie di imposte sono state le seguenti:

Anni	Milioni di lire	Anni	Milioni di lire
1913-14	551	1918-19	1.530
1914-15	578	1919-20	2.026
1915-16	706	1920-21	3.056
1916-17	892	1921-22	3.325
1917-18	1.136		

(1) Per il solo dazio comunale, quasi tutte le grandi città oltrepassano la media di 100 lire per abitante.

Le grandi progressioni di mezzo o di un miliardo all'anno, sembrano dunque quasi arrestate. Esse erano dovute assai più all'aumento dei prezzi (in corrispondenza col diverso potere d'acquisto della lira) che all'aumento del consumo, come dimostrano le tabelle seguenti:

	Prezzi 1914		Prezzi 1922	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Tabacchi:				
da fiuto al Kg. lire . . .	7	15	10	30
trinciati al Kg. lire . . .	10	50	40	250
sigari al Kg. lire	12	60	70	320
sigarette al Kg. lire . . .	12	80	70	400
Sali:				
comune al Kg. lire	40	—	50	—
macinato raffinato al Kg. lire	60	80	100	200

PRODOTTI VENDUTI	1913-14	1920-21 (1)	1921-22 (1)	Per cento in cfr. del 1913-14
Tabacchi:				
da fiuto . . . . . Chilogrammi	1.810.545	2.353.000	2.286.196	126
sigari . . . . . »	5.575.323	7.175.800	7.817.323	140
trinciati . . . . . »	8.714.211	7.420.200	6.704.360	77
sigarette . . . . . »	3.899.877	11.006.000	10.959.803	281
esteri . . . . . »	28.115	29.346	38.830	—
Sale:				
comune . . . . . Quintali	2.097.508	2.536.534	2.354.371	112
macinato e raffinato . »	189.068	205.161	205.131	108
industriale e pastorizia »	300.913	413.610	366.463	122
Carte da giuoco, mazzi Numero	3.793.512	3.184.144	3.048.524	80
Fiammiferi . . . . . Migliaia	53.830.461	61.769.155	62.626.243	116
Chinino all'interno . . Chilogrammi	24.707	30.222	27.783	112
Chinino all'estero . . . »	11.936	—	—	—

(1) Comprese le nuove province.

Ferme stando le cose, i monopoli minori, fiammiferi, sale e carte da gioco, manterranno nel prossimo anno i proventi dell'ultimo, forse con qualche diminuzione di quantità.

Il lotto, piuttosto, che negli anni più ricchi del 1919-20 e del 1920-21 non aveva dato nelle giocate aumenti proporzionati alla svalutazione della lira, ha continuato invece ad ascendere in questi ultimi mesi, in cui la disoccupazione e il disagio accendono altre speranze che non quelle del lavoro e del risparmio.

I tabacchi, che costituiscono il grosso dei monopoli, anzi la imposta principe del sistema tributario italiano, si mantengono sempre all'altezza, e hanno dato ancora qualche mese in aumento, specialmente per merito delle sigarette. Vi è però già qualche accenno di diminuzione nelle quantità vendute, non del tutto compensato dall'aumento nei trinciati.

Qualche ritocco è forse ancora possibile; ma non è più lecito sperare per il prossimo futuro gli aumenti del passato; se si conservano le posizioni, si può raggiungere la cifra preventivata per il 1922-23 (2.700 milioni).

Il provento del monopolio tabacchi è insieme mirabile e pericoloso. Mirabile un'imposta volontariamente pagata dai cittadini su un consumo voluttuario, per un importo così alto, di cui almeno i due terzi sono imposta effettiva. Pericoloso che quasi un quarto delle nostre imposte ordinarie poggi su di un solo consumo non necessario, rinunziabile; e di cui si dovrebbe anche ricordare, per tutte le eventualità che ne conseguono, che la materia prima viene per la maggior parte dall'estero, dall'America e dall'Oriente. L'amministrazione denunzia infatti come importati, nel 1919-20, 301.000 quintali, per un valore di 405 milioni di lire; nel 1922-23, previsti 266 mila quintali per una somma di 222 milioni ! (1).

Del costo dei monopoli, cioè della spesa, la Commissione si occupa nella relazione al bilancio del Ministero delle finanze. Ma qui conviene

---

(1) Le statistiche delle dogane danno per la importazione degli anni:

	Foglia da tabacco Quintali	Sigarette Quintali
	—	—
1913	255.000	17
1914	188.000	247
1919	286.000	1.589
1920	337.000	6.178
1921	288.000	1.423

farne cenno per distinguere ciò che è rimborso del costo del prodotto, da ciò che è imposta vera e propria. La distinzione si complica per parecchi fatti: anche le altre imposte che non si fondano sulla vendita di un prodotto, hanno una spesa di esazione o di vigilanza — il prezzo del prodotto in libero mercato non sarebbe probabilmente quello stesso che è dato dalla spesa dello Stato, per l'interferenza di vari altri elementi, della speculazione e della concorrenza — la spesa per lo Stato non è identica a quello che sarebbe il costo di riproduzione, ecc.

Secondo calcoli nostri approssimativi, si avrebbero i seguenti:

PROVENTI	1913-14	Costo percentuale sul provento	1920-21	Costo percentuale sul provento	1921-22
Tabacchi:					
al lordo . . . . L.	349.827.344	26%	2.445.496.128	31%	2.651.445.415
al netto . . . . »	260.000.000		1.700.000.000		—
Sali:					
al lordo . . . . »	90.190.703	19%	133.306.806	81%	148.643.765
al netto . . . . »	73.000.000		25.000.000		—
Fiammiferi:					
al lordo . . . . »	—	—	167.560.680	54%	176.848.987
al netto . . . . »	11.953.880		77.000.000		—
Carte da giuoco:					
al lordo . . . . »	—	—	7.797.653	19%	8.364.771
al netto . . . . »	1.149.814		6.300.000		—
Chinino:					
al lordo . . . . »	3.167.270	75%	13.470.493	89%	15.277.111
al netto . . . . »	800.000		1.500.000		—
Lotto:					
al lordo . . . . »	107.127.543	44%	269.412.357	47%	324.216.964
al netto delle vincite . . . . . »	60.000.000		146.307.504		158.510.930

Secondo l'amministrazione invece, la proporzione della spesa sul prodotto lordo, sarebbe stata la seguente nel 1919-20:

Tabacchi	26%
Sali	38%
Chinino	76%
Fiammiferi	42%
Carte gioco	13%

Tenuto conto dell'aumento dei prezzi nel 1920-21 o del mancato computo della quota di spesa per la guardia di finanza, per l'amministrazione centrale, e per le indennità di caro-viveri, le differenze si possono spiegare; ma in realtà non abbiamo dati sufficienti per un computo esatto fino al centesimo.

In complesso, si può dire, su 3.300 milioni di entrate per i monopoli, due terzi sono vera imposta, un terzo è prezzo.

In particolare appare certo che, mentre le gestioni dei tabacchi e del lotto conservano tutti gli aspetti di una vera imposta per monopolio, dove la spesa è la minor parte; l'azienda dei sali, nonostante gli ultimi parziali aumenti, va invece diventando un servizio pubblico reso a poco più che il costo, come il chinino; mentre le carte da gioco non rappresentano che un diverso ordinamento dell'antica tassa di bollo.

I fiammiferi si risolvono in un monopolio commerciale del quale il consumatore paga la imposta e il controllo allo Stato, e un prezzo di produzione ai privati non soggetto alla concorrenza ma ad un controllo governativo. Alle scatole dei fiammiferi è associata una reclame che potrebbe essere più redditizia. Un più profondo studio tecnico della materia e degli ultimi numerosi esperimenti all'estero, dovrebbero meglio decidere se convenga mantenere l'attuale forma di imposta, o una tassa di fabbricazione, o convertirla addirittura in un monopolio parzialmente industriale come sembra accennato già da qualche capitolo dello stesso bilancio di previsione della spesa. Qualcuno crede di risolvere la questione, mediante le solite pregiudiziali, diverse secondo la moda del momento, o adducendo inconvenienti; ma non basta per chi cerca l'interesse collettivo tra gli opposti interessi privati.

Monopoli cessati.

La trasformazione avvenuta nel marzo ultimo, del monopolio del caffè in una imposta sulla vendita, oltre il dazio di importazione, non può essere ancora giudicata nei suoi risultati finanziari.

Se il consumo annuale del caffè fosse di 300 mila quintali (1), in base al decreto 16 novembre 1921, n. 1593, si avrebbero 302 milioni di provento, di cui 156 per dazio (a 520 lire carta per quintale) e 144 di tassa consumo (a 480 per quintale). Per tassa consumo nel bilancio 1922-23 sono previsti 120 milioni; e nei quattro mesi da marzo a giugno, si sono incassati più di 67 milioni.

La difesa del monopolio fatta dall'onorevole Meda, tendeva a dimostrare la semplicità del meccanismo e la poca spesa. Per quintali 734 mila acquistati e venduti in quasi due anni e mezzo, si ebbe:

Spesa di acquisto, trasporto, magazzinaggio, personale			L.	509.322.158
Entrate 1919-20 (10 mesi) .	L.	390.984.719		
Entrate 1920-21	»	393.474.228		
Entrate 1921-22 (6 mesi) . .	»	132.000.000		
Entrate aggio-dogana . . .	»	66.000.000	»	982.458.947
		Utile netto . . .	L.	473.136.889

di fronte al quale le spese di amministrazione non furono, sempre secondo l'onorevole Meda, che di 851 mila lire, cioè appena lo 0,20 per cento.

La questione dovrebbe essere meglio studiata nei suoi aspetti economici e commerciali. Certo è in ogni caso che da un consumo voluttuario, di uso così largo, sempre più diffuso, e così costoso ai privati e alla nazione, lo Stato dovrebbe cercare di ritrarre maggiore provento, coordinandovi le imposte sui prodotti analoghi.

I surrogati del caffè sono passati nel novembre 1921, dai monopoli alle imposte di fabbricazione, come erano già prima del 1919, quando rendevano all'erario quasi 4 milioni annui. In 18 mesi di monopolio, secondo l'onorevole Meda, hanno dato un reddito netto di oltre 37 milioni. Negli ultimi 7 mesi come imposta di fabbricazione hanno dato oltre 16 milioni, conforme le previsioni; ma non supereranno le rosee previsioni inscritte nel bilancio 1922-23.

Le lampadine elettriche che davano in media oltre 2 milioni al mese come monopolio commerciale, ora come imposta di fabbricazione danno in media 300 mila lire al mese, cioè meno del previsto. A una imposta così scarsamente produttiva, ci pare in caso preferibile una sovrimposta sulla luce elettrica, da concedersi alle amministrazioni provinciali che ne hanno fatta più volte richiesta.

---

(1) Nel 1920-21 la statistica dà una importazione di 313.850 quintali, contro 297.116 nel 1913-14. Nell'esercizio 1921-22 entrarono 442.179 quintali.

2. - *Fabbricazioni.*

(Cap. 57-70).

Le altre imposte sui consumi hanno dato nel 1921-22, tutte insieme e in cifra assoluta, assai meno dei monopoli.

Vengono prime le fabbricazioni, le quali non solo hanno un alto provento, ma presentano spesso il vantaggio di un costo minimo di esazione e di una sufficiente esattezza di accertamenti. Poche specie di consumi hanno dato insieme un provento di quasi un miliardo, che accenna ancora a salire, e che supererà quindi largamente le previsioni del 1922-23 (vedi Tav. all. *H*).

Le tariffe sono aumentate, in confronto dell'ante-guerra, nelle seguenti proporzioni, quasi tutte inferiori alla svalutazione della moneta:

	1914 — lire	1922 — lire	
Acque gassose	4	15	per ettolitro
Birra	1,2	4	grado ettol.
Caffè e surrogati	50	350	per quintale
Gas	0,02	0,03	per mc.
Elettricità	0,006	0,01	per ettovat.
Clucosio maltosi solidi	40	120	per quintale
Glucosio maltosi liquidi	20	60	per quintale
Benzina	—	60	per quintale
Petrolio	—	5	per quintale
Olii di semi	14	15	per quintale
Lampadine e organi	—	25 %	per valore
Polveri piriche da	0,50	1	per kilogr.
Polveri piriche a	2,50	5	per kilogr.
Saponi da toletta	—	40	per quintale
Saponi comuni	—	20	per quintale
Liscive	—	10	per quintale
Spiriti	300	1000	per ettanid.
Tessuti di lusso	—	10 %	del valore
Zuccheri di 1ª classe	74	245	per quintale
Zuccheri di 2ª classe	71	240	per quintale

Le quantità di fabbricazioni accertate sono le seguenti:

	Migliaia di	1913-14	1920-21	1921-22
Spiriti	Ettanidri	178	287	335
Birra	Ettolitri	652	1.166	1.310
Polveri	Quintali	39	39	35
Zucchero e glucosio	Quintali	2.006	1.401	1.890
Gas	Metri cubi	282.452	182.727	209.000
Elettricità	Kwh	196.768	368.007	375.000
Saponi	Quintali	—	883	950
Liscive	Quintali	—	—	285
Tessuti di lusso	Lire	—	—	523.000

La birra, e le polveri specialmente, e soprattutto gli spiriti che sono in continuo sviluppo, hanno ancora margini di aumentabilità nelle tariffe, oltre il decreto 21 agosto 1921, n. 1165; e forse qualche altro prodotto può ad essi essere aggiunto.

Non siamo invece affatto entusiasti della nuova imposta sul « sapone » introdotta dopo la guerra; lo stesso provento, scambio di accrescersi, è già diminuito sotto i 30 milioni.

Della imposta sulla « elettricità » abbiamo già detto che potrebbe assorbire in sé anche le lampadine.

Male organizzata rimane l'imposta sui « tessuti di lusso e guanti » che, anche forse per la congiuntura, dagli 80 milioni del 1920-21 è già discesa a meno di 54 milioni nell'ultimo esercizio; e che, anche sotto questo aspetto, può essere associata alle imposte sulle vendite, di cui più oltre diremo.

Dello « zucchero » non si potrebbe dire se non in correlazione con tutta la grave questione economica delle dogane e della bieticoltura. Avanti la guerra con la legge 17 luglio 1916, n. 547, era stato predisposto un progressivo alleggerimento della protezione zuccheriera in questo modo:

		1ª classe		2ª classe	
		1911	1916	1911	1916
		—	—	—	—
Dogana per lo zucchero estero	L.	99	99	88	88
Imposta fabbricazione per lo zucchero interno	L.	71	76	68	73
Cosicché la protezione riducevasi rispettivamente a	L.		23		15

Per la campagna bietolifera del 1922 si è invece disposto, con i decreti 26 giugno 1922, n. 15, e 23 marzo 1922, n. 434:

		1ª classe —	2ª classe —
Imposta di fabbricazione applicata ugualmente allo zucchero estero ed interno .	L.	245,—	240,—
Dogana, in oro	»	30,60	24,—
Cioè, posto un cambio medio di 400, una protezione in lire carta di	»	124,—	96,—

È avvenuto cioè che, mentre la tendenza della legislazione anteguerra era verso la progressiva diminuzione della protezione, dopo la guerra, e per decreto, senza udire alcun organo parlamentare, si è moltiplicata per 5 o 6 volte la protezione, e solo per 3 o poco più l'imposta di fabbricazione.

Ora, in linea generale, dato che una parte del consumo dello zucchero costituisce una necessità o una grande utilità alimentare specialmente per i bambini, dato che in Italia è ancora scarso tale consumo, noi potremmo avere qualche obiezione alle imposte sugli zuccheri. Ma, data la parte di consumo voluttuaria, dati soprattutto i grandi bisogni finanziari del momento, noi possiamo ammettere la necessità che lo Stato ne debba ritrarre 5 o 600 milioni all'anno; non comprendiamo invece che si aggravi il tributo obbligatorio che i consumatori di tutta l'Italia pagano alla privata categoria dei produttori.

Gli ultimi accordi tra zuccherieri, bieticultori e Governo, hanno fatto un utile passo innanzi nell'associare l'agricoltura all'industria, per modo da sospingere la bieticultura alla ricerca del migliore prodotto zuccherifero; ma non là dove essi hanno preparato agli uni e agli altri un comodo riposo sui sacrifici del consumatore. La base sulla quale è stato considerato il prezzo di concorrenza estera dello zucchero di canna, è stata fittizia; la sterlina non è mai discesa a 70 lire, essa tende a salire e non è lecito che delle sventure del cambio profitti una piccola minoranza, a danno della massa dei cittadini, per decreto reale.

Il decreto 23 marzo 1922, n. 434, che stabiliva il contratto tra Governo e zuccherieri, permetteva a quello di aumentare il coefficiente del dazio, in caso che i prezzi dell'estero fossero ancora discesi, cioè lasciava aperta la via a nuove modificazioni a esclusivo vantaggio degli zuccherieri! La Commissione che rappresenta anche i contribuenti e i consumatori, chiede che si consideri anche il caso opposto: o che si

diminuisca il dazio e si annulli il coefficiente, o si aumenti l'imposta di fabbricazione sul solo zucchero interno, quando i cambi con l'estero siano così notevolmente peggiorati in confronto di quelli assunti a base del contratto (1).

Dogane e dazi.

(Cap. 72-77).

Le dogane hanno reso nell'ultimo esercizio, cioè dopo la nuova tariffa doganale, quasi 615 milioni. Si progredisce dunque ancora sugli introiti degli esercizi precedenti; ma in valore, cioè in dipendenza delle maggiori tariffe, non in quantità di materia imponibile, che certamente è inferiore sia al prossimo passato sia all'anteguerra; sono quindi prevedibili piuttosto delle contrazioni che degli aumenti, in rapporto alla crisi economica.

Dobbiamo però aggiungere che il provento doganale non è quello solo che risulta dalle statistiche e dalla stessa nostra tavola allegato *G*; ma gli va aggiunto quanto incassa direttamente il Tesoro in conto « Quote di cambio per dazi d'importazione pagate in lire carta (entrata, cap. 155) ». Erano avanti la guerra poche decine di migliaia di lire (83.400 nel 1913-1914); sono oggi invece, secondo i dati che ci sono forniti dall'amministrazione:

nel 1920-21	L. 368.647.839
nel 1921-22 (dieci mesi)	» 220.178.000
nel 1922-23 (previsioni)	» 250.000.000

Se la questione delle dogane dovesse considerarsi dal solo punto di vista finanziario, ci sarebbe già da dubitare intorno alla utilità, per quello che oggi costa il servizio di vigilanza della linea: più di 200, forse 300

(1) Le osservazioni della Commissione, comunicate al Governo, hanno avuto un esito poco soddisfacente.

Il decreto 13 agosto 1922, n. 1130, invece di diminuire il dazio e di aumentare la tassa della sola fabbricazione interna, ha aumentato a 300 lire (288 per la 2ª classe) tanto la imposta di fabbricazione interna, quanto la sovratassa sullo zucchero estero. Così la questione è rimasta allo stato di prima, con un aggravio di 55 lire sul consumatore.

Il Governo fa però dire ai giornali che gli zuccherieri si impegnano a vendere lo zucchero a lire 575 il quintale. Non siamo arrivati a conoscere la singolare natura giuridica di codesto impegno, né i coefficienti della determinazione. In fatto si è garantita a codesta industria, anche nel momento in cui senza danno per nessuno poteva essere diminuita, la protezione più esagerata contro ogni concorrenza anche di qualità; e si è ritornati proprio a quelle calmierazioni di guerra, contro le quali molta gente protesta solo quando non corrispondono al proprio privato interesse.

milioni. Ma a parte i servizi che la guardia di finanza e la stessa vigilanza della linea di confine rendono per altre imposte, per i monopoli e per altri scopi, la questione doganale esorbita ormai da quegli stretti limiti ed è prevalentemente politico-economica. Per modo che qui non potrebbe essere trattata di scorcio; e ci limitiamo a ripetere che l'imposta pagata dal consumatore allo Stato non è molte volte che una piccola parte di quella ch'egli paga al privato produttore protetto; che i lavoratori i quali credono di proteggere con le dogane i loro salari, pagano la protezione con l'aumento di tutti gli altri consumi; e che infine troppo si fanno attendere quei trattati speciali che sono la sola speranza aperta di una barriera doganale elevata, o sono troppo meschini in confronto di quelli che gli stessi Stati hanno già ad altri concessi.

Elementi politici o economici non sussistono invece affatto rispetto ai « Dazi comunali ». Ivi la questione è puramente finanziaria; e acquista quindi tutto il suo rilievo il fatto che, di fronte ai 773 milioni che l'amministrazione suppone essere stati introitati nel 1921, forse 200 si devono considerare spesi per la esazione. Le statistiche ufficiali dicono parecchio meno, per la solita finzione dei caro-viveri stanziati nella parte straordinaria insieme a quelli degli altri impiegati e pagati con mutui, e per trascuranza degli elementi capitale e manutenzione della cinta.

Sembra che nessuno più oggi osi toccare il problema dei dazi comunali, per timore di non saperne sostituire il provento. Eppure mai come oggi, dopo che tutto il provento è passato esclusivamente al comune, che il costo del servizio è salito così fortemente, e che sempre più deplorevoli divengono la perdita delle energie produttive addettevi da una parte, e d'ostacolo la remora agli scambi ai commerci, alla circolazione dall'altra, mai come oggi sono da sollecitarsi tentativi, esperimenti di riforma.

Il fatto che una buona metà dei proventi daziari viene dal vino e dalle carni, ha sempre suggerito alla scienza finanziaria italiana la necessità di ricollegare la riforma a quella della imposta sul vino, cui più innanzi accenneremo; e si potrebbe in ogni caso più modestamente iniziare con abbonamenti e contingenti di esercenti, svolgendola poi più largamente con un sistema di imposizione locale obiettiva su produzioni e su vendite. Si potrebbe infine aggiungere una più organica imposta sul consumo di abitazione, da sostituirsi all'arcaico valore locativo.

Non abbiamo considerato, neppure nelle tavole allegate, come imposte di Stato i dazi di Roma, Napoli, Palermo e, ultimamente, Venezia, sia perché ormai il dazio è divenuto esclusivamente comunale, sia perché codeste gestioni statali non rappresentano un'entrata, ma piuttosto una forma di sussidio dello Stato alle amministrazioni comunali di quelle città.

Il sistema è quanto mai deplorevole: o vi sono ragioni particolari per sussidiare quelle amministrazioni, e le si sussidino in precisa correlazione con quelle ragioni, non per vie indirette — o vi sono ragioni particolari di economia (esempio: parziali identità di linee di vigilanza daziaria e doganale) e si conformino ad esse sole le particolari disposizioni. Ma non si mantenga l'attuale ordinamento il quale perpetua il provvisorio, crea dissidi, privilegi e irresponsabilità, e statalizza ciò che è più naturalmente autonomo e decentrato.

La situazione contabile delle tre gestioni è stata la seguente:

	1921-22			Deficit previsto pel 1922-23	Canone al comune
	Entrata	Spesa	Deficit		
Napoli	16.694.868	24.305.420	7.610.552	8.239.220	13.215.000
Roma	24.551.039	29.122.600	4.571.561	5.372.180	20.000.000
Palermo	9.537.825	14.271.054	4.733.229	5.067.973	8.275.013
Venezia	—	—	—	3.450.668	18.000.000

Il progetto n. 967 per il riordinamento dei tributi, con l'articolo 38 sembra risolvere la questione, nel senso che lo Stato non compia che una pura gestione per esclusivo conto del comune; ma poi, nell'ultimo capoverso, dispone l'integrazione dell'eventuale *deficit* fino all'attuale canone, ciò che significherebbe quasi nessun mutamento nello stato di fatto attuale.

4. – *Vendite e altre imposte sui consumi.*

(Cap. 39-50)

Ma le imposte indirette che più abbisognano di essere rivedute e riordinate, e che hanno meno reso in confronto delle previsioni e della necessità, sono quelle raccolte nelle allegate tavole *G* e *F*, sotto il titolo di vendite, divertimenti, ecc.

È tutta una fioritura venuta su, con e dopo la guerra, poiché nel 1914 non davano che 27 milioni di cui la metà per « concessioni governative », e il resto tra « biciclette, automobili » e « tramvie ».

Nel 1921-22 erano previsti 1.292 milioni in complesso; se ne accertarono 920 milioni appena.

Nel 1922-23 se ne prevedono 1.265 col passaggio già accennato del « caffè » tra le imposte sulla vendita. Ma in alcune specie vi è un decrescimento costante e sconfortante.

L'imposta principale della specie, è quella sul « vino », di cui gli esperimenti e le modifiche regolamentari si susseguono con fantastica rapidità, mossi più spesso da interessi di categorie, o da piccole opportunità politiche. Pure è qui ancora una risorsa della finanza italiana, e i 350 milioni che nonostante tutto, se ne cavano (contro il mezzo miliardo previsto) ne denotano la vitale importanza (1).

Ma bisogna arrivare a un sistema che sia insieme di facile e sicura esazione, che persuada i contribuenti della sua giustizia, e che costituisca un eccitamento al miglioramento economico della produzione e alla industrializzazione della vinicultura. Non è facile raggiungere insieme tutti codesti scopi; ma sarà più facile se si fisseranno alcuni capisaldi.

L'esportazione italiana del vino, e la stessa vendita all'interno sono ostacolate troppe volte dai sistemi primitivi di vinificazione, e da sistemi poco lodevoli nel commercio. Bisogna agire su questo punto; bisogna favorire la vinificazione industriale, per zone, per tipi costanti di vino. Le grandi cantine e consorzi, che offrono facili e sicuri controlli della loro produzione, vanno assoggettati a una tassa unica e più lieve. Coloro che per proprio gusto, capriccio o virtù, preferiscono la ristretta e individuale vinificazione, potranno sottoporsi invece a una tassa corrispondente alla capacità di produzione delle loro vigne, facilmente catastate.

L'imposta dovrebbe essere non unica e fissa, ma possibilmente adeguata al valore entro grandi limiti per modo che, come gli anni di scarsa produzione sono compensati da prezzi più elevati per i produttori, così per lo Stato la tariffa dell'imposta si elevi; e attenuandosi negli anni di maggiore produzione e di minor prezzo, se ne abbia un provento quasi costante.

Nella rivendita poi occorrerebbe distinguere nettamente quella che va ad esclusivo uso familiare (sia del produttore quindi, sia di ogni altro cittadino) per esentarla o tassarla lievemente; e quella che invece rappre-

---

(1) Il raccolto medio in Italia è valutato in 40 milioni ettolitri; ma gli accertamenti annuali sono assai discutibili.

La quantità tassata è stata:

sul raccolto 1919 ettolitri 23.977.400
sul raccolto 1920 ettolitri 27.945.329
sul raccolto 1921 ettolitri 27.000.000

Non possediamo statistiche esatte sulle quantità e sui proventi dei dazi comunali. Avanti la guerra il vino contribuiva ai comuni con oltre 111 milioni.

senta consumo voluttuario negli spacci a ciò destinati, per applicarvi quote più forti d'imposta locale.

Infine, come abbiamo detto più sopra, dai proventi dell'imposta non dovrebbero essere esclusi i comuni, come ultimamente si è fatto con nuove irreggimentazioni e burocrazie statali per gli accertamenti; ma essa dovrebbe essenzialmente coordinarsi con la riforma dei dazi comunali.

Tutte le altre imposte sulle vendite « gioielli », « profumerie », « medicinali », « liquori », « acque minerali », « conti di trattoria », « scambi tra commercianti », « oggetti di lusso », « alberghi » e simili, introdotte negli ultimi anni e spesso modificate con successivi decreti (6 gennaio 1918, n. 135; 24 novembre 1918 e 1919, n. 2165; 8 gennaio 1920, n. 8; 26 febbraio 1920, n. 167; 21 agosto 1921, n. 1260; 31 ottobre 1921, n. 1526, ecc.) in complesso:

nel 1921-22 han dato meno di 300 milioni (1) contro una previsione di 480 milioni;

per il 1922-23 se ne prevedono 305, e nulla finora lascia sperare un aumento se non anzi qualche diminuzione.

Se i proventi sono scarsi, enorme è invece la farraggine dei bolli, delle aliquote e delle regolamentazioni, dentro le quali pubblico e consumatori si perdono e sospettano sempre di essere imbrogliati anche quando non sono.

Perciò anche il Governo ha proposto, con un progetto (n. 1319) presentato alla Camera il 16 febbraio 1922 (dopo le dimissioni del Ministero !) due imposte sulla « Cifra degli affari » dei consumi di lusso e dei consumi comuni, con l'intenzione di unificare la materia e di eliminare tante incertezze e complicazioni.

La Commissione di finanza si riserva di studiare meglio il progetto. Ma il relatore esprime fin d'ora il dubbio se sarà neppure possibile di convenire nei punti fondamentali della proposta. Si continua purtroppo in Italia, per ragioni d'indole strettamente locale, a volere sempre imitare la legislazione francese (perfino nel nome: cifra degli affari; perché « cifra » ?) anche dove è inadatta, o dove ha dato delusioni, rendendo la metà di quello che se ne aspettava.

Già in Francia è stato rilevato che la nuova imposta è « la più onerosa e la più nefasta delle imposte indirette sul consumo » accusandola di « nuocere alle transazioni e alle attività economiche » per modo che l'imposta divora se stessa (Caillaux). In Italia noi potremmo anche con-

(1) Il valore dei gioielli sottoposti a tassa nel 1920-21 fu di 150 milioni; delle profumerie e specialità medicinali 440 milioni.

cepire un agile sistema di imposizioni su produzioni e vendite; ma quando esso sostituisse del tutto i sistemi attuali, costosi e complicati, del dazio-consumo e dei bolli; e quando con la diversità consentita alle diverse iniziative degli enti locali, e quindi con la concorrenza, si riparasse in qualche modo il consumatore dal sicuro discarico sulle sue spalle, di tutta o magari del doppio della imposta. Ma non potremmo consentire invece a un nuovo aggravio generale dei consumi, a una nuova imposta restrittiva delle produzioni, e a un macchinoso congegno che sogna di imporre a tutti i commercianti la tenuta di registri col dettaglio di ciascuna vendita effettuata, data, indicazione, dell'oggetto, ecc.

Altrettanto in regresso o scarsamente redditizie, in stretta correlazione con la crisi economica, sono anche le altre piccole imposte su « mezzi di trasporto, biglietti tramviari, ferroviari e simili » (tav. all. *F*). Tutte hanno reso assai meno del previsto, qualcuna perfino meno della metà.

Quelle sulle « automobili » non hanno corrisposto agli aggravi della legge del 1920, che fu poi ritoccata più razionalmente col decreto 22 novembre 1921, n. 1673. Riportiamo qui in cifre arrotondate il numero dei contrassegni venduti:

	Massimo anteguerra	1919	1920	1921	1922
Velocipedi	1.225.000	1.300.000	1.360.000	1.560.000	1.900.000
Motocicli	17.000	19.000	23.000	28.000	34.000
Automobili	36.000	32.000	41.500	53.000	65.000

Quelle sui « biglietti ferroviari e tramviari » non si sa cosa rappresentino là dove si devono dare sussidi a carico dello Stato, perché il pubblico possa pagare i biglietti a sottocosto; così come rappresentano un'altra finzione e complicazione quelle tasse sugli affari che il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe percepire in ragione di 139 milioni sul prodotto delle ferrovie di Stato e private, nel tempo stesso in cui ripara ai disavanzi con parecchie centinaia di milioni.

Il solo « contributo sugli spettacoli e cinematografi » ha reso abbastanza bene. La Commissione e la Camera se ne sono bene occupate ultimamente, per modificare la distribuzione del provento agli istituti di beneficenza, sottraendola agli arbitrî politici del Ministero dell'interno, e per accentuare la partecipazione degli enti locali.

5. - *Tasse sugli affari* (1).

(Cap. 35-38, 51).

Nemmeno le tasse sugli affari dànno alcuna speranza di aumenti. Le tariffe vi sono già abbastanza elevate; il movimento economico imponibile è depresso e non accenna a migliorare; il risultato è il seguente nel complesso:

Accertamenti 1913-14	L. 217 milioni
Accertamenti 1921-23	» 1.504 milioni
Previsioni 1922-23	» 1.499 milioni

Una specialissima tra le imposte di bollo, è quella sui « biglietti degli istituti di emissione » superanti il limite legale, che mentre dava appena 2 milioni avanti la guerra, ultimamente era salita oltre i 300 milioni.

La Commissione se ne è dovuta occupare recentemente, per accettare la proposta di accantonamento dei due terzi della tassa a eventuale riserva degli istituti emittenti; mentre prima lo Stato assorbiva il totale del vantaggio che poteva realizzare l'istituto dalla emissione. Per tutti i dati della materia rimandiamo quindi alla relazione Donati, avvertendo qui soltanto come anche questo grosso provento che si era ultimamente fondato su una forma fittizia di ricchezza, viene a ridursi o a dipendere da eventualità di profitti o di perdite di aziende bancarie, che oggi attraversano un momento non troppo felice, assorbendo così la speranza di maggiori entrate delle altre tasse sugli affari.

Ricordiamo che altri due capitoli dell'entrata sono in diretto rapporto con gli istituti di emissione:

		Previsione	Accertamenti ultimo esercizio
		—	—
Cap. 158. Partecipazione dello Stato agli utili	L.	25.000.000	25.497.656
Cap. 265. Contributo per gli aumenti di circolazione autorizzati con decreti agosto e novembre 1914 . .	»	7.000.000	7.197.495

(1) A differenza delle statistiche ufficiali, non comprendiamo nelle tasse sugli affari le successioni: perché meglio sono da considerare come una forma di imposta diretta sulla ricchezza: né le imposte che, se pur si attuano col mezzo del bollo, sono però essenzialmente imposte sui consumi; né, se si potesse separarle nettamente, vi vorremmo comprendere alcune delle sottospecie comprese nella imposta di bollo, dove in sostanza il bollo non è che una forma di compenso al servizio reso dallo Stato (esempio il servizio giudiziario) analogamente alle tasse scolastiche.

Su tutta questa materia la Commissione si riserva di presentare osservazioni e conclusioni, in occasione della prossima rinnovazione della concessione agli istituti di emissione scadente al 31 dicembre 1923.

Le altre imposte sugli affari sono tutte di data e di efficenza antica, sotto la denominazione generica di « registro e bollo ».

Le loro aliquote proporzionali sono aumentate quasi tutte fino al doppio. Diamo esempi delle principali:

		Anteguerra	Attualmente
Vendite immobiliari	%	4,80	8,60
Vendite mobili	»	2,40	4,—
Vendite bestiame e agrumi	»	0,60	1,—
Vendite commerciali	»	0,60	1,—
Vendite navi	»	0,60	0,85
Cessione crediti	»	0,78	1,30
Anticresi	»	2,40	4,—
Cessione rendite	»	2,40	4,—
Obbligazioni	»	0,78	1,30
Locazioni	»	0,30	0,50
Appalti	»	1,20	2,—
Quietanze	»	0,30	0,50
Sentenze condanne civili	»	2,40	4,—
Cambiali	»	0,06	0,20
Ricevute	»	0,10 (*) 0,20 (*)	0,10 0,20

(*) Tassa fissa.

Le tasse fisse sono invece triplicate, cioè rimaste inferiori alla svalutazione della moneta. Esempio:

		Anteguerra	Attualmente
Sentenze di pretura	L.	2,40	8,—
Sentenze di tribunale	»	9,—	29,—
Sentenze di appello	»	18,—	55,—
Sentenze di cassazione	»	36,—	110,—

La carta bollata è quasi duplicata di prezzo.

Il provento complessivo è invece in media sestuplicato in confronto dell'anteguerra. Di tal che se ne può dedurre (nonostante la deplorevole mancanza dei dati statistici tanto utilmente forniti sulla materia avanti la guerra, e nonostante lo sviluppo ultimamente avuto da quelle società, titoli e assicurazioni che sono colpite dalle surrogatorie) che il valore della materia imponibile non è aumentato nella realtà, cioè conforme il deprezzamento della lira, ma solo nell'apparenza, come è del resto proprio di un periodo di crisi e di depressione (1).

Per il 1922-23 si può ritenere che, mentre le tasse di bollo ipotecarie e surrogatorie copriranno appena la somma complessiva preventivata, la maggiore entrata delle tasse di registro (troppo prudentemente contenute per il 1922-23 in una previsione inferiore di 150 milioni agli accertamenti del 1921-22) potrà compensare largamente il pericolo di perdite che sulla tassa di bollo sui biglietti bancari dovessero scontarsi.

---

(1) Mentre rivediamo le bozze ci pervengono i seguenti dati, riguardanti i soli trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, per nove regioni:

REGIONI	1914-15			1920-21		
	Numero degli atti	Totale valori dichiarati (in migliaia di lire)	Totale valori accertati (in migliaia di lire)	Numero degli atti	Totale valori dichiarati (in migliaia di lire)	Totale valori accertati (in migliaia di lire)
Lombardia	29.920	169.390	188.168	53.103	684.990	867.643
Liguria	11.660	38.233	43.791	19.664	133.995	178.784
Marche	6.966	22.071	23.449	10.010	87.528	123.872
Toscana	14.090	53.328	55.881	21.171	139.134	178.298
Abruzzo	24.728	20.943	32.113	30.272	90.255	107.754
Campania	31.884	71.394	74.870	45.301	203.520	234.326
Basilicata	7.973	7.805	8.078	10.753	22.568	26.567
Sicilia	50.294	82.229	89.079	69.906	192.977	221.272
Sardegna	14.672	11.108	11.494	16.583	39.813	52.202

Dalla tabella risulta che il numero dei trasferimenti è stato nel 1920-21 una volta e mezza quello del 1914-15, in relazione al diverso momento economico-sociale. I valori trasferiti però hanno oltrepassato il quadruplo solo in quattro regioni, nonostante il forte deprezzamento della moneta che, combinato col numero degli atti, avrebbe dovuto dare invece in media il sestuplo; e crediamo dipenda non da una reale minore entità dei trasferimenti, ma dalla resistenza del contribuente a manifestare i valori reali. Tale resistenza e quindi la maggiore difficoltà degli uffici accertatori appare dappertutto assai più accentuata dopo la guerra.

Un singolare aumento presentano invece le tasse sugli affari amministrate dalle legazioni e consolidati all'estero:

da 1.000.000 avanti-guerra
a 30.000.000 nell'ultimo esercizio

in dipendenza forse dell'altezza dei cambi.

Concludendo, allo stato attuale delle cose, nulla autorizza a prevedere per il 1922-23, dal complesso delle imposte indirette un provento superiore a quello previsto in bilancio. Alcune (tabacchi, fabbricazioni, registro) potranno dare di più, ma altre in complesso potrebbero dare di meno; e il vantaggio potrebbe ridursi a qualche decina di milioni in complesso.

La previsione, se tale si può dire, prescinde però da due elementi. Uno quello delle prossime condizioni economiche del paese; alle quali condizioni economiche non facilmente prevedibili, le imposte indirette sono così singolarmente legate da mostrare talora addirittura una connessione mensile. Secondo: le eventuali modificazioni al regime tributario. Alla possibilità e utilità di alcune abbiamo accennato; altre ne abbiamo escluse; ma in complesso le migliori riforme crediamo siano quelle che semplificano le imposte nel minor numero possibile di grandi specie; quelle meno complicate e costose, e quelle che presentano il minor pericolo di contrarre la materia imponibile, specialmente se necessaria o utile allo sviluppo della civiltà e della produzione; quelle infine che non aggravano lo squilibrio già notevole tra imposte dirette e indirette, e che non aggiungono una più grave imposta invisibile a favore di determinate e privilegiate categorie.

B) Imposte dirette.

(Cap. 20-34).

Abbiamo già detto più sopra che il complesso delle imposte dirette ordinarie

da 607 milioni nel 1913-14 è arrivato
a 2.021 nel 1920-21
e 3.058 nel 1921-22;

mentre negli anni di guerra e dell'immediato dopo-guerra, esse erano rimaste assai basse, sia per una poco saggia politica finanziaria, sia perché

e i redditi e il personale accertatore erano in parte assorbiti nelle imposte straordinarie di guerra. Così si verifica oggi ancora una volta il fatto che, proprio in tempo di crisi, mentre altre imposte si arrestano o declinano, allora cominciano a elevarsi i proventi delle imposte dirette.

Mentre però tutto il popolo italiano ha sopportato con facile rassegnazione i singolari nuovi gravami sui consumi, gli aumenti delle dogane, dei dazi, ecc.; l'aggravio delle imposte dirette, solo ultimamente portato al quintuplo dell'anteguerra, ha sollevato recriminazioni, che si sono perfino manifestate in forme violente, fino ad oggi sconosciute in Italia, di scioperi di contribuenti, organizzati dalle stesse classi detentrici della maggiore ricchezza.

Il fatto è così grave, l'agitazione così forte, che per essa sola è messa in pericolo tutta l'opera nuova e più difficile dell'amministrazione e degli agenti delle imposte, tutta la consistenza e le speranze sulle quali il bilancio italiano deve poter contare. Occorre quindi esaminare con la massima obiettività i fatti, e fino al dettaglio, affinché non avvenga che coloro i quali meno sacrificano alla collettività, si valgano di casi particolari di aggravio, per protestare e perpetuare il proprio privilegio o la propria esenzione. Occorre esaminare materia imponibile, aliquote, accertamenti, di ciascuna imposta, sia per avere una idea certa dello stato attuale, sia per averne guida negli annunciati riordinamenti. Fuori dal generico, dall'incomposto, e dall'aggettivo, occorre precisare le cifre, per ristabilire, se è possibile, in ciascuna classe sociale il senso del proprio dovere, dopo una guerra e un tempo che hanno così profondamente lesi i tessuti della nostra vita civile e economica.

Le imposte dirette si possono riassumere nei tre grandi gruppi come appresso:

sugli immobili (1. e 2.);

sulla ricchezza mobile (3.);

imposte personali o globali su tutte le forme di ricchezza e di redditi (4.).

La rispettiva proporzione di proventi in cifre molto arrotondate è la seguente:

immobili	350 milioni
ricchezza mobile	1.800 milioni
globali	800 milioni

ma queste non darebbero una compiuta visione del sistema, se non vi fossero riunite le quote di imposte locali. Con queste abbiamo:

Proventi da	Attualmente	Anteguerra
immobili	milioni 1.400	570
ricchezza mobile	milioni 2.100	400
globali	milioni 950	45

Da ciò apparirebbe che, mentre le imposte sui redditi mobiliari hanno seguito e superato il deprezzamento della lira, quelle sugli immobili ne sono rimaste parecchio indietro, salvo l'apporto delle imposte personali e globali, che arrivano fino ad aggiungere altri venticinque centesimi di imposta alle categorie dei redditi più alti d'ogni specie, ma preferibilmente agli immobiliari.

Se invece si dovessero confrontare i proventi con le imponibili ufficialmente accertate, e cioè:

redditi immobiliari meno di 2 miliardi

redditi mobiliari forse 9 miliardi

si dovrebbe concludere che la massima insostenibile pressione si esercita sui terreni e fabbricati.

Se infine si seguono i computi degli economisti e degli statistici, per i quali avanti la guerra oltre la metà della ricchezza italiana consisteva in beni immobili (terreni 44 miliardi, fabbricati 20 miliardi; su un totale di 112), i redditi toccavano allora i 18 miliardi, oggi i 60; la conclusione sarebbe di nuovo quella che gli immobili, specialmente i terreni, pagano poco, abbastanza quella parte di redditi mobiliari che è accertata sufficientemente, poco o nulla i redditi mobiliari che si possono facilmente nascondere.

La realtà è però che quasi tutte codeste induzioni generali sono viziate al fondo, perché presuppongono sviluppi economici analoghi, accerta-

menti equi e effettivi, aliquote reali e uniche. Su dati così generali è ancora troppo facile navigare nelle ipotesi, nelle presunzioni. Occorre discendere a un esame più minuto e attento per ogni singola specie.

1. – *Terreni.*

(Cap. 20 e 24).

Delle imposte sui fondi rustici i proventi sono stati:

ANNO	Imposta erariale	Sovrimposte locali	Totale
1914	83.149.655	204.511.995	287.661.650
1921	139.132.306	667.074.485	806.106.791

Questo primo dato potrebbe essere già sufficiente a invalidare il grido di coloro che, proprio e soprattutto per le imposte sui terreni, hanno organizzati gli scioperi di contribuenti. L'aumento dal 1914 al 1921 è appena come da 100 a 280.

Se poi si considera che il vero aumento è avvenuto solo nell'ultimo o negli ultimi due anni, mentre già da prima si era avuta una sensibile svalutazione della moneta, ancora più si manifesta l'insufficiente tassazione.

ANNO	Imposta erariale (*a*)	Sovrimposte provinciali	Sovrimposte comunali	Totale (*a*)	Indice percentuale di variazione	Indice dei prezzi all'ingrosso
	(in milioni di lire)					
1914	84	74	130	288	100	96
1915	89	75	132	296	103	133
1916	95	79	147	321	111	201
1917	104	85	164	353	123	298
1918	114	90	178	382	133	409
1919	114	96	190	400	139	364
1920	115	149	311	575	200	624
1921	118	214	453	785	273	577

(*a*) Mancano le addizionali che vanno da un milione e mezzo nel 1914 a 20 milioni nel 1921. La loro mancanza altera quindi di pochissimo il totale.

Se solamente si fosse dovuta seguire la mutazione dei prezzi (che è poi in certo modo la mutazione che gli enti locali hanno subìto nella parte spesa) i terreni avrebbero dovuto pagare, dal 1914 in qua, ben 3 miliardi in più di quello che hanno pagato; ed è evidente che di questa mancanza i comuni e le province (che hanno nella sovrimposta la più cospicua fonte di reddito) abbiano dovuto fortemente soffrire, o accumulando debiti, o trascurando servizi o lasciandoli deperire. Sotto questo aspetto di natura esclusivamente pubblica e finanziaria, le lagnanze contro i comuni sono dunque assolutamente infondate, o fondate, anzi, in senso contrario.

Possono però i contribuenti obiettare che nelle somme scompaiono le differenze gravissime che passano da luogo a luogo, e che i comuni modesti nel richiedere sacrifici ai contribuenti, hanno la contropartita nei comuni e nelle province che invece hanno esagerato. Sugli 8.000 comuni d'Italia si possono trovare certamente tutti gli esempi: da quel comune di montagna, proprietario di boschi, che, in luogo di far pagare imposte ai cittadini, ha regalato loro 65 lire per capo di famiglia, a quello che è arrivato a 2.300 centesimi di sovrimposta.

Ma se prendiamo le medie provinciali, tutte le esagerazioni si attenuano (vedi Tav. all. *L*).

Delle 69 province italiane, solo 7 hanno superato nel 1921 di quattro volte il provento antebellico sui terreni: tutte le altre sono al disotto, e si sono quindi contenute entro limiti assai più ristretti di quello che avrebbe imposto il mutato valore della lira, ai comuni che di sovrimposta specialmente vivono.

Le sette province sono:

Ancona	(543)	Ravenna	(482)
Firenze	(428)	Foggia	(427)
Siena	(420)	Mantova	(419)
Modena	(402)		

alle quali sono segnati accanto gli indici delle imposte e sovrimposte sui terreni pagate nel 1921, in confronto di 100 nel 1914; e non per caso sono le province che hanno avuto più notevoli sviluppi agricoli.

Tutte al disotto delle quattro volte, seguono poi coi rispettivi indici di confronto col 1914:

Cremona	(397)	Pavia	(352)
Reggio E.	(384)	Bari	(341)
Grosseto	(359)	Pisa	(338)

Alessandria	(307)	Pesaro	(346)
Ferrara	(304)	Verona	(339)
Macerata	(395)	Forlì	(320)
Parma	(367)	Bologna	(305)
Arezzo	(357)		

ed anche in parecchie di queste province è nota l'importanza agricola assunta specialmente per le bonifiche.

Tra le due e le tre volte è rimasta la maggioranza delle province italiane. Ultime vengono alcune province del meridionale dove, alla insufficienza dell'aumento della sovrimposta, corrisponde l'abbandono quasi completo dei servizi pubblici (Cosenza, 182; Campobasso, 180; Avellino, 144) o quelle dove altre risorse hanno potuto supplire (Como, 194; Messina, 187; Novara, 186, Genova, 163; Massa, 150).

In complesso dunque solo questo si può ripetere: che l'aumento delle imposte sui terreni è stato dappertutto inferiore di molto e al deprezzamento della lira e alle corrispondenti maggiori esigenze degli enti locali. Ma coloro che si ritengono gravati, portano allora la questione su di un altro terreno, ed espongono aliquote e centesimi di sovrimposta saliti a cifre fantastiche. Controlliamo.

Nel 1914 l'aliquota erariale era di 8,96 per cento (compresa l'addizionale terremoto) sui terreni nuovi catastati; negli altri rimaneva l'antico contingente. Dopo il 1916 l'aliquota erariale divenne progressiva e oggi, comprese tutte le addizionali, sale a:

10,90, 13,30, 16,81, 17,98, 19,15

rispettivamente per le quote d'imposta inferiori a lire 10, da 10 a 50, da 50 a 300, da 300 a 500, oltre 500 lire; con elevazione proporzionale dei contingenti nei terreni a vecchio catasto.

L'aliquota legale di sovrimposta per le province e per i comuni è di 60 centesimi ciascuno, per ogni 100 centesimi di imposta erariale fissa del 1916. Ma in fatto, dalla allegata tavola *L*, risulta che vi sono province dove, in media, tra sovrimposte comunali e provinciali, si sono superati non solo i 120, ma anche i mille centesimi calcolati sul totale attuale della imposta erariale. Così, avanti tutte,

	Cents.		Cents.
Ancona . .	1477	Ravenna . .	1245
Reggio . . .	1224	Forlì . . .	1211
Mantova . .	1062	Modena . .	1006

e poi 23 altre province dove si è superata la media dei 500 centesimi. Ciò che, senz'altro, rispetto all'imponibile catastata, significherebbe che l'imposta complessiva ha assorbito e superato tutto il reddito medesimo. Anzi, delle province a nuovo catasto, ben 13 hanno già superata in media, con le imposte sui terreni, l'imponibile nuova catastata, e di quelle a vecchio catasto più di 30 hanno superato il vecchio reddito catastato; cosicché la norma, per la grande maggioranza dei comuni italiani, apparirebbe ormai quella insopportabile di una tassazione più forte del reddito medesimo, sul quale si asside.

In realtà però tutto ciò non è che mera apparenza, e qualunque argomentazione si volesse su quella tentare cade nel nulla.

I vecchi catasti hanno un valore superato di settanta, ottant'anni. Lo stesso nuovo catasto si riferisce ai redditi e ai prezzi dei tre anni peggiori tra il 1874 e il 1885; cosicché non solo non tiene conto di tutti i numerosi miglioramenti agricoli intervenuti da quel tempo ad oggi, ma in generale è fondato su prezzi e valori che andrebbero moltiplicati oggimai per 4, per 5 volte al minimo.

Se noi guardiamo al valore reale medio dei terreni, al loro prezzo sul libero mercato, e ai redditi che se ne possono ritrarre, e lo poniamo in confronto con le medie di imposte per ettaro di terreno produttivo, segnate nella stessa tavola allegata *L*, allora si vede come ben altri rimangono i margini liberi di reddito.

Certo le medie di imposta e di prezzo per ettaro hanno un valore molto relativo nelle province che hanno terreni della più diversa natura, dalla montagna alla palude; ma calcoli approssimativi si possono fare. E se per esempio prendiamo le province più piane e uniformi della Valle Padana, nelle quali pure più gravi sono le rimostranze contri i tributi locali, troviamo sì le più alte medie di imposte per ettaro: Ravenna, lire 153, Cremona 140, Mantova 123, Reggio 99, Milano 95, Rovigo 87, Pavia 81, Padova 80. Forlì 73, Modena 71, Bologna e Verona 70, Ferrara 68 (1); ma vi troviamo insieme i più alti redditi del terreno, che oggi sul libero mercato superano certamente in media il triplo, se non anche il quadruplo e il quintuplo delle imposte medie segnate.

Qual'è allora la parte di verità, che resta delle violente critiche contro gli enti locali, in materia di sovrimposte terreni ?

---

(1) Nella Toscana e nelle Marche la media va da 30 a 40 col massimo ad Ancona (64) e il minimo a Massa (14). Nella rimanente Italia meridionale, tranne Napoli che ha 122, e Bari 38, la media sta intorno e anzi sotto alle 20 lire per ettaro.

Due sono i punti:

1° *la sperequazione.* Molti terreni aumentati di valore per grandi bonifiche o miglioramenti posteriori al 1885, sono contigui o compresi nello stesso comune o nella stessa provincia in cui altri sono rimasti culturalmente allo stato antico; quindi i comuni e le province, costretti ad elevare fortemente i centesimi di sovrimposta per trarre qualche provento dai terreni fortemente aumentati di valore ma insufficientemente catastati, finiscono per offendere quelli ch'erano invece già meglio catastati. Qualche rimedio all'inconveniente poteva porre l'imposta speciale sui terreni bonificati (legge 9 giugno 1918, n. 857); ma restrizione della imponibilità e la lieve aliquota sovrimponibile, hanno ridotto a poco o nulla l'espediente, che allo Stato rende meno di un milione e mezzo, e agli enti locali meno ancora;

2° *le leggi limitatrici degli affitti.* Queste norme hanno forse avuto le più gravi conseguenze e create le sperequazioni più stridenti.

In molti casi (di conduzione diretta, di mezzadria, ecc.) il proprietario ha avuto dal terreno tutto l'intero reddito, conforme alla linea di ascesa dei prezzi, realizzando in confronto delle imposte più mitemente ascendenti, tutti quei vantaggi di cui in principio abbiamo detto. Nei casi d'affitto invece, si è verificato che, mentre gli aumenti del reddito del proprietario sono stati nulli, o da 100 a 150 a 180, o al massimo a 200 o 250, le imposte si sono moltiplicate invece per 3 o per 4 o almeno conforme la media del regno di 278 per cento, assorbendo una quota notevole del reddito reale così ridotto.

L'inconveniente si sarebbe forse verificato ugualmente anche senza leggi eccezionali, in quanto gli affitti di terreni sono quasi sempre pluriennali, e prezzi di affitto determinati con la lira alla pari sarebbero continuati in un periodo di lira svalutata, mentre le imposte crescevano. Ma le leggi limitatrici hanno accentuato l'inconveniente, dando esempi gravi di casi in cui l'imposta assorbiva il reddito, lasciandone sprovvisto il proprietario del momento stesso in cui l'affittuario aumentava largamente e gratuitamente il proprio.

È evidente però che dell'uno e dell'altro punto non hanno colpa gli enti locali. Essi cercavano solo una somma di sovrimposta necessaria alla loro vita normale; e, ripetiamo, in quasi nessun caso essi hanno ecceduto nel richiedere alla totalità dei contribuenti, un contributo complessivo superiore a quello che la svalutazione della lira rendeva necessario alla continuazione della loro vita amministrativa.

Quella ch'era errata e sperequata era la base imponibile, determinata dallo Stato per i diversi terreni. Quelle che toglievano alternativamente, o ai comuni la possibilità di avere imposte adeguate o a una parte dei contribuenti il reddito sufficiente dei loro beni, erano le leggi sugli affitti, che di tali effetti non si erano punto preoccupate.

Sta ora dinanzi alla Camera, anzi è già stato approvato nel 1919 un decreto (24 novembre 1919, n. 2162) per il quale, dopo un quinquennio dal 1° gennaio 1921, i redditi dei terreni, sia dominicali sia di conduzione, sarebbero considerati come redditi industriali di categoria *B*. Successivamente sono stati proposti progetti di modifica, che ora staccano ora riuniscono il reddito dominicale con quello di esercizio. Ma tutto è finora rimasto allo stato di intenzione, abbastanza astratta; e nulla è ancora determinato intorno al modo pratico di procedere alla rivalutazione dei terreni.

Tenendo sempre per base la riforma Meda dei tributi diretti e ricordando i difetti e le necessità ora descritti, noi proponiamo praticamente:

A) Valutazione immediata dei terreni, non col catasto, non per parcelle; ma secondo le unità economiche culturali, come sono oggi costituite.

B) Le quote d'imposta sui terreni messe a ruolo nel 1920 erano 7.561.924. Sarebbe quindi materialmente impossibile nel rapido giro di pochi mesi o di un anno, eseguire la rivalutazione catastale di tutte. Ma se teniamo conto della distribuzione e dell'altezza delle quote, risulta che di esse

Numero	6.526.907	sono inferiori a lire 10 e dànno di imposta	L.	113.643.987
»	714.415	vanno da lire 10 a 50 e dànno	»	12.964.046
»	251.230	vanno da lire 50 a 300 e dànno	»	19.201.750
»	27.590	vanno da lire 300 a 500 e dànno	»	28.163.274
»	41.782	vanno oltre 500 e dànno	»	9.497.959
Totale	7.561.924	quote per un gettito totale di	»	43.816.958

Se dunque ci si limitasse a procedere nel primo anno alla rivalutazione di sole 320 mila quote (cioè delle sole quote che superano le 50 lire d'imposta erariale), mediante l'opera degli addetti attualmente al catasto,

noi arriveremmo a rivalutare quasi i tre quarti dei terreni d'Italia, e quindi a perequare quasi i tre quarti della imposta. Alla revisione dei rimanenti 7 milioni di quote si potrà provvedere successivamente, in un giro di 5 o di 10 anni, applicando frattanto dei coefficienti empirici, corrispondenti alla elevazione media delle quote rivalutate; che se in alcune località i contribuenti delle quote minori chiedessero la rivalutazione anticipata, essi potranno ottenerla con un concorso locale nella spesa straordinaria. Le rivalutazioni successive potranno poi essere stabilite di decennio in decennio, per un decimo di terreni ogni anno; se non anche ogni vent'anni.

C) La valutazione del reddito, in tempi come gli attuali, non può più essere fatta né in lire né con riferimento a un determinato anno, o gruppo di anni. Se si assumesse il reddito di anteguerra, esso rimarrebbe di quattro volte inferiore all'attuale; se si assumesse quello del 1919 o del 1921, ciascuno di essi corrisponde a prezzi e valori estremamente variabili e già variati. Anche le medie tra i diversi anni riuscirebbero tutte empiriche. Occorre quindi riferirsi all'elemento più stabile, tra tutti gli instabili della nostra economia.

Il più stabile è certamente l'oro. Se si determinano valori, prezzi, redditi, agricoli, in oro, allora si vedrà come le divergenze tra le diverse annualità si presentino assai minori; e la scelta del gruppo di anni per il riferimento avrà subito minore importanza. Basterà che esso sia così recente da rispecchiare possibilmente lo stato ultimo migliore delle culture.

Determinato il reddito in oro di ciascun terreno, gli si applicherà l'aliquota di imposta stabilita dalla legge; ne risulterà una quota di imposta pure in oro. Ogni anno l'agenzia delle imposte, nel preparare i ruoli per l'anno successivo, convertirà l'imposta oro in lire carta, applicando un coefficiente unico risultante dalla media del cambio italiano negli ultimi dodici mesi; assai semplicemente.

In tal modo gli enti pubblici si mettono un po' al coperto da quelle conseguenze che il fisco tedesco o di altri Stati oggi subisce per la progressiva svalutazione della moneta; così come i contribuenti sono al coperto dalle conseguenze della eventuale rivalutazione. Tutto rimane il più equo possibile, almeno entro i limiti di un anno, che sono poi anche quelli entro i quali sono altrimenti rivalutabili tutti gli altri redditi mobiliari.

D) Il reddito da valutare non è quello effettivo segnato per esempio dal prezzo di affitto; ma è quello possibile, normale, in libero mercato.

Ciò a due scopi: primo, quello di avvantaggiare coloro che dal proprio terreno sapranno cavare di più, incitando ai miglioramenti agricoli, per i quali si potranno anche stabilire riduzioni o esenzioni. Secondo per ovviare agli inconvenienti derivanti o da leggi limitatrici degli affitti, o da collusioni tra proprietario e conduttore.

Se alcuno vuole levarsi il capriccio di cedere i proprî terreni ad un canone bassissimo, o se una legge, a determinati scopi sociali o politici, vuole limitare gli affitti dei terreni, non è però possibile che gli effetti di questo siano scontati dalla finanza pubblica. Il reddito del terreno deve essere valutato secondo quello che, in libero mercato, e con la più adatta coltivazione, potrebbe dare, in una media costante e normale. Se quindi, per legge o per volontà privata, il reddito personalmente o legalmente percepito fosse inferiore, il reddito dell'ente pubblico rimane però immutato. Solamente il proprietario avrà un diritto di rivalsa, per la quota di imposta afferente al reddito non percepito, verso colui che gode codesta parte di reddito e non la paga al proprietario.

Con questo sistema le entrate degli enti pubblici rimangono salve e garantite; e si fa opera di giustizia, in quanto l'imposta è pagata da chi gode effettivamente il reddito dominicale, o percependolo (il proprietario) o non pagandolo (il conduttore).

Così si risolve anche la questione dei proprietari diretti conduttori: essi pagano, a parte da quella che sarà poi l'imposta di categoria *B* sulla conduzione agricola, l'imposta sul reddito dominicale che godono.

Quali risultati possono aspettarsi da questa sistemazione ?

I terreni italiani, dentro i limiti dell'antico confine, erano valutati, avanti la guerra, in 44 miliardi. Erano e sono quindi press'a poco 44 miliardi oro. Posto un reddito dominicale medio del 5 per cento, la somma del reddito è di 2.200 milioni oro. Poniamo una quota massima del 25 per cento tra Stato e enti locali; essa darebbe un provento di 550 milioni oro. Cioè 550 milioni carta avanti la guerra, in confronto dei 287 che allora effettivamente si percepirono. 1 2.200 milioni carta oggi, col coefficiente 400 (cioè 400 lire carta = 100 lire oro), in confronto degli ottocento milioni percepiti nell'ultimo esercizio.

Secondo i progetti governativi n. 966 e 967 invece, sul valore locativo non chiaramente riferito, l'aliquota dello Stato sarebbe di 18 centesimi, alla quale si aggiungerebbe una aliquota massima per i comuni e per le province di centesimi 9+9, e un secondo massimo assoluto insuperabile di altri 9+9 centesimi. Totale massimo 50 per cento, al quale però, per opere pubbliche speciali, l'articolo 30 del progetto n. 967 concederebbe un ultima addizionale di quasi 6 centesimi.

Così — mentre vedremo che i redditi da capitali mobili, i quali pure si sottraggono tanto più facilmente agli accertamenti fiscali, sarebbero tassati al massimo col 22,5 per cento — l'aliquota complessiva di imposta sui terreni che mai possono sfuggire all'accertamento, andrebbe dal 36 al 60 per cento, senza contare le ulteriori imposte personali o globali che da questi stessi beni riprendono fondamento. Evidentemente ciò sarebbe ingiusto e intollerabile; a meno che i progetti governativi non partano ancora dal presupposto di redditi imponibili fittizi — cioè da uno stato di cose poco dissimile dall'attuale, nel quale i contrasti tra il visibile reddito catastale e le aliquote fantastiche, permettono le argomentazioni e le lagnanze più opposte, ma impediscono ogni conclusione razionale!

Crediamo al contrario che sia tempo di ritornare alla realtà dei redditi, e quindi ad aliquote relativamente basse, che tolgano ogni ragione di montature e di sperequazioni. Su accertamenti reali e rapidi come quelli da noi indicati, una aliquota complessiva non mai superiore al 25 per cento è forse sufficiente, per dare su di essa allo Stato la quota più piccola, ma sempre ugualmente vantaggiosa in confronto del provento attuale; alle province una quota maggiore, e ai comuni la quota più alta, con due limiti di massimo normale e di massimo eccezionale, che permettano di adattarsi alle diverse esigenze le necessità locali.

S'intendono naturalmente assorbite tutte le ingombranti addizionali o speciali.

2. - *Fabbricati.*

(Cap. 21).

Molte delle cose dette per i terreni, potrebbero essere ripetute per i fabbricati.

I proventi sono stati:

ANNO	Imposta erariale	Sovrimposte locali	Totale
1914	114.575.146	161.040.613	275.615.759
1921	198.026.836	387.005.523	585.032.359

cioè sono in complesso poco più che duplicati, smentendo nettamente coloro che gridano all'eccesso dei comuni nel tassare. Anche qui, poi,

l'aumento è appena dell'ultimo tempo, come dimostra il prospetto, in milioni di lire.

ANNO	Imposta erariale (*a*)	Sovrimposte provinciali	Sovrimposta comunale	Totale	Indice di variazione imposte	Indice dei prezzi all'ingrosso
	(in milioni di lire)					
1914	113	61	101	275	100	96
1915	128	65	114	307	112	133
1916	134	68	122	324	118	201
1917	140	71	131	342	124	298
1918	150	78	140	368	134	409
1919	158	87	151	396	144	364
1920	165	109	199	473	172	624
1921	176	139	248	563	205	577

(*a*) Senza le piccole addizionali che arrivano al massimo a 22 milioni nel 1921.

Gli enti pubblici quindi hanno riscosso nel settennio quasi quattro miliardi meno di quello che avrebbero avuto, se l'entrata avesse dovuto tenersi in paro con la diminuzione del potere d'acquisto della lira.

Anche da comune a comune le differenze non devono essere eccessive, se in nessuna provincia è stato superato di 3 volte il complesso antebellico delle imposte sui fabbricati (vedi tav. all. *M*).

Quasi tutte le province dell'Alta Italia l'hanno superato da 2 a 3 volte; la media della rimanente Italia sta intorno alle due volte; con un comportamento abbastanza uniforme. Sono in testa province della più diversa situazione:

Bari e Bologna	(300)	Caltanissetta	(297)
Roma	(293)	Pavia	(284)
Foggia	(278)	Alessandria	(270)
Reggio E.	(260)		

con rispettivi indici di complessive imposte sui fabbricati nel 1921 in confronto a 100 del 1914. Tutte le altre stanno intorno alla media di due volte (da 250 a 150 per cento). Ultime:

Cagliari	(150)	Pisa	(143)
Aquila	(120)	Avellino	(104)

Anche qui le aliquote legali sono state di gran lunga superate. Per lo Stato nel 1914 l'aliquota di imposta sul reddito imponibile catastato, comprensiva del centesimo di guerra e dell'addizionale terremoto, era del 16,50 per cento; dopo il 1916 è divenuta progressiva ed è oggi, comprese le addizionali d'ogni specie, del 20,72, 23,06, 25,40, 27,74 per cento, rispettivamente per le quote d'imposta inferiori a lire 15, da 15 a 30, da 30 a 200, oltre 200 lire.

Province e comuni avrebbero legalmente a loro disposizione 60 centesimi di sovrimposta ciascuno, pe ogni 100 centesimi di provento erariale del 1916. In fatto, e come risulta dalla tavola allegata *M*, in oltre 20 province la media della sovrimposta ha superati i 300 centesimi in confronto della imposta erariale percepita nello stesso anno 1921; sono:

Sondrio	(554)	Ravenna	(367)
Forlì	(458)	Bologna	(365)
Rovigo	(432)	Caltanissetta	(349)
Reggio	(425)	Pavia	(348)
Vicenza	(407)	Lucca	(342)
Mantova	(401)	Padova	(332)
Parma	(385)	Foggia	(338)
Girgenti	(382)	Bergamo	(303)
Pesaro	(381)	Alessandria	(306)
Modena	(370)	Grosseto	(301 cents.)
Teramo	(369)		

Solo una ventina di province sparse nelle diverse parti d'Italia sono rimaste al disotto dei 200 centesimi.

La eccedenza può sembrare però più grave che non quella numericamente maggiore dei terreni, in quanto la estimazione del reddito dei fabbricati non è così antica come quella sui terreni, e dovrebbe anzi essere periodicamente riveduta; per modo che il fatto che in 19 province il complesso delle imposte e sovrimposte sui fabbricati ha superato la somma imponibile, potrebbe essere assunto come segno pericoloso dell'assorbimento del reddito totale nella imposta.

In realtà però anche per i fabbricati tale proporzione deve essere rettificata. La revisione delle imponibili già inadeguata avanti la guerra,

dalla guerra in poi non è stata quasi più continuata, ed è appena ricominciata ultimamente, ma sempre in base ad affitti artificialmente limitati; così che la massima parte dei redditi ancora poco si distanzia dall'avanti guerra.

Un dato basta a svalutare ogni ragionamento fondato sulle imponibili ufficialmente segnate. La imponibile sui fabbricati era complessivamente:

nel 1892, di milioni 508;

nel 1921, di milioni 780, cioè neppure il doppio, dopo 30 anni e con tanto sviluppo edilizio !

Essa è ormai fuori di ogni realtà.

Piuttosto anche qui vi sono tre punti da rilevare, in parte coincidenti con quelli avvertiti per i terreni, e in parte giustificanti alcune delle proteste:

1° Le revisioni dei redditi eseguite solo per una minor parte dei fabbricati, accentuano le sperequazioni, tra quelli con imponibile scarsa che quindi sopportano una aliquota alta, e quelli con imponibile aggiornata che non la sopportano.

2° Il vincolo posto una volta dalla legge tra le aliquote locali per i terreni e quelle per i fabbricati, contribuì in alcune province ad aggravare la sperequazione a danno dei fabbricati, specie in quelle province di tipo prevalentemente rurale, dove lo sviluppo agricolo o le bonifiche consentivano sviluppi maggiori dell'imposta sui terreni, ma stazionarietà nei fabbricati. Si è verificato così il fatto che, mentre in alcuna parte alcuni fabbricati rimanevano abusivamente esenti da imposta, con la qualifica di rurali nonostante che il proprietario ritraesse un affitto, altri vicini erano talmente sovraccaricati da assorbire tutto il reddito e più.

Il vincolo è stato per fortuna già tolto con decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 156; ma solo da allora innanzi e con certe limitazioni, cosicché l'inconveniente è in buona parte rimasto.

3° Le leggi limitatrici degli affitti hanno portato nei fabbricati gli stessi inconvenienti che nei terreni; aggravati forse anzi dal fatto della

maggiore proporzione delle case in affitto e della più larga estensione delle limitazioni.

Le nostre proposte pratiche per la imposta fabbricati, sono quindi analoghe a quelle per i terreni, ma semplificate dal fatto che talune di esse sono già in atto o nella legge:

A) La rivalutazione dei redditi dei fabbricati è già stabilita nella legge vigente; non c'è che da affrettarla valendosi magari dell'opera eccezionale di ingegneri ferroviari e del Genio.

B) Per semplificare anche qui si potrebbero portare innanzi le quote più importanti. Risulta che nel 1920, le quote di imposta fabbricati erano oltre 3 milioni e cioè:

N. 2.414.377	inferiori a L. 15 e che gettavano . .	L.	11.955.944
» 258.042	da L. 15 a L. 30 e che gettavano . .	»	6.479.416
» 377.691	da L. 30 a L. 300 e che gettavano .	»	30.162.609
» 122.322	da L. 200 in più e che gettavano .	»	107.951.856

e poi a carico di istituzioni pubbliche di beneficenza:

N. 7.903	fino a L. 15 e che gettavano . . .	L.	78.704
» 15.522	oltre a L. 15 e che gettavano . .	»	5.960.561
N. 3.195.857	quote per un gettito totale di . .	L.	162.695.120

Sicché anche qui basterebbe la immediata rivalutazione delle due o trecentomila quote maggiori per avere la rivalutazione di tre quarti dell'imponibile fabbricati; procedendo solo successivamente, per gradi o su richiesta, alla rivalutazione delle quote minori cui frattanto si applicherebbe un coefficiente empirico, in rapporto magari alla data dell'ultima revisione.

C) e *D*) Anche per i fabbricati la valutazione può farsi in lire oro, sulla base dello stato attuale dei fabbricati, e sulla base del reddito ritraibile in libero mercato. Che se per convenzioni o per leggi speciali,

il reddito effettivamente percepito è minore, la quota d'imposta sulla differenza potrà essere dal proprietario richiesta per rivalsa a colui che gode della differenza non pagata. Il criterio del godimento effettivo o potenziale, come sostitutivo o equivalente del reddito, deve valere anche per quei fabbricati, palazzi, ville con parchi, scuderie, ecc., dei quali scarso può essere il reddito venale in fatto ritraibile, ma grande il valore di lusso o di piacere privato.

Le conseguenze di tali provvedimenti potrebbero anche prevedersi in via largamente approssimativa. Se avanti la guerra il patrimonio fabbricati era valutato in 20 miliardi; e quindi il reddito ritraibile in base al 5 per cento, un miliardo oro; una aliquota di imposta massima del 25 per cento darebbe 250 milioni oro, cioè oggi un miliardo di lire-carta in confronto dei 585 milioni dati nel 1921. La distribuzione dei 25 centesimi dovrebbe poi anche qui essere fatta in modo da mantenere allo Stato il provento attuale o poco più, e il resto ai comuni e alle province con aliquote massime normali e massime insuperabili, che non superino mai l'aliquota complessiva dei 25 centesimi.

I progetti governativi n. 966 e 967 prevedono invece anche qui un'aliquota del 18 per cento erariale; più 18 per gli enti locali e altri 9 in via eccezionale. Totale massimo 45; al quale per opere pubbliche è concessa dall'articolo 30 del progetto n. 967 una ultima addizionale di 5 centesimi locali. Totale insuperabile: 50 per cento del reddito!

Cioè anche qui, come per i terreni, aliquote altissime, intollerabili, specialmente se vi si aggiungono le imposte globali (complementare, patrimoniale, successoria); e se si confrontano con quelle assai minori che graverebbero sui capitali mobili; per cui ancora una volta si ostacolerebbero gli investimenti di denaro in nuove costruzioni, per facilitare proprio quelli che più sfuggono al tributo o più facilmente emigrano, a danno della economia nazionale. A meno che, ripetiamo, non si voglia anche qui rimanere ad accertamenti fittizi, che perpetuino tutto il danno e la confusione attuale!

Tanto per i terreni quanto per i fabbricati le aliquote devono essere semplici, uniche, senza millesimi e decimillesimi che fanno perdere tempo enorme, e credo anche senza progressione oggettiva. La progressività delle imposte non può di solito essere fondata sul singolo oggetto reale; oltre complicare tutte le operazioni, e renderle meno chiare e più costose, essa è empirica e può solo in certi casi corrispondere a equità, in altri contraddirla. Chi possiede terreni o fabbricati sparsi, soggetti a piccole quote d'imposta, può essere assai più ricco di chi ne possiede uno solo

soggetto ad aliquote maggiori. Nel sistema proposto dai decreti del 1919 la progressività risulta dalle imposte globali personali appositamente costituite, e sarebbe confondere e complicare volerlo portare prima negli oggetti. Anche la esenzione delle piccole quote può sembrare provvedimento democratico o popolare; ma in sostanza si risolverebbe in una nuova deficienza del completo censimento delle ricchezze private, che è la base di ogni buon sistema tributario.

Tanto per i terreni quanto per i fabbricati, quanto per altri oneri mobili, l'accertamento dei valori o dei redditi non potrà essere efficace, se non si faccia ricorso sia pure assai prudente e circondato dalle massime garanzie, all'istituto della espropriabilità al valore dichiarato più un certo margine percentuale. Solo con questa, assai più che con le sanzioni penali che raramente poi si applicano, abitueremo il contribuente a dire la verità, e potremo in corrispondenza ottenere di ritornare ad aliquote relativamente miti.

3. – *Ricchezza mobile.*
(Cap. 22, 26, 27, 32)

Più complicato è l'esame della imposta sui beni o redditi mobiliari, per diversità di categorie e nuove imposte speciali (sui dividendi e premi dei titoli di società, sugli amministratori, procuratori o dirigenti di società, ecc.).

Il provento complessivo, l'abbiamo già dimostrato, è più che quintuplicato in confronto dell'anteguerra (da 400 a 2.100 milioni); e, per quanto siansi aggiunte nuove categorie prima esenti o quasi, poiché appare certo che i redditi mobiliari effettivi equiparati all'oro, sono diminuiti in confronto dell'anteguerra, la pressione tributaria è aumentata.

Invece nel tempo di guerra e subito dopo, anche i proventi fiscali dai redditi mobiliari sono stati assai inferiori a quello che avrebbe richiesto il diminuito potere d'acquisto della lira, e il gravare del debito sulla situazione finanziaria del paese.

Mentre in Inghilterra *income* e *supertax* moltiplicavano le loro aliquote e i loro proventi per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, ad ogni anno che passava dall'inizio della guerra, pur mentre la sterlina conservava buona parte del suo valore aureo, cosicché ora è stato ridotto da 6 a 5 scellini per sterlina il massimo della *income* — l'Italia ha seguìto

il cammino inverso, aumentando poco (anzi arretrando, per il deprezzamento della lira) nei primi anni, e inasprendo solo ora in perfetta coincidenza con la crisi depressiva !

	Italia		Inghilterra
	Proventi ruoli nominativi R.M. in milioni di lire	Indice di variazione	Proventi *income* e *supertax* in milioni sterline
1913-14	261	100	—
1914-15	285	109	69
1915-16	304	116	128
1916-17	318	122	205
1917-18	341	131	240
1918-19	398	152	291
1919-20	492	189	357
1920-21	703	269	394
1921-22	1.061	401	399
1922-23	1.300 (?)	—	320 (?)

Il fatto purtroppo ha gravi conseguenze per noi, anche se in compenso possiamo tenere conto, per l'Italia, delle addizionali, delle minori imposte speciali istituite verso la fine della guerra o dopo, e del fatto che l'imposta sopraprofitti di guerra ha in certa parte sostituito o assorbito l'imposta di ricchezza mobile (almeno fino al 30 giugno 1920) e l'opera degli agenti delle imposte.

Piuttosto è da ricordare che, mentre in Inghilterra, avanti la guerra il tasso della *income* era appena di 1,3 scellini per lira sterlina, in Italia l'aliquota, di ricchezza mobile era già alta avanti la guerra: cioè il 20,808 per cento; salvo le seguenti riduzioni: a $^{30}/_{40}$ i redditi di categoria *A* (cioè il 15,60% sui redditi di capitale) a $^{20}/_{40}$ la categoria *B* (cioè circa il 10,40% sui redditi misti di capitale e lavoro), a $^{18}/_{40}$ la categoria *C* (cioè il 9,20% sui redditi di lavoro) e a $^{15}/_{40}$ la categoria C_2 (cioè il 7,50% sugli stipendi di enti pubblici).

Ora nel 1922, in Italia, comprendendovi tutte le addizionali, centesimi, spese di distribuzione, ecc., le aliquote sono arrivate:

da 25,4 a 25,9% per i redditi di puro capitale *A*;

da 12,9 a 20,1% per i redditi misti di lavoro e capitale *B*;

da 11,6 a 18,8% per i redditi di solo lavoro *C*;

da 9,3 a 11,1% per gli stipendi di enti pubblici *D*.

(Dal minimo si sale al massimo di ciascuna categoria secondo la progressione del reddito).

In media dunque le aliquote sono aumentate in ragione forse del 50 per cento.

Bisogna però aggiungere che i comuni e le province hanno ora la facoltà di sovrimporre 10 centesimi sui redditi di categoria *B*, aumentando così l'aliquota corrispondente di altri 3 o 4 centesimi; e che le due tasse locali di esercizi e rivendite e bestiame gravano ugualmente in sostanza sulla stessa categoria di redditi, per altri 200 milioni annui e con tariffe molto varie. Indipendentemente dalla imposta di ricchezza mobile sono poi stabilite le due imposte speciali sui proventi e compensi di dirigenti e amministratori di società commerciali e per azioni, con aliquote variabili dal 5 al 25 per cento (decreto 9 giugno 1918, n. 1857), raddoppiate con la legge sul pane; mentre la imposta sui dividendi e premi di titoli al portatore emessi da società o enti locali, è fissata in ragione del 15 per cento, similmente all'altra che ora è proposta per i titoli di Stato in surrogazione della nominatività (1).

Ma in complesso non si può dire che la pressione sia insostenibile, né si può pensare per ora a diminuzioni.

Se la pressione tributaria sulle imprese industriali e commerciali in Italia sembra intollerabile, ciò non dipende tanto dalle aliquote in sé,

---

(1) Secondo i progetti governativi di riforma n. 966 e 967, le aliquote della R.M. diventano

del 18% per i redditi di capitale
del 15% per i redditi di capitale e lavoro
del 12% per i redditi di lavoro
del 9% per gli stipendi degli enti pubblici

con una aggiunta comunale che arriva a un massimo normale di 3 ed eccezionale di 4,5 per i redditi della prima categoria riferentisi a società per azioni; a un massimo di 3 per cento per i redditi misti; e di 2,4 o di 3,6 per quelli di lavoro. Totale massimo insuperabile rispettivo: 22,5 - 18 - 15 - 9 circa.

Il relatore vede con favore questo ritorno alle aliquote unificate (salvo le esenzioni o detrazioni che i progetti prevedono) per semplificazione di computi, e per rimettere tutta la progressività alle imposte personali globali, secondo i criteri più sopra dichiarati.

quanto dal fatto che l'impresa non solo paga sul proprio reddito, ma, per il fenomeno della traslazione, paga anche l'imposta sul reddito del capitale che da altri le venga anticipato, così che in realtà il capitalista si libera da ogni peso, mentre l'imprenditore, colui che più agisce e cerca di produrre, è gravato da un peso doppio. L'attuale costituzione economica non permette troppo facilmente di rimediare a tale fatto antiproduttivo. Sta però in ciò uno degli argomenti di fatto maggiori, per sostenere l'attenuazione delle aliquote di tutte le imposte dirette oggettive, sostituendo imposte personali o globali, le quali non possono di regola essere trasferite, come più innanzi vedremo.

Quanto agli accertamenti, le imposte sulla ricchezza mobile possono meglio seguire anche la svalutazione della moneta, per la rivedibilità continua dei redditi ad essere soggetti.

In fatto, negli ultimi due anni l'amministrazione ha tentato un notevole sforzo, per rimettersi in paro con le trascuranze dell'anteriore periodo.

Nel 1920, i redditi tassati con ruoli nominativi erano ancora di

complessive . . . . . L. 2.785.871.342

nel 1921 sono salite a . . . . . » 3.974.277.318

nel 1922 . . . . . » 6.002.747.033

Gli articoli di ruolo sono nel 1922 circa 1.100.000.

Ma soprattutto interessante è rilevare l'altezza media dei redditi tassati, la distinzione tra enti collettivi e privati; e, se fosse possibile, tra le diverse specie di attività tassate.

Redditi di ricchezza mobile inscritti nei ruoli principali del 1922

	Di enti collettivi		Di privati	
	Numero	Somma lire	Numero	Somma lire
A) Redditi di capitali . .	52.946	588.023.572	422.806	109.735.582
B) Redditi industria e commercio	9.826	1.290.804.992	508.077	1.501.433.793
C) Redditi professionali .	—	—	96.103	212.734.874
C[2]) Redditi di impiego, per rivalsa	13.755	1.107.690.358	20.518	16.285.934
D) Redditi di stipendi enti locali	12.905	1.019.559.767	7.306	6.478.561

A parte gli enti collettivi, nei quali l'accertamento può essere contrastato anche dagli artifici contabili delle società, risulterebbe dunque che i redditi industriali commerciali e professionali tassati in Italia sono solo 600 mila, con un reddito medio, negli industriali, di sole 3.000 lire annue, e di 2.000 nei professionali e commerciali.

Anzi nel 1921, su 480 mila articoli di ruolo inscritti nei redditi misti di lavoro e capitale, ben 334 mila erano inferiori a 1.500 lire; e su 95 mila redditi professionali direttamente accertati, oltre 71 mila erano inferiori a 1.667 lire. Se guardiamo alle diverse province, troviamo che in nove di esse la media dei redditi misti nel 1921 era perfino inferiore alle lire 1.000; nessuna si avvicinava a una media di 10.000; e solo 6 (Milano, Torino, Genova, Roma, Bergamo e Ferrara) superavano la media di 5.000.

Ora, per quanto l'economia italiana non sia ricca, ci deve essere evidentemente ancora un margine, sia nel numero delle ditte da assoggettare ad imposta sia nel reddito imponibile.

Molti devono sfuggire al censimento tributario, specialmente ora che la guerra ha spostato domicili, affari e interessi. Già risulta che nelle città capoluogo di provincia, contro 250.000 contribuenti sottoposti dai comuni alla tassa esercizio, solo 170.000 sono i contribuenti alla ricchezza mobile di Stato. L'ultimo censimento della popolazione dovrebbe essere immediatamente sfruttato agli scopi di una precisa anagrafe tributaria locale e di Stato, siccome il relatore proponeva già in una sua interrogazione del 1921.

Se si potesse avere una più dettagliata distinzione dei proventi secondo la qualità dei contribuenti, ne risulterebbe probabilmente manifesto come certe professioni e certe aziende siano riuscite a esimere da imposta la maggior parte del loro reddito; donde la necessità di accertamenti più rigorosi, anzi addirittura la facoltà da inserirsi nella legge, di applicazioni d'imposta per contingente a determinate categorie più renitenti, o più litigiose, eventualmente meno utili alla produzioni e al progresso economico, secondo le località.

Anche sotto questi aspetti sarebbe utile applicare immediatamente il decreto di riforma, o almeno se ne dovrebbero immediatamente stralciare e attuare certe disposizioni, che sono imposte dal più elementare senso di giustizia. È per esempio deplorevole che, mentre molte categorie di cittadini si lagnano del soverchio peso tributario, si aspetti ancora a togliere il privilegio di esenzione da ogni imposta di ricchezza mobile a favore dei proprietari conduttori di propri fondi, boschi, miniere, ton-

nare, che pure durante la guerra realizzano i profitti più lauti senza pagare nulla allo Stato.

Manca infine una vera e propria tassazione dei beni mobili, il cui censimento più difficile, per grandi specie o anche per via di presunzioni, potrebbe essere affidato, come più innanzi diremo, agli enti locali.

Se tutto questo fosse fatto, è certo che l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, sarebbe ancora suscettiva di sviluppo nei suoi proventi, senza aumentare la pressione tributaria, in certi casi anzi diminuendo le aliquote; solo togliendo ogni privilegio, ogni frode, ogni evasione. Le aliquote diminuite, uniche e bene precisate in numeri interi, giustificherebbero il maggiore rigore per un censimento più vero delle ricchezze e dei redditi.

Se nel 1922-23 è già certo che il provento della imposta di ricchezza mobile supererà di parecchie centinaia di milioni la previsione limitata in lire 973.600.000, sono ancora lecite ulteriori aspettative solo da un opera diligente di revisione e di giustizia.

Di tre particolari questioni dovremmo infine qui occuparci, a proposito delle imposte sui redditi mobiliari e cioè; *a*) titoli al portatore; *b*) salari degli operai; *c*) tributi locali.

a) Titoli al portatore. Il decreto 22 aprile 1920, n. 496, imponeva sugli interessi, dividendi e premi di titoli al portatore, emessi da qualsiasi ente escluso lo Stato, una ritenuta elevata al 15 per cento; mentre obbligava a convertire in nominativi i titoli di società bancarie. La legge 24 settembre 1920, n. 1279, invece disponeva la conversione obbligatoria in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi da Stato, enti locali, società, ecc., esclusi unicamente i buoni del tesoro e i depositi a risparmio. La nominatività aveva per iscopo di far concorrere i portatori dei titoli alle imposte personali globali, pur mantenendo le promesse contenute nei decreti, di non porre imposta diretta sui prestiti pubblici del tempo di guerra.

La legge restò però ineseguita e il 21 marzo 1922 col progetto 1424, il Governo propone anche per i titoli di Stato, un regime analogo a quello fissato prima per i titoli di società private, cioè una ritenuta del 15 per cento per i titoli di Stato, che vogliono liberarsi dall'obbligo della nominatività.

La questione è troppo delicata perché la Commissione possa qui con alcun accenno anticipare il suo giudizio. Ci limitiamo unicamente a segnare alcuni dati.

I titoli di Stato, esclusi i buoni del tesoro, costituiscono:

una rendita annua di	L.	2.217	milioni
di cui già nominativi	»	599	»
al portatore	»	1.618	»

Per quanto la relazione al progetto, per sostenere la propria linea teorica, dica che non si tratta di sostituire i tributi di carattere personale che la nominatività assicurerebbe, con una imposta oggettiva sul reddito, interesserebbe conoscere, in confronto dei 240 milioni che la imposizione del 15 per cento su tutti i titoli al portatore darebbe, quanto in meno di imposte personali si percepirebbe. Ma non è forse possibile; e in ogni caso, data la facoltà dell'alternativa, è certo che la nominatività sarà preferita dai portatori soggetti a meno alte imposte personali, e che il provento sarà quindi minore.

Un altro fatto è che su molti dei titoli di Stato, con la emissione continua di essi, l'aumento della circolazione, ecc., è stata in sostanza prelevata una imposta capitale invisibile corrispondente alla svalutazione della lire. Per contro però si può osservare, che meno di un'imposta si è trattato, quanto di un rischio comune a ogni investimento di denaro, e che in ogni caso sarebbero possibili le più opposte argomentazioni sulle origini di quegli investimenti, i trapassi avvenuti ecc., per modo che il fatto straordinario prima accennato, non può avere un valore generale e decisivo sullo studio dell'attuale e del futuro trattamento ordinario dei titoli medesimi.

Per ultimo, sempre a scopo di studio, diamo alcune notizie intorno alla probabile distribuzione locale dei prestiti nazionali e consolidati diversi:

	Rendita al portatore	Rendita nominativa
In Italia	1.462.788.050	459.077.515
Colonie italiane	1.257.374	16.568
All'estero	44.471.000	4.299.931

Tra le diverse province d'Italia, annotiamo quelle che si presumono possedere maggior somma di rendita, secondo il dato del luogo di pagamento del *coupons*:

	Rendita al portatore	Rendita nominativa
	(in milioni di lire)	
Milano	270	35
Roma	160	59
Genova	143	13
Torino	138	35
Napoli	90	26
Firenze	41	9
Novara	37	11
Palermo	20	10
Bologna	25	3,2
Alessandria	24	7,8
Brescia	20	5,1
Como	19	4,0
Bari	18	4,8
Catania	17	3,6
Venezia	16	3,8
Lecce	16	2,7
Bergamo	15	3,8
Padova	13	2,0
Verona	13	2,4
Cremona	13	2,1
Pavia	12	3,9
Porto Maurizio	12	2,4
Cuneo	12	6,7
Parma	11	1,7
Caserta	11	4,1
Trieste	11	—
Vicenza	11	2,1
Salerno	10	3,4
Livorno	10	2,1

Seguono in ordine gradualmente decrescente per i titoli al portatore: Messina, Siracusa, Foggia, Lucca, Potenza, Cagliari, Modena, Udine, Piacenza, Siena, Chieti, Mantova, Catanzaro, Trapani, Ancona, Campobasso, Treviso, Trento, Reggio Calabria, Ferrara, Girgenti, Pisa, Cosenza, L'Aquila, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Macerata, Caltanissetta, Sassari, Sondrio, Rovigo, Forlì, Avellino, Benevento, Ascoli, Belluno, Pesaro, Massa, Arezzo, Teramo, Grosseto; di ciascuna della quali province le corrispondenti quote di titoli nominativi stanno tutte più costanti intorno al miliardo.

Le analogie e le divergenze di questo quadro, con quello già dato intorno alla distribuzione provinciale dei sopraprofitti e dei redditi di ricchezza mobile e con quello allegato regionale (*N*), sono interessantissime.

b) Intorno alla tassazione dei salari, si insiste da qualche tempo, come se si trattasse di qualcosa di nuovo, di esente fino ad oggi da imposta, e che dovrebbe quindi concorrere per la prima volta a sostenere i carichi dello Stato. Si dice che gli impiegati di enti pubblici, pagano pure la loro imposta di ricchezza mobile anche quando il loro stipendio è inferiore al salario di un operaio. Si aggiunge che nulla nella legge ne autorizza la esenzione, quando superino certi limiti. Si rileva infine dalla amministrazione che due milioni e mezzo di operai sono assicurati sugli infortuni per una quota media di salario individuale e giornaliero eccedente di lire 2,40 il minimo esentabile da imposta (cioè L. 10) in modo che se ne potrebbe avere una imposta di ventinove centesimi per giornata di lavoro, e un'entrata annua di 165 milioni, aumentabile di tante volte quanti sono gli operai e salariati finora non assicurati, in confronto dei due milioni e mezzo di assicurati.

Il relatore manifesta la sua precisa avversione alla proposta. Il paragone con gli impiegati degli enti pubblici non regge: gli impiegati hanno una stabilità e altre garanzie d'impiego che gli operai non hanno. Sarebbe sempre iniquo sottrarre dall'operaio che rimane o può rimanere disoccupato nei giorni seguenti, una quota del salario attuale che appena gli basta alla vita della famiglia; e in ogni caso il calcolo che gli impiegati fanno o che la stessa amministrazione fa dello stipendio, è in realtà al netto dalla imposta.

Supponiamo un operaio che delle 290 giornate lavorative di un anno riesca a occuparne 200 con un salario di lire 16, e un complesso annuale di 3.200, tutt'altro che sufficiente per una famiglia; egli dovrebbe pagare l'imposta. Supponiamo un bracciante che percepisca sui lavori della mietitura un'alta quota di partecipazione in natura, cioè in grano

necessario alla famiglia: pagherà egli l'imposta, vendendo il grano, o con le due giornate di lavoro salariato su sei, che egli gode durante il resto dell'anno ?

L'imposta che l'operaio dovrebbe pagare, o sarebbe caricata in realtà sul datore di lavoro in aggiunta alle imposte sull'industria, nel tempo di forte domanda di mano d'opera o di forte organizzazione; o sarebbe pagata effettivamente dall'operaio proprio nei tempi di maggiore crisi, di maggiore disoccupazione e maggiore miseria. Il pagamento dell'imposta per ritenuta accentuerebbe la prima ipotesi; e sarebbe difficilmente attuabile fuori delle grandi aziende o dei salariati permanenti. Il pagamento diretto e da parte di operai che non hanno datore di lavoro fisso, darebbe luogo a molte evasioni o non pagamenti per insolvibilità. In ogni caso si avrebbe un grande lavoro di accertamento e riscossione, per un introito di pochissime centinaia di milioni. In Francia, attesta lo stesso Jves Guyot, il primo tentativo di una ritenuta effettiva sul salario, provocò lo sciopero di Vimeux; il provento fu scarsissimo in confronto al costo di esazione, e ultimamente si trovano costretti a esentare tutte le quote fino a 6.000 o 9.000 franchi, ciò che vuol dire la grande massa.

Soprattutto poi non è vero che gli operai e salariati non concorrono già ai carichi dello Stato. Le imposte sui consumi, fuori del caso in cui abbiano lo scopo specifico di restringere un determinato consumo dannoso, rispondono già e precisamente allo scopo di far concorrere ai pesi dello Stato tutti coloro che non hanno ricchezza imponibile; esse cercano anzi di arrivarvi nel modo meno costoso, colpendo i consumi all'origine o in un determinato momento, anziché rincorrere l'imposta presso ogni singolo cittadino.

In Italia in particolare abbiamo visto che le imposte sui consumi superano di gran lunga le imposte dirette; mentre le imposte sul reddito dei beni mobili e immobili non corrispondono forse neppure a un settimo del reddito della ricchezza privata italiana, oggi valutata in 400 miliardi; le imposte sui consumi e sui redditi del lavoro superano i 6-7 miliardi in confronto dei 40 miliardi ond'è costituito oggi forse il reddito del lavoro italiano; senza contare che oltre le imposte sui consumi pagate allo Stato, ve n'è una quota assai più larga di invisibili, pagate a cittadini che godono di determinate protezioni doganali o daziarie e delle speculazioni che in queste si inseriscono. Ed è sempre assai più grave pagare sui margini dell'appena sufficiente alla vita, che non sulle scorte di un capitale già accumulato.

Si dice da qualcuno che, se le imposte sui consumi servono veramente allo Stato, non dànno però all'operaio quella precisa sensazione

del suo concorso e della sua cointeressenza, che darebbe una imposta diretta per quanto piccola, a fini più di educazione civile che di fiscalità. Ciò può essere vero, ma non sarebbe neppure raggiunto con la proposta forma della ritenuta, ché poi in sostanza datore di lavoro e operaio si troverebbero interessati a nascondere piuttosto che a dare.

Ai fini della educazione civile, noi riteniamo assai migliori, più utili e più semplici, i concorsi degli operai nelle diverse forme di assicurazione, che ormai dovrebbero essere unificate ed estese fino a quella più importante delle assicurazioni contro la malattia. Ivi l'interesse personale dell'operaio si trova a concorrere perfettamente con l'interesse collettivo, promovendo i sentimenti della previdenza e della solidarietà; senza alcun fiscalismo che stimoli piuttosto gli istinti della frode e della evasione, già troppo diffusi in un popolo che fu per tanti anni sottoposto a dominazioni assolute o straniere.

Ciò non esclude che, se vi sono operai i quali effettivamente e privilegiatamente raggiungono in un anno redditi superiori, ad essi non possa essere applicata una imposta normale o personale, ma non la trattenuta sul salario quotidiano.

c) Quanto ai tributi locali su beni o redditi mobiliari; è indubitabile anzitutto la utilità del mutuo sussidio negli accertamenti tra Stato e comuni. Le facoltà maggiori di sintesi da parte dello Stato, devono integrarsi con le capacità analitiche e minuziose, di cui hanno dato buona prova molte amministrazioni locali. Ciò però non dovrebbe servire a gravare maggiormente la mano del fisco, proprio su quelle località che più compiono il loro dovere civico, a vantaggio dei comuni più trascurati o indulgenti; ma solo a conseguire il massimo di giustizia distributiva.

Anche a questi scopi — e riservando il giudizio della Commissione al momento concreto — crediamo necessario che alle imposte locali su beni o redditi mobiliari sia conservato e sviluppato il doppio carattere di autonomia e di oggettività, che in parte esse hanno oggi; e non si accolgano a cuor leggero le modificazioni che tendono a personalizzarle o a trasformarle in soprimposte della stessa imposta normale di ricchezza mobile. Già l'attuale minore soprimposta di 10+10 centesimi sui redditi di R.M. cat. *B*, ha manifestati i più gravi inconvenienti nella distribuzione secondo la località dove il reddito è prodotto; le città hanno soverchiato i comuni rurali, e pochi grandi centri prendono per sé quello ch'è proprio di molti minori gruppi abitati.

L'imposta personale sul reddito ha certamente vinta la sua battaglia sulle imposte oggettive di un tempo; ma, a temperarne gli eventuali difetti, a impedire l'accumulo di aliquote sulla stessa specie accertata

di reddito, a controllarne per altra via i risultati, a legittimare un'imposizione dovunque si svolga un'attività economica indipendentemente dai suoi risultati, noi crediamo sia utile mantenerle accanto la minore imposta locale che, nella sua oggettività, permette il più rigoroso censimento locale di tutte le aziende e beni mobili.

Perciò in altra sede abbiamo proposto il mantenimento della tassa esercizi e rivendite, che ha dato già prova della sua vitalità superando ogni altra nello sviluppo. Essa dava

nel 1912 . . . . . L. 14.684.471

nel 1921 . . . . . » 99.406.954

e basterebbe allargarne i limiti, stabilirne le eccedenze proporzionate magari per ogni provincia, perequarla ed estenderla a coloro che godono privilegiate esenzioni, per averne un ottimo ed elastico cespite d'entrata, mantenendo aliquote mitissime.

Abbiamo già ricordato come nei comuni capoluogo il numero degli esercizi accertati sia stato molto superiore a quelli rilevati dalle agenzie di Stato. Qui, come ultimo dato, annotiamo, per le province di quattro regioni scelte a caso, i confronti tra i redditi di ricchezza mobile di categoria *B*, e i proventi della tassa di esercizio nel 1921 (in migliaia di lire):

	R. M.	Es. R. Cat. B.		Es. R.	R. M. Cat. B.
	—	—		—	—
Bergamo	807	32.649	Arezzo	198	4.011
Brescia	2.207	28.189	Firenze	2.746	53.652
Como	1.727	41.666	Grosseto	264	2.807
Cremona	3.076	22.847	Livorno	359	10.945
Mantova	4.836	27.216	Lucca	1.016	8.080
Milano	19.443	303.459	Massa	293	3.910
Pavia	1.263	27.247	Pisa	910	10.559
Sondrio	146	2.878	Siena	226	8.347
Bologna	1.863	32.027	Caltanissetta	271	3.444
Ferrara	2.559	25.317	Catania	625	14.812
Forlì	706	6.840	Girgenti	266	3.190
Modena	1.410	11.419	Messina	398	5.585
Parma	1.642	21.496	Palermo	1.261	14.953
Piacenza	1.139	24.763	Siracusa	428	4.158
Ravenna	1.119	7.005	Trapani	318	4.473
Reggio	236	17.092			

Il rapporto medio per il Regno tra i redditi di quella particolare categoria di ricchezza mobile e i proventi della Es. e Riv., non tocca neppure i 6 centesimi; nelle province indicate, che sono quelle a maggiore sviluppo, raramente supera i 10 centesimi.

Anche la tassa comunale sul bestiame è passata

da L. 21.718.427 nel 1912
a » 106.037.416 nel 1921

Essa aveva un ordinamento assolutamente autonomo per ogni provincia, salvo la legge speciale per il Mezzogiorno. Gli ultimi decreti del 7 aprile e 25 novembre 1921, invece di migliorarla e perequarla, ne cristallizzarono le sperequazioni con riferimenti empirici ad anni e regolamenti indicati quasi a caso. Sono notevoli per esempio i seguenti contrasti tra province contigue, risultanti dal confronto delle migliaia di capi bestiame censiti nel 1918 e le migliaia di lire d'imposta pagate nel 1921:

	Equini	Bovini	Ovini	Suini	Tassa bestiame
Torino	28	344	166	50	1.163
Cuneo	20	264	138	58	3.487
Padova	31	129	19	41	835
Rovigo	15	76		26	1.640
Roma	146	153	1.367	134	66
Perugia	56	141	606	89	667
Potenza	63	64	914	79	6.015
Catanzaro	39	60	422	50	11.104

Se si pensa che il censimento del bestiame ha dato nel 1918:

Equini . . . N. 2.435.693 Ovini . . . N. 14.846.468
Bovini . . . » 6.239.741 Suini . . . » 2.338.926

e se si considerano i forti incrementi di questi ultimi anni, basterebbe stabilire la tariffa massima insuperabile nella tenue aliquota dell'1 per

cento del valore medio d'ogni specie animale, per averne una imposta non gravosa e perequata, e un cespite da due a trecento milioni.

Ritengo poi che, come il bestiame, anche altre specie di beni mobili potrebbero essere assoggettate a specifica tassa locale, per il migliore censimento dei beni e la massima perequazione tributaria, unificando più razionalmente le minori tasse oggi in vigore per pianoforti, vetture, ecc., ed estendendole ad argenterie, quadri, mobilio di lusso, arazzi, tappeti, ecc. (1).

4. – *Imposte globali.*

Unificate per semplicità le aliquote delle imposte dirette, accertati conforme giustizia i redditi imponibili, e compiuto il censimento di tutte le ricchezze, spetta alle imposte personali o globali il compito di attuare la progressività.

La progressività compensa da un lato quella progressione a rovescio che si stabilisce per mezzo della imposizione indiretta sui consumi; e attua anche quella più giusta richiesta di proporzione, per la quale risulta assai più lieve pagare sui margini del superfluo che non su quelli dell'appena necessario. Come uno Stato che possiede tre volte più ricchezze e redditi di un altro, in proporzione al numero degli abitanti, può fare pagare ai suoi cittadini una somma di imposte anche quadrupla dello Stato più povero, senza che essi ne soffrano una reale maggiore privazione: così tra i cittadini, è più lieve pagare cento su un reddito di mille, che sette su un reddito di cento appena sufficiente alla vita.

Le imposte personali sono poi soprattutto degne di sviluppo in quanto esse non sono di solito suscettibili di trasferimento dal reddituario al debitore, e quindi il loro provento può utilmente supplire alla attenuazione delle aliquote delle imposte dirette reali le quali, quando sono troppo elevate, soffocano le iniziative, ricadono sui ceti più attivi e produttori, ostacolano il risparmio, e inducono più facilmente alle evasioni.

a) *La complementare.*

(Cap. 28).

Il decreto 24 novembre 1919, n. 2162, istituiva in Italia la imposta complementare ma non è stato ancora applicato. In attesa, è applicata una assai empirica imposta complementare istituita con decreto 17 no-

(1) A. Marshall propone per esempio una mite tassa sui preziosi posseduti da ciascuna famiglia, pubblicandone i risultati per emulazione.

vembre 1918, n. 1835, e raddoppiata fino all'aprile scorso per la legge sul pane.

Questa imposta si applica sulle somme superiori a 10 mila lire di redditi soggetti a imposte dirette, e con aliquote che vanno dal minimo dell'1 per cento al massimo dell'8 per cento.

Nel primo anno di sua applicazione ha dato i seguenti risultati:

REDDITI	Articoli di ruolo	Somma dei redditi	Aliquota per cento	Somma di imposta
		(in milioni di lire)		(in migliaia di lire)
Da lire 10 a 15 mila . . .	6.205	94	1	938
Da lire 15 a 20 mila . . .	3.380	56	2	1.125
Da lire 20 a 25 mila . . .	2.012	43	3	1.302
Da lire 25 a 30 mila . . .	1.301	34	4	1.263
Da lire 30 a 40 mila . . .	1.532	51	5	2.556
Da lire 40 a 50 mila . . .	875	38	6	2.265
Da lire 50 a 75 mila . . .	932	53	7	3.732
Da lire 75 in su	1.488	392	8	34.396
	17.725	762		44.576

Nel 1920 gli articoli di ruolo sono stati 27.773, con un gettito di 102 milioni. Nel 1921, si sono avuti 192 milioni; ma due rate su sei erano raddoppiate per il conto pane, così come cinque su sei della patrimoniale. Nel 1922 le due rate ancora raddoppiate hanno dato 48 milioni ciascuna; la rata semplice di giugno, meno di 24 milioni, per modo che, se continuasse così nel 1922-23, darebbe a mala pena la somma prevista in 150 milioni.

La struttura dell'imposta, e i risultati che ha dato, ne manifestano tutto l'empirismo e l'insufficenza. Essa non fa che aumentare le sperequazioni, i gravami o i privilegi.

Urge che essa sia sostituita con l'imposta complementare più vera e propria del decreto 24 novembre 1919, n. 2162, con le modificazioni del caso. Le aliquote fissate da questo decreto salirebbero progressivamente dall'1 per cento per i redditi di 1.500 lire, al 5 per cento per quelli di 65 mila; al 10 per cento per quelli di 400 mila, al 25 per cento per tutti quelli oltre 5 milioni e mezzo.

Quanto agli accertamenti dei redditi, per la costruzione stessa della imposta complementare proposta in Italia, occorrono preventivamente quelli stessi, di cui abbiamo parlato per le imposte normali sui redditi da terreni, fabbricati, altri capitali, aziende e professioni. Anche se in un primo tempo si dovrà adottare un metodo più sintetico, è evidente come deva soccorere immediatamente l'analisi, come controllo e integrazione.

A tale scopo non bisogna lasciare perdere i frutti dell'ultimo censimento della popolazione. Esso deve divenire la base fondamentale e unica, a tutti gli scopi anagrafici, militari, tributari, giudiziari, di assistenza e beneficenza, ecc. Possibilmente ogni famiglia dovrebbe essere fornita del suo libretto anagrafico e di uno solo; e anche la posta dovrebbe essere chiamata a integrare e coordinare i preziosi elementi. Così le notizie potranno convenire da ogni parte d'Italia, da ogni comune dove un reddito si verifichi e sia obiettivamente tassato, al comune domicilio del contribuente, dove si sommano per controllare la tassazione soggettiva personale, stabilita dapprima presuntivamente sulla denuncia sintetica del contribuente o sugli indizi più immediati.

E quello che diciamo per i comuni, ormai dovrebbe incominciare a ripetersi per i diversi Stati. Nella estrema mobilità del capitale, nei rapporti economici che la guerra ha reso più che mai internazionali, un accordo tra i diversi Stati per salvaguardare le loro finanze ormai è di necessità quasi assoluta. Non siamo più soli ormai ad avere alte aliquote ma quasi tutti gli Stati; e la opportunità di compensare la severità con una sensazione di giustizia è quasi universale. Poco valgono leggi che impediscano l'uscita dei capitali, le frodi, ecc., se non vi saranno questi accordi internazionali, limitati dapprima a pochi casi specifici, per arrivar più tardi alla costituzione di una vera finanza internazionale.

Fino ad oggi l'amministrazione quasi nulla ha predisposto per l'attuazione della complementare. Dai soliti detrattori del Parlamento, si dice perché non fu esaminata dal Parlamento, ma in realtà non è vero, perché il decreto dava modo di applicarla o per lo meno di prepararla anche prima. In realtà l'amministrazione dovette più immediatamente occuparsi delle altre imposte straordinarie in quel tempo stabilite; mentre i ministri preferivano legare il loro nome a più facili emendamenti formali al decreto primitivo, che non alla difficile preparazione tecnica di tutto il meccanismo.

Ora si parla di stralcio, cioè di applicazione parziale immediata della imposta complementare. È possibile; ma non prima certo del 1923-24; e perché quell'applicazione non rinnovi le sperequazioni e le ingiustizie,

che svalutano subito un'imposta e le mettono contro la resistenza dei contribuenti, è altrettanto necessario che si proceda energicamente alla rivalutazione dei redditi soggetti alle imposte normali, siccome più sopra abbiamo indicato.

Solo in questo modo noi potremo avere dalla imposta complementare quel provento che valga a compensare in parte il vuoto che lascerà nei prossimi esercizi la imposta sopraprofitti di guerra, purtroppo devoluta alle ordinarie spese del bilancio annuale; e solo arrivando a una entrata di almeno un miliardo annuo, potrà esercitare quelle funzioni di giustizia e di progressività che, a coronamento del nostro sistema tributario, sono da essa aspettate.

Frattanto è bene conservare e utilizzare la tassa di famiglia che in molti comuni è meglio organizzata della vigente imposta complementare. Empiricamente intesa dapprima come tassa focatico e quindi applicata con tariffe poco dissimili a poveri e ricchi, è stata poi studiata e sviluppata nelle città e nei comuni più progrediti, con forme sempre migliori. Alcuni di essi avevano già stabilito un servizio di mutue informazioni e trasmissioni di cartellini. Essa ha reso ai comuni

nel 1912	L.	35.647.912
nel 1921	»	140.772.211

ed è in continua ascesa non ostante che gli ultimi decreti governativi abbiano tentato di peggiorarla, fissando non solo la percentuale massima del 7 per cento, ma cristallizzando perfino i redditi massimi stabiliti per caso dai regolamenti locali nel 1920.

Il progetto governativo n. 967, sopprime la tassa di famiglia e la sostituisce con quella sulla spesa. Ora io comprendo che la tassa di famiglia utilizzata prima, possa essere assorbita poi da una meglio regolata imposta complementare di Stato il quale non può forse raccogliere tutte le notizie occorrenti; ma non è affatto da pensare che una imposta sulla spesa possa sostituire per i comuni il provento che ora hanno o possono avere dalla tassa di famiglia. Meno poche città e meno poche famigile, in tutte le altre difficilmente si possono trovare localmente indici di spesa così notevole, da ricavare un cespite corrispondente a quello del reddito complessivo; e anche gli indici, se specificamente presi di mira, tendono a scomparire.

La tassa di famiglia largamente sviluppata, deve dare prima allo Stato gli elementi più utili e sintetici per l'applicazione della complementare; e non può essere abolita poi, se non dando ai comuni la partecipazione alla imposta personale di Stato e la revisione dei redditi immobiliari.

Per confronti e induzioni, che possono avvalorare in parte quanto sopra è detto, aggiungiamo i proventi per ogni provincia della imposta complementare di Stato e della tassa di famiglia nel 1921, oltre che della patrimoniale di cui più innanzi parleremo.

	Abitanti	Complementare	Famiglia	Patrimoniale
	migliaia	in migliaia di lire		
Milano	1.905	47.535	18.689	132.225
Roma	1.520	36.102	10.302	67.777
Torino	1.255	21.497	8.903	78.564
Genova	1.160	19.312	7.493	73.250
Firenze	1.041	7.667	6.834	31.944
Napoli	1.494	7.607	673	40.222
Como	630	4.051	3.034	13.881
Bergamo	555	3.429	1.651	9.011
Novara	726	3.286	3.527	18.845
Bologna	642	3.092	4.242	6.836
Venezia	514	3.082	1.669	13.513
Ferrara	346	2.437	1.875	5.931
Padova	588	1.984	685	11.759
Livorno	144	1.971	454	5.577
Palermo	869	1.915	858	12.283
Brescia	660	1.741	3.019	11.425
Parma	353	1.508	2.116	4.891
Catania	892	1.461	270	5.470
Alessandria	780	1.327	2.948	11.951
Verona	517	1.291	455	7.839
Bari	971	1.106	2.491	7.463
Vicenza	548	1.060	1.165	5.932
Cremona	358	974	2.922	7.116
Pisa	359	957	2.630	4.481
Cuneo	624	899	1.804	4.858
Perugia	737	846	3.645	5.700
Lecce	893	739	1.591	7.657
Mantova	376	738	2.503	6.271

	Abitanti	Complementare	Famiglia	Patrimoniale
	migliaia	in migliaia di lire		
Siena	248	713	1.056	4.435
Catanzaro	513	666	701	4.414
Piacenza	281	663	848	4.060
Rovigo	287	635	582	3.043
Reggio Emilia	347	613	1.871	3.423
Salerno	585	524	849	3.792
Ancona	335	518	1.913	3.199
Caserta	824	505	687	4.579
Modena	395	492	2.718	4.865
Foggia	480	489	625	4.890
Lucca	347	435	2.219	3.819
Macerata	268	361	1.696	1.957
Porto Maurizio	151	350	405	3.428
Forlì	331	330	1.989	2.860
Cagliari	531	310	971	3.479
Arezzo	299	299	1.120	2.786
Ravenna	257	293	588	3.136
Massa	228	288	588	1.546
Siracusa	554	266	891	3.098
Reggio Calabria	502	261	117	2.289
Pesaro	281	216	1.160	1.501
Ascoli	266	205	1.216	1.373
Trapani	409	182	921	2.093
Cosenza	488	149	1.015	2.461
Caltanissetta	391	132	735	1.373
Girgenti	428	118	518	1.423
Aquila	398	109	563	1.900
Grosseto	165	106	517	1.059
Chieti	376	95	766	1.370
Benevento	267	77	410	955
Messina	590	66	505	3.173
Teramo	319	64	699	1.396
Campobasso	344	60	466	929
Sondrio	131	38	412	549
Sassari	335	32	1.354	1.413
Avellino	407	21	713	1.108
	37.277	191.902	140.772	730.802

Con la conoscenza dei luoghi e con molta prudenza, si può forse argomentare dove le divergenze dipendano dalla diversa specie economica dei redditi, o dalla diversa concentrazione nei titolari dei redditi, o dalla diversa estensione e accuratezza degli accertamenti.

Col decreto Meda-Tedesco, articolo 74 e segg., la imposta complementare è allargata fino a comprendervi gli « Incrementi patrimoniali », nel momento in cui essi si realizzano, risolvendo in un modo assai interessante la questione che intorno ad essi si dibatte. Occorre che anche questa parte sia immediatamente discussa, specialmente per ciò che riguarda accertamenti e momenti, per i più gravi dubbi che possono venire intorno alla eccessiva variabilità delle aliquote applicabili, in conseguenza più del caso che del fatto. Occorre soprattutto riesaminarla per tenere conto delle mutazioni del valore della lira rispetto all'oro e delle variazioni reali o fittizie dei valori e dei prezzi.

Nulla invece ancora è stabilito dalla nostra legislazione intorno ai « Guadagni di congiuntura », tranne per la parte già esaurita dei sopraprofitti di guerra o per qualche specialissimo progetto che comprende i contributi di miglioria. Per quanto ora ci troviamo in congiuntura di perdite piuttosto che di guadagni, non è però meno utile elaborare norme che siano pronte e sperimentate quando occorra applicarle largamente, senza incorrere nelle improvvisazioni e negli errori che la legislazione di guerra ha visto fiorire. Un caso pratico sarebbe per esempio, quello accennato per gli zuccheri 1922-23, se non si ritenesse applicabile invece l'aumento della imposta interna di fabbricazione.

b) *La Patrimoniale.*
(Cap. 30).

La più rilevante delle imposte globali personali è oggi la patrimoniale. Abbiamo già discusso intorno alla sua natura ordinaria o straordinaria: qui accenniamo brevemente come funziona in atto.

Sebbene l'imposta risalga al 1919, e sebbene si siano già operate notevoli riscossioni, si può dire che siamo ancora nella fase della denuncia, che anzi un ultimo decreto riapriva ed estendeva fino al 31 luglio 1922. L'opera di accertamento e di controllo da parte dell'amministrazione è appena iniziata.

Uno degli errori fondamentali, secondo noi, è quello di avere chiesto la denuncia dei soli patrimoni superiori a 50 mila lire (anche se adesso la si è corretta, chiedendo il valore effettivo di 50 mila e non quello fittizio risultante dai coefficienti provvisori applicati alle imponibili terreni e fabbricati). In tutti i modi è venuto così a mancare un vero censimento completo della ricchezza, che solo può essere messo a fondamento di una imposta patrimoniale, anche se da questa si vogliano poi esentare i patrimoni inferiori a una certa somma. Un altro difetto è quello, per esempio, di computare separatamente i patrimoni dei coniugi come se fossero due entità distinte.

Il numero dei patrimoni denunciati nel 1920 furono 361.080, ma ora aumenteranno di parecchio con la riapertura dei termini. Di essi:

4229	ammontavano	da	1	a	2	milioni
613	»	da	3	a	5	»
201	»	da	6	a	10	»
52	»	da	11	a	20	»
21	»	da	21	a	50	»

Il provento medio di una rata bimestrale ordinaria è finora inferiore ai 60 milioni; ma potrà salire anche oltre i cento.

Il valore denunciato dei patrimoni è stato di circa 55 miliardi; ma risultava nella massima parte dall'applicazione dei coefficienti fissi di 325 e 25 alle imposte terreni e fabbricati. Non si sa ancora quanta parte di beni mobili e di titoli vi sia stata compresa. Un decreto recente 5 febbraio 1922, n. 78, ha mutate alcune basi della valutazione.

Ma a noi sembra che la questione degli accertamenti e delle valutazioni si ricolleghi senz'altro a quelle stesse necessità che, a proposito delle imposte erariali sui fabbricati e sui terreni, abbiamo esposto. Anzi urge profittare della circostanza che di tre delle maggiori imposte (dirette — complementare — patrimoniale) il fondamento è ormai in sostanza lo stesso, per attuare immediatamente quel lavoro di revisione dei redditi e dei valori immobiliari su base aurea, che è il più semplice il più giusto e inequivocabile.

Quanto ai beni mobili, il censimento sarebbe stato o sarebbe anche facile se innestato su tasse locali simili a quella per il bestiame; mentre la questione dei titoli, depositi ecc., è tutta collegata alla questione della nominatività, sulla quale la Commissione dovrà prossimamente discutere.

Per tutti i beni la sanzione di espropriabilità al prezzo di denuncia, aumentato di una certa frazione, sarebbe forse il metodo più semplice per eliminare ogni frode e controversia.

Gli accertamenti esatti e integrali sono la prima condizione per discutere successivamente anche delle altre norme e delle modificazioni che il Governo ha presentato alla Camera il 20 dicembre 1921. È assai poco utile torturare o modificare leggi e tanto meno con decreti intempestivi, se prima non si provveda ai fondamenti indispensabili alla loro applicazione.

Tutto il resto, termini, date di riferimento, aliquote, rateazioni, pagamento mediante cartelle di debito pubblico da annullare, ecc., dipendono da una sola questione preliminare e fondamentale che deve essere discussa: il carattere e gli scopi della imposta.

Se è una imposta da pagare sul reddito si giustificano in parte le lagnanze di coloro i quali chiedono rivalutazioni o diminuzioni di aliquote o dilazioni, oppure oppongono che la somma delle imposte dirette, locali e erariali, della complementare e della patrimoniale, assorbe nei casi nei quali gli accertamenti fossero esatti, il reddito, o addirittura domandano l'abolizione dell'imposta.

Se è da pagare con sacrificio del capitale, allora il modo del pagamento dovrebbe essere più rapido, la dilazione soggetta a pagamento di interessi, la destinazione determinata a scopi straordinari, ecc.

Ma nel primo caso, coloro che chiedono sgravi, hanno anche l'obbligo di dichiarare con quali altre entrate essi intendano che si supplisca, per averne: *a*) un insieme di imposte equivalenti almeno a quelle di anteguerra, col diverso valore della lira, per i servizi ordinari; *b*) più i 7 miliardi di maggior carico permanente, che la guerra ha lasciato dietro di sè.

Il problema è tutto qui e torna sempre allo stesso punto. Ogni imposta è, sotto certi aspetti, dannosa, gravosa, pericolosa, ecc.; ma tutto ciò non basta per respingerla. Di fronte alla necessità, che è ancora molto ma molto lontana dall'essere coperta, i contribuenti che protestano, devono prima, come cittadini, indicare, e far deliberare dagli organi rappresentativi, con quali altri provvedimenti, pratici, precisi, valutabili in lire, più giusti e più utili alla collettività, intendano supplire.

Fino a che ciò non sia fatto, il dovere civico è di tacere e di sopportare, almeno nello stesso modo con il quale altre classi hanno sopportato tutte le maggiori imposte indirette, insieme alle altre conseguenze della crisi economica.

c) *Le Successioni.*

(Cap. 33).

Ultima tra le imposte globali, e con caratteri tutti particolari, è l'imposta sulle successioni.

Le aliquote sono mutate negli ultimi anni secondo il seguente riassunto:

	fino a 30 settembre 1914	attualmente (1)
	—	—
fra ascendenti e discendenti	da 0,8 a 3,6%	da 1,8 a 25,2%
coniugi	da 3 a 6,6%	da 5,4 a 32,4%
fratelli zii e nipoti . .	da 7 a 13 %	da 8,4 a 45,6%
prozii e pronipoti . . .	da 10 a 15 %	da 13,2 a 72 %
parenti oltre il 4° grado	da 12,5 a 18 %	da 21,6 a 78,9%
parenti oltre il 6° grado	da 15 a 22 %	

oltre una imposta complementare dal 5 al 10% quando l'erede già possegga un patrimonio superiore a duecentomila lire.

D'altra parte i valori degli stessi beni ereditati dovrebbero oggi essere quadruplicati o quintuplicati, secondo il deprezzamento della lira.

Nonostante tali due elementi concorrenti, che avrebbero dovuto portare molto alto il provento della imposta, questo non è ancora quintuplicato:

avanti la guerra	(1913-14)	milioni	50
avanti la riforma Giolitti . .	(1919-20)	»	160
dopo la riforma Giolitti . .	(1920-21)	»	183
nell'ultimo esercizio . . .	(1921-22)	»	219 (2)

(1) Le aliquote attuali sono comprensive anche della addizionale 20%. Il contribuente non ha da pagare in più che la tassa trascrizione ipotecaria e i diritti catastali per gli immobili, entro un massimo dell'1,35%.

Le massime aliquote del 1914 sono per le eredità di oltre il milione; quelle invece da noi segnate attualmente, sono per le eredità, oggi forse equivalenti, da 2 a 5 milioni. Ulteriormente, cioè per patrimoni superiori a 20 milioni, si impongono aliquote massime corrispondenti di 36, 43.2, 57.6, 84%, che però sono solo sulla carta e non si applicano mai. Credo che in Italia e in un lungo periodo di anni, non si conoscano che uno o due casi di eredità superiori a 20 milioni. Più difficile ancora è che si combinino insieme massima altezza di eredità e lontananza di parentela; cadono quindi, almeno in pratica, tutti i commenti teorici che si fanno intorno agli effetti espropriatori della nostra legge successoria.

(2) La legge modificativa della tariffa è del 24 settembre 1920, n. 1300. Ma poi vi sono stati il decreto 7 giugno 1920 e la legge 23 dicembre 1920, n. 1821, che hanno aggiunta

Alcuni attribuiscono lo scarso successo alle stesse aliquote troppo alte. Ciò in parte è vero; un regime individualista non tollera certe norme e pressioni, e vi si sottrae anche con la frode.

Ma le aliquote vigenti veramente alte si applicano in realtà assai rare volte, per patrimoni eccezionalmente alti e per rapporti di parentela ereditaria meno frequenti. Risulta dalle statistiche d'ante-guerra che, per esempio, neppure l'1 per cento delle quote ereditarie soggette a imposta oltrepassava le 100 lire, e poco più del 10 per cento passavano le 10 mila lire; e che le trasmissioni tra ascendenti e discendenti superavano di gran lunga tutte le altre messe insieme. Così che le aliquote sono più di solito le minime.

D'altra parte anche tutti gli altri Stati europei vanno adottando aliquote, e avviandosi a proventi notevolissimi. Così l'Inghilterra, la Germania; nella stessa Francia che trae ora più di 300 milioni di franchi, il presidente e relatore della Commissione di finanza sull'ultimo bilancio, proponeva un aumento di tariffe fino a ricavarne altri 600 milioni.

Al difetto sono concorsi piuttosto in Italia, altri tre elementi, che poi coincidono sempre in uno: *a*) una maggiore quota dei patrimoni privati è oggi costituita da carta e altri valori mobili, che si sottraggono all'accertamento; *b*) la guerra e il dopo-guerra hanno prodotto spostamenti così forti di ricchezza da ceti ad altri ceti, che sempre più difficile ne è divenuto l'accertamento presso i veri proprietari, e più facile, la dispersione, mentre gli uffici erano affaticati in altri accertamenti; *c*) i valori degli stessi beni denunziati, oltre che per la legge della viscosità dei prezzi, sono tanto più tenuemente apprezzati quanto più sono variabili, e quanto più alto è l'imponibile: e manca tutta una base di valutazione dei beni, specialmente immobili, che appoggi l'agente accertatore nel suo ufficio.

Osservazioni più sicure potremmo fare se avessimo ancora i dati statistici d'anteguerra, intorno al numero delle eredità, valore specie dei

---

la cervellotica addizionale del 15%, e infine la legge 20 agosto 1921, n. 1178, che l'ha portata al 20%. Nelle statistiche dei proventi, prima la addizionale era tenuta distinta e riassunta per tutte le imposte nella voce « Contributo mutilati »; ma pare che dal 1° gennaio 1922 il dato per le successioni comprenda anche l'addizionale propria, come anche apparirebbe dal rapido aumento dei mesi seguenti (V. tabella alleg. D, terz'ultima colonna). Sarebbe tempo di finirla con simili pasticci; unificare le addizionali con l'imposta principale, sia nella determinazione delle aliquote, sia nella indicazione dei proventi. Altrettanto si dica per le altre imposte dirette e sugli affari.

beni, ecc.; ma purtroppo dopo il 1915 non sono stati più ripresi (1); e solo daremo un'interessante distribuzione regionale (tav. all. *N*) che può servire anche come indice di diversa ricchezza.

Crediamo però che, se e quando saranno riordinate le imposte erariali, riaccertati e rivalutati per esse i beni, e stabilizzate le condizioni economiche, anche questa imposta, meglio coordinata, potrà dare risultati migliori, mentre fino ad oggi non ha dato che delle disillusioni. Più prossimamente, riguardo al 1922-23, si può sperare che essa superi le previsioni, più prudentemente valutate in 200 milioni, mentre è restata molto al disotto di quelle più rosee presentate per il 1921-22.

A complemento di notizie, per quanto riguarda la imposta di « manomorta » ricordiamo che essa ha dato:

nel 1908-10 . . . . L. 5.305.692

nel 1921-22 . . . . » 7.919.182

e se si considera che le aliquote sono state già elevate da lire 0,60 a 0,75 e da lire 4,80 a lire 6, oltre l'addizionale del 20 per cento sui mutilati,

---

(1) Al momento di licenziare le bozze abbiamo avuto questi dati, solo per alcune regioni d'Italia:

REGIONI	1914-15			1920-21		
	Numero	Totale valori dichiarati	Totale valori accertati	Numero	Totale valori dichiarati	Totale valori accertati
Lombardia	12.799	152.340	196.638	14.743	215.394	305.891
Liguria	4.813	46.547	63.401	5.262	47.118	77.960
Marche	3.194	19.084	33.880	3.748	33.899	55.349
Toscana	6.451	45.300	54.470	7.490	101.761	153.547
Abruzzo	8.351	24.024	31.700	10.362	39.915	72.048
Campania	11.098	53.637	69.093	14.541	93.935	142.586
Basilicata	3.151	6.089	7.586	3.317	8.474	12.445
Sicilia	15.932	44.808	68.256	20.570	71.041	109.850
Sardegna	4.501	10.215	12.731	7.018	29.852	47.116

Mentre il numero delle successioni appare aumentato — non si sa se per cause naturali o per il fatto del deprezzamento della lira che vi fa rientrare un maggior numero di piccole quote — i valori non sono neppure duplicati in cinque delle nove regioni indicate, e solo la Sardegna, anche per il forte numero dei trasferimenti, li ha più che triplicati in valore. Trattandosi qui di soli immobili, che non si possono nascondere, è evidente che il difetto è tutto nella valutazione: nonostante lo sforzo maggiore fatto dagli uffici accertatori, per resistere a una maggiore tendenza degli eredi a denunziare valori molto inferiori al reale.

è evidente il ristagno della materia imponibile; sulla quale però non si hanno notizie statistiche che del 1908-10, quando la rendita netta tassata era valutata in complessive lire 198.355.985.

Concludendo

Per quanto riguarda le imposte dirette, e stando le cose come sono, anche nel 1922-23 si avrà una eccedenza di proventi di forse più che 8 o 900 milioni in confronto delle previsioni, dovuta quasi tutta agli sviluppi della ricchezza mobile.

Per il complesso di tutte le entrate, siccome abbiamo visto che poco c'è da sperare in aumento sulle entrate straordinarie e poco dai servizi pubblici, non si potrà quindi migliorare che di un miliardo circa in confronto delle previsioni.

Confrontando ora le previsioni rettificate delle spese con le previsioni rettificate delle entrate, ne risulterebbe:

il disavanzo di natura ordinaria, permanente, ridotto a 3.600 milioni circa;

il disavanzo della parte straordinaria, di circa 1.000 milioni, più la differenza del cambio interessi debito estero.

Accanto ai quali conviene non dimenticare: il disavanzo permanente degli enti locali valutabile forse in 700 milioni — gli eccedenti residui passivi dello Stato, che saranno da pagare con alcuni altri miliardi di debito e quindi con l'interesse perpetuo di qualche centinaio di milioni — e il fatto che ciascun disavanzo annuale convertendosi anch'esso in nuovi debiti, accresce i disavanzi permanenti del futuro delle corrispondenti somme di interessi. S'intende sempre allo stato attuale delle cose, nelle attuali condizioni economiche e monetarie, e impregiudicata ogni conseguenza di avvenimenti nuovi o straordinari.

Al di là di questi limiti e della ristretta considerazione del bilancio in corso, il disavanzo che è danno e pericolo permanente della finanza ed economia italiana, può sanarsi solo col concorso delle seguenti circostanze:

a) l'attuazione rapida e ferma dei provvedimenti già decretati per le imposte dirette e di quelli da noi indicati per l'accertamento dei valori, risanerebbe le condizioni degli enti locali, e potrebbe dare allo Stato una maggiore entrata annua di oltre un miliardo, o uno e mezzo.

Correlativamente oltre mezzo miliardo potrebbe ritrarsi da quattro delle maggiori imposte su consumi, ritoccandole senza aumentare il prezzo del consumo alimentarmente utile, e abolendo qualcuna delle minori e delle meno convenienti;

b) il miglioramento delle condizioni economiche interne e internazionali, e la ripresa dei traffici, oltre che più economici ordinamenti, potranno ridurre i disavanzi dei grandi servizi pubblici;

c) la vera pace internazionale potrà annullare in fatto e non fittiziamente, il grave squilibrio tra interessi e ammortamento del debito esterno e le entrate per riparazioni;

d) la stessa pace internazionale, la pace coloniale e la pace interna, concorrono alla diminuzione degli armamenti e delle gravi spese inerenti;

e) un'ultima specie di provvedimenti finanziarî, eccezionali, fermamente preordinati, preparati e voluti, potrà infine e soltanto togliere di mezzo gli ultimi due miliardi o più di sopracarico cronico lasciato dalla guerra;

f) solo il concorso degli accertamenti rigorosi di cui in *a*) e dei provvedimenti eccezionali di cui in *e*), permetterà il ritorno ad aliquote semplici e miti sui redditi della nuova produzione e del lavoro, dallo sviluppo libertà e sicurezza dei quali dipende a sua volta la ricostruzione economica.

Ma se al contrario gli Stati continueranno ancora nella aperta guerra economica e nella latente guerra politica e militare; o se l'Italia non saprà ricondurre le lotte interne di partiti, di classi o di interessi entro i limiti della civiltà e della libertà; allora mancheranno le prime condizioni fondamentali per qualsiasi restaurazione economica e finanziaria.

Se poi in particolare presso i Governi dovessero prevalere interessi parassitarî o soverchiatori di gruppi o di categorie, anziché idealità e programmi precisi di azione ricostruttiva nell'interesse generale di coloro che lavorano e producono, allora anche vana sarebbe ogni minore speranza nell'azione legislativa nella lotta contro il disavanzo; così come se si lasciasse prevalere e diffondere tra i più abbienti la ventata demagogica e incivile contro il pagamento dei tributi, resi necessarî dalle tristi condizioni del dopo-guerra e ordinati dalle legittime rappresentanze della volontà collettiva, allora ogni servizio finanziario ne uscirebbe definitivamente disorganizzato, e insieme con esso la capacità di risorgere ond'è animata quella maggiore parte del popolo italiano che lavora e che crede.

MATTEOTTI, *relatore*.

APPENDICE

Distribuzione regionale delle imposte

Negli accenni ad alcune delle imposte dirette abbiamo già riferite alcune notizie intorno alla loro distribuzione nelle diverse province italiane.

Più largamente e sinteticamente, in una ultima tavola (all. *N*) abbiamo riassunto tutti i dati possibili e più interessanti intorno alla distribuzione regionale di diverse specie di imposte. La conoscenza di essi può essere utile a scopi economici, finanziarî e legislativi, se considerata con largo spirito critico, e non con la facile miopia localistica.

La distribuzione delle imposte complessivamente pagate fino al 31 dicembre 1921, sui sopraprofitti, importa per determinare specialmente la sede delle industrie di guerra e delle società che vi presiedevano; e presenta quindi gli squilibri più notevoli tra le diverse regioni, dalle 16 lire per abitante della Basilicata fino alle 950 della Liguria.

La maggiore importanza, come elemento di ricognizione della distribuzione della ricchezza privata, è stata sempre assegnata dagli statistici all'imposta sulle successioni. Peccato che i dati scarsissimi dell'amministrazione, limitati a un solo anno di tempo, vietino di trarre sicure induzioni. Per esempio, il massimo raggiunto dal Lazio, con una proporzione molto superiore a quella dell'anteguerra, lascia dubitare se sia dovuto a elementi eccezionali o permanenti, economici o puramente domiciliari, ai quali corrisponderebbe anche la somma di tutte le altre imposte dirette. Seguono quasi insieme Piemonte, Liguria e Lombardia; ultima la Basilicata che riconferma ancora una volta le sue condizioni, inferiori anche a quelle della Sardegna e dell'Abruzzo.

Più uniformi sono le imposte sui terreni, secondo la più uniforme distribuzione di questa massima ricchezza nazionale. Il massimo sviluppo dell'agricoltura e del suo proletariato nell'Emilia, vi hanno dato il massimo d'imposta, in parte quindi rispondente a un'effettiva maggiore ricchezza, in parte a uno sforzo maggiore; mentre la Sicilia segna le quote minime, inferiori alla sua capacità produttiva, a sacrifizio dei servizî pubblici degli enti locali, di cui pure tanto abbisognerebbe tutto il meridionale.

Nei fabbricati prevalgono naturalmente i grandi centri cittadini, Roma e la Liguria avanti tutti; mentre sono impressionanti a rovescio le meschine percentuali della Calabria e della Basilicata.

Le imposte sui redditi mobiliari hanno andamento molto analogo a quello delle globali e personali: dalle differenze si può argomentare il maggiore o minore accentramento dei beni, oppure il prevalere della

qualità statica capitalista, in confronto della mobile, produttiva. È notevole come anche in questa specie di imposte la Sicilia mantenga un livello molto basso, al disotto non solo della Campania che può avere ragioni speciali di prosperità, ma anche ormai delle Puglie. Nell'Alta Italia è sempre il Veneto che ha l'ultimo posto, ora anche per ragioni dipendenti dalla invasione di guerra.

Gli statistici affermano che oltre le differenze di ricchezza, si ha anche nel Sud una maggiore quota di evasioni; per converso l'Alta Italia possiede una maggiore quantità di quella ricchezza mobiliare che non è raggiunta dalle imposte. Comunque la proporzione dei proventi delle diverse specie d'imposte nell'Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare, potrebbe essere rappresentata all'ingrosso dai seguenti indici:

	Settentrionale	Centrale	Meridionale	Insulare
Per le successioni	12	12	5	5
Per le imposte dirette in generale	14	13	5	4
Per le imposte sugli affari . .	7	10	4	3
Per i consumi	10	10	8	6

Avviene delle diverse regioni d'Italia, un po' quello che fra le diverse classi di cittadini: massima è la differenziazione nel pagamento delle imposte dirette, minima nelle indirette e sui consumi. Le imposte sui consumi sono pagate in ragione inversamente proporzionale della ricchezza dei luoghi o dei cittadini.

L'Italia centrale si avvicina sempre molto alla settentrionale, per l'eccezionale peso di Roma.

I consumi nei quali è minima la differenza tra nord e sud, sono il sale, i fiammiferi e il vino; prima nel vino l'Emilia, poi il Piemonte, la Toscana e la Puglia, ultime la Liguria, Lombardia e Calabria. Nei tabacchi Roma e la Liguria stanno di gran lunga sopra tutte le altre, ultime sempre la Basilicata e la Calabria. Nei consumi di lusso o divertimenti, tornano in prima linea le regioni più ricche. Nel lotto è sempre Napoli che ha il primato, seguìta da Roma e dalla Liguria, e poi a maggiore distanza la Sicilia, le Puglie e il Piemonte.

Ma ognuno potrà meglio continuare da sé le pratiche osservazioni; nella speranza che rilevazioni statistiche più compiute e costanti permettano più utili conclusioni.

A noi un ultimo rilievo importa, che non si riferisce alle vecchie province del Regno, ma alle nuove province.

E ci duole di dovere anzitutto notare che, mentre sarebbe stato assai interessante avere dati abbondanti e precisi sulla materia, ci siamo trovati dinanzi alla impossibilità di attingere notizie.

Interrogati l'ufficio centrale delle nuove province, l'ufficio speciale di finanza, la ragioneria generale, ci siamo sentiti rinviare dall'uno all'altro, senza raggiungere da nessuno la precisa risposta ai seguenti tre quesiti:

a) aliquote e tariffe di tutte le diverse imposte nelle nuove province, uguali o diverse da quelle del Regno;

b) proventi per ciascuna di esse nell'ultimo esercizio;

c) somme versate al tesoro per imposte.

Le uniche notizie, avute già molto tempo fa sono le seguenti:

	Proventi del 1920-21		
	Venezia Giulia	Venezia Tridentina	Dalmazia
Imposte dirette	24.337.660	8.109.845	2.766.603
Tasse e bolli	15.816.195	12.260.716	429.905
Dazi doganali e cauzionali	39.693.247	11.126.624	1.925.664
Imposta di produzione e consumo	19.432.005	5.683.250	1.099.963
Tributi diversi (?)	222.006	66.266	4.445
Introiti e redditi diversi (?)	461.708	146.393	741.319
Tabacchi	100.501.750	54.604.331	5.237.142
Sali	4.391.551	3.396.615	—
Fiammiferi	6.796.606	4.226.145	1.223.776
Totali . . .	211.652.732	99.629.190	13.428.821
		324.710.743	

Di tali imposte alcune (tabacchi, sali, fiammiferi, e qualche tassa di bollo) sono direttamente amministrate dalle amministrazioni centrali e non vi è nulla da rilevare. Delle altre, le somme versate al tesoro ascendono solamente a lire 65.896.799, cioè meno della metà dell'entrata; la ragioneria avverte che altri « 78 milioni circa (?) sono stati trattenuti dal

Commissariato generale civile di Trieste a copertura di prestiti a enti locali » !

Nell'esercizio 1921-22 fino a tutto aprile sono state versate al tesoro lire 160.468.448; ma non sappiamo su quante introitate. Nel 1918-19 le entrate, esclusi i monopoli furono di lire 15 milioni circa, nel 1919-20, lire 79 milioni circa; e non abbiamo notizia di versamenti corrispondenti. La previsione per il 1922-23 è di 120 milioni per le imposte localmente amministrate.

Da una intervista giornalistica autorizzata dal commissario della Venezia Giulia, risulterebbe:

ESERCIZIO	Imposte e tasse amministrate dal Commissariato della Venezia G.	Di esse versate al Tesoro
1918-19 (otto mesi)	28.515.309	637.994
1919-20	126.207.694	48.792.871
1920-21	169.346.996	91.462.524

Da altre fonti risulterebbe per esempio che l'imposta sugli spiriti era di 400, contro 1.000 nelle vecchie province; risulterebbe che l'imposta sopraprofitti fu pagata in misura assai più tenue che nel regno; e per certe società nulla affatto.

Privi di una più precisa documentazione ufficiale, dalle notizie raccolte, si potrebbe dubitare che:

1° nelle nuove province si paghino imposte (ordinarie e straordinarie) e aliquote qualche volta inferiori a quelle delle province entro i vecchi confini;

2° certe società e cittadini delle nuove province fruiscano di privilegi abusivi;

3° di ciò che è pagato solo una parte sia versata al tesoro, e l'altra direttamente e indebitamente maneggiata;

4° il male abbia la sua radice quasi esclusiva in Trieste, travestito di pretesti politici.

Il relatore propone per ciò alla Commissione una precisa inchiesta; la quale nulla vuole diminuire dei principî di autonomia delle nuove province, ma unicamente rimetterli in armonia con quelli di giustizia distributiva, che valgono per tutti i cittadini.

TABELLE ALLEGATE

A) Stati Europei:	Imposte, spese, disavanzi, rapporti (1914 e 1921 1922)	
B) Italia:	Imposte divise per grandi specie nel 1913-14 e nel 1920-21-22-23	
C) »	Imposte straordinarie	nei accertamenti diversi mesi nel 1913-14 » 1920-21 » 1921-22 del 1921-22 e previsioni del 1922-23
D) »	Imposte dirette ordinarie	
E) »	Imposte sugli affari	
F) »	Imposte su divert. trasporti, ecc.	
G) »	Imposte sulle vendite e dogane	
H) »	Imposte sulle fabbricazioni	
I) »	Imposte monopoli	
L) Province italiane:	Imposte sui terreni nel 1914 e nel 1921, rapporti imponibili e per ettaro	
M) » »	Imposte sui fabbricati. Imposte su R. M. nel 1914 o 1912 e nel 1921. Rapporti imponibili	
N) Regioni italiane:	Distribuzione delle varie imposte; e medie per abitante	

Note. — 1. La Commissione esprime il voto che anche i riassunti statistici mensili e annuali del Ministero delle finanze, intorno ai proventi delle imposte, corrispondano a un ordine e denominazioni più razionali che non gli attuali dipendenti prevalentemente dal nome degli uffici o dal mezzo pratico usato per l'accertamento.

2. Nella enorme massa dei computi e dei dati, sia di queste tabelle sia di quelle inserite nel testo, saranno certo sfuggiti degli errori. Il relatore sarà grato ai colleghi che glieli vorranno indicare, per le opportune rettifiche.

ALLEGATO A

Imposte, spese, disavanzi nei diversi Stati.

STATI	Somme imposte		Quota media imposta per abitante	Sul totale delle entrate, percentuali			Somma bilanciata		Avanzo o deficit di bilancio	Interessi debito pubblico
	avanti la guerra	prevista nell'ultimo bilancio		di imposte dirette	di imposte indirette e affari	di monopoli	delle entrate	delle spese		
	(in milioni)						(in milioni)			
Italia . . . . . Lire. . . .	2.008	10.738	275	25	37	18	14.323	18.142	— 3.819	5.199
Francia . . . . . Fr. . . .	5.192	19.851	506	32	50	5	22.888	44.582	— 21.694	10.689
Belgio . . . . . Fr. . . .	351	1.594	209	36	55	—	4.812	5.954	— 1.142	1.491
Inghilterra . . . . . Sterl. . .	163	964	20	53	30	—	1.157	1.063	+ 94	321
Stati Uniti . . . . . Doll. . .	672	2.941	28	58	30	—	3.331	3.129	+ 202	975
Giappone . . . . . Yen. . . .	370	752	13	26	38	9	1.585	1.584	+ 1	150
Grecia . . . . . Dram. . .	182	389	60	23	49	2	531	2.256	— 1.725	170
Polonia . . . . . Mk. . . .	—	37.479	1.420	19	18	21	65.496	144.919	— 79.423	2.013
Cecoslovacchia . . . . . Cor. . . .	—	8.422	618	11	51	7	11.726	15.918	— 4.192	2.079
Iugoslavia . . . . . Cor. . . .	—	4.240	366	33	45	10	4.779	4.570	+ 209	182
Germania . . . . . Mk. . . .	2.266	97.472	1.647	38	53	2	105.058	288.424	— 183.366	27.497
Austria . . . . . Cor. . . .	1.871	—	—	—	—	—	209.763	347.533	— 137.770	21.000
Ungheria . . . . . Cor. . . .	1.084	11.444	1.459	16	33	8	20.296	26.759	— 6.463	2.879
Bulgaria . . . . . Lei. . . .	168	1.443	300	14	31	11	2.591	4.178	— 1.588	685
Spagna . . . . . Pes. . . .	1.112	1.892	90	37	35	22	1.977	2.551	— 574	572
Svizzera . . . . . Fr. . . .	81	162	42	2	75	—	211	311	— 100	96
Olanda . . . . . Ghild. . .	105	440	64	34	39	—	607	836	— 229	72
Svezia . . . . . Cor. . . .	275	608	103	37	52	—	683	1.038	— 335	76
Norvegia . . . . . Cor. . . .	90	413	156	67	23	—	458	506	— 48	37
Danimarca . . . . . Cor. . . .	105	519	158	56	41	—	535	395	+ 140	40

(*) I dati della prima colonna si riferiscono quasi tutti al 1914, meno la Svizzera, la Svezia, l'Olanda e la Norvegia.

I dati delle altre colonne si riferiscono ai bilanci preventivi del 1922, meno la Svezia, la Polonia e la Grecia del 1921; l'Inghilterra, Giappone, Spagna, Norvegia, Danimarca, Ungheria e Bulgaria sono del 1921-22; Italia, Germania e Stati Uniti sono del 1922-23.

Le cifre per l'Italia non corrispondono alle nostre, ma le lasciamo quali sono raccolte dall'ufficio della Lega delle Nazioni, anche per non mutare il criterio della comparazione.

I dati sono nella moneta di ciascun paese; e per il ragguaglio delle monete, e dei diversi valori ante e post-guerra, si può valersi del seguente specchietto:

Avanti guerra		Nel 1921	Avanti guerra o alla pari		Nel 1921
1 dollaro = a:			1 dollaro = a:		
lire	5	23	corone	5	1015
franchi	5	13	cor. ungh.	5	484
sterline	0,21	0,26	lei	5	105
yens	2	2	pesetas	5,2	7,4
dramme	5	18	fr. svizz.	5	6
mk. pol.	4	2000	ghilder	2,5	3
cor. ceche	5	80	cor. svedesi	3,7	4,4
dinari	5	46	cor. norv.	3,7	6,8
marki	4	102	cor. dan.	3,7	5,6

ALLEGATO B

Riassunto entrate delle imposte erariali.

Allegati	IMPOSTE		Accertamenti 1913-14	Accertamenti 1920-21	Accertamenti 1921-22	Previsioni 1922-23
		(*Dettaglio analitico*)				
C	Imposte straordinarie di guerra	Lire	—	2.078.757.046	1.804.617.930	925.000.000
C	Imposta patrimoniale straordinaria	»	—	77.269.931	266.456.629	—
C	Imposta patrimoniale ordinaria	»	—	375.187.580	358.848.980	500.000.000
D	Imposte dirette ordinarie	»	607.744.264	1.645.861.566	2.700.062.190	1.927.480.000
E	Imposte sugli affari	»	217.160.437	1.390.208.467	1.503.939.704	1.499.000.000
—	Imposte affari Ministero lavori pubblici	»	43.436.209	76.754.846	78.000.000	139.000.000
—	Imposte affari Ministero esteri	»	942.717	4.840.043	30.350.872	8.000.000
	Imposte sui consumi:					
F	Divertimenti e trasporti	»	26.773.758	232.339.935	177.768.491	275.000.000
G	Vendite	»	—	546.041.743	743.024.425	990.000.000
G	Dogane	»	342.662.000	527.158.238	614.660.006	575.000.000
H	Fabbricazioni	»	218.063.693	664.912.848	937.452.994	700.280.000
I	Monopoli	»	551.462.874	3.585.242.434	3.706.909.509	3.392.950.000
		(*Somme*)				
Imposte straordinarie		Lire	—	2.156.026.977	2.071.074.559	925.000.000
Imposte ordinarie:						
dirette		»	607.744.264	2.021.049.146	2.968.911.170	2.427.480.000
sugli affari		»	261.539.363	1.471.803.375	1.612.000.000	1.646.000.000
sui consumi		»	1.138.962.325	5.555.695.198	6.179.815.425	5.933.230.000
	Totale imposte ordinarie	Lire	2.008.245.952	9.048.547.719	10.760.726.595	10.006.710.000

Imposte dirette straordinarie di guerra e temporanee

	Ultra-profitti dipendenti dalla guerra	Aumenti patrimoniali derivanti dalla guerra	Centesimo di guerra sui pagamenti e sui sovrapro-fitti (1)	Contributo personale di guerra e minori	Totale imposte straordinarie di guerra	Imposta sul patrimonio	
						Quota straordinaria	Quota ordinaria
Previsioni:							
Anno 1922-23	700.000.000	200.000.000	—	25.000.000	925.000.000	—	500.000.000
Anno 1921-22	650.000.000	300.000.000	—	20.000.000	970.000.000	250.000.000	350.000.000
Accertamenti:							
Luglio-agosto 1921	263.731.512	102.069.853	—	3.198.138	368.999.503	42.890.765	107.217.208
Settembre-ottobre	232.294.740	90.838.819	—	4.309.308	327.442.867	43.397.324	60.878.366
Novembre-dicembre	221.151.725	88.346.552	—	4.398.711	313.896.988	44.835.146	49.339.465
Gennaio-febbraio 1922	196.711.114	90.290.727	—	4.446.608	291.448.449	44.812.642	47.135.989
Marzo-aprile	188.787.231	90.894.061	—	4.460.902	284.142.194	44.878.634	46.309.016
Maggio-giugno	166.564.680	46.394.335	—	5.008.914	217.967.929	47.025.773	47.968.036
Anno 1921-22 . . .	1.269.241.002	508.834.347	—	26.542.581	1.804.617.930	266.456.629	358.848.980
Anno 1920-21	1.444.297.462	547.718.517	62.940.216	23.800.851	2.078.757.046	77.269.931	375.187.580
Anno 1919-20	995.279.098	51.727.520	124.792.698	23.343.537	1.195.142.853	—	—
Anno 1918-19	805.831.142	—	297.124.042	35.586.298	1.138.541.482	—	—
Anno 1917-18	451.634.548	—	221.373.709	46.767.545	719.775.802	—	—
Anno 1916-17	108.227.000	—	174.376.305	31.996.563	314.599.868	—	—
Anno 1915-16	—	—	21.051.914	10.672.679	31.724.593	—	—
Totale dal 1915 a 30 giugno 1922 .	5.074.510.252	1.108.280.384	901.659.784	198.710.054	7.283.160.474	343.726.560	734.036.560

(1) Cifre approssimative: risultano deducendo dal totale accertamento una quota approssimativa « sui redditi » che va nelle ordinarie.

ALLEGATO D

Imposte dirette ordinarie

	Sui fondi rustici	Sui terreni bonificati e riserve di caccia	Sui fabbricati	Sulla ricchezza mobile	Sui proventi degli amministratori	Sui compensi ai dirigenti società commerciali	Sui dividendi e premi titoli di società	Centesimo di guerra sui redditi (*a*)	Contributo mutilati	Imposta complementare sui redditi	Successioni	Manomorta	Totale imposte dirette ordinarie
Previsioni:													
Anno 1922-23	120.000.000	1.500.000	160.000.000	973.600.000	12.000.000 (*b*)	12.000.000	40.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	8.380.000	1.927.480.000
Anno 1921-22	120.000.000	2.500.000	158.000.000	620.000.000	11.000.000	8.000.000	10.000.000	80.000.000	90.000.000	125.000.000	300.000.000	8.380.000	1.532.880.000
Accertamenti:													
Luglio 1921	—	—	—	7.149.357	—	—	—	1.699.611	148.846	—	15.788.623	3.326.098	28.112.535
Agosto	19.434.913	194.259	27.932.898	173.069.762	541.106	1.279.363	4.233.294	26.227.370	9.530.267	3.123.726	17.846.872	186.866	283.610.696
Settembre	—	—	—	8.445.850	—	—	—	1.521.309	234.154	—	14.894.703	89.130	25.185.146
Ottobre	19.487.099	348.609	29.739.109	198.676.901	3.535.616	3.048.747	8.305.076	25.482.438	11.044.235	(*b*) 38.376.922	17.758.205	51.551	355.851.508
Novembre	—	—	—	9.957.192	—	—	—	1.760.680	283.930	—	17.695.886	44.353	29.742.041
Dicembre	20.124.086	240.616	30.196.628	187.967.641	898.912	2.347.056	9.304.090	20.701.238	8.023.674	(*b*) 47.219.588	16.492.713	549.448	344.065.710
Gennaio 1922	—	—	—	71.201.630	—	—	—	6.147.412	7.134.327	—	15.491.553	2.698.467	102.673.389
Febbraio	18.922.277	84.761	27.959.295	189.196.479	3.983.942	2.655.355	10.070.270	24.123.337	26.644.900	(*b*) 48.092.773	15.372.278	135.635	368.041.302
Marzo	—	—	—	95.882.953	—	—	—	5.373.689	2.028.645	—	19.204.964	121.661	122.611.912
Aprile	19.875.097	85.558	28.037.056	186.835.894	995.631	2.850.433	10.261.167	22.171.658	28.185.250	(*b*) 48.311.079	21.985.787	94.709	369.689.319
Maggio	—	—	—	15.362.266	—	—	—	1.481.648	1.207.829	—	21.439.841	179.355	39.670.939
Giugno	20.068.713	376.062	31.660.821	363.964.201	4.006.547	1.383.854	7.459.560	24.653.982	37.567.876	23.657.203	25.429.985	441.909	540.670.713
Anno 1921-22 . . .	117.912.185	1.329.865	175.525.807	1.508.654.126	13.961.754	13.564.808	49.633.457	161.344.372	132.033.933	208.781.291	219.401.410	7.919.182	2.610.062.190
Anno 1920-21	115.763.886	1.423.398	169.350.779	928.481.287	14.056.781	10.386.161	22.559.620	80.000.000	23.575.635	89.456.566	183.317.528	7.448.925	1.645.861.566
Anno 1919-20	113.944.719	1.519.115	162.703.151	709.464.954	11.051.253	9.332.817	2.244.826	65.000.000	—	63.367.288	159.996.035	6.785.095	1.320.409.351
Anno 1913-14	81.639.362	—	112.833.380	346.216.069	—	—	—	—	(*c*) 10.586.743	—	50.451.453	6.017.256	607.744.264

(*a*) Per il 1921-22 si lascia tutta la somma del centesimo di guerra, nonostante che ancora una parte sia straordinaria « sui pagamenti. Per le annualità anteriori 1919-20 e 1920-21 la somma è approssimativa e forse inferiore al reale; sommata con quella « sui pagamenti » di cui allo specchio precedente, si ha la somma complessiva esatta.

(*b*) Aliquota raddoppiata per conto pane.

(*c*) Addizionale terremoto.

Imposte indirette sugli affari — ALLEGATO E

	Registro	Ipoteche	Bollo	Sui biglietti degli istituti di emissione	Surrogatorie del registro e bollo	Contributo mutilati (*a*)	Totale imposte affari (*b*)
Previsioni:							
Anno 1922-23	400.000.000	70.000.000	300.000.000	300.000.000	125.000.000	304.000.000	1.499.000.000
Anno 1921-22	485.000.000	80.000.000	405.000.000	221.500.000	115.000.000	110.000.000	1.416.500.000
Accertamenti:							
Luglio 1921	29.235.062	5.165.729	22.998.564	154.460.575	28.068.818	10.328.878	250.257.628
Agosto	30.158.522	5.070.002	19.966.975	7.691	14.752.463	10.977.257	80.932.910
Settembre	32.710.152	5.332.325	19.785.893	1.067	399.333	9.800.222	68.028.992
Ottobre	42.026.900	6.479.658	25.440.928	6.906	1.748.987	13.169.238	88.872.617
Novembre	55.386.080	7.346.349	23.276.585	—	9.148.678	15.998.778	111.156.470
Dicembre	74.572.475	8.954.932	27.533.684	—	905.896	14.351.114	131.498.101
Gennaio 1922	44.550.820	6.516.927	23.806.489	118.614.665	29.210.201	25.002.736	247.701.838
Febbraio	41.685.374	5.900.853	28.711.165	—	13.409.973	18.531.166	103.238.531
Marzo	51.162.752	6.378.592	30.144.466	—	1.741.916	13.233.638	102.661.364
Aprile	51.412.101	5.136.703	30.395.842	—	8.061.558	12.425.856	107.432.040
Maggio	51.860.016	7.110.824	31.967.156	—	3.896.550	13.102.100	107.936.646
Giugno	49.229.780	5.901.397	30.467.241	—	1.363.798	12.225.785	99.188.001
Anno 1921-22	553.990.114	75.294.291	314.494.988	273.148.942	112.708.171	174.303.198	1.503.939.704
Anno 1920-21	503.033.512	74.895.737	336.695.143	313.124.968	111.046.663	51.412.444	1.390.208.467
Anno 1919-20	453.713.134	53.052.691	212.867.888	130.825.355	78.263.805	—	928.722.873
Anno 1913-14	94.431.641	11.137.260	73.481.816	1.869.276	28.615.806	7.621.638.	217.160.437

(*a*) Veramente non tutte le somme qui indicate costituiscono addizionale alle imposte sugli affari indicate nelle precedenti colonne. Una parte è addizionale all'imposta successoria, e un'altra parte a imposte sui consumi (vendite, biglietti trasporti, ecc.). Ma poiché mancano i dati esatti della ripartizione, e poiché alle imposte sugli affari appartiene la quota maggiore, le riuniamo qui insieme. Per il 1913-14 mettiamo tra parentesi l'addizionale terremoto.

(*b*) Oltre queste imposte sugli affari, vedi nello specchio riassuntivo (Allegato *B*) l'importo di quelle percepite per mezzo del Ministero dei lavori pubblici sui prodotti ferrovie e tramvie, e quelle dal Ministero degli esteri, Consolati e Legazioni.

Imposte indirette sui consumi — a) *Divertimenti e mezzi di trasporto*

	Concessioni governative	Cinematografi e spettacoli pubblici	Contributo di beneficenza sugli spettacoli e scommesse	Velocipedi e motocicli	Biglietti trams e ferrovie	Totale imposte sui divertimenti e mezzi di trasporto
Previsioni:						
Anno 1922-23	60.000.000	30.000.000	20.000.000	95.000.000	70.000.000	275.000.000
Anno 1921-22	60.000.000	50.000.000	18.000.000	87.000.000	95.000.000	302.000.000
Accertamenti:						
Luglio 1921	4.314.734	1.476.522	2.236.201	4.108.012	1.753.989	13.889.458
Agosto	5.548.297	1.457.346	2.178.016	1.657.185	957.997	11.798.751
Settembre	4.769.397	1.266.951	2.626.028	1.312.838	1.037.286	11.012.500
Ottobre	4.586.581	2.273.266	3.652.876	901.880	1.871.184	13.285.787
Novembre	4.050.638	2.504.518	2.683.686	386.776	542.358	10.168.036
Dicembre	5.032.098	2.265.481	3.045.851	19.376.079	841.295	24.408.177
Gennaio 1922	3.531.866	2.119.809	2.707.573	24.412.495	22.533.888	55.305.631
Febbraio	3.364.320	2.185.425	4.721.119	4.680.748	200.595	15.155.207
Marzo	4.108.056	2.465.971	2.914.671	3.747.633	264.987	13.501.318
Aprile	3.395.691	2.468.196	3.079.868	6.737.940	182.383	15.864.078
Maggio	3.309.496	2.243.586	2.922.460	3.164.955	121.032	11.761.529
Giugno	3.897.052	1.742.514	2.311.868	2.470.206	140.607	10.562.247
Anno 1921-22	49.908.246	24.376.136	35.648.443	72.956.047	30.528.062	177.768.491
Anno 1920-21	48.182.098	20.030.034	33.417.717	90.495.174	40.214.912	232.339.935
Anno 1919-20	35.415.848	14.393.457	19.840.575	36.204.714	40.829.828	146.684.422
Anno 1913-14	14.138.908	(*a*) 302.823	—	7.236.916	5.095.110	26.773.758

(*a*) Quota bollo sui teatri. Il bollo sui cinematografi incomincia alla fine del 1914, e nel primo semestre del 1915 diede oltre 2 milioni.

ALLEGATO G

Imposte indirette sui consumi — b) *Vendite* — c) *Dogane*

	Gioielli	Profumerie e medicinali	Vino	Bottiglie, acque minerali, vini, liquori	Conti di trattoria	Oggetti di lusso	Oli minerali esteri	Caffè	Totale imposte sulle vendite	Dogane e diritti marittimi
Previsione:										
Anno 1922-23	20.000.000	40.000.000	500.000.000	35.000.000	10.000.000	200.000.000	65.000.000	120.000.000	990.000.000	575.000.000
Anno 1921-22	35.000.000	50.000.000	500.000.000	35.000.000	10.000.000	350.000.000	14.000.000	—	991.000.000	476.000.000
Accertamenti:										
Luglio 1921	1.308.252	2.482.043	4.149.511	753.652	375.452	11.128.405	5.163.951	Vedi Monopoli	25.361.266	57.328.116
Agosto	1.182.213	2.642.877	5.176.273	943.498	503.584	14.332.621	5.429.153		30.210.219	61.830.805
Settembre	1.178.537	3.421.118	8.251.313	1.447.165	620.525	17.572.674	6.219.355		38.710.687	38.007.229
Ottobre	1.362.938	4.458.211	12.598.149	1.949.741	399.581	22.712.010	6.644.795		50.125.425	49.438.257
Novembre	1.521.014	4.318.140	23.042.242	3.218.597	301.617	18.149.968	6.207.158		56.758.741	44.394.447
Dicembre	1.476.691	4.126.195	45.122.316	3.607.994	331.631	23.274.523	6.294.239		84.233.585	43.322.552
Gennaio 1922	1.828.304	4.022.217	43.428.782	2.947.364	571.661	13.501.226	4.279.104		70.578.658	50.429.981
Febbraio	1.067.857	4.786.406	49.198.707	3.317.096	326.635	14.398.021	4.391.660		77.486.382	41.412.233
Marzo	1.472.802	4.070.223	32.477.498	2.447.667	309.486	19.487.414	6.527.467	12.878.605	79.671.162	59.570.288
Aprile	470.075	3.157.827	33.480.175	2.024.835	313.822	17.694.130	4.528.186	19.149.089	80.818.739	64.681.457
Maggio	1.156.505	3.509.430	23.121.336	1.983.981	544.373	16.079.309	6.756.525	19.320.166	72.471.625	46.631.101
Giugno	1.009.535	3.646.648	31.229.370	1.765.809	345.487	15.962.051	6.490.858	16.166.789	76.616.907	47.613.940
Anno 1921-22	15.034.723	44.641.111	311.275.680	26.407.399	4.925.854	204.292.256	68.932.451	67.514.649	743.024.423	614.660.006
Anno 1920-21	24.825.349	43.655.889	356.478.223	21.916.107	5.278.381	65.651.831	28.232.963	—	546.041.743	527.158.238
Anno 1919-20	17.887.201	39.237.522	6.441	14.220.655	4.619.801	22.014	18.923.748	—	95.987.382	512.751.540
Anno 1913-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.662.000

ALLEGATO H

Imposte indirette sui consumi — d) *Fabbricazioni*

	Spiriti	Birra	Polveri	Zucchero e glucosio	Gas-elettricità	Saponi	Tessuti di lusso guanti	Lampadine	Surrogati caffè	Altre minori	Totale imposte fabbricazione
Previsioni:											
Anno 1922-23	300.000.000	54.000.000	7.600.000	404.050.000	40.500.000	28.000.000	50.000.000	10.000.000	30.000.000	7.680.000	931.830.000
Anno 1921-22	155.000.000	30.000.000	3.500.000	352.500.000	25.000.000	30.000.000	100.000.000	—	—	4.280.000	700.280.000
Accertamenti:											
Luglio 1921	12.261.378	7.452.363	287.352	4.387.984	2.105.744	2.188.342	2.062.233	Vedi Monopoli	Vedi monopoli	—	31.221.103
Agosto	17.720.223	7.019.533	304.033	2.788.092	2.012.224	2.529.561	2.328.825			333.552	35.045.043
Settembre	24.715.278	4.854.741	335.096	18.977.517	1.698.398	2.658.912	3.592.919			539.715	57.372.576
Ottobre	26.985.142	1.730.180	328.971	33.115.430	2.098.778	2.832.516	5.000.735			569.417	72.970.172
Novembre	28.362.568	515.752	329.807	37.103.621	1.815.302	2.082.915	3.895.415			768.632	75.074.012
Dicembre	32.441.949	376.365	571.054	42.188.366	3.040.037	1.926.220	5.138.664	374.315	1.447.472	652.985	88.160.427
Gennaio 1922	26.935.436	1.039.253	523.383	32.887.036	2.811.352	1.768.669	3.953.558	445.544	2.621.388	606.794	74.222.413
Febbraio	26.900.906	2.734.725	170.262	51.765.919	4.430.924	1.870.259	3.915.619	397.401	2.857.848	466.729	95.810.595
Marzo	28.070.322	5.678.236	371.341	47.872.218	4.125.310	2.495.845	6.139.914	272.080	2.493.249	596.508	98.115.023
Aprile	27.837.622	5.941.160	505.274	51.507.369	4.456.188	1.917.590	5.333.996	279.350	2.067.771	1.259.649	101.105.968
Maggio	27.193.457	9.230.513	542.802	50.639.485	3.879.893	2.305.559	6.152.017	214.378	2.408.229	881.267	103.347.696
Giugno	27.654.462	11.932.905	701.364	48.181.397	4.295.382	2.555.857	6.209.519	190.753	2.619.211	767.116	105.107.966
Anno 1921-22	307.090.743	59.105.726	5.270.742	422.186.234	36.799.532	27.332.245	53.729.414	2.173.924	16.515.168	7.918.071	937.452.994
Anno 1920-21	184.901.391	41.241.679	4.311.438	294.070.577	26.009.320	27.959.340	79.552.105	—	—	6.866.998	664.912.848
Anno 1919-20	149.328.761	27.174.475	3.678.720	315.078.998	23.799.229	30.549.097	28.059.466	—	—	8.274.995	585.943.744
Anno 1913-14	43.060.838	9.433.256	3.921.172	140.592.981	17.729.945	—	—	—	—	3.325.501	218.063.693

ALLEGATO I

Imposte indirette sui consumi — e) *Monopoli*

	Tabacchi	Sali	Fiammiferi	Carte da giuoco	Chinino di Stato	Totale monopoli industriali	Lotto	Caffè e surrogati	Lampadine elettriche	Totale monopoli
Previsioni:										
Anno 1922-23	2.701.200.000	171.000.000	170.000.000	8.500.000	17.250.000	3.067.550.000	325.000.000	—	—	3.392.950.000
Anno 1921-22	2.601.000.000	135.420.931	150.000.000	6.500.000	11.000.000	2.893.500.000	180.000.000	231.500.000	16.000.000	3.321.000.000
Accertamenti:										
Luglio 1921	211.917.713	10.334.798	14.313.560	489.102	1.772.085	238.827.258	26.123.885	25.953.457	1.495.276	—
Agosto 1921	223.553.417	11.799.326	14.663.385	458.607	1.824.827	252.299.562	21.477.020	89.950.626	1.375.000	—
Settembre 1921	224.399.235	11.822.961	14.872.861	640.145	1.071.531	252.806.736	22.608.955	59.977.255	1.157.000	—
Ottobre 1921	221.108.602	12.041.251	16.008.135	719.947	1.076,918	250.954.853	30.167.710	53.642.410	1.669.435	—
Novembre 1921	222.550.194	14.695.379	15.244.333	840.048	733.308	254.063.262	24.688.980	40.552.561	3.679.122	—
Dicembre 1921	226.440.439	16.909.160	15.904.759	940.235	442.281	260.637.374	43.846.605	31.423.190	Vedi fabbricazioni	—
Gennaio 1922	220.260.708	13.018.277	14.814.199	918.884	350.630	249.862.699	25.829.770	35.736.531		—
Febbraio 1922	193.665.014	10.395.196	13.076.105	776.275	714.805	218.627.525	26.682.690	35.500.000		—
Marzo 1922	230.214.584	10.829.206	14.762.801	674.363	851.325	257.332.279	26.811.020	Vedi vendite e fabbricazioni		—
Aprile 1922	218.764.481	11.122.047	14.345.617	631.186	861.221	245.724.552	33.790.540			—
Maggio 1922	230.431.351	12.914.444	14.906.784	552.668	3.078.177	261.883.444	26.262.481			—
Giugno 1922	228.139.677	12.761.220	13.936.449	723.311	2.000.000	257.560.657	27.927.278			—
Anno 1921-1922	(a) 2.651.445.415	148.643.765	176.848.987	8.364.771	15.277.111	3.000.580.049	(d) 324.216.964	372.736.463	9.376.133	3.706.909.509
Anno 1920-21	(a)	135.420.931	167.540.002	7.741.770	13.470.193	2.786.243.116	269.274.319	507.884.263	21.840.736	3.585.242.434
Anno 1919-20	1.580.602.312	125.771.488	117.033.725	6.209.841	7.779.878	1.847.418.252	178.465.590	438.559.543	13.990.160	2.432.433.545
Anno 1913-14	349.827.344	90.190.703	(b) 11.953.880	(c) 1.149.814	3.167.270	444.335.331	107.127.543	—	—	551.462.874

(*a*) Comprese lire 186.850.224 in conto pane da novembre 1920 a 30 giugno 1921; e 284.791.067 da luglio 1921 a giugno 1922.
(*b*) Nel 1913-14 come imposta di fabbricazione.
(*c*) Nel 1913-14 imposta di bollo.
(*d*) Al netto dalle vincite sono lire 158.510.930.

ALLEGATO L

Imposte e sovrimposte sui terreni

PROVINCE	Rendita censuaria dei vecchi catasti	Rendita censuaria col nuovo catasto	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi fra sovrimposte e imposta	Totale imposte e sovrimposte 1921	Indice per il 1921 in confronto del 1914	Totale imposte e sovrimposte per ettaro di terreno produttivo 1921
	(in migliaia di lire)					(in migliaia di lire)	(1914 = 100)	(lire)
Alessandria	—	—	4.866	25.708	528	30.574	307	67
Cuneo	—	25.172	3.506	11.953	340	15.459	237	23
Novara	—	—	4.782	8.311	173	13.093	186	24
Torino	—	27.605	3.696	10,001	270	13.697	211	16
Piemonte	..	..	16.850	55.973	332	72.823	242	29
Genova	—	—	1.744	3.761	215	5.505	163	15
Porto Maurizio	—	—	286	1.993	692	2.279	229	20
Liguria	..	..	2.030	5.754	283	7.784	176	16
Bergamo	5.473	8.408	1.217	9.032	742	10.249	255	42
Brescia	9.126	15.329	2.249	10.995	488	13.244	241	36
Como	1.653	6.789	885	6.601	745	7.486	194	32
Cremona	4.070	15.596	2.465	20.144	817	22.609	397	140
Mantova	5.747	14.974	2.315	24.596	1.062	26.911	419	123
Milano	6.534	30.477	4.954	22.607	456	27.561	285	95
Pavia	—	22.072	3.490	21.991	630	25.481	352	81
Sondrio	736	—	232	2.033	876	2.265	205	17
Lombardia	..	..	17.807	117.999	662	135.806	312	66

Segue: *Imposte e sovrimposte sui terreni*

PROVINCE	Rendita censuaria dei vecchi catasti	Rendita censuaria col nuovo catasto	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi fra sovrimposte e imposta	Totale imposte e sovrimposte 1921	Indice per il 1921 in confronto del 1914	Totale imposte e sovrimposte per ettaro di terreno produttivo 1921
	(in migliaia di lire)					(in migliaia di lire)	(1914 = 100)	(lire)
Belluno	1.146	—	383	829	216	1.212	—	—
Padova	6.463	12.125	1.848	14.372	777	16.220	248	80
Rovigo	3.894	—	1.938	12.241	631	14.179	292	87
Treviso	4.768	8.833	1.268	5.365	423	6.633	—	—
Udine	4.625	—	1.796	4.275	238	6.071	—	—
Venezia	2.959	—	1.407	5.686	404	7.093	216	34
Verona	6.172	13.995	2.129	17.096	803	19.225	339	70
Vicenza	6.663	11.646	1.755	10.492	597	12.247	231	48
Veneto	36.690	..	12.523	70.356	569	72.880	287	52
Bologna	4.259	22.430	3.574	21.346	597	24.920	304	70
Ferrara	2.485	—	1.771	11.721	661	13.492	305	68
Forlì	2.652	10.008	1.459	17.671	1.211	19.130	320	73
Modena	1.237	11.497	1.748	17.578	1.006	19.326	402	71
Parma	5.606	—	2.139	16.285	761	18.424	367	61
Piacenza	5.863	—	2.257	8.199	363	10.456	237	47
Ravenna	2.402	—	1.850	23.034	1.245	24.884	482	153
Reggio Emilia	2.588	10.732	1.608	19.682	1.224	21.290	384	99
Emilia	27.092	..	16.407	135.516	826	151.922	368	81

Segue: *Imposte e sovrimposte sui terreni*

PROVINCE	Rendita censuaria dei vecchi catasti	Rendita censuaria col nuovo catasto	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi fra sovrimposte e imposta	Totale imposte e sovrimposte 1921	Indice per il 1921 in confronto del 1914	Totale imposte e sovrimposte per ettaro di terreno produttivo 1921
	(in migliaia di lire)					(in migliaia di lire)	(1914 = 100)	(lire)
Arezzo	4.367	—	1.618	10.694	667	12.312	357	39
Firenze	10.534	—	3.920	25.729	321	29.649	428	54
Grosseto	1.701	—	630	5.941	943	6.571	359	15
Livorno	408	—	129	277	216	406	189	13
Lucca	3.309	—	1.085	5.929	547	7.014	267	52
Massa Carrara	1.203	2.970	382	1.423	373	1.805	150	11
Pisa	4.041	—	1.475	5.913	409	7.388	338	26
Siena	3.491	—	1.358	9.741	717	11.099	420	31
Toscana	29.054	. .	10.597	65.647	619	76.244	349	34
Ancona	2.361	7.572	1.130	16.699	1.477	17.829	543	64
Ascoli Piceno	1.430	—	1.050	7.914	754	8.964	397	47
Macerata	2.100	—	1.581	9.526	603	11.107	345	42
Pesaro Urbino	1.624	—	1.199	8.775	731	9.974	346	37
Marche	7.515	. .	4.960	42.914	865	47.874	411	45
Perugia	5.884	—	4.414	14.208	322	18.623	254	20
Roma	8.911	—	6.209	14.453	233	20.662	217	18

Segue: *Imposte e sovrimposte sui terreni*

PROVINCE	Rendita censuaria dei vecchi catasti	Rendita censuaria col nuovo catasto	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi fra sovrimposte e imposta	Totale imposte e sovrimposte 1921	Indice per il 1921 in confronto del 1914	Totale imposte e sovrimposte per ettaro di terreno produttivo 1921
	(in migliaia di lire)					(in migliaia di lire)	(1914 = 100)	(lire)
Aquila	4.513	—	1.233	5.362	435	6.596	251	11
Chieti	4.315	—	1.057	4.609	436	5.666	263	21
Teramo	3.474	—	951	4.803	505	5.754	277	22
Avellino	7.825	—	2.093	2.487	119	4.580	144	16
Benevento	4.279	—	1.166	3.786	325	4.952	241	25
Campobasso	3.836	—	895	2.544	284	3.339	180	8
Abruzzi, Molise Avellino e Benevento	28.242	..	7.395	23.591	316	30.987	222	15
Caserta	17.034	—	4.756	9.053	190	13.809	192	27
Napoli	11.845	16.019	2.347	5.918	252	8.265	206	122
Salerno	8.499	16.251	2.188	7.746	354	9.934	235	21
Napoletano	37.378	..	9.291	22.717	245	32.008	209	30
Bari	12.464	—	3.564	16.242	456	19.806	341	38
Foggia	9.478	—	3.023	11.647	385	14.670	427	22
Lecce	12.139	—	3.526	7.930	225	11.456	215	17
Puglia	34.081	..	10.113	35.819	354	45.932	295	25

Segue: *Imposte e sovrimposte sui terreni*

PROVINCE	Rendita censuaria dei vecchi catasti	Rendita censuaria col nuovo catasto	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi fra sovrimposte e imposta	Totale imposte e sovrimposte 1921	Indice per il 1921 in confronto del 1914	Totale imposte e sovrimposte per ettaro di terreno produttivo 1921
	(in migliaia di lire)					(in migliaia di lire)	(1914 = 100)	(lire)
Potenza	8.620	—	2.515	5.366	213	7.881	199	8
Catanzaro	6.639	—	2.225	4.762	214	6.987	230	15
Cosenza	5.597	—	1.754	5.290	302	7.044	192	12
Reggio Calabria	4.966	—	1.369	2.960	217	4.329	—	15
Calabrie	17.202	..	5.348	13.012	243	18.360	209	13
Caltanissetta	5.303	—	968	4.269	441	5.237	214	17
Catania	9.365	—	1.810	6.274	347	8.084	178	18
Girgenti	6.388	—	1.061	5.942	560	7.003	255	24
Messina	6,333	—	1.104	2.291	207	3.395	187	11
Palermo	11.797	—	2.218	5.978	269	8.196	207	17
Siracusa	8.182	—	1.670	7.319	438	8.989	277	25
Trapani	3.995	—	761	2.941	387	3.702	198	16
Sicilia	51.363	..	9.591	35.014	365	44.606	216	18
Cagliari	11.738	—	2.037	5.532	272	7.569	187	6
Sassari	5.900	—	1.043	3.201	307	4.244	197	4
Sardegna	17.638	..	3.080	8.733	283	11.813	191	5
Italia	..	..	139.132	667.074	479	806.206	278	31

PROVINCE	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI						IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SU REDDITI MOBILIARI		
	Reddito imponibile 1921	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi tra imposta e sovrimposte	Somma imposte e sovrimposte 1921	Indice 1921 in confronto del 1914	Imposta erariale di ricchezza mobile 1921	Sovrimposte locali di R.M. e tasse comunali 1921	Tasse comunali nel 1912
	(in migliaia di lire)				(in migliaia di lire)	(1914=100)	(in migliaia di lire)		
Alessandria	11.390	2.864	8.775	306	11.639	270	15.628	7.563	2.085
Cuneo	7.603	2.090	3.871	185	5.961	240	10.667	7.917	1.436
Novara	13.602	3.423	5.269	153	8.692	194	20.177	11.965	2.318
Torino	63.131	15.635	21.196	135	36.831	232	79.757	32.815	4.165
Piemonte	95.729	24.012	39.121	163	63.133	232	126.229	60.260	10.004
Genova	52.080	13.214	20.980	158	34.194	185	90.119	29.545	4.086
Porto Maurizio	3.450	827	2.459	297	3.286	217	3.136	1.141	505
Liguria	55.531	14.041	23.439	167	37.480	188	93.255	30.686	4.591
Bergamo	8.134	2.094	6.365	303	8.459	225	13.049	4.523	1.098
Brescia	13.119	3.167	5.594	176	8.761	222	17.000	9.388	1.565
Como	12.165	3.033	7.549	248	10.582	214	15.765	11.041	1.855
Cremona	6.269	1.634	4.340	265	5.974	274	11.252	10.324	1.223
Mantova	5.061	1.158	5.046	401	6.204	251	11.795	13.123	1.253
Milano	96.512	29.109	39.203	134	68.312	215	154.498	88.998	11.599
Pavia	7.552	1.760	6.135	348	7.895	284	12.512	7.151	1.257
Sondrio	1.034	245	1.358	554	1.603	253	1.825	757	273
Lombardia	149.847	42.200	75.590	178	117.790	224	237.696	145.305	20.112

Segue: ALLEGATO M

PROVINCE	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI						IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SU REDDITI MOBILIARI		
	Reddito imponibile 1921	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi tra imposta e sovrimposte	Somma imposte e sovrimposte 1921	Indice 1921 in confronto del 1914	Imposta erariale di ricchezza mobile 1921	Sovrimposte locali di R.M. e tasse comunali 1921	Tasse comunali nel 1912
	(in migliaia di lire)				(in migliaia di lire)	(1914=100)	(in migliaia di lire)		
Belluno	1.074	221	431	195	652	—	392	578	329
Padova	7.850	1.945	6.465	332	8.410	223	13.970	5.165	922
Rovigo	2.732	639	2.762	432	3.401	209	5.837	3.976	592
Treviso	3.555	837	1.563	186	2.400	—	4.972	765	653
Udine	5.602	1.303	2.396	183	3.690	—	4.449	2.751	1.138
Venezia	15.289	4.290	10.711	249	15.001	204	17.515	8.374	1.477
Verona	8.262	2.155	5.200	241	7.355	200	10.986	5.333	1.067
Vicenza	6.156	1.513	4.693	407	6.206	200	8.664	4.710	767
Veneto	50.520	12.903	34.221	273	47.124	209	66.785	31.652	6.945
Bologna	18.219	4.694	17.135	365	21.829	300	21.073	13.923	3.466
Ferrara	5.165	1.345	3.017	224	4.362	171	10.139	7.845	1.922
Forlì	3.710	846	3.882	458	4.728	234	4.098	6.066	1.676
Modena	5.725	1.450	5.376	370	6.826	252	8.267	7.894	1.674
Parma	5.336	1.288	4.961	385	6.249	232	11.378	7.755	1.101
Piacenza	3.471	881	2.347	266	3.228	214	8.315	3.661	771
Ravenna	3.623	854	3.138	367	3.992	298	4.874	10.628	1.597
Reggio Emilia	4.492	1.087	4.620	425	5.707	260	9.828	8.248	1.011
Emilia	49.739	12.445	44.476	357	56.921	253	78.022	66.020	13.218

Segue: ALLEGATO M

PROVINCE	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI						IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SU REDDITI MOBILIARI		
	Reddito imponibile 1921	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi tra imposta e sovrimposte	Somma imposte e sovrimposte 1921	Indice 1921 in confronto del 1914	Imposta erariale di ricchezza mobile 1921	Sovrimposte locali di R.M. e tasse comunali 1921	Tasse comunali nel 1912
	(in migliaia di lire)				(in migliaia di lire)	(1914=100)	(in migliaia di lire)		
Arezzo	2.649	667	2.426	364	3.093	235	3.503	2.656	773
Firenze	31.437	7.820	14.617	187	22.437	176	40.966	17.969	3.817
Grosseto	1.712	416	1.254	301	1.670	156	1.282	9.507	501
Livorno	7.324	1.831	4.158	227	5.989	215	7.074	3.559	653
Lucca	4.830	1.190	4.070	342	5.260	233	6.041	5.186	1.407
Massa Carrara	2.188	502	954	190	1.456	158	2.362	1.610	597
Pisa	3.262	1.804	2.964	164	4.768	143	5.304	6.195	1.206
Siena	7.194	771	1.862	242	2.633	163	6.558	2.752	703
Toscana	60.597	15.001	32.305	215	47.306	182	73.091	43.435	9.656
Ancona	6.509	1.339	2.877	215	4.216	169	7.576	5.797	1.971
Ascoli Piceno	2.018	658	1.757	268	2.415	244	3.450	4.340	1.444
Macerata	2.321	528	1.578	298	2.106	199	3.168	5.231	1.579
Pesaro Urbino	2.371	566	2.155	381	2.721	206	2.924	4.754	1.585
Marche	12.220	3.091	8.367	271	11.459	196	16.118	20.122	6.581
Perugia	7.299	1.831	3.821	209	5.652	219	8.465	16.371	3.236
Roma	91.520	23.174	26.538	115	49.712	293	119.387	33.542	1.028

Segue: ALLEGATO M

PROVINCE	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI						IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SU REDDITI MOBILIARI		
	Reddito imponibile 1921	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi tra imposta e sovrimposte	Somma imposte e sovrimposte 1921	Indice 1921 in confronto del 1914	Imposta erariale di ricchezza mobile 1921	Sovrimposte locali di R.M. e tasse comunali 1921	Tasse comunali nel 1912
	(in migliaia di lire)				(in migliaia di lire)	(1914=100)	(in migliaia di lire)		
Aquila	2.168	503	984	196	1.487	120	2.471	2.532	1.239
Chieti	3.068	738	1.969	267	2.707	245	2.376	1.470	817
Teramo	1.916	440	1.623	369	2.063	250	2.269	1.591	791
Avellino	3.466	757	759	100	1.516	104	1.947	1.311	586
Benevento	2.192	488	1.316	268	1.804	227	1.818	860	518
Campobasso	3.194	696	1.628	234	2.324	189	1.447	1.195	533
Abruzzi, Molise Avellino e Benevento	16.004	3.622	8.279	229	11.901	179	12.828	8.959	4.484
Caserta	9.410	2.127	3.174	149	5.301	178	5.330	3.758	1.428
Napoli	65.174	16.171	25.777	159	41.948	208	35.373	11.263	5.007
Salerno	5.605	1.424	4.074	286	5.498	252	4.335	3.106	967
Napoletano	80.189	19.722	33.025	167	52.747	208	45.038	18.127	7.402
Bari	19.150	4.664	13.343	286	18.007	300	12.497	7.068	2.400
Foggia	8.103	1.910	6.269	328	8.179	278	4.930	2.589	1.196
Lecce	13.333	3.237	5.379	166	8.616	247	7.855	5.440	1.672
Puglie	40.786	9.811	24.991	255	34.802	270	25.282	15.097	5.268
Potenza	3.539	696	1.142	166	1.838	184	3.490	1.577	605

PROVINCE	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI						IMPOSTE E SOVRIMPOSTE SU REDDITI MOBILIARI		
	Reddito imponibile 1921	Imposta erariale 1921	Sovrimposte comunali e provinciali 1921	Rapporto in centesimi tra imposta e sovrimposte	Somma imposte e sovrimposte 1921	Indice 1921 in confronto del 1914	Imposta erariale di ricchezza mobile 1921	Sovrimposte locali di R.M. e tasse comunali 1921	Tasse comunali nel 1912
	(in migliaia di lire)				(in migliaia di lire)	(1914=100)	(in migliaia di lire)		
Catanzaro	3.563	792	1.702	215	2.494	222	2.336	1.909	889
Cosenza	3.401	754	1.856	246	2.610	199	3.287	2.694	821
Reggio Calabria	629	149	292	961	441	—	2.803	709	404
Calabria	7.593	1.695	3.850	227	5.545	210	8.426	5.312	2.113
Caltanissetta	3.387	726	2.533	349	3.259	297	2.301	1.473	669
Catania	9.982	2.345	4.946	211	7.291	217	9.223	2.725	998
Girgenti	3.230	664	2.534	382	3.198	208	2.593	1.201	702
Messina	2.406	638	945	148	1.583	218	3.759	1.892	1.108
Palermo	21.100	5.049	8.102	160	13.151	193	16.649	6.625	2.544
Siracusa	4.493	987	2.851	290	3.838	228	2.853	1.930	1.020
Trapani	4.150	1.072	2.437	227	3.509	184	3.107	1.988	848
Sicilia	48.749	11.481	24.348	212	35.829	204	40.485	17.834	7.889
Cagliari	5.514	1.312	1.502	115	2.814	150	3.593	4.557	1.380
Sassari	4.373	988	1.990	201	2.978	213	1.875	4.850	1.220
Sardegna	9.888	2.300	3.492	152	5.792	180	5.468	9.407	2.600
Italia	779.744	198.027	387.006	195	585.033	210	960.063	523.716	114.736

ALLEGATO N

Distribuzione regionale dei proventi delle imposte

REGIONI	Sovraprofitti di guerra (1915-1921)	Imposte dirette					Somma imposte e sovrimposte dirette (3+4+5+6)	Imposte sugli affari (1920-21)	Imposte su consumi					Somma imposte su consumi (9+10+11+12+13+14)
		Successioni (1920-21)	Terreni (1921)	Fabbricati (1921)	R. M. Esercizi riv. e bestiame (1921)	Patrimoniale compl.re e famiglia (1921)			Vino (1920-21)	Consumi minori (1920-21)	Tabacchi (1920-21)	Sali (1920-21)	Fiammiferi (1920-21)	Lotto (1920-21)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Piemonte	1.221.325 (360,9)	29.053 (8,5)	72.823 (21,5)	63.133 (18,6)	162.744 (48,0)	158,40 (46,8)	486.162 (143,6)	121.766 (35,9)	46.899 (13,8)	32.802 (9,6)	210.858 (62,3)	13.974 (4,1)	14.309 (4,2)	17.328 (5,2)	336.170 (99,3)
Liguria	1.245.424 (950,7)	10.598 (8,0)	7.784 (5,9)	37.480 (28,6)	111.098 (85,4)	104,23 (79,5)	272.082 (207,8)	68.929 (52,6)	3.851 (2,9)	14.890 (11,3)	131.425 (110,3)	5.534 (4,2)	7.660 (5,8)	18.299 (13,9)	181.659 (138,6)
Lombardia	2.078.345 (406,7)	38.305 (7,4)	135.806 (26,5)	117.790 (23,0)	320.934 (62,8)	285,20 (55,8)	898.043 (175,4)	233.737 (45,7)	28.327 (5,5)	74.935 (14,6)	334.953 (65,5)	21.862 (4,3)	22.556 (4,4)	21.793 (4,2)	504.426 (98,7)
Veneto	295.598 (75,3)	13.467 (3,5)	82.880 (21,0)	47.124 (11,9)	86.199 (21,4)	58,95 (15,0)	288.625 (72,9)	89.701 (22,7)	30.615 (7,7)	19.310 (4,8)	279.914 (70,8)	14.717 (3,7)	20.195 (6,1)	18.271 (4,6)	383.022 (97,8)
Emilia	400.995 (169,6)	17.744 (6,0)	151.922 (51,4)	56.921 (19,3)	118.831 (40,2)	74,68 (25,3)	420.104 (142,2)	81.240 (27,5)	53.749 (18,2)	21.666 (7,3)	215.066 (72,8)	10.899 (3,6)	14.058 (4,7)	8.840 (2,9)	324.278 (109,8)
Toscana	271.394 (95,7)	16.734 (5,9)	76.244 (26,9)	47.306 (16,7)	95.536 (33,7)	83,49 (29,5)	319.317 (112,8)	62.861 (22,2)	38.545 (13,6)	20.414 (7,2)	207.501 (73,3)	10.206 (3,6)	13.349 (4,7)	13.785 (4,8)	303.800 (107,5)
Marche	65.199 (56,6)	4.726 (4,1)	47.874 (41,6)	11.458 (9,9)	28.923 (25,1)	15,31 (13,2)	108.291 (94,2)	22.200 (19,3)	12.219 (10,6)	4.115 (3,5)	50.722 (43,9)	4.587 (3,9)	3.666 (3,1)	2.103 (1,8)	77.412 (67,1)
Umbria	30.992 (42,1)	3.611 (4,9)	18.623 (25.3)	5.652 (7,6)	20.678 (28,1)	10,19 (13,8)	58.755 (79,8)	10.280 (13,9)	5.208 (7,0)	2.485 (3,3)	31.643 (42,9)	9.716 (3,6)	2.272 (3,0)	946 (1,2)	52.270 (61,0)
Lazio	440.448 (289,9)	16.773 (11,0)	20.662 (13,6)	49,712 (32,7)	131.632 (86,6)	114,18 (75,2)	332.960 (219,2)	225.115 (148,1)	12.657 (8,3)	38.183 (21,1)	140.742 (92,6)	6.306 (4,1)	7.355 (4,8)	19.968 (13,1)	225.211 (148,0)
Abruzzi	38.819 (27,0)	2.769 (1,9)	21.455 (14,9)	8.581 (5,9)	12.439 (8,7)	8,41 (5,9)	53.661 (37,3)	19.519 (13,6)	8.692 (6,0)	2.407 (1,6)	50.668 (35,3)	5.913 (4,1)	3.640 (2,5)	1.929 (1,3)	73.249 (51,0)
Campania	637.758 (178,3)	10.693 (3,0)	41.540 (11,6)	56.067 (15,6)	59.976 (16,7)	62,72 (17,5)	230.998 (64,5)	108.556 (30,3)	32.544 (9,1)	16.610 (4,6)	223.119 (62,4)	13.523 (3,7)	15.332 (4,2)	87.914 (24,6)	389.052 (108,7)
Puglie	108.947 (46,4)	6.314 (2,7)	45.932 (19,6)	34.802 (14,8)	33.513 (14,3)	27,05 (11,5)	147.612 (62,9)	35.834 (15,3)	29.882 (12,7)	3.618 (1,5)	113.738 (48,5)	8.421 (3,6)	10.247 (4,3)	15.464 (6,6)	181.370 (77,3)
Basilicata	7.632 (16,3)	851 (1,8)	7.881 (16,8)	1.838 (3,9)	3.992 (8,5)	3,23 (7,0)	17.792 (38,0)	5.239 (11,2)	3.058 (6,5)	513 (1,1)	13.586 (29,0)	1.834 (3,9)	1.046 (2,2)	418 (0,8)	20.455 (43,8)
Calabria	26.581 (17,7)	3.494 (2,3)	18.360 (12,2)	5.545 (3,7)	11.344 (7,5)	12,07 (8,0)	50.814 (33,7)	16.666 (11,1)	7.333 (4,8)	2.301 (1,5)	50.710 (33,7)	6.219 (4,1)	4.358 (2,9)	2.541 (1,7)	73.462 (48,8)
Sicilia	247.553 (59,9)	10.306 (2,5)	44.606 (10,8)	35.829 (8,6)	49.349 (11,9)	37,75 (9,1)	177.840 (43,0)	58.683 (14,2)	36.958 (8,9)	10.591 (2,5)	155.271 (37,8)	— —	12.633 (3,0)	36.477 (8,9)	251.930 (61,1)
Sardegna	28.651 (33,1)	2.174 (2,5)	11.813 (13.7)	5.792 (6,6)	11.008 (12,7)	7,55 (8,7)	38.345 (44,2)	8.274 (9,5)	5.780 (6,6)	1.568 (1,8)	34.023 (39,2)	— —	2.974 (3,4)	— —	44.345 (51,0)
Totali	7.145.661 (191,7)	187.612 (5,0)	806.205 (21,6)	585,030 (15,6)	1.259.081 (33,7)	1.063,47 (28,5)	3.901.401 (104,6)	1.168.600 (31,3)	356.327 (9,5)	266.408 (7,1)	2.243.939 (60,2)	133.711 (3,8)	155.659 (4,2)	266.076 (7,1)	3.422.111 (91,8)

Avvertenze. — Le cifre senza parentesi rappresentano l'accertamento per ciascuna imposta in migliaia di lire: quelle tra parentesi, la media in lire per abitante di ciascuna regione (censimento 1921).

Ogni imposta è segnata nel suo provento dell'ultimo anno conosciuto. I soli sovraprofitti nella somma complessiva dal 1915 al 31 dicembre 1921.

Terreni e fabbricati comprendono insieme l'imposta erariale e le sovrimposte locali.

La colonna 5 comprende le imposte erariali sulla ricchezza mobile, sovrimposte locali e le due tasse comunali su ricchezza mobiliare. La colonna 6 comprende tutte le imposte personali globali, di Stato e locali.

La colonna 10 comprende: concessioni governative, velocipedi e automobili, pubblici spettacoli, profumerie, medicinali, conti trattoria e biglietti trams.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Articolo 2.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, fino a tutto giugno 1923, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato *N* alla legge suddetta.

Articolo 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

Articolo 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme in vigore.

Per la somma di buoni ordinari in circolazione, occorrenti per provvedere anche ai bisogni conseguenti dalla guerra, non è fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi.

Articolo 5.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza.

ARTICOLO 6.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	15.763.610.692,30
Spesa	»	18.525.306.211,19
Disavanzo effettivo —	L.	2.761.695.518,89

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	282.350.000 —
Spesa	»	300.150.000 —
Eccedenza passiva —	L.	17.800.000 —

Movimento di capitali.

Entrata	L.	1.556.996.858,44
Spesa	»	1.629.352.957,72
Eccedenza passiva —	L.	72.356.090,28

Partite di giro.

Entrata	L.	164.128.596,54
Spesa	»	164.128.596,54
	L.	—

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	17.767.086.147,28
Spesa	»	20.618.937.765,45
Disavanzo —	L.	2.851.851.618,17

c) SUL DISEGNO DI LEGGE DEI PIENI POTERI

Relazione della Commissione Speciale

composta dei deputati: Salandra presidente e relatore della maggioranza, Matteotti relatore della minoranza, Bertone segretario, Bonomi, Colosimo, De Nava, Fera, Lazzari, Paratore sul disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ministro ad interim *degli affari esteri Mussolini nella seduta del 17 novembre 1922*

Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione

(n. 1810-A)

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione speciale nominata dal Presidente della Camera per l'esame del disegno di legge intitolato « Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione » ha proceduto nei suoi lavori con quella intensità di studio che il breve tempo concessole imponeva. A maggioranza di sette voti contro due essa è venuta nella conclusione di approvare le proposte del Governo. La minoranza essendosi riservata di presentare una sua propria relazione, il relatore della Commissione rimane esonerato dal compito di esporre le ragioni dei dissenzienti. Pur non dissimulandosi il carattere eccezionale delle proposte del Governo, a noi della maggioranza l'approvazione parve imposta da prevalenti considerazioni finanziarie e politiche.

I recenti documenti finanziari a tutti noti concordano nel riconoscere un grave disavanzo nel rapporto fra le entrate e le spese dello Stato. Non spetta a noi determinarne le cifre esatte. Ci basta constatare che, comunque si calcoli, esso è tale da imporre che alla sua rapida e progressiva attenuazione si provveda senza indugio e con chiara fermezza di propositi e di opere effettive. Così soltanto la fede, che noi abbiamo sicura, nella completa restaurazione dell'economia della nazione e dello Stato e del credito pubblico e privato, potrà non risolversi in un'amara delusione. Ma la finanza non è scienza arcana. Essa non comporta miracolosi rimedî specifici. Un così grave disavanzo non si attenua se non aumentando le entrate e diminuendo, in misura notevole, le spese dello Stato.

È giustizia riconoscere che, per l'incremento delle pubbliche entrate, uno sforzo immane è stato, in questi ultimi anni, imposto al paese e da

questo accettato con patriottica rassegnazione. Chi segue le statistiche finanziarie, italiane e straniere, sa che nessuno dei paesi, i quali parteciparono alla grande guerra, può vantarsi di uno sforzo maggiore, se non forse l'Inghilterra, per la quale esso riusciva di gran lungo meno penoso. Ma n'è derivato per noi non un sistema tributario, bensì un conglomerato d'imposte e tasse, tumultuariamente sovrapposte le une alle altre, che spesso minacciano esaurire le fonti della ricchezza privata e pertanto della stessa capacità tributaria, più spesso offendono la giustizia distributiva, senza il cui sentimento i sacrifici appaiono intollerabili, sempre lasciano il contribuente, anche il più accurato ed esperto, nell'ignoranza di ciò che gli spetti pagare oggi o domani e delle possibili difese del suo diritto: onde egli si tiene autorizzato ad appigliarsi disperatamente alle altre. « Riordinare il sistema tributario e semplificarlo » (articolo 1 del disegno di legge) è compito ormai di somma urgenza. Ma occorre anche « adeguarlo alle necessità del bilancio » e « meglio distribuire il carico delle imposte ». Il che significa — per essere del tutto sinceri — che la somma degli attuali proventi dei tributi, pur meglio distribuendone l'onere, non può essere diminuita, deve anzi riuscire in notevole misura aumentata. Il ministro delle finanze, interrogato dalla Commissione, ha dichiarato che egli intende in primo luogo trarre gli indispensabili maggiori proventi dai più accurati e rigorosi accertamenti; ma non ha escluso — né poteva escludere — che, a fine di giustizia distributiva e a fine di mera finanza, nuove forme d'imposizione debbano cercarsi e applicarsi, soggiungendo essere il Governo in questo tema del tutto scevro di preconcetti dottrinali e politici.

I Governi succedutisi con rapida vicenda, il Parlamento, il paese stesso non meritano altrettanta lode per quanto si attiene all'altra, anche essa vitale, esigenza d'imporre e di accettare la riduzione delle spese pubbliche. Poiché, cessata la guerra, non cessò la tendenza, giustificabile solo in guerra, a commisurare le spese ai bisogni e ai desideri, non alle entrate normalmente possibili. La pubblica amministrazione non riuscì a dare al paese l'esempio e il precetto della rieducazione economica; non certo per malvolere degli uomini che la diressero, ma per difetto in loro del vigore necessario a resistere agli impulsi alla spesa, per i quali i popoli stessi riescono talvolta a disfare gli Stati, e le Camere rappresentative, rinnegando l'origine loro, si valgono del loro potere sovrano non a sindacare e a limitare bensì ad aumentare senza limiti il dispendio del denaro pubblico, cioè delle enormi somme sottratte non soltanto ai godimenti, ma anche al risparmio e alla produzione nelle economie private. Onde fallì miseramente il tentativo di semplificare i

servizi e di ridurre il personale addetto alle pubbliche amministrazioni, mediante la legge detta « della burocrazia », della quale a ragione, con l'articolo 3 di questo disegno di legge, si propone l'abrogazione.

A conseguire il duplice fine di riordinare e aumentare le entrate e di ridurre le spese, il Governo ha chiesto, fino al 31 dicembre 1923, pieni poteri, vale a dire — per sostituire a una espressione piuttosto politica e pertanto indeterminata una più giuridicamente esatta — una ampia e illimitata delegazione legislativa. Noi crediamo che alla sua richiesta occorra consentire; perché ripetute esperienze insegnano che sarebbe vano attendersi dalla ordinaria procedura parlamentare la rapida revisione di gran parte della nostra legislazione amministrativa e finanziaria (1). È già degna di ammirazione e di conforto la fede, che il Governo dimostra, di portare a compimento l'opera immane in tredici mesi. Non può, non deve la Camera, a parer nostro, opporgli contrasti o limitazioni. Non lo può sia per la ragione obiettiva, già addotta, che, con altro metodo, lo scopo non sarebbe di certo raggiunto, sia per la prepotente ragione politica che questa è la volontà del paese. Il Governo, che ci ha chiesti poteri straordinari, è surto per non disconoscibile atto di volontà del paese, sanzionato, con l'intuito politico che è nel genio della stirpe, dalla necessaria investitura del Sovrano e dal largo ed esplicito voto di fiducia della Camera stessa. Pertanto noi non possiamo non riconoscere la privilegiata situazione che pel Governo ne deriva; e non possiamo lesinargli i mezzi per l'attuazione di un programma confortato dalla manifesta approvazione del sentimento pubblico e degli organi che ne sono la più alta e legittima espressione.

Giova peraltro non esagerare la portata dei poteri, senza dubbio eccezionali, che vi proponiamo di accordare al Governo. In materia di riforma degli organi e di riduzione dei servizi pubblici siamo già, per la ricordata legge 13 agosto 1921, in regime di poteri eccezionali: sol che essi non sono stati esercitati per colpa, dicevano i ministri, della Commissione, diceva la Commissione, dei Ministeri, diremo noi, equamente, un po' di tutti e più di tutti dell'ambiente di fiacchezza e di scettica sfiducia in cui si viveva. In materia tributaria non v'era più, a guerra finita, un regime di delegazione legislativa; ma v'era di peggio: un regime di decreti-legge, che, in lingua povera, sono usurpazioni di facoltà legislative non

(1) Il relatore si permette ricordare che, fino dal luglio ultimo, durante la discussione del bilancio del Tesoro interrotta dalla crisi del primo Ministero Facta, egli presentò alla Camera formali proposte per una delegazione legislativa allo scopo di riordinare e riformare le leggi tributarie e le leggi amministrative in quanto attinenti alla finanza pubblica, e di modificare gli stati di previsione della spesa, introducendovi tutte le possibili economie.

legittimamente delegate e saltuariamente esercitate senza continuità e senza un piano direttivo. Or non è a sperare che la Camera, nell'attuale precarietà della sua esistenza, possa seriamente ed efficacemente rivendicare a sé un còmpito, al quale finora s'è dimostrata organicamente disadatta. Meglio legittimare un innegabile stato di fatto e concedere al Governo poteri che, per quanto larghi, sono limitati nel tempo e determinano nettamente le sue responsabilità.

Circa gli intendimenti del Governo nell'uso dei poteri, la cui concessione aveva già riconosciuta necessaria, la Commissione chiese qualche maggiore chiarimento o spiegazione.

Il ministro del tesoro, riferendosi a quanto aveva già esposto alla Camera nella tornata del 17 corrente vi aggiunse le seguenti importanti dichiarazioni:

« Fino ad ora l'applicazione che ha avuto il proposito di riordinare la pubblica amministrazione si è limitata, quasi esclusivamente, ad affrontare la questione delle tabelle organiche, con la conseguente eliminazione di un certo numero di funzionari, e l'altra questione detta della equiparazione degli stipendi. In realtà né l'uno né l'altro problema hanno avuto una soluzione soddisfacente, anche e soprattutto perché non si è affrontato il problema più ampio e radicale della riforma e della semplificazione dei pubblici servizi.

« Le limitate proposte, che per la soluzione di quest'ultimo problema furono fatte, fin qui non ebbero attuazione, e tali proposte sembrano anche suscettibili di riesame. Perciò la estensione dell'esercizio dei pieni poteri dovrà concernere:

1° lo studio di tutte le questioni attinenti alla riforma e alla semplificazione dei pubblici servizi, e ciò in relazione a tutte le diverse specie di amministrazione, comprese quella della pubblica istruzione, la ferroviaria, le aziende autonome sotto l'aspetto amministrativo o finanziario, nonché l'ordinamento giudiziario e quello delle giurisdizioni speciali, amministrative e contabili, e il funzionamento dei controlli di qualsiasi natura;

2° la revisione e la eventuale modificazione di quanto è stato fatto fin qui in riguardo al problema del trattamento economico degli impiegati statali.

« Per giungere a questi risultati, necessariamente il Governo dovrà procedere alla revisione e modificazione di leggi fondamentali che riguar-

dano i diversi aspetti dell'amministrazione (economico, sociale, finanziario, ecc.). E poiché una delle finalità della riforma amministrativa sarà quella di spogliare lo Stato di funzioni ed attribuzioni che mal si adattano alla sua natura e più si confanno, invece, alle forme di attività economico-private, così i pieni poteri saranno estesi anche alla abolizione di taluni istituti o al passaggio di essi all'industria privata.

« Nell'attuazione di tutti questi diversi compiti, vale a dire nell'esercizio dei pieni poteri, il Governo potrà anche valersi della collaborazione di competenti appartenenti ai due rami del Parlamento, o anche al di fuori dell'amministrazione.

« I limiti ai pieni poteri si ritiene che debbano essere quelli naturali, nel senso, cioè, che la riforma sarà soprattutto rivolta a semplificare e sveltire l'amministrazione, rispettandone gli organi e i principî informatori che fin qui diedero buoni risultati, e tenendo, inoltre, conto della necessità di contemperare il bisogno di riforme con il rispetto indispensabile alla tradizione amministrativa, in modo da assicurare che ogni riforma si risolva veramente in un vantaggio effettivo dei cittadini ».

Il ministro delle finanze soggiunse le brevi ma significative parole che seguono:

« Questa onorevole Commissione mi ha chiesto spiegazioni sui concetti, sulla estensione e sui limiti da attribuire alle proposte del Governo circa il riordinamento tributario.

« Rispondo: nessun altro limite tranne quello derivante dai concetti informatori dell'azione del Governo quali sono stati fissati nell'ultima parte del discorso del ministro del tesoro dedicata al problema tributario e che possono riassumersi nel ripristino del rispetto ai canoni fondamentali della finanza pubblica e al rendimento economico-privato della nazione. Non taglieremo l'albero per avere il frutto ».

La vostra Commissione, lasciando impregiudicate le convinzioni dottrinali e le idealità politiche di ciascuno dei suoi componenti circa il complesso problema delle funzioni dello Stato, ammette che una suprema necessità finanziaria imponga di ridurre, per quanto possibile e tenuto conto delle condizioni del paese e delle sue varie regioni, quelle di carattere prevalentemente economico. Essa esprime altresì il voto che nella riduzione degli organici e nella semplificazione dei servizi pubblici, si tenga conto della attuale imprescindibile esigenza che la spesa complessiva pel personale amministrativo, comprendendovi anche l'onere delle pensioni, non abbia in nessun caso a superare le cifre attuali.

All'articolo 1 del disegno di legge si propone una modifica di mera forma, che, mutandone la dicitura in conformità dei nostri precedenti legislativi, di nulla diminuisce l'entità dei poteri concessi al Governo, anzi ne rende più sicura l'efficacia giuridica.

La vostra Commissione conclude con l'augurio sincero e profondamente sentito che dei larghi poteri, che gli si attribuiranno, il Governo del Re sappia, con coraggio, scienza e prudenza pari alle difficoltà dell'impresa che si assume, fare l'uso più pronto, efficace, e benefico, per la gloria sua e pel vantaggio della nazione e dello Stato le cui sorti gli sono affidate.

SALANDRA, *relatore della maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La minoranza della Commissione si sarebbe potuta limitare a una pregiudiziale generica avversa a una delega di pieni poteri, o specifica contro il Governo cui i pieni poteri si propongono affidati, sotto l'aspetto politico o sotto l'aspetto della capacità di attuazione. In tale caso non avrebbe neppure redatta una relazione di minoranza, affidando piuttosto le ragioni intuitive della sua opposizione alla stessa relazione della maggioranza.

Ma, contro il progetto che ci è presentato, stanno tante altre e tutte fondamentali ragioni, che non ci possiamo esimere dal darne esposizione più larga al Parlamento.

Anzitutto, da un punto di vista più generale, quali sono le ragioni che possono indurre il potere legislativo a rimettere i pieni poteri al potere esecutivo ?

Per « la crisi dello Stato » afferma la relazione del Governo, perché « l'autorità dello Stato si era ormai progressivamente indebolita ». Ma sarebbe facile obiettare che la ragione cade nel momento stesso in cui il nuovo Governo sale al potere, con la presunzione di riaffermare, per ciò solo, l'autorità dello Stato, fino al punto di ritenere di poter governare anche contro la Camera e contro ogni diversa opinione o corrente politica.

Altri avverte piuttosto che la delegazione dei pieni poteri « discende come conseguenza dal modo quasi rivoluzionario per il quale una parte si è impadronita del Governo ». Ma anche sotto tale aspetto, o la

rivoluzione continua e non ha bisogno di chiedere i pieni poteri, o la rivoluzione è già legalizzata e consentita dalla maggioranza della Camera, e non vi è più bisogno di una legge eccezionale.

Si dice anche che « la Camera si è dimostrata incapace di risolvere i problemi più gravi dell'economia e della finanza ». Ma o la incapacità è ritenuta costituzionale, organica, dipendente dallo stesso modo di funzionamento dei parlamenti moderni, e allora la vera legge attendibile sarebbe quella che ne riformasse la costituzione o il modo di funzionare (1); o la incapacità è di questa sola Camera, e, a parte la dimostrazione che manca, l'unica risoluzione da prendere sarebbe quella che la Camera fosse immediatamente sciolta e sostituita da un'altra capace di riprendere subito ed esercitare il suo potere e la sua funzione.

La verità è che il disordine amministrativo ed economico attuale non tanto dipendono da difetti del Parlamento, ma traggono inizio proprio dal momento in cui il Parlamento cessò di funzionare normalmente, e la legislazione, anziché conforme alle norme costituzionali, fu tutta affidata, dalla dichiarazione di guerra in poi, al potere esecutivo, all'alta burocrazia e alle altre forze che sulle prime due hanno agito. La farragine dei decreti sovrapposti, l'abitudine degli organi esecutivi ad agire ormai senza controllo né preventivo, né consuntivo, la protratta liquidazione delle gestioni straordinarie di guerra, costituivano tanti ostacoli alla ripresa della normale funzione legislativa e al riassetto amministrativo dello Stato. Ma è allora più che mai strano che, proprio nel momento in cui il Parlamento ha ripreso in parte il suo funzionamento, ricominciata la discussione dei bilanci, ristabilito il severo controllo della sua Commissione di finanza, proprio ora il Governo arresti il ritorno alla normalità e ci riporti alla nefasta legislazione per decreto.

Non saremo certamente noi che vorremo negare i difetti delle ultime tre legislature, delle maggioranze e dei Governi che le hanno presiedute. Non saremo noi che in tutto questo tempo siamo stati costantemente all'opposizione, abbiamo rilevati e descritti i mali dell'amministrazione, dell'economia, della finanza statale, contro coloro che di quei mali furono allora la causa o gli autori o i sostenitori e che oggi, nella Commissione e nel Parlamento, si dispongono invece a deplorarli invocando dal nuovo Governo il rimedio straordinario.

Ma è anche vero che i difetti della Camera sono anche i più soggetti a controllo pubblico, i più facili a rilevare, e perciò solo sembrano

(1) Riassumendo per esempio le numerose discussioni dei bilanci in una sola; affermando in seduta plenaria soltanto i principî fondamentali e direttivi di ciascuna legge o questione, affidando la conseguente formulazione a Commissioni; e simili.

i più gravi. La democrazia anche migliore mostra tutte le sue infermità, anche le più piccole; la dittatura più nefanda nasconde al popolo anche le più gravi.

D'altra parte, se la Camera attuale è disposta nella sua maggioranza a riconoscersi incapace, ad abdicare ai suoi diritti e ai suoi doveri, che le furono deferiti liberamente dagli elettori, essa non può e non dovrebbe assolutamente cedere al potere esecutivo anche i diritti della Camera futura, e implicitamente quelli degli elettori e del Parlamento in genere. Quando il Governo chiede i pieni poteri fino al 31 dicembre 1923, si riserva di darne conto solo entro il 31 marzo 1924, e minaccia frattanto il prossimo scioglimento della Camera, esso non usurpa soltanto il potere della Camera attuale, che può piegarsi e consentirglielo anche per timore del dissenso e in vista della minaccia; ma usurperebbe, con la complicità della Camera attuale, anche il potere della Camera futura e del Parlamento (1).

Noi non sappiamo neppure comprendere come mai soltanto nel 1924 la Camera ridiventerà capace di compiere le funzioni che oggi le sono tolte.

Non sappiamo neppure intuire quale sarà per essere la condizione, la dignità, la funzione del Parlamento, cioè della Camera e del Senato, da oggi a quella data. Il Parlamento non dovrebbe più discutere bilanci, poiché essi potrebbero quandochesia essere mutati ad arbitrio del Governo; non potrebbe votare leggi che il Governo può sostituire a sua posta con altre; non potrebbe accingersi ad esercitare il controllo, poiché questo è sotto la raffica dei decreti che ne possono mutare l'essenza o quanto meno a inficiarla. Il Parlamento sarebbe per un anno e mezzo ridotto a miserabile giocattolo, di cui il popolo italiano dovrebbe anzitutto chiedersi se mette conto di pagarne la spesa.

Non questo per lo meno volle il popolo italiano quando liberamente scelse e volle, con maggioranza legittima, i suoi rappresentanti, per un regime di democrazia e di libertà. E non questo ha osato chiedere il Governo, se ha dichiarato che nelle leggi riformabili non sono quelle che toccano la costituzione e il potere legislativo.

* * *

In particolare, la nostra opposizione alla delegazione legislativa non vuole tanto insistere sulla « legislazione burocratico-amministrativa »,

---

(1) Nel 1894 la Commissione parlamentare introdusse il seguente articolo 9: « Nel caso di scioglimento della Camera, con la pubblicazione del relativo decreto, cesseranno le facoltà straordinarie concesse al Governo con la presente legge ».

quanto su quella tributaria e quella che potrebbe involgere l'esistenza e la efficienza di importanti funzioni dello Stato.

Per la parte burocratico-amministrativa, noi eravamo già in regime di pieni poteri, ma con precise indicazioni e delimitazioni « a unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie, ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli enti locali », con l'obbligo di « non superare la spesa totale derivante dagli ordinamenti in corso », con la limitazione della materia dalla quale erano, per esempio, esclusi, l'ordinamento dell'esercito, le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l'istruzione pubblica, ecc.; e in ogni caso con il controllo di una Commissione parlamentare (legge 19 agosto 1921).

Anche nel 1894 il Governo Crispi ebbe a proporre una legge di pieni poteri con scopi analoghi; ma la Commissione, che pure era allora formata esclusivamente di deputati della maggioranza, seppe opporsi nettamente alla delega pura e semplice, affermò i limiti della delega « al di là dei quali la Camera avrebbe abdicato alle sue prerogative », e diede in una serie di articoli le linee sintetiche « e precise della riforma amministrativa, dentro le quali soltanto il Governo avrebbe potuto agire » (1).

Nel nostro caso invece nessuna limitazione, nessuna indicazione, nessun indirizzo ideale o pratico. L'arbitrio più completo, e più ciecamente concesso, in quanto quasi nessuna dichiarazione o per lo meno nessun impegno formale volle prendere il Governo davanti al quesito più generale postogli con ordine del giorno unanime dalla Commissione, e davanti ai quesiti concreti postigli da singoli commissari.

Alla stessa domanda nostra se il criterio della economia, cioè della riduzione di spesa, fosse quello dominante e immanente, il ministro non ha escluso che uno speciale ordinamento potrà essere riformato anche in un modo più costoso, e ha quindi convalidato le diffidenze che possono sorgere dal discorso del sottosegretario del tesoro, il quale non si perita di affermare che « è sorta una nazione guerriera e dominatrice ».

Ben altrimenti nel 1894, di fronte alle richieste generiche del Ministero Crispi, la Commissione affermava nella sua relazione la necessità di « limitare le facoltà del Governo », di « specificare la facoltà da delegarsi con una chiara e precisa determinazione degli scopi, dei limiti e

---

(1) In altri casi, per la formazione dei codici, la indicazione era data da un progetto base e dalla somma delle discussioni sopra quello avvenute. Il Governo ha invece dichiarato che i progetti attuali tributari per es., gli serviranno come uno degli elementi, non come criterio di guida.

delle condizioni », di « porre come condizione assoluta, indeclinabile, il presidio di vere e proprie guarentigie giurisdizionali » ravvisando « nello stato giuridico dell'amministrazione il solo vero baluardo della libertà » (1).

* * *

Tanto meno il Governo ha voluto fare dichiarazioni intorno alle « funzioni dello Stato da ridurre ». Dalla relazione governativa sembrerebbe che esistessero già nella mente del Governo una serie di funzioni « essenziali » allo Stato e una serie di « estranee ». Dalle dichiarazioni fatte alla Camera dall'attuale Presidente del Consiglio nel 1921 le funzioni da mantenere erano solo « la polizia, l'esercito, la giustizia e la politica estera ».

Ma non abbiamo potuto sapere se il Governo oggi mantenga una eguale opinione, e se quindi ritenga funzioni secondarie da abbandonare quelle della scuola elementare e professionale, quelle delle assicurazioni

---

(1) La relazione Bonasi, all'articolo 1 del Governo Crispi, opponeva quindi i seguenti:

ART. 1.

Per provvedere alla semplificazione amministrativa, al decentramento dei pubblici servizi ed alla riduzione delle spese, il Governo del Re, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzato a procedere per decreti reali alla riforma ed al riordinamento delle amministrazioni civili e militari, nei limiti e sotto le condizioni di cui nei seguenti articoli.

ART. 2.

Salve le attuali circoscrizioni territoriali dei comuni e delle province, il Governo potrà introdurre nelle leggi, negli ordinamenti e negli organici di tutti i rami della pubblica amministrazione le riforme e modificazioni necessarie:

1° per diminuire le spese obbligatorie dei comuni e delle province;

2° per semplificare e rendere meno costosi la riscossione delle imposte ed i servizi di tesoreria;

3° per procedere alla riunione degli uffici e servizi amministrativi e tecnici, che raggruppati possano più speditamente e con minor dispendio funzionare;

4° per rendere onorarie funzioni amministrative ora retribuite;

5° per deferire, sotto il presidio di guarentigie giuridiche, la definizione di tutti gli affari riguardanti i comuni, le province e le opere pie ed i consorzi a corpi o collegi locali, salvo al Governo il diritto di annullamento per inosservanza di forme e per violazione di legge, ed agli interessati il ricorso per illegittimità;

6° per demandare, sotto le guarentigie e salvi i rimedi di cui nel numero precedente, alle autorità governative locali, tutte le attribuzioni che per la natura e l'importanza loro non siano necessariamente di spettanza dell'amministrazione centrale;

7° per sopprimere o riformare gli uffizi amministrativi centrali ed i corpi consultivi addetti ai singoli dicasteri, che in seguito alle riforme si riconoscano superflui;

8° per estendere e completare le guarentigie di indipendenza della magistratura, e modificare le disposizioni delle leggi vigenti sull'ordinamento giudiziario in relazione ai limiti

contro la disoccupazione e la malattia, le leggi protettrici del lavoro, i sussidi alla marina mercantile, alle bonifiche, alle strade, ai ponti, alle costruzioni edilizie, agli impianti telefonici, ecc.

Non si tratta di una richiesta o disquisizione teorica che possa essere lasciata nel vago, ma di una necessità concreta di determinare entro quale ambito si chiudano le funzioni che il Governo ritiene passibili di eliminazione nel preciso periodo di tempo che va da oggi al 31 dicembre 1923, senza possibilità per il cittadino o per il rappresentante di appellarsi al giudizio del Parlamento.

Lo stesso concetto di « gradualità » affermato dal Governo per il passaggio di servizi all'industria privata, repugna dal limite di tempo, di fronte al quale il Governo dovrebbe precisare quello che abbia intenzione di contenervi; e repugna soprattutto alla economicità del trapasso che per certi servizi, come quello ferroviario, non potrebbe essere che organico e non graduale.

Anche rispetto alle funzioni da cedere, la Camera dovrebbe chiedere al Governo categoriche garanzie, se lo scopo della riduzione o cessione sia puramente economico, per modo che, per esempio, ai *deficit* attuali non si sostituiscano equivalenti o maggiori sussidi al servizio privato, o altri impegni gravosi per lo Stato, o prospettive di deperimenti e trascuranze di impianti, o abbandoni di diritti di riscatto, ecc.

---

delle competenze, alle piante organiche ed alle circoscrizioni giurisdizionali, per ottenere tutte le economie compatibili colla retta e spedita amministrazione della giustizia;

9° per riformare le leggi organiche dell'istruzione elementare, secondaria e tecnica, onde conseguire, col miglioramento degli insegnanti, un risparmio di spese; per riformare o trasformare gli Istituti superiori di pubblica istruzione, conciliando l'interesse scientifico con quello dell'economia;

10° per modificare le leggi sull'ordinamento dell'esercito e dell'armata allo scopo di ridurre le spese senza pregiudizio della difesa interna ed esterna dello Stato.

Il Governo potrà altresì modificare le leggi e gli ordinamenti per la giustizia amministrativa per coordinarli alle maggiori guarentigie di cui sarà presidiata l'amministrazione.

ART. 3.

Nessuna innovazione il Governo potrà attuare se non sia coordinata ad una riforma la quale in complesso apporti una riduzione delle spese attualmente stanziate nel bilancio dello Stato o che importi, sotto qualsivoglia forma, maggiori aggravi a carico dei comuni o delle province.

ART. 4.

Il Governo per procedere ai riordinamenti ed alle riforme di cui nei precedenti articoli, sarà assistito da una commissione composta di cinque senatori e cinque deputati eletti dalle rispettive assemblee e di cinque alti funzionari dello Stato da designarsi dal Consiglio dei ministri.

Di ciascuna adunanza della commissione sarà compilato processo verbale contenente i pareri espressi.

Così che la nostra avversione ai pieni poteri, oltre che fondarsi sulla difesa delle classi più povere e delle regioni più povere d'Italia, per le quali la iniziativa e la capacità privata devono ancora essere integrate dall'aiuto degli enti pubblici, pena l'abbandono e il regresso, è accresciuta dal sospetto che la riduzione delle funzioni statali serva soltanto a scopi di speculazione privata, assecondando gli entusiasmi di certi gruppi capitalistici o bancari che non sono i più noti per disinteressato patriottismo.

* * *

Quanto ai pieni poteri tributari noi non conosciamo alcun Parlamento che in regime costituzionale li abbia concessi, poiché essi formano la prima e fondamentale prerogativa senza la quale un Parlamento non esiste.

La relazione governativa afferma che essi « furono chiesti in ore assai meno gravi di questa ».

Neghiamo. Nel 1859, nel 1866, nel 1915 essi furono chiesti esclusivamente per un tempo di guerra, cioè di fronte a una situazione non soltanto e genericamente eccezionale, ma estremamente e continuamente mutevole, in quanto ogni mese, ogni giorno di guerra può mutare tutta la situazione economico-politico-finanziaria di una nazione. Per quanto invece si voglia dire che anche oggi è un momento eccezionale, questo è però, precisamente valutabile in tutti i suoi elementi, nel disavanzo, nelle necessità future, nella continuatività di certi carichi o entrate, ecc., per cui ogni rispettabile uomo di Governo deve sapere e manifestare un programma adeguato, e ha il tempo sufficiente per provvedere celermente ma con i mezzi normali.

Perciò anche il nuovo Governo Crispi nel 1894, quando chiese i poteri amministrativi, non li estese affatto ai tributi, ma fece presentare dall'onorevole Sonnino non una generica, ma la più dettagliata delle esposizioni finanziarie, ed insieme ad essa i più precisi progetti di legge tributari.

È stato detto da qualcuno, che è urgente confidare i pieni poteri al Governo perché « siamo sull'orlo del fallimento ». Non bisogna esagerare.

Noi abbiamo ritenuto nostro dovere di cittadini, per reagire contro le illusioni diffuse, e contro le cifre reticenti dei Governi successivi, e per incitare a provvedimenti adeguati, di presentare sempre la situazione finanziaria nel suo aspetto più reale e pessimista. Ma anche attenendoci

alle più controllabili cifre ufficiali, e a quelle da noi presentate alla Commissione finanze e tesoro, la realtà è la seguente:

Il disavanzo del 1920-21 è stato calcolato in milioni . .	16.570
Il disavanzo 1921-22 sembra salito definitivamente a milioni	8.275
Il disavanzo 1922-23 può prevedersi in milioni . . .	4.600

se non si calcola il disavanzo ferroviario, e se si eseguono per contro tutte le leggi di spesa votate o presentate, compreso il latifondo, le ferrovie secondarie, le seimila scuole elementari, i prestiti ad ospedali e comuni, ecc. Se non si eseguiranno queste leggi e se il disavanzo ferroviario si computa non superiore al miliardo, il disavanzo complessivo supererà ancora i 5 miliardi, supererà i 4 secondo il ministro del tesoro.

Comunque, il nostro bilancio presenta una rapida deflazione, dovuta alla cessazione delle spese eccezionali di guerra e dopo guerra; per modo che quando abbiamo voluto calcolare quello che sia il vero disavanzo ordinario permanente, cioè quello destinato a rimanere anche nei bilanci futuri, se non si prendessero provvedimenti, la cifra è scesa a milioni 3.600, oltre il disavanzo ferroviario.

Nella stessa relazione noi abbiamo indicata una serie di provvedimenti concreti e ordinari, per i quali, anche senza nuove imposte, ritoccando alcune tariffe, unificando e anzi riducendo le aliquote vigenti per i redditi, ma procedendo a rigorosi e giusti accertamenti, si potrebbe in breve giro di tempo coprire più della metà dell'indicato disavanzo permanente.

A quale scopo, quindi, i pieni poteri ?

Se il Governo vuole provvedere d'urgenza, non ha che da applicare i decreti già emanati fin dal 1919 e che provvedevano alle imposte dirette e al loro nuovo accertamento.

Quando il Governo ha voluto abolire qualche imposta, ha emanato un decreto (abolizione della nominatività) perfino prima di avere avuto il voto della Camera, ma almeno riservando ad essa diritto di ratifica.

Se il Governo vuole infine introdurre nuove imposte, esso sa di potere contare sul patriottismo della maggioranza della Camera, la quale anche nel 1920 approvò a grande maggioranza e rapidissimamente una serie di imposte che pure sembravano deplorevoli !

Noi siami lieti che su nostra specifica domanda « se convenisse che la massima riforma tributaria sia quella degli accertamenti », il Governo

abbia risposto confermando. Ma non basta. Per chiedere al Parlamento l'abbandono della sua massima prerogativa, dovrebbe almeno il Governo indicare secondo quale indirizzo esso intenda « meglio distribuire il carico delle imposte »; poiché il capitalista trova che sono meglio distribuite, abolendo quelle che colpiscono il capitale e aggravando quelle sui consumi; il commerciante trova inopportune le imposte sugli scambi; l'erede grida alla spogliazione; eccetera.

Il potere esecutivo esimendosi dallo indicare, sia pure in sintesi, ma specificatamente, le sue intenzioni, si riserva l'arbitrio in ogni campo.

Il Parlamento — eletto dai cittadini per rappresentarne e difenderne gli interessi collettivi e privati — votando la legge di delegazione, li abbandonerebbe invece all'arbitrio di un Governo, che nessuno ha conosciuto ancora alla prova della capacità di operare e della coerenza coi più diversi principî in varie occasioni affermati o negati.

* * *

Sotto un altro aspetto sarebbe ancora dannosa e pericolosa la facoltà lasciata al Governo, senza limiti di materia e di indirizzo e per un così lungo periodo di tempo; sotto un aspetto che verrebbe proprio in contrasto con quelle finalità economiche e morali, che alcuno potrebbe attribuire alla legge.

Quando infatti si lascia al Governo l'arbitrio di sconvolgere a sua posta le più delicate norme tributarie, per più di un anno, tutti i cittadini, produttori e capitalisti, lavoratori e imprenditori, sono mantenuti nello stato d'incertezza più deleterio nei confronti delle loro industrie, dei loro commerci, delle loro iniziative.

Chi sa se le tariffe doganali saranno mutate ? Chi sa se le nuove costruzioni edilizie saranno ancora esenti da imposta ? Chi sa se un prodotto qualsiasi non sarà toccato da una imposta speciale ?

Mentre sembra finalmente cessato il pericolo continuo della legislazione di guerra e ripristinata la tranquillità economica più produttiva, una legislazione straordinaria ricaccia i migliori nel dubbio e nell'inerzia.

L'unica assicurazione è stata data per i titoli di Stato; ma non è certo quella che più importa per la produzione nazionale.

E altrettanto si dica rispetto all'ordinamento funzionale e amministrativo dello Stato; poiché le rinnovellate incertezze intorno al trattamento degli impiegati ne deprimono il rendimento; le incertezze sulla gestione dei servizi ne fanno trascurare il miglioramento; le aspettative meno legittime si mettono in azione e in contrasto improduttivo. E tutti questi continui passaggi, ai quali da tanti anni assistiamo, dei servizi tele-

fonici, di ferrovie, ecc., dall'una all'altra gestione, non giovano in definitiva che agli speculatori; così come i continui mutamenti burocratici non portano in complesso che degli aggravi maggiori, per impiegati licenziati o riassunti magari ad arbitrio, indennità, spostamenti di cose, di uffici, ecc.

Noi siamo convinti per i primi, che esistono notevoli economie da realizzare, che vi sono uffici da abolire, energie intorpidite da svegliare, organi parassitari e ingombranti da resecare.

Ma tutto ciò può essere compiuto senza minacciare lo sconvolgimento, senza usurpare i poteri del Parlamento, con tanta minore apparenza di grandi parole, quando maggiore è la sapienza, la fermezza nell'operare, la coscienza del bene. Perché per esempio il Governo non ha cominciato modestamente a economizzare su se stesso il fatto, sopprimendo almeno i Ministeri per i quali era già prevista la riunione dei bilanci, mantenendo il numero dei gabinettisti dentro i limiti di legge, abolendo o trasformando i sottosegretariati inutili ?

Riassumendo: tutte le ragioni concorrono a confermare la nostra avversione più netta e precisa alla legge dei pieni poteri.

Chi non voglia distrutti o diminuiti i diritti e le funzioni del Parlamento, chi non voglia compromesse le autonomie comunali o locali, chi si preoccupa dell'ordinamento dell'esercito al disopra dei partiti, e della funzione morale della scuola, chi non vuole abbandonare a se stesse o allo sfruttamento le regioni e le classi più povere e bisognose d'integrazione, chi tiene alla libertà individuale e alle garanzie giurisdizionali, non può abdicare nelle mani di un Governo che non ha ancora presentato un programma e proposte specifiche.

Noi riconfermiamo la necessità che i servizi pubblici siano tenuti o controllati da quei soli enti che possono rappresentare e difendere il consumatore e il contribuente; siamo quindi d'accordo che i servizi devono essere ordinati nel modo più economico e più redditizio, e semplificata l'amministrazione; ma ciò non può significare mai l'abbandono all'arbitrio di un Governo o alla speculazione privata. E tanto meno è possibile abbandonare il sistema tributario, che investe i rapporti più sostanziali tra cittadini, categorie di cittadini e Stato.

Sembra a noi che chiunque abbia ferma coscienza dei proprî diritti e doveri di rappresentante della nazione che lavora e produce, non possa rendersi complice della concessione dei pieni poteri, la quale segnerebbe nella storia della nostra vita nazionale il precedente meno degno, e più pericoloso.

MATTEOTTI, *relatore della minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha, fino ad 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

ARTICOLO 2.

Entro il mese di marzo 1924, il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso delle facoltà conferite dalla presente legge.

ARTICOLO 3.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso giorno cesseranno di aver vigore la legge 13 agosto 1921, n. 1080, la proroga della legge stessa accordata dall'articolo 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

III.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Nel corso della XXV e XXVI legislatura, Matteotti presentò complessivamente 150 interpellanze ed interrogazioni (delle quali un terzo durante la XXV legislatura e due terzi durante quella successiva), nonché 4 mozioni.

Tra questa mole di interpellanze e di interrogazioni è agevole individuare tre filoni principali, che corrispondono, poi, agli interessi fondamentali di Matteotti: scuola; autonomie locali e lotta contro le violenze fasciste. Perciò si è ritenuto opportuno raggruppare intorno a questi tre nuclei essenziali l'attività di controllo svolta da Matteotti nella sua veste di parlamentare; mentre si sono riunite sotto la generica dizione di "Varie" le altre interrogazioni ed interpellanze — poche in verità — non riconducibili a questi tre motivi principali.

Alcune delle interpellanze ed interrogazioni furono svolte oralmente, altre ebbero risposta scritta ed altre, infine, restarono senza alcuna risposta.

a) PROBLEMI DELLA SCUOLA

Matteotti dedicò grande attenzione ai problemi della scuola, specialmente nel corso della XXV legislatura: le sue interrogazioni ed interpellanze in proposito sono concentrate esclusivamente nell'arco del biennio 1920-1921 e principalmente, nel corso dell'anno 1920.

LEGISLATURA XXV

Anno 1920

Tra il febbraio e il marzo 1920, Matteotti presentò due interrogazioni, sull'utilizzazione di alunni per sostituire postelegrafonici in sciopero e circa la concessione di speciali premi ai funzionari krumiri.

La prima interrogazione, diretta al ministro dell'istruzione e firmata anche da Musatti e Vella, rimase senza risposta. Il Governo invece nella tornata del 23 marzo 1920, rispose alla seconda interrogazione diretta ai ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro.

I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se creda utile all'incremento dell'istruzione e dell'educazione che le autorità scolastiche consentano e anzi incoraggino l'abbandono dello studio da parte degli alunni delle scuole medie per combattere l'abbandono del lavoro dei postelegrafici in isciopero per i loro miglioramenti economici.

MATTEOTTI, MUSATTI, VELLA.

MATTEOTTI. — *Ai ministri delle poste e dei telegrafi, e del tesoro.* — Per sapere se ritengono conformi alle leggi di contabilità e ai regolamenti, e commendevoli come esempio a tutte le amministra-

zioni dello Stato, le disposizioni telegrafiche, n. 1173 e n. 1257, del ministro delle poste in data 25 e 26 gennaio 1920, con le quali si ordina il pagamento di premi ai funzionari fedeli, altrimenti detti krumiri, e si dà autorizzazione di provvedere al pagamento in conto sospeso.

RISPOSTA. — Coi telegrammi n. 1173 e 1257 furono date alle direzioni ed agli uffici le necessarie disposizioni di pagamento delle spese occorse per fronteggiare lo sciopero del personale e fu ordinato che i pagamenti si eseguissero nei modi consueti con precisa imputazione della spesa ai capitoli di bilancio competenti, essendosi potuto provvedere subito con le disposizioni ordinarie del bilancio.

Per quei capitoli di bilancio che in seguito a queste spese straordinarie, risulteranno insufficienti ai bisogni ordinari del restante esercizio finanziario, si sta provvedendo alla richiesta di maggiori assegnazioni.

Pertanto le spese sono state pagate coi fondi che si trovavano a disposizione delle direzioni in virtù dei consueti mandati di anticipazione e dove è occorso si è provveduto ad autorizzare nuove anticipazioni; tutte le spese formeranno parte dei rendiconti consueti da sottoporre all'approvazione della ragioneria centrale ed al controllo della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi: MASCIANTONIO.

Nel luglio del '20, il Governo risponde a due interrogazioni di Matteotti sul funzionamento dell'amministrazione provinciale scolastica di Rovigo e sulla scuola d'arte applicata all'industria di Massa Superiore.

MATTEOTTI ED ALTRI. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Per sapere se conosca le condizioni in cui versa l'amministrazione scolastica di Rovigo, e perché non provveda nemmeno a riempire i posti vacanti di provveditore, ispettore provinciale e segretario.

RISPOSTA. — In seguito alla morte del regio provveditore professor Moretto è rimasto vacante nell'ufficio scolastico provinciale di Rovigo il posto di regio provveditore, ma il Ministero vi ha già destinato un provveditore titolare il quale avrebbe dovuto assumere il servizio il 1° luglio ed è stato diffidato a non più indugiare la sua partenza per quella sede.

L'ispettore provinciale vi sarà nominato fra breve non appena si sarà provveduto alle nuove nomine.

E il segretario vi sarà parimenti inviato non appena fatte le nomine in seguito al concorso già bandito.

Il Sottosegretario di Stato: CESARE ROSSI

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'industria e commercio.* — Dato che, della scuola d'arte applicata all'industria in Massa Superiore (Rovigo) il Ministero dovette provvedere alla classificazione a' termini dell'articolo 19 e seguenti del regolamento 22 gennaio 1913, n. 1014; dato che già dall'Ispettorato generale erano stati dati affidamenti, per i quali stabilito un concorso annuo degli enti locali in lire 9.000, lo Stato avrebbe dovuto concorrere con gli altri due terzi (cioè lire 18.000) conforme all'articolo 8 regio decreto 8 luglio 1919; dato che il 28 maggio ultimo scorso, col n. 3362, codesto Ministero accusò ricevuta della domanda formale di classificazione, e promise provvedimenti; data l'urgenza assoluta poiché l'istituto ha ormai esaurito ogni fondo e dovrebbe altrimenti ormai chiudersi, intorno alle intenzioni in proposito.

RISPOSTA. — Questo Ministero ha ricevuto le copie delle deliberazioni degli enti locali relative al mantenimento delle scuole d'arte applicata di Massa Superiore.

Non tutte le deliberazioni sono regolari e definitive; tuttavia considerato che il comune di Massa Superiore si è assunto l'onere del pagamento della somma complessiva dovuta dagli enti locali, in lire 9.200, ha dato le disposizioni opportune perché sia subito formulato lo schema del decreto di classificazione e sia rimesso alla presidenza della scuola per le assicurazioni che si credessero opportune di muovere.

Aggiungo che il concorso del Ministero sarà stabilito nella misura massima consentita dalla legge (lire 18.400).

Il Sottosegretario di Stato: RUBILLI

Nella tornata dell'8 agosto 1920, Matteotti svolse alla Camera due sue interrogazioni sulla costruzione di nuovi edifici scolastici e sui fondi occorrenti per nuove scuole elementari (1); *sugli stessi argomenti aveva già presentato due interpellanze nel febbraio e nel maggio del 1920.*

Nella tornata del 22 novembre 1920, Matteotti discusse alla Camera una sua interpellanza sulle condizioni dell'istruzione elementare in Italia (2).

(1) Vedere volume primo, pag. 197 sgg.
(2) Vedere volume primo, pag. 290 sgg.

Nella seduta del 22 dicembre 1920, l'ultima tenuta dalla Camera prima della sospensione dei lavori per le festività imminenti, Matteotti ricevette la risposta a due sue interrogazioni, su alcuni problemi particolari della situazione scolastica a Rovigo, che erano state presentate il 24 novembre 1920.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Per sapere se, dato che le lezioni presso le scuole normali e complementari di Rovigo, non sono ancora state iniziate, per l'ingombro dei locali, non creda di autorizzare l'iscrizione anche dopo il 31 ottobre, e magari fino al 30 novembre, specialmente a quelle alunne che provassero la loro malattia nel mese di ottobre e a quelle che già nel 1919-20 frequentarono le medesime scuole.

RISPOSTA. — In forza del decreto luogotenenziale 20 novembre 1919, n. 2650, e del decreto reale 5 agosto 1920, n. 1256, tutta la materia relativa alla carriera scolastica degli alunni delle scuole medie, e quindi anche quella relativa alle iscrizioni, è deferita alla competenza dei capi d'istituto, e, in via di ricorso, dei regi provveditori agli studi i cui provvedimenti sono dalla legge dichiarati definitivi, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638. Il Ministero non ha quindi alcuna ingerenza circa tali provvedimenti, e non può quindi autorizzare né ordinare iscrizioni che i regi provveditori agli studi non abbiano, in applicazione delle disposizioni vigenti, creduto di concedere.

Si aggiunga che il fatto che locali della scuola normale e complementare di Rovigo siano occupati da una esposizione (occupazione che è già cessata) non sembra motivo sufficiente per giustificare i ritardi nella presentazione di domande di iscrizione, che devono esser fatte entro i limiti perentori prescritti dalle disposizioni vigenti.

Il Sottosegretario di Stato: CESARE ROSSI

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Per sapere quale seguito si sia dato o s'intenda dare alle promesse verbali e scritte della primavera 1920, per la istituzione in Rovigo di un corso per maestre giardiniere, che da molti anni non si tiene in quella provincia e che è urgentemente richiesto dagli asili infantili che i comuni intendono ma non possono istituire per mancanza di maestre idonee.

RISPOSTA. — I corsi froebeliani da istituirsi ai sensi del regio decreto 10 dicembre 1901, n. 648, non possono superare il numero di 15 e tale numero è inferiore a quello delle stesse regioni del regno.

Il Ministero perciò nella distribuzione dei corsi suddetti si è attenuto anche per il triennio 1920-23 al seguente criterio di massima: istituire, possibilmente, un corso per regione, tenendo particolarmente conto del numero delle iscrizioni al corso e delle esigenze locali nonché della istituzione di corsi froebeliani pareggiati nella stessa regione o in regioni vicine.

Ciò premesso e tenuto conto delle informazioni al riguardo pervenute al Ministero, il corso froebeliano non fu potuto istituire presso la scuola normale di Rovigo, e venne invece istituito presso quella di Padova.

Il Sottosegretario di Stato: CESARE ROSSI

LEGISLATURA XXV

Anno 1921

Il 27 gennaio 1921, Matteotti ha la risposta ad una sua interrogazione sul funzionamento del Consiglio provinciale scolastico di Rovigo e sul provveditore agli studi di quella città.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Sul funzionamento del Consiglio provinciale scolastico di Rovigo; sul fatto che il bilancio da maggio ad oggi non è stato approvato; sulla mancanza per parecchi mesi del provveditore; sulla apparizione a Rovigo e scomparsa del signor Salerni come provveditore che ha così aumentato il disordine facendo sospendere molte pratiche, e venendo poi a Roma per i corridoi dei Ministeri; sul conseguente vergognoso stato delle scuole elementari nel Polesine che non funzionano e sono chiuse o sopraffollate.

RISPOSTA. — Sono note al Ministero le condizioni dell'amministrazione scolastica di Rovigo, dovute soprattutto alla deficienza numerica del personale sia amministrativo sia ispettivo. Il Ministero nell'estate del 1920, ad eliminare in parte tale inconveniente, assegnò a quell'ufficio scolastico un regio provveditore agli studi titolare, il professore Attilio Salerni, e né vi potette destinare altro personale, data la scarsezza di esso in tutte le province.

Ed infatti il Salerni non appena assunse servizio il 17 settembre 1920 incominciò a svolgere la sua opera per dare assetto normale all'ufficio scolastico ed a tutti gli organi dell'amministrazione.

Senonché il Salerni pochi giorni dopo si ammalò e, non potendo più riprendere servizio per le sue condizioni di salute, fu collocato, dietro sua domanda, in aspettativa per infermità.

Intanto il Ministero preoccupato dall'andamento dell'amministrazione scolastica di Rovigo, nonostante la ristrettezza del personale innanzi accennata ha provveduto ad assegnare a quell'ufficio un primo segretario, trasferendolo da altra sede, e provvederà non appena possibile ad assegnare altro personale sia amministrativo sia ispettivo, nonché ad assicurare all'ufficio stesso una direzione esperta e durevole.

Con tali provvedimenti e con la prossima rinnovazione del Consiglio provinciale scolastico il Ministero confida che sarà dato un impulso di nuova vita a tutta l'amministrazione scolastica di Rovigo e si conseguirà quell'andamento dell'amministrazione che corrisponda ai bisogni della scuola.

Per quanto riguarda poi il funzionamento delle scuole elementari nel Polesine il Ministero stesso ha chiesto notizie all'ufficio scolastico di Rovigo per conoscere con la maggiore esattezza le condizioni di quelle scuole e quale vantaggio le stesse potranno risentire dalla recente concessione di nuove classi e quali casi di assoluta urgenza si siano ora manifestati.

Il Sottosegretario di Stato: CESARE ROSSI

il 22 marzo 1921, nuova risposta ad un'altra interrogazione — presentata il 5 marzo 1921 — sul provveditore agli studi di Rovigo.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Se si sia già provveduto o quando si intenda provvedere alla sostituzione del commendator Graziani che deve già aver lasciato il posto di provveditore agli studi in provincia di Rovigo, dove è tanto necessario riordinare la abbandonata istruzione elementare.

RISPOSTA. — All'Ufficio provinciale scolastico di Rovigo è stato assegnato il regio provveditore agli studi titolare grande ufficiale professor Aurelio Stoppoloni.

Il Sottosegretario di Stato: CESARE ROSSI

Matteotti partecipò (con emendamenti, ordini del giorno, interventi generali) alla discussione di altri provvedimenti riguardanti la scuola, raggiungendo un perfetto equilibrio ed una sapiente combinazione tra la tutela di interessi scolastici riguardanti la sua provincia — Rovigo — e la trattazione di problemi generali attinenti all'istruzione in Italia.

b) PROBLEMI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI

Matteotti portò, sin da giovanissimo, un grande interesse ed un notevole impegno nel campo dell'amministrazione degli enti locali.

« *Una particolare competenza — scrive lo Schiavi — si venne formando come amministratore di enti locali. Giovanissimo, esordì come amministratore comunale a Villamarzana nelle funzioni di sindaco e fu poi, prima e dopo la guerra, consigliere comunale ed assessore a Fratta Polesine ed in un'altra decina di comuni della provincia: Rovigo, Lendinara, Badia, S. Bellino, ed altri.*

« *Partecipò assiduamente ai lavori del Consiglio provinciale di Rovigo come consigliere per il mandamento di Occhiobello, quale* leader *della minoranza socialista. Ricoprì la carica di presidente della deputazione provinciale nel breve periodo di amministrazione socialista durante il 1914* » (SCHIAVI, La vita e l'opera di Giacomo Matteotti, *Opere Nuove, Roma, 1957, pag. 27-28*).

Da questa diretta e diuturna esperienza, egli trasse la convinzione della grande funzione riservata agli enti locali per il progresso e l'elevazione delle classi popolari. La difesa dell'autonomia e della libertà di questi enti costituiva, perciò, premessa fondamentale perché essi potessero disimpegnare questa loro funzione liberatrice: questo dell'autonomia costituì, quindi, un tema particolarmente caro a Matteotti. E, quando la furia fascista si abbatté sulle amministrazioni comunali e provinciali, egli rimase a difendere le amministrazioni socialiste ed ebbe, in modo drammatico, la controprova della posta in gioco e del significato della lotta che si combatteva intorno ai comuni e alle province.

LEGISLATURE XXV-XXVI

Anni 1919-1922

All'inizio della XXV legislatura — l'11 dicembre 1919 — Matteotti presenta un'interrogazione sull'amministrazione comunale di Gavello e sull'incremento delle autonomie comunali. Essa rimane senza risposta.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere come si concilii col promesso incremento delle autonomie comunali, il provvedimento — emanato solo in prossimità delle elezioni per fatti denunziati alla prefettura da più di un anno, e non ancora comunicato nelle sue motivazioni ai cittadini — col quale si sciolse l'amministrazione comunale di Gavello (Rovigo), composta in gran parte di reduci di guerra, per irregolarità commesse personalmente, in tempo di guerra, da un sindaco più caro alla prefettura, e defunto un anno fa, in un servizio di sussidi non facente parte integrale né essenziale di una amministrazione e del Consiglio di un comune.

MATTEOTTI.

All'inizio della XXVI legislatura, il 20 giugno 1921, Matteotti presenta due interrogazioni sul commissario prefettizio sempre del comune di Gavello. Il Governo rispose il 5 agosto 1921.

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere se a commissario prefettizio del comune di Gavello sia stato indicato il signor Casoni Mario in seguito ai risultati di una inchiesta sulle sue scorrettezze come segretario comunale, e per preparare la lista dei nuovi consiglieri (come egli stesso afferma nel suo manifesto ai cittadini).

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere come si sia potuto nominare commissario di Gavello Polesine (in sostituzione dell'amministrazione legalmente nominata e violentemente imposta di dimettersi) il signor Mario Casoni indiziato per scorrettezze amministrative con inchiesta amministrativa e giudiziaria. E se scopo precipuo di un commissario, sia quello indicato come tale dal commissario medesimo nel suo manifesto, di formare cioè la lista dei candidati, e anche questo mediante pressioni illecite.

RISPOSTA. — Il signor Mario Casoni, segretario comunale di Crespino, inviato come commissario nel comune di Gavello fu, nello scorso febbraio 1919, incolpato dalla pubblica stampa di irregolarità ed abusi commessi nella amministrazione di Crespino. Ordinata una inchiesta, ne è risultato che il Casoni, nel gestire l'ufficio per gli approvvigionamenti nel comune di Crespino, quale segretario del comune stesso, ebbe a riscuotere lire cinque per ogni quintale di generi acquistati in rimborso di spese di viaggio non documentate. Il commissario inquirente, però, rilevato che il Casoni sarebbe stato a ciò autorizzato dalla Giunta, non ha ritenuto che il fatto raggiungesse gli estremi del reato.

Ad ogni modo esso costituiva una grave irregolarità, e perciò il Ministero non ha dato corso al decreto, con cui il Casoni, nominato commissario prefettizio di Gavello, veniva convertito in regio, ed ha invece nominato regio commissario in quel comune altra persona designata dal prefetto di Rovigo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: TESO

Sempre all'inizio della XXV legislatura, nella stessa tornata dell'11 dicembre 1919, Matteotti, unitamente all'onorevole Santini, presenta una interpellanza circa l'imposta sul vino e la finanza comunale. Essa rimase senza risposta.

I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro delle finanze, per sapere se intenda al più presto sostituire all'ultima imposta sul vino, empiricamente giustaposita agli sperequati e antieconomici dazi interni, sollecitatrice di frodi e speculazioni, confondente consumatori, speculatori e produttori piccoli e grandi, applicata malamente, affidata ad organi inadatti, con una incongrua partecipazione dei comuni, una organica imposta sul consumo, con fini sociali.

MATTEOTTI, SANTINI ANTONIO.

Ugualmente senza risposta rimasero altre interrogazioni circa i bilanci delle amministrazioni comunali e circa l'abolizione di tasse comunali, presentate da Matteotti il 3 febbraio 1920.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere per quanto tempo ancora le amministrazioni comunali debbano essere sottratte ai legittimi rappresentanti la volontà popolare; e se almeno frattanto il Ministero abbia dato istruzione ai commissari regi e prefettizi affinché presentino bilanci che non siano,

secondo gli usi locali, fittizi, e provvedano ad entrate ordinarie che coprano tutti gli aumenti di spesa ormai divenuti necessari e normali.

MATTEOTTI.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se le amministrazioni comunali debbano applicare la prima parte dell'articolo 138 del decreto 24 novembre 1919, la quale dichiara abolite alcune tasse comunali « a decorrere dal 1° gennaio 1921 », oppure la seconda parte che invece in sostanza le abolisce fin da quest'anno 1920; o se piuttosto il Governo non intenda sospendere tutti gli articoli da 138 a 153 di quel decreto i quali contengono il più insufficiente ordinamento dei tributi locali, in attesa di ben altri e più compiuti provvedimenti.

MATTEOTTI.

Invece il 5 maggio 1920 ebbe risposta ad un'altra interrogazione, presentata pure il 3 febbraio del '20, circa il risarcimento dei danni di guerra ai comuni del Polesine.

MATTEOTTI. — *Al ministro della guerra.* — Per sapere per quali motivi i risarcimenti dei danni apportati dalle truppe ai diversi comuni del Polesine (Rovigo) dopo la ritirata del 1917, benché verificati da mesi ed anni, non siano stati dalle competenti commissioni liquidati e passati al pagamento, nonostante le continue insistenti richieste delle amministrazioni comunali, che di quei fondi hanno bisogno per pareggiare la corrispondente partita di spese per restauri.

RISPOSTA. — Le liquidazioni dei danni per occupazioni d'immobili in dipendenza della guerra sono finora procedute soddisfacentemente, sia a mezzo degli uffici territoriali del Genio — per le occupazioni da loro regolarmente fatte — sia mediante le commissioni revisioni affitti e requisizioni (C.R.A.R.) istituite dal Comando supremo per le occupazioni irregolari operate dai Corpi mobilitati.

Per quanto può avere speciale riferimento ai danni apportati dalle truppe ai diversi comuni del Polesine (Rovigo) dopo la ritirata del 1917, questo Ministero ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti all'ufficio delle fortificazioni di Venezia, sotto la cui giurisdizione hanno fino ad ora funzionato la C.R.A.R. di Padova e di Treviso, ottenendo le spiegazioni seguenti.

Il criterio per gli accertamenti e le liquidazioni venne informato al principio di seguire per quanto possibile l'ordine cronologico, secondo la data di ricorso, non trascurando però di dare la

preferenza alle domande riflettenti casi speciali che non consentivano dilazioni, e cercando soprattutto di mantenere un certo rapporto numerico fra le tre province di Padova, Venezia e Treviso.

Nella provincia di Rovigo, su 1.104 domande la C.R.A.R. ne ha liquidate circa la metà ed avrebbe certamente definite rapidamente le rimanenti se in dipendenza del regio decreto 7 dicembre 1919, n. 2499, le C.R.A.R. non fossero state sciolte e le domande inevase passate alle intendenze di finanza, ed uffici del registro, preposti alle liquidazioni dei danni di guerra, in applicazione del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

Per il caso che l'onorevole interrogante desideri più particolareggiate notizie in merito a determinate liquidazioni, conviene che fornisca i necessari dati specifici per porre in grado il Ministero di accertare con esattezza lo stato delle cose.

Il Sottosegretario di Stato: AGNELLI

Il 5 maggio 1920 egli presentò un'interpellanza circa la data delle elezioni amministrative.

Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che il Governo intenda fissare o abbia già fissata la data delle elezioni per alcuni comuni, ritardandola per altri e per le province, secondo criteri di esclusivo opportunismo politico, e passando sopra il diritto della Camera di discutere — appena il Governo gliene dia modo — i progetti modificatori delle elezioni amministrative.

MATTEOTTI

Intanto il 22 marzo e il 5 maggio 1920 presenta un'interpellanza e un'interrogazione (firmata anche da Graziadei, Marabini e Lazzari) circa l'autonomia comunale, con particolare riferimento all'annullamento di una delibera di nomina di un impiegato del municipio di Argenta.

Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per sapere se le imposizioni di prefetti (esempio Milano) lo scioglimento dei consigli comunali (esempio Gavello) l'annullamento di nomine (esempio Argenta) e l'arbitrale prepotere di tutti gli organi di tutela, i quali preferiscono trascurare i doverosi controlli sui conti — per accanirsi invece contro le migliori iniziative sociali e tributarie dei comuni — siano gli indici delle intenzioni governative in materia di autonomia comunale.

MATTEOTTI

I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere come, mentre si istituiscono commissioni per la preparazione dell'autonomia comunale, il Governo abbia annullata la delibera di nomina di un impiegato del municipio di Argenta, presumibilmente per ragioni di persecuzione politica e in contrasto con gli stessi certificati di buona condotta rilasciati da ufficiali di nomina prefettizia.

MATTEOTTI, GRAZIADEI, MARABINI, LAZZARI

Esse rimasero senza risposta, ed uguale sorte toccò ad un'altra interrogazione, presentata il 10 maggio 1920 e riguardante la funzione di tutela esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa nei confronti dei comuni (nel caso specifico verso il comune di Ficarolo).

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia lecito convertire la funzione di tutela delle Giunte provinciali amministrative in uno strumento ostruzionistico, fino al punto che un regolamento imposte locali, inviato dal comune di Ficarolo fin dal luglio 1919 alla autorità superiore, ancora non è stato restituito con la definitiva decisione della Giunta provinciale amministrativa di Rovigo.

MATTEOTTI

Alla fine del 1920 — esattamente nella tornata del 22 dicembre 1920 — Matteotti presenta tre interrogazioni: circa l'applicazione della tassa assistenza civile; circa le delibere della Giunta municipale sulla erogazione di fondi a calcolo; circa l'inscrizione nelle spese comunali della quota di adesione alla Lega dei comuni.

Il 28 gennaio e il 1° febbraio 1921, il Governo risponde a queste tre interrogazioni.

MATTEOTTI ED ALTRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno consentire ai comuni l'applicazione della tassa assistenza civile anche pel 1921, lasciandone la disponibilità all'amministrazione comunale;

e una modifica alla legge sulla tassa esercizio e rivendita, nel senso di togliere via i massimi che oggi la vincolano e le distinzioni tra i diversi comuni, lasciando che ciascun comune l'applichi con aliquote percentuali progressive sul movimento economico degli esercizi e rivendite.

Tali concessioni si rendono indispensabili se si vuole che i comuni possano formare il bilancio 1921, senza ricorrere necessariamente a mutui a carico dello Stato.

RISPOSTA. — Trovasi, già approvato dalla Camera dei deputati, innanzi al Senato un disegno di legge (n. 187) col quale si consente ai comuni per l'esercizio 1920 un'altra applicazione del contributo per l'assistenza civile con facoltà di destinarne, in tutto o in parte, il provento anche per far fronte a spese straordinarie dei comuni quando ne sia riconosciuta la necessità, con deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. Ma, con la fine dell'anno finanziario 1920, converrà proporre al Senato un emendamento a tal progetto di legge pel quale la proroga del termine per quest'altra applicazione del contributo di assistenza civile venga differita al 31 marzo 1921. In tal senso il ministro ha già diretto un espresso al Presidente del Senato, raccomandando altresì che il progetto sia inscritto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori parlamentari. La prima proposta degli onorevoli interroganti è, quindi, già in corso di attuazione.

Circa la suggerita modifica alle vigenti disposizioni sulla riscossione della tassa esercizio e rivendita, a nome del mio collega del Ministero delle finanze, osservo che, in tesi generale, non si ravvisano ragioni sufficienti per rifiutare una revisione delle vecchie norme regolanti la tassa di esercizio e rivendita, almeno nel senso di rimaneggiare e aumentare la tariffa, se non nel senso desiderato dagli onorevoli interroganti, di sopprimere le distinzioni per popolazione ora vincolanti i comuni nell'applicazione della tassa predetta.

Ma poiché sono ormai ultimati gli studi per un completo riordinamento della finanza locale e sta per essere allestito un apposito disegno di legge, non pare opportuno apportare frammentari ritocchi alla legislazione vigente.

In ogni modo poi non potrebbe certamente consentirsi l'applicazione di una tassa di esercizio, come vorrebbero gli onorevoli interroganti, ad aliquote percentuali progressive, fino ad un massimo del 5 per cento sul movimento economico dell'esercizio e rivendita, perché ciò equivarrebbe in molti casi ad assorbire con la sola imposta comunale tutto il reddito dell'esercizio che, normalmente, si aggira appunto intorno al 5 per cento del movimento complessivo degli affari.

Il Sottosegretario di Stato: CORRADINI

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere per quale autorizzazione alcune poche prefetture d'Italia pretendono di avere comunicate le delibere di giunta comunale sulla erogazione di fondi a calcolo, per il visto

preventivo, mentre dal tempo di guerra era ormai abrogata quella inutile formalità di apparente controllo.

RISPOSTA. — A termini degli articoli 204 e 205 del vigente regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, tutte le deliberazioni di giunta riflettenti pagamenti su fondi a calcolo, debbono essere comunicate all'autorità politica circondariale per il visto di esecutorietà, ed il tesoriere non può effettuare il pagamento dei relativi mandati se non sia su questi fatta menzione del provvedimento che rende esecutoria la deliberazione della giunta.

« Tali disposizioni non furono mai abrogate; soltanto con circolare 5 luglio 1915, n. 16800-III, al fine di ottenere la semplificazione dei servizi degli uffici locali resa indispensabile dal richiamo alle armi di numerosi funzionari, si dispose — fra l'altro — quanto appresso: « Non dovranno essere trasmesse al visto le deliberazioni relative a prelevamenti di fondi a calcolo, ma a cura degli uffici comunali o provinciali dovrà essere comunicato il 1° e il 16 di ogni mese, un elenco contenente la indicazione della data di ciascun provvedimento, dell'oggetto della spesa e dell'ammontare di esse. È in facoltà del sottoprefetto o del prefetto, in base a tale elenco, di chiedere copia di qualsiasi deliberazione relativa ai prelevamenti suddetti e soltanto dalla data dell'arrivo della deliberazione richiesta decorrerà il termine pei provvedimenti di cui agli articoli 212 e seguenti della legge ».

Sebbene gli impiegati degli enti locali e delle prefetture già richiamati alle armi, siano ormai tornati ai loro uffici, il Ministero non ha creduto ancora di revocare le surriportate istruzioni, in base alle quali però i prefetti ed i sottoprefetti hanno sempre facoltà di richiedere ai comuni le deliberazioni di giunta relative a pagamenti sui fondi a calcolo, sulle quali, a seguito della preliminare ispezione dell'elenco quindicinale, ritengano di dovere portar un particolare esame ai fini del controllo preventivo di legittimità loro demandato dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato: CORRADINI

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere da chi abbiano avuto istruzioni quei prefetti che si oppongono all'iscrizione nelle spese comunali della quota di adesione alla Lega dei comuni, che raccoglie ormai un terzo dei comuni d'Italia, mentre si consente quella della associazione dei comuni.

RISPOSTA. — Non risulta che siano state date disposizioni nel senso accennato dall'onorevolente interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: CORRADINI

Il 16 marzo 1921 il Governo risponde ad un'interrogazione di Matteotti, presentata il 21 febbraio 1921, circa la nuova amministrazione del comune di Montecatini Val di Cecina.

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che, mentre la nuova amministrazione del comune di Montecatini Val di Cecina non ha fatto che continuare nel costume della passata amministrazione, la quale senza che alcuno protestasse faceva alla cooperativa acconti anche di lire 70 mila, per la nuova, soltanto e in odio ad essa, si è voluto nominare un commissario il quale si permette di forzare gli uffici in assenza del sindaco e del segretario, impossessandosi di carte, spostando mobili, ecc.

RISPOSTA. — Uno degli ispettori annonari, incaricati dal consorzio provinciale granario, d'accordo con la prefettura di Pisa, di accertare nei varii comuni l'esatta applicazione delle norme relative al tesseramento dei generi alimentari recatosi nel comune di Montecatini Val di Cecina, che conta soli 4585 abitanti, ebbe a rilevare, oltre l'inosservanza delle norme predette, anche gravi irregolarità derivanti dal mancato versamento da parte dell'amministrazione comunale di oltre centomila lire dovute al citato consorzio provinciale, per grano fornito nei mesi di dicembre e gennaio. E, poiché, anche al sottoprefetto di Volterra risultava irregolare il funzionamento di tutta la gestione annonaria in quel comune, si ritenne necessario disporre una speciale inchiesta, affidandone l'incarico al ragioniere di prefetttura Francolini. Questi, recatosi a Montecatini Val di Cecina, accertò che quella cooperativa di consumo era in debito verso il comune della somma di lire 95.000 circa, di cui sono state versate sinora soltanto 45.000, rimanendo così un residuo debito di lire 50.000 che non si sa come possa essere estinto. Non si esclude che la passata amministrazione abbia dato alla stessa cooperativa degli acconti, ma, a prescindere dal fatto che essi non raggiungevano la proporzione attuale, è da considerare che la cooperativa predetta non si era mai trovata nelle condizioni critiche di insolvibilità in cui si trova ora; e che non possono non destare legittime preoccupazioni, se si tien conto che il comune per il fatto di tale inadempienza, non ha potuto effettuare per un lungo periodo di tempo alcun versamento di somme al consorzio provinciale granario in escomputo del debito.

È poi inesatto che il commissario prefettizio ragionier Francolini, in assenza del sindaco e del segretario, abbia forzato le porte dell'ufficio comunale e siasi impossessato di carte. Quando egli giunse a Montecatini Val di Cecina erano assenti il sindaco ed il segretario, che furono richiamati in residenza. Il segretario rientrò subito; ma il sindaco arrivò dopo tre giorni. Nel frattempo il commissario trat-

tennesi nell'ufficio del segretario alla continua presenza del funzionante sindaco; e prima che arrivasse il segretario, compì parte delle verifiche, richiedendo sempre le carte e i documenti occorrenti all'applicato di segreteria, e sempre alla presenza del funzionante sindaco; né egli si permise mai di entrare nel gabinetto del sindaco e nell'archivio per impossessarsi di carte e documenti.

D'altra parte un commissario, che recasi a compiere una inchiesta di regolare decreto prefettizio, non è presumibile che debba rimanere fuori dell'ufficio comunale, in attesa del beneplacito del sindaco, quando in detto ufficio è presente l'assessore anziano, funzionante da sindaco, e l'applicato di segreteria che fa le veci del segretario, e vi sono da compiere verifiche e fare accertamenti, che per ovvie ragioni, non consentono alcun indugio.

Il Sottosegretario di Stato: CORRADINI

Senza seguito resta, invece, una mozione, presentata da Matteotti ed altri nella tornata del 23 febbraio 1921, circa la revoca della sospensione del Consiglio provinciale di Pisa.

La Camera invita il Governo a revocare la sospensione del consiglio provinciale di Pisa.

MATTEOTTI, MAITILASSO, DE GIOVANNI, MERLONI, VOLPI, GARIBOTTI, TONELLO, AGOSTINONE, ROMITA, BELLOTTI, FILIPPINI, GALLANI, TASSINARI, VELLA, STORCHI, MUSATTI.

Con l'inizio della XXVI legislatura, si accentuano le discriminazioni, gli attacchi e le violenze nei confronti delle amministrazioni locali o degli impiegati locali di un determinato colore.

Nella tornata del 27 luglio 1921, Matteotti svolge alla Camera una sua interrogazione, presentata il 20 giugno 1921, circa le violenze contro amministrazioni locali nella provincia di Rovigo (1).

Il 29 luglio 1921 presenta un'interpellanza sulla vita finanziaria dei comuni e sulla riforma dei tributi locali; l'interpellanza rimase senza seguito.

Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e delle finanze, sulla vita finanziaria dei comuni e sulla riforma dei tributi locali.

MATTEOTTI

(1) Vedere volume secondo, pag. 441 sgg.

Il 2 agosto 1921 sollecita la iscrizione all'ordine del giorno di una sua mozione sulla finanza degli enti locali (1).

Il 26 novembre 1921, il Governo risponde a due interrogazioni circa l'annullamento della nomina di un impiegato del comune di Villanova del Ghebbo e di un ingegnere del comune di Saletto di Montagnana; della stessa data è anche la risposta ad un'interrogazione circa la istituzione di speciali corsi per la migliore preparazione dei segretari comunali.

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere quali motivi di parzialità e persecuzione politica il facente funzioni da prefetto di Rovigo abbia annullato la nomina di Malin Manlio a impiegato del comune di Villanova del Ghebbo, inventando « precedenti » che non si specificano, « condotta militare » non si sa quale, e la condotta come sindaco quando forse ebbe a resistere al brigantaggio protetto dall'autorità.

RISPOSTA. — La deliberazione del consiglio comunale di Villanova del Ghebbo, in data 28 marzo 1921, relativa alla nomina di Manlio Malin, già sindaco di detto comune, ed applicato municipale, fu annullata perché, da informazioni assunte, risultò essere il Malin persona che non dava affidamento di serenità, per la eccessiva accentuazione non solo dei suoi princìpi ma, ciò che è più, della sua azione politica.

Del resto contro il decreto prefettizio di annullamento della deliberazione di nomina, il Malin ha presentato formale ricorso che trovasi in istruttoria e sul quale interverrà a suo tempo la decisione dell'autorità competente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere a quali criteri di giustizia amministrativa corrisponda l'azione della regia prefettura di Padova, la quale annullava la nomina di ingegnere, anche perché operata per chiamata, del consiglio comunale di Saletto di Montagnana, e subito di poi invece invitava il regio commissario a nominare l'ingegnere con lo stesso metodo prima ripudiato, approvandolo.

Se non intenda revocare tali delibere ingiuste e faziose. E se in questo fatto, così come nella violenza che costrinse il consiglio comunale di Saletto a dimettersi, così come nella nomina da parte del regio commissario del terzo indicato nella terna del concorso medico, non ravvisi tutto un movimento di interessi illegittimi ed

(1) Vedere volume secondo, pagg. 473-474.

avversi alla vera rappresentanza popolare del comune di Saletto, ma appoggiati dalla complicità più vergognosa della regia prefettura di Padova.

RISPOSTA. — Il Consiglio comunale di Saletto, con deliberazione 15 aprile 1921, nominò per chiamata al posto di ingegnere comunale il signor Ziglio.

La deliberazione fu annullata dalla prefettura di Padova:

1° perché ai sensi dell'articolo 94 del regolamento comunale e provinciale la nomina degli impiegati comunali va fatta per concorso;

2° perché era stato violato l'articolo 298 della legge comunale, che prescrive per le nomine la formalità della votazione segreta.

Sciolto frattanto il consiglio comunale, il regio commissario, dovendo provvedere al servizio, nominò, egualmente per chiamata, l'ingegnere Pomello. E la giunta provinciale amministrativa, nella sua competenza, non ha approvato l'atto suddetto per la medesima ragione per la quale la prefettura aveva annullato la deliberazione consiliare; ed ha invitato il regio commissario a bandire il concorso.

Quanto alla nomina del medico condotto la scelta del regio commissario, cadde sul terzo, in ordine di graduatoria, dei quattro classificati dalla commissione esaminatrice. Ciò facendo, egli usò di una sua insindacabile facoltà discrezionale, come ebbe a riconoscere, in sede di ricorso, la giunta provinciale amministrativa, la quale ha ratificato il provvedimento.

Gli atti amministrativi denunziati sono quindi improntati alla più stretta legalità. Nessuna azione ostile o parziale venne svolta dalla prefettura; né, volendo, essa lo avrebbe potuto, perché il giudizio su gli atti stessi rientrava nella competenza della giunta provinciale amministrativa, composta in maggioranza di membri elettivi.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda opportuno concedere una nuova sessione di esami per segretari comunali, e se anzi, dato il modo con il quale oggi avviene la preparazione a quel posto tanto importante, non credesse conveniente di autorizzare o anzi di sussidiare corsi speciali che a tale uopo istituissero per esempio gruppi di province insieme consorziate.

RISPOSTA. — A tenore dell'articolo 72 del regolamento comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, gli esami di segretario comunale dovevano aver luogo ogni biennio, e quindi, essendosi tenuti gli ultimi esami nel settembre 1920, non potevano ripetersi prima del settembre 1922. Senonché,

con regio decreto 7 aprile 1921, n. 559, apportandosi modificazioni al citato regolamento, è stata data facoltà al Ministero di indire una nuova sessione di esami anche prima di quell'epoca. In seguito di che una sessione è stata stabilita per i giorni 1, 2 e 3 dicembre 1921.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che il Ministero dell'interno non ha mancato di esaminare la opportunità di promuovere corsi speciali di preparazione all'ufficio di segretario comunale. Anzi ha anche disposto uno schema di regolamento per l'istituzione e il funzionamento di corsi biennali, che potrebbero sorgere presso le facoltà giuridiche universitarie, ai quali potrebbero essere inscritti coloro che fossero in possesso della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Se non che questa condizione del possesso della patente, ha fatto sorgere giustificati dubbi sulla riuscita e sulla utilità pratica della futura istituzione. Infatti, poiché alle spese dei corsi si dovrà, come è previsto dal regolamento provvedere con le contribuzioni degli iscritti per renderne possibile la istituzione occorrerebbe che fossero in gran numero i patentati non ancora investiti delle funzioni di segretario presso enti locali, ciò che è difficile possa avverarsi anche nelle grandi sedi.

Quanto poi ai possibili frequentatori, che fossero già in servizio presso enti locali, è evidente che per essi il necessario allontanamento dai rispettivi uffici può essere cagione di perturbamento nel servizio e di danno economico all'amministrazione, la quale sarebbe costretta a ricorrere ad incarichi durante le assenze dei titolari.

Per queste difficoltà di carattere pratico — ed anche per la opportunità di coordinare la progettata istituzione all'intento di dare un valido contributo alla preparazione agli esami di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale — si è opinato che il regolamento già preparato possa modificarsi nel senso di ammettere ai corsi anche gli aspiranti al titolo di abilitazione.

Con questi intendimenti si sta ora studiando la risoluzione della questione.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

Il 14 dicembre 1921 il Governo risponde ad un'interrogazione riguardante un mutuo per la costruzione di case popolari in Lendinara.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Premesso che l'amministrazione clerico-conservatrice del comune di Lendinara iniziò nell'anno 1919-1920 la costruzione di un gruppo di case popolari, l'amministrazione socialista eletta nell'autunno 1920 condusse innanzi le pratiche per la concessione del mutuo di lire 625.000 e ne

ottenne dal Ministero e dalla Cassa depositi e prestiti la concessione nel marzo 1921.

Ma intervenuti gli atti di violenza favoriti dal prefetto Frigerio, quell'amministrazione fu costretta a dimettersi. Da allora, ancora non si è trovato il modo di completare le poche pratiche formali per avere il mutuo (accettazione, delegazioni, ecc.) così che le case rimangono da oltre un anno incomplete, inutilizzate; i senza tetto attendono per esservi ricoverati; la cooperativa lavoratori perde annualità intere di interessi gravosi per il capitale anticipatole dalle banche private; si domanda da chi dipendono le lungaggini, le negligenze e gli ostruzionismi; e quale responsabilità e intenzioni abbiano in proposito il regio commissario di Lendinara e la regia prefettura di Rovigo.

RISPOSTA. — Nel giugno 1920 il Ministero, nell'intento di facilitare e rendere più sollecita la costruzione di case popolari, deliberata dal comune di Lendinara per una spesa di lire cinquecentoventicinque mila, consentì che il comune assumesse, in via provvisoria, la gestione in economia, nella intesa che, prima del collaudo delle costruzioni, si sarebbe uniformato alle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, costituendo l'azienda speciale.

Nei primi mesi dell'anno corrente, la costruzione delle case fu iniziata, ma dovette poi essere sospesa in seguito alla mancata concessione dei mezzi finanziari, avendo la Cassa depositi e prestiti dichiarato di non poterli concedere se prima il comune non avesse osservato le disposizioni della legge.

Il Ministero intanto, avendo accertato che la costruzione delle case non è condotta direttamente dal comune, ma è stata affidata alla locale cooperativa fra muratori e arti affini, e rilevando che non è possibile l'applicazione al caso della legge 29 marzo 1903, ha fatto premure alla Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo chiesto dal comune di Lendinara. La domanda relativa avrà, quindi, regolare corso.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

Il 20 marzo 1922 il Governo risponde a due interrogazioni presentate da Matteotti, l'una circa l'opera svolta dalla procura di Rovigo nei confronti del segretario del comune di Crespino e l'altra circa l'atteggiamento del commissario regio di Orvieto. Ecco il testo delle interrogazioni e le relative risposte ministeriali.

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Intorno all'opera svolta dalla procura del re di Rovigo per accertamento di reati a carico del signor Casoni Mario; e in particolare sulla sorte avuta da una richiesta perizia che doveva accer-

tare l'autenticità di una addotta delibera di giunta, che non esisteva nel registro né era stata mai vistata; intorno agli accertamenti per l'acquisto di cavalli e rivendita che dovevano esser fatti per conto esclusivo del comune; e intorno alla denunzia dell'ufficiale postale di Crespino e del ragioniere Micheloni per oggetti personali pagati in conto amministrazione comunale; e se quindi non ritenga opportuno di far richiamare da un superiore ufficio l'intera pratica processuale.

RISPOSTA. — Le informazioni assunte pongono in rilievo che la istruttoria relativa ai fatti addebitati al segretario del comune di Crespino, Casoni Mario, è stata compiuta dal procuratore del re di Rovigo con ampiezza e diligenza di indagini rispetto a tutti i capi di imputazione.

La perizia di cui è cenno nella interrogazione dell'onorevole Matteotti, a quanto risulta, non si è resa necessaria poiché l'autenticità delle deliberazioni della giunta comunale (che la perizia avrebbe dovuto accertare) non fu contestata né dall'inchiesta amministrativa, né dagli amministratori deliberanti, quantunque le deliberazioni stesse fossero irregolari per non essere state iscritte nell'apposito registro, né inviate per il visto alla prefettura.

Circa l'acquisto e la rivendita di carne equina, è risultato che il Casoni, d'intesa con gli amministratori comunali, non fece che darne l'incarico a terza persona, la quale non corrispose — come avrebbe dovuto — all'obbligo di versare l'importo netto degli utili al comune, ed essa quindi dovrà dare conto dell'indebita appropriazione e non il Casoni che non appare abbia avuto con essa alcun accordo criminoso.

Quanto alla distrazione di danaro del comune che, secondo la denuncia accennata nella interrogazione, il Casoni avrebbe compiuto, servendosene per pagare oggetti prelevati per uso proprio dal negozio che fornisce gli oggetti di cancelleria al detto comune, il procuratore del re e il giudice istruttore si sono convinti che le indagini non hanno posto in essere prove bastevoli per ritenere colpevole il Casoni. Pertanto egli è stato prosciolto da questa imputazione per insufficienza di prove mentre è stato dichiarato non luogo a procedere in suo confronto in ordine ai delitti di concussione continuata e di peculato perché i fatti non costituiscono reato e in ordine al delitto di appropriazione indebita qualificata per non avervi concorso.

La sentenza del giudice istruttore, che in data 30 novembre 1921 ha chiuso la istruttoria nei sensi esposti, è già stata presa in esame dal procuratore generale competente, in relazione alle risultanze degli atti processuali ma essa è sembrata pienamente giustificata e non meritevole di impugnativa.

Il Sottosegretario di Stato: SANNA-RANDACCIO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere per quale ragione il commissario regio di Orvieto non ha curato di far ottenere il visto di esecutorietà alla delibera consigliare 27 aprile per la nomina del segretario, e non ne ha curata, neppure, la comunicazione all'interessato nominato; e come si può giustificare codesto ostruzionismo che dura da oltre sette mesi.

RISPOSTA. — La deliberazione 27 aprile, cui accenna l'onorevole interrogante, fu rimessa dall'amministrazione comunale di Orvieto al sottoprefetto per il suo visto, soltanto il 24 maggio. Il sottoprefetto provvide alla istruttoria, anche in relazione a un ricorso pervenuto dal ragioniere Laghi, altro concorrente, ricorso che costrinse la prefettura a richiamare tutti gli atti del concorso. L'istruttoria non diede modo di accertare irregolarità procedurali, le sole che avrebbero potuto determinare l'intervento prefettizio, e gli atti furono, quindi restituiti alla sottoprefettura per i provvedimenti di competenza. Senonché, frattanto, la deliberazione era diventata esecutoria per decorrenza di termine, e il commissario governativo, subentrato all'amministrazione ordinaria, avrebbe potuto darvi esecuzione, ma se ne astenne, non ritenendo opportuno insediare il nuovo segretario, mentre il ragionier Laghi aveva presentato un altro ricorso, e questo in via straordinaria al re, notificato al comune in data 15 settembre, è tuttora in corso di istruttoria. E tanto più il commissario credette opportuna l'attesa, dato che il vincitore del concorso, signor Eletto, in molte occasioni aveva dichiarato e fatto conoscere che mai avrebbe potuto, per sue ragioni speciali, assumere servizio in Orvieto.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

Nella 2ª tornata del 5 luglio 1922, Matteotti intervenne alla Camera sull'occupazione fascista del municipio di Cremona (1).

(1) Vedere volume secondo, pagg. 756-757.

c) CONTRO LE VIOLENZE FASCISTE

LEGISLATURA XXV

Anni 1920-1921

Nelle tornate del 21 e 24 luglio 1920 Matteotti aveva svolto alla Camera una sua interrogazione riguardante l'assalto alla tipografia del giornale L'Epoca *avvenuto a Roma* (1).

Alla fine della XXV legislatura — ed esattamente nelle tornate del 10 e del 17 marzo 1921 — Matteotti aveva svolto alla Camera due sue interrogazioni: l'una sui fatti di Salara, Pettorazza ed altre località nel Polesine e l'altra sull'atteggiamento dell'arma dei carabinieri nel Polesine. Ad esse si riconnettono altre due interrogazioni: la prima sulla permanenza del colonnello Sani al comando del distretto di Ferrara e la seconda sul divieto dell'uso degli autoveicoli in Rovigo. Per questo gruppo d'interrogazioni si rinvia, perciò, alle due tornate del 10 e del 17 marzo 1921 (2).

Da vedere anche il fondamentale discorso sulle origini e la natura del fascismo pronunciato da Matteotti alla Camera il 31 gennaio 1921 (3).

LEGISLATURA XXVI

Anno 1921

Con la XXVI legislatura, sono numerosissime le interrogazioni e le interpellanze presentate da Matteotti di fronte al dilagare della violenza fascista, dalla quale egli stesso doveva finire annientato fisicamente.

---

(1) Vedere volume primo, pag. 104 sgg.
(2) Vedere volume primo, pagg. 392 sgg. e 405 sgg.
(3) Vedere volume primo, pag. 330 sgg.

Si cercherà di dare una rapida inquadratura ed una sintesi organica di queste interpellanze ed interrogazioni.

Alla fine del 1921, ed esattamente nelle tornate del 26 novembre e del 3 e 14 dicembre 1921, vengono annunziate le risposte ad una decina d'interrogazioni presentate da Matteotti nelle settimane precedenti.

Il motivo fondamentale di queste interrogazioni è costituito dal fatto che Matteotti denuncia e documenta, ancora una volta, la connivenza e l'appoggio degli organi dello Stato e della magistratura nei confronti della violenza fascista.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se le funzioni di polizia si compiano in provincia di Rovigo così come narra il *Corriere del Polesine*, giornale agrario fascista del 1° agosto 1921: « Finotti Serafino fu visto in Adria da alcuni fascisti e seguito. In riviera Umberto I venne avvicinato e fermato. Egli negò prima la sua partecipazione alla imboscata, fu indotto a confessare con qualche legnata e quindi fu consegnato ai carabinieri che lo trassero in arresto » e cosa pensi il Governo della vergognosa complicità di alcuni suoi agenti con la violenza agraria e il regime del terrore nel comune di Porto Tolle.

RISPOSTA. — Il fatto di cui si fa cenno nella interrogazione, avvenne nel seguente modo: Finotti Serafino sapendosi ricercato dai carabinieri per responsabilità inerenti al conflitto di Porto Tolle del 25 giugno 1921, si recò in Adria nel pomeriggio del 30 luglio per costituirsi al tenente dei carabinieri signor Bianchi Umberto, che aveva compiuto indagini in proposito.

Riconosciuto nella riviera Umberto I da alcuni fascisti, ebbe qualche schiaffo, avendo dato prima false generalità, e, da una guardia municipale, intromessasi nel litigio, fu accompagnato alla caserma dove fu trattenuto in arresto, perché ricercato. Il proposito di costituirsi era stato dal Finotti espresso al comandante della stazione dei reali carabinieri di Ariano Polesine che lo consigliò a presentarsi al tenente Bianchi che non lo avrebbe arrestato essendo cessata la flagranza.

I fatti dunque si svolsero alquanto differentemente da quanto fu riportato dal *Corriere del Polesine.*

Circa poi il cosidetto regime di terrore in Porto Tolle, nulla risulta al Ministero. Porto Tolle è un comune in cui alcuni socialisti hanno spiccato carattere comunista, ed il brigadiere dei carabinieri, comandante di quella stazione, è un sottufficiale molto energico, che ha fatto sempre rigorosamente, ma imparzialmente, il suo dovere.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere se sia nei nuovi sistemi dell'amministrazione italiana che i prefetti (come quello di Rovigo) invitino i cittadini (maestro Felisatti) a dimettersi dagli uffici (colonia agricola di Crespino) non appena altri individui (forse autorizzati dalla stessa autorità ?) scendono a percuotere sulle piazze gli stessi cittadini.

RISPOSTA. — Da informazioni assunte sui fatti accennati dall'onorevole interrogante, risulta che il maestro Felisatti venne incaricato solo provvisoriamente della direzione della colonia agricola di Crespino.

In seguito ad una inchiesta, la sua posizione rimase scossa. Nell'aprile scorso avendo l'amministrazione della colonia trovato persona adatta, anche per cognizioni agrarie, ad assumere la direzione, il maestro Felisatti fu licenziato. Egli in quei giorni ebbe in Crespino incidenti coi fascisti e fu bastonato. Tale episodio non ebbe azione alcuna sulla sua sostituzione nella direzione della colonia agricola, che egli non avrebbe potuto conservare, essendo maestro elementare a Boara, comune distante circa 30 chilometri. Non risulta che il prefetto abbia esercitato alcuna illecita azione nei riguardi del licenziamento del maestro Felisatti.

Circa gli addebiti, per i quali il Felisatti venne sottoposto a inchiesta, è risultato:

1° che il Felisatti si curava poco della colonia, dove andava solo il giovedì e la domenica;

2° che asportava dalla colonia generi alimentari per la propria famiglia;

3° che aveva rapporti non leciti con una donna addetta alla colonia.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che il permesso d'armi è stato dal prefetto di Rovigo tolto ad Andreucci di Lendinara che ebbe la casa più volte invasa da bande di delinquenti e fu da questi percosso, mentre i delinquenti medesimi ne fanno mostra dovunque, anche senza permesso.

E se sia vero che a Castelbaldo (Padova) per avere il brigadiere (già noto per avere perquisite tutte le case di coloro che potevano difendersi contro le bande armate venute all'assalto nell'aprile scorso; per avere abbandonato il paese il giorno 10 aprile dedicato all'invasione fascista con ogni specie di violenze; per avere forzato un proprietario di camion a cederlo ai fascisti per le loro imprese devastatrici; per avere assistito la notte del 16 maggio all'invasione delle case di tutti coloro che avevano diffusa la scheda socialista e alle relative violenze; per avere il giorno 17 maggio minac-

ciati ed insultati perfino gli ex-combattenti e mutilati che avevano osato denunziargli le violenze patite nella notte; per avere imposto al rivenditore di giornali socialisti di respingerli; per avere brutalmente percossi due giovani arrestati nella prima qundicina di giugno, ecc., ecc.), scoperte e dissotterrate una quantità di bombe, sia stata arrestata una ventina di persone sotto l'imputazione di associazione a delinquere, mentre coloro che le armi apertamente portano, in bande armate, preordinando e commettendo incendi, ferimenti, assassini, godono anzi della benevola protezione degli stessi brigadieri.

RISPOSTA. — In merito ai fatti accennati nella interrogazione, è risultato da informazioni assunte, che il brigadiere Busatto Luigi, comandante la stazione di Castelbaldo ha eseguito minuziose perquisizioni nelle abitazioni di persone, sulle quali aveva raccolto sufficienti indizi per ritenerli autori di detenzione illecita di armi e munizioni.

Tali perquisizioni, che riuscirono negative, ebbero carattere generale; infatti venivano perquisite indistintamente e contemporaneamente abitazioni di fascisti e di socialisti. Il 10 aprile il brigadiere Busatto era assente da Castelbaldo, giacché trovavasi a Montagnana, ove era stato chiamato in servizio di rinforzo. In quel giorno l'incursione fascista a Castelbaldo avveniva improvvisamente. Quando il brigadiere ritornò in residenza, accertò la responsabilità del fascista Finzi Gino, e di altri cinque fascisti, che denunciava il giorno 12 detto all'autorità giudiziaria.

Non è rispondente a verità che il sottufficiale abbia imposto a proprietari d'automezzi servendosi della sua autorità, di cederli a fascisti per loro imprese criminose. È priva di fondamento anche l'accusa mossa al sottufficiale circa la sua impassibilità e acquiescenza nella notte dal 15 al 16 maggio durante immaginarie invasioni fasciste, non essendosi in quella circostanza di tempo verificati incidenti di sorta.

Non è esatto neanche che il 17 stesso mese il Busatto abbia insultato e minacciato mutilati ed ex-combattenti. In quel giorno nessuno si recò dal sottufficiale e denunciargli violenze patite.

Del pari non risulta vero che il Busatto, servendosi della sua autorità, abbia esercitato coazione fisica e morale sulla persona dell'unico rivenditore di giornali sovversivi, e fin di indurlo a respingere i quotidiani.

È pure infondata l'accusa di avere egli percosso due giovani, arrestati nella prima quindicina di giugno. In tale periodo di tempo vennero effettivamente tratti in arresto due individui per mancato omicidio, ma, essendosi uno di essi dichiarato reo confesso, l'altro venne rimesso in libertà senza che gli fosse torto un capello.

È vero invece che nella seconda quindicina del giugno 1921 in seguito alla scoperta di due casse di bombe, di cui i consiglieri della lega di Merlara e Castelbaldo si erano forniti, per consumare delitti contro la proprietà e l'integrità personale, furono arrestati otto leghisti rossi (ex-sindaci e consiglieri comunali), mentre altri quindici vennero denunciati per associazione a delinquere.

Infondata è la notizia raccolta dall'onorevole interrogante circa i reati di incendio e di assassinio attribuiti ad elementi non socialisti, poiché tali reati si ebbero a deplorare in numero impressionante proprio quando il socialismo era in auge, mentre in questi ultimi tempi, tranne qualche violenza privata, da parte di elementi fascisti, non vennero compiuti altri delitti.

Il brigadiere Busatto, nella esplicazione delle sue funzioni, è imparziale; infatti egli ha proceduto all'arresto del fascista Fiorato Lorenzo per porto abusivo di rivoltella, a denuncia del fascista Schiavon Valentino, per lesioni personali in danno di socialisti, a denuncia dei fascisti onorevole Finzi Gino, Pontara Mario, Biraldi Gino ed altri per danneggiamenti arrecati alla cooperativa di consumo di Castelbaldo, a denuncia del fascista Carrirola Mario per lesioni personali, a denuncia dei fascisti Rizzi Corrado, Prudenziati Antonio, Volpato Onorio, Gatto Giovanni, Bian Valente ed altri per complicità in lesioni personali e sequestro di persona.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere come possa avvenire in città di Padova che alla sede del fascio siano da parecchi mesi condotti e sequestrati dei cittadini, senza che mai l'autorità intervenga e reprima. Ultimo esempio quello di Sartori Gaetano, ivi condotto, trattenuto e poi all'uscita bastonato senza che l'autorità, pure in tempo avvertita, prendesse provvedimenti.

RISPOSTA. — La sede del fascio di combattimento di Padova è costantemente vigilata da militi della regia guardia, i quali hanno ordine di intervenire subito, quando constatino che vi siano accompagnate persone sequestrate, e di ottenerne l'immediata liberazione, richiedendo, se del caso, l'intervento di funzionari di pubblica sicurezza e rinforzi sempre pronti alla sede della locale questura. Non sempre però riesce facile constatare se trattisi di sequestro, perché quasi sempre le persone sorprese dai fascisti vengono accompagnate alla sede del fascio senza violenza alcuna e vi penetrano, confuse nel gruppo dei fascisti, senza dar sospetto alle pattuglie.

Del resto i casi di accompagnamento alla sede del fascio non sono molto frequenti, e non sempre hanno vero carattere di sequestro. Ogni volta che la locale questura è stata tempestivamente avvertita, non ha mancato di inviare immediatamente sopraluogo

funzionari ed agenti per gli accertamenti di legge, come non ha mancato di deferire i responsabili alla autorità giudiziaria.

Nel caso recente del socialista Sartori Gaetano, sta di fatto che, appena giunto alla questura l'avviso del di lui accompagnamento alla sede del fascio, subito si recò presso di questa un funzionario di pubblica sicurezza con agenti, i quali però vi giunsero quando il Sartori, trattenuto per pochi minuti, senza aver subìto violenza alcuna, era già stato rilasciato. Il Sartori usciva dalla sede del fascio nel momento stesso in cui funzionario ed agenti accedevano all'ufficio del direttorio, senza però incontrarsi in lui.

Mentre il funzionario interrogava il membro del direttorio presente signor Polazzo Secondo, il Sartori stesso si allontanava rapidamente per via Zabardella, seguito da alcuni fascisti, i quali improvvisamente lo circondarono e lo percossero, prima che la pattuglia perlustrante in detta via potesse intervenire, trovandosi in quel momento dalla parte opposta. Accorse però subito, ma quando giunse sul posto l'aggressione, che si era svolta in pochi secondi, era finita, ed i fascisti si erano già dileguati.

Sono stati però subito eseguiti gli accertamenti di legge e venne data denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Ai ministri dell'interno e delle poste e dei telegrafi.* — Per sapere se la libertà di stampa debba continuare a rimanere soppressa nel Polesine, dove tutti i giornali socialisti in almeno la metà della provincia non possono penetrare per violenze esercitate presso gli uffici postali, presso i portalettere, presso i rivenditori e gli abbonati e acquirenti medesimi.

RISPOSTA. — Da informazioni assunte sui fatti denunciati dall'onorevole interrogante è risultato che, durante il periodo elettorale, si verificò qualche incidente a danno di portalettere e distributori dei giornali *Avanti!* e *La Lotta.*

Appena il prefetto della provincia di Rovigo fu informato della cosa, dispose indagini per l'accertamento delle responsabilità, ma finora con scarsi risultati, stante il ritardo della denuncia. A ogni modo a Porto Tolle, ove lamentavansi coercizioni a danno del portalettere Ugatti Umberto, questi smentì la precedente dichiarazione fatta ai superiori. Invece a Bottrighe un ragazzo che portava un pacco del giornale *La Lotta* fu fermato da due fascisti che gli tolsero l'involto, e si stanno facendo indagini per identificare e denunciare i colpevoli.

Posso assicurare l'onorevole interrogante che sono state impartite disposizioni perché sia tutelata la libertà personale di tutti e siano rispettati i diritti della stampa di qualsiasi partito.

Aggiungo che, giusta assicurazioni avute dal collega del Ministero delle poste e telegrafi, è in corso anche una inchiesta, da lui ordinata a mezzo di un ispettore centrale, presso gli uffici postali della regione.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere come si sia trovato il modo di assolvere rapidamente in sede istruttoria certo Donà di Adria (Rovigo) reo confesso di omicidio, mentre nella stessa provincia e in provincia di Ferrara, molti cittadini dei partiti sovversivi continuano a soffrire lunghissimi mesi di carcere preventivo per soli sospetti, con grave disdoro della giustizia e con grave danno delle famiglie e degli innocenti.

RISPOSTA. — Debbo anzitutto assicurare l'onorevole interrogante che l'autorità giudiziaria delle province di Rovigo e di Ferrara non ha mai usato disparità di trattamento fra gli imputati di reati commessi in occasione di conflitti politici, a seconda che appartenessero o meno a partiti sovversivi, ma ha accertato reati come è suo compito, con serena obiettività.

Il procedimento contro Giulio Donà, imputato di omicidio, a cui si riferisce l'onorevole interrogante, fu esaurito in breve tempo, con sentenza assolutoria, perché i risultati dell'istruttoria provarono in modo evidente che l'imputato agì in istato di legittima difesa.

Al contrario sono tuttora in corso alcuni procedimenti penali, per delitti comuni avvenuti in questi ultimi tempi, nel circondario di Rovigo. Però le relative istruttorie sono state sempre iniziate e condotte alacremente, nonostante le difficoltà derivanti dalla molteplicità degli imputati e degli accertamenti da fare ed il carattere indiziario delle prove.

Il procuratore generale competente riferisce infatti che ben presto l'istruttoria di quasi tutti i processi sarà esaurita.

Il più antico di tali processi si riferisce all'omicidio avvenuto in Gavello il 1° gennaio 1921, e le indagini lunghe e complicate che si sono dovute eseguire non hanno ancora consentito all'autorità inquirente di adottare conclusioni definitive.

Tutti gli altri più notevoli procedimenti sono di epoca recente.

Molti altri processi di minore importanza vennero esauriti ad istruzione sommaria, ed il periodo della detenzione preventiva non oltrepassò mai i termini di legge.

Le stesse autorità giudiziarie non mancarono di preoccuparsi dello stato di detenzione degli imputati, affrettando nel caso di procedimenti contro detenuti la trattazione dei giudizi, né a questo Ministero risulta che vi siano dei cittadini che languono nelle carceri per semplici sospetti.

Anche nella provincia di Ferrara l'autorità giudiziaria ha adempiuto con scrupolo e col consueto zelo il suo dovere. Basta accennare che sul processo di carattere politico più grave, quello per gli eccidi avvenuti al Castello Estense il 20 dicembre 1920, si è già chiusa la istruttoria, e quanto prima gli atti saranno comunicati alla procura generale per il procedimento avanti la sezione d'accusa. Se si consideri che tale procedimento riguarda più di quaranta imputati, che se per molti di essi le prove furono ben specificatamente dettagliate per altri furono indiziarie, che si sono dovuti escutere centinaia di testimoni, praticare perizie ed altri atti istruttori importanti, che si è dovuta richiedere l'autorizzazione a procedere, ora accolta, di due deputati al Parlamento, mentre si attende l'esito della domanda di estradizione per altri due, non può dirsi eccessivo il tempo occorso per compiere l'istruttoria.

Assicuro infine l'onorevole interrogante che per abbreviare la detenzione preventiva degli imputati ed il periodo di pendenza dei procedimenti si è già disposto affinché mentre nell'ottobre prossimo il commendator Bagnoli presiederà quello di Ferrara i presidenti dei tribunali di Forlì e di Ferrara presiederanno le corti di assise dei rispettivi circondari.

Il Sottosegretario di Stato: SANNA-RANDACCIO

MATTEOTTI. — *Ai ministri dell'interno e della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere se il fascio di Padova, nella sede del quale sono avvenuti (come ha riconosciuto lo stesso Governo) numerosi sequestri di persona; donde sono partite squadre armate per compiere violenze e saccheggio, e dal quale sono partite circolari come quella recentemente rivelata dai giornali, non debba considerarsi come una associazione a delinquere e come tale essere trattato.

RISPOSTA. — Appena avvenuti i sequestri di persone, nella sede del fascio di Padova, le autorità di pubblica sicurezza denunziarono il fatto all'autorità giudiziaria ed è in corso una istruttoria a carico degli indiziati come colpevoli. Dagli elementi raccolti è però da escludere che i responsabili di atti delittuosi abbiano agito come mandatari, e che quindi i fatti siano imputabili alla intera associazione.

Le perquisizioni compiute alla sede del fascio hanno provato che non vi sono raccolte armi, mentre quelle sequestrate ai singoli soci in varie circostanze sono risultate appartenenti ai detentori.

Quanto alla circolare pubblicata dai giornali di Padova non si è, finora, ottenuta la prova né della autenticità, né della diffusione, e pertanto l'autorità giudiziaria non ha potuto ancora prendere un provvedimento.

D'altra parte il magistrato non ha ritenuto che l'associazione abbia per obbiettivo qualcuno degli scopi contemplati dall'articolo 248 del codice penale.

Ad ogni modo il Governo ha impartite precise disposizioni per una rigorosa e oculata vigilanza sull'azione del fascio di Padova e i risultati ottenuti sono soddisfacenti perché in questi ultimi mesi non si sono più lamentati atti di violenza. Rispondo anche a nome del collega della giustizia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: TESO

MATTEOTTI. — *Ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica.* — Per sapere come sia avvenuto che i funzionari di codesti Ministeri in provincia di Rovigo, abbiano nei passati mesi, assecondata la violenza delle bande armate pagate dall'Agraria, sciogliendo o sostituendo i membri legittimamente eletti a far parte della giunta provinciale amministrativa, consiglio provinciale scolastico, patronati scolastici, ecc.

Domanda notizie dettagliate, persona per persona, ricordando che l'assenza dalle sedute, eventualmente pretestata, era dovuta sempre a quella stessa violenza che ancora oggi — come il Governo sa — costringe lontani dalla provincia alcuni degli stessi rappresentanti della nazione.

RISPOSTA. — Il consiglio provinciale di Rovigo fu sciolto con regio decreto 31 maggio 1921 in seguito a motivata proposta, ricorrendo gli estremi dell'articolo 323 della legge comunale e provinciale; la commissione provinciale di beneficenza e altre collegialità furono rinnovate dalla commissione reale amministratrice della provincia, perché i componenti di esse, nominati dal consiglio provinciale socialista, avevano abbandonato la provincia, o, pur essendo rimasti sul luogo, non intervenivano alle sedute. È da notare che, in quel periodo di tempo, molti amministratori comunali e provinciali e corpi collegiali si dimisero, o abbandonarono di fatto le loro cariche, e il prefetto della provincia afferma che, nella maggior parte dei casi, le amministrazioni, impigliate in difficoltà di ordine amministrativo ed economico, colsero la prima occasione per uscirne, abbandonando i rispettivi uffici.

Da quanto precede si rileva che non è esatto quanto l'onorevole interrogante afferma, che cioè funzionari governativi abbiano secondate asserite violenze da parte del partito agrario, mentre le autorità competenti si sono limitate, costrettevi dalla necessità, a sostituire le amministrazioni dimissionarie e i membri dei collegi amministrativi, per poterne assicurare il regolare e necessario funzionamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: TESO

MATTEOTTI. — *Ai ministri dell'interno e della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere dove si sia arenata la procedura che avrebbe dovuto iniziarsi per i fatti di Castelguglielmo (Rovigo) dove il 12 marzo 1921 una banda armata sparò centinaia di colpi nell'abitato e un deputato fu sequestrato, e la sede di una organizzazione devastata; nonostante che anche per indizi fossero facilmente riconoscibili molti degli autori tra i quali i ragionieri Bin e Carota, il signor Pelà, il signor Bellinetti di Lendinara ed altri del paese e dei paesi finitimi.

RISPOSTA. — Appena avvenuto il fatto, cui si riferisce l'onorevole interrogante, le autorità di pubblica sicurezza denunciarono alla regia procura di Rovigo i fascisti Bin Giulio, Gallan Gino, Castellan Antonio, ed Avanzo Antonio, mentre l'Arma dei reali carabinieri di Lendinara denunciò alla stessa autorità giudiziaria Bellinetti Luigi, quale correo del sequestro di persona in danno dell'onorevole Matteotti.

La procedura penale fu subito aperta, ma, trattandosi di persone che non erano del luogo in cui avvenne il fatto, non potè proseguire con la desiderata sollecitudine, tanto più che lo stesso deputato offeso, pur affermando di avere elementi per la identificazione di taluno dei rei, dichiarava, come assicura la procura generale, di non voler indicare i singoli responsabili, limitandosi ad affermare che il fatto era opera di una associazione a delinquere facilmente riconoscibile.

Ora l'istruttoria è stata ultimata in confronto di quattro denunciati, ai quali sono state contestate le imputazioni di illegittima privazione della libertà personale dell'onorevole Matteotti e di danneggiamento mediante incendio.

La Procura generale di Venezia ha già presentate le sue requisitorie e la sezione di accusa, fatte le notifiche, darà la sua decisione al più presto.

Rispondo anche a nome del ministro per la giustizia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: TESO

Sarà opportuno ricordare, anche in relazione ai fatti di Castelguglielmo, sui quali il Governo risponde nella tornata del 14 dicembre 1921, che lo stesso Matteotti fu vittima, ancora una volta, dell'aggressione fascista. Si rammenta che — alla fine della seduta del 13 marzo 1921 — giunse nell'aula di Montecitorio la notizia che Matteotti era stato aggredito per essersi rifiutato di firmare una dichiarazione impostagli dai fascisti, i quali lo avevano caricato su un camion, attorno al quale erano poi stati

sparati centinaia di colpi di rivoltella e di fucile. Una decina di giorni dopo il Governo rispose ad un'interrogazione dell'onorevole Casalini per le violenze subìte da Matteotti e da altri deputati socialisti.

« I casi di violenza — scrive il Cannarsa — non si contano più e tanto per citarne solo alcuni riguardanti i deputati, Zibordi è oltraggiato a Montecitorio dal fascista Corgini, Matteotti è aggredito a Padova, Bosi a San Sepolcro, Marchiaro a Vicenza, Mingrino sfugge ad un'attentato a Pisa, Sbaraglini è aggredito a Montepulciano, Ventavoli a Monsummano, il figlio di Marabini, Andrea, ad Imola al suo ritorno da un lungo esilio a San Marino » (CANNARSA, Il Biennio Nero, *cit., pag. 128*).

Nello stesso torno di tempo — e cioè tra il 25 novembre e il 22 dicembre 1921 — Matteotti presenta un'altra serie di interrogazioni ed una interpellanza sul pretore di Ariano Polesine e il ferimento di lavoratori a Buso Sargano e a Costa di Rovigo, circa l'atteggiamento dell'Agraria polesana e il denegato diritto di riunione a socialisti nella provincia di Rovigo.

Gran parte di queste interrogazioni restano senza risposta.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla situazione e sugli ultimi avvenimenti del Polesine.

MATTEOTTI

Il sottoscritto — premesso che risulta all'interrogante così come risulta al Ministero che il pretore di Ariano Polesine ha sostenuto apertamente la costituzione di un sindacato economico;

risulta all'interrogante ed è notorio che tale sostegno è arrivato anche alla forza di una pressione; ed è notorio nei giornali che sindacati economici sono istituiti in odio ai sindacati aderenti alla Confederazione del lavoro, e che appunto da tale contrasto derivano i molti omicidi e ferimenti avvenuti nel 1921 in Polesine;

è noto altresì che il sunnominato pretore anziché perseguire gli assassini di Fonsatti Ermenegildo (assalito nel suo letto di notte, in modo che tutta unanime la stampa e i partiti hanno deplorato) pratica continuamente quegli elementi fascisti dai quali è facilmente sospetto che sia provenuta l'organizzazione dell'assassinio compiuto da una banda armata, e fu anzi visto replicatamente sui camions che ai fascisti servono per le spedizioni punitive — chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se nulla ha da osservare in proposito.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e i ministri della giustizia e degli affari di culto e della guerra, per sapere se il Governo sappia che nella provinica di Rovigo da alcuni mesi è interdetto anche ogni diritto di riunione a cittadini socialisti;

che ai contadini delle leghe è stato impedito con la violenza di riunirsi e discutere anche nell'imminente scadenza del patto agrario;

che i rappresentanti dei lavoratori e dei socialisti nel Polesine neppure possono riunirsi fuori provincia, poiché fino a Legnago furono inseguiti, percossi, revolverati da camions armati;

che tali violenze e altri innumerevoli atti di barbarie, invasioni di case, ecc., sono apertamente e costantemente voluti, esaltati, preordinati, organizzati da un'associazione a delinquere, che paga e da un'altra che esegue assoldando anche sicari forestieri;

che tutto ciò può perdurare soltanto per le larghe garanzie di impunità, se non di complicità, che quelle organizzazioni della violenza godono da parte di parecchi agenti dell'ordine e perfino di qualche ufficiale dei carabinieri e di qualche magistrato.

E se ai lavoratori oppressi e mancanti di ogni tutela legale, non resti veramente ormai, fuori di sè stessi, alcun altro mezzo di difesa della loro vita, delle loro famiglie, delle loro case e dei loro diritti.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dei tragici avvenimenti di Castelnuovo Bariano, e quali provvedimenti sappia o voglia iniziare per restituire la libertà e il diritto di vita ai lavoratori del Polesine.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se conosca come interi gruppi di lavoratori siano stati bastonati e feriti a morte in questi giorni a Buso Sargano e a Costa di Rovigo, da parte delle solite squadre di delinquenti, lasciate impunite e libere di delinquere da parte dell'autorità.

MATTEOTTI

MATTEOTTI. — *Al Governo.* — Per sapere che cosa pensi dell'opera dell'Agraria polesana, la quale, dopo avere diminuito notevolmente l'impiego della mano d'opera nelle campagne per tentare

di caricarne il peso esclusivamente sullo Stato, ostruziona l'applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per non pagare i contributi; e quali provvedimenti intenda prendere contro coloro che incitano alla violazione e non applicazione della legge.

Queste interrogazioni potrebbero costituire, di per sé, un'incisiva antologia ed un'icastica rappresentazione del fenomeno fascista. Da ricordare il discorso di Matteotti alla Camera del 2 dicembre 1921 sulla mozione socialista (*violenze ed ordine pubblico*)(1).

(1) Vedere volume secondo, pag. 510 sgg.

LEGISLATURA XXVI

Anno 1922

Nelle tornate del 20, 21 e 27 marzo 1922, appena dopo la costituzione del primo Governo Facta, succeduto al Ministero Bonomi, viene annunziata la risposta a 14 interrogazioni, presentate da Matteotti, sulla dilagante violenza fascista.

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per conoscere se sia lecito che rimanga ancora vice pretore di Badia Polesine un noto organizzatore di bande armate nell'interesse dell'Agraria.

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che il vice pretore di Badia Polesine, avvocato Vittorio Ferraccini, non è affatto un organizzatore di bande armate. Egli è bensì presidente dell'associazione mandamentale dell'agraria, ma è notoriamente uno degli elementi più temperati ed è animato sempre da spirito conciliativo.

Non risulta che abbia mai compiuto atti che siano non solo incompatibili ma nemmeno poco confacenti con la carica di vice pretore, da lui degnamente rivestita, ed anzi viene riferito che per la sua equanimità gode generale la fiducia del pubblico, onde manca la ragione di qualsiasi provvedimento in suo confronto.

Il Sottosegretario di Stato: SANNA-RANDACCIO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se i commissari regi nel Polesine (ultimamente quello di Villanova Marchesana) siano autorizzati dal Governo o dal prefetto ad esigere dai socialisti la rinunzia ad ogni diritto di libertà, di riunione e

di propaganda per avere salva e tranquilla la vita dalle bande di criminali organizzate dall'Agraria.

RISPOSTA. — Il prefetto di Rovigo ha dato a tutti i commissari regi di quella provincia precise disposizioni di non occuparsi di politica, ma, esclusivamente, della amministrazione loro affidata, e risulta che essi hanno obbedito agli ordini ricevuti; da nessun comune della provincia, e neanche da Villanova Marchesana, sono pervenuti al Governo reclami o proteste di sorta per violazione delle libertà statutarie.

Assicuro l'onorevole interrogante che il Governo prenderà in sollecita considerazione ogni fondata denunzia di violenze morali e materiali per i rimedi di legge.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Intorno all'opera della stessa procura del re di Rovigo che dopo molti mesi dal sequestro della persona del dottor Camilli e forzamento del suo domicilio, non ha saputo concludere e seguire le facili tracce, per colpevole aquiescenza al terrore agrario fascista.

RISPOSTA. — La istruttoria relativa al sequestro di persona in danno del dottor Ulderico Camilli segretario comunale di Adria, fu iniziata nello stesso giorno successivo al fatto e si svolge quindi con l'accesso del luogo, assunzioni testimoniali, arresto di un denunziato (scarcerato di poi per la minore età), rilascio di mandati di comparizione contro gli altri. Gli atti furono di poi trasmessi per competenza dal procuratore del re di Rovigo a quello di Padova, nella cui giurisdizione si era perfezionato il reato di sequestro di persona; ma avendo il Camilli dichiarato allora di querelarsi anche per la violazione di domicilio, gli atti stessi vennero restituiti alla regia procura di Rovigo.

Lo svolgimento ulteriore della istruttoria ha consentito di assodare meglio elementi di colpevolezza a carico di taluni che erano semplicemente indiziati. Attualmente poi sono in corso di esecuzione richieste che sono rivolte ad accertare altre circostanze necessarie ai fini di giustizia.

Anche per effetto dell'interessamento della superiore autorità giudiziaria si ha ragione di ritenere che la istruttoria stessa potrà ormai essere condotta a termine sollecitamente.

Il Sottosegretario di Stato: SANNA-RANDACCIO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se non ravvisi l'inopportunità di mandare per reggere la provincia di Rovigo, che è fuori della legge, e dove all'autorità dello Stato si è

sostituito (per confessione della stessa stampa agraria) il terrore delle bande armate, un prefetto, che afferma, in un raduno di persone autorevoli, rappresentare quel metodo « l'ultima trovata del genio latino » per abbattere il socialismo. E se da tali pensamenti del prefetto, derivi la nuova serie di eccidi di lavoratori; e la derisione con la quale i perseguitati sono accolti dall'autorità incaricata di proteggere il diritto.

RISPOSTA. — La grave accusa mossa dall'onorevole interrogante contro il prefetto di Rovigo ha formato oggetto di speciali e diligenti indagini, che ho fatto eseguire, per accertarne la consistenza. Come era facile prevedere le informazioni avute dall'onorevole interrogante sono risultate del tutto insussistenti, perché il prefetto di Rovigo, né in pubblico, né in privato, ha mai espresso concetti corrispondenti a quelli che nella interrogazione gli si attribuiscono.

Al genio latino il prefetto ha, bensì, fatto cenno, ma in un discorso tenuto in Adria, in occasione della cerimonia ufficiale della consegna dei diplomi e delle croci di benemerenza alle famiglie dei caduti in guerra. Egli disse in quella occasione che gli italiani, da Legnano a Vittorio Veneto, avevano dovuto combattere contro il secolare nemico del genio latino. Non v'è bisogno di aggiungere a quale nemico, con quelle parole, volesse alludere.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato del continuato sistema terroristico delle invasioni notturne di case da parte delle bande armate pagate dall'agraria, nella Bassa Padovana e nel Polesine, e ultimamente della casa di Dorigo in Contarina, e del casello ferroviario di Saletta di Montagna dove la complicità e omertà di certi carabinieri si è dimostrata ancora una volta la causa principale della continuata delinquenza terroristica.

RISPOSTA. — Alla parte generica dell'interrogazione, sul sistema terroristico delle invasioni notturne di case da parte delle bande armate pagate dall'Agraria, nella Bassa Padovana e nel Polesine, non posso che riferirmi a quanto ho già detto, rispondendo ad altra interrogazione dell'onorevole Matteotti circa le violenze fasciste a Villanova Marchesana.

Sui fatti specifici accennati nella presente interrogazione, dirò che a Contarina, la casa di G. B. Dorigo fu nella notte del 29 agosto assalita da alcuni ladri mascherati, che rubarono 530 lire senza usar violenza alle persone, e le autorità riuscirono ad arrestare uno dei delinquenti.

A Saletta di Montagna, invece, il 5 ottobre 1921, una quindicina di fascisti penetrarono nell'abitazione dell'anarchico Alfonso Andreano, guardialinea ferroviario di Saletta, che fu minacciato, *armata manu*, ed ammonito, senza, però, usargli alcuna violenza.

Il fatto non fu partecipato subito all'Arma. Appena però ciò avvenne, e furono indicati due fascisti, che sarebbero stati riconosciuti dalla moglie dell'Andreano, essi furono arrestati e denunziati all'autorità giudiziaria, il che basta a dimostrare come non si possa lanciare all'Arma dei reali carabinieri veruna accusa di complicità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che il Governo sta per indire le elezioni amministrative nel Polesine, proprio nel tempo medesimo in cui il nuovo eccidio di Castelnuovo Bariano, le bastonature di Buso-Sarzano, le ferite a morte di parecchi lavoratori di Costa di Rovigo, dimostrano la situazione anormale e fuori legge in cui si trova la provincia senza che l'autorità mostri di avere alcun potere o alcuna intenzione di ripristinare l'imperio della legge eguale per tutti.

RISPOSTA. — Nessun provvedimento è in corso per la convocazione dei comizi amministrativi nel Polesine.

Sugli incidenti, a cui si fa cenno nella interrogazione ho già risposto, perché i medesimi hanno formato oggetto di altre separate interrogazioni dell'onorevole interrogante.

Posso, ad ogni modo, confermare che il Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione del prefetto sulla urgente necessità di provvedere a un'opera sollecita ed energica di generale disarmo, in conformità anche alle recenti istruzioni governative, perché ogni incentivo al ripetersi di dolorosi conflitti venga eliminato.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato della complicità o indifferenza del prefetto, procuratore del re, comandante carabinieri, di fronte ai continui spettacoli di terrore dati dalle bande armate dell'Agraria nei piccoli borghi del Polesine, fino alle ultime derisioni alle vittime delle violenze in Villanova Marchesana che inutilmente ricorrevano alla tutela dell'autorità e della legge.

RISPOSTA. — Le generiche affermazioni dell'onorevole interrogante sugli spettacoli di terrore offerti da bande armate dell'Agraria non sembrano rispondenti al vero, giacché le condizioni dell'ordine pubblico in provincia di Rovigo vanno continuamente e note-

volmente migliorando, sebbene non possano dirsi del tutto normali, perché ancora si deplorano incidenti e piccole zuffe tra fascisti e comunisti, provocati, a volte, dagli uni, a volte, dagli altri.

Il fatto concreto, cui l'onorevole interrogante accenna, delle violenze avvenute a Villanova Marchesana, fu dovuto ai socialisti, i quali col canto di inni sovversivi, provocarono una reazione dei fascisti, che usarono violenze contro gli avversari, subito represse dall'Arma dei reali carabinieri. L'Arma non mancò di diffidare rigorosamente i dirigenti locali dei fascisti dal non rinnovare simili incidenti.

Si deve poi respingere assolutamente l'accusa di indifferenza, e più ancora quella di complicità del prefetto e del comandante dell'Arma con i fascisti locali. Risulta invece che quei funzionari non hanno mai mancato di adoperarsi per mantenere l'ordine con piena imparzialità e con la massima energia, e di esplicare azione di pacificazione e di rispetto alle leggi.

Posso anzi aggiungere che, dove deficienze hanno potuto essere accertate, si è subito radicalmente provveduto, come nel caso del maresciallo dei reali carabinieri di Ficarolo, che è stato trasferito, e del maresciallo di Porto Tolle, che è stato punito.

Quanto all'azione svolta dall'autorità giudiziaria e specialmente dal procuratore del re di Rovigo, si può ugualmente affermare che la magistratura tutta della provincia compie scrupolosamente e imparzialmente il proprio dovere.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: TESO

MATTEOTTI ED ALTRI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato che la solita organizzazione criminale di bande armate ha profanato nel giorno dei morti la tomba di Gherardini di Poncara, assassinato nella sua casa, e ne ha cacciato i familiari; se sappia che sempre la medesima ha ripetuto uguale tentativo contro la tomba dell'assassinato di Villanova, facendo rimuovere il carabiniere che la proteggeva. Se sappia che hanno bastonato a Pontecchio gruppi interi di onesti lavoratori. Se sappia che Scarazzati di Trecenta, ebbe ancora una volta invasa la casa, terrorizzata la moglie incinta con spari, costringendolo all'esilio, come tanti altri cittadini della provincia. Se sappia che anche Nardi di Santa Maria fu ancora una volta aggredito e bastonato e se nella provincia di Rovigo esista più una legge civile e un'autorità civile e un'autorità degna di questo nome.

RISPOSTA. — Premesso che le condizioni generali dell'ordine e dello spirito pubblico nella provincia di Rovigo sono di molto migliorate; e che le pubbliche autorità compiono il loro dovere, sia facendo osservare le leggi, sia spiegando continuamente opera

di pacificazione, devo osservare che i singoli fatti, ai quali accennano gli onorevoli interroganti, hanno avuto importanza assai diversa da quella che potrebbe apparire dal testo della interrogazione.

Il 2 novembre 1921, in Pincara non venne profanata la tomba dell'ex-capolega Ghirardini Luigi, sulla quale i familiari esposero la fotografia senza subire molestie di sorta da chicchessia. Il 4 successivo, invece, dopo essersi svolta tranquillamente la solenne funzione in onore del soldato ignoto, con partecipazione di tutti i ceti sociali, alcuni giovani socialisti, guidati da certo Primo Silvano di Pincara, cercarono di iscenare una dimostrazione, portando sopra una pertica la fotografia del Ghirardini, e i fascisti locali la impedirono, senza che ne avvenissero incidenti notevoli.

A Villanova del Ghebbo, sulla tomba di certo Sante Caroli, ucciso in un conflitto coi fascisti, i socialisti avevano posta una lapide con le parole: « Vigliaccamente assassinato dai fascisti ».

La lapide era stata murata senza autorizzazione del regio commissario (autorizzazione necessaria, perché la tomba è nel pubblico cimitero) e senza il consenso della famiglia del defunto. Il commissario, con la approvazione della prefettura, fece togliere la lapide, che poteva essere incentivo a disordini.

Essendo poi stato riferito al prefetto dai socialisti che nel cimitero di Salvaterra, sulla tomba del fascista U. Casaretti, ucciso in un conflitto coi socialisti, era stata posta una lapide con le parole « Assassinato dai socialisti » fu ordinato al commissario prefettizio di farla subito rimuovere. Ma la denunzia risultò infondata.

Quanto ai fatti di Pontecchi, gli onorevoli interroganti alludono forse ad alcuni atti di violenza commessi in quel luogo dai fascisti in danno di socialisti, dopo il mancato omicidio del fascista Bergamo Albano ad opera di alcuni comunisti. Gli incidenti, di poca gravità, del resto, avvennero per reazione, e su di essi fu richiamata energicamente l'attenzione del comando della divisione dei reali carabinieri. Non fu sporta alcuna denuncia o querela e non si è avuta alcuna notizia di successivi incidenti.

La sera del 27 novembre 1921 un gruppo di fascisti in bicicletta presso Trecenta, passando accanto l'abitazione del socialista Scarazzati Guglielmo, spararono, per spavalderia, senza scendere dalle macchine, alcuni colpi di rivoltella contro la casa.

Nessuno denunziò il reato all'Arma, né l'Arma ne venne a conoscenza, dato il modo rapido come si svolse. Lo Scarazzati, il 17 novembre partì per l'America, non per intimidazioni, ma perché chiamatovi per ragioni di interesse dalla suocera. Egli, fin dal passato luglio, aveva iniziato pratiche per emigrare.

Quanto all'ultimo fatto che è oggetto dell'interrogazione, risulta che certo Nardi Rodolfo, nella borgata di Santa Maria, fu percosso da certo Ferri Pietro, fascista di Ferrara, riportando lesioni al viso,

guaribili in dieci giorni. L'Arma fece indagini per rintracciare il feritore e lo denunziò all'autorità giudiziaria, sebbene il Nardi non abbia voluto sporgere querela.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI ED ALTRI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se il Governo sappia come si sono svolte le elezioni amministrative nella zona della provincia di Padova in confine col Polesine; e quali provvedimenti abbia preso di fronte al fatto che ufficiali dei carabinieri hanno assistito inerti alla bastonatura di molti elettori, incominciata verso le 10 del mattino a Boara Pisani (Padova) e continuata con altre violenze agli elettori, operate da bande armate di individui di comuni lontani (Padova-Rovigo, Lendinara, ecc.), satollati poi da un banchetto di agrari pagatori.

RISPOSTA. — In tutti i comuni della provincia di Padova le elezioni amministrative sono avvenute regolarmente, e la libertà del voto è stata dovunque pienamente assicurata dal prefetto con l'invio di numerosi carabinieri e di funzionari di pubblica sicurezza là dove erano prevedibili tentativi di sopraffazione, che, così, furono evitati. Se in qualche luogo, come in Concadirame, frazione di Vescovana, ed a Cà Bianca, frazione di Boara Pisani, si sono avuti incidenti, essi sono stati insignificanti, anche per l'intervento immediato della forza pubblica, né certo tali da avere effetto sull'esito delle elezioni.

Per quanto riguarda le elezioni di Boara Pisani, assicuro che esse seguirono con ogni garanzia della libertà di suffragio (votò il 75 per cento degli elettori inscritti) e senza notevoli incidenti, ad onta dell'accanimento della lotta, e ciò per le energiche misure precauzionali adottate dall'arma dei reali carabinieri.

Le violenze, cui fanno cenno gli onorevoli interroganti, consistono in colpi di bastone, dati da pochi fascisti ad alcuni elettori in una strada del comune di Boara Pisani. Il capitano dei carabinieri, che con quattro militi a cavallo perlustrava le strade del paese, e più specialmente gli sbocchi e i crocevia delle strade, appunto per evitare che i fascisti accorsi da altri comuni avessero usato violenze, avvertito da alcune donne della zuffa, si recò sul luogo e perquisì i fascisti, che trovò disarmati. Accertò, peraltro, che essi erano precedentemente armati di bastone, che avevano gettati nell'Adige all'appressarsi dell'Arma. Identificò, quindi, tutti i fascisti, facendo accompagnare alla caserma il maggiormente indicato di essi, tale Rizzo, e in attesa dei referti medici fece ritornare a Rovigo di altri.

I feriti, che dichiararono tutti di non voler dare querela, furono dai medici giudicati guaribili in 10 giorni e l'Arma fece subito rapporto dei fatti all'autorità di Monselice.

Del banchetto cui avrebbero preso parte i fascisti, nessuna notizia hanno avuta i preposti locali.

Questi i fatti; ed è evidente che i lievi incidenti occorsi non hanno potuto esercitare alcuna azione sull'esito delle elezioni a Boara Pisani. La stessa elevatezza del concorso alle urne escluse che agli elettori sia stato impedito di esercitare liberamente il loro diritto a causa di minacce e di intimidazioni.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per conoscere se l'insegna « Me ne frego » inaugurata dalla figlia sia anche quella che presiede alle opere del procuratore del re di Padova, il quale non ha trovato ancora il modo di far procedere innanzi il processo per aggressione contro il mutilato di guerra e decorato Germani Giuseppe, e tanto meno di raccogliere la denunzia dei giornali e le testimonianze dei dazieri presenti al fatto e di Lupatin Giuseppe di Pietro e di Pavan Ercole cameriere, presenti alla confessione di certo Fera di aver tentato con complici in motocicletta l'aggressione e la cattura di un cittadino deputato.

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte in ordine ai fatti che formano oggetto della interrogazione risulta che il procuratore del re di Padova adempie con obiettività e senza riguardo alcuno alle persone o a gruppi politici, i doveri del suo delicato ufficio.

Quanto al processo per lesioni, minacce e ingiurie in danno di Germani Giuseppe, esso è dal 23 dicembre 1921 presso il giudice istruttore di Rovigo, il quale è stato richiesto dal detto procuratore del re di interrogare con mandato di comparizione l'ultimo degli otto imputati.

Riguardo poi al tentativo di aggressione e di cattura in danno di un cittadino deputato, tentativo del quale è cenno nell'ultima parte dell'interrogazione, nessuna notizia è mai pervenuta all'ufficio della regia procura di Padova. Secondo informazioni ora fornite, a richiesta, dalla questura di detta città appare che il fatto, cui si allude, sarebbe avvenuto la sera del 13 agosto 1921, nella quale tre fascisti si sarebbero dati ad inseguire in motocicletta con carozzella, evidentemente con intenzioni ostili, il deputato al Parlamento onorevole Matteotti, che insieme con tre giovani, terminato un comizio in quella camera del lavoro, si allontanava da Padova. L'onorevole Matteotti sfuggì però all'inseguimento.

L'incidente, certamente deplorevole, non fu denunciato alla regia procura dall'autorità di pubblica sicurezza perché essa ritenne di non averne il dovere a norma di legge, non ravvisandovi elementi costitutivi di alcun reato. Del resto la stessa autorità giudi-

ziaria, nel riferire ciò, esprime l'identico avviso, osservando che se è manifesta la intenzione, da parte dei tre fascisti di nuocere in quell'occasione in un qualsiasi modo al detto onorevole, la intenzione non si sarebbe tradotta in atti tali da dar vita ad un reato, e tanto meno ad un reato di azione pubblica, non avendosi nessuna prova, fra l'altro, che l'azione offensiva, progettata dai fascisti, fosse diretta contro l'onorevole Matteotti a causa delle sue funzioni di deputato, ed apparendo anzi, per contrario, che essa fosse diretta contro l'avversario politico, e più specialmente contro l'oratore del predetto comizio.

Il Sottosegretario di Stato: SANNA-RANDACCIO

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per conoscere se sappia come gli interrogatorî dei denuncianti le violenze subìte dalle bande armate in quel di Castelbaldo, si risolvono (davanti alla pretura di Montagnana) in nuove intimidazioni e nuove violenze fasciste contro i cittadini esercitanti il loro diritto di ricorso alla giustizia.

RISPOSTA. — Non è mai pervenuta agli uffici giudiziari competenti alcuna denuncia di intimidazioni o violenze dirette ad impedire la comparizione dei denunzianti davanti al pretore di Montagnana.

Dalle assunte informazioni sul contenuto della su enunciata interrogazione risulta che il pretore di Montagnana aveva citato certi Vaccari Luigi e Donato Marco per deporre intorno a denunce da loro stessi fatte, ma, pur essendosi recati a Montagnana, non si presentarono al detto magistrato; ciò non per effetto di violenze o di intimidazioni, ma solo per preoccupazione personale avendo essi visto comparire in pretura quali imputati alcuni fascisti da loro denunciati, dei quali temevano le vendette.

Su accordi col detto pretore furono nuovamente citati i due detti denunzianti per sentirli separatamente, ma non comparvero.

Si dispose quindi che fossero esaminati nella loro residenza a Castelbalbo nell'occasione della verifica ai registri dello stato civile, anche per avere notizie sulle supposte intimidazioni subìte, ma non è stato possibile rinvenirli e pare si siano allontanati di proposito dal paese allo scopo di non deporre.

Essendo riuscito quindi impossibile di accertare, se, dove, e quando siano ad essi fatte intimidazioni o coartazioni di qualsiasi motivo, si prega l'onorevole interrogante di fornire a questo Ministero precisi chiarimenti che possano consentire il proseguimento delle indagini.

Il Sottosegretario di Stato: SANNA-RANDACCIO

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere se, sull'esempio delle assise di Rovigo, debba entrare nel costume giudiziario che gli imputati di omicidio fumino allegramente nelle gabbie; che i carabinieri si facciano fotografare a fianco degli imputati di omicidio; che i maggiori dei carabinieri vadano all'inizio del processo a stringere la mano agli imputati medesimi; e che i parenti e la figlia dell'assassinato debbano divenire oggetto di ludibrio e di minaccia.

RISPOSTA. — Circa la detta interrogazione il procuratore generale presso la corte di appello di Rovigo con rapporto del 5 gennaio n. 849 ha fatto conoscere che:

1° sul particolare degli imputati di omicidio che « sull'esempio delle assise di Rovigo fumano allegramente nella gabbia », è assurdo che quel fatto possa essere avvenuto durante le udienze delle assise stesse, ed è da escludere siasi verificato nei momenti in cui cessata o sospesa la udienza e, ritiratisi il presidente e il rappresentante del pubblico ministero, gli imputati stavano per ritirarsi;

2° per quanto si riferisce ai carabinieri «che si fanno fotografare accanto gli imputati di omicidio » nel processo Bedendo ed altri gli imputati sono stati effettivamenti fotografati nella gabbia delle assise con i carabinieri di guardia. Come da dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario Belletto, il fatto sarebbe avvenuto di sorpresa un mattino avanti l'udienza, fuori della presenza del pubblico e dei giurati e neppure sarebbe stato presente il brigadiere che comandava il servizio di sorveglianza degli imputati;

3° sull'altro rilievo riguardante « il maggiore dei reali carabinieri che va all'inizio del processo a stringere la mano agli imputati » non è neppur supponibile che le strette di mano si verificassero durante l'udienza; ed è escluso dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario che avvenissero durante la sospensione delle udienze. Ciò è inoltre da escludere per il senso di correttezza che è stato sempre riconosciuto al maggiore dei reali carabinieri di Rovigo, al quale si allude nella interrogazione;

4° sul quarto ed ultimo rilievo che, « sull'esempio delle assise di Rovigo debba entrare nel costume giudiziario che i parenti e la figlia dell'assassinato debbano divenire oggetto di ludibrio e di minacce » (si allude sempre alla causa Bedendo alla quale si riferiva la risposta ad altra interrogazione suaccennata) è da rilevare che nei primi due giorni del dibattimento la impetuosità con la quale accusatori ed accusati vennero fra loro a contrasto determinò fra le parti tensione d'animo, che ben presto scomparve per la sapienza e l'energia del magistrato che aveva il compito della dire-

zione, sorretto dal senso di moderazione e di alta coscienza dei difensori dell'una e dell'altra parte. A maggiore spiegazione il procuratore del re di Rovigo, che rappresentava la funzione del pubblico ministero ha aggiunto che il presidente esercitò i suoi poteri moderatori anche fuori dell'udienza, chiamando nel suo gabinetto i difensori e invitandoli con acconce parole e validi argomenti a contenere gli imputati per evitare disordini e per non offendere il sentimento di rispetto che meritano le parti lese al dibattimento.

Dopo gli interrogatori, in un confronto, avendo la vedova con accento sicuro e commosso detto all'imputato Baratto Carlo che lo riconosceva con tutta sicurezza per l'uccisore del marito, il Baratto scattò impetuosamente protestando la sua innocenza, con parole offensive verso la povera donna.

Tutti ricordano, quanti erano presenti, la immediata energica ammonizione che il presidente rivolse all'imputato e le doglianze dei difensori di parte civile immediatamente approvate dagli avversari, compreso il difensore del Baratto.

Le donne vennero poi rispettate dagli imputati, e, ben lungi dall'essere oggetto di ludibrio e di minaccia, ebbero solidarietà di compianto dagli opposti difensori; ed il pubblico ministero nella sua requisitoria tenne molto a spiegare ai giurati che l'irreparabile danno subito, l'atroce dolore sofferto dalla madre, dalla moglie e dalla figlia dell'ucciso, mai da nessuno risarcito, erano elementi di giudizio che imponevano alla coscienza dei giudici; e nettamente emergevano dalle passioni faziose che avevano tratto al delitto.

Il Sottosegretario di Stato: CASCINO

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso d'urgenza di fronte al fatto che la sala d'udienza della corte di assise di Rovigo, si è trasformata in uno spettacolo, dove gli imputati del più nefando assassinio vanno, vengono, fumano, conversano coi giurati, stringono la mano del maggiore dei carabinieri, e altre simili graziosità, destinate a rafforzare il sentimento della giustizia uguale per tutti.

RISPOSTA. — Dalle informazioni pervenute dal procuratore generale presso la corte di appello di Venezia, circa quanto forma oggetto della interrogazione di cui trattasi è risultato quanto segue.

Anzitutto non vi è dubbio che la interrogazione si riferisca al grave processo a sfondo politico contro fascisti Bedendo Dante, Broglio Guido ed altri dodici, tre dei quali imputati di correità, gli altri di complicità nei reati:

a) di omicidio con premeditazione commesso nella notte del 12 aprile 1921 in persona del bracciante Masini Luigi di Granzette;

b) di tre distinti delitti di appiccato incendio per avere nella stessa notte del 12 aprile 1921 appiccato il fuoco alla casa di Grigolato Camillo, capo-lega dei braccianti di Granzette, alla sede del circolo socialista di Granzette ed alla sede del circolo socialista di Boara Polesine;

c) di danneggiamento qualificato alla sede della cooperativa di consumo di Boara Polesine commesso nella stessa notte.

Tale processo aveva destato non solo nella città di Rovigo, ma altresì in tutta la provincia straordinario interessamento, onde il presidente della corte di assise volse tutti i suoi sforzi ad evitare che fosse turbata in alcun modo la serenità del dibattimento; e precisamente da un difensore della parte civile, l'onorevole Beltramini, appartenente allo stesso partito dell'onorevole interrogante, veniva lode al presidente per il modo con cui si svolgeva l'azione processuale, lode poi riprodotta nel giornale *Avanti !* del 10 dicembre 1922, ed espressa con le seguenti parole: « Si compiace (l'onorevole Beltramini) di constatare che la fermezza del presidente abbia dimostrato che in Italia molte cose possono tramontare, ma non la giustizia ».

La condotta poi del maggiore dei reali carabinieri come pure quella degli altri ufficiali da lui dipendenti e del commissario di pubblica sicurezza ai quali era affidato il comando della forza pubblica pel mantenimento dell'ordine, è risultata degna di encomio.

Certo, quanto è contenuto nell'interrogazione è assurdo possa accadere durante le udienze, senza che la vigile attenzione del presidente non ne sia stata richiamata. Ma è da escludere anche sia potuto avvenire in quei brevi momenti in cui, cessata o sospesa l'udienza gli imputati si allontanavano sotto la scorta dei reali carabinieri.

Poté verificarsi siccome hanno dichiarato il cancelliere e l'ufficiale giudiziario, che alcuni dei parenti degli imputati cogliesse quei momenti per scambiare una parola e stringere la mano attraverso le sbarre alla persona a lui particolarmente affezionata e, se ciò avvenne fuori di udienza, senza la presenza dei magistrati, sia pure nell'aula della giustizia, non sembra sia tal fatto da assumere la forza dello scandalo.

Che gli imputati avessero agio di fumare nella gabbia, di stringere la mano al maggiore dei reali carabinieri, di conversare perfino con i giurati, non è neppure supponibile perché la forza pubblica, appena il presidente o il rappresentante del pubblico ministero si ritiravano, si disponeva a condurli via e, solo per pochissimo tempo, si trovavano nella sala entro la gabbia, fuori della vigilanza dei magistrati.

Inoltre, che ciò avvenisse, oltre che dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, è escluso anche dalla correttezza che deve essere

riconosciuta all'egregio maggiore dei reali carabinieri che assistette qualche volta alla udienza. E per ciò che si riferisce in particolare ai giurati (che si sarebbero fatti vedere in pubblico a conversare con i giudicabili) è escluso del senso di riservatezza che è da credersi avrebbero almeno ostentato, se pur si potesse pensare che fossero, in segreto, decisi a favorire gli imputati. Invero il rappresentante del pubblico ministero in quella causa ha affermato che tutte le volte che finivano le udienze vedeva i giurati affrettarsi verso l'uscita desiderosi di dileguarsi al più presto siccome stanchi per le lunghe sedute.

Il rappresentante del pubblico ministero afferma pur essere da escludere che quanto si lamenta nell'interrogazione sia accaduto nell'aula di giustizia fuori della presenza del presidente e di esso rappresentante, allorché alle persone dei detenuti erano addetti gli agenti della forza pubblica, che anche in questa occasione non dettero motivo a far dubitare dell'adempimento del dovere.

Il Sottosegretario di Stato: CASCINO

MATTEOTTI. — *Al ministro delle finanze.* — Per sapere per quale ragione il prefetto di Rovigo abbia proposto e il Ministero delle finanze abbia nominato membri della commissione liquidatrice del consorzio granario, i signori Marchiori, Pelà, Pedinelli, notoriamente gravati di infinite altre cariche, escludendo espressamente ogni rappresentante del partito socialista, e più particolarmente il dottor Silva che era stato consigliere delegato del consorzio medesimo.

RISPOSTA. — Nelle nomine dei componenti i comitati liquidatori dei consorzi provinciali granari, dato il carattere delicato e puramente tecnico della funzione, questo Ministero si è soltanto preoccupato della capacità, integrità, correttezza ed indipendenza per le nomine di persone più indicate ad esercitare la funzione di liquidatori e senza tener conto della rappresentanza di partiti politici.

Così ha compreso nei comitati suddetti il presidente o altro membro del consiglio di amministrazione e possibilmente persone estranee ai partiti.

Ai suesposti criteri sono state informate le designazioni del prefetto della provincia di Rovigo e questo Ministero ha ritenuto opportuno costituire il comitato liquidatore del consorzio granario di quella provincia in persona dei signori commendatore Dante Marchiori, commendatore Vittorio Pelà ed ingegnere commendatore Antonio Pedinelli, ritenuti in possesso dei requisiti di capacità, integrità, correttezza ed indipendenza.

Il Sottosegretario di Stato: ALBANESE

Il 18 marzo 1922, vengono annunziate quattro interrogazioni di Matteotti sulle minacce di violenze a Rovigo contro il Comitato inquirente della Giunta delle elezioni e sull'atteggiamento del maresciallo dei carabinieri di Santa Margherita d'Adige, sulle bande armate in provincia di Padova e sul comportamento del maggiore dei carabinieri di Rovigo in occasione della celebrazione di un processo in corte di assise.

Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della giustizia e degli affari di culto, per sapere quali provvedimenti abbia preso il prefetto e l'autorità giudiziaria di Rovigo verso quelle associazioni e quel giornale che pubblicamente e ripetutamente lanciarono minacce di violenze contro chiunque fosse andato a deporre al Comitato inquirente della Giunta delle elezioni.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della guerra, per sapere cosa pensino del maresciallo dei carabinieri di Santa Margherita d'Adige (Padova) il quale perquisisce minutamente i lavoratori; ma si guarda bene dal denunziare i fascisti anche quando estraggono la rivoltella contro il pubblico provocando disordini in una festa da ballo a Saletto, dove lo stesso maresciallo non aveva disposto alcuna sorveglianza. Cosa pensino del comandante i carabinieri di Este che risponde malamente anche a certo Nale di Saletto, anziché raccoglierne la denunzia dell'assalto fatto di notte alla sua casa da fascisti che spararono replicati colpi attraverso la porta, e che gli uccisero nella stalla due animali da lavoro. Cosa pensino ancora dello stesso maresciallo di Santa Margherita che il giorno 5, mentre fuori i fascisti bastonavano questo e quello, se ne stava rinchiuso dentro l'osteria Trombini con gli agrari del luogo, intimando ai lavoratori di non rimanere nella stessa stanza, forse per non assistere al vergognoso contegno dell'incaricato di vigilare sull'ordine pubblico. E se le inchieste che sulle nostre interrogazioni si fanno, debbano essere eseguite da complici della stessa Arma, internamente interrogando i soli accusati responsabili, e mai le vittime che ormai neppure più osano denunziare i continui delitti delle bande armate agrario-fasciste.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere come avvenga che ancora in provincia di Padova scorrazzano bande armate le quali si formano specialmente in quei comuni di Merlara e Castelbaldo dove risiede il maresciallo dei carabinieri replicatamente denunziato di connivenza con quelle e assalgono, come è avvenuto il 29 gennaio 1922, i villaggi e i municipi (Casale Scodosia) spargendo ovunque il terrore. Si noti che l'amministrazione

di quel comune sciolta una prima volta con la violenza, è stata una seconda volta rieletta senza competitori, e si chiede se la prefettura di Padova goda di lasciare quel comune, non protetto dalla legge, alla mercè dei criminali.

MATTEOTTI

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere come possa il sottosegretario di Stato alla giustizia negare (nella sua risposta a una mia interrogazione) il fatto del maggiore dei carabinieri di Rovigo che manifestava il suo affetto verso gli imputati di omicidio alla corte di assise di Rovigo, quando tale fatto è accertato dagli stessi giornali dei partiti dell'ordine, e da un rapporto diretto al Ministero dell'interno.

Nella prima metà di maggio del 1922, altro susseguirsi di risposte e di nuove interrogazioni.

Nella tornata del 5 maggio 1922, il Governo risponde a cinque interrogazioni presentate da Matteotti: sul carattere discriminatorio con cui si era proceduto alla nomina della Commissione di liquidazione del Consorzio granario di Rovigo e su cui il Governo aveva già dato una risposta il 27 marzo 1921; sull'atteggiamento dei carabinieri di Ceregnano e di Badia; sul sequestro del segretario comunale di Adria, su cui il Governo aveva data una prima risposta il 20 marzo 1921; sull'arbitraria concessione del porto d'armi.

MATTEOTTI. — *Al ministro delle finanze.* — Per sapere per quale ragione il prefetto di Rovigo abbia proposto e il Ministero delle finanze abbia nominato membri della commissione liquidatrice del consorzio granario, i signori Marchiori, Pelà, Pedinelli, notoriamente gravati di infinite altre cariche, escludendo espressamente ogni rappresentante del partito socialista, e più particolarmente il dottor Silva che era stato consigliere delegato del consorzio medesimo.

RISPOSTA. — Alla nomina dei componenti i comitati liquidatori dei consorzi provinciali granari fu provveduto sin dal dicembre 1921, dovendo entrare in funzione col 1° gennaio 1922, in seguito a proposte da parte dei prefetti.

Per tali nomine questo Ministero non credette di doversi attenere al criterio di una rappresentanza dei partiti politici, preferendo di comprendervi il presidente o altro membro del consiglio d'amministrazione e possibilmente persone estranee ai partiti.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere a quale istruzione obbediscano i carabinieri della stazione di Ceregnano i quali dopo che vanno per le osterie a mangiare e bere insieme con i capi delle bande armate agrario-fasciste, nel paese di Sant'Apollinare, escono poi sulla strada a sostenere le provocazioni di questo nuovo elemento di disordine, di oppressione e di sfiducia nella legge.

RISPOSTA. — Da accurate verifiche eseguite, nessun dato di fatto è risultato a carico dei carabinieri della stazione di Ceregnano, del genere di quelli indicati dall'onorevole interrogante.

Neppure è risultato che si siano verificati incidenti tra fascisti e socialisti a Ceregnano e a Sant'Apollinare, cosicché ora l'ordine pubblico nei suddetti comuni è normale ed i carabinieri eseguono il loro ordinario servizio di vigilanza senza che venga loro fatto alcun addebito.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se la funzione del maresciallo dei carabinieri di Badia sia quella di lasciar bastonare impunemente dalle solite bande di criminali tutti coloro che non vogliono aderire ai sindacati economici promossi dall'Agraria e dall'ex comunista Hoenning, e se sappia da chi è pagato e a quali scopi rientri in Polesine l'ex tenente Pappalardo, disoccupato, autore di infinite violenze e indiziato per un numero indefinito di reati commessi nel 1921.

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che al maresciallo maggiore dei reali carabinieri di Badia signor Massari Giuseppe, siano stati denunziati dei fatti specifici di bastonature o lesioni inflitte a coloro che non hanno voluto o non vogliono aderire ai sindacati promossi dalla Agraria; se denunzie vi fossero state egli non avrebbe mancato di intervenire e procedere come per legge.

L'ex-tenente Pappalardo si reca a Lendinara per sue ragioni private. Egli è stato processato per complicità in omicidio a scopo politico, ma è stato assolto per non aver preso parte al reato. Recentemente è stato denunciato dalla stazione dei reali carabinieri di Fratta Polesine come sospetto autore di lesioni in danno di Zanforlin Vittorio.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere se il Governo sappia che in seguito alla condanna inflitta dal tribunale di Rovigo ad alcuni fascisti per avere invasa la casa e sequestrata per 48 ore la persona del cav. Camilli segretario del comune di Adria, sono avvenuti i seguenti fatti:

1° essendo stato il martedì dopo la sentenza affrontato e insultato sulla via il padre settantenne del dottor Camilli ed avendo

questi dalla casa in cui era riparato richiamata la protezione del commissario di pubblica sicurezza, questi rispondeva che, dopo essersi consultato col sottoprefetto, riteneva di non dover abbandonare il suo ufficio, e che il reclamante mandasse per iscritto l'indicazione dei fatti e delle persone;

2° la stessa autorità di pubblica sicurezza in Adria, consentì che una quarantina di individui in parte armati sostassero parecchie ore nel giorno di martedì 14 e nella notte del mercoledì 15, davanti alla casa dello stesso dottore Camilli vittima del reato, lanciando minaccia di ogni specie contro di lui e contro la bambina che aveva testimoniato in tribunale contro i delinquenti;

3° i carabinieri nello stesso tempo fecero comunella con i gruppi fascisti bevendo con essi nelle osterie e particolarmente col F. Scarpa che era stato condannato il giorno innanzi dal tribunale;

4° nonostante la pubblica sicurezza fosse preavvisata e i carabinieri vigilanti, nella notte furono lasciati gettare petardi contro l'abitazione dello stesso Camilli, e il vice-brigadiere che aveva riconosciuti sul momento gli aggressori, la mattina fu indotto a dimenticarsene:

5° le stesse autorità permisero che un'altra masnada di amici dei delinquenti condannati stazionasse per molte ore alla porta del municipio urlando che con la violenza ne avrebbero impedito l'ingresso al segretario Camilli. La stessa gente beveva di fuori insieme con i carabinieri di servizio;

6° tutti gli atti furono coordinati e preparati con la complicità di tutte le autorità per imporre il bando da Adria allo stesso Camilli. Se il Governo infine ritenga che l'avere le sue autorità consentito che per tale modo si ottenesse l'esilio violento di colui che era stato ritenuto dal tribunale vittima di una criminosa violenza abbia a diffondere nel paese il senso dell'ordine, della giustizia e della protezione della legge.

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che il padre del cavalier Camilli fu affrontato in istrada da alcuni fascisti; ma né il Camilli padre né il Camilli figlio né altre persone di loro famiglia furono mai sequestrate in casa. Lo stesso Camilli figlio telefonò al sottosegretario il giorno dopo la sentenza, dicendogli che stimava opportuno restare in casa, per qualche giorno per misura prudenziale.

Il Camilli padre ed un altro suo figlio si mostrarono in città subito dopo il processo e, se qualcuno li apostrofò, i carabinieri li accompagnarono a casa senza incidenti. È vero che in questa occasione il cavalier Camilli figlio richiese al sottosegretario la protezione del vice-commissario di pubblica sicurezza e che quegli rispose che

non poteva aderire all'invito perché il vice-commissario doveva vigilare la sede dei fascisti, mentre il cavalier Camilli poteva continuare, come aveva fatto fino allora a tenersi in comunicazione con la sottoprefettura mediante il telefono.

Vero è che, nei giorni 14 e 15 febbraio, sul far della sera, alcuni gruppi di cittadini tentarono di fare una dimostrazione ostile davanti alla casa Camilli; ma i dimostranti furono disciolti ed allontanati, in breve tempo, per il sollecito intervento del comandante la stazione dei carabinieri, senza alcun incidente.

La vigilanza all'abitazione del Camilli fu continuata, assidua, diuturna e notturna, e, nonostante il vivissimo fermento che serpeggiava in Adria contro di lui, non fu recata alcuna molestia, né a lui, né alla sua famiglia; non risulta che siano state pronunziate parole sconvenienti contro la moglie e contro la figliuola del Camilli. I carabinieri non simpatizzarono per alcuna delle due parti, ma attesero a fare il loro dovere, come meglio potevano.

Furono lanciati due petardi nei dintorni della casa Camilli, ma non produssero alcun danno, ne fu possibile identificare i lanciatori, che non vennero affatto riconosciuti dall'appuntato (e non vice-brigadiere) Settembre.

Il giorno 15 febbraio qualche fascista si aggirava nei pressi del municipio, in atteggiamento tranquillo e senza accompagnarsi ai carabinieri.

Che tutte le autorità agissero a danno del Camilli per ottenere il suo allontanamento da Adria è escluso dal fatto che tutte, invece, furono concordi nel tutelare la incolumità personale di lui e dei suoi; tanto che il Camilli padre, subito dopo il processo, ringraziò il comandante della compagnia dei reali carabinieri di Adria per la efficace protezione data a lui ed alla famiglia.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere per quale ragione si sia negata la rinnovazione di porto d'armi a Malin Manlio di Villanova del Ghebbo, reo soltanto di essersi difeso; mentre lo si concede a coloro che lo assalirono e lo ferirono gravemente e gli uccisero a fianco un compagno, dimostrando così che in quel comune nessuna protezione di nessuna specie devono avere i cittadini a difesa delle bande armate dell'Agraria e amiche dei carabinieri.

RISPOSTA. — Il permesso della rivoltella è stato negato al signor Manlio Malin di Villanova del Ghebbo sia perché egli non ha necessità di andare armato, e, come l'onorevole interrogante sa, solo a chi ne abbia assoluta necessità il permesso viene concesso, sia perché sono in corso a suo carico dei procedimenti penali.

La prefettura di Rovigo, in conformità delle direttive adottate da questo Ministero, segue il principio di massima di negare la licenza per porto d'armi a chiunque prenda attivamente parte alle lotte politiche. Questo principio viene applicato con la maggiore imparzialità e saranno certamente noti anche all'onorevole interrogante i numerosi casi di diniego di licenza di porto d'armi da parte della stessa prefettura di Rovigo a persone anche intemerate e pacifiche, ma militanti in partiti avversari a quello di cui il Malin è ardente gregario.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

Intanto nella tornata del 4 maggio 1922, Matteotti aveva indirizzato un'interrogazione al ministro dell'interno, « per sapere se in provincia di Rovigo del diritto di riunione dispongano gli organi della legge o le bande armate dell'Agraria ».

Non sarà inutile ricordare « la situazione che andava maturando nella provincia di Rovigo, dove tutti i 63 comuni nelle mani dei socialisti furono successivamente occupati l'uno dopo l'altro da fascisti » (CANNARSA, Il Biennio Rosso, *cit., pag. 294*).

Nella tornata del 29 giugno 1922, Matteotti preferisce rinunciare a svolgere detta interrogazione.

Intanto dinanzi alla Camera aumentano progressivamente con un crescendo impressionante, le interrogazioni scritte ed orali sulle violenze fasciste nel paese. Di esse il Cannarsa riferisce con precisione e con scrupolo, osservando: « Di tutte (le interrogazioni) viene qui riferito integralmente, sia per una realistica testimonianza dell'ambiente a chi voglia fare un più approfondito esame ed un'analisi dei fatti, sia per una completa documentazione di quello che è stato il lungo calvario di migliaia di vittime. E per fornire elementi obiettivi per studiosi che nelle loro ricerche storiche vorranno approfondire l'indagine servendosi di una cronaca fedele e spassionata » (CANNARSA, Il Biennio Nero, *cit., pag. 190*).

Sempre il 4 maggio 1922, Matteotti aveva presentato un'interpellanza sulla pubblica sicurezza in provincia di Rovigo.

Il Governo chiede un rinvio della discussione nella seduta del 15 maggio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: svolgimento di interpellanze.

La prima è dell'onorevole Matteotti, ai ministri dell'interno e della giustizia e degli affari di culto « per sapere quali garanzie

offrano alla vita, dei cittadini della provincia di Rovigo, gli organi preposti alla pubblica sicurezza e alla applicazione della legge, dopo che una serie di procedimenti per assassinio di lavoratori inermi o tranquillamente riposanti nelle loro case, si sono conclusi senza la scoperta degli assassini o con la assoluzione degli imputati ».

CASCINO, *Sottosegretario per la giustizia e gli affari di culto.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCINO, *Sottosegretario per la giustizia e gli affari di culto.* Il Ministero ha chiesto gli elementi necessari alle competenti autorità per rispondere alla interpellanza presentata dall'onorevole Matteotti. Poiché questi elementi non sono ancora giunti e tarderanno ancora qualche giorno, vorrei pregare l'onorevole interpellante di consentire al rinvio della interpellanza.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, il Governo propone il rinvio di questa interpellanza. Consente ?

MATTEOTTI. Consento.

Essa resterà senza seguito.

Il 6 maggio 1922 viene annunziata la risposta ad un'interrogazione di Matteotti sull'atteggiamento del vice pretore di Loreo.

MATTEOTTI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere se sia lecito che rimanga a funzionare come vice pretore di Loreo (Rovigo) un avvocato che è stato delegato delle liste agraria-fascista, e difensore presso la Giunta, e che è quindi sotto le accuse documentate di infinite violenze, per cui fu dovuto nominare un Comitato inquirente, tanto più dopo che egli si è valso della sua qualità di vice pretore nel giro per le verifiche di stato civile, per ingaggiare contemporaneamente testimonianze politiche favorevoli alla sua lista. La cosa è tanto più deplorevole in quanto la pretura è sprovvista di pretore e così tutti gli affari sono alla mercè di un avvocato esercente l'avvocatura e rappresentante di una parte imputata della massima parte dei reati di violenza compiuti nell'ultimo tempo in quei paesi. Si chiede anche l'elenco dei processi pendenti con la data dell'ultimo atto compiuto.

RISPOSTA. — Da accurate informazioni sull'avvocato Pegolini, vice pretore onorario di Loreo è risultato quanto appresso:

1° che il Pegolini è stato sentito dal Comitato inquirente nella elezione contestata degli onorevoli Finzi, Piccinato e Casalicchio (lista agrario-fascista), quale teste a difesa di detta lista;

2° che nell'ultima elezione politica presiedeva una sezione del mandamento di Loreo, dove le operazioni si sono svolte tranquillamente;

3° che non risulta abbia abusato della sua carica di vice pretore per preparare testimonianze avanti il Comitato inquirente;

4° che quantunque il Pegolini sia simpatizzante per il partito agrario-fascista, cosa che gli aliena le simpatie di quelli che appartengono ad altri partiti, non è ritenuto capace di lasciarsi influenzare nella funzione di magistrato.

Circa poi le condizioni della pretura di Loreo, è da tenere presente che il detto ufficio fin dal 1916, salvo un breve intervallo (dal novembre 1920 al giugno 1921), è stato privo del titolare, perché vi sono rimasti deserti i concorsi e non è stato possibile provvedervi di ufficio per la notoria deficienza di personale giudiziario.

Il Ministero non ritiene poi di dover comunicare all'onorevole interrogante i dati statistici relativi ai processi pendenti, il che sarebbe contrario alla natura della interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto: CASCINO

Il 13 e il 15 maggio 1922, Matteotti presenta due interrogazioni sul boicottaggio contro lavoratori nel Polesine e sui casi di scorrettezza e di malversazioni di commissari regi nei comuni del Polesine.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se il sistema di boicottaggio, attuato nel Polesine contro i lavoratori e professato come metodo delle organizzazioni fasciste (vedi *Giornale fascista del Polesine*, 27 aprile 1922) abbia il consenso della legge e del Governo.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui casi di scorrettezza di malversazioni e di partigianerie di commissari regi filoagrari o filofascisti nei comuni del Polesine.

MATTEOTTI

Nelle tornate del 20 maggio e del 13 giugno 1922, Matteotti prende la parola alla Camera su due sue interrogazioni riguardanti i fatti di Rovigo (ove i fascisti si sono adunati in 10 mila, occupando la città e commettendo atti di violenza) e sugli incidenti di Fratta nel Polesine (1).

Il 3 e il 15 giugno, Matteotti presenta tre interrogazioni sull'incalzante azione squadrista contro i lavoratori del Polesine, sulle crescenti violenze contro le amministrazioni comunali, sull'impunità dei giornali rei di continua apologia di reato. Esse restano senza risposta.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulle squadre armate che in Polesine di notte assalgono le case dei lavoratori, ultima quella di Spoladori in Trecenta il 25 maggio 1922; sul contegno del comando locale dei carabinieri; e sui provvedimenti per tutelare la vita di quei lavoratori di cui già parecchie famiglie sono state costrette a emigrare in America.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se vi sia una procura del re a Rovigo; se legga mai il *Corriere del Polesine* e *La Legittima difesa,* dove sono confessati e apologizzati i crimini più gravi; e in particolare quali provvedimenti abbia preso dopo letta *La Legittima difesa* del 13 giugno 1922.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti abbia presi la prefettura di Padova e intenda prendere il Governo, per impedire che le amministrazioni comunali siano costrette sotto minacce e violenze a dimettersi.

In particolare sull'amministrazione di Casale Scodosia (Padova), che già una volta dimessasi per violenza nel 1921, e rieletta senza oppositori, è ancora costretta dalle stesse minacce e violenze a ridimettersi, contro l'espressa e ripetuta manifestazione della volontà popolare.

MATTEOTTI

Il 17 e 24 giugno e il 1° luglio 1922, il Governo risponde a tre interrogazioni presentate da Matteotti.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se il commissario alloggi debba servire in provincia di Rovigo, a Adria, come mezzo di rappresaglia fascista per togliere anche la casa a

(1) Vedere volume secondo, pagg. 659 sgg. e 704 sgg.

coloro (esempio il dottor cavalier Camilli) che sono profughi per il momento per avere dovuto cedere alle violenze di coloro che il tribunale condannava per sequestro di persona. Se il profugo per incapacità dell'autorità a proteggere i diritti di libertà dei cittadini, è ora rcoverato presso parenti, egli non perde il diritto di avere la sua casa, e tanto meno essa dovrebbe essere ceduta a qualcuno degli stessi persecutori interessati.

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che il delegato per gli alloggi del comune di Adria non ha proceduto ad alcun atto di requisizione a carico del cavalier Ulderico Camilli, né prima né dopo la definitiva partenza da quel comune del cavalier Camilli e di tutta la sua famiglia.

Risultando, pertanto, l'insussistenza del fatto lamentato cade anche la censura mossa contro l'opera del predetto delegato.

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio: BENEDUCE GIUSEPPE

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se il maresciallo dei carabinieri di Carmignano sul Brenta (Padova) abbia per missione quella di andare con i fascisti a caccia delle bandiere rosse di Gazzo, provocando disordini, anziché quella di proteggere la libertà statutaria di ogni partito per dimostrare le proprie idee ed i proprî simboli.

RISPOSTA. — Fin dalle prime ore del 1° maggio 1922, fu disposto un conveniente servizio a Gazzo Padovano pel mantenimento dell'ordine pubblico, nella ricorrenza della festa dei lavoratori. In detto comune si riunirono alla spicciolata varie persone di Camisano Vicentino, Bolzano Veneto, Grumolo e Vicenza, con l'intenzione di recarsi in massa nella vicina frazione di Grossa del comune di Gazzo Padovano per sostenere un contraddittorio con il conferenziere Ceccon Egidio, della camera del lavoro di Padova.

L'Arma della stazione di Carmignano sul Brenta, forte di una decina di carabinieri, col concorso di trenta soldati di fanteria, comandati da un tenente, si oppose con tutti i mezzi a che costoro andassero a Grossa, ma essi, ormai in numero di circa 200, quasi tutti montati in bicicletta, riuscirono in gran parte, per le vie dei campi a raggiungere egualmente la suddetta frazione.

I carabinieri col maresciallo Faccioli Giobbe, della stazione di Carmignano di Brenta montati su un autocarro, unitamente ai soldati, prima che essi giungessero a Grossa, riuscirono a tagliare loro la strada ed a porsi tra i due gruppi.

Alla vista dei nuovi arrivati, i socialisti si diedero alla fuga attraverso la campagna, portando le loro bandiere.

Si verificarono, così, alcuni fatti isolati tra le due parti, con scambio reciproco di pugni, schiaffi e qualche bastonata.

L'Arma rincorse gli uni e gli altri e riuscì a disperdere ed a isolare la maggior parte dei contendenti.

Gli incidenti fortunatamente non ebbero serie conseguenze ed i disturbatori del comizio si riunirono alla spicciolata e ritornarono in Gazzo Padovano portando parte dell'asta di una bandiera rossa rinvenuta nascosta in un prato.

Dopo di che la festa del 1° maggio ebbe termine, e verso le ore 16 i fascisti tornarono ai loro paesi.

Da una inchiesta eseguita è risultato che l'Arma agì imparzialmente e di ciò si ebbe piena conferma anche dagli stessi partecipanti al comizio di lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato del contegno degli organi di pubblica sicurezza in Ceneselli (Rovigo) dove il 1° maggio 1922 liberamente convennero da altri paesi squadre armate per impedire con la violenza, le minacce alle persone e alle case, ai pacifici lavoratori di festeggiare il 1° maggio.

RISPOSTA. — Negli ultimi giorni di aprile 1922 l'ex-sindaco socialista di Ceneselli Zaghi Rizieri, con altri compagni, chiese a quel commissario prefettizio il permesso di tenere per il mattino del 1° maggio un corteo con musica. Date le anormali condizioni dello spirito pubblico e la tensione degli animi, quel commissario prefettizio, d'accordo coll'Arma dei reali carabinieri negò il permesso spiegando ai promotori della manifestazione la necessità della misura precauzionale, sulla quale convennero lo stesso Zaghi e compagni. Il mattino del 1° maggio a Ceneselli, trascorse normale; senonché nel pomeriggio furono di transito per colà circa 100 persone dei paesi limitrofi e più precisamente di Calto, Trecenta, San Pietro in Valle, ecc., che sostarono qualche ora in piazza, cantando gli inni. Una quindicina di esse, venute a cognizione della proposta avanzata nei giorni precedenti dallo Zaghi al commissario, si diressero verso la sua abitazione per iscenare una dimostrazione ostile; ma ne vennero impediti dall'Arma e furono costretti a ritornare indietro, senza commettere violenze contro persone e cose. Verso le ore 18 del giorno stesso il tenente comandante la tenenza dei reali carabinieri di Massa venuto a conoscenza dell'incidente inviò a Ceneselli un camion con carabinieri di rinforzo, ma essi arrivarono quando tutto era finito.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

Dalle due interrogazioni sui fatti di Ceneselli e di Gazzo Padovano emerge come — da parte dei fascisti — si porti sempre più a fondo la lotta contro il 1° maggio, festa dei lavoratori.

L'11 luglio 1922 Matteotti presenta una nuova interrogazione sui fatti di Gazzo Padovano.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se il Governo sa che, in seguito agli atteggiamenti delle autorità giudiziarie e di polizia di fronte agli assassini compiuti nelle case da bande armate, essi continuano naturalmente ancora, come l'ultimo di Gazzo Padovano, dove il cittadino Basso e la sua madre furono uccisi di notte nella loro casa.

MATTEOTTI

Si è già detto che il 5 luglio 1922 Matteotti interviene alla Camera sull'occupazione fascista del comune di Cremona, in occasione della presentazione di interrogazioni in proposito. Pochi giorni dopo, nella tornata del 17 luglio 1922, Matteotti rinuncia a svolgere una sua interrogazione sulle violenze fasciste nella bassa Padovana: questa seduta dura soltanto dieci minuti per la decadenza, in seguito a rinuncia o per assenza dei relativi presentatori, di quasi tutte le interrogazioni ed interpellanze.

Il giorno dopo, 18 luglio 1922, egli ritira un'altra interrogazione, presentata insieme con l'onorevole Rossi Francesco al ministro della guerra, circa l'assegnazione di un soldato ad una compagnia di disciplina « per semplice sospetto di pensiero politico disforme da quello di qualche superiore ». Matteotti — a nome del Gruppo socialista — dichiara di ritirare tutte le altre interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di quella giornata « data la situazione politica ». Pochi giorni dopo cade il primo Ministero Facta e successivamente si costituisce il secondo Ministero Facta.

Dopo la marcia su Roma, comincia una pagina nuova anche per le interrogazioni ed interpellanze, molte delle quali restano senza risposta, mentre per altre più esplicitamente si usa la formula: "Il Governo non risponde".

Alla riapertura della Camera, il 18 novembre 1922, il resoconto ufficiale annunzia alcune interrogazioni presentate da Matteotti. La prima denuncia volenze fasciste nei confronti dei ferrovieri, contro i quali si accanì, in particolare, la rappresaglia fascista, che culminò nel licenziamento di circa 45 mila ferrovieri.

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se tutto ciò che segue sia conforme alle istruzioni di codesto Ministero: un giornale fascista stampava a grandi caratteri fin dal giorno

10 agosto 1922 che i quattro ferrovieri che scioperarono a Rovigo dovevano entro un mese scomparire dalla provincia. Oggi lo stesso giornale stampa ancora a grandi caratteri che « in seguito alla diffida fascista » la direzione delle ferrovie licenziava o traslocava i quattro indicati ferrovieri. Risulta ancora che nella stessa provincia furono compiuti centinaia di viaggi da fascisti senza pagare mai biglietti.

Essa rimase senza risposta ed uguale sorte toccò anche ad un'altra interrogazione, annunziata sempre il 18 novembre 1922, sul processo per l'uccisione di Angelo Rosa.

MATTEOTTI. — *Al ministro delle giustizia e degli affari di culto.* — Per quale ragione ancora non si proceda al dibattimento-processo per l'uccisione di Angelo Rosa dal settembre 1920, alle assise di Padova, trattenendo frattanto in carcere molti che possono essere innocenti, e rovinando famiglie intere.

LEGISLATURA XXVI

Anno 1923

Il 7 febbraio 1923 il Governo risponde a tre interrogazioni di Matteotti circa: l'atteggiamento del commissario di pubblica sicurezza di Catania; la costituzione della milizia agli ordini del Presidente del Consiglio; gli arresti di operai nella « Città giardino Aniene » in Roma.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere a quali criteri si ispiri il commissario di pubblica sicurezza di Catania il quale ha negato l'affissione del manifesto del partito socialista unitario.

RISPOSTA. — Il 20 novembre 1922 un incaricato del fiduciario del partito socialista a Catania, avvocato Albergo, richiese alla questura se sarebbe stata permessa l'affissione di un manifesto di cui esibiva un esemplare, giacché in caso affermativo ne avrebbe fatto stampare un congruo numero e avrebbe presentato regolare domanda per l'autorizzazione.

La questura fece presente all'esibitore del manifesto che, in vista delle condizioni dello spirito pubblico, non ritenevasi opportuno, per alcune frasi contenute nel manifesto, consentirne l'affissione senza pericolo di grave perturbamento dell'ordine pubblico.

Il Sottosegretario di Stato: FINZI

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere da quali norme sia retta la costituzione e l'azione dell'annunciata milizia agli ordini del Presidente del Consiglio, affinché i cittadini sappiano quali siano i loro diritti e i loro doveri in confronto dei militi.

RISPOSTA. — Quando la milizia agli ordini del Presidente sarà completamente ed organicamente costituita, saranno resi di pubblica ragione anche i regolamenti che la reggono.

Tali regolamenti salvaguardano in tutto e per tutto i diritti costituzionali dei cittadini, non solo, ma salvaguardano anche la sicurezza, l'ordine e la tranquillità dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: FINZI

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Sugli arresti in massa di centinaia di operai nella « Città giardino Aniene », e particolarmente di moltissimi che non devono rispondere di nessun reato e che hanno semplicemente cercato in Roma il lavoro e la libertà loro negati nelle province d'origine.

RISPOSTA. — Nella zona di Roma denominata « Città giardino Aniene » hanno, effettivamente, dimora diverse centinaia di operai. Gran parte di essi venuti anche dal di fuori, aveva trovato occupazione in lavori per costruzione di abitazioni e villini, che man mano sono sorti in detta località; ma fra essi operai si trovavano anche oziosi, vagabondi, nonché pregiudicati pericolosi che cercavano di sottrarsi al controllo della polizia.

Verso i primi giorni del dicembre 1922, si lamentarono, in quel quartiere, numerosi colpi d'arma da fuoco, esplosi specialmente a notte alta con grande allarme di quegli abitanti. La criminosa azione andava aumentando ogni sera, e, poiché molti cittadini avevano fatto pervenire all'autorità di pubblica sicurezza replicati reclami, né d'altra parte, era più tollerabile che questa rimanesse passiva di fronte al turbamento della pubblica tranquillità e al pericolo che correvano le persone, così fu deciso il fermo di tutti gli operai più sospetti del quartiere, anche perché a molti di essi attribuiva di far propaganda sovversiva atta a generare qualche doloroso conflitto, e molti altri venivano segnalati come disoccupati, e, quindi, pericolosi per la loro stessa oziosità. Risultava pure, che questi ultimi, avevano abusivamente ingombrato od occupato casali adibiti a dormitori dei veri operai, ed alcuni anche i piani terreni dei villini già costruiti.

La mattina del 15 dicembre 1922, la polizia procedette al fermo di 262 persone, delle quali ne trattenne soltanto 141 in attesa di identificazione ed informazioni.

Di costoro ne furono poscia rimpatriati 70, perché, o disoccupati, o pericolosi alla pubblica sicurezza, tre arrestati per omessa denuncia di armi, uno tradotto a mezzo dell'arma dei reali carabinieri perché responsabile di omicidio, e le altre rimanenti persone rilasciate.

Il risultato di tale operazione di polizia fu che gli spari d'arma cessarono e la pubblica tranquillità fu ripristinata.

Non consta che il ritorno nei luoghi di abituale residenza dei rimpatriati abbia dato luogo ad inconvenienti.

Il Sottosegretario di Stato: FINZI

Alla fine di maggio 1923, Matteotti presenta un'interrogazione circa i sussidi accordati ai piroscafi "Battisti".

MATTEOTTI. — *Ai ministri delle finanze e della marina.* — Per sapere quali sono i sussidi accordati ai piroscafi « Battisti », e a quanto si possono calcolare per ciascun piroscafo. Base giuridica per la concessione dei sussidi medesimi.

A proposito di questi sussidi concessi ai sei piroscafi per passeggeri e merci costruiti dall'Ansaldo, scriverà successivamente Matteotti:

« Il commento al carrozzone Governo-Ansaldo non può limitarsi ai princìpi teorici della questione. Certo è una meraviglia vedere il Governo di coloro che predicavano l'astensione più assoluta dello Stato da ogni intervento in materia privata economica, impegolarsi come non mai da nessun altro fu fatto, nella più mastodontica e discussa delle aziende private, salvando gli interessi di privati capitalisti e di più o meno onesti mediatori... » (Reliquie, *cit., pag. 84 e 89*).

Il 7 giugno 1923 Matteotti denunziò il fatto che, mentre i ferrovieri venivano perseguitati, venivano rilasciati, a piene mani, biglietti gratuiti in ferrovia.

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco delle persone alle quali furono rilasciati biglietti permanenti e gratuiti dal dicembre 1922 a oggi, sulle ferrovie dello Stato, oltre quelli rilasciati a funzionari delle ferrovie o a deputati e senatori in carica.

Due giorni dopo, il 9 giugno 1923, Matteotti ha la risposta a due sue interrogazioni riguardanti l'impedimento al recapito del giornale La Giustizia *a Marmorata e il sequestro di un giornale socialista per contravvenzione al riposo festivo del 1° maggio.*

Riguardo a quest'ultimo episodio, scrive il Cannarsa: « Nonostante però la soppressione della festa del 1° maggio che appare come un'aurora

*pallida e come fasciato a lutto, il giorno della sua ricorrenza è più forte di ogni reazione e viene esaltato dall'*Avanti !, *anche se il relativo numero, preparato la domenica 30 aprile 1923, è sequestrato dalla polizia milanese, per contravvenzione alla legge sul riposo festivo, la quale asporta dalla tipografia del giornale le 47.500 copie del numero straordinario, pronto per la distribuzione. Il riposo festivo dei giornali deve valere soltanto per l'*Avanti ! *sequestrato e non per* Il giornale di Roma *che può uscire il 13 maggio 1923, in edizione straordinaria con la esposizione finanziaria fatta a Milano da De Stefani. Tanto che questo episodio forma oggetto di una interrogazione di G. Matteotti, al quale il governo fascista risponde di avere ordinato al prefetto... la denunzia del contravventore* » (CANNARSA, Il Biennio Nero, *cit., pag. 287-288*).

MATTEOTTI. — *Ai ministri delle poste e dei telegrafi e dell'interno.* — Per sapere come avvenga che nella frazione di Marmorata (Molinella) è impedito alla posta di recapitare il giornale *La Giustizia* agli abbonati. Se il Governo intenda provvedere o lasciar diffondere il sistema che già per quanto riguarda la rivendita dei giornali socialisti è consolidato in diverse zone de'Italia.

RISPOSTA. — Effettivamente, dopo l'ottobre 1922, nella frazione Marmorata di Molinella non fu più recapitato per qualche tempo il giornale *La Giustizia*, ma nessuno di ciò mosse lagnanze né all'Arma dei reali carabinieri né all'ufficio di pubblica sicurezza di Molinella che vennero a conoscenza della cosa solo in seguito all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, quando già da circa due mesi il servizio di recapito e distribuzione di detto giornale nella frazione Marmorata è stato ripreso e viene eseguito regolarmente senza incidenti di sorta. Da indagini esperite non risulta che la sospensione dell'arrivo del giornale colà verificatosi sia da attribuirsi a minaccie o ingiunzioni, ma, ritiensi, ad eccessive infondate preoccupazioni di chi doveva effettuare la distribuzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: FINZI

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere se risponda a criteri di giustizia fascista il sequestro di un giornale socialista il 1° maggio per contravvenzione al riposo festivo; e il privilegio anche economicamente valutabile concesso a un giornale fascista con la pubblicazione del testo dell'esposizione finanziaria e la rivendita in edizione straordinaria festiva.

RISPOSTA. — Per quanto l'onorevole interrogante non specifichi i giornali ai quali intende alludere, è a ritenere che voglia riferirsi all'*Avanti !* e al *Giornale di Roma.*

Se così è, occorre avvertire che l'*Avanti!* avrebbe, secondo il turno stabilito, potuto uscire soltanto la mattina del 1° maggio. Essendo, invece, stato pubblicato e messo in vendita nel pomeriggio del giorno 30 aprile, il prefetto, giustamente, ne dispose il sequestro.

Quanto al *Giornale di Roma*, stampato e messo in vendita in edizione straordinaria, la mattina del 13 maggio, sta in fatto che nessun privilegio gli fu concesso. Invero, mentre l'interrogazione dell'onorevole Matteotti porta la data del 23 maggio 1923, il Ministero, appena venuto a conoscenza della cosa, ordinò la denunzia del giornale stesso all'autorità giudiziaria, ed il prefetto di Roma, sin dal 16 giugno 1923, ebbe ad assicurare di aver provveduto in conformità.

Il Sottosegretario di Stato: FINZI

Il 10 luglio 1923 Matteotti — unitamente anche ai deputati Tonello e Ventavoli — presenta un'interrogazione sulla proibizione del convegno socialista unitario a Catania; lo stesso giorno presenta un'altra interrogazione sulla violazione del segreto postale. Ambedue restano senza risposta.

I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sulla proibizione del convegno socialista unitario di Catania; sull'arresto e le perquisizioni a socialisti unitari in Palermo; e se il partito socialista unitario abbia o no il diritto statutario di propaganda e riunione.

MATTEOTTI, TONELLO, VENTAVOLI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, sulla sistematica violazione del segreto postale, instaurata dagli agenti del Governo fascista.

MATTEOTTI

Dope oltre quattro mesi di chiusura — dal 21 luglio 1923 — la Camera riprende finalmente i propri lavori il 29 novembre 1923; il resoconto di questa tornata reca molte interrogazioni di Matteotti, che qui di seguito si riproducono.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla occupazione indebita della casa dei lavoratori di Bolzano, e sulla esistenza di un codice civile e di un codice penale.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, sulle circolari inviate dal provveditore agli studi di Perugia, per imporre un tipo di quaderno pseudo-patriottico.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul numero delle amministrazioni comunali sciolte o rette da commissari prefettizi, e sul tempo dal quale dura tale stato di cose al di là del limite normale.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul numero dei prefetti.

MATTEOTTI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul fatto di Ceneselli, e sulla perdurante delinquenza politica.

MATTEOTTI

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quanti e quali treni è stato ammesso il trasporto gratuito dei viaggiatori negli ultimi dodici mesi; e le norme in base alle quali tale ammissione gratuita fu disposta.

MATTEOTTI. — *Al ministro delle finanze.* — Per conoscere ragioni, condizioni e modi dei prestiti annunziati per le industrie triestine, e per gli analoghi anticipi a consorzi industriali, a condizioni di favore, annunciati dalla stampa.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere l'elenco degli aventi grado di prefetto e di viceprefetto, indicando a parte coloro che l'ottennero e lo perdettero nell'ultimo anno.

MATTEOTTI. — *Al ministro delle finanze.* — Per conoscere gli atti compiuti e i risultati ottenuti finora dal comitato liquidatore instituito con decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 294.

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici* (*Commissariato per le ferrovie dello Stato*). — Per avere esatte e dettagliate notizie sulla polizia ferroviaria della milizia nazionale; sulla sua composizione, arruolamento, ordinamento, paghe, dipendenza, bilancio al quale fa carico, costo fino ad oggi, costo previsto, numero, funzioni, ecc.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Sugli effetti che ha avuto il decreto autorizzante a revisione organici degli enti locali. Numero degli impiegati esonerati dagli enti locali, per regione o per provincia.

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco dei servizi ferroviari che sono passati o passano all'impresa privata; e numero degli impiegati e operai che era adibito a ciascuno.

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il numero delle tessere gratuite per scompartimenti riservati rilasciate dal 1° gennaio al 20 novembre 1923; il numero delle tessere dei vagoni *salon*; il numero dei biglietti gratuiti, fuori di quelli rilasciati a senatori, deputati, ferrovieri e Casa Reale. Possibilmente l'elenco dei primi due.

MATTEOTTI. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — Per conoscere il numero dei dipendenti da questa Amministrazione; massimo raggiunto nel dopo guerra, nel novembre 1922, nel novembre 1923, e nell'anteguerra.

Elenco dei servizi postelegrafonici che sono passati o passano alle imprese private e numero degli addetti ivi impiegati con la gestione statale.

Da sottolineare le ultime interrogazioni, nelle quali Matteotti chiede di conoscere « l'elenco dei servizi ferroviari e postelegrafonici che sono passati o passano alle imprese private », nel quadro della « restituzione all'iniziativa privata » di pubblici servizi. Si segnala, in proposito, anche l'interrogazione del 10 luglio 1923:

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il testo dei contratti definitivamente stipulati, per l'esercizio privato di alcune linee ferroviarie del nord, e per la costruzione di linee in Sicilia.

RISPOSTA. — Nessun contratto definitivo esiste per la cessione di esercizio di linee ferroviarie. Per la concessione della costruzione di linee in Sicilia i contratti sono definitivi ed il relativo decreto di approvazione è già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il testo delle convenzioni sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dei lavori pubblici.

Il Sottosegretario di Stato: SARDI

Dieci di queste quattordici interrogazioni restano senza risposta; a due di esse « Il Governo non risponde » e a due sole risponde nella tornata del 30 novembre 1923.

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco delle persone alle quali furono rilasciati biglietti permanenti e gratuiti dal dicembre 1922 a oggi, sulle ferrovie dello Stato, oltre quelli rilasciati a funzionari delle ferrovie o a deputati e senatori in carica.

RISPOSTA. — Nel mese di dicembre 1922, oltre le carte rilasciate ai funzionari delle ferrovie dello Stato, agli onorevoli deputati e senatori, erano in uso quelle accordate, durante l'anno, in base all'articolo 83 della legge 7 luglio 1907, n. 499, e alla legge 9 luglio 1908, n. 406.

Tali concessioni vennero a scadere col 31 dicembre.

Al principio dell'anno corrente, in attesa che venissero concretate disposizioni restrittive in materia, venne tenuta in sospeso la rinnovazione di tutte le carte suddette, e soltanto dopo la pubblicazione del regio decreto 22 marzo 1923, n. 730, si ripristinarono quelle concessioni che trovavano appoggio nel decreto stesso.

Attualmente sono in vigore le carte di libera circolazione il cui rilascio è consentito dal citato regio decreto e quelle previste dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536, che ha modificato le disposizioni contenute nel primo.

Il Sottosegretario di Stato: SARDI

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere in dettaglio i casi nei quali è stato ritenuto opportuno di ricorrere al decreto 18 marzo 1923, n. 762, per nomine al posto di questore; indicando i nomi e qualità dei nominati e tempo probabile della loro provvisoria funzione.

RISPOSTA. — Il Governo non risponde.

Il Sottosegretario di Stato: FINZI

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere l'elenco degli aventi grado di prefetto e di vice prefetto, indicando, a parte, coloro che l'ottennero e lo perdettero nell'ultimo anno.

RISPOSTA. — Il Governo non risponde.

Il Sottosegretario di Stato: FINZI

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere l'elenco delle amministrazioni comunali e provinciali rette da commissari regi e prefettizi e da commissioni, e tempo dal quale dura lo stato di scioglimento in ciascuna di esse.

RISPOSTA. — L'elenco delle amministrazioni comunali e provinciali rette da commissari o commissioni straordinarie può rilevarsi dalla *Gazzetta Ufficiale*, nella quale vengono pubblicati tutti i relativi decreti, nonché dalla segreteria della Camera dei deputati, alla quale viene trimestralmente comunicato un elenco di tali decreti a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 323 della legge comunale e provinciale.

La ricostituzione delle rappresentanze ordinarie ha luogo normalmente entro i termini prescritti dall'articolo predetto, salvo i casi eccezionali in cui le condizioni dell'ordine pubblico rendano necessario il rinvo della convocazione dei comizi, che viene ad ogni modo limitata al tempo strettamente indispensabile.

Per i comuni retti da commissari prefettizi, il Ministero non è in grado di dare notizie sicure, rientrando la nomina di detti commissari nella competenza dei singoli prefetti.

Il Sottosegretario di Stato: FINZI

Concludendo, si può dire:

1) che Matteotti vide assai lucidamente che il problema di fondo del dopoguerra in Italia consisteva nella maniera in cui sarebbe avvenuta la ripartizione tra le classi sociali degli oneri conseguenti alle spese di guerra e a quelle necessarie per la ricostruzione;

2) che egli portò un'attenzione particolare ai problemi economici e finanziari, che fece oggetto di approfonditi studi, e da questa analisi riuscì a comprendere l'intreccio che si andava sempre più saldamente stringendo tra la classe dirigente politica ed i gruppi economici privilegiati (siderurgici, zuccherieri, industria cantieristica e zolfifera, ecc.).

« Matteotti — scrive l'Arfè — era stato il primo a cogliere del fascismo i tratti essenziali e caratterizzanti. Lo aveva soccorso in questo l'esperienza personale. Nel suo Polesine la lotta di classe era stata dura, ma non era mai uscita dai confini della legalità. Ciò non era bastato a evitare al Polesine il triste privilegio di essere tra le primissime regioni d'Italia sulle quali si fosse abbattuta la furia squadrista a devastare, con precoce e feroce violenza, leghe e cooperative, a conquistar con le armi le amministrazioni comunali, a distruggere col fuoco le sezioni di partito ». (ARFÈ, Storia del Socialismo Italiano 1892-1926, *Torino, Einaudi, 1965, pag. 358*).

d) PROBLEMI VARI

Un primo gruppo di queste interrogazioni riguarda le conseguenze e gli strascichi della guerra.

La prima, del 3 febbraio 1920, concerne le domande di pensione e sussidi di guerra.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se sia veramente necessario che deputati, comuni, autorità, cittadini, continuino a consumare tempo e carta, per ripescare qualche negletta domanda di pensioni o sussidi di guerra, invece che il Ministero provveda rapidissimamente alla soluzione di tutte, dando ad ognuno il proprio, e smobilitando uffici che ormai dovrebbero aver compiuto il loro compito.

MATTEOTTI

Essa rimase senza risposta. Il Governo, invece, rispose il 22 marzo 1920 ad un'altra interrogazione, presentata il 7 febbraio 1920 da Matteotti unitamente a Cosattini e ad altri deputati e riguardante la liquidazione dei danni di guerra da parte dell'intendente di finanza di Belluno.

MATTEOTTI ED ALTRI. — *Al ministro per la ricostituzione delle terre liberate.* — Per sapere per quali ragioni presso l'intendenza di finanza di Belluno sia tanto ritardata particolarmente la liquidazione dei danni di guerra per le quote inferiori alle 25 mila lire; e per quali ragioni anche il consorzio zootecnico provinciale frapponga ostacoli burocratici alla reintegrazione del bestiame — unica fonte quasi di alimento per le popolazioni montanine — e contratti con gli appaltatori speculanti il rifornimento del bestiame scadente, anche là dove sarebbe possibile concedere le somme corrispondenti ai piccoli proprietari per l'acquisto diretto di egual numero di mucche di buona qualità.

RISPOSTA. — Premesso che la liquidazione dei danni di guerra per somme inferiori a lire 25 mila compete all'agenzia delle imposte e non alle intendenze di finanza, non risulta che tali liquidazioni siano specialmente ritardate nella provincia di Belluno: ritardi si avverano in generale, cagionati dalla gran mole di denunce riversatesi in questi ultimi mesi negli uffici finanziari. Perciò il Ministero ha già dato disposizioni perché nelle liquidazioni si dia la precedenza a quelle precisamente che riguardano le minori fortune.

Per quanto concerne il risarcimento di danni per il bestiame perduto si osserva che è solo facoltà e non un obbligo del danneggiato di averne la reintegrazione in luogo del pagamento delle indennità in danaro, per cui nessun ostacolo è opposto all'Amministrazione di risarcire il danno stesso in denaro anziché in natura. Per tale risarcimento l'interessato deve però seguire l'ordinario procedimento, e non quello speciale dei consorzi zootecnici.

Particolarmente poi si può assicurare l'onorevole interrogante che non risulta siano frapposti dal consorzio zootecnico provinciale di Belluno ostacoli burocratici alla reintegrazione del bestiame.

Il consorzio di Belluno invero ha dovuto in questi ultimi mesi regolare la sua posizione amministrativa nei confronti dell'Istituto federale di credito ed ha dovuto attendere alla compilazione degli elenchi prescritti dall'articolo 14 del decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, per ottenere nuove somme sulla assegnazione dei 7 milioni già stabilita a suo favore fin dal novembre ultimo scorso. Ora è stato disposto in conto di tale assegnazione un altro versamento di 2 milioni, che il consorzio impiegherà nell'acquisto di bestiame bovino adatto alle condizioni speciali delle popolazioni della provincia. Di seguito, e di mano in mano che esso consorzio presenterà gli elenchi, verranno autorizzati altri versamenti fino alla concorrenza della somma assegnatagli, esaurita la quale, saranno sottoposte al Ministero del tesoro motivate domande pur successive assegnazioni.

Per quanto ha riguardo all'appunto fatto al consorzio, che esso abbia contratto « con appaltatori speculanti il rifornimento di bestiame scadente » il Ministero non ne ha notizia non avendo avuto mai rimostranze da parte degli agricoltori bellunesi. È però noto che il consorzio ha in corso una vertenza con la società G. Gauttieri perché questa anziché consegnare vacche gravide — come era pattuito in contratto non ancora compiutamente eseguito — avrebbe consegnato vacche non pregne. Questo fatto ha prodotto naturalmente del malcontento tra gli agricoltori; ma il consorzio mentre sta studiando ora il modo di acquistarli, secondo giustizia, nei futuri contratti porrà condizioni atte ad evitare il ripetersi di simili inconvenienti.

Il Sottosegretario di Stato: PIETRIBONI

Nella tornata del 25 giugno 1920, Matteotti sollecita alla Camera la discussione di due sue interrogazioni sulla situazione in Albania e in Tripolitana e sulle trattative con gli alleati sulla questione adriatica. Ma le due interrogazioni rimasero senza seguito.

Il 16 dicembre 1920 Matteotti presenta un'interrogazione sull'indennità per i militari che prestarono servizio in Siberia. Il Governo risponde il 7 febbraio 1921.

MATTEOTTI. — *Al ministro della guerra.* — Per sapere se coloro che subirono un prolungamento del servizio militare per essersi trovati per esempio in Siberia al momento del congedamento degli altri soldati della loro classe, abbiano diritto ad una speciale indennità — e in caso affermativo perché non sia stata data al soldato Avando Antonio di Rovigo. Se coloro che per causa della guerra perdettero masserizie o ebbero altri danni, per l'improvviso forzato abbandono delle loro cose in Germania, possano ottenere, e quando, il dovuto risarcimento.

RISPOSTA. — I militari che si sono trovati a far parte di Corpi di spedizione operanti in territorio estero hanno subìto per forza di cose un inevitabile ritardo nel congedamento rispetto ai militari delle rispettive classi.

Tale ritardo, che è della stessa natura del ritardo del congedamento che in genere hanno subìto tutte le classi per gli eventi di guerra, non può dar luogo a compensi od indennizzi sia perché non sono né previsti né consentiti dalle vigenti disposizioni, sia perché una eventuale concessione del genere verrebbe e con ragione invocata da tutti i militari i quali sono trattenuti alle armi dopo compiuta la ferma o richiamati quando più non avevano obblighi militari e porterebbe una spesa incalcolabile.

Quanto al risarcimento dei danni subiti da coloro che dovettero improvvisamente lasciare la Germania, è necessario anzitutto ricercare quanto possa dar luogo a ricupero, e per cui si possa reclamare un risarcimento al tribunale arbitrale misto; ipotesi, questa, che, a norma dei trattati di pace, si concreta quando la perdita è da attribuirsi a speciali provvedimenti adottati dalle autorità nemiche in base alla legislazione eccezionale di guerra.

Sono state iniziate, a tale proposito, le necessarie pratiche, le quali avranno certamente il loro regolare sviluppo ed esaurimento non appena il tribunale arbitrale misto, già in via di costituzione, avrà possibilità di funzionare.

Il Sottosegretario di Stato: LANZA DI TRABIA

Sempre in questo quadro si colloca un'interrogazione circa la liquidazione dei campi d'aviazione, alla quale il Governo risponde il 26 novembre 1921.

MATTEOTTI. — *Ai ministri della guerra e del tesoro.* — Per sapere se, anche in seguito alle recenti sciagure aviatorie, e allo scopo stesso di una migliore dotazione e razionale sviluppo dell'aviazione militare, non siano indotti a procedere alla liquidazione di alcuni campi di aviazione, inutili, costosi, e occasione di nuovi sperperi, conforme direttive già stabilite alla fine della guerra, ma poi rientrate per chi sa quali influenze o comodità di interessati.

RISPOSTA. — Le dolorose per quanto fatali sciagure aviatorie non possono avere alcun rapporto con la riduzione dei campi d'aviazione; che anzi, se rapporto esiste tra gli incidenti di volo ed il numero dei campi di atterraggio, questo non potrà intendersi che in senso opposto a quello espresso dall'onorevole interrogante, essendo ovvio che quanto più fitta è la distribuzione dei terreni di atterraggio tanto più sicura è la navigazione aerea.

Dall'armistizio in poi si è seguìto il concetto di ridurre gradatamente il numero degli aerodromi fino a mantenere soltanto quelli strettamente indispensabili per assicurare l'attività aeronautica militare e civile; e si è cercato altresì di usufruire più che possibile di terreni demaniali, sopprimendo di preferenza i campi costruiti su aree di proprietà privata requisite durante la guerra. Basta citare che dei 262 campi esistenti alla fine delle ostilità n. 182 sono stati restituiti all'agricoltura o al demanio e n. 34 sono in corso di soppressione. I 47 da mantenere sono quelli che per ubicazione, ampiezza, caratteristiche particolari del terreno, stabilità e numero di impianti e manufatti, meglio rispondono alle esigenze dell'aviazione militare e civile, esigenze giammai influenzate da pressioni di interessati ma anzi vagliate dal punto di vista tecnico-finanziarie e sostenute in alcuni casi anche in contrasto ad interessi di terzi.

In ogni modo non è dalla eventuale riduzione di qualche campo che possa derivare così sensibile vantaggio finanziario da influire su una maggiore e migliore dotazione di materiale, alla quale si sta provvedendo regolarmente in relazione alle esigenze organiche e alle condizioni tecniche del materiale in servizio.

Il Sottosegretario di Stato per la guerra: MACCHI

È da ricordare un'interrogazione di Matteotti, che fece un certo scalpore, circa l'accertamento sulla dichiarazione dei profitti di guerra di un contribuente di Parma.

« *Tra le numerosissime risposte scritte alle varie interrogazioni rivolte dai deputati, merita di essere ricordata quella presentata da Matteotti per le dichiarazioni infedeli di alcuni grossi profittatori di guerra, specie a carico del noto Luigi Lusignani, coinvolto anche in un clamoroso fallimento* » (CANNARSA, Il Biennio Nero, *cit., pag. 143*).

MATTEOTTI ED ALTRI. — *Al ministro delle finanze.* — Per sapere se, in presenza delle conclusioni del curatore nel fallimento Piva presso il tribunale di Parma, e delle pubblicazioni e denunzie fatte dal creditore signor Podestà, dai giornali l'*Idea* di Parma e il *Paese* di Roma, il ministro non possa assicurare che dal contribuente Luigi Lusignani siano state fatte conformi dichiarazioni di profitti di guerra o se, in mancanza, l'ufficio di Parma abbia provveduto ai relativi accertamenti, sanzioni, e provvedimenti cautelativi.

RISPOSTA. — Circa i rilevanti utili che il signor Luigi Lusignani di Parma avrebbe realizzati e che sarebbero sfuggiti agli accertamenti dei profitti di guerra, sono state chieste immediatamente le necessarie informazioni ai competenti uffici esecutivi.

Si assicura in ogni modo che sono già state date disposizioni perché, qualora non si siano già effettuati dalla competente agenzia delle imposte gli accertamenti a carico del contribuente in parola, siano subito eseguite le opportune indagini e sia provveduto agli accertamenti stessi, ove sussistano i profitti.

Il Sottosegretario di Stato: ALBANESE

Sullo stesso argomento presentò anche un'altra interrogazione.

MATTEOTTI. — *Al ministro delle finanze.* — Per sapere quale risposta più specifica possa essere data, dopo le informazioni che il Ministero avrà assunto, intorno alle richieste della precedente interrogazione sui presunti sopraprofitti del conte Lusignani.

RISPOSTA. — Dalle informazioni di recente pervenute a questo Ministero è risultato che l'agenzia delle imposte di Parma, nel luglio 1921, concretò a carico del conte Lusignani Luigi due accertamenti agli effetti dell'imposta sui profitti di guerra. Il primo per profitto realizzato nel 1917 ad alcuni tagli di boschi ed il secondo, per la speculazione di compra-vendita di un fabbricato compiuta nel 1918. Detti accertamenti trovansi attualmente in contestazione presso la competente commissione provinciale per le imposte dirette.

Per quanto riguarda gli utili rilevanti che il conte Lusignani, quale associato al commendatore Piva, avrebbe realizzato dalla cessione di n. 10511 azioni dalla Cassa centrale cattolica di Parma alla Banca Bergamasca di D. D. e C. C. procedono le indagini per accertare con precisione il risultato delle operazioni compiute, così come indagini si stanno compiendo in rapporto alle imprese boschive, che sarebbero state compiute negli anni decorsi dallo stesso contribuente in società con altri.

Si assicura però l'onorevole interrogante che la competente agenzia non mancherà di procedere a carico del conte Lusignani a tutti quegli accertamenti di redditi che risulteranno conseguiti.

Il Sottosegretario di Stato: ALBANESE

Dai profittatori di guerra, si passa al dramma delle famiglie dei militari detenuti per reati di guerra e deceduti. Il Governo risponde il 25 novembre 1922.

MATTEOTTI. — *Ai ministri dell'interno e della guerra.* — Per sapere il numero delle malattie e delle morti fra i militari condannati per reati del tempo di guerra, e se fra i mezzi di pena vi sia anche quello di non comunicare alle famiglie dei disgraziati né la notizia della malattia, né quella della morte, neppure parecchie settimane dopo avvenuta, come è successo anche recentemente a Portolongone.

RISPOSTA. — Il numero degli ammalati fra i detenuti nelle case di pena, per reati commessi da militari durante il periodo della guerra (comprendendovi i reati comuni giudicati da tribunali ordinari purché commessi da militari), risulta essere stato, per il quadriennio 1919-22, di 5983 con 403 decessi.

Le direzioni dei penitenziari comunicano regolarmente ai parenti di cui si ha notizia — in tempo utile — la malattia del recluso e l'eventuale morte per il tramite dei sindaci dei comuni ove il parente ha la propria residenza ordinaria.

Il caso particolare cui allude l'onorevole interrogante — si ha motivo di ritenere — sia quello di tale Ugo Domenighetti, deceduto a Portolongone il 2 settembre 1922. Ora il direttore di quel penitenziario ha dato tempestivamente notizia della malattia ai fratelli del recluso Luigi ed Ezio — a mezzo del sindaco di Fratta Polesine — luogo di residenza del detenuto — i quali anzi si recarono ripetutamente nei mesi di luglio e agosto a visitare l'infermo.

Sempre a mezzo dello stesso signor sindaco fu comunicato l'avvenuto decesso dell'Ugo e poiché uno dei fratelli risiedeva a Ferrara per ragioni di lavoro il sindaco non si fece diligente a darne

a lui pure notizia. Del resto mentre rimane esclusa ogni responsabilità della direzione del penitenziario — si osserva che non può farsi carico al sindaco di una insufficiente diligenza se maggiore non la sentirono — a quanto pare — i fratelli legati all'assente da vincoli di affetto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: FINZI

* * *

Il secondo gruppo di queste interrogazioni abbraccia problemi locali ed individuali oppure settori ed aspetti particolari della pubblica amministrazione. Così il Governo risponde, l'11 novembre 1920, ad un'interrogazione circa modificazioni degli orari ferroviari sulla linea Rovigo-Verona.

MATTEOTTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non sia possibile ritoccare leggermente gli orari ferroviari in modo che il treno n. 4492 da Rovigo arrivante a Verona alle 9 possa avere coincidenza col diretto 188 da Verona per Milano che parte invece pochi minuti prima;

che il treno n. 187 da Milano arrivante a Verona alle ore 16,34 possa ancora passare i propri viaggiatori al treno n. 4499 da Verona a Rovigo che invece oggi parte pochi minuti prima (16,25).

È evidente che piccole variazioni di orario risparmierebbero alle popolazioni della linea Verona-Rovigo lunghissime soste di mezza giornata o di oltre una giornata nella stazione di Verona.

Si chiede però ancora di dare disposizioni specialmente alle stazioni di Legnago e di Verona affinché sistematicamente non impediscano con ritardi ingiustificati, fermate al disco, ecc., che anche il treno 4496 da Rovigo per Verona non abbia a perdere in fatti quella coincidenza per Milano che altrimenti l'orario permetterebbe già.

RISPOSTA. — Per mettere il treno 4492 Rovigo-Verona in coincidenza sufficientemente sicura a Verona P. N. col diretto 186 per Milano, occorrerebbe anticipare il primo di circa mezz'ora, con pregiudizio della coincidenza a Rovigo da Bologna e con perdita di quella a Cerea di Mantova. D'altronde il diretto 188 è immediatamente seguito dall'accelerato 1458, col quale possono proseguire i viaggiatori del treno 4492.

Per stabilire poi a Verona P. N. la coincidenza fra il treno 187 da Milano e il 4499 per Rovigo occorrerebbe posticipare questo di almeno 20 minuti con perdita a Rovigo della coincidenza col 1769 per Bologna, mentre la coincidenza col treno 4499 esiste già

con l'accelerato 1461, il quale segue immediatamente il 187 da Milano.

Assicuro ad ogni modo l'onorevole interrogante che sono stati fatti richiami per il migliore andamento del treno 4496 Rovigo-Verona, a fine di assicurare ai viaggiatori di questo, meglio che ora non sia, il proseguimento per Milano col diretto 198.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINI

Sempre alla fine del 1920, ed esattamente nella tornata del 9 dicembre 1920, il Governo risponde ad un'interrogazione di Matteotti che sollecita l'adozione dell'orario continuato nei pubblici uffici.

MATTEOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere se siano tenute in considerazione le diverse ragioni di economia privata e pubblica, diretta e indiretta, che suggeriscono l'attuazione dell'orario continuato nelle diverse amministrazioni dello Stato, specialmente nella stagione invernale e nelle condizioni presenti, e se si abbia intenzione di emanare disposizioni in proposito.

RISPOSTA. — La risoluzione della dibattuta questione dell'orario unico nelle amministrazioni statali sarà deferita alla Commissione parlamentare d'inchiesta che sarà prossimamente nominata per studiare il problema relativo alla riforma della pubblica amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CORRADINI

Matteotti sollecita il libretto di famiglia nel censimento; il Governo risponde il 26 novembre 1921.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Sulla opportunità di istituire obbligatoriamente in tutti i comuni in occasione del prossimo censimento generale il libretto di famiglia, che renderebbe più facili e sicure tutte le operazioni di stato civile, elettorali, leva, ecc.

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante propone l'istituzione di un libretto di famiglia a scopo prevalentemente anagrafico.

Ora, pur riconoscendo l'utilità dei libretti di famiglia, in quanto possono facilitare le operazioni di stato civile, offrendo ai cittadini un documento che contiene gli elementi probatorî delle varie situazioni di famiglia, non sembra sia ancora il momento di introdurne obbligatoriamente l'uso.

L'esperienza, che si è fatta in altri campi coll'introduzione di analoghi libretti (di lavoro, per assicurazioni ecc.) mostra con quanta difficoltà le popolazioni accettino questi mezzi di accertamento, che sono considerati più come vincoli alla libertà individuale, che come strumenti, che avvantaggino le scambievoli relazioni del vivere civile fra i cittadini e le autorità.

Né grandi vantaggi si possono sperare dalla introduzione dei libretti, nei riguardi statistici, perché le notizie, che vi sarebbero registrate, si rilevano più facilmente o dagli stessi atti di stato civile o dalle anagrafi. D'altronde, perché i libretti possano divenire fonte di dati statistici, bisognerebbe a quando a quando ordinarne la presentazione all'autorità per i rilievi opportuni, intralciandosi, frattanto, il servizio per tutto il tempo in cui i libretti verrebbero depositati.

Non sembra, inoltre, opportuno prendere occasione dal censimento per introdurre una simile riforma, poiché si verrebbe a sovrapporre una inchiesta a un'altra, col pericolo di compromettere la buona riuscita di entrambe, data anche la tendenza dei cittadini a vedere in queste indagini generali soltanto un peso.

D'altronde, il censimento darebbe agio semplicemente a facilitare la consegna dei libretti alle singole famiglie, ma tutta l'organizzazione per questo nuovo servizio dovrebbe essere studiata indipendentemente dalle operazioni censuarie, e il breve periodo che ci separa dalla data del censimento (1° dicembre 1921) non è sufficiente per la applicazione di una riforma così ponderosa, alla quale sono interessati servizi dipendenti da molti Ministeri (interno, grazia e giustizia, guerra, ecc.).

Per queste considerazioni, sembra conveniente rinviare la riforma proposta a miglior tempo, indipendentemente dalle operazioni del censimento generale.

Il Sottosegretario di Stato: TESO

Con un'altra interrogazione, sollecita il rilascio di una licenza per spettacolo a Villadose. Il Governo risponde il 27 maggio 1922.

MATTEOTTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere per quale ragione la prefettura di Rovigo non dia evasione alla domanda di Angelo Massarente di Villadose per licenza e per trattenimenti nel suo teatro, mentre il commissario regio consente spettacoli nelle aule del municipio contrariamente a tutte le istruzioni che sono date anche per il pericolo d'incendio, e si consentono balli all'aperto.

RISPOSTA. — Al signor Massarente Angelo fu dal regio commissario di Villadose negato il permesso di apertura del teatro, perché la sala prescelta è in diretta comunicazione con una osteria e perché nell'agosto 1921 altro burattinaio diede luogo a disordini e a conflitti per cui lo si dovette rimpatriare.

Non risulta che il regio commissario abbia concesso delle aule del municipio per spettacoli. Risulta solo che egli mise a disposizione di alcuni dilettanti del luogo, che recitarono a parziale scopo di beneficenza, una stanza disabitata in un altro edificio di proprietà comunale.

Il Massarente ha presentato ricorso al prefetto di Rovigo, il quale ha disposto che dal regio commissario gli venga concessa la licenza domandata purché la sala si trovi nelle condizioni volute dalla legge di pubblica sicurezza e sia reso impossibile il passaggio dalla sala stessa all'osteria.

Per i balli pubblici non esiste più divieto e quindi è da ritenersi legale la autorizzazione che l'autorità di pubblica sicurezza ha creduto concedere.

Il Sottosegretario di Stato: CASERTANO

Matteotti — con un'interpellanza del 18 marzo 1922 — solleva il problema della incostituzionalità del nuovo ordinamento giudiziario.

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro della giustizia e degli affari di culto, sulla esecuzione della legge per la semplificazione della pubblica amministrazione; sulla rilevanza dei pareri emessi dalla Commissione parlamentare; sulla incostituzionalità del nuovo ordinamento giudiziario.

MATTEOTTI

Essa non fu mai svolta; un'interrogazione riguardante l'incetta di emigrati per il Brasile (presentata il 4 maggio 1922), rimase senza risposta.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se siano vere le notizie contenute nel *Fanfulla* di San Paolo intorno all'incetta di emigranti per il Brasile, e al trattamento inumano e senza protezione dei poveri lavoratori attratti nelle *fazendas*.

MATTEOTTI

Non sarà inutile ricordare come il Brasile fosse la nazione nella quale erano emigrati e continuavano ad emigrare molti lavoratori del Polesine.

« *L'emigrazione transoceanica comincia in Polesine sulla fine del 1886, cresce nel 1889 quando il Brasile, dopo aver abolito la schiavitù, con prezzi ai vettari e con biglietti d'imbarco agli emigranti favorisce le imprese di colonizzazione interna. Attratti dalla speranza di lauti guadagni e lusinghieri profitti dagli incettatori di braccia, i nostri contadini partono allora a migliaia verso gli Stati di S. Paolo, di Muias, del Perù, spopolano i comuni rurali, taluno dei quali resta con meno della metà della popolazione rurale* » (LUCIANA SPOLAORE, I Partiti Politici nel Polesine dal 1890 al 1914. *Tesi di laurea. Anno accademico 1968-69. Padova. Facoltà di Magistero, pag. 20*).

Il terzo gruppo riguarda problemi finanziari ed economici. Matteotti chiese la pubblicazione del conto consuntivo dello Stato.

> Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed il ministro del tesoro, per sapere se con la pubblicazione degli scheletrici riassunti nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1919, il Governo creda di aver ottemperato agli articoli 27 e 33 della legge sulla contabilità di Stato, la quale impone la stampa e distribuzione del bilancio e del conto consuntivo entro il mese di novembre o appena costituita la nuova Camera; e se così abbia inteso di cominciare a mettere in atto il tante volte proclamato ritorno alle norme comuni del controllo parlamentare.
>
> MATTEOTTI

Sollecita la riunione della Commissione per l'esame delle tariffe doganali:

> Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se sia vero che — mentre si propone una Commissione speciale per lo studio della protezione della siderurgia — la Commissione, che naturalmente dovrebbe provvedere all'esame delle tariffe doganali, ritarda da parecchi mesi le sue riunioni e le sue discussioni per una ridicola questione di precedenza tra deputati e senatori.
>
> MATTEOTTI

L'8 dicembre 1920 sollecita lo svolgimento di questa interrogazione.

Matteotti presenta, infine, un'interrogazione su un parere del ministro delle finanze circa l'applicabilità della tassa esercizi nei confronti

dei proprietari coltivatori diretti dei fondi. Il Governo risponde il 28 novembre 1921.

MATTEOTTI. — *Al ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero che il Ministero delle finanze contrariamente ad altro suo parere espresso nel 1913 e contrariamente alla nuova tendenza risultante dal decreto che prende nome dal ministro Meda circa l'imposta normale sui redditi, abbia recentemente dato parere per il quale il conduttore di fondi sarebbe tassabile con l'esercizio e rivendita quando è un fittavolo e non quando è lo stesso proprietario del fondo, creando così la più ingiusta delle sperequazioni a favore di una categoria presumibilmente più ricca.

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, quando è stato chiamato a pronunziarsi in merito alla applicabilità o meno della tassa esercizi in confronto dei proprietari coltivatori diretti dei propri fondi, si è espresso sempre in passato, in senso affermativo, ritenendo che i contribuenti predetti, al pari degli affittuari, dovessero considerarsi quali esercenti l'industria agricola. Essi infatti, oltre a ricavare il reddito dominicale della terra corrispondente al valore locativo, realizzano altresì il profitto di carattere industriale, costituito dal compenso della loro attività personale dall'impiego del capitale di esercizio.

Senonché, il Consiglio di Stato (Sezione 3ª) con parere emesso il 15 giugno 1920, n. 449, su ricorso del comune di Apiro contro la giunta provinciale amministrativa di Macerata, appoggiandosi alla sentenza 19 giugno 1919 della Corte di cassazione di Roma, ebbe ad apportare delle restrizioni al principio della tassabilità, affermando che ai proprietari coltivatori diretti dei propri fondi possa essere applicata la tassa sugli esercizi soltanto nel caso in cui essi assumano la figura di veri industriali, in quanto esercitino la industria agraria con distacco ed autonomia dal fondo e con mezzi pecuniari e meccanici di tale importanza da fare assumere alla coltivazione evidente carattere industriale.

Fu dopo tale decisione che il Ministero si limitò a dichiarare che ai proprietari coltivatori di propri fondi la tassa sugli esercizi poteva essere applicata nei soli casi nei quali si verificavano le sopraccennate condizioni e circostanze di fatto.

Il Sottosegretario di Stato: ALBANESE

PARTE SECONDA

MATTEOTTI
CONSIGLIERE PROVINCIALE DI ROVIGO

I. — Introduzione

II. — Nota storico-giuridica sul Consiglio provinciale

III. — Consiglio provinciale di Rovigo: discussioni dall'8 agosto 1910 al 5 giugno 1914

IV. — Le elezioni amministrative del 1914 ed il Consiglio provinciale di Rovigo

V. — Consiglio provinciale di Rovigo: discussioni dal 2 ottobre 1914 al 7 luglio 1916

VI. — Matteotti sotto le armi: 1916-1919 (dalle lettere alla moglie)

VII. — Consiglio provinciale di Rovigo: discussioni dal 6 giugno al 28 dicembre 1920; scioglimento del Consiglio provinciale di Rovigo

VIII. — Le origini del fascismo nel Polesine (1920-1921)

I.

INTRODUZIONE

Matteotti fece un lungo tirocinio quale amministratore degli enti locali: giovanissimo fu eletto sindaco del comune di Villamarzana, dove, nel periodo della Resistenza, « caddero per la libertà da ogni tirannide interna ed esterna 43 martiri trucidati il 15 ottobre 1944 ». Fu consigliere comunale ed assessore in una decina di comuni del Polesine: Rovigo, Lendinara, Badia, San Bellino, Frassinelle ed altri; a lungo fu consigliere comunale ed assessore anziano nella sua città natale: Fratta Polesine. In base alla legge dell'epoca, si poteva essere, contemporaneamente, elettori ed eletti — e quindi anche amministratori — in più di un comune, se in ognuno di essi si possedessero beni o si pagassero tasse comunali. Questa arcaica legge elettorale amministrativa spiega perché Matteotti potesse essere, nello stesso tempo, consigliere comunale ed assessore in diversi comuni della provincia di Rovigo.

Contro il voto plurimo nelle elezioni amministrative, legato al censo, Matteotti — eletto deputato — presenterà nel 1920 una proposta di legge (« Per l'elettorato amministrativo », n. 517) per l'abolizione del diritto elettorale per censo e perché sia statuito per tutti il « diritto ad un solo voto » nel comune di residenza. Illustrando questa sua proposta di legge alla Camera, nella tornata dell'11 maggio 1920, Matteotti osserva, tra l'altro: « In pieno secolo XX, quando già si parla e si sta per approvare il principio che solamente chi lavora abbia il diritto di partecipare ai poteri politici del paese, si mantiene ancora una legge elettorale amministrativa che dà diritto all'elettorato solamente per il fatto di possedere qualche cosa, e quindi si è elettori, non in quanto si è cittadini, ma in quanto si possiede una vacca, un mulo, un pezzo di terra, un pezzo di casa ». Matteotti partecipò attivamente ai lavori del Consiglio provinciale di Rovigo nel periodo in cui ne fece parte (1910-1916 e 1920-1921): nel 1914 ricoprì, per un breve periodo, anche la carica di presidente della

deputazione provinciale. Andò così formando ed affinando la sua personalità proprio in questi « ottimi laboratori di osservazione di fatti sociali, a contatto diretto dei bisogni e delle aspirazioni delle popolazioni ». (ENRICO BASSI, Giacomo Matteotti, *a cura del Partito socialista italiano, 1945, pag. 18*).

Nella lunga esperienza di amministratore degli enti locali, si vennero sempre più delineando alcune caratteristiche della personalità e dell'azione politica di Matteotti: anzitutto la cura, l'attenzione e la meticolosità con le quali seguiva i vari problemi amministrativi. In una lettera del 15 giugno 1918, riandando con la memoria a quei tempi della sua attività, scriverà: « Ricordo [. . .] quel che accadeva a me nelle amministrazioni comunali: non mi accontentavo di preparare i bilanci e gli altri atti più importanti, ma in ogni piccola cosa avrei voluto intervenire, e magari togliere la scopa allo spazzino per insegnargli a pulire ».

Per limitarci alla sola sua attività al Consiglio provinciale di Rovigo, basterebbe ricordare l'attenzione con la quale partecipò alla discussione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi della provincia o la passione e l'impegno che egli portò al problema della costruzione della rete tramviaria nel Polesine, riecheggiando l'analogo atteggiamento di Cavour, di oltre mezzo secolo prima, circa l'incremento delle ferrovie: Matteotti, come Cavour, era profondamente convinto che lo sviluppo dei mezzi di comunicazione costituisse elemento fondamentale per venire incontro alle esigenze della moderna vita civile e per rendere più valida tutta l'attività economica e sociale.

« Il Polesine — si legge in un documento della deputazione provinciale di Rovigo del gennaio 1913 — è costituito da una stretta e lunga zona di terreno chiusa tra gli argini dell'Adige e del Po ed estendentesi in lunghezza dalla provincia di Mantova al mare Adriatico, zona che non è attraversata che per brevi tratti dalle ferrovie, e che per tutto il resto è costretta ancora ad accontentarsi delle antiche messaggerie postali ». In queste condizioni si comprende facilmente la funzione che veniva ad assumere la costruzione di una moderna e completa rete tramviaria, che era destinata a costituire come il tessuto connettivo dell'intera provincia. In un articolo non firmato del 23 dicembre 1911, dal titolo « Le tramvie e il proletariato », il settimanale socialista La Lotta *di Rovigo scriveva: « Mentre le classi ricche hanno a loro disposizione cavalli, automobili, e per recarsi dove vogliono, anche partendo dal borgo più selvaggio, i lavoratori, soltanto profittando di un mezzo economico quale può essere la tramvia, potranno godere della possibilità di allargare la cerchia dei loro interessi, di un più esteso mercato di lavoro. Estensione*

che a sua volta produce una maggiore divisione del lavoro, favorisce la specializzazione e il perfezionamento in singole arti, a somiglianza delle grandi città, e quindi anche qui un aumento di salari, specialmente per i più capaci e volonterosi ».

Nella trattazione dei problemi, che interessavano i lavoratori e le popolazioni in genere, Matteotti porterà sempre una grande precisione ed un grande senso di responsabilità; precisione e senso di responsabilità costituivano, in definitiva, le manifestazioni più marcate e gli aspetti più peculiari del suo carattere, che lo portavano a non fermarsi a mezza strada, a non indulgere alla retorica, ad amare ed apprezzare le cose concrete e le realizzazioni pratiche. Parlando al Congresso nazionale del partito socialista di Milano dell'ottobre 1921 egli affermerà: « non c'è che da discutere volta per volta della realtà delle cose e sulla pratica opportunità ed utilità ». « Parlo di cose non di parole », replicherà Matteotti ad un collega che lo interrompeva alla Camera (tornata del 21 luglio 1920).

In secondo luogo, egli fu estremamente vigile ed attento ai rapporti, a volte poco chiari, che si andavano sempre più frequentemente allacciando tra le pubbliche amministrazioni e le imprese private. Anche qui — per limitarci alla sua attività in seno al Consiglio provinciale di Rovigo — basterà ricordare i suoi interventi sui rapporti della Provincia con la Società tramvie vicentine per la costruzione della rete tramviaria nel Polesine e con la ditta Ricci, che aveva preso l'appalto per la costruzione del nuovo manicomio provinciale; la sua denunzia contro l'atteggiamento del presidente della deputazione provinciale, il quale — nella sua qualità di presidente del consorzio granario della provincia di Rovigo — aveva deposto in tribunale a favore di dirigenti della Società molini veneto-emiliani, di cui era azionista; la sua richiesta di rendere pubblici i prezzi di esproprio che venivano pagati per i terreni necessari per la costruzione delle tramvie, allo scopo di evitare favoritismi ed ingiustizie. In questo campo egli non ebbe mai remore né usò mezze misure, si trattasse anche di suoi compagni, di amici o di alleati.

Matteotti, prima nell'ambito della provincia e, successivamente, sul più ampio scenario nazionale (rapporti del Governo da un lato con società telegrafiche, telefoniche e per la costruzione delle ferrovie e, dall'altro, con zuccherieri, armatori, siderurgici e proprietari di miniere di zolfo) divenne sempre più attento e vigile circa i rapporti che si andavano allacciando tra la pubblica amministrazione ed i privati capitalisti ed appaltatori.

Alla Camera, nella tornata del 25 maggio 1923, in occasione della discussione della « Nuova tariffa generale dei dazi doganali », opponen-

dosi ad una proposta di sospensiva e di accordo tra Commissione e Governo, dirà chiaramente in polemica con un sostenitore della sospensiva: « Voi, onorevole Mauro, avete accusato come demagogici gli argomenti dell'onorevole Buozzi per opporsi a questa sospensione; permetteteci allora a nostra volta di dire che è autorizzato il sospetto che dietro questo accordo vi possano essere pressioni non chiare. (Proteste e rumori al centro e a destra). *È qui alla Camera nella discussione delle voci che devono apparire apertamente gli interessi contrastanti; non nei concordati di una Commissione col Governo, poiché nella questione delle tariffe doganali sono in gioco interessi, e grandi interessi* ».

« *Il Governo è un termometro sensibilissimo... all'alta finanza* », *dirà in altra occasione alla Camera* (*tornata del 21 luglio 1920*).

Questo suo atteggiamento derivava, certo, anche da una scelta morale: egli amava le cose chiare e pulite. Un suo articolo sui giovani del 1° febbraio 1924 (*pubblicato a pochi mesi dalla morte sul quindicinale* La Libertà) *così iniziava: « Un solo consiglio va oggi dato ai giovani. Quello di essere giovani, di non essere abili, di non diventare precocemente vecchi e prudenti ». E Matteotti non ebbe certo tempo di « diventare precocemente vecchio e prudente » !*

Era contrario ad ogni forma di paternalismo ed ad ogni azione o manifestazione che, sia pure in forma velata ed indiretta, potesse avere carattere di pressione o, peggio ancora, di corruzione politica. Essendo sindaco di Villamarzana — di fronte alla richiesta di compensi straordinari da parte dei dipendenti comunali — Matteotti, con una circolare dell'11 novembre 1912, vergata di proprio pugno, mentre assicurava che l'amministrazione si sarebbe ispirata al criterio di « retribuire equamente il lavoro prestato aumentando gli attuali stipendi », si mostrava contrario, invece, a « retribuzioni eccezionali, le quali sono spesso e di solito abusive ed arbitrarie, e mettono gli stipendiati in un rapporto di dipendenza e di servitù personale verso il capo dell'amministrazione, il che è antidemocratico e poco civile ».

Ma il suo atteggiamento proveniva anche, e prima di tutto, da un profondo convincimento politico. Il suo acuto e profondo senso storicistico lo portò, tra i primi, a vedere come questa simbiosi tra i pubblici poteri ed il privato potere economico si andasse facendo sempre più intima e pericolosa nel periodo della guerra e del dopoguerra, costituendo uno degli elementi non secondari che porterà all'avvento del fascismo. E questa sua anticipazione l'aiutò a considerare e a giudicare — spesso meglio degli altri — la vera natura del fenomeno fascista.

Molto interessante, in proposito, è un passo delle « Informazioni riservate di polizia » in merito al viaggio compiuto da Matteotti a Londra alla fine di aprile del 1924. « In una intervista — si riferisce in questo rapporto — che egli ebbe a Londra con il direttore della rivista English Life, *in occasione della riunione socialista colà, il Matteotti espose, tra l'altro, l'influenza di sinistre attività commerciali che tentavano di permeare il fascismo, la connivenza di alte personalità del partito fascista, che impedivano il controllo del pubblico sui* trusts *industriali e bancari; accennò anche a compensi elargiti per la conclusione di segreti affari, a contributi di imprese private e semipubbliche, alla necessità di mantenere alcuni giornali ed altre organizzazioni per privati interessi. Tali critiche di Matteotti erano accompagnate da indicazioni precise dell'organizzazione finanziaria e degli affari più o meno loschi a cui egli voleva riferirsi, per modo da far credere che fosse al riguardo in possesso di documenti ». (Archivio Centrale dello Stato. Casellario politico centrale. Fascicoli individuali, busta n. 148).*

Con ciò si comprende anche un'altra direttiva fondamentale della azione di Matteotti. Mentre egli era per la trattazione minuta, onesta, costante, quasi pignola, degli interessi locali, voleva, però, che i consigli provinciali e comunali fossero, nello stesso tempo, sede e teatro di un più generale dibattito politico, affrontando i più vasti temi della pace, dei diritti dei lavoratori, delle condizioni di vita del popolo. « Le amministrazioni pubbliche non possono né devono disinteressarsi ai grandi problemi sociali, anche in quella parte che trascende dai ristretti limiti della pura e semplice amministrazione », così è scritto lapidariamente nelle « Controdeduzioni » ai rilievi fatti dal Ministero dell'interno sul bilancio 1913 della Provincia di Rovigo. Emblematica da questo punto di vista, è la posizione che Matteotti assunse, nel Consiglio provinciale di Rovigo, contro la guerra e che culminò nel discorso che egli pronunziò il 5 giugno 1916 in quel consesso e che gli valse la denunzia e la condanna per disfattismo. Nello stesso Consiglio egli difese tenacemente la libertà di riunione e il diritto di sciopero dei lavoratori, esaltò la funzione delle cooperative di lavoro, rivendicò alle camere del lavoro il collocamento della mano d'opera e sostenne tutti quei diritti e quelle posizioni atti ad incrementare ed appoggiare « l'opera del proletariato nella sua lotta incessante contro la società capitalistica per togliere ad essa ciò che indebitamente detiene ».

« Evidentemente — scrive il Bassi — tutto ciò faceva parte di un più vasto programma di riforme, che egli andava elaborando e maturando in vista della crescente partecipazione del proletariato alla direzione e

gestione delle amministrazioni pubbliche ». (BASSI, op. cit., *pag. 19-20*). *Solo in questo modo si sarebbero potuti spezzare i rapporti sempre più intimi e pericolosi che si andavano allacciando tra i pubblici poteri e i capitalisti italiani.*

Ma, perché tutto questo si potesse realizzare, era necessario sottrarre gli enti locali all'eccessiva tutela dello Stato ed alla soffocante rete di controlli che ne limitavano, e talora paralizzavano l'azione, impedendo che essi potessero recepire e soddisfare le crescenti esigenze delle popolazioni che amministravano. E così, quando gli organi di controllo falcidiarono le somme stanziate dalla Provincia di Rovigo nei bilanci del 1911, 1912, 1913 per l'istruzione pubblica, la viabilità, l'assistenza, l'igiene, l'agricoltura, Matteotti incoraggiò tenacemente l'azione intesa a reintegrare nei bilanci le somme che erano state radiate dalle autorità tutorie; perciò criticò l'operato della commissione reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Rovigo, che era rimasta in carica oltre il tempo necessario, « privando la provincia della sua naturale rappresentanza ».

Sempre per la stessa ragione egli si opponeva sistematicamente all'abuso del ricorso alle delibere d'urgenza da parte della deputazione provinciale o chiedeva, con un'interrogazione, che il Consiglio provinciale facesse voti che le autorità superiori non contrastassero ma anzi favorissero « i legittimi maggiori tributi richiesti dai comuni ai proprietari di ricchezze e di redditi ».

La lotta per l'autonomia degli enti locali costituì, quindi, il quarto pilastro dell'azione amministrativa e politica di Giacomo Matteotti. Egli era convinto che, solo dando ampio respiro e piena libertà agli enti locali, questi avrebbero potuto disimpegnare la funzione di validi strumenti di tutela degli interessi delle popolazioni e di proficua palestra di formazione di una nuova classe dirigente.

E non è senza significato che, nelle elezioni amministrative del 1920, tutti i 63 comuni della provincia fossero conquistati dai socialisti, i quali ebbero anche 38 consiglieri su 40 al Consiglio provinciale di Rovigo. Ciò era evidentemente anche il frutto della tenace ed appassionata opera svolta per tanti anni da Matteotti tra le popolazioni della provincia di Rovigo. In seguito a questi risultati, Giacomo Matteotti istituiva un ufficio di consulenza legale e di ispezione amministrativa per questi comuni, amministrati quasi tutti da modesti lavoratori, che, con questo ausilio, potevano procedere in maniera più sicura ed incisiva nella loro non sempre facile azione. Nella prima annata de La Lotta *di Rovigo — sul numero del 26 agosto 1899 — vi è un articolo (dal titolo « Ancora del sangue bleu della nostra aristocrazia ») in cui, tra l'altro, è detto: « Quanto poi ai*

nostri modesti rappresentanti, è nostro orgoglio dirvi che quantunque privi di quella istruzione dei seminari e delle università, che ebbero i vostri Bellini, pure non sono da meno per intelligenza ed onestà, mentre poi lasciano agli educati Bellini il principio della prepotenza ». Matteotti intendeva fare di « questi modesti rappresentanti » dei provetti amministratori. Era tutta una nuova classe dirigente che, lentamente e faticosamente, si andava formando e veniva alla ribalta, amministrando a favore dei lavoratori.

In un discorso del 24 marzo 1922 alla Camera, dopo aver affermato con la solita profonda onestà e sincerità: « Riconosciamo che qualche volta gli operai e i contadini componenti i nostri consigli comunali possono aver sbagliato », Matteotti, passando a polemizzare con gli avversari aggiungeva: « Avete detto che noi proteggiamo le nostre clientele. Se la nostra clientela è la classe lavoratrice, sì, abbiamo protetto la nostra clientela, e abbiamo creduto bene di proteggerla perché è la classe che lavora e produce. Noi alle amministrazioni siamo andati a posta, per provvedere ai bisogni della classe lavoratrice. Abbiate voi il coraggio di dire altrettanto, che proteggete la classe dei grossi proprietari).

Già nel congresso dei comuni socialisti — tenutosi a Bologna il 16 e il 17 gennaio 1916 — Matteotti aveva dato la misura, con due discorsi, della competenza ed esperienza acquisite nel campo dei problemi amministrativi e finanziari degli enti locali. E quando il partito socialista nel 1919 costituì la Lega dei comuni socialisti, Matteotti fu chiamato a comporre il comitato direttivo insieme con il sindaco del comune di Bologna Zanardi e ad altri. Egli era convinto che, solo con una paziente formazione ed una organizzazione dei lavoratori — nelle cooperative, nelle camere del lavoro, negli enti locali, nei circoli socialisti — si potesse veramente contribuire alla loro ascesa e alla loro redenzione.

Pubblicò parecchi saggi sulla finanza comunale e sui problemi amministrativi degli enti locali: collaborò assiduamente alla Critica Sociale, *all'*Avanti !, *a* La Giustizia, *a* La Lotta *di Rovigo, al* Comune moderno, *alla* Nuova Antologia. *« Si può dire che, sotto questo aspetto, Giacomo Matteotti abbia realizzato il tipo ideale e classico dell'organizzatore e dell'amministratore socialista: serietà di propositi, salda fede, sicura ed accurata preparazione teorico-pratica, coraggio morale ».* (Bassi, op. cit., *pag. 21). Come fu scritto in un articolo su* La Libertà — *periodico della gioventù socialista — nel 1924, all'indomani del suo assassinio, Matteotti con la sua opera aveva voluto ispirare in tutti « una maggiore confidenza nella vita, una più serena speranza nel domani dei miseri, ch'è la ragione stessa della vita ».*

Matteotti, eletto nel mandamento di Occhiobello, entrò a far parte per la prima volta del Consiglio provinciale di Rovigo nel 1910: aveva 25 anni, essendo nato il 22 maggio 1885 a Fratta Polesine, dove il padre si era trasferito dal Trentino (e precisamente da Comasine, piccola località in Val di Sole) alcuni decenni prima.

*Fratta aveva avuto una funzione di avanguardia nel periodo del risorgimento. « Cronologicamente — scrive il Bulferetti ricordando i più importanti processi politici della restaurazione nel Lombardo-Veneto — il primo gruppo di arresti avvenne alla fine del 1818 tra gli ascritti all'*Epingle noire *di Fratta Polesine, che avevano brindato alla restaurazione dei napoleonici in Francia ». E termina: « Il processo si conchiuse con la proposta di pene varie per crimine di alto tradimento e per reati minori alla commissione di seconda istanza e al Cesareo Senato Lombardo-Veneto di Verona. Francesco I commutò varie condanne a morte in molti anni di carcere duro (sino a 20) ».* (BULFERETTI, Storia d'Italia, « *La Restaurazione* », *vol. III, Torino, UTET, 1959, pag. 463*).

A Fratta fiorivano allora due associazioni antiaustriache; una « vendita carbonara » ed una società napoleonico-murattiana di provenienza francese; l'attività delle due società spesso si intrecciava ed intersecava, anche perché alcuni erano affiliati, nello stesso tempo, all'una e all'altra associazione. « A Fratta — ben precisa un giovane studioso — si delineano due filoni di cospirazione antiaustriaca: la vendita carbonara cui appartenevano, fra gli altri, Antonio Villa, don Marco Fortini e Antonio Fortunato Oroboni, e una appendice della setta francese denominata la " Spilla nera " di cui era coraggiosa e zelante animatrice Elena Cecilia Monti d'Arnaud. Le due organizzazioni clandestine erano accomunate dalla finalità di cacciare l'Austria dall'Italia, ma la società della Epingle noire *mirava particolarmente al ritorno di Maria Luisa sul trono di Francia e alla ricostituzione del regno d'Italia sotto la guida del figlio di Napoleone. Le affinità politiche e gli inevitabili contatti quotidiani portarono fatalmente alcuni carbonari frattensi, come il Villa e il Fortini, ad associarsi anche alla seconda setta e ciò in violazione al patto giurato di non appartenere ad altre società segrete ».* (GIANLUIGI CERUTI, Contributi del Polesine al Risorgimento Italiano, *Padova, Rebellato, 1966, pag. 20*).

Anche per la sua posizione di zona di confine — esposta perciò a varie influenze e suggestioni — il Polesine partecipò con passione ed impegno ai moti risorgimentali e fu una delle culle del movimento politico, sociale e sindacale nei primi decenni dopo l'unità d'Italia. « Nel Polesine — scriveva Gobetti nel 1924 — la democrazia era stata viva, durante il risorgimento, nelle forme più accese: anticlericalismo e gari-

baldinismo, Marin, Alberto Mario, Bernini, Piva. Nel 1882 vi si compie il primo sciopero dei contadini d'Italia al grido esasperato la boje; *e il Governo per reprimerlo deve mascherare i suoi sentimenti di reazione mandando i soldati a mietere il grano in luogo degli scioperanti* ». (Matteotti, *Piero Gobetti editore, Torino, 1924, pag. 11*). *In questa « provincia che aveva delle tradizioni sovversive », secondo la definizione di un prefetto di Rovigo (Archivio di Stato di Rovigo, Prefettura. Gabinetto. Fascicolo 18. Elezioni politiche e liste elettorali. Il prefetto di Rovigo al ministro dell'interno, febbraio 1909); in questa terra, in questo ambiente e in questa atmosfera si formò e visse Giacomo Matteotti, il quale si iscrisse al partito socialista a 16 anni, mentre era ancora studente liceale. « L'adesione di Giacomo al partito era stata preceduta, nella famiglia, da quella dei due fratelli, Matteo e Silvio, morti entrambi prematuramente, a trentun'anni il primo, a ventitré il secondo. Il ricordo di Matteo accompagnerà sempre Giacomo Matteotti: " ...forse egli neppure pensava — dirà di lui molti anni dopo in una lettera alla moglie — che io lo amassi molto; gli bastava di vivere in me le sue ansie, i lavori, i sogni della sua giovinezza finita e mi circondava di quella stessa indulgenza che ognuno di noi ha verso i propri difetti; e niente di tutto questo mai mi diceva... " ».* (GAETANO ARFÈ, Giacomo Matteotti uomo e politico, *« Rivista Storica Italiana », 1966, fascicolo I, pagg. 63-64*).

Giacomo Matteotti fece parte ininterrottamente del Consiglio provinciale di Rovigo dal 1910 al 1916, anno nel quale fu dichiarato decaduto dall'ufficio di consigliere provinciale a causa di sopraggiunta incompatibilità « derivantegli dalla veste di fideiussore della Banca provinciale del Polesine, assuntrice dell'esattoria consorziale di Badia Polesine ».

L'8 gennaio 1916 Matteotti sposò Velia Titta, sorella del celebre baritono Titta Ruffo: ebbero tre bambini. In una lettera alla moglie del 7 gennaio 1922, mentre il prefetto di Rovigo comunica disinvoltamente al ministro: « Matteotti dal 1921 non ha potuto far ritorno in questa provincia per le ostilità dei fasci polesani », egli con amarezza scrive: « Per la prima volta domani non sarò con te per il nostro anniversario ».

Nel 1916 fu chiamato sotto le armi. « La protesta contro la guerra al Consiglio provinciale di Rovigo — osserva il Gobetti — valse per qualche risultato: fecero attenzione a lui che era stato riformato per la stessa causa per cui morirono giovanissimi i suoi due fratelli, e lo arruolarono per i servizi sedentari. Lo costrinsero alle fatiche del corso allievi ufficiali, rifiutandogli poi il grado per i suoi reati di disfattismo. Comandato a Messina lo volevano spedire al fronte, nonostante l'infermità, in una di quelle compagnie di pregiudicati che si conducevano alla decimazione

sotto la sorveglianza dei carabinieri. Rifiutò, protestando che sarebbe andato al fronte come soldato, non come delinquente al macello. Allora lo internarono a Campo Inglese dandogli compagno il figlio del brigante Varsalona che lo sorvegliasse. Tra la solitudine, il sospetto e le persecuzione il carattere di Matteotti si rivela nella sua impassibilità. Assisteva alle conseguenze delle sue azioni come un buon logico. [...] *Non disertava, non si nascondeva, accettava la logica del suo sovversivismo, le conseguenze dell'eresia e dell'impopolarità: era contro la guerra, un combattente generoso* » (op. cit., *pagg. 6-7*).

Unico conforto, in questa lunga prigionia e nel forzato distacco dalla politica, sarà il dedicarsi agli studi di diritto penale, coltivati con impegno e con successo negli anni della giovinezza: prima all'università di Bologna sotto la guida di Alessandro Stoppato e, successivamente, viaggiando all'estero per studiare in loco *le varie legislazioni penali e conoscere* de visu *i sistemi carcerari.*

Nel marzo del 1919, congedato, Matteotti ritorna nel suo Polesine; nello stesso anno, in seguito alle elezioni generali politiche del 16 novembre 1919, viene eletto per la prima volta deputato al Parlamento per il collegio di Ferrara-Rovigo.

Con le elezioni amministrative dell'autunno 1920, eletto nel mandamento di Lendinara, tornò di nuovo — per un breve periodo — a far parte del Consiglio provinciale di Rovigo. Con le elezioni provinciali del 1920, i partiti costituzionali avevano conquistato 33 amministrazioni provinciali (47,8%), i popolari 10 amministrazioni (14,5%) e i socialisti ufficiali 26 (37,7%).

Ma ormai la violenza fascista, con la connivenza o l'assenza degli organi dello Stato, andava sistematicamente distruggendo tutto il tessuto organizzativo che faticosamente il proletariato si era andato costruendo nel corso di molti anni (leghe, camere del lavoro, cooperative, circoli, enti locali amministrati dai socialisti).

Nel periodo culminante di questa bufera — nell'aprile 1921 — si dimettono 21 dei 38 consiglieri provinciali socialisti eletti nella provincia di Rovigo nell'autunno del 1920, tra i quali il presidente della deputazione e cinque deputati effettivi e due supplenti. In seguito a queste dimissioni il prefetto scioglie il Consiglio provinciale di Rovigo e nomina una commissione reale per la straordinaria amministrazione della provincia.

Oramai non solo per la provincia di Rovigo, ma per l'Italia tutta cominciava una fase cruciale e ci si avviava rapidamente ad una svolta decisiva della vita politica, economica e sociale dell'intera nazione.

II.

NOTA STORICO-GIURIDICA SUI CONSIGLI PROVINCIALI

In base a quanto disposto dall'articolo 225 del testo unico della legge comunale e provinciale 31 maggio 1908, n. 269, il Consiglio provinciale di Rovigo era composto di 40 membri, avendo la provincia una popolazione eccedente i 200.000 abitanti: la popolazione legale risultava infatti, al 10 giugno 1911, di 262.411 abitanti.

Il testo unico del 1908 subì una modificazione sostanziale, specialmente per quanto riguardava l'elettorato attivo, in seguito alla riforma elettorale politica del 1912, che introduceva il suffragio universale. « Il corpo elettorale amministrativo — ricorda Giovanni Schepis — veniva ad essere automaticamente esteso e il voto amministrativo si accordava a tutti i cittadini, anche se analfabeti, di età superiore ai 30 anni (e a quanti, quale che fosse la loro età, avevano prestato il servizio militare): articolo 13 della legge 30 giugno 1912, n. 665. Con la legge 19 giugno 1913, n. 640, vennero disciplinate tutte le norme riguardanti l'elettorato (amministrativo) e la formazione delle liste. Il numero degli elettori amministrativi che nel 1911 era di poco superiore ai 4 milioni, in seguito alle leggi del 1912-13 raggiunse la cifra di 9.554.273 elettori, ed il rapporto percentuale rispetto agli abitanti sale da 11,3 a 26,1. In base alla disposizione dell'articolo 4 della predetta legge 19 giugno 1913, n. 640, si procedeva alla formazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ». (Giovanni Schepis, Le elezioni comunali e provinciali, *in: « Cento anni di Amministrazione Italiana », Roma, Vito Bianco, 1962, pag. 286-287*).

Sempre in base all'articolo 228 del testo unico del 1908 (riprodotto, poi, anche nell'articolo 235 del successivo testo unico del 1915) il Consiglio provinciale si riuniva « di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria ». Successivamente, la data di convocazione venne spostata al 1° lunedì di ottobre. Già nella tornata della

Camera dei deputati del 23 novembre 1920 — discutendosi le modificazioni alla legge elettorale amministrativa — all'articolo 19 si stabiliva: « Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il 1° lunedì di ottobre in sessione ordinaria ».

L'articolo seguente — il 229 — aggiungeva: « La durata ordinaria della sessione è di un mese ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio ».

Il Consiglio provinciale di Rovigo, nel periodo in cui Matteotti ne fece parte, teneva in media — tra sessioni ordinarie e straordinarie — una mezza dozzina di riunioni ogni anno.

In base alla legislazione dell'epoca, e più esattamente in conformità del disposto dell'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, vigeva allora in Italia il sistema della rinnovazione parziale delle rappresentanze amministrative nei Consigli comunali e provinciali. Detto sistema risaliva alla legislazione degli Stati Sardi.

I consiglieri provinciali, per quanto ora ci interessa, restavano in carica per un sessennio, ma essi dovevano essere rinnovati per un terzo ogni due anni attraverso elezioni parziali. La loro scadenza avveniva per sorteggio.

Così — per esempio — nella seduta del 16 ottobre 1911 del Consiglio provinciale di Rovigo, avviene la « Estrazione a sorte dei consiglieri provinciali che dovranno scadere nel 1912 ». La Lotta *di Rovigo del 21 ottobre 1911, nel riferire i nomi dei « tredici consiglieri estratti a sorte e che dovranno scadere nel 1912 », concludeva che « nel luglio del venturo anno avremo quindi la battaglia » per questo rinnovo. Ma fu questa l'ultima volta che si seguì tale sistema; infatti — con le nuove leggi del 1913 (alcune già citate in precedenza) — il sistema della rinnovazione parziale biennale fu sostituito dalla rinnovazione totale ogni quattro anni. La nuova norma — infatti — così stabiliva: « I Consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo ».*

Nella relazione ministeriale al Senato, a proposito di questa sostanziale e importante modificazione all'articolo 271 della legge comunale e provinciale del 1908, era detto tra l'altro: « Il sistema della rinnovazione parziale delle rappresentanze amministrative si fonda sul duplice concetto di consentire che le nuove correnti di idee e di aspirazioni sorte nel corpo elettorale possano far sentire senza lunghe attese la propria influenza nei consigli e di assicurare, nello stesso tempo, la tradizione amministrativa nei consigli medesimi. Ma l'esperienza ormai non breve sta

ad attestare che, quali che siano le proporzioni e le formule escogitate, mal si raggiungono gl'intenti desiderati ». Dopo essersi soffermata a descrivere tutti gli inconvenienti derivanti da questo sistema e aver riportato il parere del Consiglio di Stato dell'agosto 1910, la relazione ministeriale conclude: « Con tale voto e con tale intento noi accediamo appunto al criterio della rinnovazione integrale in ciascun quadriennio, criterio non nuovo, come proposta, nei nostri annali parlamentari ».

Inoltre, è da notare ancora che, in base alla legislazione dell'epoca, vi era distinzione tra il presidente del Consiglio provinciale e il presidente della deputazione provinciale.

Il Consiglio procedeva, appena dopo il suo insediamento, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, formato dal presidente, da un vicepresidente, da un segretario e da un vicesegretario.

Successivamente il Consiglio eleggeva, sempre nel proprio seno, la deputazione provinciale e il presidente di questa, con durata in carica di un quadriennio: a quest'ultimo organo spettava la direzione amministrativa della Provincia.

III.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO
DISCUSSIONI DALL'8 AGOSTO 1910 AL 5 GIUGNO 1914

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA - TORNATA DELL'8 AGOSTO 1910

IL CONSIGLIO RESPINGE LE DIMISSIONI DI MATTEOTTI

« Il Consiglio provinciale di Rovigo entrò in crisi per la prima volta il 4 gennaio 1907; il Re, su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari interni, nominò una commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria della Provincia costituita da cinque membri (24 gennaio 1907) [...]. Dopo quella prima commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia ne furono nominate, fino al 1929, altre sei ». (RENZO BARBUJANI, Cronistoria degli Organi Deliberativi della Amministrazione Provinciale. *Stampato dall'Ufficio studi dell'amministrazione provinciale di Rovigo, luglio 1970, pag. 3-4*).

Nella primavera del 1907 si tennero le elezioni per la ricostituzione dell'amministrazione provinciale di Rovigo e il 14 maggio 1907 venne eletto l'ufficio di presidenza del Consiglio.

Nel 1909 si ebbero le elezioni generali politiche, che nel Polesine furono caratterizzate dal fatto che socialisti e radicali si ritrovarono vicini nella battaglia, « in quanto già nel corso del 1908 vi era stato un graduale riavvicinamento delle due parti ».

Ciò premesso, è da ricordare che nel luglio del 1910 si tennero — in provincia di Rovigo — elezioni amministrative parziali e suppletive, rese necessarie anche dal fatto che il mandamento di Rovigo aveva perduto del tutto la propria rappresentanza in seno al Consiglio provinciale. Infatti gli otto consiglieri provinciali del mandamento di Rovigo avevano rassegnato in blocco le dimissioni — nella tornata del 26 aprile 1910 — quale protesta contro l'approvazione di un provvedimento con cui si

decideva « di revocare ogni precedente deliberazione riguardante l'esecuzione del manicomio provinciale, di non dare più corso all'esecuzione stessa, abbandonando del tutto la prosecuzione dei lavori e delle provviste di ogni specie ». Si ritenne, dai dimissionari, che questa decisione costituisse « uno sfregio al capoluogo » (secondo le parole del presidente a commento della lettura di dette dimissioni). In una relazione al ministro dell'interno — a conclusione di questa tornata elettorale dell'estate del 1910 — il prefetto di Rovigo aggiunge che: « L'accentramento del servizio manicomiale a Rovigo avrebbe sottratto questo triste cespite di utili agli ospedali ed alle case di ricovero di Badia, Lendinara, Adria; di qui la reiezione del compimento dei lavori ». (Archivio di Stato di Rovigo. Prefettura. Gabinetto, 1910, busta n. 10). Bisogna sottolineare come questo " triste cespite di utili " subisse un continuo incremento, a causa soprattutto del doloroso e drammatico fenomeno dell'aumento dei "pazzi pellagrosi", che costituivano il 60% di tutti i maniaci ricoverati in provincia di Rovigo. (Cfr. LUCIANA SPOLAORE, I partiti politici nel Polesine dal 1890 al 1914. *Tesi di Laurea. Università degli studi di Padova, Facoltà di Magistero. Anno accademico 1968-69, pag. 131*).

Il 10 luglio 1910, Giacomo Matteotti viene eletto per la prima volta consigliere provinciale per il mandamento di Occhiobello. Il giorno dopo — lunedì 11 luglio 1910 — il Corriere del Polesine *è gongolante di gioia per il « fiasco dell'onorevole Pozzato (radicale) ad Occhiobello », dove — come riferisce l'*Adriatico *—: « assieme al professor Turri (pure radicale) doveva essere candidato il dottor Matteotti di Fratta; questi però mercoledì con una lettera decisamente declinò la candidatura trovandosi a Londra da dove non farà ritorno che a novembre ». Il quotidiano moderato-costituzionale conclude sottolineando che « il Matteotti è riuscito con molte centinaia di voti (esattamente 1028), mentre il Pozzato — così unanimemente e trionfalmente portato — ne ha raccolti poche decine ».*

Con le elezioni del 18 luglio 1910, si completava la rappresentanza provinciale ed il nuovo Consiglio provinciale di Rovigo risultava così costituito: Moderati (11): *Bissinotto, Casalicchio, Franceschetti, Marzolla, Papadopoli, Pelà, Priuli-Bon, Rocchi, Ruggeri, Sartori, Tenani.* Socialisti (15)*: Badaloni, Benà, Bonvento, Brunelli, Cioli, Cortella, Guerrini, Greggio, Marzari, Matteotti, Prosdocimi, Scipioni, Trebbi, Zanella, Zuliani.* Radicali (8)*: Arcangeli, Cattani, Marchesani, Norsa, Pastorelli, Pietropoli, Salvagnini, Turri.* Clericali (3)*: Laurenti, Lorenzoni Giuseppe, Lorenzoni Luigi.* Repubblicani (2)*: Marin, Vianello.* Indipendenti (1)*: Girotto.*

Il prefetto di Rovigo — nel sopracitato rapporto al ministro dell'interno — sottolineava anzitutto come « lo sblocco del partito monarchico liberale dal clericale » avesse influito negativamente sull'esito di queste elezioni amministrative dell'estate 1910. Infatti, nelle elezioni politiche dell'anno precedente (1909), l'elemento nuovo e di più notevole peso era stato costituito, nei collegi della provincia di Rovigo, proprio dall'affermazione del partito clericale, che si era sempre più andato impegnando nell'attività politica dagli inizi del '900 e, perciò, i liberali dovevano incominciare a fare sempre più i conti con questa nuova forza, ed appoggiarsi ad essa, se volevano ottenere buoni risultati. Il prefetto di Rovigo conclude la sua relazione rilevando: « La fisionomia politica del Consiglio provinciale, prima diviso per metà tra conservatori e avanzati, è ora mutata a tutto favore di questi ultimi con prevalenza, se non numerica, di energia pel partito socialista ». Questo successo dei socialisti appare tanto più notevole se si tiene conto che negli anni precedenti, e più precisamente nel biennio 1907-1908, il partito socialista polesano era stato travagliato da una grave scissione in seguito all'allontanamento dei sindacalisti, capeggiati da Vittorio Frassinella e dal dottor Dante Gallani, che avevano fondato ad Adria una camera del lavoro, pubblicando anche un giornale, La lotta di classe, *col quale si attaccano a più riprese i socialisti de* La Lotta.

In questo Consiglio provinciale di Rovigo uscito dalle elezioni parziali dell'estate 1910, ricorderà qualche anno dopo il prefetto di Rovigo in una relazione, « poté formarsi un blocco fra socialisti e radicali, che ebbe anche l'appoggio di qualcuno del partito costituzionale soprattutto in segno di protesta contro qualche errore commesso dalla precedente amministrazione liberale (voglio alludere alla costruzione del manicomio provinciale, che si risolse in un vero disastro economico) ». (Archivio di Stato di Rovigo. Prefettura. Gabinetto, fascicolo 18. Elezioni amministrative, 1914). Per maggiore precisione aggiungeremo che del blocco che amministrava allora la provincia di Rovigo entrarono a far parte anche i repubblicani. Infatti presidente della deputazione provinciale venne eletto il repubblicano Leone Vianello, il quale, nell'adunanza del 28 ottobre 1910, ebbe a dire: « Onorevoli consiglieri, le ultime elezioni parziali hanno modificato la costituzione politica del Consiglio provinciale in modo da rendere necessaria una deputazione composta di soli rappresentanti la parte democratica del Consiglio stesso. Nella nuova deputazione io fui chiamato al difficile ufficio di presidenza, non perché meritassi così alto onore, ma per soverchia benevolenza dei colleghi, cui da

questo nuovo e non ambìto seggio, rivolgo in questa prima seduta la espressione del mio animo riconoscente ».

Apertasi la sessione ordinaria — il secondo lunedì di agosto — il presidente diede il saluto « ai nuovi venuti e ai cessati consiglieri ». Tra i « nuovi venuti » vi era anche Giacomo Matteotti, che però non era presente alla seduta dell'8 agosto 1910, trovandosi, come abbiamo visto, all'estero — e precisamente in Inghilterra — per ragioni di studio. «In un partito — osserva il Gobetti — che si ricorda dei paesi stranieri soltanto per la frettolosa retorica dei congressi internazionali, Matteotti era tra i pochi che conoscessero la Francia, l'Inghilterra, l'Austria, la Svizzera, la Germania, per i viaggi di gioventù: ed aveva studiato l'inglese per leggere direttamente Shakespeare. Preso nella lotta politica, quasi nascondeva gelosamente questi istinti di filosofia che non erano troppo vicini allo stile dell'ambiente misoneista e grettamente parziale in cui gli toccava agire. Ma il segreto della vitalità di Matteotti era proprio questo: che si poteva sentire in lui, al di là delle sue azioni, chi gli parlasse a lungo e per scrutarlo, una vita interiore di impulsi vari e profondi, non messa in gioco mai per le poste troppo piccole della vita quotidiana, ma perpetua e segreta ispiratrice. Onde quel suo agire con riserbo e con fredda energia che incuteva soggezione ai compagni ». (GOBETTI, Matteotti, *pag. 9-10*).

Nella stessa seduta dell'8 agosto 1910, il presidente dà comunicazione di una lettera inviatagli da Matteotti, con la quale egli rimetteva il proprio mandato a disposizione del Consiglio provinciale, che respinse, però, all'unanimità, le dimissioni in accoglimento della proposta avanzata dal presidente.

PRESIDENTE. Devo comunicare una lettera ricevuta dall'Inghilterra:

« Oxford 5 agosto 1910

« Onorevole presidente del Consiglio provinciale

« Non potrò tornare in Italia prima di novembre: perciò avevo già rinunciato alla candidatura.

« E perciò ora — per non poter compiere intero il mio dovere — credo sia obbligo mio di mettere a disposizione di codesto spettabile Consiglio provinciale il mio posto.

« La prego anche — onorevole presidente — di accettare i sensi del mio più profondo rispetto, e di trasmettere ai colleghi il saluto e l'augurio mio più cordiale.

« *Devot.mo* GIACOMO MATTEOTTI ».

Non occorre dica che il Consiglio non può prendere atto della rinuncia del consigliere Matteotti. Quando avrà fornito i suoi affari verrà qui a rappresentare il suo mandamento.

CIOLI. Il collega Matteotti si è dimesso per un sentimento di delicatezza. Se il Consiglio con voto lusinghiero esprimesse il desiderio che la carica fosse da lui mantenuta, sarebbe da sperare che il desiderio del Consiglio venisse dal Matteotti soddisfatto.

PRESIDENTE. Io vado più in là, e propongo che il Consiglio respinga le dimissioni.

(*Il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Presidente*).

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DEL 28 OTTOBRE 1910

IMPIANTO DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE DI BIETICOLTURA

È questa la prima seduta del Consiglio provinciale di Rovigo cui interviene Matteotti. Egli prende la parola, prima con un lungo discorso e, successivamente, per una precisazione, sul concorso della Provincia nelle spese di impianto e di funzionamento di una stazione sperimentale di bieticoltura.

È opportuno rammentare che « l'area a barbabietola da zucchero si incontra pressoché tutta nella bassa pianura padovana e nel Polesine, dove impegna quasi un quinto della superficie lavorabile ». (FERDINANDO MILONE, L'Italia nell'economia delle sue regioni, *Torino, Einaudi, 1955, pag. 254*).

La discussione si apre con la relazione di Vianello, che conclude presentando un ordine del giorno con cui si impegna la Provincia a concorrere nelle spese di impianto e di funzionamento della istituenda stazione sperimentale di bieticoltura. Dopo un primo intervento del consigliere Lorenzoni, cui fornisce delucidazioni il relatore Vianello, prende la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Sono dolente, non dico di dover fare opposizione, ma certo di dover esprimere dei dubbi sul progetto presentato dalla deputazione. I miei dubbi non sono della stessa natura di quelli espressi dal collega Lorenzoni, solo perché egli siede a destra, e noi sediamo a sinistra, e non ci preoccupiamo troppo delle sorti della proprietà. I miei dubbi sono di altro genere. Prima di tutto, impe-

gnando ora tutto il terreno per la scuola, ipotechiamo tutto l'assieme dei fabbricati e del terreno che avrebbe dovuto costituire il manicomio provinciale e rendiamo pure difficile la risoluzione del grave problema della utile destinazione da darsi a quei locali. Se tutto l'insieme del terreno e dei fabbricati poteva forse avere qualche destinazione ad uso pubblico, e noi invece cominciamo a destinare ad un uso speciale uno dei migliori padiglioni e tutto il terreno, o quasi, perché ciò risulta da uno schizzo che ho qui e che mi sono fatto fare adesso, noi rendiamo più difficile l'utile destinazione dei padiglioni rimanenti. La migliore utilizzazione di quei locali, per me sarebbe quella di destinarli a manicomio, ma se il manicomio oggi non è più possibile, potrebbero, ad esempio, essere adibiti a sede di quel pellagrosario, al quale la deputazione ha accennato nella esposizione del suo programma. Se il complesso di questi fabbricati viene ad essere ridotto, senza neanche saper quale destinazione avranno i fabbricati che restano, mi pare che il problema, grave per sé, si rende sempre più difficile. Altro dubbio è questo. La scuola sorge per opera dello Stato. Ora la provincia di Rovigo, che, almeno ritengo, non è la più bietolifera, quali ragioni particolari ha avuto per assoggettarsi a una spesa così forte perché la scuola sorgesse sul suo territorio ? Quali vantaggi speciali avrebbe la provincia di Rovigo dal funzionamento di questo istituto ? Il presidente nel suo discorso ha detto che molte altre province hanno offerto per aver la scuola, ma se il Governo si è deciso a istituirla a Rovigo, le altre province hanno offerto meno, non si sono sentite di far un così forte sacrificio. Un'altra cosa osservo ed è questa: la spesa d'impianto è preventivata in lire 46.000; ma i preventivi, la provincia nostra dovrebbe avere acquistato in questa materia notevole esperienza, subiscono molte variazioni. Le lire 46.000 sono una cifra ingente, ma siamo sicuri che saranno sufficienti ? che non occorreranno altri lavori ? E se siamo certi che sono sufficienti, perché non offriamo allo Stato le 46.000 lire perché pensi lui all'impianto ? Almeno noi saremmo al coperto da ogni sgradita sorpresa. Ho visto nella legge del luglio scorso, mi pare, che lo Stato stanziava lire 20.000 per l'impianto della scuola, ora, dacché per l'impianto vi provvede la provincia con la spesa rilevante di lire 46.000, le lire 20.000 del Governo vanno a vantaggio della provincia ? Un altro piccolo dubbio è questo: il terreno è ora affittato a una ditta, il contratto in corso permette alla provincia di riavere in qualsiasi tempo anche una sola parte del terreno affittato; e, nel caso, in seguito a quali compensi ? Questi i dubbi sinceramente esposti, i quali, ripeto, non devono suonare opposizione al progetto della deputazione, ma esprimere unicamente il desiderio che il voto del Consiglio sia emesso con esatta cognizione dello stato vero delle cose.

Ai dubbi sollevati da Matteotti rispondono il prefetto della provincia ed il relatore Vianello, ma Matteotti insiste.

MATTEOTTI. Domando scusa se devo insistere. Io suppongo che le lire 46.000 preventivate siano sufficienti, ma allora ripeto perché non si offrono allo Stato mettendo la provincia al coperto ? Ripeto ancora che impegnando oggi uno dei padiglioni si rende più difficile l'impiego degli altri, limitiamo la possibilità di questo impiego, e sarebbe perciò più opportuno riservarci maggiore libertà nello studio della importante questione. Non vi è alcuna proposta eccetto quella della deputazione e per ciò io dichiaro che mi astengo dal voto.

Dopo ulteriori brevi interventi del presidente, dei consiglieri Lorenzoni e Cattani, la proposta di istituire e finanziare in parte la stazione sperimentale di bieticoltura è approvata. Matteotti si astiene.

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 1911

Il Consiglio passa a discutere il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1911. Matteotti interviene nella discussione di alcuni articoli riguardanti la spesa. All'articolo 2 (« Decima gravante il fondo Carrare acquistato per la erezione del manicomio ») Matteotti dà la sua approvazione dopo aver ottenuto dal consigliere Zuliani una precisazione circa la natura della decima gravante sul fondo Carrare.

Sull'articolo 17 (« Stampa degli atti del Consiglio, di circolari, relazioni, eccetera »), un'osservazione di Matteotti (« Per economia mi sembrerebbe opportuno stampare i verbali del Consiglio in forma schematica, anziché in quei grossi volumi che poi non vengono letti ») suscita una discussione cui intervengono il presidente ed Arcangeli, Pastorelli e Vianello. La proposta di Matteotti non è accolta.

Sull'articolo 27 (« Spesa di esazione della tassa di pedaggio pel ponte di ferro sul Po a Corbola ») Matteotti è il solo consigliere a sollevare obiezioni:

MATTEOTTI. Per la esazione di una tassa, oltre 4.800 lire mi sembra enorme, è una spesa che io non so comprendere.

VIANELLO. Vi sono tre esattori e un controllore. Gli esattori sono pagati con lire 2,50 al giorno e il controllore con lire 3, più una casetta che dà il fitto di lire 150 all'anno. Si aggiunga la spesa

dei biglietti, della illuminazione, del riscaldamento, del telefono e qualche altra, e si vedrà che alle 4.800 si arriva presto.

MATTEOTTI. Io pagherei meglio due esattori e sopprimerei il posto di controllore.

Dopo un ulteriore intervento di Vianello che risponde all'osservazione di Matteotti, l'articolo 27 è approvato come proposto in lire 4.882,50. All'articolo 111 (« Fondo necessario per eseguire gli studi di dettaglio del progetto di costruzione di una tramvia attraverso l'alto Polesine e pel progetto della tramvia Bagnoli-Rovigo ») è ancora Matteotti a suscitare la discussione:

MATTEOTTI. La cifra che è stanziata in questo articolo deve servire per la sola linea Badia-Massa-Ostiglia, o per tutto il sistema di linee precedentemente votato dal Consiglio ?

ZULIANI. La deputazione mantiene fermo l'impegno che è stato assunto verso il Consiglio, di studiare cioè i progetti di tutte le linee da esso indicati. Solo che è necessario cominciare da una linea, perché tutte tre contemporaneamente non sarebbe possibile, e la cifra delle lire 30.000 proposta, la deputazione ritiene sia sufficiente.

MATTEOTTI. Se si comincerà dalla linea dell'alto Polesine, si rimanda all'infinito la costruzione delle altre linee e si trascurano gli interessi di molti e importanti paesi che sono assai lontani dalle ferrovie. È proprio il caso di promuovere e organizzare l'agitazione degli interessati. Io voterò contro.

Intervengono ancora Zuliani e Badaloni, dopo di che l'articolo 111 viene approvato.

A testimonianza delle tradizionali difficoltà finanziarie delle amministrazioni provinciali, si ritiene utile riportare l'inizio della « Relazione della deputazione provinciale di Rovigo sul bilancio preventivo per l'esercizio 1911 ».

È comune a tutte le deputazioni provinciali del regno, che si accingono alla compilazione del bilancio preventivo, lo sconforto di dover assistere ad un continuo, quasi automatico aumento delle spese provinciali, senza che esse abbiano a loro disposizione, o i mezzi coi quali porre un freno a questo continuo aumento, ovvero, ciò che sarebbe di gran lunga preferibile, i mezzi coi quali far fronte a tali aumenti non solo, ma coi quali favorire anzi e incrementare lo svolgersi continuo del progresso industriale, economico e sociale, al quale soltanto, chi ben consideri, sono da attribuirsi i continui, inevitabili aumenti delle spese nelle amministrazioni provinciali.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - ADUNANZA DEL 10 MARZO 1911

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Discutendosi della ratifica delle deliberazioni d'urgenza della deputazione provinciale relative alla determinazione delle epoche per l'esercizio della caccia durante l'anno venatorio 1910-1911, Matteotti raccomanda la nomina di una commissione « con l'incarico di stabilire le epoche più adatte per ogni genere di caccia e di studiare il modo di togliere tutte le incongruenze ».

Il provvedimento è approvato all'unanimità.

DICHIARAZIONE DI VOTO SUL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 1911

Venuto in discussione il bilancio preventivo per l'esercizio 1911, il relatore Vianello propose che fossero ripristinate tutte le spese radiate dal bilancio con un regio decreto su proposta del Ministero dell'interno, adottando il parere espresso nel merito dal Consiglio di Stato. Queste spese depennate dalle autorità tutorie andavano dai sussidi alle scuole alla viabilità, dalle medaglie di presenza ai deputati provinciali ai contributi a favore di fanciulli poveri scrofolosi.

Il relatore affermò tra l'altro: « Di decentramento amministrativo si parla sempre, ma si fa poco assai, tanto che ancora oggi, dopo tanti anni, si può ripetere quanto disse della pubblica amministrazione un dotto giureconsulto e che cioè l'accentramento produce l'apoplessia al

centro e la paralisi alle estremità: se l'autonomia dei comuni e delle province deve essere ridotta ad una larva così evanescente, meglio è che il Governo avochi a sé anche l'amministrazione degli enti locali ». *Alla fine della relazione Matteotti prese brevemente la parola per fare la seguente dichiarazione di voto:*

MATTEOTTI. Gli oggetti che seguono li approveremo senza discussione per uniformarci ai concetti espressi dall'egregio presidente della deputazione.

VARIAZIONE DI CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELIBERATA DAI COMUNI DI FRATTA POLESINE E DI LENDINARA

Con questa delibera si attuava una permuta di territorio tra i comuni di Lendinara e Fratta « *con l'obbligo a quest'ultimo comune della manutenzione in sabbia della strada a destra dello Scortico fino al ponte di Ramedello e delle spese inerenti e conseguenti alla divisata permuta* ».

Matteotti interviene nella discussione generale.

MATTEOTTI. Io sono di Fratta Polesine e prima di vedere gli atti della Provincia non avevo una cognizione esatta di questo affare; perché a Fratta, e pare con l'assenso, o espresso, o tacito delle autorità, non si pubblicano, a norma di legge, i verbali delle delibere consigliari. È giusto che la stazione di Fratta non sia in territorio del comune di Lendinara, come è giusto che il terreno, che le due parti si scambiano, e il reddito relativo siano eguali; ma non trovo giusto che il comune di Lendinara abbia imposto a quello di Fratta, quasi a corrispettivo di una concessione, la manutenzione di quasi due chilometri di strada.

PREFETTO. Non mi consta che gli atti del consiglio comunale di Fratta non vengano pubblicati regolarmente. Però mi informerò e provvederò se sarà necessario.

MATTEOTTI. Il fatto è stato formalmente denunciato alla prefettura un anno e mezzo fa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti la proposta della deputazione.

Chi la approva, è pregato di rimanere seduto.

(*È approvata alla unanimità*).

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA PROROGATA - TORNATA DEL 16 OTTOBRE 1911

Matteotti funge da segretario quale consigliere più giovane tra i presenti. Dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, si passa alla trattazione dei vari argomenti all'ordine del giorno.

STAZIONE DI POLLICOLTURA

Si propone di cedere al Governo — per la istituzione in Rovigo di una stazione di pollicoltura — una parte del padiglione a piano terreno del manicomio provinciale.

Matteotti interviene nella discussione.

MATTEOTTI. Dico poche parole per spiegare perché l'anno scorso sono stato contrario alla istituzione della stazione sperimentale di bieticoltura, mentre quest'anno sono favorevole alla istituzione della scuola di pollicoltura.

L'anno scorso il complesso di padiglioni costruiti allo scopo di istituire il manicomio provinciale era ancora intatto e io pensavo che adibendo uno di detti padiglioni ad un uso diverso, si sarebbe ipotecato l'avvenire e reso più difficile dare una proficua destinazione al resto dei fabbricati.

Oggi questa integrità non esiste più e quindi non vedo motivo pel quale non si deva destinare un altro fabbricato ad un'altra pubblica istituzione.

Oltre a ciò io pensavo lo scorso anno che anche qualora la istituzione della bieticoltura fosse sorta fuori della provincia, noi avremmo avuto da essa gli stessi benefici senza alcuna spesa; mentre

la scuola di pollicoltura andrà ad esclusivo e notevole vantaggio di tutti i piccoli produttori della provincia nostra e quindi non posso a meno di essere pienamente favorevole. Solo ritengo che la provincia non darà allo Stato il fabbricato così come si trova, ma dovrà completarlo e adattarlo, e occorrerà quindi una spesa.

VIANELLO. Occorrerà una spesa per una sola volta di circa lire 15.000, il terreno lo darà il comune e a ogni altra spesa penserà lo Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione, e metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla deputazione.

Chi lo approva, è pregato di rimanere seduto.

(*È approvato all'unanimità*).

CURA TERMALE PER MALATI POVERI

Si propone la costituzione di un comitato provinciale per la cura termale dei malati poveri della provincia con lo stanziamento di un annuo contributo di lire 2.500.

Interviene per primo il consigliere Cattani, il quale esordisce affermando: « Chiunque ha un po' di cuore non può non sentire il dovere ed il bisogno di aderire alla proposta della deputazione ». Successivamente — nel corso del suo discorso — afferma, tra l'altro: « Confrontare la cura dei bambini scrofolosi con quella per gli artritici e metterle allo stesso livello di necessità è un errore, poiché sono due concetti affatto diversi ».

MATTEOTTI. Io posso consentire in parte nelle osservazioni del collega Cattani, perché ritengo che la competenza delle spese che rivestono carattere di beneficenza debba essere tenuta distinta, ma dissento da lui nella fatta distinzione delle malattie, perché ritengo che anche l'artrite abbia caratteri di ereditarietà. Perciò io non avrei difficoltà di accedere alla proposta della deputazione, purché la spesa non abbia a creare difficoltà finanziaria e sia mantenuta nei limiti sopportabili del bilancio.

Dopo altri interventi, il provvedimento viene approvato.

BILANCIO PREVENTIVO PER IL 1912

Prima dell'approvazione del bilancio preventivo per il 1912, Matteotti fece la seguente dichiarazione:

MATTEOTTI. Prima che il bilancio venga posto in votazione nel suo complesso, non sapendo se sia stata premessa una discussione generale poiché, dopo avermi dovuto assentare dalla sala, sono rientrato quando era incominciata la lettura degli articoli, mi consenta il Consiglio di esporre alcune mie osservazioni di massima che riguardano gli stanziamenti per manutenzione di immobili della provincia, di fabbricati ad uso caserme e degli uffici ed alloggio del commissariato distrettuale di Adria, stanziamenti contenuti negli articoli 4, 24, 34 e 64. Io vedo che per la manutenzione degli edifici di proprietà della Provincia (articolo 4) si sale da lire 2.200 a lire 4.000; che il fitto dello stabile ad uso commissariato di Adria (articolo 24) cresce da lire 1.800 a lire 2.500; che per le spese di riparazione alle caserme dei reali carabinieri (articolo 34) si va dalle lire 404 del 1910 alle lire 1.500; che per riparazioni straordinarie agli immobili della Provincia (articolo 64) si porta lo stanziamento da lire 2.000 a lire 4.500. Ora a me sembra che questo aumento di spese non possa essere determinato da vere necessità, quando, per esempio, considero che le spese di manutenzione degli stabili ad uso caserme dovrebbero, a norma del codice civile, essere in gran parte a carico dei locatori, ed è perciò che vorrei raccomandare alla deputazione, senza per questo venir meno alla fiducia che ho in essa, di contenere queste spese nei limiti strettamente necessari.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1911

RETE DI TRAMVIE A VAPORE

Con ordine del giorno aggiuntivo, si proponeva di approvare la costruzione e l'esercizio per anni cinquanta di un'altra rete di tramvie a vapore con servizio cumulativo alle ferrovie dello Stato, costituita da vari tronchi ed intesa a collegare tra di loro i diversi centri della provincia.

Matteotti interviene nella discussione.

MATTEOTTI. Io mi limiterò a soffermarmi su alcuni particolari d'indole tecnica. Rilevo anzitutto che il maggiore pericolo a cui va incontro la Provincia è quello della sistemazione delle strade, sistemazione che costituisce una incognita, ed è certo che essa richiederà un maggiore dispendio per il fatto che molte opere d'arte mancano e molte non potranno sopportare il carico del passaggio dei treni. Sarebbe, quindi, stato preferibile che anche a questa sistemazione si fosse provveduto con una somma *à forfait*. Raccomando poi alla deputazione di tenere presente la disposizione dell'articolo 17 della legge 9 luglio 1908, n. 444, per cui sarà necessario di assicurarsi prima la concessione del suolo stradale da parte dei comuni. L'articolo 54 del capitolato fa obbligo alla concessionaria di una corsa al giorno per soli passeggeri; sarà, però, necessario stabilire che tale corsa deve effettuarsi in entrambi i sensi. La disposizione dell'articolo 16 del capitolato, che riguarda la sospensione dei sussidi chilometrici, dovrà essere chiarita nel senso che la sospensione, nei casi contemplati, significhi che il sussidio non viene più dato e non semplicemente rimandato. Così pure negli articoli 2, 30 e 51 si dovrà togliere fra i casi di forza maggiore lo sciopero, in quanto che nello sciopero concorre la volontà delle parti contendenti.

Alla fine, l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità — per appello nominale — da tutti i 36 consiglieri presenti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - ADUNANZA DEL 23 FEBBRAIO 1912

SUSSIDIO A FAVORE DEI SOLDATI FERITI E DELLE FAMIGLIE DEI MALATI E DEI MORTI NELLA GUERRA ITALO-TURCA

Si propone di concorrere con lire 1.000 nella sottoscrizione a favore dei soldati feriti e delle famiglie povere dei malati e morti nella campagna di Tripoli.

Matteotti si astiene dalla votazione, motivando il proprio atteggiamento.

MATTEOTTI. Mi dispiace di non poter appoggiare la proposta della deputazione.

PIETROPOLI. Abbiamo votato anche il sussidio per i festeggiamenti di Rovigo !

VIANELLO. Prego il collega Matteotti di votare con noi. Ognuno resta delle proprie idee. Si tratta delle famiglie dei nostri gloriosi morti.

MATTEOTTI. No. Io sono e rimango socio della Croce Rossa, ma dichiaro che mi astengo dalla votazione di un sussidio che ha un significato speciale.

BONVENTO. Io faccio la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della deputazione.
Chi la approva è pregato di rimanere seduto.

(*È approvata alla unanimità, essendosi astenuti i consiglieri Matteotti e Bonvento*).

La lotta per la pace, contro la guerra e contro le imprese coloniali costituirà un Leit-motiv *dell'azione di Matteotti in sede al Consiglio provinciale ed essa culminerà nella famosa dichiarazione del 5 giugno 1916, che, come vedremo, avrà anche uno strascico giudiziario.*

Così operando, Matteotti non faceva che seguire una delle direttive più antiche e radicate della politica del partito socialista italiano.

Giorgio Candeloro, ricordando le sedute della Camera del 3 e 4 febbraio 1887 in seguito ai fatti di Dogali, mette in rilievo che furono presentati soltanto due ordini del giorno contrari al disegno di legge con il quale si stanziavano 5 milioni per l'invio di rinforzi in Africa. Ed aggiunge: « Uno di questi ordini del giorno fu presentato da Costa, che tenne allora un coraggioso discorso contro la politica coloniale del Governo e contro l'idea che per salvaguardare il prestigio della nazione e l'onore militare fosse necessario comunque restare a Massaua.

« "Ne un uomo né un soldo" per l'Africa: questa fu la parola d'ordine lanciata allora dal deputato romagnolo, che poi il movimento socialista fece propria e ripeté non solo di fronte alle imprese coloniali di Crispi, ma anche di fronte a quelle del secolo XX ». (Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, *Milano, Feltrinelli, 1970, volume IV, pag. 319*). *In proposito, si veda anche il saggio di Arfè in* Rivista storica italiana (*1966*).

CONCORSO NELLA SPESA PER UN MONUMENTO A TOMMASO CAMPANELLA

Di fronte alla proposta di concorrere con lire dieci all'erezione di un monumento a Tommaso Campanella in Stilo (Calabria), Matteotti fece la seguente dichiarazione:

> Matteotti. Io vorrei che il Consiglio adottasse la massima di respingere tutte le domande del genere e di concedere il contributo della Provincia solo nel caso in cui si intenda di onorare la memoria di qualche grande con la creazione di qualche istituto di pubblica utilità, non con la erezione di monumenti, che molte volte non rappresentano che una offesa alla estetica.
>
> Cioli. Se c'è una proposta che il consigliere Matteotti deva votare è questa.

MATTEOTTI. Meglio se la mia proposta la faccio in occasione di questi tre.

CIOLI. Come massima io forse potrei anche entrare nell'ordine di idee del collega Matteotti, ma per oggi lo pregherei a non voler insistere. Vedremo in avvenire ciò che meglio converrà di fare.

PRESIDENTE. La deputazione accetta la raccomandazione del consigliere Matteotti e si riserva di studiare. Metto perciò ai voti l'ordine del giorno proposto.

Chi lo approva, è pregato di rimanere seduto.

(*È approvato alla unanimità*).

Lo stesso concorso nella spesa fu proposto per un monumento ad Andrea Rossi in Diano Marina (Porto Maurizio) e al maggiore garibaldino ingegner Amos Occari in Massa Superiore.

Le tre delibere furono approvate all'unanimità.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - ADUNANZA DEL 24 MAGGIO 1912

BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNE POVERE

Viene confermata la spesa di lire 2.000 per otto borse di studio a favore di alunne povere che frequentano i tre corsi complementari della regia scuola normale di Rovigo.

Matteotti interviene avanzando una raccomandazione.

MATTEOTTI. Mi permetto di raccomandare alla deputazione di considerare se non sia il caso e se non sia possibile ritenere il semplice esame generale di ammissione alle scuole normali come criterio di idoneità per il conferimento delle borse di studio.

Successivamente parla Cioli, il quale sostiene che in luogo degli otto punti in ciascuna materia richiesti dall'attuale regolamento governativo, per conservare la borsa, si potrebbe « vedere se non sia sufficiente il sei che indica la idoneità ».

MATTEOTTI. Però neanche il sei mi pare dia molto affidamento.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, metto ai voti la proposta della deputazione.

Chi la approva, è pregato di rimanere seduto.

(*È approvata alla unanimità*).

Matteotti guardò sempre con attenzione ai problemi della scuola e dell'istruzione; anche quando sarà eletto deputato, non trascurerà di occuparsene con impegno e passione.

COSTRUZIONE DEL MANICOMIO PROVINCIALE

Si propone di modificare un articolo del capitolato d'appalto stipulato tra la Provincia e l'impresa cavalier Primo Ricci per la costruzione del manicomio provinciale, nel senso che il collegio arbitrale sarà composto di tre persone, delle quali una sarà nominata dalla deputazione provinciale, una dalla impresa e la terza dal presidente del tribunale di Rovigo, mentre — in base al contratto originario — due componenti dovevano essere nominati dalla Provincia e uno dalla impresa.

Matteotti interviene nella discussione, anche allo scopo di avere delle delucidazioni.

MATTEOTTI. Mi pare che non è una questione che richieda una risoluzione immediata. Perché l'impresa contesta la validità di questo patto contrattuale liberamente assunto ? Ha ancora delle pendenze da liquidare con la Provincia ?

VIANELLO. Ha delle riserve per un importo complessivo di oltre duecentomila lire.

MATTEOTTI. A me fa l'impressione che tutto il complesso della cosa sia poco simpatico.

Dopo altri due interventi, il provvedimento è approvato all'unanimità.

COSTRUZIONE DI UN PONTE DI FERRO SUL PO

Viene in discussione una delibera con la quale si propone di concorrere, con lire 13.600 annue, nella spesa di costruzione del ponte di ferro sul Po fra Contarina e Taglio di Po. L'opera fa parte del più generale programma riguardante la costruzione delle tramvie.

Matteotti interviene due volte nella discussione: una prima volta per chiedere di sospendere, almeno temporaneamente, ogni deliberazione.

MATTEOTTI. Confesso che io non sono competente specialmente in materia tecnica, ma a me pare si tratti di una questione grave, che non possa essere risolta così alla leggera, ma che richieda invece della ponderazione. Si tratta di 13.600 lire all'anno per trenta anni. Nella seduta dell'11 dicembre 1911 il Consiglio non ha votato che la

massima del ponte, certo non prevedendo un simile carico per la Provincia, tanto più che anche la operazione che avrebbe progettato il comune di Taglio di Po è gravosa. Il 5,85% per trent'anni è una condizione grave. Io non intendo di fare una opposizione assoluta, ma ritengo che sia necessario sospendere oggi ogni deliberazione e vedere di ottenere condizioni migliori.

Dopo interventi di Marin, Lorenzoni, Casalicchio, Girotto e Zuliani, Matteotti prende di nuovo la parola.

MATTEOTTI. Io sono dispiacente di dover insistere. Il consigliere Girotto ha parlato di onestà, ma io credo che ciascuno di noi ha il fermo proponimento di stare onestamente agli impegni assunti. Quali sono però questi impegni ? Qui mi pare che qualche equivoco vi sia. È vero che il ponte fa parte del complesso dei progetti tramviari, ma appunto perciò fu votata dal Consiglio la massima del ponte come opera strettamente legata alla costruzione e all'esercizio delle tramvie. Ora perché dobbiamo definitivamente impegnare la Provincia con la spesa pel ponte, se l'affare delle tramvie non è ancora definitivo ? È evidente che nel campo delle ipotesi è possibile anche questa, e cioè che i progetti delle tramvie non possano per fatto indipendente dalla volontà del Consiglio avere esecuzione, e che intanto il ponte sia già costruito, e la Provincia si sia irrimediabilmente impegnata nella spesa relativa.

Alla fine il provvedimento è approvato all'unanimità.

ABOLIZIONE DELLA TASSA DI PEDAGGIO SUI PONTI

Discutendosi un'interpellanza del consigliere Emilio Zanella « per ottenere dalla Provincia di Ferrara l'abolizione della tassa di pedaggio sul nuovo ponte di ferro a cavaliere del Po tra S. Maria Maddalena e Pontelagoscuro », Matteotti interviene nella discussione per avanzare una proposta.

MATTEOTTI. Per dare il buon esempio Rovigo potrebbe cominciare col togliere dalla tariffa pel ponte di Corbola la voce relativa alle biciclette.

ZULIANI. L'oggetto non è all'ordine del giorno e non può quindi essere discusso.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA PROROGATA - TORNATA DEL 28 OTTOBRE 1912

SUL DIRITTO DI LIBERTÀ DI RIUNIONE

Dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza e la dichiarazione del presidente Turri, Matteotti prende la parola a difesa del diritto di libertà di riunione dei lavoratori e dei cittadini tutti, convinto che il Consiglio provinciale non si debba occupare soltanto di ordinaria e minuta amministrazione.

MATTEOTTI. Poiché questo consesso suole all'inizio dei propri lavori portare il suo pensiero a persone e a fatti anche uscenti dall'ambito della amministrazione della provincia, a mezzo della parola ornata del suo presidente, sia concesso a me di chiamare la vostra attenzione sopra un fatto che tocca da vicino noi tutti a qualunque parte apparteniamo perché il diritto di libertà è a tutti comune. Esiste e vige nella nostra provincia una circolare prefettizia, la quale vieta le pubbliche riunioni in locali che non siano chiusi di muro, di siepe, eccetera, in luoghi, insomma, che non siano privati. Ora poiché avviene che in molti comuni questi luoghi chiusi nei sensi di quella circolare assolutamente non esistono, così avviene in fatto che quella circolare costituisce una notevole e riprovevole violazione di quel diritto di libertà di riunione che ci viene assicurato dallo statuto del regno, diritto che non tollera alcuna restrizione che non derivi dalla legge. La circolare prefettizia, oltre che essere violatrice delle libertà statutarie, è anche offensiva per le nostre popolazioni rurali, le quali solo nelle pubbliche piazze hanno modo di riunirsi, e dico offensiva perché in altre province da noi non lontane e nelle quali le condizioni politiche non sono certo migliori delle nostre, queste restrizioni non esistono. Ora a che cosa dobbiamo

noi questo singolare privilegio ? Forse che le nostre popolazioni sono più rivoluzionarie ? Forse che sono meno civili ? Ora io desidero e domando che tutto intero il Consiglio si unisca a me per ottenere che per bocca del nostro presidente venga sancito il principio che anche nella nostra provincia abbiano ad essere rispettati i diritti statutari.

Il prefetto interviene una prima volta ponendo la questione pregiudiziale che l'argomento esula dalle competenze del Consiglio.

PRESIDENTE. L'oggetto in ogni caso non è iscritto all'ordine del giorno e quindi quanto ha esposto il consigliere Matteotti non può restare che come raccomandazione.

MATTEOTTI. Io non domando una deliberazione del Consiglio, domando che come il presidente ha fatto poco fa per tanti argomenti che esulavano dall'ambito ristretto dell'amministrazione provinciale, così esprima anche tutta la riprovazione del Consiglio per le offese che dalla prefettura si recano alle libertà statutarie.

Il prefetto interviene una seconda volta a difesa e giustificazione della circolare, che « viene applicata sempre con la massima larghezza e col massimo rispetto alla libertà ».

MATTEOTTI. Non è vero. Io cito un fatto nel quale si è verificata una aperta e palese violazione del diritto di libertà di riunione. A Fratta, un comune che non è forse a quella altezza di civiltà alla quale ha accennato il prefetto, abbiamo chiesto, e ci fu negata, la sala della palestra di ginnastica, unico luogo chiuso nei sensi della circolare prefettizia esistente in comune, e quando abbiamo reclamato, ci hanno risposto che il comune è padrone di concedere o no i locali comunali. Ma allora, dove dobbiamo andare ? Sulle tegole ? Noi non possiamo riunirci che nelle piazze e abbiamo diritto di farlo e intendiamo che questo diritto non ci venga contestato o disconosciuto da alcuno e voglio che il presidente interpreti oggi questo sentimento che non può non essere comune a noi tutti.

PRESIDENTE. Credo che il Consiglio sia unanime nel desiderare che mai vengano fatti oltraggi al diritto di libertà di riunione, e con ciò dichiaro chiuso l'incidente.

SUL DIRITTO DI SCIOPERO

Nella stessa tornata, viene discussa una interrogazione del consigliere Matteotti « per sapere quale opera abbia spiegato la deputazione per togliere dal capitolato con la Società tramvie vicentine l'ingiusta parificazione dello sciopero ai casi di forza maggiore ».

Anche in questo caso, come in quello precedente del diritto di libertà di riunione, Matteotti vuol riaffermare il principio che nel Consiglio provinciale si trattino anche problemi politici e non esclusivamente amministrativi.

Proprio nell'adunanza del 23 febbraio di quello stesso anno 1912 il nuovo prefetto di Rovigo — prendendo la parola in seno al Consiglio provinciale — ebbe tra l'altro ad affermare: « Francamente, la politica a me non piace. Sembrerà strano che questa frase venga dalla bocca di chi è rappresentante politico del Governo nella provincia ».

Si comprende allora più facilmente la polemica tra il prefetto e Matteotti intorno a queste ultime due questioni da lui sollevate.

Dopo la risposta del deputato provinciale Zuliani, il quale afferma, tra l'altro, che « la deputazione con quella clausola ha inteso di uniformarsi alla costante giurisprudenza, che assimila lo sciopero generale ai casi di forza maggiore », prende la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Non posso dichiararmi soddisfatto delle affermazioni del deputato provinciale Zuliani. Premetto alcune spiegazioni a chiarimento della mia interrogazione. Il capitolato annesso al contratto preliminare prevede determinati casi nei quali la società, sia durante l'esecuzione dei lavori di impianto, sia durante l'esercizio, può incorrere in gravi responsabilità, e da queste responsabilità il capitolato solleva la società nei casi di forza maggiore e di sciopero. Ora io dico: nei casi di forza maggiore sta bene che sia sollevata la responsabilità della società, perché nei casi di forza maggiore non concorre l'elemento intenzionale, l'elemento volitivo della società; ma che a questi casi, che si verificano e si svolgono assolutamente fuori della volontà della società e contro i quali la volontà della società nulla potrebbe, si voglia parificare lo sciopero, che può essere provocato o determinato dal volere della società, è cosa da riprovarsi e da togliersi. Può darsi che lo sciopero sia causato dal fatto che il personale si rifiuti di lavorare, ma questo è un caso speciale, generalmente lo sciopero è determinato dal fatto che una parte, il lavoro, rivolge una determinata domanda all'altra parte, il capitale, e che questa non accoglie la domanda del lavoro. Questo

generalmente è lo sciopero, e questo, che dipende dalla volontà della società, che può essere dalla società evitato o composto, non può giustamente e ragionevolmente parificarlo ai casi di forza maggiore, e tanto meno attribuire ad esso l'effetto di sollevare la società da ogni responsabilità. È necessario assolutamente escludere lo sciopero dai casi di forza maggiore, è necessario dal punto di vista socialistico, dato che nella deputazione vi sono delle persone che appartengono, o almeno appartenevano, al partito socialista, e dal punto di vista dell'interesse generale, perché, salvo casi speciali, lo sciopero può essere dalla società espressamente provocato.

Ho detto di non essere soddisfatto anche perché la deputazione dice che a chiarire l'argomento provvederà quando sarà giunto il momento di stipulare l'atto definitivo; ma questo, o signori, non è che una buona intenzione, e quando certe buone intenzioni si manifestano replicatamente a lunghe distanze di tempo, diventano cattive intenzioni. Anche nella memorabile seduta dell'11 dicembre dello scorso anno, quando le condizioni del Consiglio non permisero un esame ponderato delle singole questioni, io feci alla deputazione lo stesso rilievo e rivolsi alla deputazione la stessa preghiera. La deputazione espresse allora la sua buona intenzione di far pratiche presso la società per togliere lo sciopero dai casi di forza maggiore, ma in realtà non ha fatto niente e dopo undici mesi, a una mia interrogazione, risponde manifestando la stessa buona intenzione.

Ripeto che non sono soddisfatto e mi riservo di convertire la mia interrogazione in mozione se non avrò dalla deputazione una risposta più adeguata.

ZULIANI. Assicuro che la buona volontà della deputazione non manca e che tratteremo con la società per raggiungere lo scopo cui tende il consigliere Matteotti e che la deputazione ritiene giusto.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - ADUNANZA DEL 10 FEBBRAIO 1913

PROTESTA PER VIOLENZE VERSO PROLETARI

Aperta la seduta, dopo che brevemente ha parlato il presidente per commemorare un ex consigliere provinciale deceduto in quei giorni, chiede la parola Matteotti per stigmatizzare l'uccisione e il ferimento di lavoratori in occasione di conflitti di lavoro.

Il prefetto interviene per dichiarare che « non può ammettere che nei consessi amministrativi abbiano a trattarsi argomenti che sono di carattere essenzialmente politico ».

MATTEOTTI. Ho chiesto la parola per ricordare come proprio nei primi giorni dell'anno siansi manifestati contemporaneamente in vari luoghi alcuni di quei conflitti fra capitale e lavoro, che si chiudono con uno scontro tra la folla e la forza pubblica, scontro, nel quale chi ha a soffrire è sempre la folla composta di appartenenti alla classe dei lavoratori. Avvenuti gli scontri, rimasero sul terreno un morto e varî feriti. E non sembri strano che si parli qui di questi fatti dolorosi, essendo anzi opportuno di farlo; opportuno dal punto di vista socialista e opportuno dal punto di vista umanitario. Dal punto di vista socialista, perché questi fatti attestano della effettiva sussistenza di un vero e proprio contrasto di classe, dovuto alle miserevoli condizioni, in cui sono ancora tenute le nostre plebi; e basta peregrinare un po', come ho fatto io di recente, per le campagne di quelle regioni, nelle quali sono avvenuti i conflitti, che oggi deploriamo, per convincersi della miseria, della sporcizia nella quale vivono quelle povere popolazioni; e dal punto di vista umanitario, inquantoché non è a sperare che simili conflitti abbiano a cessare fino a che vi sono dei Governi che premiano gli agenti, che hanno sparato contro la folla, mentre questi premi non conferiscono

mai a quei tenenti, a quei delegati che, col loro contegno fermo ma prudente, sanno condurre le cose in modo che le questioni finiscono per essere risolte senza sanguinosi conflitti. E quando contro questi fatti noi alziamo la voce, si dice da alcuno che noi siamo gli sciacalli rossi. Contro gli eccidi di qualunque genere, anche fatti a scopi da altri ritenuti santi, ci fu sempre chi alzò la voce di protesta e vi saranno sempre finché vi siano animi, nei quali susciti il sentimento dell'orrore la strage dell'uomo. Vuol dire che saranno stati e saranno sciacalli di altro colore. Ripeto che è opportuno che contro questi fatti elevi oggi la sua voce il Consiglio provinciale, perché è al Governo che spetta di porre riparo a quelle deficienze sociali, che determinano quei conflitti, che finiscono troppo spesso per essere spenti col sangue del proletario.

Il prefetto interviene per riaffermare il principio che il Consiglio provinciale non debba occuparsi di questi problemi. « *Questi argomenti — afferma tra l'altro — possono essere trattati dalla stampa, nei pubblici comizi, verranno tra breve trattati nel Parlamento; ma non possono e non devono essere portati anche davanti ai consessi amministrativi, i quali non possono nell'esercizio delle loro funzioni eccedere dai limiti, che loro sono imposti dalla legge* ».

MATTEOTTI. Non è la prima volta che ciò avviene. Dall'altra parte del Consiglio si sono fatte proteste, si sono inviati saluti, si sono fatti applausi in occasione di ricorrenze dinastiche o militariste, e sempre senza la protesta o l'opposizione del rappresentante il Governo. Il malo esempio è venuto dall'altra parte e noi lo seguiamo.

PRESIDENTE. Ho concesso la parola al consigliere Matteotti senza saper ciò che avrebbe voluto dire. Dichiaro però che, se lo avessi saputo, glie la avrei concessa lo stesso, perché è consuetudinario che anche i consessi amministrativi interloquiscano su argomenti di interesse pubblico, anche se non strettamente legati alle proprie specifiche attribuzioni, purché però la discussione non porti alla votazione di un ordine del giorno.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DEL 20 GIUGNO 1913

INTERROGAZIONE SUI PROGETTI TRAMVIARI NEL POLESINE

Nel marzo 1913 Matteotti aveva presentato un'interrogazione « sulle inadempienze e sugli inesplicabili ritardi nella costruzione delle tramvie nel Polesine ». Dopo oltre due mesi l'interrogazione viene posta all'ordine del giorno della seduta del 20 giugno e il presidente dà l'avvio alla discussione con un lungo discorso che inquadra i termini del problema. Segue un intervento del deputato provinciale Zuliani, che risponde specificamente all'interrogazione a nome della deputazione, affermando tra l'altro: « La deputazione ha ripetutamente, a voce e per iscritto, invitato la Società tramvie vicentine a mantenere fede ai patti contrattualmente assunti, proprio per quelle linee per le quali più specialmente si interessa il consigliere Matteotti. A tutte le nostre sollecitatorie la Società tramvie vicentine rispose con lo schermirsi, sempre affermando che tutto era quasi pronto ma che mancava ancora qualche cosa, a volte in linea tecnica, a volte in linea amministrativa ».

A queste dichiarazioni Matteotti replica:

MATTEOTTI. Per spiegare la ragionevolezza e lo scopo della mia interrogazione, devo richiamarmi ad alcune date. Quando nell'11 dicembre 1911 il Consiglio provinciale approvò la costruzione e l'esercizio delle tramvie del Polesine, la deputazione ebbe a dichiarare esplicitamente che nel giugno del 1912 i progetti sarebbero stati ultimati e mandati al ministero; e che se qualche ritardo per avventura si fosse verificato, questo sarebbe stato relativo ai progetti delle linee del basso Polesine, aggiunte all'ultimo momento, non mai per le linee del primo gruppo. Il giugno del 1912 è venuto, ma i progetti non sono partiti.

Nell'ottobre del 1912 ai consiglieri che protestavano contro gli inesplicabili ritardi, la deputazione rispose assicurando nel modo più assoluto che entro due mesi, anzi precisò la data dicendo entro il 31 dicembre 1912, i progetti sarebbero stati inviati al ministero. Venne il dicembre, venne il gennaio, venne il febbraio e finalmente, solo nel mese di febbraio, furono mandati al ministero i soli progetti delle linee dell'alto Polesine.

Questo fatto costituiva uno stralcio inconcepibile, a distanza di due mesi soltanto dalla solenne e formale promessa fatta dalla deputazione che tutti indistintamente i progetti, non una parte soltanto, sarebbero stati spediti al ministero. O la deputazione quando faceva al Consiglio la promessa che di tutte le linee entro due mesi sarebbe stata chiesta la concessione, aveva tutti gli elementi necessari per saper che ciò che prometteva poteva fare, e allora non si capisce lo stralcio, o questi elementi non aveva, e allora non si capisce la promessa. La interrogazione che presentai sull'argomento, rimase molti mesi senza risposta. Sarebbe stato certamente più opportuno e più democratico che la risposta fosse stata immediata, a breve distanza dalla interrogazione, e se non si fosse convocato il Consiglio, la deputazione avrebbe potuto provvedere con un comunicato sui giornali. La risposta non venne e apparve invece una sibillina intervista sul *Corriere del Polesine*.

VIANELLO. Non da noi autorizzata.

MATTEOTTI. Ma neanche smentita da voi. Ora io dico: la deputazione ripeteva sempre che i progetti sarebbero stati spediti fra giorni, e i giorni sono passati, e sono passati i mesi, e si può dire ormai che sono passati anche gli anni, e una parte dei progetti non è ancora partita. La domanda che io mi faccio è questa: se la deputazione poteva o no promettere ciò che ha promesso, e cioè se la deputazione sapeva per certo che quanto prometteva avrebbe effettivamente potuto mantenere, ovvero se nel fare la sua promessa, si sia basata sopra semplici parole della Società tramvie vicentine, parole alle quali si avrebbe dovuto credere sì, ma fino a un certo punto, perché la Società tramvie vicentine aveva un interesse che era evidentemente contrario a quello della Provincia, in quanto che essa tendeva a portare attraverso Badia il traffico dell'alto Polesine alla rete delle tramvie vicentine. Sarà magari questa una malignità, una malignità cattiva, ma è certo che un dubbio era giustificato, e il dubbio si è insinuato nell'animo nostro e vi permane. La deputazione aveva l'obbligo di mettersi in grado di sapere se ciò che prometteva poteva in fatto mantenere e non doveva presentarsi al Consiglio per fare soltanto promesse vane e fallaci lusinghe. La nota che fu testè letta per desiderio del deputato provinciale Zuliani è energica ed è bellissima, ma ha una disgrazia, ha la disgrazia di avere la data del 24 maggio 1913, quando ormai era troppo tardi.

ZULIANI. In atti ve ne sono delle altre e molte delle lettere sullo stesso argomento, e datano dalla metà circa di marzo.

MATTEOTTI. Sì, ma non altrettanto energiche quanto questa. Il concentramento di tutte le linee tramviarie doveva essere a Rovigo, al capoluogo della nostra provincia, non a Vicenza o a Ferrara. Al ministero non vi sono che i progetti delle linee dell'alto Polesine che sono destinate a portare il traffico a Vicenza e a Ferrara, e nessuna linea vi è che congiunga l'alto Polesine al capoluogo; e se questa linea non vi è, e se non vi sono tutte le linee votate dal Consiglio provinciale, se non abbiamo la sicurezza che i progetti di tutte queste linee siano stati presentati e siano stati approvati, noi non diamo il nostro voto per la stipulazione del mutuo di lire 1.500.000.

E non potrà meravigliarsi la deputazione che il dubbio abbia preso l'animo nostro, se anche la somma del mutuo che oggi propone corrisponde proprio alle 22.000 lire per chilometro moltiplicate per i 70 chilometri circa che sono appunto la lunghezza complessiva delle linee dell'alto Polesine.

Solo a questo scopo si è fatto lo stralcio dei progetti, e si è pensato che gli altri andranno quando Dio vorrà; ma noi ripetiamo che se non abbiamo la più formale assicurazione che siano stati approvati i progetti di tutto il primo gruppo, non diamo il nostro voto perché sia erogato un solo centesimo per l'esecuzione del programma tramviario.

Intervengono ancora nella discussione Zuliani e Vianello, ai quali infine risponde Matteotti.

MATTEOTTI. Il deputato provinciale Zuliani ha detto in linea di verità delle cose che io non posso lasciar passare.

Nella seduta dell'ottobre 1912 egli ha effettivamente assicurato che tutti i progetti sarebbero stati ultimati e spediti al ministero entro il 31 dicembre 1912, e quante volte mi sono rivolto personalmente ai membri della deputazione e dell'ufficio tecnico per aver notizie al riguardo, sempre mi sono sentito rispondere al 31 dicembre 1912.

Zuliani ha detto che nell'incartamento vi sono altre lettere in date non recenti che attestano della energia con la quale la deputazione ha sollecitato la società concessionaria a compiere il suo dovere; ma non era obbligo mio di chiedere, era obbligo della deputazione di dare quelle risposte e quelle spiegazioni che avesse ritenute opportune.

Io non negherò il mio voto al mutuo, ma lo subordinerò a una condizione alla quale anche la deputazione dovrà sottomettersi.

MARIN. Non dica sottomettersi, perché la deputazione non si sottomette ad alcuno.

MATTEOTTI. Dirò una condizione che la deputazione non potrà a meno di accettare, e cioè che la deputazione non possa erogare un centesimo della somma presa a prestito, se prima non sia stata accordata dal Governo la concessione di tutte le linee votate dal Consiglio provinciale. Quanto alla fiducia, dirò che essa deriva dalle elezioni di alcuni anni fa, ed è una fiducia a scadenza; ad ogni modo io non mancherò di fare onore alla mia firma. Non concluderò quindi per la sfiducia, ma neanche per dichiararmi soddisfatto.

CONTRATTAZIONE DI UN MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELLE TRAMVIE NEL POLESINE

Si discute successivamente circa un mutuo da contrarre per la costruzione delle tramvie nel Polesine. Matteotti interloquisce per ribadire il concetto che la contrattazione del mutuo debba essere vincolata alla esecuzione dell'intera rete tramviaria nel Polesine. Un suo emendamento all'ordine del giorno presentato dalla deputazione viene respinto.

MATTEOTTI. Al collega Marzari, il quale osservava che, allorquando egli sosteneva la necessità di dare esecuzione ai progetti man mano che erano pronti, il Consiglio annuì col silenzio, risponderò ricordandogli la poca fortuna avuta dalla sua dichiarazione di fronte al deputato provinciale Zuliani. Dirò, anzi, che quella dichiarazione mi conferma nel sospetto che fin d'allora si pensasse allo stralcio delle linee, che è poi effettivamente avvenuto. E la dimostrazione più bella è questa che il consigliere Pastorelli ha dato oggi la sua piena approvazione mentre allora si era recisamente opposto all'approvazione dei progetti tramviari. Ora che oggi egli sia favorevole mi fa molto sospettare.

Il consigliere Cattani ha rilevato che la clausola contrattuale, secondo la quale la cassa mutuante avrebbe potuto opporsi alla contrattazione di altri mutui, si presentava sotto l'aspetto di una certa gravità. Però io ritengo che la clausola non è così pericolosa da poter determinare il Consiglio a rinunciare alla occasione di poter contrarre un mutuo per una somma ingente a condizioni favorevoli. Io credo che il Consiglio potrebbe essere soddisfatto quando, come non dubito, la deputazione accettasse una vivissima raccomandazione da parte del Consiglio stesso, di fare ogni possibile per ottenere che la clausola venga tolta.

Il grave ostacolo per me sta nello stralcio dei progetti e nella coincidenza che il mutuo che oggi si propone corrisponde appunto alla somma occorrente per la parte dei progetti che si è stralciata e prodotta al ministero. E le parole dette dal consigliere Pastorelli rinsaldano i miei dubbi che col sistema che si è voluto adottare una parte dei progetti vada e una parte non vada. E perciò io ripeto che è necessario che la disponibilità della somma proveniente dal mutuo, che si sta per deliberare, sia vincolata alla esecuzione di tutte le linee del Polesine, cioè alla approvazione dei progetti e alla concessione di tutte le linee del Polesine. Cattani dice che, alludendo al primo gruppo, io lascio da parte le linee del basso Polesine. No, no, io intendo di vincolare la erogazione del milione e cinquecentomila lire alla esecuzione integrale di tutta intera la rete tramviaria, senza il privilegio della precedenza a favore di alcuna linea.

Il consigliere Cattani, chiamato in causa da Matteotti, interrompe per affermare che accetterà l'ordine del giorno della deputazione: « se l'attuazione dovrà avere inizio verso l'alto Polesine, dirò che la fortuna avrà favorito cui la fortuna stessa era dovuta ».

MATTEOTTI. Quanto alla clausola ripeto che convengo col consigliere Cattani che il Consiglio possa accontentarsi di una semplice, per quanto vivissima raccomandazione alla deputazione provinciale. Quanto invece alla erogazione della somma da mutuarsi, essendo che nessun affidamento la deputazione è in grado di dare oggi per l'integrale esecuzione del problema tramviario, che non sia di semplici parole, propongo sia portato all'ordine del giorno della deputazione l'emendamento seguente: « Udita la relazione della deputazione e ritenuto che della somma non verrà disposto che quando tutto il primo gruppo sia stato presentato allo Stato e poi definitivamente risottoposto al Consiglio provinciale ». Se siete sicuri, accettate, il nostro vincolo è superfluo; se non siete sicuri, il vincolo è molto necessario.

Respinto, come già detto, l'emendamento di Matteotti il Consiglio approva l'ordine del giorno della deputazione.

RATIFICA DI DELIBERE D'URGENZA

È questo un altro argomento che, insieme con quello delle tramvie, attirò ripetutamente l'attenzione di Matteotti.

In questa stessa seduta viene chiesto al Consiglio di ratificare sei deliberazioni prese d'urgenza dalla deputazione provinciale « per accor-

dare le necessarie proroghe ai collegi arbitrali costituiti per la risoluzione delle riserve della impresa cavalier Ricci relative ai lavori murari ed affini per la costruzione del manicomio provinciale ».

PRESIDENTE. Apro la discussione.

MATTEOTTI. Io non negherò il mio voto per la ratifica di queste delibere, ma raccomando alla deputazione di non accordare altre proroghe, perché si tratta di questioni che si trascinano ormai da troppo lungo tempo, ed è necessario siano quanto prima definite.

MARIN. La deputazione terrà conto della raccomandazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla deputazione.

Chi lo approva, è pregato di restare seduto.

(*È approvato all'unanimità*).

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA PROROGATA - TORNATA DEL 6 OTTOBRE 1913

ANCORA UNA PRECISAZIONE SULLE COMUNICAZIONI TRAMVIARIE

Quale consigliere più giovane, Matteotti — come già altre volte — funge provvisoriamente da segretario per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Nella stessa seduta Matteotti viene eletto tra i tre revisori del conto consuntivo della Provincia per il 1913.

Dopo brevi parole di ringraziamento del rieletto presidente Turri, si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Matteotti prende subito la parola, in sede di approvazione del processo verbale, per avere spiegazioni circa l'impegno preso dalla deputazione in una precedente seduta del novembre 1912, spiegazioni che vengono fornite dal deputato provinciale Zuliani, circa il problema delle comunicazioni tramviarie.

MATTEOTTI. Nell'ultima seduta nella quale il Consiglio si occupò del grave argomento delle comunicazioni tramviarie, io ebbi ad affermare che nella seduta del novembre 1912 la deputazione aveva preso preciso ed assoluto impegno di presentare al Governo le domande di concessione di tutte le linee che facevano capo a Rovigo entro il 31 dicembre 1912. Il consigliere Marzari e il deputato provinciale Zuliani smentirono la mia affermazione assicurando che risultava dal verbale della seduta del novembre 1912 che la deputazione aveva assunto solo degli impegni generici. Di fronte al riferimento preciso al verbale di seduta dei signori Marzari e Zuliani io non potei parlare più oltre. Avvenne però che, uscito poco dopo il verbale a stampa della indicata seduta del novembre 1912, constatai

che quanto io avevo detto era giustissimo, era rigorosamente vero ed era provato da quello stesso verbale al quale i miei contraddittori si erano riferiti per smentirmi. Ora ci tengo a dichiarare che non intendo di richiamare in discussione quell'argomento, ma tengo a constatare che se, come alcuno ritiene, i miei atti sono inspirati alla partigianeria più sfrontata, le mie parole sono però ispirate sempre alla più pura verità.

Il deputato provinciale Zuliani replica affermando: « Nessuno ha mai pensato, né qui né fuori, che gli atti del consigliere Matteotti sieno ispirati a partigianeria. Io ho sempre professato sentimenti di rispetto verso di lui, sia in rapporto all'amministrazione, sia in rapporto ai princìpi politici ». Termina difendendo l'operato della deputazione, la quale « ha la coscienza di avere sempre affermato al Consiglio cose inspirate alla più rigorosa verità ».

NUOVA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CAPITOLATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MANICOMIO PROVINCIALE

Matteotti, che fu sempre assai attento ai rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati appaltatori, interviene per primo nella discussione generale.

MATTEOTTI. Mi pare che questa ditta Ricci risponda male alla lealtà della Provincia. Certo che dagli appaltatori non è da aspettarsi di più. Vediamo invece ora di precisare quali sono le conseguenze della integrale abolizione dell'articolo 23-*b* del capitolato generale della Provincia. Dal punto di vista generale io vorrei domandare se l'articolo 23-*b* del contratto preliminare era giusto od era ingiusto. Nel primo caso non doveva essere tolto nè modificato, nel secondo caso dovrebbe essere tolto da tutti i contratti che la Provincia andasse a stipulare in dipendenza di appalti.

Il deputato provinciale Marin precisa che l'articolo 23-b *del capitolato stabiliva che — in caso di vertenze tra l'amministrazione e l'appaltatore — queste sarebbero state deferite al giudizio di tre arbitri nominati due dall'amministrazione provinciale ed il terzo dall'impresa. Inoltre lo stesso articolo stabiliva « delle condizioni che dovevano essere comuni*

ad entrambe le parti contraenti ». *Marin precisa ancora che — col contratto aggiuntivo del 1912 — si era venuta a creare una* « *disparità di condizioni tra i due contraenti* », *la quale può essere superata soltanto stabilendo che le sentenze* « *del collegio arbitrale, che ora sarebbero appellabili soltanto per la Provincia, diverranno appellabili anche per la controparte* ». *Questo era il significato della deliberazione che il Consiglio si accingeva a prendere.*

Dopo interventi di Marchesani e Lorenzoni, Matteotti interviene di nuovo.

MATTEOTTI. Io rilevo che, mentre le primitive intenzioni del Consiglio erano limitate al solo cambiamento delle norme relative alla costituzione dei collegi arbitrali, ora, invece, si vuole imporre una condizione per la quale il cavalier Ricci va ad acquistare la facoltà di impugnare le sentenze degli arbitri.

Marin precisa ancora che il Ricci « *non voleva ottenere l'appellabilità delle sentenze, ma tendeva unicamente ad essere messo in condizioni uguali alla Provincia* ».

Alla fine l'ordine del giorno proposto dalla deputazione, circa la nuova clausola compromissoria, è approvato all'unanimità.

ISTITUZIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DI POLLICOLTURA

Si propone di cedere in uso gratuito al Governo, per la istituzione di una stazione di pollicoltura, un padiglione dell'abbandonato manicomio provinciale, per adattare il quale si assume una spesa di lire 18.000 che saranno reperite mediante un mutuo da contrarsi con un istituto di credito. Matteotti avanza qualche riserva intorno all'opportunità di quest'ultima operazione.

MATTEOTTI. Avrei da fare alcune osservazioni, non sulla istituzione in sé, ma sul preventivo della spesa, perché mi pare che alcune spese potrebbero essere risparmiate, come ad esempio quelle relative ad alcuni mobili, i quali, sebbene abbiano attinenza all'immobile, perché in esso infissi, tuttavia si devono considerare come mobili, mentre la Provincia non fornisce allo Stato che lo stabile. Oltre a ciò io vorrei che la deputazione non pensasse a contrarre un mutuo per una somma così esigua, ma che la somma stessa venisse iscritta

nel bilancio per l'esercizio 1914. Se è vero che negli anni successivi il bilancio della Provincia dovrà essere notevolmente aggravato per le spese occorrenti per la costruzione e per l'esercizio delle tramvie, accettando la mia proposta si otterranno due scopi, uno più dell'altro lodevoli, e cioè che quando il bilancio dovrà essere notevolmente aggravato con la spesa per le tramvie, non avremo più da provvedere, sia pure in parte, alla spesa per la stazione di pollicoltura; e che iscrivendo intanto nel bilancio 1914 le 18.000 lire per la stazione di pollicoltura, si prepareranno i contribuenti a sottostare ai futuri maggiori aggravi di sovrimposta.

Successivamente intervengono Lorenzoni e Vianello, il quale fa presente come sia opportuno distribuire « la spesa per la istituzione della stazione di pollicoltura in 15 anni, anziché caricare tutta questa somma sul bilancio di un solo esercizio ».

Alla fine la proposta della deputazione è approvata all'unanimità.

LINEE TRAMVIARIE BADIA-S. MARIA MADDALENA E SARIANO-OSTIGLIA

Venuta in discussione la delibera che prevedeva la spesa occorrente per la costruzione delle linee tramviarie Badia-S. Maria Maddalena e Sariano-Ostiglia, Lorenzoni chiede la sospensione della discussione — in attesa dell'approvazione del progetto delle altre tramvie nell'alto Polesine e che siano meglio chiariti i rapporti tra la Provincia e la Società tramvie vicentine, che « sembra non navighi in buone acque » — mentre Badaloni si oppone, affermando che « da oltre quarant'anni si discute in quest'aula della tramvia nell'alto Polesine, e ora che finalmente qualcosa di concreto si è cominciato a fare non si può dire a quelle popolazioni: aspettate ancora ».

Dopo altri due interventi, prende la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Badaloni ha detto che la delibera odierna non è che la messa in forma legale della deliberazione dell'11 dicembre 1911. Ora io dico che ciò non è vero. Anzitutto la distribuzione delle linee non è quella votata dal Consiglio provinciale, e non è piaciuta perché non è atta a soddisfare nel modo migliore gli interessi della provincia; e poi noi abbiamo votato nel dicembre 1911 col concetto e col convincimento fondamentale che si fosse data esecuzione a tutto intero il progetto in tutte le sue parti, nessuna esclusa, se così

non fosse stato, il progetto non ci sarebbe piaciuto e non lo avremmo votato. Oggi invece ci si propone di stralciare dal progetto due linee e di dar subito ad esse esecuzione, senza che si sappia neanche lontanamente quale sorte avranno le linee costituenti la rimanente parte del progetto. Sembra a Badaloni che questo fatto sostanziale e di capitale importanza possa definirsi una semplice messa in forma legale della delibera 11 dicembre 1911 ? E come fa Badaloni ad affermare che i rapporti nostri con la Società tramvie vicentine non c'entrano ? Ma se i progetti di tutte le linee sono stati studiati in pieno accordo con le Tramvie vicentine, se furono compilati a cura e a spese delle Tramvie vicentine, se sono ancora in vigore i contratti stipulati per la costruzione e per l'esercizio ? Io chiedo solo che la Provincia continui la trattazione di questo affare e venga davanti al Consiglio quando tutte le odierne incertezze saranno chiarite, affinché il Consiglio possa votare con tranquilla coscienza. Noi abbiamo votato e voteremo, ma non possiamo nascondere che si è insinuato in noi il dubbio che della parte di linee che ci riguarda non ci si curi abbastanza. I progetti dell'alto Polesine erano già al ministero, mentre tutti gli altri progetti erano già da molto tempo ultimati e giacenti negli uffici delle Tramvie vicentine, e la deputazione non si curava di raccoglierli per iniziare la procedura relativa. La diffidenza degli animi nostri è adunque giustificata e la odierna proposta della deputazione non ci trova disposti ad accettarla.

BADALONI. Le vostre parole sono effetto delle condizioni speciali del collegio di Lendinara.

MATTEOTTI. Le questioni elettorali non c'entrano affatto. Non tolleriamo niente da nessuno, assolutamente da nessuno !

TREBBI. Parlate contro l'interesse del vostro mandamento !

MATTEOTTI. Le vostre sono parole gravi e noi non le tolleriamo da nessuno !

Il deputato provinciale Zuliani, dopo altre precisazioni, termina affermando: « Nei riguardi dei rapporti fra la Provincia e la Società tramvie vicentine, la deputazione dichiara soltanto che tra non molto il Consiglio provinciale sarà chiamato a trattare un nuovo capitolato con altra società. E basta ».

MATTEOTTI. È il Governo di Giolitti trapiantato in provincia.

Alla fine è respinta la proposta di sospensiva avanzata da Lorenzoni ed è approvata la proposta della deputazione.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1914

In seduta segreta.

AUMENTO DI ASSEGNO AD UN APPLICATO STRAORDINARIO

Matteotti interviene per chiedere spiegazioni e precisazioni sullo status *giuridico dell'impiegato in questione.*

MATTEOTTI. Chiedo alla deputazione provinciale di spiegarmi come è avvenuto che un impiegato straordinario e provvisorio duri in ufficio dal 1911.

Il deputato provinciale Vianello illustra il caso pietosissimo di un applicato « da lunghissimo tempo affetto da una forma di mania di persecuzione » e che si era pensato, in un primo momento, di licenziare; ma la deputazione « obbedendo agli impulsi del cuore, ha finito per lasciare tutto in sospeso ». Ciò spiega perché questo impiegato — per il quale ora si propone un aumento di assegno — fosse restato straordinario e provvisorio anche dopo tanti anni di servizio.

La proposta relativa viene approvata, alla fine, con 31 voti favorevoli ed una scheda bianca.

In seduta pubblica.

VENDITA DI CALDAIE A VAPORE INSTALLATE NELL'ABBANDONATO MANICOMIO PROVINCIALE

Matteotti seguiva sempre con cura e meticolosità anche le piccole cose, specialmente quando si trattasse della ratifica di delibere d'urgenza o di contratti stipulati tra l'amministrazione provinciale ed i privati.

MATTEOTTI. Prego la deputazione di dirmi se si tratta di una proposta o di una ratifica di delibera d'urgenza.

ZULIANI. Si tratta della ratifica di una delibera d'urgenza.

MATTEOTTI. Ho fatto questa domanda perché, trattandosi di alienazione di patrimonio, mi è sorto il dubbio se la deputazione avesse potuto provvedere d'urgenza.

Il relatore Zuliani riconosce che « l'osservazione del consigliere Matteotti è giusta »; ma aggiunge che « se la deputazione non avesse provveduto d'urgenza, avrebbe perduto l'occasione di vendere tutte in una volta quelle quattro caldaie che certo rimanendo là inoperose sarebbero andate soggette a grave deperimento ».

MATTEOTTI. Quale fu il costo iniziale delle quattro caldaie ?

ZULIANI. Fu di circa 32 mila lire.

La proposta della deputazione di vendere le quattro caldaie a lire 15.000 è approvata all'unanimità.

INTERROGAZIONE SULLO SGOMBERO DELLE NEVI DALLE STRADE PROVINCIALI

Matteotti aveva presentato la seguete interrogazione:
« Desidero interrogare l'onorevole deputato provinciale dei lavori pubblici sul ritardato e non compiuto sgombero delle nevi dalle strade provinciali ».

Zuliani fa presente che la deputazione non abbia potuto provvedere allo sgombero delle nevi su tutta la rete stradale della provincia « sia perché il gelo susseguito alle nevicate avrebbe moltiplicato il lavoro occorrente, sia perché il bilancio non avrebbe acconsentito la spesa relativa ».

MATTEOTTI. Io non posso dichiararmi soddisfatto, perché ritengo che la deputazione avrebbe potuto fare molto più, con grande vantaggio della viabilità che è oggi presso che impossibile, e concorrendo anche ad alleviare la disoccupazione.

ZULIANI. La deputazione ha seguito per lo sgombero delle nevi il parere del proprio ufficio tecnico. D'altra parte non ha mai ricevuto lagni né da enti pubblici né da privati e per ciò non ha pensato alla possibilità di fare di più.

MATTEOTTI. Io ho impiegato un'ora e mezza da Fratta a Lendinara. Ecco che riceve i lagni dei presenti.

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE TRAMVIE NEL POLESINE

Viene aperta la discussione generale sul capitolato proposto dalla deputazione. Matteotti interviene con un lungo e complesso discorso nel quale, accanto ad elementi tecnici, vengono sottolineati alcuni aspetti di fondo del problema: dai riflessi negativi dell'impresa di Libia sull'esecuzione dei lavori pubblici alla diffidenza verso la « speculazione privata »; dalla necessità di deporre ogni « spirito campanilistico » alle preoccupazioni circa la futura gestione della rete tramviaria; dalla propensione per la « gestione diretta » alla scarsa fiducia circa l'aiuto da parte dello Stato.

MATTEOTTI. Parmi che oggi la seduta non sia diretta soltanto dalla corda del sentimento, ma dalla visione calma e serena dei veri interessi della provincia, e di ciò sono lieto. Quanto alla pregiudiziale politica posta da un giornale, che poi non è neanche il giornale della minoranza perché con essa non è mai andato d'accordo, la pregiudiziale cioè che l'attuale Consiglio non sia competente a risolvere una questione così importante pel fatto che di qui a parecchi mesi avranno luogo le elezioni generali, è una questione che non ha proprio ragione di essere, sia perché non è la prima volta che l'affare viene in Consiglio, essendo che non si tratta di sostituire un contratto nuovo a quello votato due anni fa, sia perché gli uomini che compongono l'attuale amministrazione sono quegli stessi che indubbiamente sortiranno dalle nuove elezioni. L'affare che la deputazione ci presenta ha un difetto organico, ed è quello di essere sorto a pezzi e a bocconi, oggi con una modificazione, domani con un'altra, sempre con nuove aggiunte, con nuove variazioni, col concorso di volontà varie che hanno deviato dalla retta linea. E non si dirà, spero, questa volta che le mie parole suonino opposizione dettata da spirito campanilistico, perché il paese nel quale io ho la mia residenza è quello che oggi avrebbe il maggiore concentramento di linee. Il mio dire è ispirato solo da considera-

zioni obbiettive. Nessuno può negare che la distribuzione delle linee è la risultante degli sforzi di buona volontà fatti dalla deputazione per aderire ai desideri successivamente espressi dalle varie parti della provincia, non da retta valutazione dei veri interessi della economia e del traffico del paese: basta guardare il grafico allegato alla relazione per convincersi della verità di quello che dico. Il progetto è stato tagliato, è stato spezzettato. Quei poveri diavoli che abitano lassù a Bergantino, a Melara, per venire a Rovigo, devono assoggettarsi a un viaggio lunghissimo, devono cambiare treno varie volte, devono impiegare non meno di quattro o cinque ore, perché tutti sappiamo che cosa sono i tramvai e a che velocità possono viaggiare.

La legge non consente che una velocità massima di 20 chilometri all'ora, velocità che in pratica poi si riduce ancora di molto. Per chi viaggia lungo quelle linee non potrà che rappresentare un sacrificio; ma ormai purtroppo i progetti sono fatti e non se ne parli più.

È doloroso che ogni volta che si discute in quest'aula di questo grave argomento l'animo nostro è assillato dalla dura alternativa, o di accettare ciò che viene proposto e che non è conforme ai nostri bisogni e alle nostre aspirazioni, o di non avere niente. E il contratto che oggi la deputazione ci presenta è più grave dei precedenti per la assoluta mancanza di garanzie a favore della Provincia e per le condizioni che si giustificano con le mutate condizioni del mercato del denaro, condizioni create dall'impresa di Libia che ha arenato tutti gli affari e ha reso impossibile l'attuazione di qualsiasi lavoro pubblico.

Oggi le ferrovie si fanno se sono militari, ma se sono agrarie e commerciali no. Col contratto proposto dalla deputazione la Provincia oltre che dover sottostare a sacrifici gravissimi, non ha alcuna garanzia per quanto riflette l'esercizio. L'unica garanzia effettiva è rappresentata dal solo decimo del sussidio, e cioè da 130 lire al chilometro e dalla cauzione di lire 100.000, in complesso una cosa assai piccola, certo non proporzionata alla grande importanza dell'affare.

La deputazione dice che alla scadenza della concessione la Provincia entrerà nella proprietà dell'intero impianto, nonché del materiale mobile; ma questo non rappresenta un vantaggio vero, perché è inevitabile che quando si approssimerà la scadenza la società lascerà l'impianto e il materiale in tale abbandono che quando la Provincia ne andrà in possesso dovrà sottostare a una spesa forse maggiore di quella dell'impianto. Dice la deputazione che qualora ciò avvenisse la Provincia avrebbe a suo favore le penali da applicare, avrebbe a suo favore la iscrizione ipotecaria; ma le penali si applicano e non si applicano, e la iscrizione ipotecaria perde ogni suo valore quando è accesa sopra un valore che è ridotto allo zero.

Unica garanzia, dunque, non resta per la Provincia che sulla cauzione di 100.000 lire. Ora non sarebbe stato meglio obbligare l'impresa a reintegrare questo fondo di garanzia ogni volta che la Provincia abbia il bisogno di rivalersi su di esso delle eventuali infrazioni al capitolato ? Ed a questo proposito devo notare che non sono bene specificati e determinati i casi in cui la Provincia avrà il diritto di rivalsa sulla cauzione. Anzi, poiché la cauzione stessa è determinata a un tanto per chilometro, sembrerebbe quasi che anche il diritto di rivalsa dovesse venire limitato ad una data quantità per chilometro. Mi spiego. Poiché si parla nel capitolato di tronchi e si stabilisce una garanzia ragguagliata alle lunghezze dei medesimi, non è chiaro se la cauzione debba servire a garantire gli inconvenienti che si verificano su un dato tronco e fino al limite di cauzione che comporta quel tronco o se invece il diritto di rivalsa per la Provincia sia esteso su tutta la cauzione e per quelle infrazioni che si verificano in qualsiasi punto delle tramvie. Supponiamo che non funzioni bene una sola linea, ad esempio la Rovigo-S. Martino che la società non abbia interesse di gestire e la lasci per ciò in abbandono, la Provincia avrà diritto di dichiarare decaduta la società per quella linea soltanto, ovvero per tutte le linee ? Dacché la rete tramviaria si è spezzettata, e dacché si è cominciato a dire linea per linea o per gruppi di linee, si è ingenerata la confusione e sono sorti dei dubbi che devono essere chiariti. Questa formola si è usata a volte a favore e a volte a danno della Provincia, e mi pare che con una revisione e con un opportuno coordinamento del capitolato si sarebbero risolte molte questioni. L'articolo 8 del capitolato subordina la perfezione del contratto nei riguardi della società al fatto che lo Stato abbia concesso il sussidio massimo competente a ciascuna linea. Questa è una disposizione che vincola la Provincia ma non la società. E anche qui non è detto se si tratta di tutte le linee o di alcune solo di esse. Questa clausola è grave perché se alcune linee hanno il massimo del sussidio e altre no, che cosa avviene ? Avviene che in quell'epoca saremo nuovamente qui a votare il nuovo contributo, per guisa che l'aggravio della Provincia che oggi deliberasse il Consiglio non sarebbe definitivo, ma dovrebbe in avvenire venire aumentato ogni qualvolta piacesse allo Stato di accordare un sussidio inferiore al massimo. Così l'articolo 27 parlando della decadenza prevede la sospensione del servizio per 15 giorni; ma questa sospensione è sufficiente per una sola linea, o è necessario avvenga per tutte le linee ? Vorrei poi che ogni qualvolta nel capitolato si prevede il caso di forza maggiore, si prevedesse anche il caso del concorso della volontà della società, perché la forza maggiore ormai vediamo che in pratica diventa una cosa molto elastica, mentre il concorso della volontà della società nella determinazione del fatto che si vorrebbe costituire di forza maggiore, è più facilmente constatabile. Oltre a ciò occorre che il capitolato pre-

scrivesse delle penalità le quali non fossero applicabili soltanto durante l'esercizio; ma a qualunque caso di inadempienza, di patti contrattuali senza distinzione. E vorrei anche che, data la natura complessa di tutti questi affari e la lunga durata e la facilità con la quale possono sorgere fra le parti delle contestazioni, fosse nel capitolato contenuta una clausola compromissoria. È necessario prevedere tutto perché sono certissimo che durante l'esercizio lo Stato ci aiuterà pochissimo. Tutte le linee tramviarie in mano della speculazione privata, sono abbandonate nel più completo disordine, le proteste del pubblico sono vivaci e continue, ma lo Stato non provvede. In alcuni contratti ho visto anche fino alla società concessionaria l'obbligo di provvedere a propria cura e spesa ad eventuali modificazioni di sistema e di mezzi, non mutamenti che trasformino la natura del servizio, non mutamenti consentanei e correlativi agli avvenuti mutamenti nella entità e nella natura del traffico; e anche questo obbligo mi sembrerebbe opportuno fosse accollato alla società concessionaria delle nostre linee. Riassumendo, che cosa diamo noi e che cosa dà la società ? Noi diamo tutto, noi corriamo tutte le alee, e la società non espone che due milioni quali correspettivo dell'esercizio per 50 anni, correspettivo di un esercizio che è a prevedere sarà impossibile, certo non rispondente ai nostri desideri e ai nostri bisogni. Ma allora tant'è, facciamocele noi queste linee e provvediamo alla gestione diretta. Spenderemo di più, ma ci serviremo a nostro piacere.

Il seguito della discussione viene rinviato ad una seduta successiva.

« Anche la rapidità, l'acquisto del tempo, è, nelle vicende umane, un contributo alla produzione »: questo affermerà icasticamente alla Camera Matteotti, nella tornata del 16 luglio 1920, discutendosi dell'aumento della tassa sulle automobili, proposto dal Ministero Giolitti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA – TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1914

CAPITOLATO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE TRAMVIE NEL POLESINE

Il deputato provinciale Zuliani introduce l'argomento, informando l'assemblea delle varianti introdotte nel capitolato d'appalto e conclude ricordando l'intervento di Matteotti nella seduta precedente.

Subito dopo il Presidente dà lettura di una lettera inviatagli da Milano da Matteotti, impossibilitato a partecipare alla seduta.

ZULIANI. Il consigliere Matteotti, oggi non presente, ha iniziato nell'ultima seduta il suo discorso dicendosi lieto che la discussione fosse stata serena e non inspirata a quel sentimentalismo che altra volta, secondo lui, non era stato scevro da conseguenze dannose. La deputazione di questo sentimentalismo si spoglia affatto. La deputazione presenta al Consiglio il capitolato e desidera venga discusso con serietà, senza preconcetti, e avendo di mira soltanto l'interesse della Provincia.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione che Zuliani ha ricordato alcune parole dette nell'ultima seduta dal consigliere Matteotti per informare il Consiglio che questi, scusando oggi la sua assenza, mi scrive da Milano quanto segue:

« Mi duole assai di non poter assistere alla seduta di domani; tanto più che non ho finora ricevuto, come speravo, il testo delle varianti introdotte nel capitolato d'appalto. E poiché gli assenti hanno sempre torto, tacerei; se non avessi un dovere verso i colleghi, che ci lasciarono partecipare al convegno di giovedì.

« Orbene da quel convegno ho avuto chiara l'impressione che non sufficienti né coordinate saranno le correzioni di dettaglio;

mentre resteranno intatti i più gravi difetti di fondo, cui pur si poteva, a mio parere, attenuare con più energiche trattative.

« Così il contratto Alessi, che ha ereditato dal contratto Vicentine tutta l'illogicità dannosa per Rovigo, aggiunge la mancanza di ogni garanzia di buon esercizio; ed è assurdo parlare di sussidi di esercizio, quando in sostanza sarà invece la concessionaria a pagare una quota annua di lire 283,34 (433,34 — 150) alla Provincia per continuare l'esercizio.

« Non sto a ripetere minuziosamente.

« Concludo soltanto che il mio voto, se presente, sarebbe assolutamente contrario; contrario in particolare poi al troppo elastico ordine del giorno della deputazione, anche perché vorrei ad ogni modo che mai alcuna linea potesse esercitarsi, se anzitutto non si attuasse la sua diretta comunicazione col capoluogo della provincia.

« Le sarò gratissimo se vorrà far leggere e annotare a verbale.

« Con la più profonda osservanza ».

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA – TORNATA DEL 17 APRILE 1914

CONTRIBUTO NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SULL'ADIGE TRA ROSOLINA E CAVANELLA D'ADIGE

Matteotti interviene nella discussione chiedendo la sospensiva e dichiarando: « La politica di dare solo a chi ha maggiore mezzo per far sentire la propria voce e di ottenere non è cosa equa ».

MATTEOTTI. Credevo che la delibera del Consiglio provinciale relativa alle tramvie del Polesine avesse imposto alla deputazione e al Consiglio una politica, anzi una amministrazione di astinenza da altre gravose spese. Questa necessità fu ed è sentita da altre parti della provincia, che noi più direttamente rappresentiamo, tanto che esse, pure sentendo dei bisogni cui sarebbe molto opportuno provvedere, si astengono dal fare alla Provincia le domande relative, e ciò si verifica per ponti da costruire, per strade da provincializzare e per altre importanti opere pubbliche. Ora, in queste condizioni, si viene a proporre un ponte, e per di più, caso strano, proprio in quella parte della provincia nella quale altri ponti furono costruiti e pagati dalla Provincia. A dire il vero ci vorrebbero dei motivi assai eccezionali per giustificare la proposta della deputazione. I motivi la deputazione li ha detti nella sua relazione, ma non sono sufficienti. Ha detto che Rosolina sarà chiamata a concorrere nelle spese delle tramvie, mentre essa non ne usufruirà; ma Rosolina ha la ferrovia e poi molti altri comuni si troveranno rispetto alle opere tramviarie costruende nelle stesse condizioni di Rosolina, eppure si astengono dal fare domande di pretesi compensi. Si dice che non si può disconoscere che in quella località è aumentato il traffico, tanto da giustificare la costruzione del ponte, ma allora io domando che questi

benefici eccezionali vengano dalla Provincia distribuiti con maggiore equità e con maggiore giustizia. Se questo fatto dell'avvenuto aumento del traffico è sufficiente per legittimare il contributo della Provincia nella costruzione di queste dispendiose opere, allora questo provvedimento si estenda a tutti i punti della provincia nei quali l'aumentato traffico consiglia la costruzione di un ponte; la politica di dare solo a chi ha maggiore mezzo di far sentire la propria voce e di ottenere non è cosa equa. Si dice che il ponte serve specialmente al transito dei lavoratori; ma allora, se deve servire a questo solo scopo il ponte non è necessario perché a questo servizio si potrebbe benissimo provvedere con una spesa minima costruendo una passerella esternamente al ponte ferroviario, cosa questa che dalle ferrovie viene sempre concessa, e questo provvedimento sembrerebbe tanto più opportuno, in quanto con la proposta della deputazione si concorrebbe nella spesa di costruzione di un ponte che non avrebbe che la lunghezza di metri 4,45, certo insufficiente a un passaggio di rotabili comodo e sicuro. In questo stato di cose non mi sembra prudente impegnare il bilancio in questo momento, e per ciò propongo sia rinviata la proposta alla deputazione perché la studi nuovamente in relazione ai rilievi che ho fatto.

Intervengono, subito dopo, Pastorelli e il presidente della deputazione Vianello, il quale — tra l'altro — fa presente che « Ficarolo aveva chiesto il ponte tolto da Corbola » ed aveva successivamente ottenuto dalla Provincia « un contributo di tremila lire per trent'anni ».

Matteotti prende di nuovo la parola.

MATTEOTTI. Mi dispiace, ma devo insistere nella mia proposta. Il presidente della deputazione ha citato il caso di Ficarolo, ma forse egli ha dimenticato che col ponte abbandonato a Corbola la Provincia aveva fatto a Ficarolo uno di quei regali che fanno sovvenire della zucca che aveva preparato quella massaia che, all'arciprete che era entrato in casa, disse: si serva pure quanto vuole, reverendo, tanto noi la diamo ai porci. E poi, via, non siamo così ingenui come forse ci si crede, per dei ponti di legno si danno al basso Polesine dei ponti di ferro e abbondanti. D'altra parte, come ho detto, se quello che più interessa è il passaggio dei pedoni, si potrebbe provvedere con una passerella, e quindi la sospensiva si impone.

Alla fine, dopo che ha preso di nuovo la parola Vianello e dopo un intervento di Casalicchio, è approvata all'unanimità, con l'astensione di Matteotti, la proposta della deputazione con la modificazione proposta

dal consigliere Pastorelli e accettata dalla deputazione: « purché la Provincia limitrofa di Venezia egualmente interessata nell'opera, si impegni in modo valido e legale a contribuire almeno in eguale misura, cioè con altrettanta somma annuale e pel periodo di 30 anni ».

MODIFICAZIONE DELLA RAMPA DESTRA DI ACCESSO AL NUOVO PONTE DI FERRO SULL'ADIGE TRA BADIA E MASI

Dopo ripetuti interventi di Matteotti, la trattazione dell'argomento viene rinviata ad altra seduta.

MATTEOTTI. Faccio anche questa volta la parte odiosa, ma è una necessità perché mi pare che si voglia addossare alla Provincia un onere che non le spetta. Il ponte di Badia fu costruito dal comune con un contributo fisso delle Province di Padova e di Rovigo, contributo che dapprima era stato votato nella somma di lire 100.000 e che fu poi elevato a lire 150.000. Ora dati questi accordi l'unico responsabile del lavoro era il comune e se c'è stato un errore nel progetto perché si vogliono far ricadere le conseguenze di questo errore sulla Provincia nostra ? E si noti che l'errore oggi denunciato fu, secondo quanto mi riferì l'ingegner Giovanelli, avvertito anche prima che si cominciassero i lavori e se si fosse riparato subito la spesa derivante dalla correzione di quell'errore sarebbe stata conglobata nella spesa generale della costruzione e, conseguentemente, sarebbe stata ripartita in misura equa e proporzionale fra tutti gli enti che hanno concorso per il ponte. Invece si viene a dirci che la Provincia dovrà assumersi l'intera spesa ed anzi dovrà provvedere addirittura alla esecuzione del lavoro, andando così incontro agli inevitabili aumenti a cui sono soggetti i preventivi in genere, aumenti che, nel caso concreto, sono già preannunciati dallo stesso ingegner Giovanelli in una dichiarazione contenuta nell'incartamento. Io dico questo: uno sbaglio sembra vi sia stato, e se questo sbaglio lo ha commesso il comune di Badia, a lui incombe la spesa occorrente per riparare all'errore, non alla Provincia, la quale non è che un ente concorrente.

Il presidente della deputazione Vianello assicura che i preventivi non saranno superati.

MATTEOTTI. Devo insistere per dire che la rampa d'accesso fa parte integrante del ponte che il comune di Badia sta costruendo, e che è il ponte che deve arrivare, e comodamente, alla strada pro-

vinciale, non è mica la strada provinciale che deve arrivare al ponte; e se il comune ha errato, paghi. Quanto poi alla spesa, ripeto che è in atti una nota proprio dell'ingegnere Giovanelli, il quale dice che la spesa preventivata non sarà sufficiente. E per ciò faccio anche questione di competenza di spesa e di conseguente competenza di esecuzione dell'opera.

Dopo interventi di Rocchi, Cattani e Vianello, prende di nuovo la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Se io posso con ciò illuminare il Consiglio ho fatto qui uno schizzo della località e mi proverò di spiegare ai colleghi lo stato di fatto. Il nuovo ponte di ferro è stato costruito più a valle del vecchio ponte in legno e ciò ha reso necessario il prolungamento della rampa, che conduceva al vecchio ponte, sino al nuovo, e l'errore da modificare esiste appunto in questo prolungamento. Ora, è vero che questo nuovo tratto di rampa dà accesso e diviene una continuazione della strada provinciale, ma è anche vero che esso, per le ragioni che ho detto prima, fa parte integrante del progetto di ponte, tanto è vero che è stato costruito dal comune di Badia. Questo, dunque, e non la Provincia dovrà riparare all'errore fatto dal progettista. Ma, si dice, la spesa è troppo forte ed il comune non può sostenerla. Orbene veniteci a domandare un concorso e noi ve l'accorderemo ma non chiedeteci l'intera spesa.

PRESIDENTE. Date le circostanze esposte dal consigliere Matteotti proporrei di rimandare la trattazione dell'argomento ad altra seduta, nella quale la deputazione potrà venire a darci maggiori spiegazioni e noi potremo votare con maggiore tranquillità.

E poiché vedo che il Consiglio col silenzio consente nella mia proposta l'oggetto viene rimandato.

SUSSIDIO A FAVORE DEL PATRONATO SCOLASTICO DI ROVIGO

La trattazione di questo argomento viene rinviata, accogliendo la proposta di Matteotti tesa a dare una soluzione più equa e completa a tutto il problema.

MATTEOTTI. Ecco: se si volesse dar qualche cosa io sarei favorevole, ma le 25 lire mi sembrano una cosa irrisoria. Poi vorrei che non ad uno o ad alcuni patronati soltanto si desse un sussidio ma a tutti, e per di più vorrei che queste utilissime istituzioni fossero riunite in modo che ciascuna potesse giovarsi del complessivo con-

tributo della Provincia corrispondente nella misura alla quantità necessaria per integrare convenientemente la minore capacità economica delle istituzioni stesse.

VIANELLO. L'intenzione della deputazione è di accogliere tutte le domande che vengono presentate, ma non ha difficoltà a sospendere la trattazione di questo oggetto per studiare se sia possibile regolare questi sussidi in conformità alle osservazioni fatte dal consigliere Matteotti.

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 1912 DELLA PROVINCIA

Matteotti prende la parola a nome dei revisori del conto consuntivo, che alla fine viene approvato all'unanimità, dovendosi astenere — per legge — i componenti della deputazione provinciale.

MATTEOTTI. Per non intrattenere troppo il Consiglio con la lettura dell'intero rapporto dei revisori sul conto 1912, mi limiterò ad esporre le uniche due osservazioni fatte in merito ad esso, una collettiva ed altra mia personale. La prima riguarda l'epurazione dei molti residui attivi e passivi ed è contenuta nel brano di relazione di cui vi darò lettura:

« Per quanto riflette la gestione dei residui accenneremo che i revisori del conto 1907, dopo di avere rilevato che le partite di credito di vecchia data sono numerose, rivolgevano alla deputazione la raccomandazione perché autorizzasse un lavoro straordinario allo scopo di eliminarli con maggiore sollecitudine.

« I revisori sentono di dover fare propria quella raccomandazione perché se è vero che dagli atti consigliari di quest'ultimo decennio risulta che mai l'opera di eliminazione subì un arresto, pure le partite di credito degli anni 1901 e retro che si trovano inscritte nel conto in esame sono assai numerose. E poiché è risaputo quanto giovi a stabilire con piena sicurezza i risultati finali nei quali ogni esercizio finanziario viene a chiudersi la epurazione dai conti dei crediti e dei debiti, facciamo formale preghiera alla deputazione di disporre perché subito si inizi da parte della ragioneria provinciale un lavoro straordinario di revisione ».

L'altra riguarda le indennità che si corrispondono agli impiegati quando si recano fuori residenza, indennità che io osservo essere liquidate con criteri non uniformi e con una certa diversità tra gli impiegati dei varii rami di servizio o anche fra impiegati dello stesso ramo.

Nella cattedra d'agricoltura, per esempio, ho veduto a qualche impiegato liquidata una indennità giornaliera di lire 2 e ad altri una indennità maggiore. Osservo, inoltre, che il personale dell'ufficio tecnico percepisce molte indennità e ciò costituisce una sperequazione di stipendi in confronto delle altre classi di impiegati. Io sono sempre stato e sono favorevole agli aumenti di stipendio agli impiegati, ma vorrei che questi aumenti fossero ben precisi e ben determinati e codeste forme integrative di stipendio non mi sembrano regolari. Vorrei, perciò, che la deputazione procurasse di togliere questi inconvenienti.

Si riporta la relazione, primo firmatario Matteotti, allo scopo anche di documentare la stesura e la consistenza di un conto consuntivo relativo ad un ente locale dell'epoca.

Onorevoli consiglieri, il mandato che l'onorevole Consiglio provinciale volle affidarci con la sua delibera dell'8 novembre 1912 è stato da noi eseguito come ne fa prova la presente relazione, con la quale facciamo noto agli egregi colleghi il risultato dell'esame che abbiamo fatto del consuntivo 1912 di questo ente.

Non ci indugeremo a mettere in rilievo le differenze esistenti fra le somme previste e quelle accertate per tutte le singole voci attive e passive alle quali delle differenze si verificarono perché tutte dipendenti dalla inevitabile disparità che quasi sempre si verifica fra previsioni e accertamenti, così che riteniamo sufficiente un cenno sulle differenze per gruppi di entrate e di spese.

Gestione dei residui attivi

I risultati finali nei quali si chiuse la gestione precedente furono esattamente trasportati nel consuntivo 1912 il quale aveva pertanto		
al suo inizio un fondo di cassa di . . .	L.	123.462,62
e un complesso di crediti per	»	729.999,61
Dell'importo totale delle attività derivanti dalle gestioni 1911 e precedenti in . . .	»	853.462,23
furono riscosse . . . L. 381.907,78		
e inserite fra i crediti . . » 477.914,57		
Contrapponendo il totale di questi due importi che è di	L.	859.822,35
alla suindicata somma di attività all'inizio dell'esercizio, viene a risultare una differenza per maggiori accertamenti di	L.	6.360,12

Questa differenza si compone per lire 6.623,74 di maggiori entrate e per lire 263,62 di crediti dei quali la deputazione propone la elimina. Si dovrebbero dunque togliere dal consuntivo:

L. 183,87 dovute dal signor Duse Angelo per rate semestrali di ammortamento del mutuo fiduciario semplice concessogli nel 1886 per riparare i danni subiti dalla inondazione del 1882;

» 57,10 dovute da Ravagnan Benedetto per concorso nelle spese di cura di suo fratello Ravagnan Giovanni Battista per il periodo dal 1° luglio al 22 dicembre 1909;

» 10,— dovute da Turolla Emanuele per concorso nelle spese di cura della signora Casellato Filomena;

» 12,65 dovute da Padovan Luigi a saldo spese pagate ad un legale per indurre la ditta stessa a saldare un prestito che le era stato concesso nel 1886 quale danneggiata dalla inondazione del 1882.

L. 263,62

Il credito verso il signor Turolla è insussistente perché egli versò alla Provincia durante l'intero periodo di cura la quota di concorso pattuita; per quello verso il Padovan fu dal Consiglio già decretato l'abbandono con delibera 23 febbraio 1912, e degli altri due la eliminazione si impone poiché dai documenti ad essi relativi chiaramente apparisce che inutile riuscirebbe qualsiasi altra pratica che la deputazione esperisse per tentarne la realizzazione date le pessime condizioni economiche dei debitori.

Però le lire 183,87 dovute dal signor Duse saranno da iscrivere nell'apposito registro dei crediti da tenere in evidenza nella eventualità che le condizioni economiche del debitore avessero a mutare in meglio.

Per quanto riflette la gestione dei residui accenneremo che i revisori del conto 1907, dopo di avere rilevato che le partite di credito di vecchia data sono numerose, rivolgevano alla deputazione la raccomandazione perché autorizzasse un lavoro straordinario allo scopo di eliminarli con maggiore sollecitudine.

I sottoscritti revisori sentono di dover fare propria quella raccomandazione perché se è vero che dagli atti consigliari di quest'ultimo decennio risulta che mai l'opera di eliminazione subì un arresto, pure le partite di credito degli anni 1901 e retro che si trovano inscritte nel conto in esame sono assai numerose. E poiché è risaputo quanto giovi a stabilire con piena sicurezza i risultati finali nei quali ogni esercizio finanziario viene a chiudersi la epurazione dai conti dei crediti, facciamo formale preghiera alla deputazione di disporre perché subito si inizi da parte della ragioneria provinciale un lavoro straordinario di revisione.

GESTIONE DI COMPETENZA – PARTE ATTIVA

Di fronte alla previsione per entrate di competenza del 1912 in			L. 1.479.273,17
abbiamo rilevato che si riscossero	L.	1.372.461,73	
e si inserirono fra i crediti	»	82.361,64	
di modo che, dato l'accertamento di . . .			» 1.454.823,37
viene a risultare una minore entrata di . .			L. 24.449,80
costituita per . . .	L.	38.305,—	
di maggiori accertamenti e per	»	62.754,80	
di minori entrate, così che ritorna la nitida minore entrata di	L.	24.449,80	

compresi gli accertamenti per movimento di capitali e per partite di giro.

Se limitiamo le nostre osservazioni alle entrate effettive, trascurando così le differenze verificatesi al movimento di capitali e alle contabilità speciali, rileviamo che le maggiori entrate sommarono a lire 6.982,16 alle quali si contrappongono minori accertamenti per lire 5.071,82.

I maggiori accertamenti si verificarono alle seguenti voci:

L.	823,62	interessi sul residuo debito ipotecario assunto dal comune di Rovigo in seguito all'acquisto del palazzo ex Montalti;
»	383,33	contributo dello Stato nella spesa per provvista dei locali occorrenti all'amministrazione scolastica provinciale;
»	433,47	sovrimposta provinciale accertata coi ruoli supplettivi per nuovi e maggiori redditi;
»	22,—	canoni per concessioni diverse lungo le strade provinciali;
»	1.869,78	concorso da parte di enti e di privati nelle spese di cura maniaci;
»	3.449,96	entrate eventuali diverse.
L.	6.982,16	in totale.

Indicheremo pure quali furono le minori entrate:

L.	50,—	correspettivo e rifusione di spese per l'uso del compressore stradale da parte di enti e di privati;
»	81,80	diritti di segreteria;
»	100,—	alienazione di oggetti fuori uso:
»	641,52	tassa pedaggio del ponte sul Po a Corbola;
»	3.698,50	concorso di alcuni comuni nelle spese di manutenzione della strada provincializzata Badia-Trecenta-Ficarolo;
»	500,—	interessi pel momentaneo investimento dei fondi cassa.
L.	5.071,82	in totale.

Quindi le entrate effettive di competenza superarono le previsioni per nitide lire 1.910,34.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Era debitrice l'amministrazione provinciale al principio dell'esercizio della somma complessiva di	L.	835.997,37
Soddisfatte durante l'anno	»	233.027,42
sarebbero rimaste da iscrivere ancora fra i debiti del 1911 e retro	»	602.969,95
se non fossero state eliminate, in seguito ad economie ed al riconoscimento della insussistenza di alcune partite di debito, complessivamente	»	15.364,90
così che i debiti alla chiusura dell'anno, relativi sempre agli esercizi 1911 e precedenti, vennero precisati in	L.	587.605,05

GESTIONE DI COMPETENZA – PARTE PASSIVA

In sede di bilancio il Consiglio provinciale aveva autorizzato lo stanziamento per spese effettive di	L.	1.328.955,12
per movimento di capitali di	»	69.960,05
e per contabilità speciali di	»	121.163,05
e quindi in complesso	L.	1.520.078,22
alle quali si aggiunsero dal Consiglio in corso di esercizio	L.	13.484,76
per avanzo di amministrazione dell'anno 1911 in meno applicate al preventivo 1912.		
Così la disponibilità risultò in . . .	L.	1.533.562,98
Se riuniamo i pagamenti di competenza in . . L. 1.312.973,95		
con le . . . . . » 191.299,02		
inserite fra le somme da soddisfarsi,		
e il loro totale di	L.	1.504.272,97
lo contrapponiamo alla previsione, risulta una differenza per minori impegni di	»	29.290,01

la quale viene a risultare dal seguente conteggio:

Minori spese in confronto alle previsioni fatte per le spese effettive	L.	2.929,87
Idem per movimento capitali	»	38.309,06
Idem contabilità speciali	»	19.373,92
In totale	L.	60.612,85
Maggiori spese per contabilità speciali . .	»	31.322,84
Torna la predetta minore somma per impegni di	L.	29.290,01

Gioverà accennare che alle minori spese di lire 38.309,06, al movimento di capitali e di lire 19.373,92 alle contabilità speciali, si trovano contrapposti in attivo eguali importi per minori entrate alle corrispondenti voci, e così alla maggiore spesa di lire 31.322,84 alle contabilità speciali, fa riscontro in attivo il minore dispendio per eguale somma.

Vogliamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la gestione si chiuse con un disavanzo aritmetico di amministrazione di

lire 10.259,72; e abbiamo detto aritmetico perché se ogni partita di credito e di debito venisse valutata solamente per la sua esigibilità o per l'effettivo impegno, il risultato della gestione si muterebbe da un disavanzo in un avanzo abbastanza rilevante, tanto è vero che al bilancio 1914 furono applicate lire 32.148,40 che risultarono appunto disponibili dalla gestione del 1912.

Conto patrimoniale

Lievi differenze nei risultati finali della gestione patrimoniale abbiamo riscontrato in confronto a quelli dell'esercizio precedente così che noi ci limiteremo per la gestione stessa ad elencare la consistenza per ogni gruppo di attività e di passività.

Attivo

Beni immobili	L.	992.600,—	
Beni mobili	»	22.884,60	
Fondo di cassa	»	208.368,14	
Residui attivi	»	560.276,21	
Prestazioni attive diverse, carte valori, fondi depositati presso istituti . .	»	238.326,64	
Denaro e titoli di terzi .	»	56.413,30	
		Totale	L. 2.078.868,89

Passivo

Mutui	L.	4.683.693,21	
Prestazioni passive capitalizzate	»	4.000,—	
Residui passivi	»	778.904,07	
Denaro e titoli di terzi . .	»	56.413,30	
			L. 5.523.010,58
		Differenza passiva	L. 3.444.141,69

Per quanto riflette la documentazione possiamo assicurare l'onorevole Consiglio che i movimenti dei fondi fra categorie diverse e fra articoli appartenenti alla medesima categoria sono stati deliberati rispettivamente dal Consiglio e dalla deputazione, che le spese furono eseguite in base a mandati provvisti di regolari quie-

tanze e corredati, a seconda delle norme amministrative, con certificati, dichiarazioni di ricevimento degli oggetti forniti, di liquidazione dell'ufficio tecnico provinciale, con ordini presidenziali per le spese fisse e con delibere di deputazione per quelle a calcolo, che anche le riscossioni hanno appoggio in ruoli, liquidazioni delle diverse autorità cui spettava eseguirle, in delibere di deputazione e in ordinativi di versamento della ragioneria provinciale per ogni singola partita.

Quindi riteniamo che il consuntivo 1912 sia meritevole della vostra approvazione e nei precisi risultati che si trovano in esso consegnati.

Pertanto proponiamo il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio provinciale, udita la relazione dei revisori del consuntivo 1912

delibera

a) di eliminare dal consuntivo stesso i seguenti crediti:

di L. 183,87 verso il signor Duse Angelo per rate semestrali del prestito fiduciario semplice concessogli nel 1886;

» » 57,10 verso il signor Ravagnan Benedetto per concorso nelle spese di cura del signor Ravagnan Giovanni Battista;

» » 10,— verso il signor Turolla Emanuele per concorso nella spesa di cura della signora Casellato Filomena;

» » 12,65 verso il signor Padovan Luigi a saldo spese pagate ad un legale per indurre la ditta stessa a saldare il residuo debito dipendente da prestito fiduciario semplice.

b) di approvare il consuntivo 1912 nei seguenti finali:

Riscossioni	L.	1.754.369,51
Pagamenti	»	1.546.001,37
Fondo di cassa	L.	208.368,14
Residui attivi	»	560.276,21
Totale delle attività	L.	768.644,35
Residui passivi	»	778.904,07
Disavanzo di amministrazione	L.	10.259,72

Rovigo, lì 10 aprile 1914

I REVISORI

G. Matteotti - U. Casalicchio - V. Pelà
E. Zanella - F. Salvagnini

RINVIO DELLA RATIFICA DI UNA DELIBERAZIONE D'URGENZA

Viene accolta la proposta di Matteotti intesa a rinviare la discussione per ratificare la deliberazione d'urgenza della deputazione provinciale relativa alla eliminazione dei residui attivi e passivi dai registri contabili della gestione della tenuta Cornera.

MATTEOTTI. Vorrei che mi fossero date delle spiegazioni per tranquillarmi, vorrei che nel suo complesso e nei suoi dettagli la questione fosse un po' più attentamente esaminata, tanto più che vi sarebbero da fare delle osservazioni. Proporrei quindi che questo oggetto fosse rinviato ad altra seduta.

VIANELLO. La deputazione non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta del consigliere Matteotti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - ADUNANZA DEL 5 GIUGNO 1914

ANCORA SULLA RAMPA DESTRA DI ACCESSO AL NUOVO PONTE DI FERRO SULL'ADIGE FRA BADIA E MASI

Si riprende la discussione di quest'argomento iniziata nella seduta del 17 aprile. Il deputato provinciale Zuliani richiama i precedenti della questione, sottolinendo da un lato come l'opera interessi le due province di Padova e Rovigo, e dall'altro come il comune di Badia si fosse sostituito alle due province nell'esecuzione dell'opera. Subito dopo interviene Matteotti, che scambia con Zuliani alcune battute intese a chiarire meglio i vari aspetti del problema.

MATTEOTTI. Resta però il fatto che questo difetto della rampa progettata esisteva quando il comune di Badia ha assunto la costruzione del ponte. Ora se l'errore fosse stato rilevato prima della esecuzione dell'opera la spesa sarebbe stata divisa fra le due Province, mentre ora si propone di addossarla alla sola Provincia di Rovigo, mentre è palese la sussistenza della responsabilità di qualcuno ed è appunto questo responsabile che dovrebbe sostenere la spesa.

ZULIANI. Il nuovo ponte era stato prima progettato a monte dell'attuale ponte di legno, dopo, per ragioni idrauliche, fu costruito a valle del ponte di legno.

In questa località il ponte sarebbe costato meno, data la più breve sezione del fiume, e se si fosse modificato di conformità il progetto, lo Stato avrebbe dato un contributo minore. In vista di ciò il progetto è rimasto quale era prima.

MATTEOTTI. E allora perché non si chiama a concorrere nella spesa anche la Provincia di Padova ?

ZULIANI. Perché per gli stessi motivi Padova deve provvedere alla sistemazione della propria rampa con una spesa molto, ma

molto superiore, tanto che in questa spesa aveva chiamato la Provincia di Rovigo a contribuire con una quota di lire 11.000, e la Provincia di Rovigo si è rifiutata adducendo a giustificazione del proprio rifiuto appunto la necessità di dover essa pure provvedere al riordino della propria rampa.

Dopo un ultimo intervento di Marchesani, il provvedimento è approvato alla unanimità. Matteotti si astiene.

FERROVIA CONSELVE-ROVIGO

Viene in discussione la costruzione e l'esercizio della ferrovia Conselve-Rovigo e provvedimenti relativi.

A Matteotti, che interviene per avanzare alcune riserve, fornisce assicurazioni e precisazioni il deputato provinciale Zuliani. In fine, il provvedimento è approvato all'unanimità.

MATTEOTTI. Mi pare che la provincia di Padova sarebbe la titolare della ideata ferrovia, e quindi parmi sia opportuno fare qualche riserva che impedisca che la ferrovia venga sfruttata a danno della provincia nostra. Trattandosi di ferrovia essa correrà tutta su sede propria, e dovendosi costruire un ponte di ferro sull'Adige, sarà necessario il coordino della rampa al ponte. Speriamo che non si ripeta ciò che è avvenuto per la rampa del ponte di Badia.

CONTRIBUTO NELLA SPESA DI COSTRUZIONE DI BARCHE DI CEMENTO ARMATO PEL TRANSITO DEL PO A PAPOZZE

Matteotti interviene con una battuta ironica nei confronti del consigliere Marzolla, dal quale riceve successivamente una precisazione.

MARZOLLA. È necessario sapere che io ho letto questo oggetto nell'ordine del giorno con mia molta meraviglia perché appunto il comune di Crespino ha provveduto a rendere possibile il passaggio del Po con 14 barche di cemento armato, e, chiesto alla deputazione un contributo, non ha avuto il comune di Crespino neanche l'onore di una risposta.

MATTEOTTI. Probabilmente da parte di quella deputazione per la quale lei votava.

Il deputato provinciale Zuliani fornisce assicurazioni per le quali il consigliere Marzolla si dichiara soddisfatto. Interviene di nuovo Matteotti, ponendo un interrogativo di natura tecnica.

MATTEOTTI. Queste barche quando l'acqua si abbassa, discendono a posare sulla sabbia, la quale non è livellata, e allora come possono servire al transito ?

MARZOLLA. Ne abbiamo, come ho detto, anche noi, e c'è modo di regolarle, anzi funzionano bene.

CASALICCHIO. È vero, c'è modo di regolare l'inclinazione e la livellazione del ponte e le barche servono bene.

La proposta della deputazione è approvata all'unanimità.

ISTITUZIONE DI UN TUBERCOLOSARIO E DI UN SANATORIO

Venuta in discussione la proposta del consigliere Cattani per la istituzione di un tubercolosario e, possibilmente, anche di un sanatorio per i tubercolosi poveri della provincia, Matteotti, in riferimento anche all'intervento del presidente Vianello, sottolinea la necessità che sia data la precedenza alla istituzione del tubercolosario.

MATTEOTTI. Credo che tutti i consiglieri avranno letto con soddisfazione la proposta del consigliere Cattani, la quale, se attuata, varrebbe da sola a giustificare la esistenza e ad attestare della operosità e dell'illuminato ed umanitario interessamento di una amministrazione. È certo che è una proposta che deve essere rimandata ai nostri successori, ma a noi spetta oggi l'obbligo non soltanto di manifestare in merito a questa proposta il nostro avviso, ma anche di stabilire fin da oggi quali delle varie opere filantropiche proposte e alle quali ha accennato il presidente della deputazione devono avere la precedenza e la precedenza la deve avere indubbiamente la proposta della istituzione del tubercolosario, come quello che tende a ricevere e a curare una categoria di malati che devono assolutamente essere isolati, mentre i pellagrosi non hanno bisogno di isolamento; i pellagrosi, prima di tutto vanno sempre diminuendo di numero, e poi vanno curati localmente, dove si trovano,

con una buona nutrizione. E poi si consideri, a riguardo di questa proposta, che non è vero che il pellagrosario andrebbe a sostituire le locande sanitarie, perché queste dovrebbero continuare a sussistere e a funzionare, e quindi la spesa pel pellagrosario dovrebbe essere studiata a sé stante, come spesa nuova in aggiunta a quella per le locande sanitarie. Certo anche quella del pellagrosario è una proposta utile, come sono utilissime le proposte per dotare di una sede propria le colonie marina e alpina; ma quella che deve avere la precedenza, quella che deve essere attuata prima di tutto e sopra tutto e indipendentemente da qualsiasi considerazione di ordine economico e finanziario, è quella del consigliere Cattani. Dopo verrà il turno per tutte le altre.

Successivamente Matteotti presenta un ordine del giorno. Alla fine viene approvato alla unanimità, con la sola astensione del proponente consigliere Cattani, l'ordine del giorno presentato, a nome della deputazione provinciale, da Marin.

PRESIDENTE. Mi perviene dal consigliere Matteotti la proposta di quest'altro ordine del giorno: « Il Consiglio plaude alla proposta del consigliere Cattani e fa voti che essa possa essere attuata nel più breve tempo possibile, superando ogni difficoltà finanziaria ».

MARIN. Per la deputazione presento il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio plaude alla umanitaria iniziativa presa dal consigliere Cattani e sapientemente sviluppata nella sua memoria, per combattere la dolorosa piaga della tubercolosi, e fa voti perché essa abbia a trovare nella futura amministrazione il più largo appoggio ».

LORENZONI. Mi pare che si potrebbe votare questo ordine del giorno: « Il Consiglio plaude alla proposta del consigliere Cattani e fa vivissimi voti perché abbia attuazione sollecita ».

ROCCHI. Ritiro il mio ordine del giorno e aderisco a quello presentato dalla deputazione.

LORENZONI. Mi pare che si potrebbe aderire tutti all'ordine del giorno della deputazione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla deputazione.

Chi lo approva, è pregato di rimanere seduto.

(*È approvato alla unanimità, essendosi astenuto il consigliere Cattani*).

Non sarà superfluo riportare la parte finale della relazione Cattani, circa la sua proposta, poiché in essa ricorre un motivo caro a Matteotti circa la funzione e i compiti della Provincia.

È frequente alla Provincia l'accusa di essere un ente di così scarso valore effettuale, da meritare di venire soppresso.

Ma l'ineluttabile tendenza dello spirito moderno a chiedere una crescente integrazione degli enti pubblici verso le più complicate esigenze sociali richiede invece che anche la Provincia acquisti una più larga capacità di attributi e di energie per diventare il nucleo raccoglitore ed organizzatore di tutte le forze locali nella risoluzione di problemi generali troppo gravi pei piccoli centri isolati.

Essa deve studiarli con la visione generale e comprensiva che le viene dalla sua particolare posizione: partecipare anche alla loro risoluzione, ma soprattutto essere l'elemento verso cui convergano e si disciplinino le altre energie.

IV.

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1914 ED IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Il 26 ottobre 1913 si svolsero le elezioni generali politiche con un corpo elettorale accresciuto, per via del suffragio universale maschile, da tre milioni a otto milioni e mezzo di aventi diritto al voto. In previsione di una forte avanzata dei socialisti e dei radicali, i deputati di maggioranza si premunirono, negoziando con l'« Unione elettorale », cattolica, il « Patto Gentiloni ». I socialisti conquistarono 52 seggi, riportando il 17,7 del totale dei voti e al gruppo bissolatiano — costituito dai riformisti di destra, possibilista verso il Governo — toccarono 22 deputati. I socialisti avevano fatto grandi progressi specialmente in alcune regioni del nord e del centro Italia, nonostante l'interferenza governativa nelle elezioni e la conseguente corruttela, che essi denunziarono attraverso la stampa e dalla tribuna della nuova Camera. (*Vedere — tra l'altro — « Il "Patto Gentiloni" e la polemica laicistica » di* LEO VALIANI *in:* Storia d'Italia, *Torino, UTET, 1960, volume IV, pagg. 572-575*).

Le elezioni generali politiche del 1913 segnano un grande successo dei socialisti e dei radicali in provincia di Rovigo. « La fisionomia politica della provincia dopo le elezioni — osserva Luciana Spolaore — è assai mutata; esse segnano una grande sconfitta dell'alleanza clerico-moderata. Tutti e quattro i collegi della provincia vanno in mano ai partiti dell' "estrema": Rovigo con Beghi socialista (la Camera proclamerà il 14 maggio 1914 la sua elezione, contro il costituzionale Maneo, con 120 voti favorevoli contro 63 contrari); Badia Polesine con Badaloni, che aveva aderito alla corrente riformista di destra del Bissolati, corrente che era stata espulsa dal partito nel congresso del 1913; Lendinara con Soglia socialista ed Adria con Salvagnini radicale ». (LUCIANA SPOLAORE, op. cit., *pagg. 209-214 e pag. 235*).

Nel capitolo « Il socialista persecutore di socialisti », Gobetti ricorda la polemica di Matteotti con Nicola Badaloni, « che passava per

il Prampolini della provincia, un vero santone del partito che rappresentò il collegio di Badia ininterrottamente dall'82 al 1919 ». (GOBETTI, op. cit., *pagg. 17-18*).

Stando così le cose e dopo questi risultati delle elezioni politiche del 1913 nel Polesine, appare naturale che il prefetto di Rovigo fosse preoccupato per il risultato delle elezioni generali amministrative che si svolsero tra la prima domenica di giugno e l'ultima di luglio del 1914. In un rapporto al ministro dell'interno del 21 aprile 1914 — all'inizio della campagna elettorale — il prefetto di Rovigo esprime il timore e un certo fatalismo per le prossime elezioni amministrative, che potrebbero costituire « una conferma clamorosa dello sviluppo dell'idea socialista fra queste popolazioni, favorite dalle speciali condizioni che si riscontrano nei rapporti di antagonismo fra la possidenza agricola e la classe lavoratrice. È fatale, è evidente che le prossime elezioni amministrative a suffragio allargato non saranno che un'occasione per una più rigorosa affermazione dell'elemento socialista ». Egli continua mettendo in rilievo come manchi « nella provincia un periodico autorevole che mantenga nel pubblico viva l'affermazione del partito liberale costituzionale, mentre il periodico locale il Corriere del Polesine, *organo della associazione agraria dei proprietari e conduttori di fondi, non è stato fino ad ora che un mezzo per lo sfogo dei risentimenti personali di chi lo dirige e che non riuscì ad ottenere la proclamazione della propria candidatura nelle elezioni politiche* ». (*Archivio di Stato di Rovigo. Prefettura. Gabinetto. N. 155/18. 1914, busta n. 14*). *La delusione era tanto più giustificata in quanto — proprio in occasione delle precedenti elezioni politiche del 1909 — il prefetto di Rovigo, in una lettera « riservatissima » al sottosegretario di Stato per l'interno aveva chiesto una sovvenzione per il* Corriere del Polesine, *sorto nel 1890 per incitamento dell'onorevole Crispi e che si era sempre fatto forte dell'appoggio del Governo.* (*Archivio di Stato di Rovigo. Prefettura. Gabinetto. Fascicolo 18, febbraio 1909*).

*Nella sua relazione al ministro dell'interno del 21 aprile 1914 — « Movimento elettorale per la rinnovazione di consigli provinciali e comunali » — il prefetto continua constatando che « l'attuale amministrazione della Provincia, spiccatamente radicale-socialista, ha una posizione solidissima, per il fatto di essere succeduta ad un'altra di parte conservatrice, responsabile di danni ingenti alla finanza provinciale in conseguenza della costruzione di un manicomio che non fu potuto completare e pel quale furono spesi [*gittati, *era scritto prima della correzione] ben un milione e mezzo. La stessa amministrazione attuale si avvantaggia del fatto che il problema di capitale importanza per questa regione, della*

costruzione delle tramvie a vapore dell'alto e del basso Polesine, è presentemente, ad opera sua, prossimo alla sospirata attuazione ».

Il prefetto termina assicurando il ministro: « *L'azione finora svolta da questo ufficio fu costantemente diretta a sostenere, entro i limiti della legalità, l'azione del partito liberale costituzionale, acciò potesse consolidarsi maggiormente in quei comuni nei quali è prevalente; a riunirne gli elementi sparsi ed incoraggiarne quelli nei quali rappresenta una timida maggioranza. Istruzioni in questo senso furono sempre impartite ai commissari straordinari che temporaneamente ressero e reggono tuttora le amministrazioni comunali disciolte* ».

Ma non sembra che l'intervento e lo zelo del prefetto di Rovigo e degli organi dello Stato avessero sortito l'effetto sperato. Infatti in un'altra relazione del 30 maggio 1914 (n. 246-18/Gab.), che fa seguito a quella del 21 aprile e che venne compilata proprio alla vigilia delle elezioni, il prefetto afferma: « *Uno dei caratteri principali di questa lotta è la fiacchezza che si manifesta nel partito liberale-costituzionale: fiacchezza che probabilmente si spiega con la disillusione provata nella recente lotta politica e con la crescente baldanza delle classi lavoratrici, che sono quasi interamente dominate dai socialisti e che trovansi fortemente organizzate nelle molteplici leghe* ». *Termina con questa previsione:* « *Per le elezioni dei consiglieri provinciali, nella provincia il partito socialista ha la maggiore probabilità di vittora nei mandamenti di Rovigo, Badia Polesine, Massa Superiore, Occhiobello e Crespino. Nel mandamento di Adria l'esito della lotta è incerto tra il partito radicale e il socialista. Nel mandamento di Lendinara è quasi sicura la riuscita del partito clericale. Nel mandamento di Loreo si tenta un blocco con qualche probabilità di riuscita tra liberali e radicali. Nel mandamento di Ariano Polesine le forze dei liberali e dei socialisti quasi si equivalgono* ».

Il prefetto di Rovigo fu buon profeta, in quanto le elezioni amministrative del 1914 nel Polesine confermarono il successo dei socialisti dell'anno precedente in occasione delle elezioni politiche: « *i socialisti hanno trascinato la folla dei nuovi elettori (ammessi col suffragio universale) a votare per loro* ».

Il numero delle amministrazioni costituzionali che prima delle elezioni ammontavano a 53 ora è ridotto a 28, mentre le amministrazioni socialiste che erano solo 7 ora sono 32. Questa è la malinconica constatazione con la quale si conclude la raccomandata « *riservata* » *del prefetto di Rovigo al ministro dell'interno, ad elezioni ultimate, il 28 luglio 1914. (n. 380-18/Gab. Archivio di Stato di Rovigo).*

Per quanto riguarda il Consiglio provinciale, il prefetto osserva nella sopracitata relazione: « La fisionomia dell'intero Consiglio provinciale, che apparentemente non sembra molto diversa da quella del Consiglio precedente, qualora si tenga conto dell'atteggiamento che pare intendano assumere i socialisti ufficiali, presenta delle profonde differenze, e tali da rendere presumibilmente quasi impossibile la formazione di un'amministrazione vitale... Ma attualmente i socialisti ufficiali (in numero di 15) non sembra vogliano adattarsi a condurre qualsiasi alleanza, non solo con gli altri partiti, ma nemmeno con quello più affine e cioè coi socialisti riformisti. In tale stato di cose non pare quindi possibile che in seno al nuovo Consiglio possa formarsi una amministrazione, e prevedesi necessario lo scioglimento del Consiglio stesso ». Anche in questo caso il prefetto di Rovigo fu buon profeta! Infatti pochi mesi dopo si procedette allo scioglimento del Consiglio provinciale di Rovigo.

Giunti a questo punto, occorre ricordare che, al congresso socialista tenutosi ad Ancona nell'aprile del 1914, fu deciso che i socialisti si sarebbero presentati da soli, senza più far parte di blocchi popolari, alle elezioni amministrative della prossima estate. Anche in provincia di Rovigo — alla vigilia del congresso di Ancona — era stata aspra la lotta fra « transigenti » ed « intransigenti ».

E qui — per chiarezza e completezza — conviene riportare per intero il resoconto del « Congresso dei circoli socialisti del Polesine », tenutosi il 15 marzo 1914 e riferito da La Lotta *del 21 marzo 1914.*

« Alle ore 10 del giorno 15, nella sede della università popolare di Rovigo si è aperto il congresso dei circoli socialisti del Polesine. [...]. Oggetto 2° — Il partito e le organizzazioni economiche. *Il relatore Matteotti dimostra la necessità che il partito socialista porti la propaganda della sua fede nelle organizzazioni economiche, e propone in tale senso un ordine del giorno, che è accolto ad unanimità.*

Oggetto 3° — Elezioni amministrative. *Su questo oggetto, che viene trattato nella riunione del pomeriggio presieduta da Benito Mussolini, la discussione è lunga ed animata. Sono due le correnti che si contendono: l'una* transigente, *sostenuta dai relatori Pavan, Maniezzo e Michelini, e l'altra* intransigente, *sostenuta dal dottor Ballotta e dal dottor Accardi. Il relatore Pavan propone ed illustra il seguente ordine del giorno: « Il congresso socialista polesano in vista delle elezioni amministrative esprime il voto che le sezioni socialiste debbano combattere con lista intransigente per la nomina di consiglieri provinciali, scelti dalla federazione provinciale, e lascia autonomia alle sezioni di lottare per la conquista dei comuni secondo le necessità e le condizioni di ambiente,*

cosicché nella lista possono essere inclusi anche elementi non iscritti al partito quando questi accettino il programma imposto dalle sezioni ». Il dottor Ballotta propone: « Il congresso provinciale polesano, adunato il 15 marzo 1914 in Rovigo, ritenuto che l'esperimento fatto nelle recenti elezioni politiche, in cui il partito ha lottato con forze esclusivamente proprie, alieno da qualsiasi contatto ed accordo con i partiti cosiddetti affini, ha ottenuto ottimi risultati; ritenuto che i socialisti debbono partecipare alla lotta amministrativa per conquistare i posti di battaglia nelle amministrazioni locali, delibera di partecipare con intransigenza assoluta alle prossime elezioni provinciali e comunali, riservando ad ulteriori deliberazioni le decisioni di affermarsi con lista di maggioranza o di minoranza, per promuovere un'agitazione immediata e simultanea di tutti i comuni socialisti per la riforma dei tributi locali e per l'autonomia comunale, dando mandato alla federazione provinciale di curare l'esecuzione di tale mandato, e di nominare, sentite le proposte delle sezioni dei singoli mandamenti i candidati al Consiglio provinciale ». Sostengono l'ordine del giorno Pavan: Maniezzo, Bonvento, Fabris ed altri; si schierano per la proposta intransigente il dottor Accardi, Frassinella, Paderno e qualche altro. Il dottor Matteotti dichiara che sarebbe favorevole alla proposta Ballotta qualora fossero accettati alcuni suoi emendamenti. Questi non essendo accolti, egli dichiara che voterà la proposta Pavan come la più rispondente alle sue convinzioni. Messi al voto i due ordini del giorno per appello nominale, quello Pavan per la transigenza, *ottiene voti 198, e quello Ballotta, per l'*intransigenza *è approvato con voti 309 ».*

E su La Lotta *del 18 aprile 1914 Matteotti pubblica un articolo che ha per titolo « Per il congresso di Ancona » e come sottotitolo « Transigenza e intransigenza ».*

Egli ribadisce — come già aveva fatto presentando i propri emendamenti al congresso socialista polesano — la sua viva preoccupazione per la situazione dei piccoli comuni rurali, nei quali è spesso necessario far ricorso a competenze esterne al partito per poter amministrare il comune, ed è doveroso, perciò, non stabilire regole troppo rigide ed esclusioni troppo drastiche.

Dopo il congresso di Ancona, a Rovigo i socialisti debbono condurre un'aspra battaglia contro il blocco democratico, varato sotto l'egida della massoneria e che è costituito da « un intruglio indefinibile di uomini e di idee. Ci sono uomini di tutti i partiti: ci sono radicali, repubblicani, socialisti riformisti, amalgamati dal cemento della solidarietà fratellevole delle logge, e più dagli interessi bottegai accumulati da più di un decennio di

dominio amministrativo ». (MATTEOTTI, *in:* La Lotta, *20 giugno 1914: « Per la conquista del comune e della provincia di Rovigo »*).

Sin dalle origini il problema dei rapporti tra il nascente partito socialista e i partiti democratici borghesi e la scelta circa le eventuali alleanze elettorali con radicali e repubblicani avevano costituito una questione di fondo, che continuerà a travagliare nel corso dei decenni successivi la vita del partito socialista italiano e di tutto il movimento democratico e sindacale. (Cfr. GIORGIO CANDELORO *nel IV volume della* Storia dell'Italia moderna, *Feltrinelli, Milano, 1970, pagg. 365-392*). *Questo problema raggiunse uno dei suoi momenti critici e culminanti proprio nel 1914. La situazione si ripercuote anche — naturalmente — nella vita del partito socialista polesano che, specialmente nel periodo 1910-12, è travagliato da continui contrasti e scissioni. Al congresso di Modena — dell'ottobre 1911 — si delineano: la corrente dei riformisti di destra, guidati da Bissolati e favorevoli all'appoggio al Governo; quella dei riformisti di sinistra, capeggiati da Turati, che non appoggia sistematicamente il Governo e, infine, quella dei rivoluzionari sindacalisti, ostili e contrari ad ogni forma di collaborazione borghese. Queste divisioni del partito socialista, come dicevamo, si ripercuotono anche in seno ai socialisti polesani ed infatti si forma nel Polesine la corrente riformista di destra, facente capo a Badaloni, al quale — nel collegio di Badia in occasione delle elezioni politiche del 1913 — viene opposto dai socialisti sindacalisti Benito Mussolini.*

Ma, a riunire le forze in un gruppo compatto interviene la dura reazione che si abbatté nel Polesine in seguito agli scioperi della primavera del 1912. E così il partito socialista polesano andava verso i suoi successi elettorali del 1913 e del 1914.

V.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO
DISCUSSIONI DAL 2 OTTOBRE 1914 AL 7 LUGLIO 1916

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA PROROGATA - TORNATA DEL 2 OTTOBRE 1914

ORDINE DEL GIORNO SULLA NEUTRALITÀ DELL'ITALIA

Si è già detto che tra la prima domenica di giugno e l'ultima di luglio del 1914 si svolsero le elezioni generali amministrative nella provincia di Rovigo.

Il 7 giugno 1914 Giacomo Matteotti fu rieletto consigliere provinciale per il mandamento di Occhiobello.

Il secondo lunedì di agosto — 10 agosto 1914 — si aprì la sessione ordinaria del Consiglio provinciale, che andò però deserta per mancanza del numero legale.

Il nuovo Consiglio provinciale tenne così la sua prima seduta effettiva il 2 ottobre, presenti i consiglieri: Arcangeli Luigi — Badaloni Nicola, deputato al Parlamento — Ballotta Aurelio — Bellini Mario — Benà Giuseppe — Bettini Fulvio — Bisinotto Carlo — Bonvento Agostino — Brunelli Giulio — Carrer Gaetano — Casalicchio Ugo — Cattani Carlo — De Paoli Vasco — Ferracini Vittorio — Ferrarese Oddone — Ferraresi Enea — Franchi Giovanni — Frassinella Giovanni Vittorio — Galimberti Giuseppe — Gallani Dante — Grandi Alberto — Guerrini Euticchiano — Lorenzoni Giuseppe — Marchiori Dante — Marin Alessandro — Merlin Umberto — Matteotti Giacomo — Pavan Paolo — Pelà Vittorio — Pietropoli Tommaso — Riberti Ferruccio — Salvagnini Ferruccio — Sartori Alessandro — Stievano Vincenzo — Vianello Leone — Zanella Emilio — Zilli Antonio.

Dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza (viene eletto presidente Emilio Zanella e segretario Enea Ferraresi), il consigliere Gallani — a nome del gruppo socialista ufficiale — presenta un ordine del giorno così redatto: « Il Consiglio provinciale, considerando i gravi danni morali e materiali che deriverebbero all'Italia dall'aggiungere alla non spenta guerra libica una nuova guerra, fa voti che il Governo mantenga fermo il proposito della neutralità ». Il rappresentante del Governo presente alla seduta, prefetto Michele Darbesio, eccepisce immediatamente che l'ordine del giorno è contrario al disposto dell'articolo 298 della legge comunale e provinciale, che vieta al Consiglio di occuparsi di materie estranee all'amministrazione. Egli dichiara quindi di opporsi alla discussione dell'ordine del giorno. Se esso fosse posto in discussione si allontanerebbe dalla sala e se fosse approvato annullerebbe la deliberazione. Gallani insiste a che il suo ordine del giorno venga posto in discussione ed il prefetto ribadisce il suo proposito. A questo punto prima il consigliere Merlin e poi il consigliere Cattani intervengono a favore della discussione dell'ordine del giorno. Il prefetto abbandona la sala del Consiglio. Cattani conclude il suo intervento presentando un emendamento all'ordine del giorno.

È Matteotti ora a prendere la parola:

MATTEOTTI. Io credo che l'ordine del giorno deva essere votato così come è stato proposto da Gallani, qualunque sia il concetto della legge. In altre circostanze, altri e non pochi ordini del giorno furono discussi e votati in questo Consiglio provinciale; ma allora si trattava di ordini del giorno dinastici o militaristi e passavano senza l'opposizione del rappresentante del Governo. Desidero però che l'ordine del giorno resti così come fu proposto, e che, se è necessario, anche questo ci divida e ci differenzi nettamente dalle altre parti del Consiglio. Noi tendiamo esclusivamente e con tutte le nostre forze al bene del proletariato, e perciò non vogliamo assolutamente la guerra, vogliamo la neutralità. Da una parte abbiamo un'alleanza da tradire, dall'altra abbiamo l'Inghilterra pronta a bombardare le nostre coste, quindi noi dobbiamo conservare la nostra neutralità. E la neutralità assoluta, la neutralità a qualunque costo, il partito socialista ufficiale saprà imporla; noi non invochiamo la neutralità del Governo. E non si facciano dall'altra parte del Consiglio certi sorrisetti.

Se non siamo riusciti l'altra volta, fu per un cumulo di circostanze che non è qui il caso di indicare; ma se non siamo riusciti ora potremo riuscire più tardi; noi diremo alle nostre plebi tutto il danno che si vorrebbe infliggere loro con la guerra, e la forza delle plebi saprà imporre la neutralità. Quindi il voto che deve

esprimere oggi il Consiglio deve essere esplicito, chiaro, preciso, assoluto; non uno di quei voti ambigui e inutili che sono proprii dei convegni liberali e nazionalisti. Noi non amiamo le finzioni, noi abbiamo un programma chiaro e preciso e marciamo diretti per la via più larga e più breve. L'ordine del giorno proposto da Gallani deve rimanere integro così come è.

Il successivo intervento di Merlin provoca « proteste e urli assordanti a sinistra » ed un richiamo del presidente all'oratore che viene invitato a concludere. Intervengono quindi i consiglieri Badaloni, Arcangeli (il quale, ponendo la domanda: « Se gli interessi dell'Italia fossero lesi, quale dovrebbe essere, secondo la parte del Consiglio che ha proposto quell'ordine del giorno, il suo atteggiamento ? », provoca la pronta e precisa risposta di Matteotti: « Difenderemmo gli interessi del proletariato, non i vostri ! ») e Marchiori che presenta a sua volta un ordine del giorno così concepito: « Il Consiglio afferma piena fiducia nell'opera illuminata e patriottica del Governo, sicuro che salvaguarderà l'onore e gli alti interessi del paese ».

Chiusa la discussione, il presidente dichiara di porre ai voti l'ordine del giorno Gallani ma Cattani si oppone ritenendo che prima debba votarsi il suo emendamento, formulato nel senso di aggiungere all'ordine del giorno le parole: « salvaguardando l'integrità e la dignità della patria ». Gallani non accetta questo emendamento, Cattani lo mantiene. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto avendo riportato soltanto cinque voti favorevoli.

Vengono anche respinti l'ordine del giorno Gallani (17 voti favorevoli e 20 contrari) e quello Marchiori (14 favorevoli e 23 contrari).

A questo punto, inopinatamente, il consigliere Ballotta presenta un altro ordine del giorno che provoca una vivacissima discussione che coinvolge anche il neo-eletto presidente. Sarà interessante rileggere il verbale, che si riporta integralmente.

BALLOTTA. Giacché siamo in tema di voti presento un altro ordine del giorno inteso ad ottenere sia accordata piena amnistia ai ferrovieri e a tutti i condannati politici.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Il Consiglio provinciale invita il Governo a far rientrare in uno stato normale la vita politica della nazione elargendo l'amnistia ai ferrovieri e ai condannati politici che nel momento attuale è un atto di pura e doverosa giustizia ».

PRESIDENTE. Apro la discussione.

Se nessuno chiede di parlare metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal consigliere Ballotta.

Chi lo approva resti seduto e chi non lo approva si alzi.

(*È approvato con voti 18 favorevoli e 16 contrari*).

PRESIDENTE. (*Rivolto ai consiglieri di destra*). Li vogliono tutti in galera !

(*Da destra quasi tutti i consiglieri escono indignati dall'aula, mentre da sinistra si grida in coro:* fuori, fuori !).

MERLIN. (*Rivolto al presidente*). Dove è andata l'imparzialità con la quale ha promesso di esercitare il suo ufficio ? È un presidente da 17 voti su 37 votanti e su 40 consiglieri assegnati alla Provincia.

PRESIDENTE. Non è il presidente che ha parlato, è stato un uomo di cuore indignato dal vostro voto, ed il momento di uno scatto non si misura col cronometro.

LORENZONI. Venga abbasso e parli dal banco dei consiglieri !...

(*A sinistra si urla, il presidente scampanella*).

MERLIN. (*Rivolto ai consiglieri di sinistra*). Siete sempre gli stessi. Avete votato la intransigenza più assoluta e poi, pur di non perdere l'occasione di arrivare al potere, avete cercato con tutti i mezzi una intesa coi radicali e coi repubblicani, e avete commesso l'errore di votare il blocco senza assicurarvi se i radicali e i repubblicani avrebbero accettato di aiutarvi a salire.

VIANELLO. Pensate alla vostra parrocchia ! Pensate alla vostra parrocchia !

MERLIN. Ripeto che avete votato un ordine del giorno di ricostituzione del blocco senza sapere se dall'altra parte il blocco sarebbe stato accettato; e oggi che i radicali e i repubblicani vi hanno dato una potente pedata, voi soli avete pensato di costituire l'ufficio di presidenza del Consiglio e la deputazione. Con questi atti voi avete abbassato il livello del Consiglio, voi avete recitato oggi una commedia che è indegna di noi e di voi, ma specialmente di voi.

MATTEOTTI. Di voi, di voi !

Ed ora che avete finito, devo correggere molte inesattezze nelle quali siete incorsi. Anzitutto il partito socialista ha dovuto venire qui a dire chiaramente e apertamente tutto ciò che pensa della guerra, perché voi nei vostri giornali fate passare i socialisti per guerrafondai. Il partito socialista ha un programma preciso, quello

di proteggere gli interessi del proletariato, e nello svolgimento di questo programma e pel conseguimento delle sue finalità, esso fa tutto ciò che gli torna comodo di fare, opportunamente adattando la propria tattica alle circostanze del momento, non avendo altro di mira che l'interesse del proletariato. Non pertanto, come si vorrebbe far credere, la volgarissima passione del potere può inspirare la nostra condotta. Essere nominati deputati provinciali non è poi una gran cosa che possa far perdere la testa ! E poi anche l'ambizione, della quale ci si vuol accusare, è di due maniere: vi è l'ambizione sciocca che non mira che alla persona; ma questa non può essere rimproverata ai socialisti, i quali non delle proprie persone si preoccupano, ma degli interessi del proletariato. Per fare gli interessi del proletariato è necessario prendere d'assalto le cariche pubbliche e questa è appunto la nostra ambizione, non l'ambizione puerile della prima maniera che voi ci rimproverate bugiardamente. L'avvocato Merlin ci rimprovera anche di avere deliberato il blocco senza sapere prima se questo sarebbe stato accettato dall'altra parte; e infatti il partito socialista va avanti diretto per la sua strada, affermando apertamente ciò che è la sua volontà, non a mezzo di contratti schifosi conclusi all'ombra come fate voi: quella è la vostra strada, non la nostra.

MERLIN. Il contratto lo avevate concluso voi, ed oggi che l'altra parte vi ha dato un calcio, recitate la commedia.

GALLANI. Noi non votammo il blocco senza sapere, noi fummo richiesti.

MERLIN. Allora Matteotti dice il falso.

MATTEOTTI. No, no, può esservi stato qualcuno che sia venuto a dire una parola in materia di blocco, ma ciò per me non costituisce trattative. Noi fummo sinceri quando votammo la intransigenza e fummo coerenti al nostro programma quando votammo il blocco. Le condizioni erano mutate, le ripercussioni della guerra minacciavano di gravi danni il proletariato, voi non avevate mai detto chiaramente quale fosse stato il vostro programma in tema di tramvie, e solo per evitare lo scioglimento del Consiglio che avrebbe portato un sicuro arretramento nella trattazione degli affari delle tramvie, e per assicurare lavoro al proletariato del Polesine, noi deliberammo il blocco; ma il blocco per pochi mesi, tanto per passare l'inverno, e dopo si sarebbero fatte le elezioni.

Sarà interessante ricordare come anche Gramsci, a proposito della lotta del proletariato, distingua tra « grande ambizione e piccole ambizioni » (Passato e presente, *Torino, Einaudi, 1951, pagg. 67-68*).

MATTEOTTI È ELETTO PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE

Si passa alla nomina del presidente della deputazione provinciale che, per il disposto dell'articolo 239 dell'allora vigente legge comunale e provinciale, il Consiglio deve eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, con durata in carica per un quadriennio. Su 21 votanti Matteotti ha 15 voti. Sei schede risultano bianche.

Dopo la proclamazione del risultato fatta dal presidente, Matteotti si alza a parlare:

MATTEOTTI. Dichiaro che sono grato ai compagni per l'onore che vollero farmi, ma poiché è certo che con le forze con le quali è sorta questa amministrazione non potrà compiere il suo mandato, mentre nella seduta odierna il partito socialista ha inteso di fare, come ha fatto, una semplice affermazione della sua attività, così prego di accettare la mia rinuncia.

PRESIDENTE. Certo di interpretare il pensiero della maggioranza, prego il consigliere Matteotti a voler desistere dal suo proposito, almeno in questa seduta.

MERLIN. Siamo grati al consigliere Matteotti della dichiarazione che ha fatto, di avere cioè costituita oggi una amministrazione che si trova nella assoluta materiale impossibilità di funzionare, e di rinunciare per ciò alla carica di presidente della deputazione che gli fu conferita con 15 voti su 40 consiglieri assegnati alla Provincia.

Successivamente si procede alla nomina della deputazione provinciale.

* * *

A questo punto, per meglio inquadrare gli avvenimenti che seguirono e le ripercussioni che essi ebbero sulle vicende del Consiglio provinciale di Rovigo, occorre fare un passo indietro.

Alla fine di luglio del 1914 — mentre si tirano le somme della consultazione elettorale amministrativa — scoppia la prima guerra mondiale.

Di questo avvenimento si ha subito una prima eco in una deliberazione presa — intorno a metà settembre del 1914 — dai membri della federazione provinciale socialista di Rovigo e dai consiglieri provinciali socialisti « riunitisi per deliberare sull'opportunità o meno di un ac-

cordo con i partiti popolari per iscongiurare in quest'ora grigia per il proletariato polesano lo scioglimento del Consiglio provinciale ». Alla fine, dopo animata discussione, viene votato il seguente ordine del giorno:

« L'assemblea dei consiglieri provinciali socialisti della federazione polesana, considerando le anormali condizioni economiche del Polesine, causate — come nel resto d'Italia — dalla conflagrazione europea, pure tenendo fede all'ideale e al programma socialista propugnati nell'ultima lotta elettorale, delibera di addivenire ad un transitorio accordo con i partiti democratici, nella pura e semplice intenzione di fare opera di difesa del proletariato afflitto dalla più cruda disoccupazione e dalla minaccia di grave miseria, decisa di riprendere la propria via non appena siano ristabilite le norme della vita civile e finanziaria del paese ».

La Lotta *di Rovigo del 19 settembre 1914, nel riportare l'ordine del giorno approvato, l'accompagna con un lungo commento, che si ritiene opportuno riportare:*

« Quest'ordine del giorno — osserva l'organo ufficiale dei socialisti polesani — non ha bisogno di illustrazioni: nella sua eloquente brevità dice chiaramente la ragione per la quale il partito ha preso la grave decisione.

« Il 10 agosto il gruppo socialista è entrato in Consiglio provinciale deciso alla più assoluta intransigenza, e di fronte a quel suo atteggiamento gli avversari sono fuggiti, togliendo così ai nostri compagni l'occasione di esplicite dichiarazioni e di una solenne affermazione.

« Da quel giorno, per effetto della conflagrazione europea, sono così mutate le condizioni economiche del paese, che anche il proletariato del Polesine è minacciato dal flagello della disoccupazione e della fame. Provocare lo scioglimento del Consiglio provinciale proprio in questi giorni, e mentre c'è tutto un programma di lavoro da compiere, che può dare pane a centinaia di famiglie, sarebbe potuto tornare fatale alla classe lavoratrice, ed il partito non ha voluto assumersi la responsabilità delle gravi conseguenze che ne sarebbero potute derivare.

« Votando il provvisorio accordo con i partiti popolari, la federazione e i nostri compagni del Consiglio provinciale non hanno rinunziato né al programma di partito né alla tattica intransigente in nome di cui hanno combattutto nelle ultime lotte elettorali: nel solo interesse del proletariato, su di una base puramente economica, si sono decisi all'accordo coi partiti affini. Cessata la ragione dell'armistizio, ciò che ci auguriamo avvenga presto, le due parti, tranquille di avere compiuto il pro-

prio dovere, riprenderanno la completa loro libertà di azione e il loro posto di battaglia chiamando a giudicare il corpo elettorale. Né più né meno ».

La Lotta *torna ampiamente sull'argomento in una lunga nota del 10 ottobre 1914 sul « Consiglio provinciale » di cui riferisce e commenta la riunione di venerdì 2 ottobre. Aggiunge che — dopo la nomina della deputazione provinciale, della quale viene eletto presidente Matteotti — questi « vorrebbe dichiarare la impossibilità di costituire un'amministrazione vitale e le proprie dimissioni, ma i compagni lo invitano ripetutamente a desistere rimettendo la decisione alla nostra federazione* ».

Dopo lo scioglimento del Consiglio provinciale di Rovigo, La Lotta *mette in rilievo l'azione svolta dal prefetto sotto la pressione dei clerico-moderati e degli agrari. In un articolo del 24 ottobre 1914 tra l'altro si legge: « Il risultato delle ultime elezioni amministrative provinciali aveva maledettamente urtato i nervi, già troppo tesi da un pezzo, dei clerico-moderati-agrari, i quali non avevano mai voluto persuadersi che il partito socialista in Polesine aveva fatto passi da gigante. E quando videro che quindici socialisti puri, decisi e compatti erano entrati nel Consiglio provinciale, sentitisi impotenti a fronteggiarli, cominciarono a lavorare a tutt'uomo per giungere allo scioglimento del Consiglio, e a tale scopo con tutti i mezzi si raccomandarono all'autorità prefettizia. Questa nicchiò sulle prime; ma quando i nostri compagni in Consiglio senza reticenze e senza paure, punto preoccupati dell'avvenire, fecero le loro recise affermazioni di parte, ed ebbero la temerarietà di protestare, nolente il regio prefetto, più ministeriale del Ministero e più realista del Re, contro l'attuale guerra, la sentenza fu firmata: i reprobi alla porta a qualunque costo ! La buona norma costituzionale consigliava di lasciare entrare in funzione la deputazione socialista legalmente eletta, per quanto espressione di una minoranza; di attendere che essa fosse battuta da un voto di fiducia per dichiarare impossibile il funzionamento del Consiglio. Ed invece non si ebbe neppure la convenienza, o la furberia, di attendere che agli eletti fosse comunicata la nomina, e... telegraficamente il Consiglio fu sciolto, come se ad aspettare un mese fosse precipitata a rovina la Provincia ! ! ! Il sopruso politico non poteva essere più sfacciatamente compiuto. Il regio prefetto non potrà più vantare, come fino a ieri, la sua imparzialità. La costituzione stessa della commissione reale conferma la sua partigianeria* ».

Il viceprefetto Germiniano Valentini fu nominato presidente della commissione reale per la straordinaria amministrazione della Provincia di Rovigo nell'ottobre 1914.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

TORNATA DEL 19 MARZO 1915

ELEZIONI DEL FEBBRAIO 1915 E RICOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 28 febbraio 1915 — dopo quattro mesi di attività della commissione reale per la straordinaria amministrazione della Provincia di Rovigo — si svolgono le elezioni per la ricostituzione del Consiglio provinciale.

Si avvera la previsione del prefetto che, in una nuova consultazione, i partiti costituzionali avrebbero riguadagnato terreno e migliorato le loro posizioni. In una relazione al Ministero del 2 marzo 1915 (n. 107-18/Gab.) il prefetto di Rovigo inizia, infatti, affermando: « Con la splendida vittoria dei costituzionali nel mandamento di Rovigo i miei sforzi — intensificati in questi ultimi giorni — furono coronati da un favorevolissimo successo ». (Archivio di Stato di Rovigo. Prefettura. Gabinetto. 1915, busta n. 15). Egli continua sottolineando che « tale vittoria diede poi il tracollo definitivo al partito socialista nel Consiglio provinciale, assicurando ai partiti dell'ordine una maggioranza più che sufficiente a formare un'amministrazione vitale ».

Passa, infine, ad un'analisi minuziosa e particolareggiata delle situazioni esistenti e dei risultati ottenuti nei singoli mandamenti. « Nel mandamento di Occhiobello, data la fortissima preponderanza del partito socialista, i costituzionali si astennero completamente dalla lotta ». E proprio nel mandamento di Occhiobello, Giacomo Matteotti fu eletto consigliere provinciale, nelle elezioni del febbraio 1915, come già era avvenuto in quelle del 1910 e del 1914.

Il nuovo Consiglio provinciale tiene la sua prima seduta il 19 marzo. A scopo di documentazione e per la migliore comprensione delle succes-

sive discussioni, si riportano i nomi dei nuovi consiglieri indicando, per ciascuno di essi, tra parentesi, il mandamento in cui furono eletti:

Arcangeli Paolo (Loreo) — Badaloni Nicola, deputato al Parlamento (Badia Polesine) — Ballotta Aurelio (Occhiobello) — Belloni Carlo (Lendinara) — Benà Giuseppe (Rovigo) — Biasioli Nicola (Adria) — Briani Giuseppe (Rovigo) — Brunelli Giulio (Occhiobello) — Bucci Ercole (Crespino) — Callegari Alfonso (Massa Superiore) — Camerini Paolo (Ariano Polesine) — Carrer Gaetano (Loreo) — Casalicchio Ugo (Ariano Polesine) — Casalini Vincenzo (Rovigo) — Cattani Carlo (Adria) — Costa Gastone (Adria) — Dall'Ara Paolo (Rovigo) — Esmenard Federico (Massa Superiore) — Ferracini Vittorio (Badia Polesine) — Ferrarese Oddone (Ariano Polesine) — Fiocco Luigi (Badia Polesine) — Franceschetti Gio. Batta (Rovigo) — Franchi Giovanni (Crespino) — Gallani Dante (Adria) — Galimberti Giuseppe (Loreo) — Gardini Giuseppe (Massa Superiore) — Gianese Giacomo (Crespino) — Grandi Alberto (Massa Superiore) — Lorenzoni Giuseppe (Lendinara) — Manco Ugo (Rovigo) — Marchiori Dante (Lendinara) — Matteotti Giacomo (Occhiobello) — Mengolati Mario (Loreo) — Merlin Umberto (Rovigo) — Oliva Pietro (Rovigo) — Pelà Vittorio (Lendinara) — Sartori Alessandro (Ariano Polesine) — Zanella Emilio (Occhiobello) — Zugolaro Aliprando (Adria) — Zuliani Ugo (Badia Polesine).

Anzitutto il Consiglio ascolta la relazione della commissione reale per la straordinaria amministrazione della Provincia di Rovigo, della quale si riporta l'inizio.

Onorevoli signori consiglieri, a voi cui la fiducia degli elettori ha conferito il mandato di rappresentarli nel maggior consesso della Provincia la commissione reale, nell'accingersi a rendervi conto della sua gestione, porge il suo deferente saluto. Ed eguale saluto porge al commissario del Governo, all'esimio capo della provincia, che con tanto interessamento e competenza disimpegna le sue alte attribuzioni.

Tralasciando, per non abusare della vostra pazienza, di tenervi parola dei singoli atti di amministrazione da noi compiuti, ci limiteremo ad accennare in modo speciale alle più importanti deliberazioni adottate.

Del resto in allegato alla presente relazione troverete l'elenco dei provvedimenti, tutti approvati dalla competente autorità, che per l'urgenza abbiamo ritenuto di adottare assumendo i poteri del Consiglio.

Finanze e patrimonio - Bilancio per l'esercizio 1915: dopo le elezioni generali che ebbero luogo nei mesi di giugno e luglio 1914, la deputazione provinciale rimase in carica solo pel disbrigo degli

affari ordinari e non poté quindi occuparsi del bilancio per l'esercizio 1915.

La commissione reale, che assunse la straordinaria amministrazione della Provincia nella seconda metà di ottobre, si trovò pertanto nella necessità di provvedere d'urgenza allo studio e alla compilazione del bilancio 1915, essendo necessario notificare al più tardi nei primi di novembre alla intendenza di finanza l'ammontare della sovrimposta provinciale, per evitare il grave inconveniente della compilazione dei ruoli speciali.

Matteotti prende subito la parola per una precisazione sul processo verbale dell'ultima seduta, allorché egli venne eletto presidente della deputazione provinciale. Passa quindi a dare un giudizio sull'operato della commissione reale, la quale — a suo parere — è rimasta in carica troppo tempo, « privando la Provincia della sua naturale rappresentanza »; esprime, invece, il proprio compiacimento per il fatto che i lavori per la rete tramviaria « siano stati affidati molto opportunamente alle società cooperative di lavoro ». Si ritiene necessario riportare anche l'intervento di Gallani, il quale presenta un ordine del giorno che sarà svolto successivamente.

MATTEOTTI. Ho rilevato che il verbale dell'ultima seduta non riporta esattamente le parole da me dette. Non intendo di discendere a particolari, ma desidero che sia preso atto di questa mia dichiarazione che il verbale è disforme da quello che fu il mio pensiero.

PRESIDENTE. Assicuro il consigliere Matteotti che di ciò verrà preso atto.

MARCHIORI. Spero di interpretare fedelmente il voto dell'intero Consiglio dicendo una parola di ringraziamento e di plauso alla intera commissione reale che ha saputo dare opera così illuminata e veramente utile alla provincia.

MATTEOTTI. Dacché il consigliere Marchiori ha invocato la concordia del Consiglio per esprimere il suo plauso alla commissione reale, sia concesso a me di esprimere il mio pensiero senza discendere a dettagli, tanto più, che la rapida scorsa che ho potuto dare alla relazione non me lo consentirebbe. Io mi sono fatto il convincimento che la commissione ha amministrato così come ha potuto la provincia, ed ha esaurito il suo compito senza molta infamia e senza grande lode. La commissione ha amministrato, ma non ha fatto grandi cose, e per ciò non mi so spiegare perché essa abbia prorogato i suoi poteri. Non so perché abbia avuto bisogno di restare

in carica tanto tempo, privando la provincia della sua naturale rappresentanza, mentre non aveva che da attendere alla ordinaria amministrazione.

Questo fatto sarebbe inesplicabile se non fosse in relazione con altri fatti non meno deplorevoli, i quali rendono manifesto il pensiero in chi può fare ciò che vuole contro la legge, di coartare la volontà popolare. Lo scioglimento stesso del Consiglio operato dal prefetto, o dal Governo, è un fatto che fu perpetrato contro coloro che avevano avuto maggior numero di voti, perché una deputazione provinciale era stata nominata, e legalmente nominata, ed era necessario attendere che in altra adunanza questa legale rappresentanza della provincia avesse fatto esplicita dichiarazione di non essere in grado di amministrare. E la composizione stessa della commissione reale è prova della partigianeria di chi l'ha costituita perché fu composta di moderati e di radicali, più o meno radicali, con esclusione completa e assoluta dei socialisti, mentre noi socialisti, avremmo avuto diritto di essere rappresentati nella commissione, perché avevamo avuto nelle elezioni i maggiori voti, e questa fu evidentemente un'altra prepotenza della autorità.

Questo fatto si collega a sua volta ad altro fatto compiuto nella sua partigianeria dalla commissione reale, la quale ha mandato direttamente l'invito alla odierna seduta a quel Gianese Giacomo di Pontecchio, a quel povero sarto, che notoriamente non è iscritto ad alcun partito, che non si è mai sognato in vita sua di diventare consigliere provinciale.

Tutto questo complesso di sopraffazioni da parte dei pubblici poteri provoca la reazione, e noi che sappiamo predicare la calma, sappiamo predicare anche la violenza. Ogni partito è libero di esplicare come crede la sua azione, e noi facciamo ciò che ci accomoda.

Devo anche accennare ad altri due fatti. Nella parte della relazione che riguarda le tramvie, vi sono davvero delle note molto dolorose. È grave ciò che si riferisce al mutuo, che mentre prima era stato votato per lire 1.500.000, ed il Consiglio era stato assicurato che questa somma sarebbe stata erogata per la costruzione di tutte le linee tramviarie, il mutuo si è invece contratto per sole lire 1.001.689,90, e questo importo se ne è già andato in fumo. Non so se di ciò la commissione abbia colpa, non so se sia stato possibile o no di contrarre intero il mutuo di 1.500.000 lire; quello che so, e che è certo, è che io avevo predetto da questo banco che si sarebbero fatte le linee dell'alto Polesine e che le altre sarebbero state abbandonate, e quello che io ho preveduto, sfortunatamente si è avverato. È vero che la commissione reale avrebbe pensato a sopperire al bisogno con altro mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti al tasso del 2 per cento; ma non vorrei che anche questa favorevole occasione andasse perduta e che in

effetto una sola delle linee votate dal Consiglio provinciale venisse costruita.

L'altro fatto cui volevo accennare era quello degli ostacoli che alla azione della Provincia vengono apposti dalla società; e mi è grato rilevare come molto opportunamente gli appalti dei lavori siano stati affidati alle società cooperative di lavoro, le quali, pure avendone avuto il diritto, non ebbero a promuovere causa alcuna alla Provincia. Sempre così, avviene, sempre così: sono le società cooperative che eseguiscono sempre regolarmente i lavori, a prezzi forse apparentemente alquanto più elevati, ma senza trascinare poi la Provincia in quelle cause che non le furono mai risparmiate dalle altre imprese, si siano esse chiamate Alessi, o Cinque, o Ricci. È poi interessante rilevare come la commissione reale si faccia vanto di non avere aumentato la sovrimposta provinciale; mentre è evidente che ciò ha fatto limitandosi nella parte passiva a stanziamenti irrisori, non avendo però esitato a spendere oltre 4.000 lire per provvedere all'accasermamento di batterie di artiglieria nei locali del manicomio provinciale, senza tener conto del danno che verrà recato agli stabili dall'uso cui sono destinati, perché è evidente che, dovendo servire ad uso di stalla, non so con quanto piacere del dottor Oliva, non potranno che essere deteriorati. Deploro che si sia fatta questa spesa e si sia subìto o si stia subendo questo danno, a favore di una amministrazione, la quale aveva a sua disposizione i suoi fondi, e non era giusto che la Provincia del Polesine dovesse dare allo Stato di più di quello che per legge era obbligata a dare.

GALLANI. Durante la lettura della relazione ho notato, io medico e socialista, che sono state pronunciate parole assai commosse relativamente alla miseria, alla disoccupazione e alla fame dalle quali sono afflitte le popolazioni del Polesine; ma che alle buone parole non corrisposero le opere, perché se la commissione ha riconosciuto che la disoccupazione dilaga, e dilagherà ancora più prossimamente, come ne fanno fede certi sintomi di ribellione manifestatisi in varî centri, io avrei voluto che la commissione, anziché disperdere in tanti rivoli insensibili verso 63 comuni la somma inadeguata di sole lire 3.225, avesse votato a favore di tanti poveri affamati e delle loro creature, una cifra rotonda, molto rotonda, di 15, di 20, di 50, sì di 50 mila lire, certo che sarebbero state bene spese a favore di questo buono e povero popolo del Polesine. E anche qualche altro provvedimento ho notato che fu trascurato dalla commissione, mentre nelle attuali eccezionalissime condizioni sarebbe stato assolutamente necessario, quello della istituzione del consorzio granario; non nella forma con la quale fu istituito altrove che condusse quasi al fallimento, ma in una forma più giusta e più conforme al cuore delle classi abbienti, dei grandi latifondisti; i quali godono, godono del

lavoro dei poveri. Avrebbe dovuto la commissione istituire un consorzio granario con una parte del capitale a fondo perduto; avrebbe dovuto acquistare il grano al prezzo di 40 e cederlo a 27, o a 28 lire, contribuendo così efficacemente a lenire le sofferenze della fame. Un'altra cosa devo rilevare, e cioè che avrei voluto che la commissione reale si fosse preoccupata ed occupata delle condizioni di tanti piccoli proprietari, specie del basso Polesine, i quali da qualche tempo si vanno agitando; e avrei voluto che la Provincia fosse stata rappresentata nel congresso che di recente ebbe luogo a Venezia allo scopo di chiedere che fosse fatto subito il censimento di quei terreni che furono redenti dalle acque e per i quali i grandi proprietari non pagano le imposte, mentre i poveri piccoli proprietari le pagano per loro.

E mi sia concesso di chiudere questa mia affrettata rassegna dell'opera della commissione reale, che non altrimenti saprei definire che come amministrazione di classe, presentando un ordine del giorno, che spero troverà eco nella gentilezza dell'animo di tutti voi, voto che io esprimo qui a nome dei miei compagni, e che rappresenta il pensiero di 15.000 votanti i quali con l'atto stesso di partecipare alla votazione, hanno espresso il desiderio che abbia ad essere tenuto lontano dall'Italia il nembo della guerra, di quella guerra che non servirebbe certo a dare pane e lavoro a tante braccia disoccupate, ai bisogni delle quali non provvidero adeguatamente le 3.000 lire elargite dalla commissione reale, bisogni, disagi, dolori che si rendono ogni giorno più gravi e più acuti e che vanno manifestandosi qua e là con la violenza della piazza.

Questo voto alla gentilezza dell'animo di ciascuno di voi io lo affido.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno lo presenterà dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, perché io sono qui solo per far procedere il Consiglio a tali nomine.

GALLANI. Mi riservo allora di presentare l'ordine del giorno all'ufficio di presidenza quando sarà costituito.

Il Consiglio procede pertanto alla costituzione dell'ufficio di presidenza. Presidente del Consiglio provinciale è eletto Ugo Maneo con voti 25 su 38 votanti; voti dispersi: 1; schede bianche: 12. Vicepresidente è eletto Vittorio Ferracini con voti 25 su 38 votanti; schede bianche: 13. Segretario è eletto Vittorio Pelà con voti 25 su 39 votanti; schede bianche: 14. Vicesegretario è eletto Mario Mengolati con voti 24 su 38 votanti; voti dispersi: 1; schede bianche: 13.

ORDINE DEL GIORNO SULLA PACE E SULLE LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI STAMPA

Già da alcuni mesi era iniziata la prima guerra mondiale ed in Italia ci si trova nel momento culminante dello scontro tra « interventisti » e « neutralisti » che si concluderà con l'entrata in guerra dell'Italia nel maggio successivo.

In questo quadro e in questo momento si colloca la discussione che si svolge — in seno al Consiglio provinciale di Rovigo — intorno all'ordine del giorno Gallani.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno sarebbe esaurito, ma abbiamo l'impegno di consentire lo svolgimento dell'ordine del giorno Gallani. Do quindi la parola al consigliere Gallani, con preghiera però di non sconfinare dall'argomento e di essere più che può breve, perché è solo per cortesia e per deferenza personale che ho aderito alla sua preghiera.

PREFETTO. Mi corre l'obbligo di rilevare che l'oggetto non potrebbe essere messo né in discussione né in votazione sia perché non era iscritto all'ordine del giorno e sia, più specialmente, perché assolutamente estraneo alle attribuzioni del Consiglio provinciale.

GALLANI. Sarò molto breve perché implicitamente il mio ordine del giorno è già svolto, e ripeto che lo affido alla gentilezza dell'animo dei colleghi del Consiglio. Non posso però non osservare che io ritengo che non soltanto per cortesia personale, per la quale in ogni caso ringrazierei, io possa ora parlare, ma per diritto, perché quantunque l'oggetto cui il mio ordine del giorno si riferisce, non fosse iscritto fra quelli che dovevano costituire l'ordine dei lavori della odierna seduta, ed esorbiti nella sostanza dalle attribuzioni ordinarie del Consiglio, tuttavia, quando un argomento si presenta di così alta importanza, di così palpitante attualità, così strettamente attinente coi più vitali interessi del proletariato, la voce che in quest'aula si elevi deve essere tutelata dalla più ampia libertà di parola. Avverto poi il Consiglio che ho approfittato del breve ritardo impostomi per aggiungere all'ordine del giorno una coda.

Il mio ordine del giorno sarebbe quindi ora il seguente:

« Il Consiglio provinciale di Rovigo, nella seduta del 19 marzo 1915;

« tenuto conto del triste periodo economico-finanziario che attraversa la nazione, periodo contrassegnato dalla scarsezza del pane, dal rincrudimento dei prezzi di quanto è necessario alla vita, dalla gra-

vissima crisi del lavoro, e culminante nelle molteplici agitazioni di popolo, fa voti che sia tenuto lontano dalla Patria il nembo della guerra, e che sia conservato al popolo italiano l'esercizio integrale delle libertà di riunione e di stampa ».

Marchiori presenta, a sua volta, un ordine del giorno del seguente tenore: « Il Consiglio confida nell'opera patriottica del Governo per la tutela dei supremi interessi del paese ».

Interviene quindi Merlin, il quale esordisce affermando che « nessuno vuole, e nessuno può voler la guerra per la guerra » ma questa può essere solo considerata « come unico mezzo atto al conseguimento di un fine che si deva assolutamente conseguire ». Passa poi a polemizzare con alcune affermazioni fatte in altra occasione — in seno al Consiglio provinciale — da Matteotti e conclude affermando: « se il nostro Governo stimasse necessaria la guerra, noi accetteremo anche la guerra, e saremo pronti a qualunque disagio e a qualunque sacrificio ».

Matteotti interviene per confutare alcune osservazioni del precedente oratore.

MATTEOTTI. Mi dispiace di dover ancora una volta respingere inesatte interpretazioni del pensiero nostro nei rapporti che passano fra patria e partito. Sulla spinosa questione ho parlato in decine di comizi e soprattutto ho scritto in parecchi giornali, e recentemente sulla *Critica Sociale* chiarendo tutte le mie idee in proposito. Una cosa soltanto è da deplorare per parte nostra: che il proletariato e il partito socialista italiano non sappiano in questo momento affermare la propria risoluzione di insorgere contro ogni guerra; perché così soltanto si preparerebbe la risurrezione dell'Internazionale, nella quale è la vera, l'unica libertà, del proletariato di tutte le patrie.

Prende la parola Cattani, il quale afferma tra l'altro: « Voi avete rinnegato la patria, e noi rinneghiamo ogni contatto con voi ».

Di nuovo interviene Matteotti.

MATTEOTTI. Il signor Cattani ha parlato ora un linguaggio poco conveniente. Nessuno mi può rimproverare mascheramento o incoerenza di pensiero. Per noi patria ha esclusivamente significato se equivalga a libertà, ad autonomia di un popolo che vuole dettarsi proprie leggi. Per ciò ci è indifferente se vuol dire semplicemente sostituire un padrone a un altro eguale per la classe lavoratrice; ci interessa e possiamo combattere soltanto se ci si annuncia una

servitù maggiore quando il padrone porti anche la dominazione di una razza su di un'altra. Proprio così come sosterremmo Oliva contro Merlin; solo perché sarebbe qualche cosa di meno male. Perciò quindi anche non esiste per noi una sola patria, come sembra a voi, ma noi siamo per la libertà di tutte le patrie, a cominciare da quelle che noi abbiamo violate: la Tripolitania e la Cirenaica. Sopra tutto poi in questo momento noi non vogliamo fare il vostro giuoco: voi ci invitate alla difesa della patria, mentre si tratta soltanto di vedere se si deve fare la guerra all'Austria creando nuovi irredentismi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal consigliere Gallani, che è il seguente:

« Il Consiglio provinciale di Rovigo, nella seduta del 19 marzo 1915;

« tenuto conto del triste periodo economico-finanziario che attraversa la nazione, periodo contrassegnato dalla scarsezza del pane, dal rincrudimento dei prezzi di quanto è necessario alla vita, dalla gravissima crisi del lavoro, e culminante nelle molteplici agitazioni di popolo, fa voti che sia tenuto lontano dalla patria il nembo della guerra, e che sia conservato al popolo italiano l'esercizio integrale delle libertà di riunione e di stampa ».

Chi approva è pregato di alzarsi.

(*È respinto*).

Ed ora metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal consigliere Marchiori che è il seguente:

« Il Consiglio confida nell'opera patriottica del Governo per la tutela dei supremi "interessi del paese" ».

Chi approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - TORNATA DEL 7 MAGGIO 1915

RATIFICA DI DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Matteotti prende brevemente la parola su ciascuna delle quattro delibere adottate d'urgenza dalla deputazione provinciale.

La prima ratifica riguarda una deliberazione relativa al sussidio di lire 25 concesso a ciascuno dei patronati scolastici di Rovigo e di Grignano Polesine.

Matteotti interviene nella discussione.

MATTEOTTI. Ricordo che il precedente Consiglio provinciale fu chiamato a deliberare intorno ai sussidi per i patronati scolastici e che, dietro mia proposta, stabilì di sospendere ogni decisione perché la questione fosse studiata dal punto generale per provvedere non a favore di alcuni comuni soltanto, ma per tutti i comuni ed in misura tale che potesse riuscire veramente di vantaggio ai patronati scolastici. Ora capisco che, di fronte alla deliberazione della deputazione che viene presentata per la ratifica, sarebbe inutile ogni opposizione, perché « cosa fatta capo ha ». Ma mi sia concesso di deplorare che la deliberazione del Consiglio non sia stata rispettata, come avrebbe dovuto, e di raccomandare che d'ora innanzi le domande di sussidio dei patronati scolastici siano riunite in un solo fascicolo per essere trattate congiuntamente con la maggiore larghezza possibile.

La delibera è approvata all'unanimità.

La seconda ratifica riguarda una deliberazione d'urgenza della deputazione provinciale relativa all'investimento della somma di lire 500.000 in un libretto della Cassa di risparmio di Rovigo.

Matteotti interviene avanzando una raccomandazione.

MATTEOTTI. Faccio alla deputazione provinciale una raccomandazione nel senso che essa provveda sollecitamente ad assicurarsi la disponibilità delle somme depositate anche nel caso in cui il Governo fosse costretto a decretare nuove moratorie, e ciò perché le somme ora depositate sarebbero assolutamente necessarie per proseguire i lavori iniziati.

GRANDI. La deputazione provvederà nel senso desiderato dal consigliere Matteotti.

Anche questa delibera è approvata all'unanimità.

La terza ratifica è relativa alla deliberazione che elimina i residui attivi e passivi dai registri contabili relativi alla gestione della tenuta Cornera.

Matteotti avanza alcune riserve.

MATTEOTTI. Se non si fosse in sede di ratifica di una delibera d'urgenza e quindi di fronte a un fatto ormai compiuto, io avrei molte osservazioni da fare, certamente non potrei dare il mio voto e approvare la eliminazione dai conti provinciali di residui così importanti, senza che vi sia in atti una chiara, sicura e completa dimostrazione della giustizia e della necessità delle operazioni compiute. Dal poco che io ho potuto affrettatamente vedere, ho tratto il convincimento che in tutto questo affare vi sono molte incertezze, vi sono molte e importanti partite che sono giustificate, non con dei fatti certi e precisi, ma con dei forse e con delle semplici supposizioni.

Io pertanto intendo di dichiarare che non negherò il mio voto, ma esso avrà significato di approvazione solo *pro forma,* ma non di approvazione della sostanza.

Anche questa delibera è approvata all'unanimità.

La quarta ratifica concerne la deliberazione relativa all'acquisto di « cinque copie della pubblicazione edita per cura di un comitato di donne bolognesi e romagnole, avente lo scopo di preparare indumenti per i nostri soldati in Libia ».

Matteotti avanza delle riserve circa la forma e circa il merito della delibera della deputazione, che — alla fine — è approvata a maggioranza.

MATTEOTTI. Devo fare due osservazioni, una di ordine, e una di merito. Quella di ordine si riferisce alla urgenza, inquantoché la proposta di acquisto di quei fascicoli giaceva nell'archivio della Provincia da alcuni mesi, e avrebbe potuto senza inconvenienti e senza danno attendere ancora qualche giorno per essere assoggettata alle deliberazioni del Consiglio. E nel merito osservo che non era né necessario né opportuno che la deputazione procedesse a quell'acquisto, il quale nessuna utilità poteva portare alla Provincia, trattandosi di una pubblicazione di nessun valore che era rimasta invenduta nei magazzini.

RICORSI CONTRO LA PROCLAMAZIONE DI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Matteotti viene eletto tra i revisori del conto consuntivo della Provincia per il 1913.

Successivamente egli chiede l'inversione dell'ordine del giorno, affinché sia trattato per primo il ricorso contro consiglieri provinciali.

Il ricorso contro la proclamazione a consigliere provinciale del signor Gianese Giacomo si fonda sulla omonimia di due cittadini, l'uno di Pontecchio e l'altro di Polesella.

Dopo l'intervento di Matteotti, che di seguito si riporta, il ricorso viene respinto con 36 voti su 36 votanti.

MATTEOTTI. Sono lieto che la deputazione provinciale abbia riconosciuto la legittimità del diritto del compagno Gianese di sedere nel Consiglio provinciale e noi rinunciamo fino da ora ad opporci all'accoglimento del ricorso Gardini, che riguarda un caso perfettamente identico a quello del Gianese, perché anche nel mandamento di Massa Superiore vi è altro Gardini col nome di Giovanni, scritto in un numero grandissimo di schede.

PRESIDENTE. Il consigliere Matteotti si limiti a parlare del ricorso del quale ora si discute e che riguarda il consigliere signor Gianese.

MATTEOTTI. Dirò ad ogni modo che il ricorso prodotto contro la proclamazione a consigliere provinciale del signor Gianese non avrebbe potuto in alcun caso essere accolto perché il Gianese Gia-

como di Pontecchio non è conosciuto da alcuno, non ha mai preso parte attiva alla vita politica, non ha mai aspirato a divenire consigliere provinciale, mentre Gianese Giacomo di Polesella è persona molto nota, copre la carica di capolega, fa quindi parte notoriamente del partito, e le popolazioni di paesi interi sarebbero pronte a testimoniare che il candidato era il Gianese Giacomo di Polesella, e il proclamato non poteva essere che il Gianese Giacomo di Polesella. È giusto che abbia ad essere rispettata la volontà popolare, e quindi noi approveremo la proposta della deputazione.

Il successivo ricorso è contro la proclamazione del consigliere provinciale Oliva Pietro per avere egli parte — direttamente o indirettamente — in servizi, esazioni di diritti, eccetera.

Analoghi ricorsi erano stati presentati anche contro Casalicchio e Casalini, i quali si trovavano nelle identiche condizioni di Oliva.

La deputazione conclude la relazione chiedendo di respingere i ricorsi.

Matteotti interviene con un lungo discorso.

MATTEOTTI. La questione non è stata posta esattamente dalla deputazione provinciale. Seguendo le argomentazioni svolte dalla deputazione io svolgerò le mie contrapposte. Non è il caso di dire che chi avversa le teorie della deputazione voglia dare alla legge una interpretazione estensiva e voglia con ciò allargare la cerchia delle incompatibilità, ciò che non sarebbe ammissibile in una materia come questa, che riguarda l'esercizio di pubbliche capacità. Noi ci troviamo di fronte a un caso che è esplicitamente contemplato dalla legge, per modo che, per essere applicata, la legge non ha bisogno di interpretazione alcuna, né restrittiva, né estensiva. La legge dice che sono ineleggibili a consiglieri provinciali coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, eccetera. Ora se l'amministrazione di una banca che ha assunto l'esattoria comunale non si può dire che abbia maneggio diretto del denaro della Provincia, non si può assolutamente negare che esso abbia indirettamente questo maneggio di denaro, non si può assolutamente negare che esso abbia almeno indirettamente parte in un servizio provinciale. Chi ha rapporti direttamente con la Provincia è il tesoriere, ma l'esattore riscuote anche i diritti della Provincia e li versa nella cassa del tesoriere, e per ciò il rapporto di affari, il rapporto di interessi per quanto indiretto, fra esattore e Provincia esiste. Basta leggere le disposizioni delle leggi che governano questa materia per convincersi che la nostra tesi ha un fondamento legale assolutamente ineccepibile. L'articolo 128 del regolamento dice che l'esattore rende alla Provincia il conto delle sue tasse; rende conto, dice la legge, dunque vi è effettivamente

un rapporto di affari fra la Provincia e l'esattore, vi è una responsabilità che l'esattore si è assunta verso la Provincia.

La legge sulla applicazione delle imposte dirette dà diritto al ricevitore di ottenere dalla Provincia il rimborso delle somme non esatte dall'esattore; dunque per fatto dell'esattore la Provincia è responsabile, la Provincia ha interesse che l'esattore riscuota e versi per intero puntualmente, e questo interesse è in contrapposto all'interesse dell'esattore. Oltre a ciò l'esattore versa una cauzione, ma non soltanto in rapporto alle imposte erariali e comunali, ma anche in rapporto alle sovrimposte provinciali. Oltre a ciò, per svincolare la cauzione dell'esattore è necessario l'intervento della deputazione provinciale, quindi il presidente della deputazione provinciale, cavalier Casalicchio, ad esempio, sarà chiamato a esaminare e a giudicare se l'esattore, che sarebbe poi sempre lo stesso ingegner Casalicchio, avesse esattamente e interamente adempiuto i suoi obblighi, e non vi è chi non veda come anche in questo caso il conflitto di attribuzioni e il conflitto di interessi sia evidente. Il relatore della deputazione dice che la ineleggibilità si riferisce all'ente sociale, all'anonimo quindi, non alle persone dei singoli amministratori, ma anche questo argomento è destituito di fondamento, se si considera che l'amministratore ha interesse morale a far progredire l'ente che amministra, e poi in questo caso l'amministratore, più o meno, è anche materialmente interessato a che la società faccia affari profittevoli. Del resto non bisogna dimenticare che anche di recente la giunta provinciale amministrativa ha accolto analoghi ricorsi contro amministratori di anonime cooperative, le quali non avevano neanche un vero e proprio appalto col comune, ma una semplice fornitura, era cioè fra società e comune interceduto un fatto unico simile a quello del bottegaio che vende la sua merce. Dice il relatore che se si dovesse tener conto dell'interesse, allora questo, o meglio il principio della ineleggibilità dovrebbe essere esteso a tutti i soci, con la esclusione quindi della eleggibilità di un numero estesissimo di cittadini.

Ma è troppo facile osservare al relatore della deputazione che i soci non amministrano; avranno anch'essi interesse nel buon andamento della società, ma essi nulla fanno e nulla possono fare per determinare il guadagno della società, mentre gli amministratori sono appunto quelli che con l'opera propria, con fatti propri mettono la società in grado di realizzare i guadagni. Il relatore fa anche una eccezione di esegesi; dice: « l'articolo 28 dell'attuale testo unico della legge comunale e provinciale dice prima che sono ineleggibili coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti eccetera, e poi soggiunge: od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia »; e da ciò il relatore deduce che il primo caso di ineleggibilità è comminato alle persone soltanto che hanno il maneggio del danaro della

Provincia, non alle società e per esse ai loro amministratori, e che soltanto il secondo caso di ineleggibilità è comminato contro gli amministratori delle società, ma è necessario che queste società siano sussidiate dalla Provincia. Ma allora si dovrebbe escludere dalla ineleggibilità la stessa persona dell'esattore, ciò che costituirebbe una teoria nuova che non potrebbe essere accettata. Il relatore ha citato infine l'interpretazione autentica data dall'onorevole Luzzatti, il buon papà delle banche cooperative, cui fece eco la parola del deputato Brunialti. Intanto, interpretazione autentica, lo dice implicitamente lo statuto è soltanto quella data dal Parlamento, non quella data da un deputato o da un ministro. Sulla giurisprudenza il relatore della deputazione provinciale ha prudentemente sorvolato; essa è quasi interamente contraria alla tesi da lui sostenuta, essa è quasi del tutto concorde nell'ammettere la ineleggibilità nell'amministratore di banca assuntrice di esattorie comunali, e noi dobbiamo attenerci a questa giurisprudenza, che è ribadita da tutte le sentenze pronunciate su questa materia.

Costa — in aggiunta alle argomentazioni di Matteotti — espone « altre ragioni che concorrono a determinare la necessità di accogliere i ricorsi dei quali si tratta ».

Merlin — nel suo intervento — fa presente, tra l'altro, che « il dottor Giacomo Matteotti, il quale con contratto rogato dal notaio dottor Dotti, e che io tengo qui in copia, ha assunto fino dal 1910 l'ufficio di garante, di fidejussore della Banca provinciale del Polesine, appunto pel servizio che essa banca fa di esattorie comunali della provincia » deve anch'egli perciò ritenersi ineleggibile a consigliere provinciale.

Aggiunge Merlin: « dacché si vuole con tanta tenacia sostenere la ineleggibilità del dottor Oliva, solo perché è amministratore di banca esercente l'esattoria comunale, sento il dovere di dichiarare e di dimostrare al Consiglio che il dottor Matteotti si trova in condizioni molto peggiori ».

Matteotti replica per fatto personale.

MATTEOTTI. Parlo per fatto personale. Il dovere di disciplina mi impone di essere obbiettivo, sebbene l'avvocato Merlin abbia detto contro di me delle cose poco simpatiche, e quindi trascuro tutto ciò che in quanto fu detto vi può essere di personale. Fu detto in fondo che io ho stipulato un contratto di fideiussione a un esattore comunale, o meglio a una banca esercente una esattoria comunale. Tutta la grande rivelazione consiste in ciò. Ebbene io confermo che è perfettamente vero che questo contratto lo ho stipulato. Ma vorreste per questo che io mi allontanassi dal Consiglio provinciale ? No, signori, la vostra obbiettività noi la conosciamo, voi

avete ceduto nel caso Gianese perché sapevate che a voi tornava conto di fare così, perché avevate un altro vostro collega nelle stesse identiche condizioni; la vostra obbiettività e il vostro profondo rispetto alla volontà popolare, sono mendaci, lo vedremo quando si tratterà del caso Gallani.

MERLIN. Ma per quello vi è una esplicita disposizione di legge.

MATTEOTTI. Anche per Oliva e compagni la esplicita disposizione di legge esiste. È questione di metodo, noi abbiamo il diritto e il dovere di usare contro di voi gli stessi metodi. Facciamo tutto ciò che è nel tornaconto del nostro partito senza badare a quelle sottigliezze alle quali voi vi appellate solo quando vi fa comodo. Contro di me ricorsi non ne furono presentati, e perciò io siedo legalmente nel Consiglio provinciale. Voi potrete produrre contro di me ricorso per incompatibilità, ma poiché io posso rescindere il contratto quando voglio, così io rimarrò anche dopo in Consiglio provinciale e ogni vostro tentativo di farmi espellere riuscirà vano.

Dopo un intervento di Costa, viene respinto il ricorso contro la ineleggibilità del consigliere Oliva a consigliere provinciale con 22 voti favorevoli alla proposta della deputazione, 11 contrari ed 1 scheda bianca; Oliva si era astenuto.

Vengono ugualmente respinti i ricorsi contro Casalicchio e Casalini.

Il successivo ricorso è contro la proclamazione a consigliere provinciale di Gallani Dante, ufficiale sanitario nel comune di Canda, eletto nel mandamento di Adria.

Vi è un primo intervento di Matteotti.

MATTEOTTI. Non ho fatto un lungo esame della questione, però sono fermamente convinto che se non è possibile non essere d'accordo sul punto che la lettera della legge si presterebbe a sostenere la tesi sostenuta dalla deputazione provinciale, è però per lo meno assai dubbio che lo spirito della legge sia stato tale da autorizzare l'interpretazione che forse discenderebbe dalla semplice dizione letterale della legge.

L'ufficiale sanitario non può essere ritenuto ineleggibile solo per la natura delle funzioni che esercita quale impiegato comunale, ma certo per la influenza che potrebbe esercitare a proprio favore mediante l'esercizio della sua professione, non altrimenti che il parroco o altro esercente cura di anime. In questo caso l'ufficiale sanitario non sarebbe ineleggibile a consigliere provinciale qualunque fosse il luogo nel quale esercita la sua funzione, e qualunque sia il mandamento della provincia nel quale venga eletto, ma soltanto

se eletto in quel mandamento nel quale esercita le sue funzioni di ufficiale sanitario, ciò che non sarebbe pel dottor Gallani, il quale esercita le funzioni di ufficiale sanitario in comune di Canda, mandamento di Badia Polesine, e fu eletto nel mandamento di Adria. È una questione nuova che potrebbe forse determinare un nuovo indirizzo della giurisprudenza.

Merlin prende la parola per sottolineare che la « giurisprudenza fu sempre contraria alla eleggibilità a consigliere provinciale degli ufficiali sanitari ».

MATTEOTTI. Merlin ha sfondato una porta aperta. Io ho riconosciuto subito che la giurisprudenza è tutta contraria alla tesi della eleggibilità. Ho detto poi che io ho sollevato una questione nuova perché non è chiaro se l'ufficiale sanitario sia ineleggibile qualunque sia il mandamento nel quale esercita le sue funzioni, mentre non in tutti i mandamenti è in grado di esercitare a proprio favore quella influenza che può derivare dall'esercizio delle sue funzioni.

Alla fine il ricorso è accolto con 22 voti favorevoli, 9 contrari ed una scheda bianca: Gallani e Cattani dichiarano di astenersi dalla votazione.

In sostituzione di Gallani, viene proclamato eletto consigliere provinciale per il mandamento di Adria Ferruccio Salvagnini.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA - TORNATA DEL 9 AGOSTO 1915

DECADENZA DI MATTEOTTI DA CONSIGLIERE PROVINCIALE

In apertura di seduta, Costa giustifica « l'assenza del consigliere dottor Matteotti gravemente ammalato ».

Nella stessa seduta viene discusso il ricorso di un elettore « perché sia dichiarata la decadenza del consigliere provinciale signor Matteotti dottor Giacomo ».

Interviene per primo Zanella, il quale chiede che la discussione del ricorso sia rinviata in considerazione del fatto che Matteotti « è oggi gravemente ammalato ».

Merlin fa presente di non poter approvare la proposta Zanella « che trascina la discussione su un terreno molto difficile », dovendo far tacere « i sentimenti di umanità che albergano nell'animo nostro non meno che in quello del consigliere Zanella ».

Dopo interventi di Costa, Callegari, Casalicchio e Ballotta, Zanella, a nome dei socialisti, dichiara: « Il nostro gruppo si astiene dalla discussione e dalla votazione ».

Alla fine il ricorso viene accolto con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti; il presidente proclama « quindi decaduto da consigliere provinciale il signor dottor Giacomo Matteotti ».

Contro questa decisione Matteotti presenta immediatamente ricorso in appello, per cui — in attesa della decisione definitiva della corte d'appello di Venezia — continua a partecipare con pieno diritto alle sedute del Consiglio. Della decisione del ricorso, per la sua particolare importanza, si tratterà compiutamente in seguito.

Per maggiore chiarezza e completezza si riporta anche la relazione con cui la deputazione provinciale, accogliendo il ricorso del signor De

Giuli Umberto, conclude per la dichiarazione della decadenza di Matteotti dall'ufficio di consigliere provinciale « per ragioni di incompatibilità ».

Onorevoli consiglieri, il signor De Giuli Umberto fu Giovanni, iscritto nella lista elettorale di Rovigo, ha depositato nella segreteria della Provincia nel 17 maggio 1915, un ricorso già notificato all'interessato nel 14 precedente, diretto ad ottenere la dichiarazione di decadenza del nostro collega dottor Giacomo Matteotti dall'ufficio di consigliere provinciale, in causa di incompatibilità derivantegli dalla veste di fideiussore della Banca provinciale del Polesine, assuntrice dell'esattoria consorziale di Badia Polesine per il decennio 1913-1922.

Al ricorso è allegata copia autentica dell'atto 22 luglio 1912 numeri 7913-7906 a rogiti del notaio dottor Filippo Dotti di Rovigo; con quella scrittura i signori Matteotti dottor Giacomo e Garzarolo Isabella fu Francesco vedova Matteotti, si costituirono, com'è ivi detto: « fideiussori solidali verso il consorzio esattoriale di Badia Polesine, per l'operato della spettabile Banca provinciale, quale assuntrice dell'esattoria di cui sopra, e per tutti gli obblighi di attribuzioni alla medesima affidate e da affidarsi in seguito, in dipendenza della succitata assunzione, dichiarandosi pronti a rifondere solidalmente verso il detto consorzio esattoriale di Badia Polesine ogni danno, interesse e spesa che, in conseguenza della gestione della Banca provinciale del Polesine, quale assuntrice dell'esattoria suddetta, fosse per soffrire, nel limite però della somma di lire 120 mila, ed acconsentono espressamente essi signori Matteotti dottor Giacomo fu Gerolamo e Garzarolo Isabella fu Francesco vedova Matteotti che per la precitata somma di lire 120 mila, nonché per altre lire 10 mila, per accessori e spese, e per il titolo suespresso venga iscritta ipoteca a favore del consorzio esattoriale di Badia Polesine per il decennio 1913-1922 sopra gli immobili nell'atto descritti, mandando il conservatore ad iscrivere detta ipoteca. Tale cauzione si intenderà duratura per tutto il tempo che durerà il servizio esattoriale assunto dalla Banca provinciale del Polesine ».

Al ricorso è allegato altro documento rilasciato dall'agenzia delle imposte di Lendinara, attestante che, agli effetti della tassa di ricchezza mobile, trovasi iscritto al nome dei signori Matteotti dottor Giacomo e Garzarolo Isabella il reddito di lire 1800 proveniente dalla fideiussione di cui trattasi.

L'esame però di tal documento non interessa ai fini della risoluzione della sottopostaci contestazione, mentre il rogito Dotti 22 luglio 1912, dianzi in parte riportato, prova appieno la qualità di fideiussore personale e cauzionante ipotecario del collega dottor Matteotti a favore della Banca provinciale del Polesine per il servizio esattoriale, qualità del resto, che non fu neppure discono-

sciuta dallo stesso Matteotti nelle dichiarazioni rese a questo Consiglio nella seduta del 7 maggio decorso.

La vostra deputazione opina non esservi dubbio circa la esistenza della dedotta incompatibilità, la quale è prevista dall'articolo 28 del testo unico 4 febbraio 1915 della legge comunale e provinciale per « coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia ».

L'articolo 287 poi della stessa legge stabilisce che « la qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ».

Voi, o onorevoli colleghi, nella seduta del 7 maggio scorso aveste ancora ad occuparvi dell'applicazione dell'articolo 29 sopra riportato, a proposito di un dedotto motivo di ineleggibilità di alcuni consiglieri, asserendosi essere i medesimi partecipi ad un servizio esattoriale, quali amministratori di istituti che quel servizio avevano assunto. Voi allora interpretaste con larghezza, con liberalità quella disposizione restrittiva della libera scelta elettorale e riteneste non esistere incompatibilità tra l'ufficio di consigliere provinciale e la carica di amministratore di un istituto cooperativo di credito assuntore di esattorie, nella considerazione che il responsabile della gestione esattoriale verso la Provincia non è il socio o l'amministratore, ma l'ente amministrato, il quale ha vita a sé stante e personalità giuridica propria, e che l'interesse dell'amministratore è così tenue da sfuggire a qualsiasi ponderabilità, immedesimandosi con quello di qualunque semplice socio, portatore di un'azione di limitatissimo valore, sì da allontanare ogni sospetto che l'un ufficio possa contrastare al pieno adempimento dei doveri dall'altro imposti.

Ma come fu osservato in questa stessa aula a proposito di quelle contestazioni elettorali, non altrettanto può dirsi del fideiussore di un esattore. Egli si confonde, s'immedesima coll'obbligato principale: egli è obbligato — per quanto eventualmente — a pagare alla Provincia le somme scosse e non scosse dall'esattore, tanto che, riguardo al caso, che ci occupa, leggesi nel rogito di fideiussione 22 luglio 1912 che il dottor Giacomo Matteotti e la di lui madre « si dichiarano pronti a rifondere solidalmente verso il consorzio esattoriale di Badia Polesine (di cui fa pur parte la Provincia), ogni danno, interesse e spesa che fosse per soffrire in conseguenza della gestione esattoriale da parte della Banca provinciale del Polesine » il qual danno, notisi, potrebbe ascendere anche a 120 mila lire, tanto che fino al limite di tal somma i fideiussori si obbligarono personalmente e dettero anche cauzione ipotecaria.

Non è più quindi l'interesse d'una banca, della quale si sia semplice e temporaneo amministratore, non è più quindi l'interesse di una cassa di risparmio, avente scopo di beneficenza, del di cui

Consiglio facciasi parte senza ricevere corrispettivo di sorta, non è tale interesse estraneo alla persona dell'amministratore che nel caso del dottor Matteotti è in giuoco: non è più il meschino valore di una azione di banca che possa trovarsi in pericolo, ma decine di migliaia di lire costituiscono la somma per la quale il fideiussore può trovarsi esposto verso la Provincia.

Il notevole interesse che egli ha nella gestione di una esattoria, la possibilità che, sorgendo controversia tra la Provincia e l'appaltatore, la qualità di cauzionante possa trovarsi in conflitto coi doveri della carica elettiva, sono circostanze a fronte delle quali non si può disconoscere la gravità delle ragioni che suggerirono la sanzione della incompatibilità dalla legge contro chi ha parte, sia pure indiretta, in servizi, esazioni, appalti nell'interesse del comune o della Provincia. Anzi può dirsi, come osserva in una sua perspicua sentenza la corte d'appello di Milano (26 marzo 1890), che la parola « indirettamente » usata dall'articolo 28 del testo unico della legge comunale e provinciale, fu adottata per colpire specialmente i fideiussori. Stando, invero, al comune significato di una simile espressione, devesi ammettere che si ha o si prende parte indirettamente in un servizio o contratto, col concorrere a garantirne l'esecuzione. È questo il modo più spiccato e palese di una simile partecipazione indiretta, mentre a chi volesse sostenere — come altre volte fu fatto — che la parola « indirettamente », si riferisce invece a coloro che, all'infuori del contratto di appalto, sono per avventura soci segreti dell'appaltatore, o di lui cessionari, può vantaggiosamente replicarsi che, constatata che sia questa loro qualità, si dovrebbero costoro considerare più come diretti partecipanti nell'affare, che come indiretti.

Chi invece si limita ad intervenire in un contratto per garantire l'obbligazione con esso assunta da un terzo, non fa che completare la potenzialità giuridica dell'obbligazione medesima, rendendo possibile l'attuazione dell'affare: ma poiché nell'andamento di questo il fideiussore non prende diretta ingerenza, è precisamente a lui che si conviene la qualifica di partecipante indiretto, colpito quindi dal disposto del citato articolo 28 della legge.

Il prestare fideiussione per l'obbligazione di una persona equivale a sottomettersi verso il creditore a soddisfare l'obbligo del debitore, se questi non vi adempia (articolo 1898 codice civile) ed importa la conseguenza che il fideiussore viene ad assumere la qualità di secondo debitore e ad accettare per suo conto l'obbligazione del debitore principale. È chiara quindi la ragione dell'incompatibilità stabilita dalla legge, al pari della lettera da questa usata; si cumulerebbero altrimenti nella stessa persona funzioni, diritti e doveri ed interessi del tutto impugnanti tra loro, non potendosi concepire che si possano avere al tempo stesso le opposte qualità di debitore e di rappresentante del creditore, di sorvegliato e di sorvegliante, di parte e di giudice.

Né — a questo proposito — si obbietti che il fideiussore, essendo disinteressato nella gestione del servizio esattoriale, poiché non vi concorre con capitali, né divide i lucri o le perdite, e limitandosi egli a rispondere della capacità, onestà e solvibilità dell'esattore, il di lui interesse coincide con quello della Provincia, anziché esserne in conflitto, in quanto tanto al fideiussore quanto alla Provincia anzi più al primo che alla seconda, deve premere che l'esattore adempia i suoi doveri. A tale obbiezione fu vittoriosamente risposto dai cultori del diritto che, se nel campo della prevenzione si può consentire in questa comunanza d'interesse tra ente e fideiussore nel vigilare l'appaltatore, quando invece non si riesca a prevenire l'abuso e l'obbligato principale abbia saputo eludere la vigilanza del suo fideiussore, sorge naturale il sospetto, quel sospetto che il legislatore ha voluto impedire, il sospetto cioè che il fideiussore, per salvare appunto i propri averi, nel seno del Consiglio, e pur astenendosi, come d'obbligo, dal voto, s'adoperi in guisa che la deliberazione riesca ingiustamente favorevole al debitore, o sia meno severa di quella che dovrebbe essere.

A chi poi tentasse di infirmare la tesi dell'incompatibilità richiamandosi al fatto che l'esattore non ha rapporti diretti con la Provincia, ma col solo ricevitore provinciale, può osservarsi che questi non è che il rappresentante della Provincia nei rapporti con l'esattore, mentre il vincolo giuridico corre in realtà tra l'ente e l'appaltatore, tanto è vero che l'articolo 5 del testo unico 29 giugno 1902 sulla riscossione delle imposte dirette dice che: « la consegna dei ruoli esecutivi costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare risultante dal ruolo medesimo », quindi verso la Provincia, lo Stato, i comuni eccetera e l'articolo 128 del regolamento per l'esecuzione di quella legge stabilisce che « l'esattore rende alla Provincia il conto delle sue tasse », sicché per lo svincolo della cauzione esattoriale, alla fine dell'appalto, si richiede non l'assenso del ricevitore provinciale, ma quello diretto della Provincia, che non l'accorda se non quando l'esattore abbia reso il conto della sua gestione e questo sia stato nelle debite forme approvato.

La vostra deputazione col conforto della legge e della unanime dottrina e giurisprudenza (Saredo, vol. 11, 709; Consiglio di Stato, 4 dicembre 1886; 21 febbraio 1890; 11 luglio 1890; Cassazione Roma: 4 maggio 1891, 20 agosto 1890; 21 maggio 1894; 7 giugno 1904; 13 luglio 1911, eccetera) è venuta nella convinzione assoluta che la dedotta incompatibilità del dottor Matteotti all'ufficio di consigliere provinciale realmente esista.

Ci si era affacciato il dubbio sulla questione della procedibilità dell'azione di decadenza, per il fatto che l'invocato motivo preesisteva alla elezione del dottor Matteotti e non erasi fatto nel termine di legge reclamo od impugnativa contro la proclamazione. La questione però si risolve subito nel senso della procedibilità, poiché

come ben osserva la corte d'appello di Venezia (sentenza 12 marzo 1908), « per il principio d'ordine pubblico a cui si ispira l'articolo 287 del testo unico 4 febbraio 1915 della legge comunale e provinciale, la causa di ineleggibilità, anteriore all'elezione, si converte dopo di questa, in causa di decadenza; essa opera per virtù di legge e colpisce l'eletto, sia che la causa impeditiva preesista, sia che sussegua l'elezione. Per non lasciare troppo a lungo incerta la costituzione delle rappresentanze amministrative, fu segnato il termine di 30 giorni, decorso il quale la elezione non può più essere impugnata, ed il diritto di surrogazione di cui l'articolo 87 della legge viene a cessare. Ma solo perché la proclamazione assume un carattere definitivo, non ne consegue che si debba ritenere consacrata, senza possibilità di rimedio, una elezione alla cui legittimità resisteva e resiste una ragione d'ordine pubblico. Un'opinione a questa contraria menerebbe ad infirmare il principio stabilito dall'articolo 287 della legge comunale e provinciale e ad offendere contro ogni ragione logica quell'ordine pubblico che con l'articolo stesso si intese di salvaguardare.

Ogni ragione di disputa sull'argomento è poi tolta dal regolamento 12 febbraio 1911 per l'attuazione della legge comunale e provinciale, che all'articolo 160 dispone esplicitamente che « la dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualunque cittadino o dal prefetto, ma non dà mai luogo alla sostituzione di coloro che ebbero maggior numero di voti, ai termini dell'articolo 84 (ora 87) della legge quand'anche la causa fosse preesistente alle elezioni ». Il che dimostra che l'azione di decadenza può promuoversi quandochessia e senza riguardo all'epoca in cui la ragione di incompatibilità sia sorta.

Per tutte le suesposte considerazioni la vostra deputazione opina che il ricorso dell'elettore De Giuli sia fondato in fatto ed in diritto, e che di conseguenza debba farsi luogo alla dichiarazione di decadenza del dottor Giacomo Matteotti dall'ufficio di consigliere provinciale.

Vi propone pertanto il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio provinciale di Rovigo:

« Visto il ricorso presentato dall'elettore De Giuli Umberto per la dichiarazione di decadenza del dottor Giacomo Matteotti dall'ufficio di consigliere provinciale;

« sentita la relazione della deputazione provinciale, la approva e conseguentemente dichiara decaduto per ragioni di incompatibilità il signor dottor Giacomo Matteotti dall'ufficio di consigliere provinciale ».

Rovigo, 8 agosto 1915 *Il relatore*

F. ESMENARD

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA PROROGATA - SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1915

COMPLETAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

Il Consiglio provinciale è chiamato a procedere alla sostituzione di Vanzetti Giovanni da membro effettivo della giunta provinciale amministrativa, dato che la sua nomina veniva a scadere il 31 dicembre 1915.

Matteotti interviene proponendo che il Consiglio « esprima il voto che a questa nomina sia dato il significato che gli eletti dal Consiglio provinciale siano favorevoli a tutte le spese relative all'istruzione pubblica ».

Il Presidente mette ai voti « la questione pregiudiziale se il Consiglio possa trattare l'argomento proposto dal consigliere Matteotti »; il Consiglio vota negativamente a maggioranza.

Si procede, quindi, alla nomina di cui sopra.

MATTEOTTI. In occasione della nomina della giunta provinciale amministrativa, io desidero che il Consiglio esprima il voto che a questa nomina sia dato il significato che gli eletti dal Consiglio provinciale siano favorevoli a tutte le spese relative alla istruzione pubblica. Questo voto dovrebbe rappresentare l'indirizzo che secondo il Consiglio dovrebbero seguire i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in materia di spese per la pubblica istruzione, allo scopo di evitare che nella giunta entrino delle persone che eventualmente ostacolino queste spese utilissime.

PRESIDENTE. Questo desiderio si riferisce alla seguente mozione che il consigliere Matteotti mi aveva pregato d'iscrivere all'ordine del giorno: « Il Consiglio provinciale dichiara di non aver voluto, con la nomina della nuova giunta provinciale amministrativa, sollecitare un'opera contraria allo sviluppo della istruzione ed educazione

popolare nei comuni ». La presidenza si è dovuta rifiutare di iscrivere questa mozione all'ordine del giorno perché implicava un giudizio sull'operato della giunta provinciale amministrativa che il Consiglio provinciale non è competente a pronunciare, e per di più una censura, anzi un biasimo che avrebbe offeso nella loro libertà di apprezzamento e di voto i membri della giunta provinciale amministrativa. Ora il consigliere Matteotti vorrebbe per altra via arrivare allo stesso scopo; ma io per sentimento di coerenza e per dovere di ufficio devo rifiutarmi di mettere in discussione la proposta del consigliere Matteotti.

MATTEOTTI. Il voto che io propongo ora è una cosa del tutto diversa dalla mozione alla quale accenna il presidente. In quella si giudicava l'operato della giunta, in questo invece non si fa che esprimere il pensiero del Consiglio, che cioè la giunta sia favorevole a tutte le spese per la pubblica istruzione, desiderio nel quale a me pare che tutti dovremmo essere concordi.

PRESIDENTE. Mi rifiuto egualmente di mettere in discussione l'argomento e se il consigliere Matteotti insiste, si appelli al Consiglio.

MATTEOTTI. Io insisto.

MERLIN. Sento il dovere di fare una dichiarazione. Se il presidente mette ai voti la questione pregiudiziale se cioè il Consiglio possa discutere sulla proposta del consigliere Matteotti, voterò negativamente, ma se metterà in votazione la proposta di esprimere il voto che la giunta sia favorevole alle spese per l'istruzione pubblica, io voterò favorevolmente.

PRESIDENTE. Io metto ai voti la questione pregiudiziale e cioè se il Consiglio possa trattare l'argomento proposto dal consigliere Matteotti.

Chi vota affermativamente si alzi, chi vota negativamente resti seduto.

(*Il Consiglio vota negativamente a maggioranza*).

Ed ora prego di procedere alla nomina.

Su 31 votanti, l'avvocato Giacomo Vanzetti ottiene 18 voti; schede bianche: 13. Dopo la proclamazione da parte del presidente, il consigliere Costa afferma che Vanzetti non è rieleggibile e chiede che di ciò sia fatto cenno nel verbale.

Si prosegue con la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Matteotti interviene varie volte nella discussione.

SUSSIDIO A FAVORE DELLA SCUOLA DI DISEGNO APPLICATO ALLE ARTI IN OCCHIOBELLO

Il relatore Marchiori illustra la delibera con la quale la Provincia propone di accordare per l'anno scolastico 1915-16 al comune di Occhiobello la somma di lire 250 quale concorso nella spesa di funzionamento della scuola di disegno.

Zanella dichiara di approvare la proposta fatta dalla deputazione.

Matteotti interviene a favore del suo paese natio: Fratta.

MATTEOTTI. Sono lietissimo del provvedimento adottato a favore del comune di Occhiobello; ma avrei desiderato che eguale trattamento fosse stato fatto al comune di Fratta, al quale invece fu risposto che la Provincia non può dare alcun contributo.

Il relatore Marchiori assicura che « se il comune di Fratta ripeterà la pratica e si troverà nelle stesse condizioni del comune di Occhiobello, la deputazione non farà certo due pesi e due misure ».

Alla fine il provvedimento è approvato all'unanimità.

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE DI CHIATTE FRA RO E POLESELLA

Si propone di accordare al consorzio dei comuni di Ro e Polesella — per la gestione del ponte di chiatte sul Po che congiunge i due paesi — un contributo annuo nella spesa nella misura di lire 1.000.

Dopo altri interventi prende la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Io penso che il contributo potrebbe essere dato oggi stesso, senza condizioni, ma non al consorzio Polesella-Ro, bensì al solo comune di Polesella; che se da questo fatto il comune di Ro riuscisse danneggiato potrebbe esso ripetere e intensificare le pratiche per ottenere a sua volta il contributo della Provincia di Ferrara. Quanto alla misura del contributo, non è possibile non riconoscere l'alta importanza dei ponti sul Po e quindi la necessità di contribuire largamente, ma devesi tenere presente che anche i comuni devono sottostare alla loro parte di sacrificio, pure tenendo

conto che i comuni di Polesella e Ro sentono già nei loro bilanci il danno della cessata entrata del passo volante, ed è pure necessario che se vi sono altri comuni, come ad esempio quello di Rovigo, che hanno interesse al mantenimento del ponte, diano essi pure il loro contributo.

Alla fine è approvata, a maggioranza, la proposta di sospensiva avanzata dal consigliere Merlin.

PROPOSTA DI AUMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA

Si propone di elevare a lire 16.000 annue il contributo della Provincia nelle spese di funzionamento della cattedra ambulante di agricoltura. Dopo altri interventi, prende la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Il consigliere Oliva ha esposto molto chiaramente la storia della evoluzione della cattedra confermandomi nel convincimento che non si tratta di una questione inerente alla natura e alla funzione della istituzione, ma semplicemente di una questione localistica. Il presidente della deputazione ha detto che il carattere della cattedra è tale che non può essere che unica, con sede nel centro e che questa necessità di essere unica e centrale si rende maggiormente manifesta oggi perché dopo la guerra la cattedra dovrà occuparsi dei grandi problemi economici che saranno portati dal nuovo orientamento politico e commerciale. Oliva invece non ha detto niente di tutto questo. Egli ha detto che coi mezzi dei quali la cattedra oggi può disporre non è possibile mantenere, con probabilità di buon esito, che una sola cattedra, la quale non potrebbe essere che quella centrale; ma che se vi fossero stati maggiori mezzi, sarebbe stato non solo possibile, ma opportuno mantenere anche tutte le sezioni, ed egli anzi ha dichiarato che di ciò sarebbe stato lietissimo. Non sarebbe adunque questione di carattere della istituzione, ma questione di mezzi. E io invece sono di opinione che dal carattere della istituzione si debba dedurre soltanto la guida per risolvere l'oggetto in questione. Bisogna invece convenire, dopo la lettura della relazione del presidente della deputazione, che la deputazione intenderebbe anzi di trasformare il carattere e di mutare l'ufficio della cattedra, conferendo ad essa ora, e specialmente dopo la guerra, il carattere di un istituto economico-politico, di un istituto che dovrebbe studiare i fenomeni economici in rapporto ai trattati di commercio e far presente al Governo quali siano i bisogni della agricoltura in rapporto alle condizioni dei trattati. La cattedra non

deve avere né carattere economico-politico, né quel carattere esclusivamente scientifico che è proprio delle scuole superiori di agricoltura, come le università. La cattedra deve avere carattere di applicazione scientifica, deve cioè seguire la evoluzione della scienza e applicarla alla agricoltura locale, deve studiare se e per quanto i dettami della scienza siano applicabili alla nostra agricoltura, e deve quindi volgarizzare la scienza stessa e portarla presso tutti gli agricoltori, presso tutti, grandi e piccoli, anche presso i contadini, e non dica la deputazione che ciò è eccessivo, perché è anzi l'unico ufficio della cattedra, che fino dal suo sorgere fu detta ambulante. Finora invece questo suo precipuo ufficio la cattedra lo ha esercitato assai poco, a sbalzi e solo per una categoria soltanto di agricoltori. La parola che spiegasse la applicazione della scienza alla agricoltura non è mai arrivata direttamente ai contadini: essi la hanno appresa solo attraverso la bocca dei loro padroni.

MARCHIORI. No, no, direttamente sempre.

MATTEOTTI. Sì, anche direttamente, ma in apparenza soltanto. Una volta all'anno appariva nel comune il titolare della cattedra, e per di più o di martedì o di sabato, in giorni nei quali era impossibile che la classe dei contadini fosse ad ascoltare la conferenza. Per questo carattere fondamentale di volgarizzazione è necessario mantenere le cattedre locali che sono più vicine agli agricoltori.

Alla fine, dopo un ultimo intervento di Zanella, viene approvato un ordine del giorno di sospensiva.

Si riporta la parte finale della discussione e la votazione conclusiva.

PRESIDENTE. Allora non rimangono che l'ordine del giorno Zanella e quello sospensivo del consigliere Callegari, accettato dalla deputazione.

MATTEOTTI. Se si tratta di una sospensiva pura e semplice che non pregiudichi in modo alcuno la risoluzione del problema della cattedra, noi la votiamo, altrimenti, no.

PRESIDENTE. Il consigliere Callegari accetta di dare al suo ordine del giorno il significato di sospensiva pura e semplice ?

CALLEGARI. Sì.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti l'ordine del giorno del consigliere Callegari con la modificazione proposta dal consigliere Matteotti.

Chi lo approva, è pregato di rimanere seduto.

(*È approvato all'unanimità*).

PROPOSTA DI SOPPRESSIONE DEI PEDAGGI SUI PONTI DI FERRO SUL PO

Il relatore Casalicchio illustra la proposta della deputazione di abolire il pedaggio sul ponte di ferro sul Po tra Bottrighe e Corbola, a condizione che la provincia di Ferrara adotti uguale provvedimento relativamente al pedaggio dei ponti di ferro sul Po a Santa Maria Maddalena e ad Ariano; si fissano, inoltre, le somme che i comuni interessati debbono corrispondere alla Provincia di Rovigo in conseguenza della soppressione di detti pedaggi.

Dopo altri interventi, parla Matteotti.

MATTEOTTI. Mi consta che nell'alto e nel medio Polesine i contributi per la soppressione dei pedaggi non furono ancora votati perché alcuni comuni non sono persuasi della equità del riparto della spesa. Alcuni comuni che non avrebbero alcun interesse diretto, sarebbero tuttavia disposti a votare un contributo per sentimento di solidarietà, ma desidererebbero che fosse fatta una revisione del riparto, e che tale revisione fosse fatta dalla deputazione. Alcuni comuni, come Grignano ad esempio ed Arquà che hanno un piccolissimo interesse sono stati chiamati a contribuire, e Rovigo, che ha certo un interesse maggiore non fu chiamato. Ripeto quindi che ritengo opportuno che pel pedaggio sul ponte a Santa Maria Maddalena il riparto delle spese sia riveduto dalla deputazione provinciale.

Alla fine, dopo che hanno preso la parola altri consiglieri, la delibera è approvata alla unanimità.

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE D'URGENZA PER L'INVESTIMENTO PROVVISORIO DI PARTE DEL FONDO DI CASSA

Il relatore Grandi illustra la relazione della deputazione in merito ad una deliberazione d'urgenza con cui « si investono a frutto presso la Cassa di risparmio di Rovigo lire 40.000 che erano parte del fondo di cassa allora esistente ».

Matteotti interviene nella discussione.

MATTEOTTI. Vedo che la deputazione si trova spesso in condizioni di dover depositare temporaneamente ad interesse somme eccedenti i bisogni di cassa, mentre vi sono comuni nella provincia

che si trovano spesso nella condizione inversa, di dovere cioè ricorrere al credito per anticipazioni, pagando interessi molto elevati. Mi pare quindi che si potrebbe con questo denaro fare dei prestiti a breve scadenza ai comuni a condizioni vantaggiose.

GRANDI. La deputazione studierà se questo provvedimento sia possibile a favore dei comuni.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla deputazione.

Chi lo approva, è pregato di rimanere seduto.

(*È approvato all'unanimità*).

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA PROROGATA - SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1915

PROVVEDIMENTI INTESI A MIGLIORARE LA VIABILITÀ PROVINCIALE

Matteotti interviene — una prima volta — con un lungo discorso, nel quale compiutamente affronta una serie di questioni, sulla scorta della relazione presentata dalla deputazione.

MATTEOTTI. Leggendo la relazione della deputazione mi sono fatto il convincimento che le proposte in essa contenute avrebbero meritato una discussione molto più ampia, molto più profonda di quella che non sia costituita da parziali osservazioni sopra uno od altro lavoro stradale. Quanto alla rampa di Badia io ho sostenuto in questa sede che si trattava di una spesa che non avrebbe dovuto essere sostenuta dalla Provincia. Ora apprendo che quell'opera fu anche eseguita così male che è necessario rifarla, certo con una nuova e non indifferente spesa. La colpa a chi ? È difficile assai stabilirlo, perché col solito sistema sbagliatissimo dei soverchi e degli inutili controlli, la colpa degli errori finisce sempre per essere così suddivisa che non è più possibile accertarla a carico di alcuno. Nella sua relazione la deputazione propone di affidare la manutenzione delle strade provinciali ad un ufficio speciale diretto da una persona competente e attiva, coadiuvata dai sorveglianti stradali. Come principio potrei anche essere d'accordo colla deputazione provinciale; ma osservo subito che non sembra a me che la manutenzione delle strade abbia nella provincia nostra tanta importanza da richiedere l'istituzione di un ufficio speciale. E poi ritengo che sarà assai difficile trovare la persona che oltre di avere tutti i requisiti necessari riguardo alla competenza, fosse anche disposta a sacrificarsi quanto sarebbe necessario, perché dovrebbe vivere costantemente sulle strade viaggiando sempre in motocicletta; si tratterebbe in

altre parole di dividere l'ufficio tecnico in due, e ad uno di questi, quello di nuova istituzione, affidare tutto ciò che ha attinenza alla manutenzione delle strade. Ma allora la deputazione avrebbe dovuto nelle sue proposte porre nettamente questa divisione, non proporre che dopo la istituzione dell'ufficio speciale, il quale solo dovrebbe avere intera la grave responsabilità di questo servizio, dire che l'ingegnere capo farà delle periodiche ispezioni, studi, eccetera. Questo significa creare il germe di antagonismi e rallentare il sentimento della responsabilità. Non sono d'accordo con la deputazione anche perché con le attuali proposte non viene ad essere tolta quella sperequazione che ho altre volte lamentata fra gli impiegati amministrativi e quelli tecnici, i quali, oltre allo stipendio, godono anche della indennità. Passando ai sorveglianti dirò che in fondo l'attuale condizione di cose non è sufficiente per dare garanzia di un servizio veramente utile, e la deputazione propone di aumentare il numero dei sorveglianti. Io però raccomando vivamente alla deputazione di proporre quelle persone che sono veramente idonee a quell'ufficio, perché generalmente i sorveglianti non sono che degli spostati, non sono che di quei tanti licenziati dalle scuole tecniche che si fanno ricercatori di impieghi per non fare niente, mentre occorrerebbero persone che avessero conoscenze tecniche e attitudini speciali alla sorveglianza dei lavori stradali. Seguendo la relazione osservo che la deputazione ha stabilito di togliere ai sorveglianti lo sfalcio delle erbe crescenti lungo le scarpe delle strade, ed ha fatto bene, perché con questo diritto lasciavano crescere l'erba anche sulla sommità, e anziché attendere al buon governo delle strade attendevano al raccolto dell'erba. Dove però non sono d'accordo con la deputazione è sul sistema. Io non approvo che lo sfalcio dell'erba abbia ad essere appaltato, perché, per altra via arriveremo agli stessi inconvenienti. L'appaltatore darà la mancia allo stradino e lo stradino lascerà crescere l'erba. Il reddito dello sfalcio dell'erba deve essere abbandonato e l'erba deve essere tutta estirpata. Relativamente alla compressione a vapore vi è un dissidio forte fra la relazione dell'ufficio tecnico e le proposte della deputazione. La deputazione avrebbe dovuto confutare ciò che ha esposto l'ufficio tecnico, e invece non lo ha fatto. Quanto al materiale, la deputazione non fa che delle promesse, e noi non abbiamo che da aspettare. E vengo all'altro punto, sul quale non posso assolutamente essere d'accordo con la deputazione provinciale: l'innaffiamento. La relazione dell'ufficio tecnico fa uno studio della questione e conclude che il sistema attuale è migliore perché è il più economico, e la deputazione invece si propone di fare delle notevoli economie anche su questo servizio. Ma vi ha di più, la deputazione intende di togliere questo servizio agli stradini e di affidarlo a un appaltatore e appoggia le sue proposte a delle considerazioni che sono un vero svalutamento del servizio di innaffiamento. In tutte le relazioni che furono pubblicate negli

ultimi anni dai competenti in materia di manutenzione stradale, e anche in quelle pubblicate dal Touring Club Italiano, è largamente dimostrato di quanto grande utilità sia l'innaffiamento per la buona manutenzione delle strade, e questa utilità non può essere che maggiore nella provincia nostra, nella quale le strade sono straordinariamente polverose, ciò che costituisce una delle principali cause del loro stato di disservizio: polvere e fango sono le cause della cattiva manutenzione delle nostre strade. Quando la deputazione dice che il servizio di innaffiamento costa 80.000 lire all'anno, con le quali si potrebbero acquistare 8.000 metri cubi di ghiaia, non ha ragione. Non è la ghiaia che occorre per togliere il danno della polvere, è l'innaffiamento. E poi il prezzo della ghiaia indicato dalla deputazione è troppo elevato. È vero che la nostra provincia è lontana dalle fonti; ma si può acquistare a minor prezzo. E poi non è mica vero che il servizio di innaffiamento costi 80.000 lire. Nel bilancio non sono stanziate che 39.000 lire, che la deputazione vorrebbe però ridurre ora a 20.000 con una spesa media di 70 lire circa al chilometro, assolutamente insufficiente anche per le strade comunali. Questa spesa non potrebbe essere sufficiente neppure a passare col carro-botte sulla polvere una sola volta alla settimana. La deputazione fa anche proposta di rinnovare una determinata serie di strade, e se la deputazione intende effettivamente di rinnovare tutte le strade da essa indicate, io vorrei sapere se abbia tenuto conto delle vere condizioni di quelle strade e del fatto che dovranno essere costruite le tramvie. Un altro punto della relazione è quello che riguarda la nomina degli ispettorati per la sorveglianza delle strade, ma non dice quali funzioni questi ispettorati abbiano da esercitare. Vi è anche fra le proposte della deputazione quella di costruire alcune case cantoniere con una spesa di 25.000 lire. Io però non sono d'accordo con la deputazione sulla opportunità di queste case. Essa dice che sono necessarie perché se lo stradino abita lontano dalla sua sezione spreca tempo ed energia per recarsi e tornare dal lavoro; ma non si accorge la deputazione che se lo stradino abita sulla sezione, è molto probabile che invece di attendere alla strada, attenda alla casa. E poi non ha considerato la deputazione che se lo stradino abita sulla sezione, ma molto lontano da un centro abitato dovrà recarsi al centro per i bisogni della sua famiglia e si verificherà quello stesso inconveniente dello spreco di tempo e di energia, a togliere il quale la deputazione intenderebbe spendere la cospicua somma di 25.000 lire. In ogni caso poi il progetto della deputazione potrebbe forse essere ridotto, perché una sola casa potrebbe servire per due stradini. Quanto poi alla provincializzazione delle strade la deputazione avrebbe delle idee molto larghe che arriverebbero alla provincializzazione di tutte le strade comunali di maggiore importanza, e importanti sono quasi tutte, col contributo dei comuni. In ciò potrei essere d'accordo con la

deputazione provinciale, perché qualora la Provincia avesse alle sue dipendenze un ufficio tecnico specializzato nella manutenzione stradale il provvedimento potrebbe tornare di grande giovamento per quelle strade che oggi sono tenute dai comuni indegnamente. Vorrei poi che la deputazione affrettasse lo studio dell'argomento e concretasse assai presto le sue proposte. Ciò non toglie però che la deputazione provinciale non possa e non deva avere uno speciale riguardo per le condizioni speciali nelle quali si trovano alcune strade, mentre alcuni comuni del medio Polesine hanno chiesto fino dal mese di aprile di quest'anno la provincializzazione di un tratto di strada che riveste tutti i caratteri della provincialità e che avrebbe dovuto essere provincializzato anche per altre considerazioni di opportunità, di equità e di giustizia, e dal mese di aprile ad oggi quei comuni non hanno avuto una sola parola di risposta. Neppure fu accusato ricevuta della domanda. È un sistema che dura da molto tempo nella amministrazione della Provincia quello di non rispondere alle lettere. È una vera mancanza di cortesia. Almeno che avessero accusato ricevuta, e dopo due o tre mesi di studio avessero risposto, magari negativamente, ma avessero risposto.

PRESIDENTE. Non vorrà alludere al presidente del Consiglio provinciale, perché io ho sempre risposto sollecitamente alle sue lettere.

MATTEOTTI. No, no, intendo parlare della amministrazione. La domanda di provincializzazione della quale si tratta è sorretta da una ragione di perequazione economica. È avvenuto questo. Io ho fatto il confronto fra tutti quattro i collegi politici della provincia, ed ho osservato che quello di Lendinara non ha che 43 chilometri di strade provinciali, quello di Badia ne ha 78, quasi il doppio, quello di Adria ne ha 105. La sperequazione è evidente anche in rapporto al numero degli abitanti e in rapporto anche al numero dei comuni che delle strade provinciali. Infatti il collegio di Lendinara ne ha 8, Rovigo 8 su 17, Adria 9 su 11 e Badia 13 su 15. Anche qui adunque è evidente la sperequazione, sperequazione che non fu sanata neanche nel periodo posteriore al 1904 nel quale furono provincializzati 76 chilometri di strade comunali. Indipendentemente quindi dall'intendimento della deputazione di studiare la provincializzazione di tutte le più importanti strade comunali col sussidio dei comuni, io dico che la Provincia dovrebbe provvedere alla provincializzazione della strada in esame senza contributo alcuno per togliere il grave inconveniente che una parte dei comuni della provincia non faccia che pagare le comodità che sono godute dagli altri, e spero che la deputazione provinciale svegliandosi dal suo letargo di otto mesi, mi dia sicuro affidamento che la domanda verrà quanto prima completamente accolta.

Egli prende la parola, una seconda volta, per delle precisazioni, dopo interventi di altri consiglieri e deputati provinciali.

MATTEOTTI. La deputazione non ha risposto esaurientemente alle mie osservazioni riguardanti le attribuzioni dell'ufficio speciale per la manutenzione delle strade e quelle dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico. La deputazione dice che la manutenzione stradale è affidata all'ingegnere che è ora da nominarsi, ma dice che l'ingegnere capo farà delle ispezioni periodiche. Ora, che cosa farà l'ingegnere capo in queste ispezioni periodiche ? Dovrà solo guardare e riferire ? Ciò sembra troppo poco per l'ingegnere capo. E se farà dei rilievi, delle osservazioni, l'ingegnere delle strade che è responsabile del servizio dovrà sottomettersi ? E allora il suo servizio si ridurrebbe a una funzione così bassa, che egli forse non la accetterebbe neanche. Insomma col sistema proposto dalla deputazione non vedo che siano tolte le cause di quei dissidi, che, è bene dirlo, sono così frequenti negli uffici della Provincia. Quanto ai sorveglianti il presidente della deputazione ha detto che prenderà i meno peggio, ma allora io dico che è meglio fare a meno di prenderli. E poi dalle parole del presidente ho appreso che la deputazione ha già fatto una scelta, dunque ciò significa che essa quando ha presentato al Consiglio le sue proposte, aveva già *in pectore* le persone da nominare, ma noi non intendiamo di prestarci a mettere lo spolverino sull'operato della deputazione. Siamo noi che provvediamo lo stipendio a questi impiegati, e vogliamo vedere che tipi sono. Chiamati così questi sorveglianti non possono essere che degli spostati, di quegli eterni ricercatori di impieghi. Noi vogliamo vedere chi siano perché non vogliamo concorrere a nominare a spese della Provincia dei galoppini elettorali.

Alla fine l'ordine del giorno proposto dalla deputazione è approvato.

ELEZIONE DI NOVE MEMBRI PER LA NOMINA DELL'ISPETTORATO AMMINISTRATIVO PER LE STRADE

MERLIN. Propongo che la nomina sia deferita alla deputazione.

COSTA. No, noi non intendiamo che la deputazione deva fare le nomine che sono di spettanza del Consiglio.

CAMERINI. Pare anche a me per un criterio di riguardo al Consiglio.

MATTEOTTI. Non si può privare il Consiglio di procedere a nomine che sono nella sua competenza.

MERLIN. Ho fatto la proposta solo per non perdere del tempo che potrebbe essere utilmente impiegato nella discussione del bilancio, ma se il Consiglio non acconsente io non insisto.

Il Consiglio — accogliendo il rilievo di Matteotti ed altri — passa, subito dopo, alla elezione dei nove componenti chiamati a far parte dell'ispettorato amministrativo per le strade.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 1916

Il preventivo per l'esercizio finanziario 1916, per la parte passiva, era impostato su tre titoli. Il primo (spese effettive) comprendeva quattro capi: I - spese obbligatorie ordinarie; II - spese obbligatorie straordinarie; III - spese facoltative ordinarie; IV - spese facoltative straordinarie.

I primi 16 articoli del capo I (categoria I: oneri patrimoniali; categoria II: spese generali) sono approvati all'unanimità senza discussione.

Matteotti chiede di parlare sull'articolo 17 (stampa degli atti del Consiglio provinciale).

MATTEOTTI. Osservo che per la stampa degli atti del Consiglio la deputazione spende troppo. Essa, stampa e spedisce ai consiglieri prima il fascicolo di ogni seduta, e poi alla fine d'anno provvede alla compilazione del volume annuale. Mi pare che una economia si potrebbe fare omettendo la stampa dei fascicoli, tanto più che vengono sempre stampati con molto ritardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 come proposto dalla deputazione.

Chi lo approva è pregato di rimanere seduto.

(*È approvato all'unanimità*).

Gli articoli dal 18 al 38 sono approvati all'unanimità.

Matteotti parla per dichiarazione di voto sugli articoli 39 e 40 della categoria V (opere pubbliche).

MATTEOTTI. Noi dichiariamo di votar contro, tanto per l'articolo 39, quanto per l'articolo 40 per tutte le argomentazioni svolte nella seduta di questa mattina quando si trattò delle proposte della deputazione per migliorare la viabilità.

Gli articoli 39 e 40 sono approvati a maggioranza. Gli articoli dal 41 al 45 sono invece approvati all'unanimità senza discussione.

Sull'articolo 46, ancora della categoria V, prende la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Propongo che lo stanziamento alla lettera *e*) di questo articolo « spese varie per innaffiamenti » sia elevato a lire 50.000.

CASALICCHIO. È sufficiente lo stanziamento delle lire 20.000 per i motivi detti nella discussione di questa mattina.

PRESIDENTE. Il dottor Matteotti insiste nella sua proposta ?

MATTEOTTI. Sì.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la proposta del dottor Matteotti di elevare a lire 50.000 lo stanziamento all'articolo 46, lettera *e*).

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È respinta*).

Chi approva l'articolo 46 come proposto dalla deputazione provinciale è pregato di rimanere seduto.

L'articolo 46 è approvato a maggioranza. Gli articoli dal 47 al 52 sono approvati all'unanimità senza discussione.

Sull'articolo 53 della categoria VI (istruzione pubblica) si registra ancora un breve intervento di Matteotti.

MATTEOTTI. Chiedo in quali condizioni si troverebbe la Provincia se l'istituto tecnico venisse regificato e quale opera darebbe la deputazione pel funzionamento dell'istituto.

MARCHIORI. Il Governo chiederebbe certo il contributo, ma tutta intera la differenza nella spesa dovrebbe essere sostenuta dal comune. Io personalmente penso che il contributo della Provincia debba essere conservato anche dopo la regificazione, ma la questione è nuova e non fu mai trattata dalla deputazione.

L'articolo 53 è approvato all'unanimità, e così pure gli articoli 54 e 55.

Sull'articolo 56, sempre della categoria VI, si ha ancora un intervento di Matteotti.

MATTEOTTI. Nello scorso anno per la manutenzione dei locali dell'ufficio scolastico furono spese 500 lire e per quest'anno si preavvisano lire 200 soltanto. Mi sembra che si dovrebbe conservare la stessa cifra per mantenere quegli uffici in istato decoroso.

CASALICCHIO. Lo stanziamento è stato fatto in base a un preventivo dell'ufficio tecnico.

MARCHIORI. Lo stanziamento per quest'anno è sufficiente, ma assicuro il dottor Matteotti che se occorresse qualche lavoro che importasse una maggiore spesa e si trattasse di aderire a un desiderio plausibile noi non ci opporremmo.

L'articolo 56 è approvato all'unanimità. Anche l'articolo 57 è approvato senza discussione.

Con l'articolo 58 si giunge alla categoria VIII (beneficenza pubblica). Il consigliere Costa chiede di sapere se sono state spese integralmente tutte le 210.000 lire stanziate in bilancio per la beneficenza. « Ora — egli aggiunge — siccome la logica dice che non può essere che sia stata spesa questa cifra così precisa, fino all'ultimo centesimo, chiedo spiegazioni ». Le spiegazioni le fornisce il deputato provinciale Carrer, ma Costa non è soddisfatto.

Interviene allora Matteotti.

MATTEOTTI. Risponderò io al consigliere Costa. La deputazione ha speso di più di 210.000 lire e la eccedenza di spesa la ha imputata sul bilancio successivo. Insomma la cifra impegnata come spesa di competenza dell'esercizio 1914 fu superiore alle 210.000 lire.

CARRER. Non era necessario che questa spiegazione la desse il consigliere Matteotti, perché anche Carrer ha detto che oltre alle lire 210.000 stanziate furono spese altre 8000 lire.

L'articolo 58 ed il successivo articolo 59 sono approvati all'unanimità.

L'articolo 60 suscita invece discussioni.

Costa sollecita provvedimenti adeguati « coi quali prevenire lo sviluppo della pellagra che è un vero flagello ».

Lorenzoni precisa che a Lendinara i pellagrosi « si curano con le locande sanitarie e con cure speciali ».

Il deputato provinciale Carrer ricorda che la legge « affida tutte le funzioni che tendono a prevenire e a curare la pellagra alla commissione pellagrologica provinciale, la quale esplica la sua azione assolutamente indipendente dalla amministrazione della Provincia ».

A questo punto interviene Matteotti.

MATTEOTTI. Qualche beneficio anche l'azione della Provincia potrebbe portarlo nel funzionamento delle locande sanitarie. Ad esempio la deputazione potrebbe fare delle ispezioni dirette per

accertarsi che siano forniti dei cibi veramente sani, e che siano dati ai veri pellagrosi. Rilevo poi un'altra cosa. Parecchi comuni hanno presentato con molto ritardo il conto delle spese sostenute per le locande sanitarie, e in ciò sono evidentemente da biasimare, perché non hanno dimostrato quella diligenza che sarebbe stata doverosa. Però la Provincia ha risposto a quei comuni che ormai ha esaurito il fondo di competenza di quegli esercizi ai quali la spesa si riferiva e che quindi non poteva pagare i conti presentati. E francamente mi pare che la Provincia non abbia ragione.

CARRER. Quanto al funzionamento delle locande sanitarie, ripeto che la deputazione non può invadere quello che è il compito specifico della commissione pellagrologica, e quanto ai conti presentati in ritardo da alcuni comuni, vedremo di che cosa si tratta e se la Provincia sarà obbligata a pagare, si provvederà.

FERRACINI. Informo che a Badia fu inviato un essicatoio per granoturco, essicatoio che fu dato gratuitamente, e che poi in pratica fu usato assai poco.

L'articolo 60, e così pure i successivi articoli 61 e 62, ultimi del capo I, sono approvati all'unanimità.

L'esame del capo II (spese obbligatorie straordinarie), suddiviso in tre categorie, procede celermente con l'approvazione dei relativi articoli. Soltanto l'articolo 66 provoca un breve intervento di Matteotti.

MATTEOTTI. Mi sembrerebbe opportuno elevare lo stanziamento per le spese impreviste, in previsione, ad esempio, che altri impiegati possano essere richiamati alle armi.

CASALICCHIO. Ormai quelli che erano richiamabili sono stati tutti richiamati.

Sull'articolo 99 del capo III (spese facoltative ordinarie), categoria I (spese generali), si registrano brevi interventi di Costa e Matteotti.

COSTA. Queste retribuzioni a chi vengono date ? A inservienti di banche, di uffici pubblici ? Sarebbe opportuno che fosse specificato nel bilancio.

MATTEOTTI. In passato queste retribuzioni si dicevano mance. Noi abbiamo protestato contro questa forma di compenso che è avvilente. Noi siamo contrari a queste retribuzioni. Se hanno diritto i salariati a un maggiore compenso, elevate la misura del salario !

Anche l'articolo 99, comunque, è approvato all'unanimità.

I successivi articoli fino al 104 compreso sono approvati all'unanimità senza discussione.

Suscita invece discussioni l'articolo 105 della categoria V (istruzione pubblica).

MATTEOTTI. Domando quale aumento intende di portare la deputazione a questo stanziamento.

CASALICCHIO. Quando verranno presentate delle domande, volta per volta la deputazione vedrà se sia il caso di provvedere; ma non intende di aumentare senza motivo tutti questi stanziamenti.

MATTEOTTI. Nel 1914 furono stanziate 1700 lire e ne furono spese 1375. Nel 1915 furono stanziate lire 1.700 e furono pagate 1.000 lire alla Accademia dei Concordi. Nel 1916 si stanziano ancora lire 1.700. Ora domando io, con le 700 lire in più oltre il contributo per l'Accademia dei Concordi, perché la deputazione non ha pagato i sussidi alle biblioteche popolari di Villamarzana, di Fratta, di Mardimago ?

MARCHIORI. Non sono state fatte che due o tre domande, e poiché lo stesso consigliere Matteotti in altra occasione ha detto che era necessario provvedere diversamente per questi sussidi, così la deputazione aspettava per coordinare la propria opera ai bisogni effettivi di queste istituzioni nei vari centri della provincia. Assicuro poi il consigliere Matteotti che sul fondo delle 700 lire che sono disponibili, se saranno presentate delle domande, i sussidi verranno concessi.

MATTEOTTI. Il fondo delle 700 lire per me è insufficiente. Voi invece non erogate neanche quello; ma allora, se lo ritenete inutile, sopprimetelo. Io ripeto che ritengo sia necessario aumentarlo.

MARCHIORI. La deputazione ripete che se i sussidi verranno richiesti, non verranno negati.

L'articolo 105 è approvato all'unanimità.

Ancora sull'articolo 106, che poi viene approvato anch'esso all'unanimità, interviene Matteotti.

MATTEOTTI. Non vedo iscritte le lire 250 promesse per la scuola d'arte e mestieri di Fratta.

MARCHIORI. La deputazione non ha ancora deliberato sulla domanda.

Prima di passare all'esame della categoria VI (agricoltura), Matteotti interviene sul problema dei sussidi ai patronati scolastici, proponendo un apposito stanziamento di bilancio.

MATTEOTTI. Prima di passare alla categoria VI domando perché non si provvede anche ai patronati scolastici e se si intende di provvedere, perché non si iscrive una somma in bilancio ?

CASALICCHIO. Bisogna tener conto delle condizioni del bilancio che è chiamato a sostenere le gravi spese causate dal momento eccezionale, e per ciò la beneficenza ordinaria non può essere aumentata. Se si accede alle idee del consigliere Matteotti, allora è necessario studiare e attuare tutto un diverso programma.

MATTEOTTI. La questione del programma da studiarsi è comodissima, ma si ripete ogni anno e intanto non si dà niente per queste utilissime e necessarissime istituzioni. Inscriviamo il fondo nel bilancio, e allora sarà possibile studiare il programma per erogarlo. Dobbiamo o no dare un sussidio a tutti i patronati scolastici ? Certamente sì; e allora provvediamo i fondi occorrenti oggi che facciamo il bilancio. Come si integrano tutte le altre opere di istruzione, anche i patronati scolastici devono essere sussidiati, e specialmente in questo anno nel quale gli stanziamenti mancano nei bilanci comunali per opera della giunta provinciale amministrativa, per la quale un sussidio a un patronato scolastico, 25 lire a una biblioteca popolare, sono spese voluttuarie che i comuni non possono, non devono permettersi. A maggiore ragione quindi i comuni devono rivolgersi alla Provincia per questo scopo, tanto più che si tratta di istituzioni rese obbligatorie dalla legge.

MARCHIORI. La deputazione può provvedere benissimo senza bisogno di stanziamenti appositi perché le domande presentate non sono che due.

MATTEOTTI. Se le domande sono due soltanto ciò si deve attribuire al fatto che qui in Consiglio si è detto di non dare il sussidio a questo o a quel comune che ne avesse fatto domanda, ma a tutti i comuni. E perciò io stesso ho consigliato molti comuni a non fare la domanda, perché tutti devono usufruire di questa opera doverosa di integrazione della Provincia. I bisogni esistono, i bilanci dei comuni sono insufficienti e quindi deve intervenire la Provincia. E non si pensi a dare un sussidio uniforme a tutti, cioè un tanto per comune o un tanto per abitante, no, ma si pensi a dare di più a quei comuni che hanno fatto maggiore sforzo e maggiori sacrifici per far funzionare queste istituzioni. Io faccio la proposta concreta di stanziare nel bilancio per sussidi ai patronati scolastici 10.000 lire.

MARCHIORI. La deputazione non può accettare tale proposta.

CASALICCHIO. Ma se non vi sono neanche domande.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti la proposta del consigliere Matteotti, non accettata dalla deputazione provinciale.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

La proposta di Matteotti ottiene 10 voti favorevoli e 23 contrari e pertanto è respinta.

Si passa quindi all'esame della categoria VI (agricoltura) e Matteotti prende spunto dall'articolo 109 per ribadire il suo pensiero sugli stanziamenti a favore dei patronati scolastici.

COSTA. Domando quale sia il modo di erogazione di questa somma.

CASALICCHIO. Queste 2.000 lire vengono pagate all'associazione zootecnica.

MATTEOTTI. È pure questa una spesa facoltativa, ma perché si tratta delle bestie, che giovano ai ricchi, si dànno le migliaia di lire, ma per i patronati scolastici, no.

L'articolo 109 ed i successivi 110 e 111 sono approvati all'unanimità, dopo di che la seduta è aggiornata.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE ORDINARIA PROROGATA - TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1915

BILANCIO PREVENTIVO PER IL 1916

Riprende e si conclude la discussione intorno al bilancio preventivo 1916. Il Presidente fa « appello alla cortesia dei signori consiglieri perché abbiano a fare uso limitato del loro diritto di parlare, essendo questione anche di interesse morale che il bilancio 1916 sia approvato prima della fine del 1915 ».

Matteotti interviene su altri articoli della spesa dando prova — ancora una volta — della propria diligenza e della competenza che era andata acquistando nel campo finanziario ed economico.

È in discussione l'articolo 112 (contributo nelle spese di funzionamento della cattedra ambulante di agricoltura in Rovigo e delle cattedre circondariali) della categoria VI (agricoltura).

CASALICCHIO. Su questo argomento fu votata dal Consiglio la sospensiva e quindi nel bilancio 1916 non potrebbe ora rimanere che lo stesso stanziamento dell'esercizio 1915 e cioè lire 10.000 come contributo obbligatorio e lire 3.000 come contributo facoltativo.

MATTEOTTI. Avrei trovato opportuno che a un mese quasi di distanza dalla seduta nella quale fu votata la sospensiva, la deputazione avesse presentato al Consiglio le sue proposte concrete. Ad ogni modo, dacché tutti siamo d'accordo che lo stanziamento dovrà essere aumentato, perché diminuire ora quello stesso, certo insufficiente che la deputazione ha segnato nel suo schema di bilancio ? Manteniamo almeno quell'aumento e quando le proposte saranno concretate e il Consiglio sarà chiamato a deliberare, si troverà a dovere prevedere un aumento di spesa minore.

Dopo altri interventi, prende di nuovo la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Avrei voluto anch'io risolvere oggi la questione, ma dacché la deputazione non ha proposte da fare, è inutile insistere; accettate quindi la mia proposta, che è quella di conservare in via contabile soltanto l'aumento proposto dalla deputazione, in riserva di deliberare definitivamente appena la deputazione ci convocherà e ci presenterà le sue proposte concrete.

MERLIN. La deputazione non accetta né noi votiamo ordini del giorno proposti dal consigliere Matteotti.

Lo stanziamento proposto dalla deputazione, messo ai voti, è approvato con 22 voti favorevoli e 11 contrari; l'articolo 113 è approvato all'unanimità senza discussione.

Si passa all'articolo 114 (sussidi a cucine economiche) della categoria VII (beneficenza pubblica).

MATTEOTTI. Il consigliere Zanella, assente, avrebbe proposto, e lo ha detto nella sua lettera di giustificazione, un aumento in questo stanziamento dati i grandi bisogni nei quali versano, e più ancora verseranno le classi lavoratrici. Quindi io faccio mia la proposta del consigliere Zanella.

CASALICCHIO. Ma perché aumentare questo stanziamento, se non abbiamo alcun dato che ci dica che ciò è necessario e che ci dica in quale misura possa essere necessario ? Intanto una parte delle lire 100.000 votate dal Consiglio è ancora a disposizione della commissione, e poi se effettivamente vi saranno dei bisogni, non dubiti il consigliere Matteotti che la deputazione provvederà. Anche lo scorso anno erano stanziate sole lire 2.000 e la deputazione ha speso per le cucine economiche 9.000 lire.

MATTEOTTI. Dacché la deputazione assicura che vi è modo di provvedere, non mi oppongo a che sia conservato in bilancio lo stanziamento delle 2.000 lire.

Dopo che il consigliere Dall'Ara ha fornito a Matteotti ulteriori assicurazioni e precisazioni, l'articolo 114 è approvato all'unanimità.

Anche gli articoli 115, 116 e 117 sono approvati all'unanimità senza discussioni.

Il successivo articolo 118 rientra nella categoria I (spese generali) del capo IV (spese facoltative straordinarie) e prevede un primo stanziamento di 50.000 lire « a deconto delle 100.000 lire largite per far fronte ai bisogni delle popolazioni del Polesine in conseguenza della guerra ».

Matteotti prende la parola formulando precise ed attente critiche.

MATTEOTTI. Relativamente a questo stanziamento devo rilevare tre irregolarità. La prima consiste nel fatto che è stata iscritta questa spesa nelle facoltative straordinarie, mentre, essendo stata fatta nel 1915 avrebbe dovuto figurare nel movimento di capitali. La seconda irregolarità è che il Consiglio provinciale ha deliberato la spesa delle lire 100.000 senza stabilire il fondo sul quale la spesa sarebbe stata fatta. Terza irregolarità è quella di far pesare nei bilanci 1916 e 1917 una spesa di competenza dell'esercizio 1915. Con questo sistema si viene a ridurre notevolmente la disponibilità del bilancio della Provincia in questi due esercizi 1916 e 1917 nei quali invero i bisogni saranno assolutamente eccezionali e la Provincia avrebbe dovuto mantenere integra tutta la sua potenzialità contributiva.

Il consigliere Casalicchio replica per motivare l'operato della deputazione. Posto ai voti, lo stanziamento proposto dalla deputazione è approvato con 26 voti favorevoli e 7 contrari.

Senza discussione ed all'unanimità sono approvati i restanti articoli del bilancio per la parte passiva, la quale, poi, è votata in blocco ed approvata con 26 voti favorevoli e 7 contrari.

Si passa, quindi, alla parte del bilancio riguardante l'entrata. La discussione si concentra intorno all'avanzo di amministrazione, previsto in lire 117.295,83.

Parla dapprima il consigliere Costa il quale non ritiene « attendibile e accettabile l'ammontare dell'avanzo nelle indicate lire 117.295,83 », in quanto manca « un elenco dei residui attivi e passivi dei quali è presupposta la eliminazione nel computo dell'avanzo di amministrazione ».

Successivamente, dopo un intervento del deputato provinciale Grandi e una replica di Costa, prende la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Sono perfettamente d'accordo col consigliere Costa. Non si tratta di cifre, ma di apprezzamenti dei quali la deputazione avrebbe dovuto sentire il dovere di dare la dimostrazione. Invece non abbiamo trovato nel fascicolo neanche un semplice elenco dei residui passivi, e ciò è male, molto male. Però *a priori* si può affermare che è impossibile arrivare a una cifra di quasi lire 500.000 computando i residui effettivamente inesigibili.

Posto ai voti, l'avanzo d'amministrazione fissato dalla deputazione è approvato per alzata di mano con 26 voti favorevoli e 7 contrari.

Vengono successivamente approvati il titolo I (entrate effettive), il titolo II (movimenti di capitali) e il titolo III (contabilità speciali).

Alla fine, « messo ai voti in blocco il bilancio dell'esercizio 1916 negli estremi come sopra deliberati », esso viene approvato con 26 voti favorevoli e 7 contrari.

BORSE DI STUDIO

Matteotti interviene più volte nella discussione sulla proposta di sostituire le borse di studio per le scuole pratiche inferiori di agricoltura con sei borse di lire 500 ciascuna per giovani che frequentano scuole agrarie, industriali o commerciali.

PRESIDENTE. Apro la discussione.

MATTEOTTI. Noi non possiamo approvare la proposta della deputazione provinciale. Voi dite che le borse di studio per le scuole pratiche inferiori di agricoltura non hanno dato buoni risultati, ma se questo in parte può essere vero, non è già da attribuirsi alla natura degli studi che sono invece facili ai figli dei contadini, ma al fatto che queste borse sono assolutamente sconosciute a tutti. La deputazione non ha mai fatto conoscere l'esistenza di queste borse, non ha mai dato la necessaria pubblicità a questi concorsi, pochissimi hanno potuto averne notizia e pochissimi hanno potuto usufruirne, e non è a meravigliare se fra questi pochissimi la deputazione non ha potuto fare pel conferimento delle borse una opportuna scelta. Anziché mandare gli avvisi di concorso ai comuni, ove forse i cursori comunali sono i soli che ne prendono conoscenza, mandateli ai maestri elementari nelle scuole elementari, e vedrete che i concorrenti saranno numerosi. Là vi è chi ha interesse a divulgare la notizia di queste borse, là vi sono numerosi gli interessati che possono aspirarvi. Estendere queste borse ad alunni di scuole commerciali e industriali, significherebbe creare degli spostati, creare degli aspiranti ai posti di sorvegliante stradale.

Merlin propone di estendere queste borse di studio agli studenti di ogni tipo di scuola, « non obliando e trascurando quegli studi classici che pure furono sempre e sono tuttora decoro e vanto specialissimo della nostra Italia ».

Prende di nuovo la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Non capisco. Quando un alunno ha fatto il terzo corso di una scuola inferiore agraria, lo volete lasciare ? E volete allargare le borse anche alle scuole classiche ? Che cosa volete che facciano questi poveri ragazzi. Spenderete del denaro e creerete degli spostati.

Intervengono Marchiori, il quale ricorda che « lo scopo principale per il quale furono costituite queste borse, fu quello di favorire gli studi agrari », Merlin che difende la sua proposta, nonché Costa, ancora Marchiori e Lorenzoni.

Quindi Merlin presenta un ordine del giorno, sul quale prende la parola Matteotti.

MERLIN. Riconfermando quanto ebbi precedentemente ad esporre, presento il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio provinciale delibera di concretare le attuali borse di studio per scuole pratiche inferiori di agricoltura in sei borse da lire 500 ciascuna da conferirsi dalla deputazione provinciale preferibilmente ad alunni che intendano frequentare scuole agrarie inferiori e medie e, ove manchino alunni di queste scuole, ad alunni di scuole industriali, commerciali, tecniche e classiche ».

MATTEOTTI. Ripeto che noi siamo contrari a questa proposta. Ripeto che queste borse non hanno dato buoni risultati solo perché non sono conosciute. Nelle città basta un accenno nei giornali, ma nelle campagne i giornali non vengono letti, e l'avviso di concorso spedito al comune resta ignoto a tutti. E poi con sei borse quante cose vi proponete di fare ? O lascerete per molti anni queste borse agli stessi alunni, e per molti anni nessuna borsa potrà essere conferita e il beneficio sarà quindi assai limitato, ovvero sarete costretti a togliere la borsa a uno per darla a un altro. Noi non ci opporremmo a un aumento di questa spesa per allargare convenientemente il beneficio delle borse; ma poiché conosciamo la taccagneria della deputazione, ci asteniamo dal fare proposte.

Dopo altri interventi, il presidente pone ai voti la proposta della deputazione. Matteotti dichiara che voterà contro. Il risultato è di 26 voti favorevoli e 7 contrari.

PER L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO DEL LAVORO

L'ultimo argomento all'ordine del giorno prevede lo svolgimento di due interrogazioni: la prima dei consiglieri Merlin, Briani, Belloni e Lorenzoni, « per sapere se la deputazione provinciale creda di farsi iniziatrice di una proposta al Consiglio per la istituzione, anche in questa provincia, di un ufficio del lavoro »; la seconda dei consiglieri Matteotti, Costa e Ballotta, per sapere dalla deputazione provinciale « se e con quali intendimenti e mezzi pensi alla istituzione di un ufficio del lavoro ».

Il presidente Casalicchio fa presente, tra l'altro, che, nonostante il molto materiale raccolto, « pochissimo è stato concluso, malgrado che l'organizzazione di tale ufficio sia da parecchio tempo in studio presso alcune Province ».

Merlin afferma di non condividere « quel senso di scetticismo che emana da tutto quanto ha esposto il presidente della deputazione provinciale », e successivamente aggiunge: « l'ufficio provinciale del lavoro è una istituzione che è ormai accettata da tutti i partiti ».

Subito dopo interviene Matteotti.

MATTEOTTI. Su questo argomento è necessario sia detto chiaramente quale sia il nostro avviso. Ufficio del lavoro è una frase. Per giudicare della sua opportunità e della sua utilità, è necessario esaminarlo nella sua essenza e nei suoi scopi. Ora secondo voi l'ufficio provinciale del lavoro dovrebbe semplicemente funzionare da arbitro nelle vertenze fra capitale e lavoro, e questo noi non lo possiamo assolutamente ammettere, non perché noi si solleciti la guerra, ma perché non possiamo intralciare l'opera del proletariato nella sua lotta incessante contro la società capitalistica per togliere ad essa ciò che indebitamente detiene. Vi abbiamo visto all'opera altre volte e sappiamo quanto valga la vostra imparzialità. Noi non possiamo cooperare con voi, perché noi dobbiamo tutelare e proteggere i veri interessi del proletariato. Il collocamento della mano d'opera non può essere fatto da un simile ufficio provinciale del lavoro. Il collocamento della mano d'opera viene fatto dalla camera del lavoro e gli operai lo sanno. Per regolare la emigrazione vi è l'« Umanitaria », la quale secondata e aiutata potrebbe fare anche molto di più di quanto fino ad oggi ha fatto, anche riguardo allo studio delle condizioni del lavoro e alla disoccupazione. Quanto alla vigilanza nella applicazione delle leggi sociali quale efficace contributo possono dare i rappresentanti dei proprietari, se le innumerevoli contravvenzioni, specie nella coltivazione delle risaie, vengono consumate a tutto loro vantaggio e a tutto danno dei lavoratori ? In questa materia noi non possiamo che diffidare dell'opera della deputazione, tanto più che queste istituzioni si imperniano nella persona che le dirige. La deputazione propone la nomina di una commissione, ciò che significherebbe celebrare all'ufficio del lavoro un funerale di prima classe. Ad ogni modo se verranno presentate su questo argomento delle proposte non mancheremo di discuterle.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA DEL 17 MARZO 1916

INTERROGAZIONI SUI RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE E LA SOCIETÀ MOLINI VENETO-EMILIANI

Si svolge un'animata discussione in seguito ad una lettera e a due interrogazioni di Matteotti con cui si stigmatizzava l'operato del presidente della deputazione provinciale, il quale — nella sua veste di presidente del consorzio granario della provincia di Rovigo — aveva deposto, dinanzi al tribunale militare di Bologna, a favore dei gestori della Società molini veneto-emiliani, imputati di frode, nonostante il presidente fosse anche azionista di detta società.

Lo stesso presidente della deputazione provinciale, Casalicchio, apre la discussione dando lettura della lettera e delle due interrogazioni.

CASALICCHIO. Il 29 febbraio di quest'anno è pervenuta al protocollo della Provincia la seguente lettera, diretta al presidente del Consiglio provinciale e firmata dai consiglieri Matteotti, Ballotta, Zanella, Biasioli, Brunelli, Gianese, Costa, Benà e Zugolaro:

« I sottoscritti appartenenti alla minoranza del Consiglio provinciale fanno appello alla imparzialità della signoria vostra perché sia fissata quanto prima una riunione del Consiglio allo scopo di trattare tutti gli argomenti non discussi nell'ultima seduta, senza che su di essi sia accordata la preferenza ad altri i quali siano inscritti successivamente.

« Vossignoria vorrà tener conto senza dubbio che alcuni di quegli argomenti si trascinano all'ordine del giorno da molte sedute (uno di essi fu portato per la prima volta in seduta 9 agosto 1915) e soprattutto che non è certo opportuno sia ritardato lo svolgimento

di una interrogazione la quale dovrebbe dar modo al presidente della deputazione di fornir chiarimenti circa l'affare concluso dal consorzio granario provinciale con la Società molini di cui lo stesso presidente è azionista in proprio.

« Con piena osservanza ».

Mi rivolgo al presidente del Consiglio perché dichiari se io ho sempre sollecitato la convocazione del Consiglio provinciale, e se tali sollecitazioni io ho fatto specialmente per non ritardare lo svolgimento della interpellanza concernente i rapporti del consorzio granario con la Società molini veneto-emiliani.

Sono anche pervenute due interrogazioni del consigliere Matteotti e precisamente queste:

« Il sottoscritto interroga il presidente della deputazione provinciale per sapere se confermi o possa provare non vera la notizia data dai giornali che egli abbia deposto in processo a favore dei gestori la Società dei molini imputati di frodi, denunciando soltanto la sua qualità di presidente del consorzio granario che gli deriva dall'essere presidente della deputazione provinciale, e non quella di interessato nella Società stessa dei molini »;

« Il sottoscritto, interroga il presidente della deputazione provinciale, se egli abbia deposto anche per tale sua qualità, nel processo di Bologna contro i frodatori dello Stato ».

La prima di queste due interrogazioni non fu dal presidente iscritta all'ordine del giorno perché riguardante materia assolutamente estranea alle funzioni del Consiglio provinciale. Io però desidero che questi argomenti siano trattati e siani trattati subito, e per ciò prego il Consiglio a voler consentire l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che sia trattato subito l'oggetto 3° e cioè la interpellanza dei consiglieri Zugolaro, Ballotta, Biasioli e Costa riguardante i rapporti del consorzio granario con la Società molini veneto-emiliani.

Il presidente del Consiglio provinciale, Maneo, conferma che « è vero che il cavalier Casalicchio ha ripetutamente sollecitato la convocazione del Consiglio provinciale » e dichiara di non aver iscritto all'ordine del giorno « la mozione del consigliere Matteotti perché riguarda fatti di natura puramente personale ».

Casalicchio insiste per l'inversione dell'ordine del giorno.

MATTEOTTI. È necessario che io chiarisca in alcuni punti il mio pensiero. La massima parte degli argomenti che figurano nell'ordine del giorno di questa seduta datano dall'ottobre del 1915. Se la

deputazione non avesse ritardato tanto la presentazione del bilancio 1916, che ci ha occupati per tre sedute consecutive, molti altri argomenti avrebbero potuto essere discussi prima della fine del 1915. Il presidente della deputazione è inutile si rivolga alla presidenza del Consiglio perché dichiari che egli ha sollecitato la convocazione del Consiglio, e che se il Consiglio non si è convocato prima ciò è da attribuire a ragioni interne della deputazione. In ciò non entriamo per niente, è un affare che non ci riguarda; noi abbiamo diritto di dolerci che la deputazione sia stata tanto tempo senza convocare il Consiglio, mentre sapeva che alcuni oggetti attendevano la discussione fino dall'ottobre dello scorso anno. Quanto alle mozioni da me presentate, non è vero che esse riguardano questioni personali, perché il cavalier Casalicchio ha agito nella sua qualità di presidente del consorzio granario, che gli deriva da quella di presidente della deputazione, e per ciò è legittimo in noi il diritto di criticare e discutere il suo operato in Consiglio provinciale. D'altra parte sono lieto che il cavalier Casalicchio sia disposto a dare al Consiglio le necessarie spiegazioni sui fatti che lo riguardano, e mi fa meraviglia e non comprendo come, se il cavalier Casalicchio sente questo bisogno e questo dovere, abbia ad opporsi il presidente del Consiglio provinciale.

Di nuovo Maneo insiste nell'affermare che non può « assolutamente consentire che si venga in Consiglio provinciale a indagare la vita privata dei cittadini »; chiede perciò al Consiglio provinciale « se acconsente alla inversione dell'ordine del giorno proposta da Casalicchio ».

Il Consiglio acconsente.

Iniziata la trattazione dell'argomento, prende per primo la parola il consigliere Zugolaro, il quale esordisce affermando che « i consorzi granari hanno interamente fallito al loro scopo, che era quello di vendere al popolo il grano e la farina a prezzi inferiori » a quelli praticati sul mercato; esprime la sua meraviglia per il fatto che il presidente della deputazione abbia conclusa « una operazione dannosa col molino della Società veneto-emiliana, perché vendesse, non direttamente grano ai consumatori, ma farina, a prezzi elevati, e senza alcuna garanzia sulla qualità delle farine ».

Il presidente della deputazione, Casalicchio, dà anzitutto lettura del contratto stipulato tra la Società anonima molini veneto-emiliani e il consorzio granario di Rovigo, rappresentato dal suo presidente Ugo Casalicchio. Egli continua sottolineando che « durante l'esecuzione di tale contratto nessuna controversia è sorta tra consorzio e società »; prosegue che « solo per scrupolo aveva dichiarato, alla commissione del consorzio

granario, la sua qualità di azionista della Società molini veneto-emiliani »; e termina con un resoconto delle operazioni compiute e dell'attività svolta dal consorzio granario.

Il consigliere Zugolaro — pur ringraziando il presidente per le spiegazioni fornite — si dichiara insoddisfatto e conclude affermando: « i consorzi granari furono istituiti unicamente per recitare una commedia ».

MATTEOTTI. Il *Corriere del Polesine* del 17 gennaio scorso, n. 14, pubblicava queste testuali parole: « L'ingegner Casalicchio Ugo ha affermato che nei rapporti col consorzio granario di Rovigo, del quale il teste è presidente, il Lenzi si contenne sempre con la più grande onestà e con la più scrupolosa correttezza. I Molini veneto-emiliani macinarono per il consorzio una notevole partita di grano, senza che si verificassero inconvenienti ». Ugo Casalicchio depose quindi che il cavalier Lenzi nei suoi rapporti col consorzio granario si era comportato con la massima onestà e con la più scrupolosa correttezza.

PRESIDENTE. Questo argomento non può essere tema di discussione nel Consiglio provinciale. Non le permetto di proseguire.

MATTEOTTI. Ripeto che non so comprendere come di fronte al desiderio manifestato dal cavalier Casalicchio il presidente del Consiglio si ostini a voler impedire la discussione, mentre il cavalier Casalicchio ha agito nella sua qualità di presidente della deputazione provinciale, e l'opera sua può e deve quindi essere discussa dal Consiglio.

CASALICCHIO. Ripeto che è mio intendimento che la discussione si faccia e prego il presidente di interpellare sulla mia proposta il Consiglio.

LORENZONI. A me pare che sia meglio che la discussione abbia luogo e che sia una buona volta sbarazzato il terreno da queste insinuazioni.

MERLIN. Io sono contrario a che sia ammessa la discussione, non perché non comprenda lo stato d'animo del cavalier Casalicchio; ma perché io ritengo sia doveroso evitare che siano portati nell'aula del Consiglio provinciale dei pettegolezzi.

PRESIDENTE. Interpello il Consiglio sulla proposta del cavalier Casalicchio.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata a maggioranza*).

E allora parli il consigliere Matteotti.

MATTEOTTI. Non si tratta di pettegolezzi, consigliere Merlin, non si tratta di vedere ciò che si fa entro le pareti domestiche dei cittadini, come è costume del giornale del quale lei è direttore, no, si tratta di interesse pubblico, trattasi di persone che rivestono pubbliche cariche e che devono quindi essere criticate e discusse. Non si tratta di questioni di coscienza. Si tratta di fatti. Il cavalier Casalicchio non ha solo pensato, ha agito, ed è sulla sua azione, svolta con la veste di presidente della deputazione provinciale, che noi intendiamo di discutere. Ora il cavalier Casalicchio ha deposto nel processo dei frodatori dello Stato svoltosi nel tribuale militare di Bologna che il signor Lenzi nei suoi rapporti col consorzio granario di Rovigo, si è comportato con la massima onestà e con la più scrupolosa correttezza. Questa deposizione egli ha fatto declinando solo la sua qualità di presidente del consorzio granario, cioè di presidente della deputazione provinciale, ma senza sentire il dovere di declinare l'altra qualità che egli aveva e cioè quella di essere azionista della Società molini veneto-emiliani. Essere azionista significa essere interessato, e se il cavalier Casalicchio avesse declinato questa sua qualità, è certo che il tribunale avrebbe detto che della deposizione di quest'uomo esso non avrebbe saputo che cosa farsene, perché essere azionista e quindi interessato della Società molini veneto-emiliani significava essere partecipi delle frodi che gli agenti della società commettevano, partecipi nel senso di avvantaggiarsi del denaro che aveva truffato allo Stato, perché l'illecito profitto della truffa che commetteva il signor Lenzi non andava mica nelle saccocce di lui, passava nelle tasche degli azionisti, passava nelle tasche del cavalier Casalicchio e compagni. E poi non è evidente che il cavalier Casalicchio azionista dei Molini veneto-emiliani e presidente del consorzio granario non poteva assolutamente, senza mancare ai più elementari doveri di correttezza morale, trattare e concludere l'affare con la Società dei molini ? Ma non pensate voi quale duetto doveva svolgersi fra il cavalier Casalicchio azionista che proponeva l'affare e il signor Lenzi amministratore delegato che lo trattava ? Io non entro a discutere sul merito delle clausole contenute nel contratto, no, io dico semplicemente che presentandosi in giudizio a deporre su quella grande onestà e su quella scrupolosa correttezza del signor Lenzi, delle quali ha fatto esemplare giustizia la sentenza del tribunale, e ciò nella sua qualità di presidente del consorzio granario, e di presidente della deputazione provinciale, senza declinare la sua qualità di azionista, e concludendo col Lenzi il contratto del consorzio granario, il cavalier Casalicchio ha dato prova palese di scorrettezza morale e politica.

CASALICCHIO. Si vergogni.

MATTEOTTI. Non ho motivi per vergognarmi. Lei non ha declinato la sua qualità al presidente del tribunale, contravvenendo a

ciò che costituisce un canone elementare di procedura, e lei ha trattato con la sua società gli affari del consorzio granario, certo che non avrebbe potuto essere sacrificato che l'interesse del consorzio.

PELÀ. Ma se Casalicchio non ha fatto che eseguire ciò che era stato deliberato dalla commissione del consorzio ?

MATTEOTTI. Ciò non cambia la situazione del cavalier Casalicchio: era sempre lui che trattava e concludeva.

CASALICCHIO. Io non ho chiesto di andare a deporre, sono stato citato, e quando ho ricevuto la citazione sono andato dall'avvocato fiscale e dall'avvocato della difesa, ed ho declinato la mia qualità di azionista della società, e ho pregato di essere esonerato dall'obbligo di deporre in giudizio, e non sono stato esaudito né da una parte né dall'altra. Ho quindi dovuto andare in tribunale a deporre, e là ho deposto rispondendo, sotto il vincolo del giuramento, alle domande che mi sono state rivolte, e ciò ho fatto davanti a un pubblico che conosceva benissimo la mia qualità di azionista, perché a Bologna è più che notorio che io sono azionista di quella società.

MATTEOTTI. Lei è stato citato come testimonio dalla difesa, è stato il signor Lenzi il truffatore dello Stato per conto della società che ha citato l'azionista a deporre sulla sua onestà e sulla sua correttezza.

CASALICCHIO. Io sono un galantuomo, un galantuomo di razza, un galantuomo di razza, capisce lei signor Matteotti ? Un galantuomo di razza.

(*A queste parole del cavalier Casalicchio succede un incidente vivacissimo che si svolge fra il cavalier Casalicchio, il dottor Matteotti, i partigiani dell'uno e dell'altro, e il presidente non riuscendo a far rientrare nel Consiglio la calma, sospende la seduta e la rinvia alle ore 13*).

Ripresa la seduta, il Consiglio passa alla trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

SU UN ESPROPRIO DI TERRENI

Si discute la ratifica della deliberazione d'urgenza della deputazione provinciale relativa alla causa promossa dai coniugi Marco Leati e Teresa Salvadori per opposizione alla perizia giudiziale per l'espropriazione del terreno di loro proprietà necessario per le tramvie dell'alto Polesine.

Matteotti chiede che siano resi pubblici i prezzi pagati per l'espropriazione dei terreni, allo scopo di evitare sospetti e di scongiurare il pericolo di adottare il sistema dei due pesi e delle due misure.

MATTEOTTI. Consta a me che in queste espropriazioni vi furono di quelli che opposero viva resistenza prima di accedere alle preghiere e alle domande della Provincia e vi furono altri che pretesero prezzi esosi. Vorrei pregare la deputazione a voler pubblicare tutti i prezzi convenuti per le tramvie, perché così tutti avranno campo di vedere chi abbia aderito per questi prezzi alle espropriazioni occorrenti per questo importante interesse pubblico, e chi abbia preteso invece prezzi eccessivamente elevati.

Dopo un intervento di Callegari, il quale chiede di conoscere « con quali criteri l'ufficio tecnico delle tramvie ha proceduto alle espropriazioni », il presidente della deputazione, Casalicchio, fornisce delle spiegazioni e su richiesta di Costa assicura che « la deputazione non ha difficoltà a fare, a tempo opportuno, la pubblicazione richiesta dal consigliere Matteotti ».

Alla fine la proposta della deputazione è approvata all'unanimità.

CONTRO L'ABUSO DELLE DELIBERAZIONI D'URGENZA

Matteotti interviene (sulla comunicazione per ratifica della deliberazione d'urgenza della deputazione provinciale relativa alla rinnovazione per un altro anno della cessione in uso gratuito all'amministrazione militare dei padiglioni del manicomio provinciale) per denunciare il fatto che la deputazione provinciale tende ad abusare nel fare ricorso allo strumento delle delibere d'urgenza, anche quando non ricorrono gli estremi dell'urgenza.

MATTEOTTI. Il contratto fu stipulato in gennaio, e quindi la deputazione anziché deliberare d'urgenza, avrebbe dovuto iscrivere l'oggetto all'ordine del giorno di una delle sedute di dicembre, e, come sarebbe stato suo dovere, prima di deliberare avrebbe dovuto sentire il nostro parere. La deputazione non è che organo esecutivo e quindi sostituendosi al Consiglio senza urgenza, commette atto amministrativo scorretto oltre che lesivo dei diritti del Consiglio. Per queste considerazioni il nostro gruppo vota contro le ratifiche d'urgenza.

La proposta della deputazione è approvata a maggioranza.

SUL TRAMUTAMENTO DI TITOLI DI STATO

Giunge in discussione un'altra deliberazione d'urgenza, relativa al tramutamento dei titoli di Stato 4,50 per cento del secondo prestito di guerra in titoli del prestito 5 per cento di cui al regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, e investimento di altre lire 97.100 in titoli nello stesso prestito 5 per cento.

Sulla relazione di Esmenard prende la parola Giacomo Matteotti.

MATTEOTTI. Sopra un argomento così importante avrebbe dovuto deliberare il Consiglio, non la deputazione. Nel mentre io non nego che l'impiego sia fruttuoso, perché queste dimostrazioni di patriottismo si fanno a buon mercato, anzi con notevole interesse; quella che io contesto è la opportunità della operazione, perché se il tasso dell'interesse è lusinghiero, il denaro però è vincolato, specie in questi momenti nei quali è così difficile la negoziazione dei titoli. Noi siamo contrari a questa operazione anche per considerazione politica, perché riteniamo che coloro che hanno i milioni, e che hanno dato molto meno di quello che avrebbero dovuto allo Stato, avrebbero dovuto provvedere col patrimonio proprio, non con quello della Provincia, a queste artificiose manifestazioni di un patriottismo che non esiste.

La proposta della deputazione è approvata a maggioranza.

SUI PROBLEMI DELL'ASSISTENZA PUBBLICA E CIVILE

Sono ora all'ordine del giorno due interrogazioni ed una interpellanza di Matteotti sui problemi riguardanti l'assistenza.

La prima interrogazione è « per sapere dalla deputazione provinciale quale principio d'attuazione abbia dato al voto unanime del Consiglio per la istituzione di un sanatorio ». Nel suo intervento, Matteotti accenna ai rapporti tra « le opere della guerra » e « le opere della pace », problema che diventerà sempre più acuto, complesso e drammatico. Egli, tra l'altro, prevede « che le conseguenze economiche e finanziarie della guerra peseranno sul bilancio della Provincia per una serie assai lunga di anni ».

Il deputato provinciale Carrer fa presente che « sfortunatamente la deputazione non fu in grado di presentarsi con proposte concrete circa l'istituzione di un sanatorio, perché dovette invece provvedere ad altri e più urgenti bisogni »; termina assicurando Matteotti che, appena sarà possibile, saranno studiate concrete proposte da assoggettare « al voto del Consiglio ».

MATTEOTTI. Ringrazio delle cortesi dichiarazioni che ha voluto fare il deputato Carrer e sono lieto del consenso ideale che in questo argomento ci unisce; ma le argomentazioni svolte dalla deputazione non mi sembrano attendibili. È vero che la Provincia ha avuto ed ha altri impegni da soddisfare; ma non mi sembra che tali impegni possano assorbire così interamente l'opera della deputazione provinciale, da impedire ad essa di risolvere altri problemi i quali non sono certo né poco importanti né poco urgenti. La urgenza è quasi sempre una cosa relativa ed è difficile istituire dei confronti. Il dottor Carrer pensa ai mezzi e si preoccupa di quelli; dice che oggi si deve pensare alle opere della guerra e che l'anno venturo si penserà anche a queste che sono le opere della pace. Non pensa la deputazione che le conseguenze economiche e finanziarie della guerra peseranno sul bilancio della Provincia per una serie assai lunga di anni. Ora, la deputazione ha dichiarato che non pensa certo a procrastinare così a lungo la istituzione di queste opere altamente umanitarie, e per ciò nulla si oppone a che i necessari provvedimenti si adottino subito. I denari si trovano sempre; vi sono le imposte e le sovrimposte che dànno tutto il denaro che occorre. Il Consiglio provinciale ha espresso unanimemente voto favorevole alla istituzione del sanatorio, ed è a ritenere che tutti i consiglieri abbiano pensato nell'emettere quel voto, che il sanatorio non si sarebbe istituito senza denaro. E poi, anche prescindendo da considerazioni di indole umanitaria e sociale, il sanatorio è anche una istituzione che presenta notevole utilità economica, perché tutti quei poveri disgraziati che sono destinati ad essere esclusivamente di peso a se stessi e agli altri, di grave dispendio alle pubbliche amministrazioni, di danno immenso alla società per la larghissima diffusione di un male così grave, verrebbero con grande convenienza economica curati nei sanatori e il denaro impiegato nell'impianto e nel funzionamento di essi verrebbe ad essere investito ad interesse altissimo. Non posso quindi dichiararmi pienamente soddisfatto e accetto le cortesi dichiarazioni del dottor Carrer come promessa per l'avvenire.

Carrer riconferma a Matteotti le assicurazioni già fornite in precedenza e termina affermando che se è vero « che non si può disconoscere nel sanatorio un certo carattere di urgenza, tuttavia la deputazione ritiene

che sia più urgente provvedere oggi agli orfani dei contadini morti in guerra, ai ciechi e ai mutilati. Al sanatorio penseremo dopo ».

La seconda interrogazione di Matteotti è « per sapere dalla deputazione provinciale se e quale opera abbia dato perché nel 1915 il comitato provinciale per la cura montanina non avesse a sospendere la sua funzione ».

Il deputato provinciale Dall'Ara fa presente che nel 1915 « la deputazione ha messo a disposizione del comitato per la cura alpina il consueto contributo di lire 2.500, e dico a disposizione, perché questa istituzione, pur essendo stata creata dalla provincia, è autonoma e alla Provincia non fa che riferire ogni anno sull'opera che ha svolto e sui risultati che ha ottenuto ».

MATTEOTTI. Il dottor Secchieri ha scritto alla deputazione una lettera nella quale ha detto che non intendeva di mandare alla cura i poveri bambini scrofolosi durante l'estate dell'anno scorso e la deputazione non ha fatto niente. È questo che io trovo da doversi deplorare, perché se sulle Alpi non si poteva andare, c'era tutto l'Appennino che era al coperto dalle insidie e dai pericoli della guerra. Il pretesto addotto dal dottor Secchieri non è serio, si pensi piuttosto che in quel tempo molti medici, e ciò sia detto in tesi generale, hanno pensato bene di dare prova del loro patriottismo conglobando vari stipendi, e ciò poteva anche rendere incomodo provvedere all'invio alle cure dei bambini poveri scrofolosi. Ma è la deputazione provinciale che appunto perché, come disse il deputato Dall'Ara, quella istituzione è provinciale, sebbene gestita da un comitato autonomo, avrebbe dovuto fare pratiche attive presso il comitato stesso perché avesse fatto il suo dovere. Si noti anche al danno che con questo ingiustificato provvedimento si è recato ai poveri bambini che avevano negli anni precedenti intrapreso la cura perché la guarigione avviene per gradi e avendo interrotto la cura molto probabilmente avranno perduto i vantaggi conseguiti nell'anno o negli anni precedenti.

Infine, si rinvia la discussione dell'interpellanza di Matteotti, « sui criteri adottati dalla deputazione per la distribuzione del fondo delle 100.000 lire per assistenza civile ».

BELLONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola il consigliere Belloni.

BELLONI. Della erogazione della somma di lire 100.000 fu nominata una commissione, della quale io pure faccio parte, e che è

presieduta dal commendator Cattani. Essendo oggi il commendator Cattani assente, ed essendo che egli sarebbe in grado di dare al Consiglio dettagliate informazioni, così io propongo che l'argomento sia rinviato ad altra seduta.

MATTEOTTI. La mia interpellanza è diretta alla deputazione. Purtroppo, per il sistema che si è voluto adottare, noi finiamo per avere di fronte una commissione irresponsabile, perché ad essa fu demandato di erogare senza controllo.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta di rinvio fatta dal consigliere Belloni alzi la mano.

(*È approvata a maggioranza*).

SUSSIDIO ALLA BIBLIOTECA POPOLARE DI FRATTA - AUTONOMIA DEI COMUNI

Nella stessa seduta, si discute anche un'altra interrogazione di Matteotti relativa al ritardo, da parte del comune di Fratta Polesine, nel ricevere il sussidio della Provincia per la biblioteca popolare; e una mozione, ancora di Matteotti, intesa ad ottenere un voto del Consiglio a favore dell'autonomia dei comuni insidiata dall'intervento delle autorità tutorie, specialmente nel settore dell'imposizione fiscale a carico di « proprietari di ricchezze e di redditi ».

MATTEOTTI. Fino a ieri il municipio di Fratta non ha avuto notizia del pagamento di questo sussidio, che la deputazione aveva promesso fino dal dicembre scorso.

MARCHIORI. Assicuro che per l'anno 1915 la deputazione ha provveduto coi residui di quell'esercizio pagando il sussidio a tutte le biblioteche che ne avevano fatto richiesta.

MATTEOTTI. Sarà per l'anno 1916.

MARCHIORI. No, per l'anno 1915. La deputazione ha deliberato il pagamento e ha anche da parecchi giorni consegnato i mandati al cassiere, e può darsi che il cassiere non abbia ancora eseguito il pagamento.

La mozione era intesa « ad ottenere che il Consiglio faccia voti che le autorità superiori non contrastino, ma anzi favoriscano i legittimi maggiori tributi richiesti ai proprietari di ricchezze e redditi ».

MATTEOTTI. L'attuale situazione della maggior parte delle amministrazioni comunali è questa, che le spese crescono continuamente, mentre i redditi continuamente diminuiscono. Infatti, la tassa sul bestiame, in seguito alle requisizioni, rende molto poco, i dazi sul consumo rendono molto poco ed è quindi necessario ricorrere ad altre fonti per avere il denaro che è assolutamente necessario per far fronte alle spese indispensabili. Ora è avvenuto che alcuni comuni hanno applicato ai proprietari conduttori diretti dei loro fondi la tassa di esercizio, e le autorità superiori si sono mostrate riluttanti ad ammettere questa tassa. La legge esplicitamente non vieta la applicazione di questa tassa, e logicamente si deve ritenere che sia possibile applicarla senza violare la legalità, perché non è possibile negare che il proprietario, che oltre di esercitare il diritto di proprietà, si fa anche conduttore diretto dei propri fondi, esercita effettivamente quella industria alla quale è applicabile la tassa di esercizio. È noto che la tassa di esercizio si applica sul complesso del movimento di capitale della industria, e che quindi se per una campagna uno paga lire 8.000 di fitto, la tassa di esercizio dovrebbe essere applicata su tutte le lire 8.000. Orbene, è avvenuto che in questo caso la tassa fu applicata sopra un importo di lire 3.500 e anche in questi casi l'applicazione della tassa fu ostacolata. Ciò dimostra o la ignoranza della legge, o significa la manifestazione di un sentimento di solidarietà di classe. Noi chiediamo soltanto che il Consiglio esprima voto che le autorità competenti consentano che gli enti locali possano attingere dai contribuenti i mezzi occorrenti per lo svolgimento della loro azione nei limiti della legge. Se i contribuenti riterranno di essere lesi nei loro diritti avranno cento mezzi a loro disposizione per ricorrere. Tutte le imposte e le sovrimposte sono ingiuste perché colpiscono nella stessa proporzione il ricco e il povero; solo la tassa di esercizio è giusta. Si consenta quindi almeno di applicare questa tassa entro i limiti che, se non sono esplicitamente consentiti, non sono però dalla legge vietati.

Merlin interviene per affermare che si può essere d'accordo su alcuni concetti sviluppati da Matteotti; ma fa presente che « estendere l'applicazione della tassa di esercizio ai proprietari di fondi, solo perché coltivano i propri fondi, solo perché esercitano questo atto che è naturalmente legato al diritto di proprietà, significa violare la legge, e bene ha fatto la giunta provinciale amministrativa ad impedire queste arbitrarie imposizioni ».

Interviene Benà, il quale tra l'altro osserva: « L'avvocato Merlin non ha fatto che affermare che la applicazione della tassa esercizio ai proprietari conduttori diretti dei propri fondi è illegale, ma non lo ha dimostrato ».

MATTEOTTI. La mia mozione ha una portata molto più larga di quello che ad essa ha attribuito Merlin. Io non ho inteso di limitare la mia mozione alla giunta provinciale amministrativa, ma anche al Governo, a tutte le autorità alle quali è riservata la facoltà di approvare i bilanci dei comuni e della Provincia, anche della Provincia. Ho espresso il desiderio che le autorità competenti non ostacolino, ma facilitino ai comuni e alle Province la provvista dei mezzi che loro occorrono per poter svolgere efficacemente la loro azione. Ho accennato alla applicazione della tassa di esercizio, parlando dei comuni, solo perché, come dissi, la ritengo la sola tassa giusta, ma il mio concetto era molto più largo. D'altra parte anche relativamente alla tassa di esercizio applicata ai proprietari conduttori diretti dei propri fondi non posso che riaffermare il mio convincimento, che non vietandolo la legge, almeno nel dubbio che la legge lo consenta, le autorità competenti devano consentirlo, salvo ai proprietari di difendersi se lo credono con i molti mezzi dei quali possono disporre.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti la mozione del consigliere Matteotti quale fu iscritta all'ordine del giorno.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È respinta*).

ABOLIZIONE DELLA TASSA DI PEDAGGIO

Si passa a discutere un'interrogazione del consigliere Zugolaro Aliprando, « per sapere dal presidente della deputazione a qual punto sieno le pratiche per l'abolizione della tassa pedaggio e quali siano i comuni recalcitranti ».

Il presidente della deputazione, Casalicchio, fa presente che sono state prese molte iniziative affinché « una così importante ed utile operazione avesse potuto compiersi »; ma « ad onta di ciò non ancora tutti i comuni hanno deliberato ». Termina elencando i comuni che hanno già deliberato in merito al contributo da versare in conseguenza della abolizione della tassa di pedaggio.

ZUGOLARO. Avevo fatto la interrogazione solo per conoscere i comuni che non hanno votato. Prendo atto e ringrazio.

MATTEOTTI. Fratta si è preoccupata del fatto che siano stati esclusi dall'elenco degli interessati alcuni comuni, come Rovigo, che avrebbero potuto pagare e sgravare col loro contributo la quota attribuita agli altri.

SUSSIDIO A FAVORE DELLA SCUOLA TECNICA DI MASSA SUPERIORE

Matteotti interviene in appoggio alla richiesta che la Provincia conceda un sussidio di lire 1.500 a favore della scuola tecnica di Massa Superiore.

MATTEOTTI. Le 1.500 lire proposte da Esmenard sono appena sufficienti per far vivere la scuola e per metterla in grado di poter chiedere il pareggiamento. Si tratta di favorire la istruzione, e perciò noi siamo in massima favorevoli. Si dice nella relazione della deputazione che a Massa vi è la scuola d'arte. È vero, ma ciò non può né deve impedire a noi di sussidiare anche la scuola tecnica. Queste due scuole, a nostro avviso non solo possono coesistere, ma anzi si integrano a vicenda.

Marchiori, Oliva e Callegari si associano alla dichiarazione fatta da Matteotti in appoggio alla proposta del deputato provinciale Esmenard.

INTERROGAZIONE RELATIVA ALLE TRAMVIE

Alla fine della seduta, prende ancora la parola Matteotti.

MATTEOTTI. Non ho più veduto all'ordine del giorno la interrogazione relativa alle tramvie.

CASALICCHIO. Fu trattata nell'altra seduta mentre il dottor Matteotti era assente.

MATTEOTTI. Fu trattata, ma in seduta segreta. Io invece intendo che l'argomento sia trattato in seduta pubblica e che sia detto in pubblico a quale punto sieno le pratiche e i lavori delle tramvie.

Questa deputazione continua il sistema di quella passata di tenere il Consiglio costantemente all'oscuro su quanto avviene in materia di tramvie. È tempo assolutamente che questo sistema cessi e che il Consiglio sappia in quali condizioni la Provincia si trova. Capisco che si sia trattato di questo affare in seduta segreta quando si è discusso della causa, ma ora che quell'argomento è esaurito, nessun motivo più vi è che giustifichi il contegno della deputazione.

CASALICCHIO. L'argomento fu discusso nella seduta del 21 gennaio, e fu discusso a fondo, tanto che il Consiglio ha anche votato un ordine del giorno che contiene intero il programma che la deputazione deve svolgere in tema di tramvie. Se il Consiglio lo vuole in una prossima seduta l'argomento verrà nuovamente discusso, perché la deputazione non ha proprio nulla da nascondere; ma se il consigliere Matteotti andrà negli uffici a leggere l'incartamento, si convincerà della necessità di discutere di questo argomento in seduta segreta.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA - TORNATA DEL 5 GIUGNO 1916

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE CASALICCHIO DA PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

In apertura di seduta, il presidente Maneo comunica che il consigliere Ugo Casalicchio, con lettera in data 7 marzo 1916, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della deputazione provinciale. Aggiunge che le insistenze fatte dalla deputazione provinciale per far recedere Casalicchio dal suo proposito sono risultate vane.

MATTEOTTI. Prima che si proceda alla votazione desidero avere spiegazioni, perché a me sembra sia avvenuto un equivoco. Casalicchio ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alla sentenza della cassazione che lo riguarda; ma poiché quella sentenza lo dichiara ineleggibile e quindi decaduto da consigliere provinciale non da presidente della deputazione, non capisco le sue dimissioni da presidente della deputazione e non da consigliere.

PRESIDENTE. Ecco la lettera con la quale il consigliere Casalicchio ha rassegnato le dimissioni: « A conoscenza della sentenza della corte di cassazione relativa alla mia ineleggibilità a consigliere provinciale mi pregio rendere avvertita vostra signoria illustrissima della mia decisione da dimettermi da presidente della deputazione. Le ragioni che a ciò mi inducono ebbi ad esporle a voce anche in una riunione della nostra maggioranza quindi non mi ripeto, voglia però interpretare questa mia come ferma decisione di andarmene ».

MATTEOTTI. Questa lettera conferma il mio dubbio appunto perché si riferisce alla sentenza, e la sentenza riguarda l'ufficio di consigliere.

PRESIDENTE. La sentenza della corte d'appello non ancora è stata pronunciata, ma Casalicchio ha voluto lasciare libero in antecedenza il posto di presidente della deputazione provinciale, per evitare alla deputazione di trovarsi eventualmente nella contingenza di rimanere per qualche tempo senza presidente.

CASALICCHIO. Confermo quanto ha detto l'egregio presidente e soggiungo che non ci sarebbe stato motivo alcuno perché avessi dovuto dimettermi da consigliere prima ancora di conoscere la sentenza della corte d'appello.

MATTEOTTI. E se la sentenza sarà favorevole, che cosa farà ? Tornerà presidente della deputazione ?

CASALICCHIO. Farò quello che crederò io, farò quello che faranno gli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di accettare le dimissioni del cavalier Casalicchio da presidente della deputazione provinciale.

MATTEOTTI. Noi ci asterremo.

PRESIDENTE. Chi approva è pregato di alzare la mano.

(*La proposta è approvata, astenuti quattro consiglieri*).

DIMISSIONI DI UGO CASALICCHIO DA MEMBRO DEL CONSORZIO GRANARIO PROVINCIALE

Matteotti, il quale già nella precedente seduta del 17 marzo si era occupato a fondo della questione (*testimonianza resa da Casalicchio a favore dei dirigenti della Società molini veneto-emiliani, di cui lo stesso Casalicchio era azionista*), *esprime il proprio giudizio circa dette dimissioni.*

PRESIDENTE. Il signor cavaliere ufficiale ingegnere Ugo Casalicchio, con lettera 18 aprile, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro della commissione amministrativa del consorzio granario provinciale, di cui egli è anche presidente.

MATTEOTTI. Noi apprendiamo con molto piacere che il signor Casalicchio abbia dovuto per forza andarsene da dove avrebbe dovuto spontaneamente ritirarsi per ragioni di correttezza.

OLIVA. Ho chiesto la parola per fare una proposta, di non accettare cioè le dimissioni del cavalier Casalicchio perché non è necessaria la qualifica di consigliere provinciale per essere membro del consorzio granario e perché il cavalier Casalicchio ha portato nell'am-

ministrazione del consorzio oltre alla sua grande correttezza tutta la molta pratica che egli ha negli affari commerciali.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del consigliere Oliva. Chi la approva è pregato di alzare la mano.

(*È approvata a maggioranza*).

DIMISSIONI DI UGO CASALICCHIO DA UNA COMMISSIONE DI STUDIO

Il presidente, infine, dà lettura di un'altra lettera dello stesso consigliere Casalicchio con cui questi rassegna le dimissioni anche da membro della commissione nominata dal Consiglio provinciale per studi e proposte sulla istituzione di una colonia agricola per gli orfani dei militari morti in guerra.

In questo caso Matteotti chiede che le dimissioni non vengano accettate.

MATTEOTTI. Questa volta propongo io di non accettare le dimissioni del cavalier Casalicchio per conservare la sua opera preziosa a favore della commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del dottor Matteotti.

(*È respinta*).

Metto ai voti la proposta di accettare le dimissioni.

(*È approvata a maggioranza*).

RICORSO PER LA DECADENZA DA CONSIGLIERE DI CALLEGARI ALFONSO

Matteotti interviene brevemente — a spiegazione del proprio voto — e per una precisazione circa lo stato delle cose.

MATTEOTTI. Devo dire poche parole a spiegazione del mio voto. Il signor Callegari non è mai stato e quindi non è consigliere provinciale, e per ciò l'accoglimento del ricorso dell'elettore Franchi non ha il significato di dichiarare decaduto il signor Callegari da consigliere provinciale, ma solamente di constatare lo stato di fatto che il Callegari non è consigliere provinciale, e di dire al presidente che non lo inviti più alle sedute.

Il ricorso dell'elettore Franchi Giovanni Domenico è respinto.

DISCORSO DI MATTEOTTI CONTRO LA GUERRA

Prima che si sospenda la seduta, il presidente propone che venga inviato un telegramma di saluto alla Provincia di Vicenza « in questo momento fortunoso della patria »: nel periodo maggio-luglio 1916, infatti, si svolse l'offensiva austriaca contro gli altipiani, in direzione di Vicenza, denominata Strafexpedition (*spedizione punitiva*).

Matteotti tiene a precisare l'atteggiamento del suo gruppo.

MATTEOTTI. Noi dobbiamo dichiarare che la nostra adesione all'invio del telegramma alla Provincia di Vicenza non deve significare adesione a questa guerra infausta.

Ripresa la seduta — dopo una sospensione di un'ora e mezza (dalle 12 alle 13,30) — vi è una precisazione tra Merlin e il prefetto circa il numero dei profughi vicentini ospitati nei vari comuni della provincia di Rovigo.

A questo punto Matteotti pronunzia il suo famoso discorso contro la guerra. Ecco come si esprime il verbale della seduta a questo proposito:

Matteotti pronuncia contro la guerra parole assai gravi che il presidente ordina non siano riportate nel verbale.

Il prefetto protesta energicamente anche a nome del Governo contro il contegno e contro le parole del consigliere Matteotti.

Matteotti continua a pronunciare parole gravissime contro la guerra e contro la civiltà italiana e contro il sentimento di patria.

Il presidente toglie la parola al consigliere Matteotti e gli proibisce di parlare.

La grande maggioranza del Consiglio è in piedi e grida parole di rovente protesta contro il Matteotti, di affetto alla patria e di ammirazione all'esercito.

Il consigliere Matteotti continua a gridare, il presidente suona ripetutamente il campanello e non riuscendo a ripristinare l'ordine sospende due volte consecutive la seduta.

Ripresa la seduta, il commendator Cattani, immensamente commosso, protesta con tutte le forze della sua anima contro il contegno dei consiglieri socialisti della minoranza, affermando che essi sono peggiori dei socialisti tedeschi i quali prima di essere socialisti si sono ricordati di essere tedeschi; e il cavalier Carrer che risiede a Vicenza, commosso fino al pianto, ringrazia il Consiglio pel pensiero

gentile e patriottico rivolto ai profughi da quelle terre vicentine che prime sostengono l'urto barbaro della offensiva austriaca.

Ristabilito l'ordine il presidente dà la parola all'avvocato Esmenard che riferisce sull'oggetto n. 8.

*Si riporta una corrispondenza da Rovigo, sull'*Avanti ! *del 17 giugno 1916, in merito a questo incidente e si riporta anche la dichiarazione resa dall'avvocato Gastone Costa (a cui si riferisce l'articolo) il 9 agosto 1915, in seno al Consiglio provinciale di Rovigo, dopo parole di saluto ai combattenti da parte del presidente e del prefetto:*

« *In seguito all'incidente avvenuto nell'ultima adunanza del Consiglio provinciale, provocato dal settarismo del capoccia dei clericali, il* Corriere del Polesine *dà a tutto pasto degli austriacanti ai componenti il gruppo socialista, ed insiste per sapere quali sono le loro idee in merito alla guerra austro-italiana. I nostri compagni rispondono confermando pienamente le dichiarazioni chiare ed esplicite fatte, a mezzo del compagno Costa, nell'adunanza del Consiglio provinciale del 9 agosto 1915, dichiarazioni che, mentre dimostrano la mala fede con la quale li si accusa di austriacantismo, confermano la loro idealità socialista ed il loro pensiero sul grave momento storico non disforme certo dalla direttiva del partito. Nessuno però si lusinga che le leali dichiarazioni possano valere a chiudere la bocca al* Corriere, *all'*Idea Nazionale *e ad altri organi massonici nazionalisti ! E seguitano come i cani da pagliaio ad abbaiare ed a mordere: è il loro quarto d'ora. Non ne avranno certo un secondo. I loro morsi però non ci turbano il sonno* ».

« Costa. *Dichiaro a nome del gruppo al quale appartengo che noi facciamo adesione sincera al saluto rivolto a tutti coloro che soffrono combattendo e anche all'augurio per la vittoria dell'Italia che reclama tante vittime, molte delle quali proletarie; ma che intendiamo però che la nostra adesione non suoni rinuncia a quelle idealità che ispirano la nostra propaganda prima della dichiarazione di guerra e a quei princìpi che costituiscono il fondamento della nostra fede.*

Noi facciamo voti che la guerra abbia ad avere per effetto di rompere tutti i vincoli della schiavitù politica, ma abbia anche quello di rallentare prima e di rompere poi i vincoli della schiavitù economica ».

Matteotti — in conseguenza del suo discorso — venne denunziato e un mese dopo (5 luglio 1916) fu condannato alla pena dell'arresto per

giorni 30 dal pretore di Rovigo per grida e espressioni sediziose e per disfattismo; la sentenza fu confermata dal tribunale di Rovigo in data 18 aprile 1917. Invece la cassazione lo mandò assolto con decisione del 21 luglio 1917, stabilendo il principio che « il membro di un Consiglio comunale e provinciale, che in un'adunanza, anche se pubblica, abbia pronunciato grida sediziose non può essere passibile di procedura penale ».

Per la loro fondamentale importanza — sia in conseguenza delle questioni di principio affermate, sia in relazione al caso specifico cui si riferiscono — si riportano le tre sentenze sopra citate, per la migliore comprensione di quanto sarà detto successivamente, ed anche perché dalla lettura di esse si ricava quanto meno il succo del discorso di Matteotti, non verbalizzato in Consiglio provinciale.

PRETURA DI ROVIGO

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia, il pretore del mandamento di Rovigo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro Matteotti dottor Giacomo-Lauro fu Girolamo, di anni 31; possidente di Fratta Polesine.

Imputato di contravvenzione all'articolo 3 Reg. P.S. 30 giugno 1889, n. 6141 per avere, il 5 giugno 1916 in una seduta di Consiglio provinciale di Rovigo, emesso grida e espressioni sediziose, dicendo ai consiglieri della maggioranza: « siete degli assassini; a noi non importa che il nemico sia alle porte; noi siamo dell'internazionale; sì, siamo come dite voi dei senza patria; siete dei barbari, dei barbari in confronto degli austriaci; le manifestazioni patriottiche sono delle provocazioni ai sentimenti » (alludendo ai socialisti ufficiali).

In esito all'odierno pubblico dibattimento. Sentiti il P.M., il difensore e l'imputato per primo ed ultimo; con rapporto del 5 giugno u.s. il commissario di P.S. di Rovigo riferiva che durante una seduta di questo Consiglio provinciale, il consigliere dottor Matteotti aveva gridato le frasi menzionate in epigrafe; determinando un grave perturbamento e la sospensione della seduta medesima. Denunciato per contravvenzione all'articolo 3 legge P.S., il dottor Matteotti ha riaffermato, all'odierno dibattimento, il diritto, anche di fronte alla legge vigente, di protestare, quale cittadino privato e quale consigliere provinciale, princìpi contrari alla guerra, che fa ritenere vittime dei loro governi anche i nemici dell'Italia. Ammettendo però di aver gridato: « abbasso la guerra ! », ha

negato di aver soggiunto che non gli importava che gli austriaci fossero alle porte d'Italia. Movente di questa affermazione sarebbe stata una provocazione del consigliere avvocato Merlin, il quale aveva chiesto la erogazione, a favore dei profughi vicentini, di una parte dei fondi stanziati per l'assistenza civile, aggiungendo di fare tale proposta non in segno di deplorazione, ma di approvazione della guerra. Il dottor Matteotti ha rivendicato infine a sé il diritto alla più « illimitata libertà di parola, considerando che, nel più dei casi, le dottrine giudicate aberrazioni in un'epoca appartengono a verità indiscusse in altra più o meno lontana ». Un esame sereno delle risultanze della prova assunta ed il richiamo ad alcuni princìpi elementari del diritto bastano a convincere il giudicante della piena reità dell'imputato. Ed invero, come ebbe ad ammettere lo stesso dottor Matteotti, il grido di « abbasso la guerra » venne da lui veramente pronunciato e, per dichiarazione concorde dei testi Cattanis, Oliva, Bellini e Casalini, a voce così alta e vibrata da impressionare e far allibire una parte dei consiglieri presenti e prorompere altre vivaci ed incalzanti invettive contro o a favore di esso Matteotti. Ben a ragione quindi il teste Casalini ebbe a preoccuparsi, visto il pericolo di vie di fatto fra i membri del Consiglio, tanto più che alla seduta assisteva un certo pubblico, per quanto non molto numeroso, dal quale avrebbe potuto attendersi la commozione violenta degli animi: commozione e conseguente pericolo di disordini ai quali avrebbero potuto dare corda anche le altre parti imputate allo stesso dottor Matteotti, e che, non meno della prima, erano lesive dei più intimi sentimenti della maggioranza del Consiglio. Non si può quindi dubitare che il contegno dell'imputato sia stato tale da eccitare fortemente gli animi dei presenti ad atti di turbolenza, se non di ribellione alle direttive del Governo nell'attuale momento politico. Né può essere lecito al dottor Matteotti opporre che, nella seduta del 5 giugno scorso, egli era stato sovraeccitato dalla conoscenza di un telegramma spedito nel mattino dal presidente del Consiglio provinciale alla Provincia di Vicenza, per la subìta invasione da parte di quel territorio, nonché dalla dichiarazione fatta nel pomeriggio dal consigliere avvocato Merlin in favore dei profughi vicentini e della guerra, di cui quelli erano vittime. Ed invero, se un tal fatto può attenuare la gravità dell'imputazione, non vale tuttavia ad escluderla, non potendosi ritenere tradito il contegno che l'avrebbe provocata e che costituì anzi l'esercizio legittimo del diritto di libertà, nel campo sia amministrativo che politico. Il telegramma alla Provincia di Vicenza e l'affermazione del consigliere Merlin avrebbero, in altre parole, potuto incontrare una pacifica disapprovazione o riserva da parte del dottor Matteotti, per quanto in

dissonanza coi sentimenti della maggior parte del Consiglio, ma non avrebbero d'altro canto potuto mai autorizzare la protesta violenta e, come tale, pericolosa per l'ordine pubblico, di cui il Matteotti deve ora rispondere. Ad avvalorare però questo giudizio, il pretore ritiene necessarie alcune altre considerazioni di diritto. Ed anzitutto, è da vedersi se possa commettere un reato chi si limiti ad esercitare un diritto od un dovere. La risposta negativa è però di regola, ove si consideri che la tutela del pubblico bene deve prevalere, in ogni caso sull'interesse privato. Così l'articolo 51 dello statuto dispone che i senatori ed i deputati sono insindacabili per le opinioni ed i voti che emettono nelle sedute parlamentari e gli articoli 30 e 31 del diritto sulla stampa esimono da responsabilità la pubblicazione integrale dei discorsi pronunciati alla Camera dai rappresentanti della nazione, come i resoconti che vi vengono pubblicati. Uguale immunità è concessa per gli atti discussi in causa davanti ai tribunali, salva al giudice la facoltà di ordinare la eliminazione delle frasi o brani ingiuriosi (articolo 32 diritto su citato). D'altra parte, questa insindacabilità è d'indole essenziale, e non si può quindi estendere, in modo assoluto e generale, all'operato dei membri delle assemblee amministrative minori, benché istituite dalla legge. E pertanto la libertà di parola e di voto, che deve riconoscersi ai consiglieri comunali e provinciali, non si potrà estendere fino all'abuso e, conseguentemente, ai fatti che la legge penale qualifichi e reprima come reati, e ciò per un interesse evidente di ordine pubblico, superiore a qualsiasi considerazione di ordine amministrativo. Ognuno intende, per vero, che l'abuso del pubblico mandato non potrebbe servire che di sfogo a privata vendetta od a rancori di parte, mentre potrebbe essere causa di gravi perturbamenti sociali. Ne cives ad arma veniant *sarà dunque necessario punire anche l'abuso di un pubblico mandato, che si esplichi sotto la forma indecorosa, quanto perniciosa, di grida o manifestazioni sediziose. Al quale proposito gioverà osservare che l'articolo 3 della legge di P.S., se richiama in modo espresso gli articoli precedenti, non esclude, d'altra parte, dalla sua sanzione le riunioni create dalla legge e, conseguentemente, le assemblee amministrative in parola, ciò che è facile arguire dalla idealità della* ratio legis *per le sue specie di riunioni, idealità che esige l'*ipsa lex. *Qualora si andasse in contrario avviso, si dovrebbe ritenere che i reati commessi nelle discussioni dei Consigli comunali e provinciali non siano perseguibili che ad istanza dei loro rispettivi presidenti, mentre ciò è da escludersi, in quanto l'articolo 262 testo unico leggi comunali e provinciali 4 maggio 1898, n. 164, se attribuisce a quelli alcuni speciali poteri soggiunge però: « senza pregiudizio dei procedimenti avanti i tribunali,*

quando ne sia il caso ». Per questo motivo, si dovrà ritenere legale la denuncia del dottor Matteotti all'autorità giudiziaria, per il reato in epigrafe, anche ad opera del commissario di P.S. Ed invero, contro gli attacchi illeciti dei singoli, è necessario che l'attività preventiva e repressiva di chi dirige un'assemblea amministrativa venga sussidiata da quella degli agenti, ai quali è in particolar modo affidato l'incarico di mantenere l'ordine pubblico. E tanto più ciò si rende necessario, dal momento che le sedute dei Consigli comunali e provinciali, se pubbliche, determinano un concorso non preordinato, ma spesso imponente di persone estranee, che, quale assembramento, cade sotto il disposto dell'articolo 3 sopra citato. Così, ad analogia, nei dibattimenti giudiziari, i poteri disciplinari e di persecuzione penale affidati al presidente ed al pretore e, in loro assenza, al pubblico ministero, non escludono, ma rendono anzi necessario, in taluni casi, il concorso, per quanto subordinato, dell'autorità di P.S., come si arguisce dal disposto degli articoli 382 e seguenti C.P.P. L'imputazione mossa all'odierno giudicabile è pertanto procedibile e fondata, essendo rimasta provata in fatto dalla attenta prova testimoniale e risultanze legali in diritto, nei riguardi tanto della sindacabilità delle frasi pronunciate dal dottor Matteotti, quanto della denuncia fatta dall'autorità di P.S. Agli effetti della comminazione della pena, gioverà per ultimo considerare la infrazione commessa dall'imputato, di fronte al diritto costituzionale della libertà di parola, in genere, da questi invocata. La legge, certamente, non vietava al dottor Matteotti di fare ovunque professione di internazionalismo, che, quale teoria, dall'attività giudiziaria non sarà mai stata cancellata o condannata. Però, egli doveva consentire che altri dubitasse della bontà di un internazionalismo, o culla di nazioni libere, quale è vagheggiato dagli odierni ultra-neutralisti, che, nella solennità dell'attuale momento storico, non sentono essere « odioso e scellerato non cooperare alla vittoria a guerra guerreggiata » (Filippo Turati) specie quando la guerra deve servire a formare delle nazioni libere, sottraendole al dominio di governi estranei, o soltanto alla minaccia di futura aggressione. Se però il contegno del dottor Matteotti peccò d'intolleranza, l'abuso della libertà di parola a lui imputata sembra dovuto alla grande eccitabilità del suo carattere del quale egli diede la prova al dibattimento. Non è poi da escludersi se abbia a ciò influito anche un subitaneo quanto involontario turbamento dell'animo; soprattutto sta il nobile accenno dello avvocato Merlin alla santa guerra che si combatte ed agli eroi di nostra gente che, dai minacciati confini della patria, in un atto supremo di fede, ebbero il battesimo della gloria e del sangue, immolando le loro giovani esistenze per la libertà ed il diritto. Del resto, contro l'alto valore morale

della presente guerra e la fede ognora più incrollabile della vittoria, non avrebbe dovuto ritenersi sterile e vano il linguaggio sedizioso del dottor Matteotti in un consesso di coscienze integre e forti? Alla infrazione penale in esame pare quindi si convenga il minimo di un mese di arresto, pena la cui espiazione potrà inoltre sospendersi in via provvisoria, per i precedenti penali incensurati dell'imputato. E poiché l'onere delle spese deve seguire la condanna,

PER QUESTI MOTIVI

il pretore di Rovigo, visti gli articoli 11, 21 e 39 C.P.; 422, 423 e 429 Cod. rito, giudica colpevole Matteotti dottor Giacomo della contravvenzione a lui ascritta e, come tale, lo condanna alla pena dell'arresto di giorni trenta, nonché al pagamento delle spese processuali, in esse compresa la tassa di sentenza. Sospendersi l'esecuzione di detta pena per mesi diciotto a condizione che, nel frattempo, il colpevole non commetta un delitto, sotto le comminatorie di legge.

Rovigo, li 5 luglio 1916

IL PRETORE *F.to:* Illeggibile

IL CANCELLIERE *F.to:* Illeggibile

Appellata dal condannato.

TRIBUNALE DI ROVIGO

In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della nazione re d'Italia.

Il tribunale penale di Rovigo, composto dei signori

1) *Avv. cav. Alpago nob. Augusto* - Presidente
2) *Avv. cav. Boldrini Andrea Vittorio* - Giudice
3) *Avv. Angelini Virginio* - Giudice

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa del P.M. in grado di appello contro Matteotti dottor Giacomo Lauro fu Girolamo, di anni 31, possidente di Fratta Polesine — attualmente soldato nel 4° reggimento artiglieria da fortezza, 97ª compagnia a Messina (Campo Inglese) libero — presente, appellante dalla sentenza in data 5 luglio 1916 del pretore di Rovigo con la quale fu condannato a giorni 30 di arresto, so-

spesa per mesi 18 siccome imputato di contravvenzione all'articolo 3 legge di P.S. 30 giugno 1889, n. 6141, per avere nel 5 giugno 1916 in una seduta del Consiglio provinciale di Rovigo, emesso grida e dichiarazioni sediziose, dicendo ai consiglieri della maggioranza: « siete degli assassini, a noi non importa che il nemico sia alle porte, noi siamo dell'internazionale, sì, siamo come dite voi dei senza patria, siete dei barbari, dei barbari in confronto degli austriaci, le manifestazioni patriottiche sono delle provocazioni ai sentimenti » (alludendo ai socialisti ufficiali).

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito l'imputato e la relazione della causa fatta dal Presidente. Sentito il difensore, il pubblico ministero e l'imputato che, per ultimo, ebbe la parola; il tribunale ritiene anzitutto, in punto di fatto, accertato quanto appresso: nel 5 giugno 1916, il commissario di P.S. di Rovigo denunciava al procuratore del re, pel reato di grida e manifestazioni sediziose, il dottor Giacomo Matteotti, esponendo che questi, nello stesso giorno, partecipando come consigliere all'adunanza pubblica del Consiglio di questa Provincia, all'atto in cui un altro consigliere, l'avvocato Umberto Merlin, aveva proposto che una determinata somma stanziata dall'amministrazione della Provincia di Rovigo, a favore del comitato di assistenza civile, venisse assegnata a pro degli abitanti dei comuni dell'alto vicentino, rifugiatisi anche in provincia di Rovigo, per l'offensiva austriaca compiuta nella loro regione, era uscito, con irruenta parola, in queste frasi, le quali avevano dato luogo ad un tumulto: « Abbasso la guerra, questa è una guerra nefasta da noi socialisti ufficiali non voluta, siete degli assassini e dei barbari ».

Rimesso il procedimento al giudizio del pretore di questa città, questi evocava dinanzi a sé il dottor Matteotti, per l'udienza del 5 luglio 1916, a rispondere della contravvenzione all'articolo 3 della vigente legge di P. S.

L'imputato addusse a sua discolpa di essersi limitato a dichiarare i motivi della sua opposizione alla proposta del consigliere Merlin, ammise di aver gridato « abbasso la guerra » e di avere poi soggiunto, nella confusione che ne seguì, altre frasi per ritorcere le invettive che, a suo dire, gli furono dirette dai consiglieri di parte costituzionale, i quali, secondo Matteotti, sarebbero stati i primi a turbare la quiete dell'adunanza.

Udite le testimonianze di alcuni consiglieri provinciali, presenti a quella tornata, i quali sostanzialmente confermarono avere il Matteotti profferito le grida surriferite, mentre taluno di essi, ed in particolare il consigliere Casalini, depose sul grave turbamento degli animi dalla manifestazione del Matteotti determinato, sicché parve anche imminente il pericolo che nell'aula consigliare si passasse a vie di fatto, il pretore pro-

nunciò sentenza di condanna del Matteotti, per la contravvenzione ascrittagli, a giorni trenta di arresto, e ravvisò inoltre l'opportunità di sospendere condizionalmente l'esecuzione della condanna.

Tale sentenza fu dall'imputato, in termine utile, appellata, pei dedotti motivi di travisamento dei fatti, e non corretto apprezzamento delle prove e di mancanza degli estremi del reato.

Sul primo motivo, il tribunale osserva che il pretore riassunse, invece, fedelmente nella sua sentenza le risultanze del processo.

Il grido di « abbasso la guerra », la dichiarazione che « la guerra nostra è nefasta », l'invettiva « siete dei barbari e degli assassini », non negò, in sostanza, il Matteotti di avere emesso in quella pubblica riunione; egli soltanto contestò — e le prove assunte confermarono la sua negativa — di avere profferito quella frase che può leggersi nella denuncia della P.S. e che sarebbe stata, più di ogni altra, ripugnante ed obbrobriosa, quella cioè che avrebbe espresso l'indifferenza del Matteotti e dei suoi compagni politici, dinanzi alla possibilità di un'invasione del nemico sul patrio suolo. L'assunto dell'imputato, di essersi cioè egli limitato a manifestare il suo dissenso dal pensiero del consigliere Merlin e a confermare l'avversione sua alla guerra, è contraddetto dalle testimonianze avutesi, dalle quali emerse che il Matteotti non si contenne nei limiti di una dichiarazione di voto, ma col grido di « abbasso la guerra » e con la dichiarazione tumultuaria « che la guerra dell'Italia è nefasta » trascese l'ambito di un esercizio legale del suo mandato di consigliere provinciale. Ché se può ammettersi che venisse poi nell'aula un tumulto, in mezzo al quale, i consiglieri delle parti avversarie si scambiarono altre invettive, non deve però dimenticarsi che cotesta fu una fase successiva e posteriore a quella occasionata unicamente dalle grida e dalle turbolente manifestazioni del Matteotti, che evidentemente colse l'occasione offertagli dalla proposta del consigliere Merlin per trascendere in pubblico, ed in cospetto di avversari politici, ad una rumorosa manifestazione di avversione alla guerra combattuta dall'Italia, manifestazione che cagionò immediatamente un'effettiva perturbazione fra i presenti, da alcuni di essi riferita nei suoi particolari al dibattimento svoltosi dinanzi al pretore.

Se dunque i fatti, quali in processo risultano, il primo giudice con esattezza e senza amplificazioni raccolse nel suo giudicato, facile riesce al collegio dimostrare quanto sia infondata l'altra censura dell'appellante alla sentenza pretorile, perché, lungi dal mancare, nel fatto concorrono invece, e patenti, gli estremi della ritenuta contravvenzione.

È risaputo che non è agevole la determinazione del concetto di sedizione e di manifestazione o grido sedizioso: essa dipende infatti da varia-

bili circostanze di fatto, di tempo e di ambiente. Così negli articoli 2 e 3 della vigente legge di P.S., il nostro legislatore per la difficoltà di inquadrare in una disposizione generale, tutte le svariate fattispecie di grida o manifestazioni sediziose, si astenne da qualsiasi definizione, lasciando all'interprete di discernere nella pratica, quali di esse, in considerazione di particolari circostanze, dovessero essere penalmente represse. E così non fu — e a buon diritto — ritenuto incriminabile quel grido che si concreti in un voto per l'attuazione di dottrine contrarie agli attuali ordinamenti politici, nelle vie legali, mentre si ravvisano sediziose quelle grida o quelle manifestazioni che o per la loro obiettiva natura, o per le contingenze esteriori, tendono ad un'agitazione illegale contro gli ordinamenti attuali, o racchiudono una violenta opposizione a provvedimenti adottati dallo Stato o ad idee in esso dominanti in guisa che l'espressione di dette grida o manifestazioni involgono un pericolo serio per la pubblica tranquillità. Ora basta por mente alla massima delicatezza del momento politico nel quale il Matteotti commise il fatto obiettatogli, basta cioè tener presente che quando una nazione è in stato di guerra, è in gioco la stessa sua esistenza per aver tosto un'idea adeguata della gravità del pericolo che accompagnò la pronuncia di quelle frasi inconsulte, in un'adunanza pubblica di un Consiglio provinciale, che, a prescindere dalle persone intervenute quali spettatrici, era presenziata da oltre venticinque consiglieri di diverse parti politiche, i cui animi potevano facilmente accendersi contro il Matteotti e suoi compagni, come infatti si verificò, con grave turbamento dell'ordine pubblico, turbamento di cui del resto, nel concetto della legge è sufficiente la possibilità.

Le grida e le manifestazioni del Matteotti, pel loro contenuto intrinseco, pel tempo e per le singolari condizioni politiche in cui furono emesse, hanno, a giudizio del tribunale, il carattere sedizioso e costituiscono la contravvenzione all'articolo 3 della legge di P.S. indipendentemente da ogni indagine sul fine di sedizione nel Matteotti. Non può certo il tribunale convenire con la teorica enunciata dal difensore dell'appellante che del reato ora indicato vorrebbe fare una fattispecie del delitto previsto dall'articolo 247 del codice penale. Con l'articolo 3 della vigente legge di P.S. si creò indubbiamente un reato di natura contravvenzionale, la cui sussistenza devesi ricercare prescindendo del tutto dal ricercare il fine dell'agente: ché se resulti intento sedizioso in lui, ovvero quello di sovvertire l'ordine costituito, devonsi allora secondo che accenna lo stesso articolo 3 della legge di P.S., applicare le più gravi sanzioni portate dal codice penale.

Per la tutela dell'ordine pubblico, la legge di P.S. vietò e represse le grida e manifestazioni sediziose sulla considerazione obiettiva del pericolo che potevano involgere la generale tranquillità e ad esso volle ovviare, indipendentemente dal fine dell'agente, onde la responsabilità del Matteotti bene fu affermata in ordine alla contravvenzione suddetta, omettendo ogni ricerca sull'intenzione di lui, bastando la risultanza precisa in causa, ch'egli le frasi incriminate pronunciò pienamente cosciente e volente.

Né infine potrebbe dirsi inesistente la contravvenzione per non essere l'adunanza pubblica del Consiglio provinciale una delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui agli articoli 2 e 3 della legge di P. S.

Se la legge, per superiori ragioni di ordine politico, dispose pei membri del Parlamento l'insindacabilità delle opinioni e dei voti da loro emessi nelle tornate della Camera dei deputati e del Senato del regno, se altra immunità fu stabilita dalla legge per gli scrittti prodotti innanzi ai tribunali, salva la facoltà al magistrato di resecare le frasi offensive, non è dato all'interprete cercare altre esenzioni da responsabilità penale, oltre quelle dal legislatore espressamente volute e che d'altronde non avrebbero alcun motivo seriamente apprezzabile che le giustificasse. Che se la legge comunale e provinciale e gli speciali regolamenti dei Consigli degli enti autarchici da essa creati contengono norme sulla polizia delle adunanze di questi, ciò non esclude che resti salva all'autorità normalmente competente la facoltà di denuncia di ogni fatto, costituente reato, che nel corso di tali riunioni, sia per essere commesso da chiunque ad esse, con qualsiasi veste o funzione, partecipi, il che chiaramente si evince dal disposto dell'articolo 262 del testo unico della vigente legge comunale e provinciale, in cui, come opportunamente riferì il primo giudice, alla enunciazione dei poteri accordati ai presidenti delle assemblee comunali e provinciali, è aggiunto l'inciso « senza pregiudizio dei procedimenti avanti ai tribunali, quando ne sia il caso ». Dimostrato così che, in fatto ed in diritto, nelle frasi pronunciate dal dottor Matteotti nelle circostanze fin qui riferite, ricorrono gli estremi tutti della contravvenzione della quale il pretore lo dichiarò colpevole, al tribunale non resta che pronunciare la conferma dell'appellata sentenza, ponendo, come per legge, a carico dell'imputato le spese di questo secondo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

letti ed applicati agli articoli 429 e 496 del codice di procedura penale il tribunale giudica confermarsi in ogni sua parte e capo, la sentenza del pretore di Rovigo in data 5 luglio 1916, di cui è appello.

Condannarsi l'appellante Matteotti dottor Giacomo al pagamento delle spese di questo giudizio e della tassa di sentenza. Rinviarsi, infine, gli atti al primo giudice per la esecuzione.

Rovigo, 18 aprile 1917.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione I - Udienza del 31 luglio 1917

Presidente Moschini; relatore Santoro; pubblico ministero Nonis — Ricorrente Matteotti (avvocato Guarnieri Ventimiglia).

Sicurezza pubblica — Grida o manifestazioni sediziose — Legge di P.S., articolo 3 — Sua interpretazione — Riunioni pubbliche — Adunanze di Consigli comunali e provinciali — Non sono tali agli effetti degli articoli 1 e 6 legge di P.S. — Grida sediziose di un consigliere in pubblica adunanza — Reato insussistente — Legge comunale e provinciale, articolo 297 — Riferimento a persone dell'uditorio (legge di P.S. 30 giugno 1889, n. 6141, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6; legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, articolo 297).

A) *Ben può sussistere il reato previsto dall'articolo 3 legge di P.S., anche quanto le grida o manifestazioni sediziose non siano dirette contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri e loro rappresentanti.*

B) *Tra le riunioni pubbliche disciplinate dagli articoli 1 a 6 legge di P.S. non possono comprendersi le adunanze dei Consigli comunali e provinciali.*

C) *... di guisa che il membro di un Consiglio comunale e provinciale che in un'adunanza, anche se pubblica, abbia pronunciato grida sediziose non può essere passibile di procedimento penale; neppure a tenore dell'articolo 297 legge comunale e provinciale, tale disposizione riferendosi a reati commessi da persone dell'uditorio.*

Su giudizio di appello contro sentenza del pretore di Rovigo 5 luglio 1916 che dichiarò Matteotti Giacomo Lauro, fu Girolamo, colpevole di contravvenzione all'articolo 3 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6141, e lo condannò alla pena dell'arresto per giorni trenta, ordinando la sospensione dell'esecuzione della condanna per mesi diciotto, il tribunale di Rovigo con sentenza 18 aprile 1917 ritenne accertato in

fatto che nel 5 giugno 1916 il dottor Matteotti partecipava come consigliere alla pubblica adunanza del Consiglio provinciale di Rovigo; ed avendo altro consigliere proposto che una determinata somma, stanziata dall'amministrazione provinciale a favore dei comitati di assistenza civile, fosse erogata a favore degli abitanti dell'alto vicentino, rifugiatisi anche nella provincia di Rovigo a causa dell'offensiva austriaca, era uscito con irruenta parola in queste frasi, le quali avevano dato luogo ad un tumulto: « Abbasso la guerra; questa è una guerra nefasta da noi socialisti ufficiali non voluta; siete degli assassini e dei barbari ».

Il tribunale ritenne che l'assunto dell'imputato, cioè di essersi limitato a manifestare il suo dissenso dal pensiero del consigliere Merlin ed a confermare l'avversione sua alla guerra, era contraddetto dalle testimonianze, dalle quali emerse che il Matteotti non si contenne nei limiti di una dichiarazione di voto, ma trascese l'àmbito di un esercizio legale del suo mandato di consigliere provinciale; ritenne che le grida e le manifestazioni del Matteotti, per il loro contenuto intrinseco, pel tempo e per le singolari condizioni del momento politico in cui furono emesse, hanno il carattere sedizioso e costituiscono la contravvenzione all'articolo 3 della legge sulla pubblica sicurezza, indipendentemente da ogni indagine sul fine di sedizione dell'imputato.

Contro la sentenza del tribunale l'imputato ha ricorso per questo motivo: nel fatto di colui che in un Consiglio provinciale legalmente esprime il suo parere in merito alla guerra attuale, in opposizione a quello prima manifestato dalla maggioranza consigliare, e, interrotto con grida e urla dalla maggioranza stessa, riassume nel grido « Abbasso la guerra, viva l'internazionale » e simili le sue opinioni, non si può ravvisare il reato di grida sediziose, di cui all'articolo 3 della legge sulla pubblica sicurezza; perché a) *dagli articoli 2 e 3 di quella legge, a costituire il reato, si può dedurre la necessità dell'estremo obbiettivo che le grida siano dirette « contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri e i loro rappresentanti », ciò che nel fatto ritenuto dalla sentenza manca assolutamente;* b) *manca poi l'altro estremo dell'assembramento o riunione di persone, le quali possano da quelle grida essere eccitate contro i poteri dello Stato o contro le direttive di essi; perché assembramento o riunione non può essere considerato lo scarsissimo pubblico di poche persone assistenti alla seduta (circostanza ammessa dalla denunziata sentenza), e tanto meno i consiglieri della maggioranza avversaria professanti le stesse opinioni del Governo;* c) *non possono ritenersi sediziose le grida rivolte non ad eccitare un assembramento di persone contro i poteri dello Stato, ma contro la stessa riunione di persone, così da eccitare*

gli animi in modo pericoloso per la pubblica quiete o tranquillità; perché, nel fatto in esame le grida essendo state emesse in risposta e per reazione alle grida avversarie interrompenti un legale e tranquillo discorso, queste e non quelle avrebbero provocato il pericolo per la pubblica tranquillità.

A) *Osserva essere erroneo il principio, enunciato nel ricorso, che a costituire il reato preveduto nell'articolo 3 della legge sulla pubblica sicurezza sia necessario l'elemento obbiettivo che le grida e manifestazioni sediziose, emesse nelle riunioni o negli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, siano dirette « contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti »; perché, così argomentando, si attribuisce alla legge altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Negli articoli 2 e 3 della legge suenunciata sono prevedute due ipotesi di fatti diversi costituenti diversa specie di reato: nell'articolo 2 si prevede che in occasione di riunioni o di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sediziose, che costituiscano delitti contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal codice penale; nell'articolo 3 si prevede che le grida e manifestazioni sediziose, emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, cioè in luogo pubblico o aperto al pubblico, non costituiscano delitti contemplati dal codice penale: queste grida e manifestazioni la legge punisce come contravvenzioni.*

Dalla chiara locuzione della legge e dall'ampia discussione che ne fu fatta in Parlamento risulta evidente che sediziose possono essere non soltanto le grida e manifestazioni contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti.

B-C) *Pure, è manifesta ed illegale confusione di nozioni giuridiche diverse comprendere le adunanze dei Consigli comunali o provinciali tra le riunioni pubbliche disciplinate negli articoli 1 a 6 della legge sulla pubblica sicurezza; perché nelle une e nelle altre più persone appositamente convocate convengono in un luogo determinato per discutere, deliberare, prendere decisioni, formulare voti, fare insomma atto di volontà collettiva unanime o della maggioranza in rapporto all'obbietto e lo scopo preordinato dell'adunanza o della riunione; ma queste sono intrinsecamente ed estrinsecamente diverse tra loro per l'intima essenza, per la costituzione organica, per la ragion di essere, per la funzione che esercitano, per l'obbiettività, per il luogo, per la forma.*

I Consigli comunali e provinciali, istituiti per legge rispettivamente in ogni comune e in ogni provincia del territorio del regno, sono organicamente costituiti da cittadini dello Stato o delle altre province italiane, o anche da non italiani, che abbiano acquistato il diritto elettorale, eletti dal popolo nel tempo, nelle forme e nel numero che la legge ha stabilito; esercitano una pubblica funzione avente per oggetto rispettivamente l'amministrazione comunale o provinciale, e ogni consigliere nell'atto o a causa dell'esercizio delle sue funzioni è considerato pubblico ufficiale per gli effetti della legge penale; devono riunirsi ogni anno in sessione ordinaria nel numero delle volte, nel tempo, nelle forme, che la legge ha stabiliti, e possono riunirsi anche straordinariamente per determinazione o per ordine dell'autorità amministrativa competente; le adunanze sono tenute sempre in propria sede, che non è luogo pubblico, ma aperto al pubblico, quando con deliberazione motivata o per disposizione di legge non sia altrimenti stabilito, ed anche in questi casi le adunanze non sono mai private; il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli comunali anche per mezzo di altri pubblici ufficiali dell'ordine amministrativo, non della pubblica sicurezza; il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli; la legge statuisce speciali norme della vigilanza ed ingerenza governativa in rapporto alle deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali.

Non uno di questi elementi costitutivi e caratteri delle adunanze dei detti Consigli si riscontra nelle riunioni pubbliche occasionali ed extravaganti, disciplinate perciò dalla legge sulla pubblica sicurezza e dal relativo regolamento. Dunque la disposizione dell'articolo 3 di questa legge penale, che non si estende oltre i casi in essa espressi, non è applicabile alle manifestazioni di voto e dei motivi di esso comunque fatte dai componenti i Consigli comunali e provinciali nell'esercizio delle loro funzioni, anche quando le adunanze sono pubbliche.

Alla tutela dell'ordine pubblico in queste adunanze provvede la legge comunale e provinciale che nell'articolo 297 dichiara: « Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

« Ha la facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto, se si tratta di Consiglio comunale o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno, se degli altri.

« Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto.

« Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale e sulla esibizione del medesimo si procede all'arresto.

« L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso ».

Dunque, per frenare le possibili irruenze o esorbitanze dei consiglieri intervenuti all'adunanza, per mantenere l'ordine tanto da parte dell'assemblea deliberante quanto da parte del pubblico che assiste, per garantire l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, la legge attribuisce a chi presiede l'adunanza un ampio e illimitato potere discrezionale, dell'esercizio del quale specifica le forme più importanti e gli atti più energici. E, perché nell'adunanza l'ordine, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e deliberazioni possono essere turbati da irruenze o esorbitanze dei componenti il Consiglio ovvero dell'uditorio, nelle sedute pubbliche, la legge dichiara che nel primo caso chi presiede l'adunanza può sospenderla o scioglierla, facendone processo verbale da trasmettere non all'autorità giudiziaria per un procedimento penale, ma al prefetto o al sottosegretario o al ministro dell'interno, a norma della distinzione suenunciata; nel secondo caso può provvedere a norma dei capoversi 2°, 3° e 4° dell'articolo 297.

Il tribunale, per dimostrare potersi procedere penalmente contro l'imputato a causa delle parole pronunciate nell'esercizio delle sue funzioni in pubblica adunanza del Consiglio provinciale, ripetendo un errore del primo giudice e per giunta lodandolo, invoca la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 262 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 n. 164, contenente l'inciso: « senza pregiudizio del procedimento, avanti i tribunali, quando ne sia il caso ». Ma, a parte l'erronea indicazione del testo della legge comunale e provinciale, l'invocata disposizione (riprodotta letteralmente nell'ultimo capoverso dell'articolo 297 della legge, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) si riferiva e si riferisce non ai componenti il Consiglio, ma chiunque dell'uditorio sia causa di disordine e del quale chi presiede l'adunanza può ordinare l'espulsione ed anche l'arresto; nel quale caso « l'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso ». In questo caso senza dubbio è possibile il procedimento avanti i tribunali, se, ben inteso, il fatto costituisca delitto, mentre la contravvenzione preveduta dall'articolo 3 della legge sulla pubblica sicurezza è di propria competenza del pretore, dalla quale la legge comunale e provinciale non ha inteso derogare.

Quando di una disposizione di legge, formulata in cinque parti distinte e separate, si pone mente soltanto a un inciso dell'ultima parte, l'interpretazione non può essere che erronea; perché incivile est, nisi tota lege perspecta, una tantum vel alia particula inspecta, iudicare vel respondere.

Che il tribunale, per dimostrare che il fatto dell'imputato costituisce reato e che è applicabile la disposizione dell'articolo 3 della legge sulla pubblica sicurezza, in mancanza di altra più precisa disposizione di legge penale, ha osservato non essere dichiarato in nessuna disposizione di legge il principio dell'impunità dei consiglieri comunali e provinciali per ragione delle opinioni emesse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, così come disposto nell'articolo 51 dello statuto e nell'articolo 398 codice penale per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti, o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'autorità giudiziaria concernenti la controversia.

Ma questo argomento non ha valore; perché il giudice, prima di accertare se nella legge esista una disposizione per effetto della quale il colpevole di reato non sia punibile e non si possa contro lui procedere, deve constatare che il fatto dell'imputato costituisca reato e quale.

Che la funzione di sovranità esercitata dal popolo nell'elezione dei suoi rappresentanti all'amministrazione del comune e della provincia investe il rappresentante della facoltà, anzi del dovere, di adempiere una pubblica funzione, cioè l'amministrazione di un ente autarchico, improntando ogni atto del suo ufficio al proprio convincimento incensurabile, alla libertà della propria coscienza. Questa libertà la legge garantisce con la disposizione dell'articolo 302, secondo la quale ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni. Così la legge tutela equamente il diritto della maggioranza e il diritto di ciascun consigliere, quando ritenga una proposta contraria al proprio convincimento o all'interesse dell'ente, che rappresenta.

Senza dubbio questa libertà del voto motivato non importa licenza di violare la legge e gli altrui diritti, d'ingiuriare, diffamare, oltraggiare o commettere altri fatti che la legge penale prevede espressamente come reati; pure, se alcuna di queste violazioni di legge avvenga, chi presiede l'adunanza, in virtù del potere discrezionale attribuitogli dalla legge, può togliere la parola al consigliere che non rimane ne' limiti del suo diritto e del suo dovere; può ordinare non siano inserite nel verbale dell'adunanza le parole sconvenienti: può sospendere o sciogliere l'adunanza. Ma a chi non intende quali sono le esigenze supreme della patria e i doveri

di ogni cittadino, di ogni comune e di ogni provincia in momenti eccezionali, nei quali è in pericolo l'integrità della patria, la libertà e il diritto, non si può, né l'autorità giudiziaria deve, fare intendere queste esigenze, applicando pene per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge od applicando disposizioni di legge che quel fatto non prevedono come reato; perché anche in tempo di guerra la giustizia deve essere attuata conformemente alla legge ed in armonia con i princìpi fondamentali del nostro diritto pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte Suprema cassa senza rinvio.

RATIFICA DI DELIBERAZIONI D'URGENZA

Matteotti — sempre nella seduta del 5 giugno 1916, ripresa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno — interviene nella discussione circa la ratifica di alcune deliberazioni d'urgenza protestando per l'abuso che la deputazione provinciale fa di uno strumento amministrativo che dovrebbe avere invece carattere di eccezionalità.

Così — in occasione della ratifica di una deliberazione di urgenza « relativa al procedimento giudiziale contro i fratelli di una maniaca pel rimborso della spesa sostenuta dalla Provincia » — intervenendo nella discussione, egli riafferma il diritto primario del Consiglio « di discutere e di deliberare ».

MATTEOTTI. Protesto contro l'operato della deputazione che anche in questo caso provvide d'urgenza. Urgenza non ve ne era affatto perché questa pendenza durava da tanto tempo. Provvedete d'urgenza per far ciò che volete, per dare gli incarichi a chi volete voi. Venite davanti al Consiglio, fate le vostre proposte e lasciate al Consiglio, come è nella sua competenza, di discutere e di deliberare.

Alla fine la proposta della deputazione è approvata a maggioranza.

Il deputato provinciale Carrer difende l'operato dell'amministrazione (« Noi non abbiamo fatto alcun atto di autorità e tanto meno usurpato i poteri del Consiglio ») rispondendo a Matteotti in sede di ratifica

di un'altra deliberazione d'urgenza circa la nomina di un « membro supplente aggiunto per i fabbricati nella commissione d'appello per le imposte dirette ».

Nello stesso tempo — discutendosi della ratifica di una deliberazione d'urgenza « relativa al sussidio concesso alla università popolare di Rovigo » — egli stigmatizza l'operato della giunta provinciale amministrativa, che spesso non approva stanziamenti di spese dei comuni per l'istruzione e per scopi analoghi. È sempre il Leit--motiv *dell'autonomia degli enti locali che ritorna con insistenza. Alla fine la proposta della deputazione è approvata a maggioranza.*

MATTEOTTI. Premesse le solite osservazioni riguardo alla urgenza, devo questa volta dichiarare che la deputazione provinciale è stata migliore della giunta provinciale amministrativa, perché ha spontaneamente ammesso una spesa che la giunta provinciale amministrativa avrebbe radiato, come fa per i comuni che stanziano somme per scopi analoghi.

In occasione della ratifica di una deliberazione d'urgenza relativa all'acquisto di una macchina da scrivere, egli interviene per far constatare la mancanza del numero legale.

PRESIDENTE. Apro la discussione. Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta della deputazione.

Chi la approva è pregato di alzare la mano.

(*È approvata all'unanimità meno uno*).

MATTEOTTI. Non è vero, la proposta è stata respinta perché il Consiglio non è in numero legale.

PRESIDENTE. Prego i signori scrutatori a constatare il numero dei presenti.

(*I presenti sono 17*).

Pel decreto luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 558, non devono computarsi i consiglieri sotto le armi, che sono sette e precisamente i signori Bucci, Dall'Ara, Franchi, Gardini, Gianese, Grandi e Salvagnini, la seduta quindi è legale e la proposta fu approvata.

MATTEOTTI. Ora si constata questo fatto, dopo si vedrà.

(*Entrano nella sala i consiglieri Callegari, Camerini, Cattani, Esmenard, Fiocco e Franceschetti*).

SULLA QUESTIONE TRAMVIARIA

Successivamente Matteotti interviene per sollecitare la discussione di una mozione sulla questione tramviaria, argomento che viene affrontato dopo aver discusso un altro punto all'ordine del giorno.

MATTEOTTI. Osservo che all'ordine del giorno vi è una mozione sulla questione tramviaria, questione che non è certo meno importante delle altre alle quali ho sentito accennare. In passato una analoga mia interpellanza non fu neanche iscritta all'ordine del giorno, e ora io propongo che, anche in riparazione di questa trascuranza, la mozione iscritta all'ordine del giorno di oggi abbia la preferenza su gli altri oggetti e sia discussa prima.

PRESIDENTE. Vedo che il Consiglio acconsente e perciò l'ordine del giorno rimane invertito nel senso che verranno discussi subito gli oggetti nn. 10, 20 e 23.

Ancora una volta Matteotti — contro ogni paternalismo — chiede « il pubblico controllo » nei rapporti tra la Provincia e la società incaricata della costruzione della rete tramviaria.

Il deputato provinciale Esmenard fa presente che « la deputazione è sempre pronta a dare tutti gli schiarimenti che venissero richiesti, ma non qui in seduta pubblica del Consiglio provinciale, perché ciò sarebbe evidentemente contrario all'interesse della Provincia, dato la causa che è pendente presso il tribunale di Rovigo ».

MATTEOTTI. Col pretesto della causa, dell'interesse della Provincia, interesse che noi non comprendiamo, di questa questione delle tramvie, non se ne parla mai. L'affare delle tramvie è il più importante per la provincia, e noi non ne sappiamo assolutamente niente. È tempo che questo sistema del paterno governo finisca e che la deputazione faccia il suo dovere esponendo qui in pubblico, non in adunanza privata o segreta, tutta intera la questione tramviaria. Se vi è la causa, tralasciate di dire ciò che ha attinenza alla causa, ma tutto il resto ditelo. La causa riguarda un solo punto della complessa questione e per ciò essa non è buona ragione per tacere su tutto il resto. D'altra parte l'affare delle tramvie è tale che delle cause ve ne saranno sempre. Il suo continuo rapporto con società, con imprese, contratti, capitolati da applicare, da interpretare, delle cause ve ne saranno sempre, e allora di questa grande

questione in Consiglio non se ne parlerà mai. Un po' questo sistema è stato seguito anche dalla deputazione provinciale passata, e dell'opera sua si è parlato quando ormai essa non esisteva più. Per poco che si continui con questo metodo anche l'attuale deputazione se ne andrà e quando potremo discutere il suo operato noi non avremo più davanti i responsabili. A chi allora dovremo rivolgerci ? Questo sistema noi non lo possiamo ammettere. Noi vogliamo essere illuminati, vogliamo conoscere le questioni, vogliamo dare i nostri pareri, vogliamo fare le nostre osservazioni.

Il presidente della deputazione provinciale afferma — tra l'altro — che « il riserbo della deputazione è doveroso » e aggiunge che nell'incartamento vi sono oggi « anche altre relazioni che aggiornano e completano la esposizione dello stato attuale dell'affare. Il dottor Matteotti vada negli uffici, veda, esamini tutto e vedrà che si farà un concetto esatto di tutta la questione ».

MATTEOTTI. Io non nego che negli uffici vi siano delle relazioni, ma noi abbiamo diritto di averle qui le informazioni sugli affari della Provincia, qui in cospetto del pubblico e col pubblico controllo. Il sistema del governo paterno di una persona noi non lo vogliamo.

ESMENARD. A tempo opportuno si esaminerà tutta la questione, oggi no.

MATTEOTTI. E quando sarà il tempo opportuno ? quando voi ve ne sarete andati, o quando sarà sopraggiunta una nuova causa a dare a voi nuovo pretesto per continuare a tacere.

ALIENAZIONE DI UN RELITTO STRADALE

Sempre nel quadro di una maggiore chiarezza dei rapporti con i terzi e in armonia con la costante azione tesa alla moralizzazione della vita amministrativa, Matteotti chiede che — per l'alienazione di un relitto stradale già congiungente l'argine del Po col soppresso ponte di chiatte a Corbola — venga indetta dalla Provincia « un'asta pubblica, o si dia maggiore pubblicità all'affare ».

MATTEOTTI. Non posso approvare che si venda quel relitto per 1.250 lire. O si faccia un'asta pubblica, o si dia una maggior pubblicità all'affare e si venda al miglior offerente. Il prezzo è così

irrisorio che non è giusto sia favorito il primo che si è presentato. Dando pubblicità all'affare può presentarsi qualche piccolo proprietario.

Il presidente della deputazione, Casalicchio, fa presente che « la Provincia non è in possesso dei documenti di proprietà di quel piccolo fondo » che non potette, perciò, essere acquistato dal comune di Corbola e, non essendosi presentati altri offerenti, il relitto fu assegnato per il prezzo di 1.250 lire.

La proposta è approvata a maggioranza.

SUSSIDIO MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLA PROVINCIA

L'ultimo argomento sul quale interviene Matteotti, nella tornata del 5 giugno 1916 del Consiglio provinciale di Rovigo, è quello relativo alla discussione di una mozione con la quale si chiede di corrispondere, fino al termine della guerra, un sussidio mensile ai dipendenti della Provincia.

Matteotti riafferma, anche in quest'occasione, due fondamentali questioni di principio: 1°) che l'aumento non sia limitato agli stradini, ma che venga esteso equamente a tutti i salariati e agli altri dipendenti della Provincia; 2°) che non sia dato valore a una circolare ministeriale che invita le giunte provinciali amministrative a « non approvare le spese che eccedano la potenzialità economica dei comuni ».

La discussione viene abbinata ad un'analoga proposta presentata dal consigliere Merlin.

Il deputato provinciale Carrer fa presente le ragioni per le quali, « non potendo aderire al desiderio di aumentare a tutto il personale o a una gran parte di esso gli stipendi e i salari perché avrebbe indubbiamente incontrato la disapprovazione delle autorità superiori », la deputazione si sia limitata ad un aumento per i soli stradini allo scopo di compensarli della maggiore opera svolta, in conseguenza del fatto che « quest'anno non si era potuto provvedere tutta la quantità della ghiaia che sarebbe stata necessaria per la buona manutenzione delle strade provinciali ».

Costa afferma, tra l'altro, di non poter ammettere « che la deputazione non abbia potuto accogliere interamente la nostra domanda per timore di vedere annullato dal prefetto il suo provvedimento ».

MATTEOTTI. Come disse bene il collega Costa nessuna legge vieta di adottare il provvedimento da noi proposto. Ora, se la deputazione ha già in parte provveduto, e se per altri salariati e impiegati meno retribuiti ha intenzione di provvedere, perché non provvediamo oggi stesso ?

Merlin si dichiara « soddisfatto di quanto ha fatto la deputazione provinciale ».

MATTEOTTI. Io insisto perché si provveda oggi stesso, perché non c'è nessuna ragione per ritardare. Ai cantonieri avete dato col pretesto che devono lavorare di più non propriamente in considerazione dell'aumentato costo della vita. Ora questa ragione vige anche per gli altri e perché noi non dobbiamo provvedere anche per loro ? La legge non lo vieta, non vi è che una circolare del ministero, ma quella non ha alcun valore, noi possiamo deliberare.

CARRER. La deputazione ha fatto tutto quanto per essa è stato al momento possibile e ripeto che oggi non sarebbe in grado di fare al Consiglio ulteriori proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurito l'argomento e metto in trattazione l'oggetto n. 18: Interpellanza del consigliere provinciale Matteotti Giacomo alla deputazione provinciale sui criteri adottati per la distribuzione del fondo delle centomila lire per assistenza civile.

(*Escono dall'aula molti consiglieri*).

MATTEOTTI. Manca il capo della commissione e manca anche il numero legale.

PRESIDENTE. Non essendo più legale l'adunanza la dichiaro sciolta.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA – TORNATA DEL 7 LUGLIO 1916

INTERPELLANZA SUL FONDO PER L'ASSISTENZA CIVILE

Questa interpellanza di Matteotti sui criteri adottati per la distribuzione del fondo delle 100 mila lire per assistenza civile non si era potuta discutere alla fine della precedente seduta per mancanza di numero legale. Essa dà luogo ad un'animata discussione.

MATTEOTTI. Ho presentato la mia interpellanza perché avrei desiderato di conoscere dettagliatamente i fatti che si riferiscono alla erogazione di questo cospicuo fondo di lire 100.000 per poter fare le mie osservazioni e deduzioni; ma sfortunatamente la deputazione provinciale, che avrebbe dovuto essere la sola responsabile di questo importante atto amministrativo, si è spogliata di ogni responsabilità deferendo l'incarico della erogazione a una commissione, la quale non ha obbligo di rendere conto al Consiglio della sua gestione e così è venuto a mancare al Consiglio quel controllo che sarebbe stato nel suo diritto e nel suo dovere di esercitare. Si è voluto dare alla cosa una parvenza di obiettività nominando nella commissione un solo consigliere della minoranza, l'avvocato Costa, il quale molto correttamente ha dato le sue dimissioni, e la deputazione non ha sentito il dovere di venire davanti al Consiglio perché il Consiglio stesso avesse indicato la persona che in sostituzione del signor Costa avrebbe dovuto entrare nella commissione.

Dopo un intervento di Carrer, si ha un serrato scambio di battute tra Matteotti e Cattani.

CATTANI. Le lamentazioni del consigliere Matteotti non possono essere inspirate che da considerazioni di partito o peggio.

MATTEOTTI. Oltre alla legge scritta nei codici, vi è la legge della correttezza alla quale nessuno può mancare, e qui il controllo manca.

CATTANI. Siete in mala fede, avete parlato per gettare qualche cosa sopra la commissione.

MATTEOTTI. Prego il presidente di non permettere che si offendano i consiglieri della minoranza.

PRESIDENTE. Qui non sono giunte offese. Continui a parlare.

MATTEOTTI. Ripeto che al di sopra della legge codificata vi è la legge della correttezza alla quale nessuno può venir meno, e la più elementare correttezza impone di rendere conto di ciò che si amministra. Il consigliere Cattani non è responsabile verso il Consiglio: egli può rispondere che non risponde, o rispondendo può dire che le cose sono così perché sono così, e noi non avremmo nulla da obbiettare. Dunque il controllo manca. Il Presidente ha detto che la commissione è composta di persone ineccepibili: fino a prova contraria tutti sono galantuomini...

CATTANI. La prova contraria la cercherete invano.

MATTEOTTI. Ma voi avete assunto di erogare una somma di lire 100.000 senza controllo e per ciò siete eccepibili.

Merlin esprime il parere che « con la sua interpellanza e con questa discussione il consigliere Matteotti abbia fatto diventare grande una cosa che è invece molto piccola ».

Cattani fa presente che « la commissione è prontissima a rendere in qualunque momento il conto della sua gestione ».

Zanella smentisce che la commissione abbia agito d'accordo con lui; questa si limitò soltanto ad accogliere una sua proposta circa i criteri di assegnazione di un contributo ai due comitati per la preparazione civile esistenti nel comune di Occhiobello, del quale egli è sindaco.

Successivamente il deputato provinciale Carrer — a nome della deputazione — fa presente di « non ritenere opportuno » di rispondere ad un'interrogazione di Matteotti circa le decisioni prese nei confronti dei salariati della Provincia, per non « ripetere le informazioni » già fornite nella seduta precedente.

PRESIDENTE. Sono pervenute al banco della presidenza queste due interrogazioni:

Il sottoscritto interroga la deputazione provinciale per conoscere le sue decisioni in riguardo ai salariati per il periodo della guerra.

MATTEOTTI.

I sottoscritti chiedono alla deputazione provinciale se sia favorevole al concetto di concedere per il periodo della guerra, ai sorveglianti stradali assunti in via provvisoria, dato anche l'eccezionale lavoro che devono compiere, un soprassoldo che li metta in condizione di non dover lottare col bisogno.

ZANELLA - BALLOTTA.

CARRER. Quanto ai salariati la deputazione ha risposto nell'altra seduta e non ritiene opportuno di ripetere le sue informazioni, e quanto ai sorveglianti si riserva di rispondere in altra seduta.

RICORSI ELETTORALI E FORME DI NOTIFICAZIONE

Si discute infine una mozione di alcuni consiglieri, tra cui Matteotti, sulla spesa sostenuta a carico della Provincia, per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, anziché in forma amministrativa senza spesa, di deliberazioni del Consiglio provinciale in merito a vari ricorsi elettorali, nonché delle decisioni successive.

Il primo firmatario, Ballotta, espone i motivi per i quali ritiene illegale la spesa. Termina presentando un ordine del giorno firmato da lui e da altri otto consiglieri, tra cui Matteotti.

PRESIDENTE. L'avvocato Ballotta ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio provinciale,

ritenuto che su richiesta del presidente del Consiglio provinciale furono notificate giudiziariamente — anziché in forma amministrativa senza spese — le deliberazioni prese nel 7 maggio 1915 dal Consiglio medesimo in merito a vari ricorsi elettorali; che quantunque sull'argomento fosse già stata richiamata l'attenzione del Consiglio dall'interrogazione di alcuni consiglieri svolta nel 9 agosto, nella stessa forma giudiziaria furono notificate anche altre decisioni successive, con inutile dispendio a carico della Provincia;

visti gli articoli 49 e 97 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915;

delibera di deplorare, come deplora, gli inutili dispendi di cui sopra, che restano fin d'ora segnalati ai revisori del conto 1915 della Provincia, e passa all'ordine del giorno ».

Costa ricorda che « la legge non fa obbligo alla deputazione o alla presidenza del Consiglio provinciale di notificare i ricorsi » e termina affermando che « non vi è nessuna ragione per sostituire al messo comunale l'ufficiale giudiziario ».

Merlin dichiara che gli interventi di Ballotta e Costa lasciano in lui « la dolce illusione che se in avvenire i socialisti perverranno al potere nella amministrazione della Provincia, saranno gli amministratori della lesina ! ».

MATTEOTTI. Propongo il seguente emendamento all'ordine del giorno Ballotta: « deliberando che frattanto i denari spesi sieno pagati in proprio dalla deputazione provinciale ».

PRESIDENTE. Non è un emendamento, è una aggiunta.

MATTEOTTI. No, è un emendamento.

PRESIDENTE. È una seconda parte dell'ordine del giorno Ballotta.

Metto a votazione la prima parte, quella presentata dal consigliere Ballotta. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È respinta a maggioranza*).

Metto ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno proposto dal consigliere Matteotti. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È respinta a maggioranza, essendosi astenute la deputazione e la presidenza*).

* * *

Nella successiva sessione del 21 agosto 1916 il Consiglio provinciale di Rovigo deve tornare a discutere un ricorso dell'elettore Trevisan Pietro contro la proclamazione a consigliere comunale per il mandamento di Ariano Polesine di Giacomo Matteotti, che nel frattempo era già stato chiamato sotto le armi. Il motivo su cui è basato il ricorso è lo stesso dell'anno precedente: « avendo egli prestato fidejussione alla Banca provinciale del Polesine per il servizio dell'esattoria nell'interesse del consorzio esattoriale di Badia Polesine ».

Nel corso di quest'anno si erano venuti intrecciando due diversi procedimenti: il 9 agosto 1915 il Consiglio provinciale di Rovigo aveva dichiarato decaduto Matteotti dall'ufficio di consigliere provinciale per il mandamento di Occhiobello; la corte di appello di Venezia (Sezione I) — con sentenza del 18 ottobre 1915 — aveva accolto il ricorso di Matteotti contro la sua ineleggibilità: la corte di cassazione — il 27 aprile 1916 — aveva annullato la sentenza della corte d'appello di Venezia; infine la III Sezione della stessa corte di appello di Venezia, a cui il procedimento era stato rimesso per il riesame, si conformò alla dottrina della corte di cassazione (sentenza del 24 luglio 1916) e, così, Matteotti decadde dall'ufficio di consigliere provinciale per il mandamento di Occhiobello.

Contemporaneamente, però, venne in discussione un altro ricorso riguardante la ineleggibilità di Ugo Casalicchio. La corte di appello di Venezia, con sentenza 22 giugno 1916, proclamò Matteotti consigliere provinciale per il mandamento di Ariano Polesine, in sostituzione di Casalicchio. Contro questa proclamazione della corte d'appello di Venezia viene ora presentato il ricorso Trevisan.

Il relatore Esmenard, dopo aver illustrato i precedenti della questione e le relative decisioni, così continua: « di fronte a tali decisioni che consacrano in modo ormai inoppugnabile la incompatibilità del dottor Matteotti all'ufficio di consigliere provinciale », la sua ineleggibilità a consigliere provinciale del mandamento di Ariano « deve essere senz'altro dichiarata ».

Costa fa presente che « essendo ora Matteotti assente e impedito di recarsi qui a difendersi, il Consiglio abbia a soprassedere da qualsiasi deliberazione al riguardo ». Entrando poi nel merito, egli sottolinea che, essendo stato Matteotti « proclamato consigliere provinciale del mandamento di Ariano Polesine con la sentenza della corte d'appello 22 giugno 1916 », egli « in quest'epoca aveva da lungo tempo (ed esattamente dal 14 maggio 1915) cessato di figurare da cauzionante dell'esattore ».

Respinta la proposta sospensiva di Costa, alla fine viene approvata — con 19 voti favorevoli e 11 contrari — la proposta della deputazione provinciale che conclude per la ineleggibilità di Matteotti e viene proclamato « in di lui surrogazione, il signor Giovanni Vittorio Frassinella, che, dopo gli eletti, ottenne il maggior numero di voti ».

In questa stessa tornata il punto 21 dell'ordine del giorno prevedeva la discussione di una mozione presentata da Matteotti e firmata anche da Zanella, Bonvento, Ballotta, Biasioli e Costa, del seguente tenore: « Perché il Consiglio abbia a invitare la deputazione provinciale a inte-

ressarsi urgentemente per una risoluzione organica del problema telefonico in tutta la provincia, coordinando o assumendo iniziative di fronte a privati e a società ristrette che, con fini puramente speculatori, decentrano dannosamente gli impianti, ostacolano i raccordi del centro con i paesi diversi e impongono conseguentemente tariffe proibitive per un cattivo servizio tra comuni anche vicinissimi ».

Questa mozione non può essere discussa perché Matteotti, che era in possesso degli « elementi occorrenti per trattare di questo argomento », come già detto, era stato chiamato sotto le armi.

Risulta — infatti — dalla « copia del foglio matricolare » (n. di matricola 8975 del distretto di Rovigo) di Matteotti Giacomo Lauro di Girolamo e di Garzarolo Lucia Isabella, nato il 22 maggio 1885 a Fratta Polesine: [.....]

« Chiamato alle armi per mobilitazione generale, circolare ministeriale n. 394 del 1916, e giunto lì 13 luglio 1916.

Tale nel deposito dell'8° reggimento da campagna lì 21 luglio 1916.

Tale nel 4° reggimento da fortezza (mobilitato) lì 27 agosto 1916.

Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per trasferimento, lì 29 agosto 1916 ».

VI.

MATTEOTTI SOTTO LE ARMI: 1916-1919

(dalle lettere alla moglie)

In data 5 giugno 1916, il prefetto di Rovigo comunicava al Ministero dell'interno (direzione generale della pubblica sicurezza, ufficio riservato), quanto segue:

« Nell'odierna seduta del Consiglio provinciale di Rovigo, il consigliere Umberto Merlin proponeva che il fondo di 100.000 lire, stanziato per soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi, venisse — in parte — erogato a favore dei profughi della provincia di Vicenza avviati a Rovigo e nei comuni della provincia. Il consigliere Matteotti — intervenuto nella discussione per avanzare delle riserve — all'obiezione fattagli dal Merlin che la sua proposta era una dimostrazione di affetto fraterno verso i fratelli vicentini provati dalla guerra, ebbe a rispondere: "Abbasso la guerra" e rivolgendosi poi ai membri della maggioranza, che protestavano ed emettevano espressioni patriottiche in favore della guerra, gridava: "Siete degli assassini". All'interruzione di un consigliere della maggioranza, il quale faceva notare che il nemico era alle porte, soggiungeva: "A noi non importa, noi siamo dell'Internazionale, sì, siamo — come dite voi — dei senza patria; siete dei barbari, dei barbari in confronto degli austriaci! Le manifestazioni patriottiche sono provocazioni ai nostri sentimenti" (alludendo ai socialisti ufficiali). Io protestai vivissimamente ed energicamente contro il Matteotti ed ebbi contro di lui parole roventi e pregai il presidente del Consiglio provinciale a togliere la seduta, il che fu fatto mentre poco dopo la seduta venne ripresa.

« Ho subito incaricato il comandante la locale compagnia dei reali carabinieri ed il delegato di pubblica sicurezza signor Fidora di recarsi al locale procuratore del re per ottenere che il Matteotti venisse arrestato dopo l'uscita dalla sala del Consiglio. L'autorità giudiziaria rispose negativamente ai due funzionari facendo loro conoscere che le note parole

profferite dal Matteotti dovevano considerarsi come grida sediziose in contravvenzione agli articoli 2 e 3 della vigente legge di pubblica sicurezza e perciò ho disposto che il Matteotti, in tal senso, venga subito denunziato. Soggiungo che il procuratore del re avrebbe dichiarato che, in caso di arresto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, non avrebbe potuto confermare l'arresto stesso e avrebbe immediatamente scarcerato il dottor Matteotti ». (*Archivio centrale dello Stato. Casellario politico centrale, busta n. 148 « Giacomo Matteotti* »).

Il giorno successivo — 6 giugno 1916 — il comando del corpo d'armata di Bologna inviava il seguente rapporto (avente per oggetto: Matteotti avvocato Giacomo) al procuratore generale del re in Venezia:

« *Consenta la signoria vostra illustrissima che richiami la sua attenzione sugli incidenti avvenuti il 5 corrente durante la seduta del Consiglio provinciale di Rovigo e provocati dall'atteggiamento antinazionale del consigliere avvocato Matteotti Giacomo, come dall'espresso del prefetto di Rovigo del quale unisco copia.*

« *I fatti assunsero particolare importanza non solo per le dichiarazioni violente del Matteotti, che sembra già giunto a dichiarare nulla importargli dell'invasione degli austriaci, che sarebbero migliori dei patrioti italiani, ma pel momento in cui furono pronunziate, e cioè quando dal partito costituzionale si invocava la concordia degli animi essendo il nemico alle porte. Si tenga calcolo che la provincia di Rovigo è compresa nel territorio dichiarato in stato di guerra e confina con quella di Vicenza, su cui la pressione nemica più aspramente si esercita.*

« *Quali conseguenze si potrebbero avere se una siffatta attività non venisse colpita in modo rapido ed esemplare è evidente, come del pari è palese che, qualora simile propaganda trovasse seguito nelle masse popolari, ciò che è precisamente nell'animo dei compagni di fede di Matteotti, le operazioni dell'esercito nemico, che oggi si svolgono in territorio nazionale, rimarrebbero singolarmente avvantaggiate poiché le popolazioni, nella loro facile ignoranza, potrebbero cedere alla sobillazione di chi fa apparire il nemico quasi come un liberatore.*

« *Ora, sembra che la procura del re in Rovigo abbia dichiarato senz'altro non potere il fatto rivestire che gli estremi delle grida sediziose di cui agli articoli 2 e 3 della legge di pubblica sicurezza ed in tal senso si sia iniziata la istruttoria.*

« *La eccezionalità del momento richiede che tutti coloro cui è affidata, comunque, la sicurezza dello Stato, agiscano con la maggiore fermezza e la più salda collaborazione e perciò ho ritenuto non inutile esporre le considerazioni suaccennate alla signoria vostra illustrissima perché,*

nella sua saggezza e nella sua competenza, veda se non sia il caso di esaminare la possibilità di ravvisare nel reato in questione gli estremi di figura ben più grave, e possa, ad ogni modo, seguire con particolare attenzione l'istruzione a carico del Matteotti. Con osservanza. Il tenente generale comandante il corpo d'armata: Escard ». (*Ibidem*).

Successivamente il comando supremo — in data 14 giugno 1916 — decideva « *l'allontanamento dalla zona di guerra del Matteotti, ma prima di darvi corso desiderava conoscere se, in considerazione delle attuali condizioni dell'ordine pubblico nella provincia di Rovigo, tale provvedimento potrebbe avere ripercussioni che convenga evitare* ».

Il ministro dell'interno, V.E. Orlando, annotava sulla richiesta: « *rispondere che se l'allontanamento del Matteotti si collega con tutta un'azione svolta da lui contro la guerra, non si ha nulla da obiettare, ma se la causa unica e principale è il deplorevole atteggiamento in quella seduta, poiché per ciò si procede penalmente, sembrerebbe preferibile attendere sentenza, insistendo per sollecito giudizio* ». (*Ibidem*).

E infatti il giudizio si svolse sollecitamente: esso ebbe luogo il 5 luglio 1916, esattamente ad un mese di distanza dalla seduta del Consiglio provinciale di Rovigo, nel corso della quale Matteotti aveva pronunziato il discorso contro la guerra.

Il giorno prima — il 4 luglio 1916 — Giacomo Matteotti scriveva fra l'altro alla moglie, che si trovava vicino Firenze: « *Domattina ho il processo: stasera preparerò la difesa! Sarà divertente* ».

Ma la cosa fu tutt'altro che divertente, non tanto e non solo perché egli venne condannato a 30 giorni di arresto dal pretore di Rovigo, ma perché l'autodifesa finì di aggravare la sua posizione, resasi già insostenibile.

Lo stesso 5 luglio 1916, il prefetto di Rovigo inviava a Roma il seguente espresso: « *Stamani innanzi alla locale pretura si è svolto il processo a carico del dottor Matteotti Giacomo, per grida sediziose pronunziate nella seduta del Consiglio provinciale del 5 giugno 1916. Il medesimo venne condannato ad un mese di carcere con la condizionale. Il Matteotti nella sua autodifesa, premettendo che una condanna gli avrebbe fatto onore e che è sempre fermo nei suoi princìpi internazionali contrari alla guerra, dichiarò che le parole per le quali era stato incriminato ripetendosi le stesse condizioni di tempo e di luogo, egli le avrebbe pronunziate nuovamente senza esitazione; anzitutto perché esse non costituiscono reato, sia perché sono l'emanazione dei princìpi da lui professati. Parlando della vittoria delle armi italiane disse che essa non avrebbe avuto nessuna importanza per i socialisti, dato che "per vittoria si intende la conquista di un tratto di territorio da parte di uno o di un altro go-*

verno, più o meno reazionario". Infine il Matteotti ripeté che le sue idee non le cambierà per l'effetto di una condanna e che se la direzione del partito socialista ordinasse di fare la rivolta, sarebbe il primo ad andare nelle campagne a provocarla. La condanna del Matteotti ha fatto buona impressione nell'uditorio ed è stata accolta con grande soddisfazione dalla cittadinanza. Sono spiacente dover segnalare che, durante la requisitoria, il pubblico ministero dottor Saraceni Giacinto delegato di pubblica sicurezza avendo detto che le idee del Matteotti erano vigliacche in confronto dei sentimenti patriottici della maggioranza del Consiglio provinciale, il Matteotti, fraintendendo la frase, probabilmente ad arte, apostrofò il delegato Saraceni con la parola "vigliacco sarà lei" ed il pretore si limitò solamente a richiamare il Matteotti anziché procedere in di lui confronto per oltraggio ». (Ibidem).

Il pretore di Rovigo — nella sua sentenza del 5 luglio 1916 — scrive tra l'altro: « Il dottor Matteotti ha rivendicato infine a sé il diritto alla più illimitata libertà di parola, considerando che, nel più dei casi, le dottrine giudicate aberrazioni in un'epoca appartengono a verità indiscusse in altra più o meno lontana ».

Una settimana dopo, in data 12 luglio 1916, il comando supremo — segretariato generale per gli affari civili — scriveva alla direzione generale della pubblica sicurezza a Roma: « ... è innegabile che dal pubblico dibattimento — testè svoltosi dinanzi al pretore di Rovigo — la figura del Matteotti è emersa come quella di un pervicace, violento agitatore, capace di nuocere in ogni occasione agli interessi nazionali e quindi affatto meritevole di quella indulgenza che a tutta prima pareva potesse aversi per lui, ove si fosse assodato essere stato il suo solo uno scatto poco misurato e senza alcuna conseguenza e non la prova palese di riprovevoli e ben radicati convincimenti che renderebbero il Matteotti assolutamente pericoloso, dato l'attuale momento, il luogo d'azione e la carica dal predetto coperta. Per tali motivi si è disposto l'allontanamento del Matteotti dalla zona di guerra e il suo avviamento a Firenze ». (Ibidem).

Ma il giorno successivo — il 13 luglio 1916 — il prefetto di Rovigo inviava a Roma il seguente telegramma: « Segretariato generale affari civili mi ha telegrafato quanto segue: comando supremo avendo disposto allontanamento Matteotti dottor Giacomo da zona di guerra pregasi farlo munire foglio via obbligatorio per Firenze pregando quel prefetto. Risultando che dottor Matteotti devesi oggi presentare armi quale riformato classe 1885 dichiarato abile consiglio leva Roma 5 corr. e che è partito per Venezia, ho telegrafato quel prefetto e comandante distretto militare per necessari provvedimenti ». (Ibidem).

E così, sotto questi lieti auspici, Giacomo Matteotti iniziava la vita militare.

Il 13 luglio 1916, Matteotti giunge al corpo al quale è stato assegnato: questo risulta dal suo foglio matricolare. Nella prima lettera alla moglie da Verona — del 23 luglio 1916 — già troviamo quella pungente nostalgia per la pace, quel profondo desiderio di un rapido ritorno alla vita civile ed operosa, che costituiranno come il Leit-motiv *delle circa centocinquanta lettere e cartoline dirette alla moglie in questo periodo e che sono — quasi tutte — senza data. Non sempre il timbro postale può aiutarci nella datazione.*

« Di fronte alla breve separazione — scrive in questa prima lettera alla moglie — sta davanti a noi tutta una vita piena di speranze e di gioia. Per tutta questa vita, per tutto questo nostro avvenire dobbiamo serbarci intatti, con tutte le nostre energie; che la separazione, il dolore del momento non possono diminuire ».

Viene inviato subito a Cologna Veneta in provincia di Verona che — come scrive in un'altra lettera del 27 luglio — dista solo una mezz'ora di automobile da Fratta. Egli sente e ha subito la conferma di essere mezzo militare e mezzo sorvegliato speciale. « Naturalmente — scrive alla moglie Velia, che chiama spesso col vezzeggiativo di Chini — io sono tenuto d'occhio; ma certo non darò nessun appiglio a provvedimenti di alcun genere ».

Al di là e al di sopra delle proprie preferenze e delle sue idee personali, ha immediatamente la sensazione — entrato in contatto con l'ambiente — che la guerra non goda di molta popolarità in mezzo ai soldati. « Dei soldati e dei graduati che possono parlarci in confidenza — osserva in una lettera dei primi di agosto del 1916 — non ce n'è uno che sia per la guerra. Tutti desiderano di ritornare a casa ».

Ma il soldato Giacomo Matteotti resta pochi giorni a Cologna Veneta: sta proprio vicino al fronte e non si fidano di lui. Ai primi di settembre del 1916 — parlando del nuovo reparto al quale è stato assegnato — scriverà: « Ma forse già tra una quindicina di giorni la compagnia si scioglie ed allora io sarò mandato altrove, sempre lontano dal fronte, perché là, almeno secondo le parole del colonnello, non mi ci vogliono ».

Matteotti viene così trasferito in Sicilia e — più precisamente — a Messina. In una lettera — bellissima — descrive alla moglie il lungo viaggio di trasferimento; nella breve sosta a Salerno, trova il tempo di visitare « l'unica bella chiesa » che ci sia e — proseguendo — resta affascinato dalla « costa calabra rocciosa e boscosa, ma con un mare mera-

vigliosamente chiaro: come quelle bottiglie d'acqua azzurre o verdi che si vedono in qualche casa, e mi è venuta la voglia di essere in una di quelle piccole baie sabbiose e rocciose solo con te ».

E qui troviamo la seconda nota dominante di queste lettere di Matteotti: la sua capacità di osservare e descrivere la natura, di analizzare a fondo i propri sentimenti e tutto il suo mondo interiore, di non perdere mai il contatto con la vita e con la realtà, annotando sempre — sia pure in stile telegrafico — gli avvenimenti politici più importanti e significativi. Da questo intreccio viene fuori un epistolario di eccezionale valore storico ed umano.

Alla fine di agosto del 1916, scrive a Velia: « Corre in questo momento la notizia ufficiosa dell'intervento romeno. Speriamo; e che la finisca presto ». Ma l'attesa di Matteotti andò ben presto delusa, perché nello stesso autunno del 1916 (ottobre-dicembre) la Romania viene tosto atterrata da austriaci, tedeschi e bulgari, che ne invadono quasi completamente il territorio.

Nello stesso torno di tempo — ai primi di settembre 1916 — egli scrive alla moglie: « Che bel tramonto stasera: il sole attenuato dai vapori e la costa di là striata di luci diverse; una nave bianca passa, forse l'ospedale dei feriti di Albania che sono ricoverati a Palermo; un gran fumo da un monte della Calabria ed un incendio di bosco che dura da tre giorni e due notti. Lì brucia l'estate o forse qualcuno aiuta per malanimo o per vendetta ».

Giunto in Sicilia, egli viene assegnato a Campo Inglese, una località poco a nord di Messina, verso lo stretto, non distante dalla costa. In due lettere, Matteotti s'improvvisa anche disegnatore ed invia due schizzi — molto particolareggiati — alla moglie, per indicarle il luogo preciso dove si trova e che non deve essere proprio un paradiso se così lo descrive: « Le casermette sono qui tutte basse ad un solo piano, piccole finestre; ce n'è una fila a Campo Inglese; la fortezza è a 15 minuti più in là e le camerate sono sotterranei umidi ed orribili come prigioni ». E una settimana dopo — sempre nella prima metà di settembre del 1916 — completerà così la descrizione della zona: « Con un altro dei soliti ordini improvvisi, sono trasferito a circa 15 km. da Messina a 500 metri quasi sul mare; in una fortezza che domina lo stretto. Bellissima posizione. Ma così solitaria che mi ricorda maledettamente l'ergastolo di Dartwoor in Inghilterra ».

Arriva il giorno del giuramento, a metà settembre del 1916, e Matteotti riesce a salvare « l'ultimo lembo della propria coscienza » a causa del carattere collettivo del giuramento. Ma sentiamo la descrizione che

egli stesso fa di questa cerimonia: « Ti scrivo questa sera dal mio paglericcio, dopo sonato il silenzio perché sono arrivato tardi. Stamattina, quando meno si pensava, ci hanno radunato per il giuramento, perché oggi è il giorno del principe ereditario... Il giuramento è letto ad alta voce dal capitano, professa fedeltà al re e successori ecc., e i soldati poi alzando la mano gridano "Lo (!) giuro" tutti insieme. Devo a questa circostanza e alla facilità con la quale ho potuto tacere in mezzo agli altri, di non aver provocato un incidente. Infatti a tutti i costi io non avrei giurato: possono pretendere da me un contegno esteriore, ma non l'ultimo lembo del mio pensiero e della mia coscienza ». Qui si rivela, in tutta la sua pienezza, l'uomo Matteotti. Egli difende, con tutte le sue forze, con semplicità e con fierezza insieme, la propria vita, i propri ideali, le più profonde aspirazioni della sua esistenza.

Nel dicembre del 1916, confesserà alla sua Velia: « Ah com'è lunga e pesante questa schiavitù opprimente che ci toglie la nostra più bella vita. E sono impotente a rovesciarla, perché uno solo nulla può. Eppure quanti sarebbero se una parola li potesse illuminare ». Riemerge anche in quest'occasione la sua fiducia nella propaganda, nella conquista delle coscienze, insomma in tutta l'opera che — per anni ed anni — Giacomo Matteotti aveva intelligentemente e pazientemente svolto tra i contadini e i lavoratori del suo Polesine. Sente che quest'opera è stata interrotta. Ne soffre profondamente, desidera solo di poter tornare al più presto a questo suo lavoro. In una lettera del gennaio 1917 dirà: « Qui si è proprio fuori dalla vita, e non la si sente quasi più dopo tanto tempo ». E, sempre agli inizi del 1917, come un bambino che ha paura del buio, così chiude una lettera a Velia: « È ora, Chini mio, accompagnami per mano lungo la strada oscura fino al mio lettino, e nella tua carezza mi addormenterò lieto come se domani fosse il giorno della nostra liberazione ». Nel dicembre del 1917, scriverà ancora: « Comunque la mia speranza è che finisca presto: darei volentieri gran parte di quello che possediamo purché ci ridonassero la nostra vita ».

Matteotti trascorse quasi tutta la vita militare in Sicilia, prima a Campo Inglese e — successivamente — in località e forti nelle vicinanze di Messina, fuorché un breve periodo (nell'estate del 1917) in cui fu inviato a frequentare il corso allievi ufficiali a Torino e venne assegnato, tra il giugno e il luglio del 1917, a S. Maurizio-Poligono, in provincia di Torino. Sulla copia del suo foglio matricolare si legge tra l'altro: « Cessa dalla qualità di allievo ufficiale e trasferito al deposito del 4° reggimento da fortezza: lì 21 luglio 1917 ». « Lo costrinsero alle fatiche

del corso allievi ufficiali — osserva Gobetti — rifiutandogli poi il grado per i suoi reati di disfattista ».

Intanto, in data 18 aprile 1917 il tribunale di Rovigo confermava la sentenza del pretore di condanna a 30 giorni di arresto per grida sediziose al Consiglio provinciale di Rovigo. In data 31 luglio 1917 la suprema corte di cassazione annullava senza rinvio la suddetta sentenza.

Nell'autunno del 1917, Giacomo Matteotti torna a Fratta Polesine per una breve licenza. In data 23 ottobre 1917, il prefetto di Rovigo invia al ministro dell'interno il seguente telegramma: « Noto avvocato Giacomo Matteotti ottenne dal comando corpo armata 4° artiglieria fortezza giorni 15 licenza da trascorrere Fratta Polesine. Giusta quanto prescrive regolamento licenza militari egli non può assentarsi luogo stabilito oltre 24 ore e prima di assentarsi anche per tale breve tempo deve dichiarare comando RR. CC. località ove recasi. Solo in tale senso fu diffidato dal comandante stazione RR. CC. Fratta Polesine, ed egli si è sempre allontanato pel periodo permesso, tanto vero che anche oggi trovasi Rovigo. Fu necessario diffidarlo senso indicato essendosi accertato che andava nei comuni scopo propaganda sovversiva ed avendo reggimento chiesta massima sorveglianza ed ordinato disporre immediato rientro in residenza qualora si abbandonasse a manifestazioni politiche ». (Archivio centrale dello Stato, cit.).

Agli inizi del 1918, mentre Velia attende la nascita del primo bambino, che il marito ha già denominato con il diminutivo di Strombolicchio, egli osserva: « Nulla dicono i giornali di nuovo; ma vi è una grande attesa nervosa; e senza dubbio però tutto precipita verso la fine. In alto i cuori, Chini mio, quando tu sarai libera da Stromb. e questi già volgerà intorno gli occhi intelligenti, anche noi e tutto il mondo saremo liberi di quell'altro più grande peso che ci tormenta e ci sembrerà di divenire leggeri, leggeri, come mai forse prima d'ora ci eravamo sentiti ».

Nei primi mesi del 1918, « l'attesa nervosa » per la fine dell'immane catastrofe è alimentata anche dai « quattordici punti » che il Presidente Wilson aveva annunziato all'entrata in azione delle forze americane (8 gennaio 1918) come basi per la ricostruzione del mondo e che apparivano — perciò — il verbo dell'avvenire a milioni di uomini di ogni paese. Tre giorni dopo — l'11 gennaio 1918 — Matteotti scriverà dalla Sicilia: « Per fortuna il messaggio di Wilson viene ora a riconfermare le speranze di pace e a riconoscere le ragioni della Russia ». E, nella primavera del 1918, in una lettera di una squisita semplicità, metterà in rilievo come anche la natura, le cose, i fiori, sentano « il dolore della guerra » e la ripugnanza per « questo tempo di violenza ». « Grazie

delle viole che sono arrivate ancora odorose. Penso alle viole che fioriranno in primavera sulla montagna; mi pare che esse più di qualunque fiore debbano sentire il dolore della guerra, la repugnanza per tutto questo tempo di violenza. Sono quasi le anime che contrastano con la bruta materialità della vita. Ed io trovo quasi la mia anima, cioè la parte migliore di me stesso, anzi ancora la parte che non ho e solo vorrei avere in te ».

Arriva la festa del lavoro e Matteotti annota: « *Oggi è il primo maggio: non è certo glorioso. Speriamo in Russia, peccato che i lavoratori tedeschi siano così "cocciuti" come direbbe mamma, altrimenti grandi cose potrebbero maturare in questi momenti* ».

Nella primavera-estate del 1918, si ebbero nuove offensive tedesche contro il fronte francese: lo schieramento inglese fu rotto ad Arras, mentre i francesi furono ributtati dallo Chemin des Dames *sino alle posizioni della Marna. Ma, nonostante questi successi, il fronte francese — nel suo complesso — resistette all'offensiva tedesca. Matteotti, nelle sue lettere dalla Sicilia, ha frequenti accenni a questi avvenimenti. In una lettera del 4 giugno 1918 scrive:* « *Hai letto dell'arresto di Serrati, il direttore dell'*Av. *? E delle cose di Francia. Sembra che ormai tutto debba volgere verso la fine. Purché non sia troppo triste, la vita poi tornerà a vincere* ». *Di fronte alle alterne vicende sul fronte francese in questo periodo, scrive in un'altra lettera dello stesso torno di tempo:* « *I colpi dei tedeschi in Francia rendono veramente assai grave la situazione, e tutto si può temere...* ».

Alla fine dell'estate del 1918, mentre i capi militari tedeschi si riunivano a Spa per prendere atto del fallimento dei propri sforzi ed invitare il Kaiser a rivolgere al Presidente Wilson l'offerta di armistizio, Matteotti scriveva: « *Le notizie della pace, con l'ultima risposta tedesca, vanno prendendo più largo fondamento e probabilità. Credo però che fino all'ultimo momento nessuna notizia darà mai gioia, ma quasi piuttosto sorpresa, dopo la lunga abitudine del giogo pesante che ormai diffida di ogni salvezza* ».

In quella stessa estate del 1918, un'uscita della flotta austriaca — per forzare gli sbarramenti italiani nel canale di Otranto — falliva per l'azione audace dei MAS, comandati da Luigi Rizzo, che affondavano una corazzata avversaria, inducendo il resto della flotta austriaca a tornare alle proprie basi. In una lettera del 18 agosto 1918, Matteotti annota: « *Messina è tutta illuminata stasera per i festeggiamenti a Rizzo; come al solito, stanno travolgendo un atto buono in una mascherata. La linea del viale illuminata fa di qui un grande effetto* ».

Tra la primavera e l'autunno del 1918, Matteotti è grandemente turbato, e si direbbe quasi ossessionato, dal diffondersi dell'epidemia di « spagnola ». Nel suo reparto ne resta contagiato il 90 per cento dei militari; una decina muoiono; egli è uno dei pochi a restare immune. È preoccupatissimo per i suoi che stanno a Fratta; la moglie Velia ne sarà colpita; segue con grande trepidazione la sua malattia e la convalescenza. In gran numero di lettere egli tratta di questo argomento, con minuzia, con dovizia di particolari, alligando ritagli di giornali e comunicati sanitari, dando consigli ed istruzioni. Talvolta riecheggia lo stile di Tucidide descrittore della peste di Atene. In una lettera del 1° ottobre 1918, egli osserva: « L'affaticarsi, il sudare, il prendere pioggia, sono specialmente le cause ultime dell'infezione. Bisogna fare vita tranquilla, riposata e possibilmente isolata ». A tal proposito è in grande ansia per la mamma; in un'altra lettera aveva scritto: « Le traversie di mamma nel tempo di Caporetto la fanno ancora piangere ». Essendo stata così duramente provata nell'ultimo anno, ora con insistenza raccomanda: « Anche mamma non deve troppo fidarsi di andare attorno ». Egli sapeva bene che la mamma aveva l'abitudine di non stare un momento ferma e nel 1914 — nel periodo del fidanzamento — facendo una descrizione dei propri genitori scriveva tra l'altro a Velia a proposito della madre: « ... le restano gli occhi neri e le sopracciglia ancora folte, e la irrequietudine che la tiene sempre in movimento, sempre in attività, dalla mattina alla sera, quasi mai un momento seduta ».

Matteotti osserva anche che, « come tutte le malattie, anche la "spagnola" infierisce più fra i poveri ». Egli termina con una nota di ottimismo: « Come però qui è ormai declinata, credo che sarà anche tra poco costì tra voi ».

E, insieme con la « spagnola », volgeva ormai alla fine anche la guerra. « La speranza — scrive alla moglie — alza le vele più alte; mi pare che si possono ormai contare le settimane che ci separano dalla liberazione ... ». E, nell'ottobre del '18, riferisce ed osserva: « Corre voce che l'armistizio con l'Austria sia già quasi concluso; certo le cose precipitano così come non si sarebbe osato di aspettare. Tra poco sarà tutto finito. Credo che ritornando alla vita, dimenticheremo tutto; corrono già fremiti d'aria che come quelli di primavera fanno dimenticare tutto l'inverno. Non esprimendola a nessuno però mi pare di non sentire ancora la gioia del prossimo avvento ». E — quando arriva finalmente la fine — Giacomo scriverà alla sua Velia: « Messina stasera è tutta illuminata; oggi hanno fatto un gran chiasso. Anche Reggio di là è piena di

luci; e ora lo stretto assomiglia di più ai nostri laghi pieni di vita. Io vorrei soltanto esserti vicino. [...] Non deve più cadere l'energia dei pensieri, dei sentimenti, nella tristezza del vuoto ».

Osserva Gaetano Arfè: « *Nelle lettere alla moglie di questo periodo gli accenni alla situazione politica sono rari e frettolosi* ». *Certo, queste annotazioni e queste riflessioni di Matteotti sugli avvenimenti della prima guerra mondiale e sulla situazione italiana di questo periodo possono anche apparire frettolosi e telegrafici. Ma questo loro carattere deriva anche, e soprattutto, dalla* « *prospettiva* » *storica di Matteotti, dal suo modo di considerare i singoli avvenimenti umani, i quali hanno, senza dubbio, una loro intrinseca importanza ed un proprio valore, ma vanno pur sempre visti in un quadro più ampio e di più lungo respiro; e questo quadro è costituito dalla pace. A tal riguardo, oltre ad accenni e battute che si trovano disseminati qua e là, è assai illuminante quanto egli scrive alla moglie — in una lettera del 6 aprile 1918 — a commento di opinioni e giudizi espressi da un loro parente:* « *Credo che Max esageri nelle sue previsioni catastrofiche sul prossimo futuro. Ognuno vedendo da vicino le cose del proprio tempo, le crede le più grandi, le più decisive della storia; la quale invece va ad assai piccoli passi, e spesso ritorna anche indietro* ».

Perciò Giacomo Matteotti ha sempre l'occhio attento ai « *piccoli passi* », *che possono talvolta apparire insignificanti, verso fatti minuti che possono sembrare anche secondari, ma che acquistano valore ed importanza in un contesto più ampio, in tempi più lunghi, in una visione più generale e globale. Ma nello stesso tempo egli conserva sempre il senso delle proporzioni; i singoli avvenimenti non vanno, perciò, sottolineati, esaltati e privilegiati oltre il necessario.*

In una lettera del 4 aprile 1918, dopo aver affermato che « ... *la* New Europe *è una delle più importanti moderne riviste politiche* », *dopo una serie di altre considerazioni, così conclude:* « *È facilmente spiegabile che questa, e non per esempio un giornaletto popolare della stessa tendenza, sia lasciata circolare, perché i governi ancora ciechi hanno paura soltanto dei movimenti immediati della massa, e non si accorgono di tutta la preparazione intellettuale presso i singoli, il piccolo sasso della grande valanga* ». *Di qui derivava il* « *gradualismo* » *di Matteotti: da questa sua concezione della vita e della storia, intesa come* « *una grande valanga* » *che si costituisce, lentamente e faticosamente, attraverso l'aggregazione di tanti* « *piccoli sassi* » *che vanno costruiti, trasportati ed uniti giorno per giorno, l'uno dopo l'altro, pazientemente,* « *gradatamente* ».

« *Il socialismo gradualista italiano — scrive Arfè ricostruendo la figura di "Giacomo Matteotti uomo e politico" — ha trovato il suo uomo, ma solo nel momento in cui la crisi del partito e del paese è in via di precipitare in maniera inarrestabile* » (op. cit., *pag. 90*).

* * *

Durante la sua lunga permanenza nell'isola, Giacomo Matteotti osserva con occhio acuto e spregiudicato i siciliani e ne mette in rilievo pregi e difetti. Nell'aprile del 1917, scriverà: « In fondo sono proprio contento di essere vissuto qualche tempo in mezzo a queste popolazioni per conoscerle ed apprezzarle attentamente. Peccato però perché sarebbero intelligenti e guidati bene potrebbero essere buoni ». E in una sua precedente, degli inizi dello stesso anno, osserva con amarezza: « È cosa incredibile la miseria politica di questi paesi: come questo mi attrarrebbe subito a dire e fare; ma forse non avrebbe neppure risultato in un paese come questo dove le grandi promesse fioriscono come dei limoni e sfioriscono peggio delle camelie ». Ma Matteotti — come sempre — al di là di ogni scetticismo e di ogni pessimismo, cerca di fare qualcosa, quel poco o molto che sia, consentito dalle circostanze e dalla concreta realtà. E così, con grande sforzo, riesce a organizzare una scuola per militari analfabeti e semianalfabeti del proprio reparto, che era costituito — nella stragrande maggioranza — di siciliani e calabresi. È questo un argomento sul quale egli ritorna con insistenza in questo periodo. Verso la fine di settembre del 1917 egli scriverà con soddisfazione: « Oggi finalmente la scuola ha avuto il definitivo consenso, ma pensa che intendevano farla con una sola lavagna ed i soldati in piedi, senza carte né penne. Ho messo insieme delle tavole e domenica comprerò io penne, carta, ecc. [...] Stasera stavo scrivendo nella... scuola; è venuto un soldato a domandarmi un pezzo di candela per un soldato prigioniero: ha dieci figli — mi dice — e lei intanto sta preparando delle conferenze per la guerra! Proteste da parte mia, e chiarimento dell'equivoco ». Qui emerge ancora una volta il Matteotti paladino della pace e, insieme, assertore della funzione della scuola e della cultura quali strumenti indispensabili per il riscatto e il progresso dei lavoratori. Sono due aspetti di un'unica battaglia per la civiltà, di una medesima lotta alla quale egli consacrerà tutta la propria esistenza.

Ma già qualche mese dopo, nel 1918, egli dovrà constatare con amarezza e delusione: « Tra i miei scolari c'è già chi comincia a ritirarsi: peccato; sarei stato contento di avere proprio insegnato a leggere e scri-

vere a un buon gruppo. Ma forse son troppo vecchi ». Parecchi di loro, però, si sono ormai affezionati e, mentre Matteotti è immerso nei suoi studi giuridici o impegnato a disbrigare qualche pratica per i suoi compagni, spesso lo cercano, « proprio nelle ore migliori, per imparare a leggere e a scrivere ». « Vedrò di provvedere in qualche modo », annota sempre Giaki (diminutivo con il quale lo chiamava la moglie) scrivendo alla sua Chini.

*Ma — in Sicilia — Giacomo Matteotti fa un'esperienza educativa assai interessante anche con « un bambino tutto lacero e scalzo »: Nicola. Vediamo di conoscere più da vicino e con maggiore precisione questo nuovo personaggio. In una lettera del 1918 scrive a Velia: « Qui intanto ho fatto amicizia con Nicola — un bambino tutto lacero e scalzo — ma molto intelligente per i suoi sei anni. Racconta che la madre è separata dal padre "a mano di legge" perché questi si ubriacava; e fa dei lunghi ragionamenti. Peccato non avere qui un paio di scarpe vecchie o un abito. Se c'era Lea [la cognata, moglie di Titta Ruffo] a Roma, scrivevo a lei di mandarmi qualcosa. Ma quando verrò a casa cercheremo e troveremo. Poverino; poi è buono. Quando gli si offre il pane o qualcosa stringe le spalle quasi commiserandosi e dice: "*se m'o dugna (*se me lo dà*) *lo prendo". Ora ha fatto conoscenza con tutti i soldati e tutti lo chiamano. Ma bisognerà mandarlo a scuola; se non lo abituano subito male ».*

Ma c'erano in Sicilia scuole sufficienti ed accoglienti ed aveva Nicola la possibilità di frequentarle ? Due anni dopo — non più militare seminternato, ma ormai deputato al Parlamento — Giacomo Matteotti avrà forse ripensato al suo Nicola quando, in occasione della discussione di un'interpellanza da lui presentata « sulle condizioni dell'istruzione elementare in molte province d'Italia », nel replicare dopo la risposta del ministro dell'istruzione Benedetto Croce e del sottosegretario al tesoro Agnelli, affermerà tra l'altro: « Un collega mi diceva poco fa che a Messina, dopo dodici anni dal terremoto, i ragazzi continuano ad essere accolti in baracche indecenti ed ignobili, oppure si devono addirittura rimandare, perché non ci sono locali e maestri sufficienti » (tornata del 22 novembre 1920).

Ma la figura di Nicola è anche importante perché lo porta a confrontare — attraverso un'esperienza personale e diretta e in certo modo esemplare ed irripetibile — questo con altri bambini. Anzitutto con il bambino del capitano. In una lettera del 17 agosto 1918, egli osserva: « Il bambino del capitano cui ancora insegno il latino e qualch'altra cosa, è troppo duro e disattento. Spero che Stromboli non sarà invece così. Poi vedo che sono un maestro senza misericordia, poiché nessuna ruse

degli scolari mi sfugge; in cambio però so alleviare il peso dell'insegnamento, mettendo le cose sotto un aspetto leggero e scherzoso. Come vedi, non sono modeste le mie prospettive rispetto a Strombolicchio ».

Ma, in una lettera del 12 dicembre 1918 — quando la guerra è già terminata ed egli sta per lasciare definitivamente la Sicilia — ritornerà su Nicola, facendo un confronto tra questo e il proprio bambino, che ormai ha poco più di sei mesi. Questa lettera del 12 dicembre è così importante, per una serie di considerazioni in essa contenute, che merita di essere riportata per intiero: « *Com'è grande — scrive alla moglie — la viltà degli uomini: quegli stessi che ieri gridavano contro la guerra, oggi vorrebbero che si corresse a Vienna, a Berlino o chi sa altro dove per calpestare, per stravincere, e rifarebbero volentieri quello che a loro tempo hanno fatto i tedeschi. Qui poi in Sicilia è ancora più forte perché è già innato il sentimento della sopraffazione da individuo a individuo. E mi domando quanto tempo ci vorrà affinché la gente acquisti un piccolo poco di educazione civica. Non so se scriverò a Lea per Nicola, perché non avendole mai scritto, è abbastanza impudente scriverle per le scarpe e i calzoncini del mio protetto. A casa non c'è proprio niente ? Non bisogna confrontare Stromboli a Nicola. Stromboli è già circondato dalle eccessive preoccupazioni tue e dall'affetto di altri; mentre Nicola è il passerotto sperduto che cinguetta e nessuno lo sta a sentire, o piuttosto gli insegnerebbero a stridere malamente. Ed è bruttino, nessuno gli dice che è bello, o lo sta ad ammirare; mentre io gli dico che è buono e può crescere bravo. Quel poco di tenerezza che nessuno gli dà, mentre gli altri sono circondati di tutte le cure, può darsi che gli resti come un buon ricordo, una piccola luce buona, anche quando tutti se ne saranno andati e non potrà più venire a raccogliere le bricciole di pane. Io spero che l'egoismo ristretto per il figlio solo ch'è mio non mi abbia mai a prendere, se non nel senso di farlo crescere il migliore possibile. Deve assomigliare all'amore di patria; solo per farla diventare migliore, non per esaltarla anche nel male o per dimenticare o sottoporre le altre* ».

Qui — in una sintesi felice e possente — si fondono in Giacomo Matteotti le sue doti di profonda umanità e di attento osservatore dei fatti politici e sociali e, insieme, la sua figura di padre e di combattente intrepido per la pace, nemico di ogni nazionalismo, rispettoso di tutte le patrie. Qui si sentono i prodromi di alcuni motivi che — alcuni anni più tardi — risuoneranno nelle lettere di un condannato politico: Antonio Gramsci.

E Giacomo Matteotti avrà ripensato ancora al suo « *protetto* », *a Nicola, allorché, discutendosi alla Camera i provvedimenti per l'indu-*

stria zolfifera siciliana, denunzierà — con tono appassionato — da un lato l'ingordigia e la prepotenza dei « zolfieri » e dall'altro lo sfruttamento inumano a cui viene sottoposto « il povero caruso » che « continua ancora a portare sulla spalla ... (Interruzioni) » (*tornata del 27 giugno 1922*).

Matteotti — durante la permanenza nell'isola — scopre e coglie i profondi contrasti e le dilaceranti antitesi che travagliano l'animo del popolo siciliano. « Qui oggi è stata mezza festa (scrive nel 1918); i soldati sono andati quasi tutti a Larderia; là poi finiscono in qualche tana buia a bere un bicchiere di vino ed a mangiare. Dov'è la grande differenza tra questi uomini e gli animali ? Eppure, a sentire per esempio un mandolino suonare, sono capaci, come oggi, di apostrofarmi con parole così grosse: "La musica, arte divina !" ».

Nel settembre dello stesso 1918 scompare della roba che Matteotti aveva dato in custodia ad un suo commilitone siciliano: « È del resto conforme — egli osserva — alla vera psicologia siciliana; al forestiero non toccano un capello; ma al proprio compaesano rubano quel che possono, perché tra loro rubare non significa compiere un'azione disonesta, ma dare una prova di abilità sull'altro che resta fatto "fesso", come essi dicono ».

Matteotti con un sottile humour *verso la vita militare, verso se stesso e verso i superiori cerca quasi di difendersi dalla nuova situazione che talvolta minaccia di annichilirlo. « Le divise — scrive alla moglie agli inizi della vita militare — sono abbastanza ridicole; ma credo che non le sostituirò, perché iersera mi si è fatta già osservazione per avere un paio di fasce anziché un altro ! ».*

« Sto per fare progressi — aveva scritto nei primi mesi del 1917 —; assumo la carica di postino; cioè ogni giorno andrò a Salice a portare e ricevere la corrispondenza. È l'unica maniera questa per sottrarsi al servizio di guardia che occupa 12 uomini ogni notte e quindi toccherebbe ogni due giorni ». « Rideremo — scriveva un'altra volta — quando ti racconterò dell'ignoranza del generale »; e descriveva — in un'altra occasione — come « un'arca di Noè » l'abitazione di un capitano che è stato a trovare a casa.

In una lettera del 1918 scrive: « Qui vicino mangiano gli ufficiali. Che discorsi sciocchi si sentono. Stasera il grande argomento era: la iettatura; se esiste veramente o no. Povera Italia ! ».

Ma — al di sopra di ogni cosa — la politica resta la passione dominante di Matteotti anche in questo periodo di forzato allontanamento dalla sua attività assorbente.

« Qui si parla — annota in una lettera ancora degli inizi del 1917 — di agitazioni popolari diffuse; perfino a Messina i soldati sono tenuti armati ». E l'anno dopo egli spera — scrive alla moglie — che presto potranno « dimenticare nella gioia tutto il tempo cattivo. Mi pare che non debba tardare molto — che non possa più tanto durare. Anche se arrestano Lazzari, non possono arrestare il diffuso sentimento di pace ». E — sempre nel 1918 — parlando a Velia di un compagno di sventura scrive: « Non ricordo se ti ho già scritto che qui c'è un contadino ferrarese, ora internato qui per antipatriottismo e socialismo. Mi sembra un buon diavolo, innocuo quanto mai ». E in una lettera del 27 settembre 1918 scrive: « Ieri un giovane mi ha mandato a chiamare in segreto: aveva udito dal capitano che c'era quassù un socialista... pericoloso, e allora egli ha preso nota del nome e mi ha chiamato tutto contento per dirmi che anche lui era entrato nel partito socialista e pensava di stare spesso insieme con me. Il colloquio simpaticissimo aveva quassù un sapore delizioso di congiura, di novantotto, di catacombe ». Durante questi colloqui con il giovane compagno socialista, Giacomo Matteotti non avrebbe potuto mai pensare e prevedere che tre anni dopo si sarebbe venuta a creare una situazione per cui — parlando alla Camera intorno alla mozione socialista sulle violenze e l'ordine pubblico — sarà costretto a confessare, con la più profonda amarezza: « ... ma è forse la tragedia stessa del nostro partito, che non può più continuare così, che non può più essere partito di masse, costretto a diventare, per vivere, partito di setta » (*tornata del 2 dicembre 1921*). *Si tornava così alle « catacombe », alla « congiura ».*

« Avrai visto dai giornali — scrive sempre nel 1918 — il cosiddetto complotto di Roma per i manifesti internazionalisti. L'arrestato Italo Toscani è mio amico; è tutta una sciocca montatura della polizia e del Governo ».

« La Camera si è chiusa senza aver fatto nulla più che delle chiacchiere. Eppure la situazione — scrive agli inizi del 1918 — è così difficile da far chiedere a ciascuno di noi stessi: dov'è la verità ? Di dove verrà la luce ? ». E così tutto lo interessa: le cose vicine e quelle lontane; gli avvenimenti che si svolgono nel « mondo grande e terribile » e i piccoli accadimenti della vita quotidiana che avvengono nella ristretta cerchia o nell'ambiente in cui è costretto a vivere.

E, intanto, ritornano sempre — martellanti ed insistenti — il profondo odio per la guerra e l'amore sconfinato per la pace.

« È arrivata una circolare — siamo sempre nel 1918 — chiedente agli ufficiali se vogliono andare volontari alla difesa costiera di Venezia:

nessuno qui si è mosso — nemmeno quello che fa i discorsi e le discussioni patriottiche. Ecco dove sta il male! [...] Io non concordo con l'articolo Treves-Turati e neppure (si consoli il Chini) con Lazzari. Mi dispiace soltanto che mentre sento e vedo netta la diritta via, sono invece qui a parte inutilizzato ».

Questo è il vero dramma di Matteotti sotto le armi: sentirsi « inutilizzato », « fuori dalla vita », « non avere nemmeno il tempo di raccogliere la mente », costretto a un tipo di esistenza in cui « tutto è per il corpo; per l'intelligenza è l'abbrutimento ». Sente fuggire il tempo sotto i piedi, ha fretta di vivere compiutamente e liberamente. In una lettera della fine di aprile del 1918 scriveva: « Voglio far presto, vivere presto; dobbiamo avere la via libera davanti per goderci la nostra vita, perché già troppo ormai ci hanno rubato ». Quasi sentiva di essere incalzato dal tempo, che non c'era tempo da perdere.

Matteotti reagisce a questo « abbrutimento » riprendendo i propri studi di diritto penale. Spesso riceve lettere e libri dal suo vecchio maestro, Alessandro Stoppato, con il quale si era laureato a Bologna in giurisprudenza nel 1907, con una tesi che — ampliata e limata — costituirà, successivamente, il suo volume sulla Recidiva. *Lo Stoppato era uno degli uomini più rappresentativi del clericalismo moderato, molto legato a Matteotti, che considerava « una forte promessa » degli studi giuridici. « Stoppato — aveva osservato Matteotti nel 1917 — mi ha scritto subito una lettera molto preoccupata del mio piccolo appunto critico. Vuole che gli dica; che gli specifichi; si meraviglia abbastanza... Eppure avevo appena e timidamente accennato; ma purtroppo gli uomini non sono abituati a sentire dire la verità da quelli che più loro stanno vicini, e quando viene dagli avversari la scambiano per malignità ». È anche in corrispondenza con Florian; riceve e studia libri italiani e stranieri; lavora a un'opera sulla Cassazione, che dovrebbe dischiudergli l'accesso ad una cattedra universitaria. « Ora lavoro — scrive nella primavera del 1918 — e mi sento bene; penso con gioia che ho davanti a me un periodo di creazione: sarà poca cosa, saranno anzi pure sottigliezze in parte, ma quando la mente ci si è intorno affaticata e si raggiungono col proprio lavoro, costituiscono un grande compenso ».*

Egli si sente quasi un privilegiato, avverte una specie di rimorso in confronto di « altri » costretti a vivere e sopportare in pieno tutto il dramma della guerra. In una lettera del novembre 1916 aveva scritto a Velia: « Sia benedetto questo grande amore che ci tiene. E ci aiuti a sopportare la pena della lontananza. Questa pena, che in confronto di altri non dovremmo neppure far sentire ». E in un'altra successiva —

dopo aver parlato dei dolori e delle sofferenze che la guerra apporta — aveva aggiunto: « ...e noi forse potremmo dirci i più felici che non ne abbiamo avuto nessun danno fisico-materiale ».

Ma egli è sempre divorato dal demone dell'azione, del fare politica, dal desiderio di un impegno pratico e completo, capace di trasformare il mondo. È, perciò, sempre più assalito da « dubbiosi pensieri sull'utilità della nostra scienza da tavolino ». « Due giorni di rivoluzione russa — scriverà nel 1918 a Velia — mettono nel nulla migliaia di volumi sulla legislazione anteriore; e nessuno oserebbe ancora assicurare che quelle migliaia fossero più utili assai di questi due giorni. Ma forse tutto è utile, tutto ha uno scopo in una grande armonia universale, dove il taglio di un'immensa foresta non oscura il più minuto lavoro dell'intagliatore. O meglio ancora tutto dipende dallo spirito col quale le cose si fanno; e il mio Chini che si appassiona sul Savonarola mi è infinitamente più prezioso di chi mi sapesse tutti i codici e i libri a memoria ».

In una lettera alla moglie del marzo 1917, egli ci ha lasciato di se stesso un autoritratto, che aiuta a comprendere l'uomo Matteotti più e meglio di qualsiasi ricostruzione o commento fatti da altri o operati dall'esterno.

« Io ti sarò sempre grato — scrive a Velia — di quello che tu sei stata per me in questo periodo di tempo. Se avessi avuto dinanzi a me tutto questo tempo senza speranza e una settimana dietro l'altra, uguali e senza fine, credo che a quest'ora sarei ad un cattivo punto. [...] Forse dipende anche dal mio temperamento: io ho bisogno di avere sempre un desiderio, un'aspirazione, perché la vita mi sembri buona, e quello anche solo mi basta per farmela bella. Ora invece non posso avere i desideri, le battaglie, le azioni della politica. I desideri e le speranze della scienza sono troppo lunghe a maturare e tu sei allora l'unico lume che vedo, che sogno, che aspetto, che spero: tu non sai quanto bene mi fai, quanta gioia è la mia per te anche nella lontananza di questi giorni ». In una lettera del dicembre del 1918, egli dirà alla compagna della sua vita: « Ora tu hai sostituito mio fratello Matteo »: e si sa quale affetto recasse Giacomo a questo suo fratello maggiore, a questo maestro della sua vita.

Giacomo Matteotti fu tagliente, deciso, talora aggressivo nella sua battaglia politica; fu un combattente pronto, energico, sempre al suo posto; precisissimo in tutte le sue cose, talvolta poteva apparire anche scontroso. In una lettera del 1914 alla fidanzata, diceva di assomigliare al padre: « ... negli occhi, nel mento, e nella durezza del carattere ». Ma tutto questo costituiva ancora l'aspetto esterno ed in qualche modo esteriore della sua personalità e della sua opera. Egli aveva, infatti, una

ricca, complessa e talora tormentata vita interiore, che costituiva come il retroterra e l'ancoraggio della sua vita esteriore, l'alimento e la sorgente del suo coraggio morale, che davano slancio e forza a tutte le sue battaglie. « La pianta secca — scriveva nel 1913 — non dà né ombra né ristoro; ma ha sete, grande sete, e volge tutta se stessa verso la sorgente che spera, senza saziarsi mai ». Una grande sete interiore lo divorava.

Foris pugnae intus timores: *questo fu il motto della sua vita, questa fu l'insegna di tutta la sua battaglia. L'espressione si trova già nella seconda lettera ai Corinti di San Paolo:* cum venissemus in Macedoniam, nullam requiem habuit caro nostra, sed omnem tribulationem passi sumus: foris pugnae, intus timores (*cap. 7 - vers. 5*).

Egli fece imprimere questa frase in un portello del giardino della sua villa a Fratta e questo motto è sempre inciso in testa alle lettere che egli scrive a Velia: « ...fin il mio motto è tolto dalla vita di un santo ! »: questa frase è scritta in una cartolina inviata da Bologna il 13 gennaio 1913 alla sua fidanzata, a Velia, che nel gennaio del 1916 doveva diventare sua moglie.

*Ecco per intero questa cartolina: « Lei mi crede proprio un mangiasanti ! Eppure credo ci siano pochi cristiani a Bologna che ne conoscano come me le chiese e le loro ore di pace: e da quasi un mese ho sul tavolino accanto al letto, fedele compagno dell'ultima veglia, l'*Adveniat regnum tuum, *di una scrittrice che forse le è compagna di idee; e fin il mio motto è tolto dalla vita di un santo ! Come vede quasi quasi ho tanto da porre la mia candidatura alla beatificazione; se non fosse questo appunto il male di molti santi, che avevano un fine cui la loro santità di vita era mezzo, rinnegando così la bellezza, per se stessa, della vita santa. ... Ma io esagero ... Del resto io Le voglio bene così com'è, e forse comunque fosse per essere. Perché talvolta mi pare di amare ancora più per ciò che di Lei non comprendo ... e Lei mi insegna che anzi è questa la prima essenza della fede ». Sul retro di questa cartolina Giacomo Matteotti scrisse di proprio pugno: « primi sintomi di conversione al romanticismo ! ».*

Perciò Gobetti potrà dire giustamente di Matteotti: « In lui era fondamentale la difficoltà di comunicare, il disagio di esprimersi proprio di tutte le anime fortemente religiose; che si traduceva in una indifferenza per le opinioni correnti, audace fino ad assalire le fame più inconcusse. In realtà l'audacia della sua critica dissolvente era piuttosto indifferenza e impassibilità verso le contingenze ». E più oltre aggiungerà: « Questa sicurezza non era sostenuta da una credenza religiosa, ma solo da una fede di stampo austero e pessimistico, nei valori di individua-

lismo e di libertà. Del suo rispetto di ateo per tutte le forme religiose si ha la prova nel cattolicesimo fervido di sua moglie: e in questa ripugnanza di laico moderno verso l'anticlericalismo grossolano dei primi socialisti si rileva una spiritualità conscia dei motivi più delicati di tolleranza e di autonomia » (op. cit., *pag. 19 e 25*).

Perciò questo « laico moderno », ricco di tanta « spiritualità », poté essere « martire » della propria fede e della propria idea.

Questo suo impianto interiore, questa sua forza intima facevano sì che — pur in mezzo alla tristezza e all'isolamento che talvolta lo divoravano, nonostante immerso in una « vita, che qualche volta dà il senso dell'asfissia » — egli sapesse sempre trovare la via della « speranza », della « gioia futura », del « domani » e cercasse di trasfondere questa attesa fiduciosa anche nella sua Velia. Costituisce questo un motivo fondamentale e ricorrente di molte sue lettere. Non potendole citare tutte, ci limiteremo a concentrare l'attenzione su un gruppo di esse dell'autunno del 1918.

Ai primi di ottobre del 1918 scrive: « Povero piccolo Chini mio, io immagino le tue angustie di questi giorni, la lenta attesa di ogni giorno che distrugge la speranza del giorno innanzi, e non sa più dove posarne una nuova, dove fissarne un termine che sia almeno l'ultimo. E io non so più dirti niente per darti un sollievo, perché se anch'io ci penso, se ci fermo il pensiero sono preso entro la stessa rodente tristezza o l'irritazione della impotenza. Bisogna non pensarci; bisogna distrarre la mente con tutta la forza che ci resta; camminare pensando alla gioia futura ch'ha da venire, ma senza contare i passi, senza sentire il tempo. Ci sono dei giorni che sento repugnanza perfino a lavorare, a scrivere, a leggere; e posso sforzarmi solo pensando che ogni minuto di tempo guadagnato ora al lavoro potrà lasciarmi libera domani un'ora della nostra gioia, un ora della nostra vita tanto sospirata. Su su, coraggio Chini mio, coraggio anche tu, sono gli ultimi giorni — fossero anche gli ultimi mesi — non guardare più a terra, non guardarti più attorno, non pensare a ciò che non viene, pensa a quello che deve venire, guarda in alto, più in alto, prepara anche tu qualche cosa per domani; rivolgi a quello il tuo pensiero ».

In quello stesso torno di tempo Makarenko affermava: « Vero stimolo della vita umana è la gioia del domani ».

In una lettera dell'8 ottobre 1918 scriveva: « Perdona se ti scrivo di rado; ma credo che per scrivere come prima abbia bisogno di un bagno d'aria pura e nuova, da farmi rinascere. La goccia ha scavato la pietra; e ora, se non la si rinnova, non se ne fa più niente. Ho però la

certezza della rinnovazione; e quella mi vale per tutto. E non d'altro più mi preoccupo se non che tu stessa possa avere la medesima fede, la medesima speranza. Frattanto è meglio che tutto dorma — anche i sentimenti — quasi anche il pensiero; come nella lunga notte d'inverno che raccoglie silenziosa i germi della rinascita. Guai a perdere le forze nelle piccole cose che ci si serrano addosso. ... Passare, passare, bisogna senza urtare, senza toccare, per portare intatta con sé la piccola lampada che darà la luce più grande. E di là dal passaggio, da nessuna attendere l'olio di vita, se non forse da colei che abbia saputo aspettare con fede, per bruciare dello stesso fuoco. Arderà certamente. [...] Domani, domani soltanto la fiamma salirà più in alto da sé se la sorgente era profonda ».

E il 12 dello stesso ottobre 1918 — riandando con il ricordo al loro primo incontro — confessa a Velia: « *Ti porto la stessa anima, gli stessi sentimenti di questa sera lontana, come un fiore che per miracolo riapparisse dopo l'inverno nella stessa freschezza. Perciò non lascio ancora mai posto al rimpianto; il desiderio e l'aspettativa si tendono ancora verso l'avvenire: nulla può togliere alle vibrazioni di un suono che viene dal profondo e fa la sua via anche se tutt'intorno è il seme del male* ». *Nel novembre del 1918, Giacomo Matteotti dirà, di rincalzo, alla moglie:* « *Forse mi illudo; ma la speranza è viva come se fosse realtà. Per camminare bisogna non dubitare. Poi la speranza non è un'illusione; è essa stessa la più bella realtà* ».

E il 21 dicembre 1918, in un'affermazione in cui si intrecciano e si fondono spunti di filosofia e di poesia, egli dirà alla sua Chini: « *Quando si porta nel cuore una speranza, ogni peso diviene leggero, e l'albero del male si ingemma dei fiori del bene* ».

E già nel periodo ormai lontano del fidanzamento, le scriveva: « *Non creda a tutte le mie tristezze e ai miei vaneggiamenti. Mi vengono fatti quando scrivo; ma non sono della mia vita. Essa è tutta speranza, è ardente; e vorrei che fosse molteplice* ».

* * *

Un uomo ormai maturo, con una visione dialettica del mondo e della realtà, animato dalla profonda convinzione dell'inscindibile unità tra pensiero ed azione, abituato ad « *appassionarsi* » *alle cose e a farle tutte sul serio: questo era Giacomo Matteotti mentre si accingeva a lasciare la vita militare.*

Sul suo foglio matricolare è annotato: « Inviato in licenza illimitata a senso della circolare n. 108 del 24 febbraio 1919: lì 5 marzo 1919 ».

Ecco che cosa scrive nelle sue ultime lettere sotto le armi: « Ma stasera il Giornale d'Italia *esce assicurando che dopo il 5 marzo anche la classe dell'85 sarà licenziata finalmente; è quello che mi basterebbe per non pensare più ad altro ed attendere tranquillamente. [...] Credo che in questi ultimi giorni di servizio militare potrò essere ancora abbastanza libero e solo. I miei pensieri sono tutti legati a te; con più gioia ora che non nei brutti mesi dell'autunno » (25 febbraio 1919). Il suo epistolario si conclude il 3 marzo 1919 con queste osservazioni: « Pare impossibile, ma pare anche che questa volta sia proprio vero. E non ne parlo perché mi pare di avere un tesoro in mano, che a parlare potrebbero ancora togliermi! ».*

Nel maggio successivo Giacomo Matteotti compiva 34 anni; ormai la febbre dell'azione lo riprende in pieno e lo divora: aveva quasi fretta di riguadagnare il tempo perduto. Il 17 agosto 1918 scriveva alla moglie: « Nessuna notizia ho mai dal Polesine; par diventata una terra di morte ».

« Il ritorno nel Polesine, — osserva Arfè — mentre la società italiana è squassata dalle conseguenze della guerra, il suo mondo politico è in crisi, le masse sono infiammate dal mito russo, lo vede ancora impegnato nel lavoro dei comuni e delle leghe » (op. cit., *pagg. 81-82*).

Si dischiudevano innanzi a lui cinque anni di un'attività intensissima e senza soste; a 39 anni avrebbe concluso — drammaticamente — una esistenza ricca, complessa, rischiarata da un grande ideale. E quando non ci sarà più, i suoi tre bambini continueranno ad andare « puntualmente al treno — in una piccola stazioncina montana abruzzese — aspettando in allegria chi non ritorna », « cercando il loro padre per questi prati dove sembra di vederlo ancora ». E Velia — alla quale Giaki scriveva nel 1918 « ... io credo che tu potrai essere sempre il dolce lume della mia vita » — confiderà a Turati, venti giorni dopo che gli è stato strappato violentemente il marito: « ... il mio dolore è così disperato che nulla lo può trasformare o fare minore. Le forze non le ho più, eppure vivo; lavoro tutta la giornata... caro Turati, voi non saprete mai quale duro cammino mi si sia aperto davanti, e non crederete mai che tutto quello che faccio è prodotto solo dalla pena che mi dilania di ogni ora, di ogni giorno ». E l'8 ottobre 1924 — sempre a Turati — Velia Matteotti scriverà: « Ognuno agisce e si dirige come crede e come sente. Si muore per la libertà, e a tutti deve essere concessa ». (Filippo Turati attraverso le lettere di corrispondenti (1880-1925), *Bari, Laterza, 1947, pagg. 282-290*).

VII.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO: DISCUSSIONI DAL 6 GIUGNO AL 28 DICEMBRE 1920 — SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

6 GIUGNO 1920

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E NOMINA DI UNA COMMISSIONE PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il prefetto di Rovigo con lettera del 7 giugno 1920 (Gab. n. 401/8. Oggetto: Scioglimento del Consiglio provinciale) inviava al vicepresidente della deputazione provinciale di Rovigo, Dante Marchiori, la seguente comunicazione:

> « Mi onoro portare a conoscenza della S.V. Ill. che con decreto 6 corrente è stato sciolto il Consiglio provinciale e nominata per l'Amministrazione straordinaria una commissione presieduta dal vice prefetto conte cav. uff. dott. Enrico Scapinelli e composta dei seguenti quattro membri: Salvagnani comm. avv. Gino; Pastorelli Giuseppe; Pedinelli cav. uff. ing. Antonio; Pelà comm. avv. Adamo, ai quali ho dato contemporanea comunicazione della loro nomina.
>
> Mi riservo di fissare al più presto il giorno per il passaggio dell'amministrazione e per l'insediamento della commissione straordinaria ».

Nell'autunno del 1920 si tennero in Italia le elezioni generali amministrative. Dal 19 settembre al 31 ottobre si svolsero i comizi elettorali per la nomina dei consiglieri provinciali nei nove mandamenti della provincia di Rovigo.

Il 26 settembre 1920 Matteotti — eletto nel mandamento di Lendinara — entrava di nuovo a far parte del Consiglio provinciale di Rovigo.

Nell'adunanza del 5 novembre 1920, dopo una « relazione » nella quale sono riportati i nomi dei consiglieri provinciali proclamati nei nove mandamenti della provincia, « la commissione reale unanime delibera di comunicare tosto a tutti gli eletti una proclamazione e convoca il nuovo Consiglio pel giorno di giovedì 18 corrente alle ore 10 ».

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROVIGO

SESSIONE STRAORDINARIA – TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1920

SULLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Matteotti interviene — come sempre — a difesa della libertà ed autonomia degli enti locali e per denunziare l'atteggiamento del « potere governativo che tende sempre a sovrapporsi alla volontà popolare ».

MATTEOTTI. La legge dice che delle deliberazioni adottate d'urgenza dalla commissione reale è fatta relazione al Consiglio perché ne prenda atto. Il senso della legge non è chiaro perché non è dato rilevare quale sia il significato e la portata dell'atto col quale il Consiglio prende atto di dette deliberazioni. Ora io dico: se prendere atto significa semplicemente ascoltare la lettura della relazione che ne ha fatto la deputazione provinciale, noi prenderemo atto; ma se prendere atto avesse a significare fare opera che in qualsiasi modo e in qualsiasi misura potesse significare approvazione, ratifica o sanatoria dell'opera della commissione reale, noi non prenderemo atto. Noi non vogliamo mettere una nostra deliberazione a servizio di una commissione che fu costituita e diciamolo anche in quella forma che fu costituita e che amministrò all'infuori della volontà popolare, che fu anzi creata dal potere governativo che tende sempre a sovrapporsi alla volontà popolare.

Risponde alle osservazioni di Matteotti il consigliere Merlin. Matteotti replica:

MATTEOTTI. Non posso che ripetere all'onorevole Merlin che la legge dice che le delibere d'urgenza della commissione reale devono essere comunicate al Consiglio perché ne prenda atto; che se prenderne atto significa ascoltare la relazione che ne fa la depu-

tazione provinciale, ciò è già stato fatto e non abbiamo alcuna deliberazione da prendere; che se l'intervento del Consiglio avesse a significare anche in piccola parte sanatoria dell'operato della commissione reale, noi dovremo deliberare di non prendere atto.

Viene poi in discussione un ricorso inteso ad ottenere la dichiarazione di ineleggibilità a consigliere provinciale del dottor Giacomo Matteotti.

Si tratta della solita causa di ineleggibilità — fidejussione all'esattoria nella gestione del consorzio esattoriale di Badia Polesine — già avanzata nel 1915 e nel 1916.

Questa volta, però, viene accolta — ad unanimità — la proposta della deputazione di respingere il ricorso, perché infondato, dato che era venuta meno ogni causa di ineleggibilità nei confronti di Matteotti, in forza di una deliberazione del 14 giugno 1916 in base alla quale l'esattore accettava un'altra cauzione in cambio di quella precedente data da Matteotti.

PRESIDENTE. Apro la discussione.

MERLIN. Io sono lieto di associarmi alle conclusioni della deputazione provinciale e che il collega Matteotti continui a sedere al suo posto di capo della maggioranza consiliare. Il ricorso è stato presentato quando ancora al ricorrente non erano note le due ultime deliberazioni che spogliarono completamente Matteotti di quella fideiussione che lo rendeva ineleggibile.

MATTEOTTI. Io pure sono lieto di questa associazione della minoranza del Consiglio alle proposte della deputazione provinciale; ma mi consenta Merlin di dire che la letizia di oggi perché io rimanga avrebbe dovuto un po' influire l'altra volta nella letizia per avermi mandato via. Le condizioni nelle quali mi trovo oggi sono identiche a quelle nelle quali mi trovavo l'altra volta, io avevo svincolato la cauzione e voi vi siete attaccati al cavillo giuridico di ritenere che tuttavia sussistesse la fideiussione personale.

MERLIN. Non è veramente esatto che le condizioni di oggi del consigliere Matteotti, siano perfettamente identiche a quelle dell'altra volta. Oggi sono intervenute delle deliberazioni che lo hanno completamente estromesso dalla cauzione esattoriale, ed è perfettamente eleggibile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti la proposta della deputazione. Chi la approva è pregato di rimanere seduto.

(*È approvata all'unanimità*).

RICORSO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI COMPIUTE NEL COMUNE DI LENDINARA

Anche questo ricorso — avanzato in seguito allo scambio di schede, per cui nell'urna per l'elezione dei consiglieri comunali erano state rinvenute schede destinate all'elezione dei consiglieri provinciali — fu respinto.

Merlin dà atto a Matteotti di essersela cavata a buon mercato — mercè il suo « intervento » — da un incidente occorsogli a Lendinara durante la campagna elettorale.

L'anno successivo i fascisti polesani, nel respingere il « patto di pacificazione » dei primi di agosto del 1921, diranno di temere si trattasse di una « macchinazione dell'onorevole Merlin che vuole appoggiare Giacomo Matteotti cui deve la vita » (Il Corriere del Polesine, *n. 189 dell'11 agosto 1921*).

MERLIN. Per quanto concerne questo ricorso non posso associarmi alle conclusioni della deputazione perché il ricorso mi pare che abbia fondamento giuridico. In sostanza si tratta di un errore materiale che si può dire sia avvenuto in tutti i comuni della provincia, e cioè lo scambio delle urne, il deposito delle schede per le elezioni comunali nell'urna delle elezioni provinciali e viceversa, scambio dovuto a disattenzione, e a quel panico che prende certi elettori quando, dopo essere stati nella cabina, o anche senza essere stati nella cabina, come non di raro è avvenuto, si presentano al presidente del seggio per votare. A Lendinara, elezione della quale io mi sono occupato, e nella quale ho anche preso una legnata, e devo all'intervento del collega Matteotti se ho potuto cavarmela con poco danno, a Lendinara era avvenuto fra i partiti l'accordo che quando si trattava di schede intere senza aggiunte e senza cancellazioni si fosse fatto all'atto dello spoglio lo scambio delle schede in ugual numero. Questo accordo era basato nella giustizia e sul doveroso rispetto della volontà dell'elettore, volontà dimostrata in modo assolutamente incontestabile. Orbene; è avvenuto che nella prima e seconda sezione l'accordo fu mantenuto e lo scambio delle schede fu fatto, mentre nella terza sezione lo scambio non si è voluto fare, e non si è voluto attribuire a noi dodici o tredici schede.

E non si dica che la questione non ha importanza alcuna, perché se è inconcludente nei riguardi delle elezioni provinciali nelle quali la maggioranza vinse con un numero stragrande di voti, a Lendinara il signor Furlani è sindaco per pochi voti e se il ricorso in esame fosse accolto parecchi consiglieri di parte opposta entre-

rebbero nel Consiglio. Ripeto che si tratta evidentemente di errore materiale, che ripararlo oggi è questione di giustizia e perciò io voterò l'accoglimento del ricorso.

FURLANI. Nella lotta di Lendinara i popolari sapevano che non avrebbero potuto vincere le elezioni provinciali, mentre speravano di poter fare qualche cosa nelle elezioni comunali, e poiché è stato detto che molti elettori popolari avevano votato due schede per le elezioni comunali, i socialisti hanno stabilito fin da principio che quelle che fossero state trovate nell'urna delle elezioni provinciali non sarebbero state accettate per le elezioni comunali.

MERLIN. Non insisto, tanto più che so che la mia è voce clamante nel deserto, ma osservo al collega Furlani che nella prima e seconda sezione lo scambio delle schede è stato fatto, e quello scambio ha giovato al partito socialista.

MATTEOTTI. Non è che i socialisti abbiano voluto usare trattamento diverso nelle varie sezioni. Fu deliberato che a tutte le sezioni e per tutti i partiti lo scambio delle schede non si sarebbe fatto. Se per la prima e la seconda sezione di Lendinara il patto non fu rispettato, non fu per nostra volontà. Per la terza sezione l'accordo fu mantenuto e noi non possiamo che approvare la proposta della deputazione.

FURLANI. È inutile che Merlin sollevi dubbi sulla regolarità delle operazioni elettorali nel comune di Lendinara, i popolari hanno fatto votare un elettore che risiedeva in America, sono maestri di brogli elettorali.

BALLOTTA. Io non posso aggiungere che poche considerazioni a quelle svolte nella sua relazione dal deputato provinciale Ferraresi e dai consiglieri Matteotti e Furlani. Devo dire anzitutto che molto a sproposito il consigliere Merlin ha detto che qui non dobbiamo assolutamente occuparci se nei riguardi delle elezioni provinciali lo scambio delle schede non porterebbe alcun mutamento nella proclamazione degli eletti, perché tale scambio potrebbe, secondo lui, giovare al suo partito nelle elezioni comunali di Lendinara, perché ricordo che nel 1915 proprio qui in questa stessa aula, quando si discuteva della eleggibilità di Matteotti, allora assente perché gravemente malato, e il collega Costa invocava la cavalleria della maggioranza per rinviare ad altra seduta la discussione del ricorso per permettere a Matteotti di essere presente alla seduta e partecipare alla discussione, Merlin non esitò a dire che la cavalleria si usa quando non nuoce e si oppose alla proposta sospensiva dell'avvocato Costa. Per ribattere poi la questione sollevata da Merlin

che cioè quando si tratta di schede integre possono nello stesso numero essere scambiate senza danno per nessun partito e che lo scambio è un atto doveroso di giustizia, io dico che può avvenire che quando un partito è certo di perdere le elezioni provinciali e spera di vincere, sia per pochi voti, nelle elezioni comunali, può darsi benissimo che alcuni elettori votino due volte per le elezioni comunali, e in questo caso lo scambio delle schede gioverebbe a un partito e non sarebbe evidentemente quell'atto di assoluta giustizia che invoca Merlin, il quale sa benissimo che dovendosi consegnare le schede piegate non è difficile talvolta sorprendere la buona fede dei presidenti dei seggi. Le elezioni comunali sono cosa assolutamente separata e distinta dalle elezioni provinciali; qui siamo in tema di elezioni provinciali e si tratta di dieci o dodici schede, mentre si potrebbero aggiungere a favore del partito popolare non dieci o dodici, ma cento, o mille voti senza che avvenisse nella proclamazione degli eletti spostamento alcuno. Il Consiglio non può pertanto che accogliere le conclusioni della deputazione provinciale.

MERLIN. Mi dispiace, ma il presidente della deputazione provinciale ha portato le discussioni su un campo poco simpatico.

Gli atti del Consiglio provinciale sono compilati dal nostro diligentissimo segretario, e io sono certo che non può risultare abbia pronunciato le parole riportate da Ballotta. Certo è che fu assente in me l'intendimento di dire cosa che fosse meno riguardosa verso il collega Matteotti, tanto più che, trattandosi di un ricorso che lo riguardava personalmente, egli si sarebbe indubbiamente astenuto dal prendere parte alla seduta e alla discussione.

MATTEOTTI. No, no.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla deputazione. Chi lo approva è pregato di rimanere seduto.

(*È approvato*).

Essendo andate deserte due sedute del Consiglio provinciale, in seguito alle dimissioni di 21 dei 40 consiglieri assegnati alla Provincia, il prefetto di Rovigo — con decreto del 6 maggio 1921, n. 368/8 Gab. — scioglie il Consiglio provinciale e nomina commissario, per la temporanea gestione dell'amministrazione provinciale, il viceprefetto Vittorio Ravot.

Un mese dopo — il 7 giugno 1921 — il commissario prefettizio viene sostituito dalla commissione reale per la straordinaria amministrazione della Provincia di Rovigo.

VIII.

LE ORIGINI DEL FASCISMO NEL POLESINE
(1920-1921)

I giornali socialisti dell'autunno del 1920 proclamarono il Polesine la provincia più rossa d'Italia. E avevano ben ragione di farlo: infatti — nelle elezioni amministrative della fine del 1920 — non solo tutti i 63 comuni della provincia di Rovigo erano stati conquistati dai socialisti, ma, quasi dovunque, essi entrarono in maggioranza e in minoranza. Dove le minoranze non furono conquistate dai socialisti, se le assicurarono i popolari. Su 40 seggi del Consiglio provinciale di Rovigo, poi, i socialisti ne ebbero 38. Insomma, fu un successo totale.

I socialisti polesani erano così impegnati nella lotta elettorale e, successivamente, così inebriati del loro successo, che non ebbero né tempo né modo di occuparsi — e tanto meno di preoccuparsi — di un nuovo movimento politico che, timidamente e lentamente, incominciava a sorgere, in quegli stessi giorni, nella loro provincia.

Il 28 ottobre 1920, esattamente due anni prima della marcia su Roma, si costituiva a Rovigo il primo « fascio di combattimento » ad opera, soprattutto, di un gruppo di giovani, i quali si radunarono in una sala concessa dal « fascio economico », sorto tre mesi prima a Rovigo (20 luglio 1920). Sarà superfluo aggiungere che il « fascio economico » nulla aveva a che fare con il futuro « fascio di combattimento »; ma è anche importante sottolineare come lo scopo fondamentale del « fascio economico » fosse quello di assicurare ai comuni « una retta, provvida, sana amministrazione », affidandoli a giovani pratici, attivi, rappresentanti di tutti i ceti. Proprio questi fondamentali organi della vita democratica — i comuni — erano così indicati, alla vigilia della massiccia conquista socialista, quali obiettivi centrali dell'azione del « fascio economico », che pubblicava anche un giornale — Rivolta Ideale — *che « non lasciava passare occasione per attaccare i socialisti in tutte le loro manifestazioni ».* (Maria Margherita Spolaore, Le origini del Fascismo nel Polesine.

Tesi di laurea. Università degli studi di Padova. Facoltà di Magistero. Anno accademico 1968-69, pag. 79).

Il 28 ottobre 1920 — in occasione della costituzione in Rovigo del primo « fascio di combattimento » — il neo-eletto segretario, Mario Pesante, proclama che « tra i fascisti e il rosso teppismo la battaglia è aperta e sarà senza quartiere »: sarà questo il programma portato avanti nei mesi successivi.

Due giorni dopo — il 30 ottobre 1920 — ad Adria veniva fondato il secondo « fascio di combattimento ». Tra i mesi di novembre e dicembre del 1920, l'organizzazione fascista si diffonde con una rapidità impressionante — a macchia d'olio — in molti comuni della provincia di Rovigo. Costituisce questa una svolta radicale e di imprevedibili conseguenze. Sono soprattutto giovani, ex combattenti e mutilati, appartenenti al ceto medio, che dànno vita al nuovo movimento politico dei fasci.

Ai primi di dicembre avviene il primo scontro tra fascisti e socialisti a Rovigo in occasione dello sciopero degli elettricisti. La sera del 2 dicembre 1920 una cinquantina di fascisti si dirigono verso la cabina elettrica allo scopo di evitare che, come era accaduto il giorno prima, vi fosse sospensione nell'erogazione dell'energia elettrica. Davanti all'albergo Canevone vi fu uno scontro tra fascisti e socialisti, che si concluse con molti contusi e feriti: la forza pubblica rimase completamente assente.

« Sorge così — osserva il Saitta — oggettivamente, prima ancora che negli intenti di Giolitti, un'alleanza, o almeno una convergenza, tra l'azione fascista e la passività dello Stato verso questa azione stessa: così si spiega la posizione di Mussolini favorevole alla politica adriatica di Giolitti e di Sforza (trattato di Rapallo del 12 novembre 1920), ma al tempo stesso si spiega come le prime spedizioni « punitive » dello squadrismo fascista si svolgessero con l'apporto di materiale militare (camions, ecc.) e la connivenza di buona parte delle forze dell'ordine. (Appunti sul fascismo italiano. *Università degli studi di Roma. Facoltà di Magistero. Anno accademico 1968-69, editrice E. De Santis, Roma, pag. 343*).

Il 1920 si chiudeva nel Polesine con le prime spedizioni « punitive » dei fascisti: la prima ad Adria in occasione di uno sciopero di contadini e di bovai; la seconda a Loreo il 30 dicembre, allorché i socialisti sottoscrivevano una dichiarazione con la quale si addossavano ogni responsabilità per gli incidenti accaduti il giorno di Natale, in cui — in seguito agli spari di alcuni fascisti — erano rimasti feriti cinque socialisti e il giorno dopo era stato arrestato il capo del fascio locale (il capitano Boscolo) mentre i socialisti presidiavano Loreo. « Questa dichiarazione —

scrive Maria Margherita Spolaore — si può considerare il primo momento dell'avanzata fascista e del dissolvimento socialista polesano » (op. cit., *pag. 101*).

Con l'inizio del 1921, nel Polesine — come in tutta Italia — si scatena una vera e propria guerra civile, con morti e feriti: si può dire che ormai non passi più giorno senza che avvengano episodi dolorosi e drammatici di brutalità e di sopraffazione. Il nuovo anno si apre con uno scontro a Gavello tra fascisti e socialisti: c'è un morto. Il 5 gennaio 1921 nuovo episodio a Badia Polesine con un ferito. Il 7 gennaio incidenti a Rovigo. Il Corriere del Polesine *del 17 gennaio 1921, dopo l'accoglienza ricevuta da Matteotti a Ferrara da parte dei fascisti, scrive esultante: « il deputato "palanca" a Ferrara è stato accolto come si meritava cioè con offese e sassate ».*

Qui è il nodo di tutta la questione: tra gli ultimi mesi del 1920 e i primi del 1921 il fascismo si va affermando con una rapidità impressionante, mentre — contemporaneamente — comincia ad accentuarsi la parabola discendente del movimento socialista, che aveva raggiunto il punto culminante nella primavera del 1920 con gli scioperi dell'aprile, e che mostrò ancora forza e vigore con l'occupazione delle fabbriche nell'estate e nelle elezioni amministrative dell'autunno 1920.

« Tuttavia — osserva ancora Armando Saitta — le connivenze governative non riuscirebbero a spiegare la rapida crescita del fascismo e la sua successiva vittoria se non tenessimo conto di un fatto capitale avvenuto tra la fine del 1920 e gli inizi del 1921: il fascismo che sino allora aveva avuto un'ottica e un raggio d'azione essenzialmente urbani diventa agrario e rurale » (op. cit., *pag. 343-344*). *Questa svolta coincide anche con l'arrivo e l'affermarsi di una seconda ondata di fascisti, ben diversi dalla prima. Saranno i « ras » del regime fascista, ossia quei capi del fascismo provinciale, con una base locale talmente forte, da imporsi spesso alla volontà del Governo e della stessa direzione centrale del fascismo. A riguardo basterà ricordare le figure di Grandi e di Balbo.*

Detto tutto questo, resta però sempre il quesito: a quali cause più profonde è da attribuirsi un così rapido dilagare del fascismo ?

« In quei pochi mesi — scrive Paolo Alatri — tra la fine del 1920 e il principio del 1921, il fascismo, dalla povera e malinconica cosa che era stato fino ad allora, ridotta a piccoli gruppetti sparsi qua e là per la penisola, con un centro organizzativo modestissimo a Milano, era diventato un movimento audace, armato, temibile, in piena offensiva, fortissimo specialmente a Bologna e nell'Emilia. Che cosa era successo ? Era successo che il fascismo aveva finalmente trovato la sua via, che

era quella di costituire la milizia armata, l'avanguardia della controrivoluzione preventiva. Rinunciando definitivamente alle sue velleità sinistrorse, socialistoidi e pseudorivoluzionarie, il fascismo aveva chiarito la sua fisionomia di movimento decisamente antisocialista e antioperaio. Ed aveva quindi ottenuto l'appoggio delle classi dirigenti "liberali" e "democratiche" e di tutto l'apparato burocratico, militare e poliziesco dello Stato conservatore. È questo un grande momento storico, e non soltanto per l'Italia, ma anche per l'Europa ». (Le Origini del Fascismo, *Roma, Editori Riuniti, 1956, pag. 62*). *È solo in questo quadro più ampio e generale che può essere compreso ciò che avviene nel Polesine a cavallo tra la fine del 1920 e il principio del 1921: resta questo il punto nodale sul quale occorre soffermarsi per comprendere il significato più profondo e riposto di questo tornante storico.*

« *Innanzitutto — aggiunge ancora l'Alatri alcune pagine dopo — vennero battute non soltanto le plaghe tradizionalmente rosse e "ribelli", ma anche quelle, come il Polesine e il Reggiano, dove le conquiste proletarie avevano avuto sì carattere di continuità, ma la lotta politica ed economica si era sempre conservata entro limiti e norme di temperanza. Gli stessi uomini politici del riformismo, che con tanta tenacia si erano opposti alla tendenza rivoluzionaria, furono in queste zone per primi odiati, minacciati, colpiti, banditi dai fascisti* » (op. cit., *pag. 70*).

Giacomo Matteotti, parlando alla Camera nella tornata del 31 gennaio 1921, dirà tra l'altro: « *Il fascismo è andato ad esercitarsi anche in quelle regioni, come Reggio Emilia, dove mai, una sola parola di violenza fu lanciata, neppure in tono generico, neppure riguardo alla rivoluzione sociale; mai!*

« *Ed anche nella mia provincia di Rovigo, che posso citare a titolo di onore, non si sono quasi mai manifestati, o in minima misura, fatti di violenze, e quei pochi furono sempre repressi dalla nostra predicazione e dalla nostra azione* » (cfr. *vol. I., pagg. 337-338*).

Riguardo a quest'ultima osservazione di Matteotti, — non potendo certo citare in questa sede e in questo momento le numerose testimonianze e i molti documenti a disposizione — sarà opportuno concentrare tutta l'attenzione su una sola fonte, certo non sospetta: quella del sottoprefetto di Adria. Questi, in un suo rapporto al prefetto di Rovigo in data 4 settembre 1920, alla vigilia delle elezioni amministrative, scrive: « *Con sicurezza è però dato prevedere che l'ordine pubblico sarà mantenuto e saranno garantite la libertà del voto e la sincerità delle operazioni elettorali, le quali si svolgeranno in ambiente tranquillo. Tale previsione è confermata dall'esperienza fatta nei giorni 16 e 17 novembre*

1919 per le elezioni politiche e trova la sua giustificazione, oltreché nelle circostanze suesposte, nella considerazione della educazione politica, onde in questo circondario dànno prova le masse, le quali nelle loro manifestazioni si mantengono sempre temperate, senza trascendere ad eccessi e violenze di cui manca qui il ricordo. Non occorrono pertanto in generale, a mio parere, speciali e straordinari provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e per la garanzia della libertà del voto ». (Archivio di Stato di Rovigo. Prefettura. Gabinetto. 1920, busta n. 18).

Nel giro di sei mesi il quadro muta radicalmente. Lo stesso sottoprefetto di Adria, mentre le violenze dilagano ormai con un crescendo impressionante, in un suo rapporto del 20 marzo 1921 (n. 88), diretto sempre al prefetto di Rovigo, osserva tra l'altro: « Le masse demoralizzate dalla violenza degli attacchi dei fascisti, che combattono a nome e per conto dei datori di lavoro, minacciano di disgregarsi, intaccando la disciplina e la compagine delle leghe e turbando lo svolgimento dei rapporti, che da anni in questa provincia si sono stabiliti in base a condizioni, che si considerano come essenziali per la tutela degli interessi del proletariato. Di questo stato degli animi hanno tratto profitto i datori di lavoro per colpire, nelle sue intime radici e nel complesso delle sue manifestazioni, il principio stesso dell'organizzazione socialista. È una lotta questa che i datori di lavoro (agrari di tutto il circondario, vallicoltori di Rosolina, Donada e Contarina, proprietari di fornaci di Bottrighe, Corbola e Contarina, proprietari di molini, commercianti di Adria e di Porto Tolle) svolgono con unità di mezzi e di intenti e con azione combinata e solidale, nella quale non intendono concedere, né concedersi tregua, né riposo, convinti che qualsiasi debolezza e qualsiasi sosta comprometterebbero i risultati, che essi ritengono di aver conseguiti, demoralizzando e scompaginando le masse, come finora hanno fatto, servendosi e giovandosi dei fascisti ».

Ed infine — in una « Urgente riservata » del 15 luglio 1921 — di rincalzo e in maniera ancora più precisa ed epigrammatica, il sottoprefetto di Adria osserva: « La confessione dei fascisti è preziosa, in quanto dimostra quale sia il loro compito e il loro scopo: quello cioè di avvertire e rilevare qualsiasi movimento di ricostituzione delle leghe disciolte e impedirlo anche con la violenza, sino alla formazione dei sindacati autonomi. Ciò importa che, sino a quando tali sindacati non potranno agire con apprezzabile influenza, i fascisti nonostante qualsiasi opera di persuasione e di prevenzione, rifiuteranno di porre termine ai soliti sequestri di persona, alle solite bastonature, che, qualche volta, come nel caso dell'ex sindaco di Ariano Polesine, hanno avuto esito

letale, ai soliti atti di violenza. E ciò è tanto più da temersi in questo circondario, dove dietro all'organizzazione fascista sta una sordida organizzazione delle forze dei capitalisti e dei proprietari » (*fonte cit., busta n. 22: « I partiti politici »*).

Non sarà inutile confrontare questa analisi e questa diagnosi del sottoprefetto di Adria con quanto dirà alla Camera Giacomo Matteotti alla fine del 1921, illustrando la mozione socialista su « Violenze ed ordine pubblico » (*tornata del 2 dicembre 1921*).

Egli osserva anzitutto: « Le adesioni alle nominate organizzazioni sono strappate con la forza. Poco tempo fa gli operai zuccherieri, uscendo una sera, tranquillamente, dal loro stabilimento, furono aggrediti e bastonati ad uno ad uno, perché non aderivano ad organizzazioni fasciste ». Ed aggiunge: « I lavoratori socialisti devono firmare e impegnarsi (se vogliono salva la vita) a entrare nelle organizzazioni fasciste ».

Continua denunziando il fatto che « il pretore di Ariano Polesine invita i lavoratori e preme su di essi perché entrino, se vogliono avere la loro tranquillità, nel sindacato fascista ». E così conclude: « In una atmosfera di violenza non regge (qui ha ragione l'onorevole Mussolini) l'organizzazione salda progressiva della massa lavoratrice inerme [...]; ma è forse la tragedia stessa del nostro partito, che non può più continuare così, che non può più essere partito di masse e costringere a diventare, per vivere, partito di setta » (*cfr. vol. II, pagg. 516, 522, 523, 524, 525*).

E così i fascisti non solo distruggevano le organizzazioni socialiste, ma andavano costruendo anche dei propri organismi, dei sindacati « autonomi », creandosi in tal modo una base di massa. Questo costituisce il terzo elemento essenziale, accanto all'appoggio degli agrari e dell'apparato statale, per comprendere la rapida avanzata del fascismo tra il 1920 e il 1921. Esso non si regge solo sugli agrari, ma ha anche una certa base di massa nella campagna da un lato tra alcuni strati di contadini medi, tendenti ad estendere e rafforzare la loro azienda attraverso l'acquisto di nuove terre e che si trovavano sotto la pressione del movimento dei braccianti, e dall'altro di nuovi strati di piccoli e medi proprietari che si vanno formando e costituendo ex novo. *Gli uni e gli altri non di rado assecondano, e in ogni caso non vedono di mal'occhio, l'azione del fascismo tesa a rompere la spinta delle organizzazioni proletarie. « La minaccia proletaria (osserva Paolo Alatri) aveva fuso in un blocco la classe dirigente; ma classe dirigente non è soltanto la grossa borghesia capitalistica e industriale nel senso stretto della parola: in essa van comprese, e ne formano la categorie più retrive, tutte le caste che vivono parassitariamente intorno all'industria e all'agricoltura o all'albero dello Stato e ne*

formano le ramificazioni: padroni di casa, intermediari, speculatori, bagarini, esercenti, fornitori del governo e industrie protette, polizia, divenuta mastodontica, alta burocrazia e magistratura, più o meno tendenzialmente fasciste. Vi si aggiunga la borghesia terriera, retriva per sua natura e tradizione, messa con le spalle al muro dalle crescenti pretese dei contadini, cui a lungo andare non avrebbe potuto far fronte se non rinunciando ai lauti profitti, vale a dire al privilegio stesso della proprietà. E, ancora, categorie che per la loro falsa mentalità si illudevano di vivere o poter vivere in seguito, per mezzo dello Stato o in grazia del privilegio altrui, meglio degli operai: la borghesia minuta, molti impiegati ed insegnanti, certe specie di professionisti, e via dicendo. Ingrossano la schiera di costoro tutti i disoccupati della politica e i mestieranti del giornalismo, resi spostati dalla crisi dei partiti medi democratici, radicali, ecc., irritati verso la classe operaia che non ne vuol sapere di loro e dei loro ciarlataneschi toccasana per tutti i mali. Che cosa cementa l'unione di elementi così eterogenei ? L'odio antisocialista ed antioperaio. [. . .] L'essere riuscita a cementare una così vasta "unione sacra", che costituisce la migliore difesa del regime, rappresenta il grande successo della classe dirigente vera e propria, che riesce a saldare a sé i ceti medi contro il proletariato » (op. cit., *pagg. 63-64*).

Si comprende come in questa situazione — insieme con le leghe e con le cooperative, con le camere del lavoro e coi circoli socialisti — vengono colpiti e distrutti anche gli enti locali (comuni e province). Dalla violenza contro singoli individui si passa alla violenza contro le organizzazioni del proletariato; dall'occupazione di intere città si arriva alla marcia su Roma: è questa la parabola del fascismo nel biennio che va dalla fine del 1920 al 28 ottobre 1922. Dirà Matteotti alla Camera nella tornata del 31 gennaio 1921: « Non si vuole che le amministrazioni socialiste funzionino. Basta che accada in una città il minimo fatto di violenza, anche ad opera di persone che non appartengono ad organizzazioni politiche, perché l'Agraria e gli industriali insorgano a chiedere che le amministrazioni comunali si dimettano !

« Quelle amministrazioni che due mesi fa hanno avuto sette o ottomila voti di maggioranza sopra il blocco avversario, si dovrebbero immediatamente dimettere in nome della democrazia, del diritto di maggioranza, e dei vostri princìpi costituzionali.

« Ma perché si odiano tanto le amministrazioni comunali socialiste ? Perché esse hanno anzitutto organizzato i consumatori contro gli esercenti e gli intermediari borghesi che speculavano.

« Perché le amministrazioni socialiste non assomigliano per nulla alle amministrazioni borghesi della fine della guerra e ai vostri commissari regi » (*cfr. vol. I, pag. 342-343*).

Nel giro di sei mesi, dall'autunno del 1920 alla primavera del 1921, tutta la situazione si rovescia completamente e rapidamente nella provincia di Rovigo.

« Il mese di aprile 1921 segnò lo smembramento quasi completo dell'organizzazione socialista. Il 9 aprile rassegnano le dimissioni i consigli comunali di Adria, Loreo, Contarina, Arquà e Lendinara ». (MARIA MARGHERITA SPOLAORE, op. cit., *pag. 114*).

*A metà aprile del 1921 si dimettono 21 dei 38 consiglieri provinciali socialisti eletti nell'autunno precedente. È ormai la fine. Matteotti sull'*Avanti ! *del 14 maggio 1921 scriverà un articolo dal titolo: « Dimettiamoci da tutti i comuni »; in esso, tra l'altro, si afferma: « Sanno tutti i compagni investiti di cariche pubbliche come ormai, dentro le amministrazioni locali,* nessuna attività socialista *sia possibile; dico anzi di più,* nessuna attività, nessuna iniziativa *in genere »*.

E più oltre aggiunge: « Tutta la resistenza governativa, tutta la resistenza degli istituti di credito, l'ostruzionismo legislativo ed esecutivo, fanno tutti parte evidente di un piano contro le nostre amministrazioni.

« E al piano presiedono i fasci, il simbolo assunto ormai in Italia da tutti i blocchi, da tutti i partiti borghesi, a significare che si vuole combattere il socialismo non sul terreno eguale della legalità, ma su quello della violenza e della frode.

« Le nostre amministrazioni costrette dai limiti legali all'impotenza, sono fatte oggetto nello stesso tempo della più diretta violenza avversaria, impunita, aiutata, sollecitata dai prefetti medesimi ».

In questo stesso torno di tempo, il prefetto di Rovigo — con una « riservata » al ministro — comunicava che, il 15 aprile 1921, Giacomo Matteotti: « stanti mutate condizioni spirito pubblico, ha rassegnato le dimissioni da consigliere della locale amministrazione comunale ».

Il sindaco di Lendinara — in data 14 aprile 1921 — indirizza al presidente della deputazione provinciale di Rovigo una lettera, nella quale tra l'altro è detto: « Di fronte alle violenze senza precedenti, complice l'autorità, ho rassegnato le dimissioni da sindaco. Mi associo con Lei per quelle provinciali qualora la maggioranza lo creda opportuno ». *Un altro dimissionario afferma: « Data la situazione attuale, non per vigliaccheria ma per il senso di responsabilità, io presento con questa mia le dimissioni da consigliere provinciale »*. *Un terzo consigliere provinciale dimissionario, scrivendo da Loreo il 15 aprile 1921, precisa: « In nessun*

comune oggi si amministra socialisticamente, così dicasi della provincia. Anche dove la maggioranza degli elettori si dimostra ancora per il socialismo, non è possibile far nulla. Inoltre i nostri compagni eletti sono continuo bersaglio dei crimini degli avversari, tanto che, non potendo resistere, ad uno ad uno se ne vanno ». (*Archivio di Stato di Rovigo, Amministrazione provinciale, 1921, busta n. 1047*).

Alcuni mesi dopo, su La Lotta *del 7 gennaio 1922, ricordando i compagni e i lavoratori trucidati dai fascisti nel Polesine, Matteotti scriverà: « Ogni vittima è di un paese diverso, perché ogni paese aveva fatto la sua battaglia e perché ogni paese aveva il suo martire. Così vollero i signori della borghesia, per punizione del servo che volle essere uomo e non pensavano che la loro bieca volontà crea uomini d'acciaio. Dormite in pace, morti gloriosi ! Nessuno vi tocca. Altri morti girano per le contrade del Polesine e d'Italia in attesa di essere vivi* ».

Matteotti ormai già conosce la violenza fascista per diretta esperienza, per essere stato « bersaglio dei crimini degli avversari »: infatti il 12 marzo 1921 egli subisce la prima aggressione nel Polesine in occasione del rinnovo dei patti agrari conclusosi con la sconfitta dei lavoratori: l'Agraria aveva fatto ricorso alle squadre fasciste. È giunta l'ora, tanto attesa, in cui contro di lui possono finalmente sfogare l'ira e « il rancore che nutrono nei suoi confronti gli agrari polesani, i quali lo considerano un traditore della propria classe per ragioni di esibizionismo e di ambizione. La lotta contro di lui è perciò sempre particolarmente aspra, ed è condotta sul piano personale con le armi dell'ingiuria ed a volte della calunnia ». (ARFÈ, op. cit., *pag. 68*).

Basterebbe al riguardo — tra le infinite testimonianze — leggere quanto scrive un portavoce degli agrari, il quale, dopo aver descritto il comizio tenuto nella piazza di Castelguglielmo dal professor Tito Poggi del partito liberale monarchico costituzionale il pomeriggio di domenica 19 ottobre 1913, così riporta: « Chiuso il Poggi il suo dire, sbuca dalla folla e sale l'avvocato Giacomo Matteotti di Fratta, giovane, non ancora trentenne, socialista sfegatato, ambizioso, milionario. Ha bisogno di esporsi in pubblico, di farsi strada, cioè di apparecchiarsi il terreno per una futura legislatura. Adesso si professa l'apostolo di Soglia, il candidato del partito socialista, il presidente dell'Unione magistrale nazionale, il competitore del Poggi. Matteotti sale al posto lasciato libero da questo, e si presenta nell'atteggiamento di uno scimmiotto: sbarbato, sorride, mostrando i denti come un cane che ringhia: fra i denti, se ne scorge uno d'oro. Egli chiede, e gli viene concesso, di parlare in contraddittorio. Impossibile riferire tutte le corbellerie, le invettive vomitate da costui ».

(Cronaca di Castelguglielmo, *vol. I, « Dall'anno 1901 all'anno 1920 », Memorie raccolte e scritte da* PIO MARZUCCHI. *Proprietà dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, pag. 223*).

E proprio a Castelguglielmo, il 12 marzo 1921, si scatenò l'ira degli agrari e delle squadre fasciste contro questo « cane ringhioso »: il giorno dopo, 13 marzo, fu data comunicazione alla Camera dell'avvenuta aggressione nei confronti di Matteotti e nella seduta del 17 marzo 1921 il Governo — tramite il sottosegretario per l'interno Corradini e il ministro della guerra Bonomi — rispose a due interrogazioni, di Gallani e Matteotti, sulle « manifestazioni fasciste nel Polesine ». Nella 2ª tornata del 21 marzo 1921, il Governo — sempre per mezzo di Corradini — rispose ad un'altra interrogazione di Casalini circa « gli ultimi episodi di violenza di cui furono oggetto alcuni deputati socialisti », tra i quali Matteotti, Prampolini, Zibordi.

Due giorni prima dell'aggressione, nella tornata del 10 marzo 1921, si era discussa alla Camera una interrogazione di Matteotti (presentata insieme con Niccolai) sulle « violenze nel Polesine ». Rispondendo al Governo, per dichiararsi insoddisfatto, Matteotti aveva presentato un quadro impressionante e documentato della drammatica situazione nella provincia di Rovigo. Si rinvia al resoconto di queste sedute della Camera — tra il 10 e il 21 marzo 1921 — per maggiori particolari e precisazioni intorno a questa aggressione (1), *che è stata così rievocata di recente da uno storico: « Nel marzo del 1921, nel corso di una lotta sindacale, Matteotti subisce in Polesine la prima aggressione: è caricato su un autocarro dai fascisti, malmenato, minacciato di morte, abbandonato in aperta campagna. Gli viene dato il bando dalla sua terra; vi rimetterà piede solo di nascosto e travestito. Per continuare a dirigere il movimento dovrà costituire una organizzazione clandestina che egli seguirà da Padova o da Venezia ».* (ARFÈ, op. cit., *pag. 85*). *Matteotti era un avversario troppo scomodo: bisognava fare di tutto per renderlo inoperoso. Era già cominciata la lotta clandestina contro il prepotere del fascismo.*

Il 7 maggio 1921 — in seguito alle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri — viene sciolto il Consiglio provinciale di Rovigo, che non era più in grado di funzionare, e viene nominato un commissario, al quale, un mese dopo, succederà la commissione reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Rovigo.

Nello stesso mese di maggio, in seguito alle elezioni generali politiche del 15 maggio 1921, Matteotti viene rieletto deputato al Par-

---

(1) Vedere volume primo, pag. 392 sgg.

lamento per il collegio di Padova-Rovigo. Nelle elezioni di quest'anno era stato eletto in due circoscrizioni (Veneto e Lazio); lo stesso accadrà in occasione delle elezioni del 1924. Nelle elezioni politiche del maggio del 1921 i socialisti polesani perdono ventimila voti rispetto alle elezioni politiche di due anni prima (1919): il numero dei deputati socialisti eletti nel collegio si dimezza, scendendo da 6 a 3 (Matteotti, Panebianco, Gallani). C'è da aggiungere che, nel frattempo, era intervenuta anche una variazione nella composizione del collegio elettorale: al collegio di Ferrara-Rovigo delle elezioni politiche del 1919 (quando Matteotti era stato eletto deputato per la prima volta con il maggior numero di preferenze: 19.891) era subentrato nel 1921 il collegio di Padova-Rovigo. Nelle elezioni del 1919 nel collegio di Ferrara-Rovigo i socialisti avevano ottenuto i tre quarti dei deputati da eleggere: 6 su 8 (uno era andato ai popolari e l'altro al blocco); invece nelle elezioni del 1921, nel collegio Padova-Rovigo, su 11 deputati da eleggere i socialisti ne ebbero soltanto 3 (4 andarono al blocco e 4 ai popolari). Interessante, al riguardo, è la tabella di raffronto tra i voti riportati dai vari partiti nelle elezioni politiche del 1919 e in quelle del 1921 nella provincia di Rovigo:

BLOCCO		POPOLARI		SOCIALISTI	
1919	1921	1919	1921	1919	1921
8.050	30.153	6.875	9.844	35.056	13.553

Alla Camera Matteotti continua la sua appassionata battaglia in difesa dei 63 comuni della provincia di Rovigo e delle altre centinaia e centinaia di amministrazioni locali, che i socialisti avevano conquistato nelle elezioni amministrative del 1920 a conclusione di decenni di lotte e di sacrifici.

Il 27 luglio 1921, si discute alla Camera una interrogazione di Matteotti « sulle dimissioni estorte con la violenza alle amministrazioni locali della provincia di Rovigo e sullo scioglimento forzato del Consiglio provinciale di Rovigo, quando l'autorità non sa garantire la libertà delle riunioni ».

« L'offensiva fascista contro le amministrazioni comunali e provinciali socialiste — precisa la Pagliuca — ha inizio molto tempo prima della marcia su Roma, con le armi della violenza e la complicità attiva

della forza pubblica e dei prefetti. Su quest'argomento Matteotti presenta una interrogazione al Governo presieduto dall'onorevole Giolitti (20 giugno 1921), ma Giolitti cade prima che l'interrogazione abbia risposta. La discussione sull'interrogazione ha luogo sotto il nuovo Governo presieduto dall'onorevole Bonomi, per il quale interviene sull'interrogazione il sottosegretario all'interno onorevole Teso ». (Giacomo Matteotti contro il fascismo, *Antologia a cura di* ANNA PAGLIUCA, *Milano-Roma, Edizioni* Avanti !, *1954, pag. 30, n. 1*).

Matteotti — replicando al sottosegretario Teso per dichiararsi insoddisfatto — inizia ricordando: « Gli atti di violenza per cui tutte le amministrazioni locali, sessanta amministrazioni del Polesine e l'amministrazione provinciale, sono state costrette a dare le dimissioni, sono fatti indubbi, fatti della storia. Cominciarono con le invasioni notturne, perché il costume del Polesine è questo: si entra nelle case di notte. Entrarono nella casa del presidente del Consiglio provinciale, sfondando la porta; puntarono le rivoltelle sul petto della madre e della moglie: il presidente scavalcò nudo la finestra e fu inseguito a revolverate lungo la strada ». Termina affermando: « Lo stato di schiavitù e di delinquenza in cui vive oggi questa provincia italiana e quelle che le sono vicino, è tale che deve essere denunziato. Colà non vi è più possibilità di vita. Abbiamo centinaia di persone che non vivono e non dormono più nelle loro case. Abbiamo chi si è suicidato per il terrore... (Rumori all'estrema destra) ».

La discussione di questa interrogazione ebbe un seguito anche nella successiva seduta del 28 luglio 1921 — in sede di approvazione del processo verbale — circa alcune interruzioni di carattere ingiurioso rivolte a Matteotti mentre, il giorno prima, discuteva della sua interrogazione.

Da ricordare anche i due fondamentali discorsi pronunziati da Matteotti alla Camera sulle origini e la natura del fascismo, nelle tornate del 31 gennaio e del 2 dicembre 1921.

In quest'ultima tornata, in una rapida ed amarissima sintesi della più recente lotta politica, riandando per un momento ai motivi di fondo della propria adesione — ancora giovanissimo — al socialismo, dirà tra l'altro: « Per lunghi mesi io ho predicato anche ai miei compagni come ho potuto, di subire tutte le violenze, di non reagire alle violenze.

« Ho fatto ancora, lo devo confessare, l'apologia della viltà, perché anche la viltà può essere un eroismo. Ma dopo lunghi mesi di sacrificio, di attesa e di sopportazione sento ormai, onorevole Bonomi, e onorevoli colleghi della Camera, che non è più possibile continuare così e dobbiamo deciderci a cambiare atteggiamento. L'onorevole Mussolini ha deriso ieri l'indecisione socialista.

« Sì, questa è la tragedia dell'anima nostra, di dover rinnegare quello che è il principio attraverso il quale siamo arrivati al socialismo, perché noi giovani, specialmente, provenienti dalle classi borghesi, abbiamo abbracciato l'idea socialista per un alto ideale di civiltà e di redenzione insieme delle nostre plebi agricole.

« Quando noi abbracciavamo quell'idea esse erano in condizioni di estrema povertà, come ricorda lo stesso onorevole Bonomi, che con me talvolta è venuto a fare la prima propaganda fra quelle medesime plebi.

« Orbene, noi stiamo dolorosamente constatando che non è più possibile congiungere la nostra aspirazione di civiltà e di redenzione del proletariato. Questo è il dubbio che ci angoscia l'animo ».

Egli è così testimone e martire di questa « straziante agonia del suo Polesine, che lo colma di angoscia ». Sente che, ormai, si è ingaggiata una lotta, per la vita e per la morte, tra barbarie e civiltà. In una lettera dell'11 novembre 1921 scrive: « Pare che tutti abbiano piacere della sconfitta del socialismo: eppure non ne rimangono sconfitti i difetti, ma la civiltà medesima ».

Egli vede così cadere, l'una dopo l'altra, « quelle amministrazioni che per lui non sono soltanto centri di potere proletari, ma strumenti di abilitazione del proletariato alla direzione della società e cellule, in armonico coordinamento con le leghe, del nuovo ordine socialista ».

« Con le opportune cautele e tenute presenti le grandi e sostanziali differenze — aggiunge l'Arfè — vien fatto di ricordare Gramsci, chiuso nell'esperienza dei consigli di fabbrica. Matteotti ha i comuni e le leghe » (op. cit., *pag. 86*).

E, insieme con i comuni e con le leghe, cadono cooperative, circoli socialisti, camere del lavoro, come fiori recisi da un uragano e che, per maturare, avevano richiesto tanta tenacia. « La sua attenzione — osserva Gobetti a proposito dell'opera di Matteotti — era tutta rivolta ad un momento di azione intermedio e realistico: formare tra i socialisti i nuclei della nuova società: il comune, la scuola, la cooperativa, la lega. Così la rivoluzione avviene in quanto i lavoratori imparino a gestire la cosa pubblica, non per un decreto o per una rivoluzione quarantottesca. La base della conquista del potere e della violenza ostetrica della nuova storia non sarebbe stata vitale senza questa preparazione » (op. cit., *pag. 26*).

Ancora un po' e Matteotti sarebbe stato colpito anche lui da questo ciclone di morte e di distruzione.

Biblioteca Comunale
"G.M. Bonardo"
di Fratta Polesine

Stabilimenti tipografici
Carlo Colombo

Roma 1970

PROPRIETÀ
COMUNALE BIBLIOTECA
di PRATTA POL. (RO)

DISCORSI
PARLAMENTARI
DI
GIACOMO
MATTEOTTI

VOLUME III

ROMA
MCMLXX

BIBLIOTE
G. M
FRATTA TO
V/-E /3066